

DOSSIER SUI PROGETTI DI LEGGE

Proposta di legge N. 9 **“ORDINAMENTO DELLA POLIZIA LOCALE E DISPOSIZIONI IN MATERIA DI** **POLITICHE DI SICUREZZA”**

di iniziativa dei consiglieri Iacop, Moretton, Colussi, Kocijančič
presentata il 16 giugno 2008

X LEGISLATURA
Esame in Commissione V

all'interno:

- nota introduttiva
- normativa statale e regionale
- giurisprudenza costituzionale

ottobre 2008

segreteria generale
area GIURIDICO-LEGISLATIVA

Servizio per l'assistenza giuridico-legislativa
in materia di affari istituzionali

DOSSIER SUI PROGETTI DI LEGGE

Proposta di legge N. 9

“ORDINAMENTO DELLA POLIZIA LOCALE E DISPOSIZIONI IN MATERIA DI POLITICHE DI SICUREZZA”

di iniziativa dei consiglieri Iacop, Moretton, Colussi, Kocijančič
presentata il 16 giugno 2008

X LEGISLATURA

Esame in Commissione V

Riproduzione e diffusione ad uso interno.

I testi della normativa statale e delle altre regioni sono tratti dall'opera Leggi d'Italia Professionale di Wolters Kluwer Italia Professionale SpA .

E' in ogni caso esclusa la possibilità di riproduzione commerciale a scopo di lucro dei testi di cui trattasi.

INDICE

NOTA INTRODUTTIVA	Pag. 1
1. QUADRO COSTITUZIONALE	Pag. 1
1.1 LA POLIZIA LOCALE NELL'ART. 117 DELLA COSTITUZIONE ANTECEDENTE ALLA RIFORMA E NELLO STATUTO DEL FRIULI VENEZIA GIULIA.....	Pag. 1
1.2 LA POLIZIA AMMINISTRATIVA LOCALE NEL NUOVO ART. 117 COST.....	Pag. 1
1.3 LE NOZIONI DI POLIZIA AMMINISTRATIVA LOCALE E DI SICUREZZA NELLA GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE - L'ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE	Pag. 3
1.4 L'ART. 118, COMMA 3, COST. E LA LEGGE STATALE DI COORDINAMENTO NELLE MATERIE DI CUI ALLA LETTERA H), COMMA 2, DELL'ART. 117 COST. - STATO DI ATTUAZIONE	Pag. 4
2. I PATTI PER LA SICUREZZA	Pag. 5
3. IL DECRETO LEGGE 92/2008 IN MATERIA DI SICUREZZA PUBBLICA	Pag. 6
4. L'ATTUAZIONE DELLA LEGGE-QUADRO 65/1986 DA PARTE DELLA REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA	Pag. 6
5. RECENTI LEGGI REGIONALI SU POLIZIA LOCALE E SICUREZZA.....	Pag. 8
6. CONTENUTI DELLA PROPOSTA DI LEGGE N. 9	Pag. 10

NORMATIVA STATALE

Costituzione

Art. 117	Pag.13
Art. 118	Pag. 14

Legge 7 marzo 1986, n. 65

Legge-quadro sull'ordinamento della polizia municipale.....	Pag. 15
---	---------

Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112

Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della l. 15 marzo 1997, n. 59	
Artt. 158 - 163	Pag. 21

Legge 24 luglio 2008, n. 125

Testo del decreto legge 23 maggio 2008, n. 92	
Artt. 6, 6 bis, 7, 7 bis, 8 e 13.....	Pag. 25

Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267

Art. 54	Pag. 31
---------------	---------

Legge 26 marzo 2001, n. 128

Interventi legislativi in materia di tutela della sicurezza dei cittadini. ...	Pag. 33
--	---------

Decreto 5 agosto 2008 Incolunità pubblica e sicurezza urbana: definizione e ambiti di applicazione.	Pag. 35
---	----------------

LEGISLAZIONE REGIONALE

Legge regionale 28 ottobre 1988, n. 62 Norme in materia di polizia locale	Pag. 37
Legge regionale 10 dicembre 1991, n. 60 Norme in materia di uniformi, distintivi di appartenenza e di grado, mezzi di trasporto e strumenti operativi degli addetti ai Corpi ed ai Servizi di polizia municipale nella regione Friuli - Venezia Giulia	Pag.43

LEGISLAZIONE DI ALTRE REGIONI IN MATERIA DI POLIZIA AMMINISTRATIVA E SICUREZZA

Piemonte

Legge regionale 10 dicembre 2007, n. 23 Disposizioni relative alle politiche regionali in materia di sicurezza integrata.....	Pag. 51
--	----------------

Liguria

Legge regionale 1 agosto 2008, n. 31. Disciplina in materia di polizia locale	Pag. 61
--	----------------

Lombardia

Legge regionale 14 aprile 2003, n. 4 Riordino e riforma della disciplina regionale in materia di polizia locale e sicurezza urbana	Pag. 75
---	----------------

Veneto

Legge regionale 9 agosto 1988, n. 40 Norme in materia di polizia locale	Pag. 97
--	----------------

Legge regionale 23 novembre 2006, n. 24 Istituzione della Scuola regionale veneta per la sicurezza e la polizia locale	Pag.103
---	----------------

Emilia Romagna

Legge regionale 4 dicembre 2003, n. 24 Disciplina della polizia amministrativa locale e promozione di un sistema integrato di sicurezza	Pag. 109
--	-----------------

Legge regionale 28 settembre 2007, n. 21 Partecipazione della Regione Emilia-Romagna alla costituzione della fondazione "Scuola interregionale di Polizia locale". Modifiche alla legge regionale 4 dicembre 2003, n. 24 (Disciplina della Polizia amministrativa locale e promozione di un sistema integrato di sicurezza).	Pag. 129
---	-----------------

Toscana

- Legge regionale 3 aprile 2006, n. 12**
Norme in materia di polizia comunale e provincialePag. 133
- Legge regionale 16 agosto 2001, n. 38**
Interventi regionali a favore delle politiche locali per la sicurezza della
comunità toscanaPag. 145

Umbria

- Legge regionale 25 gennaio 2005, n. 1**
Disciplina in materia di polizia localePag. 151
- Legge regionale 19 giugno 2002, n. 12**
Politiche per garantire il diritto alla sicurezza dei cittadiniPag. 159

Lazio

- Legge regionale 13 gennaio 2005, n. 1**
Norme in materia di polizia localePag. 163
- Legge regionale 5 luglio 2001, n. 15**
Promozione di interventi volti a favorire un sistema integrato di
sicurezza nell'ambito del territorio regionalePag. 177

Campania

- Legge regionale 13 giugno 2003, n. 12**
Norme in materia di polizia amministrativa regionale e locale e politiche
di sicurezzaPag. 185

Calabria

- Legge regionale 10 gennaio 2007, n. 5**
Promozione del sistema integrato di sicurezzaPag. 195

Sardegna

- Legge regionale 22 agosto 2007, n. 9**
Norme in materia di polizia locale e politiche regionali per la sicurezza Pag. 203

Valle d'Aosta / Vallée d'Aoste

- Legge regionale 18 aprile 2008, n. 15**
Incentivi regionali per la promozione dell'esercizio associato delle
funzioni di polizia locale. Modificazioni alla *legge regionale 19 maggio*
2005, n. 11 (Nuova disciplina della polizia locale e disposizioni in materia
di politiche di sicurezza. Abrogazione della *legge regionale 31 luglio 1989,*
n. 47).Pag. 213

PROGETTI DI LEGGE STATALI

Legislatura XV

Atto del Senato - Disegno di legge n. 356	
Disegno di legge	Pag. 215
Scheda AS 356	Pag. 233
Resoconto sommario dell'esame in I Commissione	Pag. 235

Legislatura XVI

Atto del Senato - Disegno di legge n. 760	
Disegno di legge	Pag. 237
Scheda AS 760	Pag. 269
Scheda AS 1039	Pag. 270
Scheda AC 1456	Pag. 271

Giurisprudenza costituzionale

Sentenza della Corte costituzionale 17 marzo 2006, n. 105	Pag.273
Sentenza della Corte costituzionale 21 ottobre 2003, n. 313	Pag. 277
Sentenza della Corte costituzionale 26 luglio 2002, n. 407	Pag. 297
Sentenza della Corte costituzionale 25 luglio 2001, n. 290	Pag. 303
Sentenza della Corte costituzionale 13 marzo 2001, n. 55	Pag. 309
Sentenza della Corte costituzionale 07 aprile 1995, n. 115	Pag. 315
Sentenza della Corte costituzionale 25 febbraio 1988, n. 218	Pag. 325
Sentenza della Corte costituzionale 27 marzo 1987, n. 77	Pag. 331

NOTA INTRODUTTIVA

1. QUADRO COSTITUZIONALE

1.1 LA POLIZIA LOCALE NELL'ART. 117 DELLA COSTITUZIONE ANTECEDENTE ALLA RIFORMA E NELLO STATUTO DEL FRIULI VENEZIA GIULIA

Anteriormente alla riforma del Titolo V della Costituzione, introdotta dalla legge costituzionale 3/2001, l'art. 117 attribuiva alla competenza legislativa concorrente delle Regioni la potestà legislativa in materia di "polizia locale urbana e rurale". Spettava quindi alle Regioni dettare, nel rispetto dei principi fondamentali posti dallo Stato, le norme di legge per la disciplina della polizia locale urbana e rurale.

Nella sent. n. 115 del 1995, la Corte costituzionale ha chiarito che la materia "**polizia locale urbana e rurale**" ex art. 117 del testo *ante* riforma, "non configura di per sé una materia autonoma (se non nel senso della istituzione ed organizzazione dei servizi di polizia municipale, v. legge 7 marzo 1986, n. 65), bensì ha carattere accessorio e strumentale rispetto alle singole materie cui di volta in volta inerisce; ne consegue, in particolare, che le funzioni di polizia amministrativa attribuite ai comuni dall'art. 19 del d.P.R. n. 616 del 1977 non rientrano per ciò solo nelle competenze regionali, dato che soltanto alcune di esse sono riferibili alle materie di cui all'art. 117 della Costituzione, mentre altre non sono connesse a tali materie e rientrano pertanto nelle attribuzioni dello Stato, che le ha assegnate ai comuni ai sensi dell'art. 128 della Costituzione" (cfr., in tal senso, sent. n. 77 del 1987).

Anche l'**art. 5 dello Statuto** speciale della Regione FVG attribuisce al legislatore regionale una competenza concorrente in materia "**polizia locale, urbana e rurale**". La Regione ha esercitato tale competenza, in armonia con i principi fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato nella materia (legge –quadro 65 del 1986), approvando la legge regionale 62 del 1988. Per effetto della riforma del titolo V della Costituzione la disciplina della polizia locale è ora oggetto di competenza legislativa di tipo residuale anche per la Regione FVG.

1.2 LA POLIZIA AMMINISTRATIVA LOCALE NEL NUOVO ART. 117 COST.

A seguito della riforma del Titolo V della Costituzione la **polizia amministrativa locale** rientra tra le materie di competenza residuale delle Regioni. La lett. h) del secondo comma dell'art. 117 della Costituzione riserva alla competenza legislativa esclusiva dello Stato la materia "ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia amministrativa locale".

Scompare quindi dalla Costituzione il riferimento alla materia polizia locale urbana e rurale, che la versione precedente attribuiva alla competenza legislativa concorrente delle Regioni. Dall'esclusione della materia "polizia amministrativa locale" dalla competenza legislativa dello Stato prevista dall'art. 117, comma 2, lettera h), Cost. su "ordine pubblico e sicurezza" **non deriva la mera attribuzione della competenza residuale alle Regioni in ordine alla polizia amministrativa locale.** Oltre a quanto previsto dall'art. 117, comma 2, lettera h), occorre tener presente il nuovo quadro delle competenze legislative regionali risultante dalle disposizioni dettate dai commi 2 e 3 del medesimo art. 117 che definiscono l'ambito materiale, rispettivamente, della competenza legislativa concorrente e residuale delle Regioni.

Considerando il carattere accessorio della materia della polizia amministrativa locale, rispetto alle singole materie cui di volta in volta essa inerisce, le **competenze delle Regioni in tale materia risultano mutate e accresciute in tutti quegli ambiti materiali in cui il novellato art. 117 Cost. ha attribuito loro nuove competenze legislative.**

Con riguardo ai **limiti** all'intervento del legislatore regionale nella disciplina delle funzioni di polizia amministrativa nei singoli settori di sua competenza, nelle materie di competenza concorrente gli spazi di intervento sono condizionati dai principi fondamentali eventualmente fissati dal legislatore statale, mentre più ampi sono gli spazi riservati al legislatore regionale nelle materie di competenza residuale.

Sia nelle materie di competenza concorrente che in quelle residuali potrebbero comunque operare nei confronti del legislatore regionale **limiti più generali**, quali quelli derivanti dall'esercizio da parte del legislatore statale di competenze di tipo trasversale, nonché dalla sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'istituto della sussidiarietà legislativa, in virtù del quale, come ha stabilito la giurisprudenza costituzionale, lo Stato può intervenire, per esigenze di "esercizio unitario" di alcune funzioni amministrative (art. 118, comma 1), a disciplinare le funzioni stesse pur se riferibili a materie di competenza regionale. A tali limiti si aggiungono i vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali che il nuovo art. 117 Cost. introduce quali limiti espliciti all'esercizio della potestà legislativa, sia statale che regionale.

1.3 LE NOZIONI DI POLIZIA AMMINISTRATIVA LOCALE E DI SICUREZZA NELLA GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE - L'ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE

Nella "polizia amministrativa locale" rientrano le competenze concernenti l'organizzazione del servizio di polizia locale; la sentenza n. 115/1995 della Corte costituzionale ha chiarito che la polizia locale "non configura di per sé una materia autonoma, se non nel senso della istituzione ed organizzazione del servizio di polizia municipale ex L. 7 marzo 1986, n. 65".

Sebbene l'esclusione espressa della "polizia amministrativa locale" (si noti che non è riproposto l'aggettivo regionale, utilizzato invece nel D.Lgs. 112/1998) induca a considerare detta materia tra quelle di competenza residuale delle Regioni ai sensi del quarto comma dell'art. 117 ("spetta alle Regioni la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato"), la polizia amministrativa locale non rappresenta, nemmeno dopo la riforma del Titolo V, una materia in senso tecnico, dovendo piuttosto ritenersi una funzione accessoria ai compiti spettanti alle Regioni e agli enti locali nelle materie di loro competenza (così come sancito dal comma 2 dell'art. 158 del D.Lgs. n. 112/1998). Ciò è stato ribadito dalla Corte costituzionale che, nella sent. n. 313 del 2003, ha statuito che "la polizia amministrativa locale ... segue ..., in quanto strumentale, la distribuzione delle competenze principali cui accede." Se dunque la titolarità della competenza è strumentale alle competenze principali cui accede, occorre, in primo luogo, procedere a identificare la materia toccata, per poter risalire al soggetto che ne è titolare, il quale sarà anche competente a dettare la relativa normativa sulla polizia amministrativa.

Riguardo all'interpretazione da darsi all'attributo **locale** utilizzato per descrivere l'ambito territoriale della competenza regionale, parte della dottrina (cfr. Caravita) attribuisce ad esso un significato estensivo, nel senso di "non statale", e quindi, comprensivo anche della dimensione regionale, oltre che strettamente locale. Tale interpretazione appare avvalorata dalla lettura sistematica delle disposizioni costituzionali introdotte nel nuovo Titolo V della Costituzione, ispirate ai principi di sussidiarietà e leale collaborazione.

La giurisprudenza costituzionale ha affermato che **la competenza relativa alla polizia di pubblica sicurezza** e, in termini più ampi, alla disciplina dei settori riguardanti il mantenimento dell' "ordine pubblico" e della "sicurezza" intesa in senso stretto (*security*), **compete in via esclusiva allo Stato**; mentre, **la polizia amministrativa**, in quanto comprensiva di una molteplicità di funzioni volte a garantire i profili della sicurezza (*safety*)

che esulano dall'ordine pubblico, **risulta ripartita tra Stato e Regioni in termini funzionali ed accessori alle materie di cui essi risultano competenti.**

La Corte costituzionale ha dato un'interpretazione restrittiva della nozione di "sicurezza pubblica", configurandola, in contrapposizione ai compiti di polizia amministrativa locale, **come settore riservato allo Stato relativo alle misure inerenti alla prevenzione dei reati o al mantenimento dell'ordine pubblico.**" (Cfr. sent. n. 115 del 1995 e sent. n.ri 6,162, 428 del 2004, 383 del 2005 e 105 del 2006).

1.4 L'ART. 118, COMMA 3, COST. E LA LEGGE STATALE DI COORDINAMENTO NELLE MATERIE DI CUI ALLA LETTERA H), COMMA 2, DELL'ART. 117 COST. – STATO DI ATTUAZIONE

Il comma 3 dell'art. 118 Cost. stabilisce che la legge statale disciplina **forme di coordinamento fra Stato e Regioni** nelle materie di cui alla lettera h) ("ordine pubblico e sicurezza ad esclusione della polizia amministrativa locale").

Tale previsione risponde all'esigenza di garantire il necessario coordinamento, nonché l'integrazione tra le funzioni statali e le funzioni regionali e degli enti locali. Sono infatti diffuse forme di collaborazione tra governi locali e autorità di pubblica sicurezza basate su protocolli Sindaci/Prefetti e accordi Regioni/Ministero dell'Interno.

Un impulso alla predisposizione di una legge di coordinamento è stato dato dalla Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province Autonome e dal Consiglio nazionale dell'ANCI con l'approvazione di un Documento d'intesa e di indirizzo i cui contenuti sono stati tradotti in un progetto di legge approvato, nel maggio 2003, dalla Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome, dall'UPI e dal Consiglio nazionale dell'ANCI. Nel corso della XV legislatura il progetto di legge è stato presentato sia alla Camera dei Deputati (AC 883) che al Senato della Repubblica (AS 356). L'esame del disegno di legge n. 356 "Disposizioni per il coordinamento in materia di sicurezza pubblica e polizia amministrativa locale, e per la realizzazione di politiche integrate per la sicurezza", avviato dalla I Commissione del Senato nell'agosto 2007, si è interrotto a seguito della fine della XV Legislatura.

Nell'attuale Legislatura, al momento, risulta assegnato alla I Commissione del Senato il disegno di legge n. 760 "Norme di indirizzo generale in materia di polizia locale", risultano ancora da assegnare il disegno di legge 1039 "Modifiche alla normativa vigente in materia

di polizia locale” e la proposta di legge n. 1456 “Legge quadro sulla polizia locale”, presentate rispettivamente al Senato e alla Camera.

2. I PATTI PER LA SICUREZZA

L'introduzione nel 1993 dell'elezione diretta dei sindaci, il decentramento amministrativo e il trasferimento di funzioni dallo Stato alle Regioni e agli enti locali, attuato con la legge 59/1997 e il D.Lgs. 112/1998, e la riforma costituzionale del 2001, che ha modificato il Titolo V della Parte seconda della Costituzione, hanno portato alla rivendicazione, da parte degli enti locali, di un ruolo sempre maggiore nelle politiche della sicurezza urbana, in osservanza al principio di sussidiarietà e, dunque, all'opportunità di allocare funzioni e poteri pubblici ai livelli istituzionali più vicini al cittadino.

È stato evidenziato che, pur essendo riservata alla competenza statale la tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, ad esclusione della polizia amministrativa locale, per raggiungere livelli di sicurezza adeguati, anche in considerazione dell'aumento di alcuni fenomeni (immigrazione clandestina, prostituzione, traffico di sostanze stupefacenti), è necessaria la collaborazione tra istituzioni centrali e locali nel campo della sicurezza.

I primi patti per la sicurezza sono stati stipulati nel 1997: essi prevedevano forme di collaborazione tra gli organismi statali e gli enti locali nel campo della sicurezza e della tutela della legalità.

Nel 2006 è stata avviata una fase nuova, caratterizzata dall'individuazione di alcuni principi guida dei patti di nuova generazione. Nel quadro di una visione generale unitaria, si è ritenuto che le politiche della sicurezza debbano tenere conto anche della specificità delle singole realtà territoriali e che gli obiettivi, le priorità e i modi di intervento debbano essere definiti attraverso una forte cooperazione con le istituzioni locali.

La base normativa a questi strumenti di collaborazione Stato/enti territoriali nel campo della sicurezza è il comma 439 dell'art. 1 della legge 296/2006 (legge finanziaria per il 2007) che ha autorizzato i prefetti a stipulare convenzioni con le regioni e gli enti locali per realizzare programmi straordinari per incrementare i servizi di polizia, di soccorso tecnico urgente e per la tutela della sicurezza dei cittadini, accedendo alle risorse logistiche, strumentali o finanziarie che le regioni e gli enti locali intendono destinare nel loro territorio per questi scopi.

La definizione di intese e accordi in sede locale che consentano di mobilitare in modo integrato le risorse disponibili sul territorio e di finalizzarle al raggiungimento di obiettivi specifici, permette di conseguire il più razionale impiego delle risorse umane, logistiche e tecnologiche e dei mezzi delle forze di polizia nell'espletamento dei compiti di ordine e sicurezza pubblica.

Numerose intese sono state stipulate tra il Governo e le Regioni. Tali intese hanno assunto due forme: accordi o protocolli in materia di sicurezza tra il Ministero dell'interno e le Regioni (Protocollo d'intesa in materia di politiche integrate di sicurezza urbana tra Ministero dell'interno e Friuli Venezia Giulia del 27 marzo 2007) e accordi di programma-quadro "sicurezza per lo sviluppo".

3. IL DECRETO LEGGE 92/2008 IN MATERIA DI SICUREZZA PUBBLICA

L'art. 6 del decreto legge 92/2008, convertito con modifiche dalla legge 125/2008, sostituendo l'art. 54 del D.Lgs. 267/2000 (Attribuzioni del sindaco nelle funzioni di competenza statale), ha previsto nuove funzioni per i sindaci in quanto potranno adottare provvedimenti contingibili e urgenti nei casi in cui si renda necessario prevenire ed eliminare gravi pericoli non solo per l'incolumità pubblica, ma anche per la sicurezza urbana. Il decreto del Ministro dell'interno del 5 agosto 2008 ha definito i poteri di intervento dei sindaci.

L'art. 7 del decreto legge prevede un rafforzamento della collaborazione fra polizia municipale e provinciale e gli organi di Polizia dello Stato, estende la previsione di Piani coordinati di controllo di cui al comma 1 dell'art. 17 della legge 128/2001, anche ai piccoli Comuni; un decreto interministeriale determinerà le procedure da osservare per assicurare nel corso dello svolgimento dei Piani coordinati di controllo del territorio, le modalità di raccordo operativo tra la polizia municipale, la polizia provinciale e la Polizia di Stato.

Viene infine estesa alla polizia municipale la facoltà di accesso diretto alle banche dati del Centro elaborazione dati del Ministero dell'interno CED, per i veicoli rubati e rinvenuti e per i documenti di identità rubati o smarriti (art. 8).

4. L'ATTUAZIONE DELLA LEGGE-QUADRO 65/1986 DA PARTE DELLA REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA

La Regione, con le leggi n. 62 del 1988 "Norme in materia di polizia locale" e n. 60 del 1991 "Norme in materia di uniformi, distintivi di appartenenza e di grado, mezzi di trasporto e

strumenti operativi degli addetti ai Corpi ed ai Servizi di polizia municipale nella regione Friuli - Venezia Giulia”, ha dato attuazione in ambito regionale ai principi della legge 7 marzo 1986, n. 65 “Legge – quadro sull’ordinamento della polizia locale”.

La **legge regionale 62/1988** disciplina l'ordinamento e l'organizzazione dei servizi di polizia locale e dei corpi di polizia municipale, con la finalità di “assicurare su tutto il territorio un uniforme ed efficiente espletamento delle funzioni di polizia svolte dai comuni e dagli altri enti locali avvalendosi di dipendenti specificamente addetti al servizio”. L'articolo 2 indica, in particolare, alcune delle **funzioni di polizia locale**: “attività di prevenzione e repressione delle infrazioni alle norme alla cui vigilanza sono preposti gli enti locali, secondo i rispettivi ordinamenti (vigilanza sull'osservanza di regolamenti, di ordinanze e di provvedimenti amministrativi), attività di accertamento a fini anagrafici e tributari, servizio di vigilanza e scorta relativo alle funzioni ed ai compiti istituzionali degli enti locali, soccorso in caso di pubbliche calamità e privati infortuni”.

La legge prevede che i Comuni possano costituirsi in **consorzi** o in **associazioni intercomunali** per lo svolgimento delle funzioni di polizia locale. Si rileva l'interesse della Regione nel promuovere e incentivare l'esercizio in forma associata delle funzioni di polizia “secondo criteri di efficienza e di sicurezza, negli ambiti territoriali ritenuti ottimali dagli enti interessati”. E' prevista inoltre la **collaborazione** fra i Comuni e gli altri enti locali per la **gestione intercomunale dei servizi** relativi alle funzioni di polizia locale. La legge non disciplina i corpi o servizi di polizia provinciale, comunque attualmente esistenti.

Con riguardo al personale della polizia locale, la legge prevede l'erogazione di contributi agli enti locali per la realizzazione di iniziative propedeutiche di informazione rivolte al reclutamento del personale, prevede inoltre l'organizzazione da parte della Regione di corsi di preparazione e aggiornamento professionale, anche a carattere sperimentale, rivolti al personale dei vari profili professionali.

La legge delinea l'ordinamento e l'organizzazione dei corpi di polizia municipale: il Servizio di polizia municipale è organizzato in **Corpo** nei Comuni singoli o associati nei quali gli adempimenti siano espletati da un organico di **almeno sette addetti**, mentre negli altri enti viene istituito il **Servizio** di polizia municipale.

La definizione della dotazione organica, dei profili professionali e dello stato giuridico del personale è demandata ai regolamenti comunali. L'art. 7 indica i **criteri generali per la**

definizione della dotazione numerica di ciascun Corpo o Servizio di polizia municipale: a) numero della popolazione residente e fluttuante; b) presenza stabile di reparti militari; c) dimensioni del territorio interessato; d) morfologia e caratteri urbanistici del territorio; e) intensità di soggiorno turistico; f) suddivisione del territorio in circoscrizioni con rappresentanti eletti a suffragio universale; g) presenza di notevoli attività commerciali ed industriali; h) ogni altro rilevante criterio di ordine socio - economico o istituzionale. La legge prevede che la dotazione organica non possa, di norma, essere inferiore ad **una unità ogni 1000 abitanti**.

La legge prevede l'istituzione del **Comitato tecnico consultivo per la polizia municipale** con funzioni di studio, informazione e consulenza tecnica e giuridica in materia di polizia locale. Il Comitato dura in carica cinque anni ed è composto da 17 membri: a) il Presidente della Giunta regionale (o l' Assessore delegato); b) 8 esperti designati dalle associazioni professionali degli addetti alla polizia municipale; c) 6 rappresentanti degli enti locali della Regione designati rispettivamente dall' ANCI, dall' UPI e dall' UNCEM; d) il Direttore regionale della formazione professionale; e) il Direttore del Servizio ispettivo, elettorale e per le circoscrizioni locali della Direzione regionale degli enti locali. Tale organismo consultivo non risulta più operativo da qualche anno.

La **legge regionale n. 60 del 1991** determina le caratteristiche e stabilisce i criteri generali d'obbligo e d'uso delle uniformi, dei relativi distintivi di grado, dei mezzi e degli strumenti operativi in dotazione ai Corpi ed ai Servizi della polizia municipale.

5. RECENTI LEGGI REGIONALI SU POLIZIA LOCALE E SICUREZZA

Dalla fine degli anni '90 le Regioni hanno adottato iniziative legislative nel campo della sicurezza, in cui si evidenzia il ruolo di coordinamento delle politiche integrate per la sicurezza urbana poste in essere a livello comunale.

Tra le più recenti, si segnala la legge regionale 10 dicembre 2007, n. 23 *Disposizioni relative alle politiche regionali in materia di sicurezza integrata* della **Regione Piemonte**, con cui ha inteso realizzare politiche locali per la sicurezza integrata delle città e del territorio regionale e per lo sviluppo di una cultura e di una pratica diffusa della legalità, con l'obiettivo di contrastare i fenomeni che generano sentimenti di insicurezza della popolazione e di aumentare la sicurezza reale. La Regione riconosce le competenze proprie specifiche degli

enti locali e dei soggetti pubblici e privati operanti nel campo sociale, in materia di sicurezza integrata, ne coordina gli interventi e promuove e sostiene accordi di partenariato ed i patti locali per la sicurezza integrata.

Gli interventi volti a realizzare patti locali per la sicurezza integrata riguardano tra l'altro:

1. la riqualificazione e la rivitalizzazione urbanistica di parti del territorio con interventi finalizzati alla dissuasione delle manifestazioni di microcriminalità diffusa;
2. il rafforzamento della prevenzione sociale nei confronti delle aree e dei soggetti a rischio;
3. la tutela delle piccole e medie imprese artigianali, commerciali e turistiche particolarmente a rischio criminalità;
4. il rafforzamento della vigilanza e della presenza sul territorio degli operatori addetti alla prevenzione sociale e alla sicurezza, per assicurare l'intervento tempestivo dei servizi di competenza degli enti locali.

La legge prevede la possibilità per gli operatori di polizia locale che espletano funzioni di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza di essere dotati di "presidi tattici", ai fini della prevenzione e della tutela della propria incolumità personale.

La legge 1° agosto 2008 , n. 31 *Disciplina in materia di polizia locale* della **Regione Liguria** introduce un'organizzazione a rete in cui operano le polizie provinciali e municipali, sostituendo il sistema precedente policentrico, in cui la polizia amministrativa era di esclusiva pertinenza comunale o provinciale, con l'obiettivo di superare la differenziazione organizzativa e gestionale fra territori e il deficit di coordinamento e collaborazione fra polizie locali. La legge della Regione Liguria prevede un'infrastruttura di supporto omogenea, per dare risposte comuni alle esigenze che richiedono un trattamento unitario, a partire dall'istituzione di un servizio, quale il numero telefonico unico su scala regionale.

Per favorire la collaborazione fra polizie locali la legge promuove l'utilizzo di forme associative destinate alla gestione delle funzioni di polizia locale. La legge prevede inoltre la partecipazione della Liguria, quale socio fondatore, alla Scuola Interregionale di Polizia Locale, al fine di garantire agli operatori di polizia locale formazione e aggiornamento professionali qualificati ed omogenei.

Si ricordano inoltre la legge della **Regione Calabria** 10 gennaio 2007, n. 5 *Promozione del sistema integrato di sicurezza*, che affida alla Regione, d'intesa con il Consiglio delle

Autonomie Locali, l'esercizio delle funzioni di indirizzo e di raccomandazione tecnica al fine della promozione del sistema integrato di sicurezza, e la legge della **Regione Sardegna** 22 agosto 2007, n. 9 *Norme in materia di polizia locale e politiche regionali per la sicurezza*.

6. CONTENUTI DELLA PROPOSTA DI LEGGE N. 9

In seguito all'attribuzione della materia "polizia amministrativa locale" alla competenza legislativa residuale delle Regioni, lo Stato non può più dettare i principi fondamentali della materia, come fece con la legge-quadro n. 65 del 1986 sull'ordinamento della polizia municipale. Al legislatore regionale è ora affidata la potestà esclusiva in materia di organizzazione, formazione del personale e dotazioni dei servizi di polizia locale a disposizione dei Comuni (polizia municipale), singoli o associati, delle Province e dell'amministrazione della Regione stessa.

Dopo la riforma costituzionale il ruolo regionale nell'organizzazione e gestione del servizio di polizia amministrativa locale risulta ulteriormente valorizzato. Nella complessa articolazione delle competenze in materia di polizia locale, le Regioni sono chiamate a svolgere un **ruolo di coordinamento e di raccordo delle funzioni di polizia amministrativa** esercitate entro il proprio territorio.

La proposta di legge affida alla Regione la **funzione di indirizzo e di coordinamento** delle attività e dei compiti di polizia locale dei comuni e delle province con la finalità di elevare il livello di efficacia e efficienza nell'erogazione dei servizi di polizia locale. Vengono quindi definiti gli indirizzi generali dell'organizzazione e dello svolgimento del servizio di polizia locale negli enti locali, e nelle loro forme associative, gli indirizzi generali per la realizzazione di un sistema di formazione, qualificazione e aggiornamento degli operatori.

La normativa regionale vigente prevede che nei comuni, di norma, la dotazione organica del personale di polizia locale sia almeno pari ad una unità ogni mille abitanti; previsione che non risulta realizzata nella maggior parte dei comuni della Regione. La proposta di legge prevede l'**obbligatorietà dell'istituzione di corpi o servizi di polizia locale**, il ricorso alle **forme associative** da parte degli enti locali al fine di istituire corpi o servizi di polizia locale adeguati agli standard minimi (**sette operatori per costituire un corpo di polizia municipale** ex art. 4, comma 2, e **almeno un operatore ogni mille residenti** – requisito minimo ex art. 4, comma 3, lettera a)). Sono previste forme di **incentivazione** per l'esercizio

delle funzioni di polizia locale mediante le **forme collaborative** previste dall'ordinamento degli enti locali (art. 6).

La proposta di legge riconosce alle province la possibilità di istituire il corpo o il servizio di **polizia provinciale per lo svolgimento delle funzioni di polizia stradale, ambientale, di vigilanza in materia ittico-venatoria e di protezione e tutela della fauna**, colmando così la lacuna normativa presente nella legge regionale 62/1988, tratta inoltre degli aspetti relativi alla selezione, formazione e aggiornamento del personale.

E' prevista l'istituzione del **Comitato tecnico consultivo per la polizia locale** (art. 14), come organo consultivo e strumento di raccordo tra istituzioni e strutture operative, che resta in carica per la durata della legislatura regionale. La composizione del Comitato è diversa da quella prevista dalla normativa in vigore; i dodici componenti sono: a) i comandanti dei corpi di polizia municipale dei comuni capoluogo di provincia; b) due comandanti dei corpi di polizia municipale e due comandanti dei corpi di polizia provinciale, designati dal Consiglio delle Autonomie locali; c) tre esperti di polizia locale designati dall'Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI) - Friuli Venezia Giulia e dall'Unione Province Italiane (UPI) - Friuli Venezia Giulia; d) il direttore della struttura regionale competente in materia di polizia locale, o da un suo delegato.

La proposta di legge comprende sia l'ordinamento della polizia locale che le disposizioni in materia di **politiche di sicurezza** (la legislazione di altre Regioni presenta invece due normative distinte), con l'intento di favorire lo sviluppo di politiche integrate per la sicurezza sul territorio regionale, attraverso contributi agli enti locali per il finanziamento di progetti finalizzati ad accrescere la sicurezza urbana, a risanare aree a rischio di criminalità e a sviluppare azioni positive di carattere sociale. Sono inoltre previsti i **"Patti locali di sicurezza urbana"**: intese interistituzionali finalizzate a integrare le politiche e le azioni che a livello locale hanno l'obiettivo di migliorare le condizioni di sicurezza territoriale. Tali previsioni non appaiono estranee alla competenza regionale in materia di "polizia amministrativa locale", non rientrando nella materia "sicurezza pubblica" intesa quale attività di prevenzione e repressione dei comportamenti criminosi, spettante allo Stato in via esclusiva. (v. Corte cost., sent. n. 105 del 2006, n.ri 290 e 55 del 2001). Tali patti sono già previsti dalla legge 16/2003 della Regione Lombardia (art. 32).

Costituzione

Art. 117

La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali.

Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie:

a) politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con l'Unione europea; diritto di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea;

b) immigrazione;

c) rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose;

d) difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato; armi, munizioni ed esplosivi;

e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari; tutela della concorrenza; sistema valutario; sistema tributario e contabile dello Stato; perequazione delle risorse finanziarie;

f) organi dello Stato e relative leggi elettorali; referendum statali; elezione del Parlamento europeo;

g) ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali;

h) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia amministrativa locale;

i) cittadinanza, stato civile e anagrafi;

l) giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa;

m) determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;

n) norme generali sull'istruzione;

o) previdenza sociale;

p) legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane;

q) dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi internazionale;

r) pesi, misure e determinazione del tempo; coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale; opere dell'ingegno;

s) tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali.

Sono materie di legislazione concorrente quelle relative a: rapporti internazionali e con l'Unione europea delle Regioni; commercio con l'estero; tutela e sicurezza del lavoro; istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale; professioni; ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento sportivo; protezione civile; governo del territorio; porti e aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di navigazione; ordinamento della comunicazione; produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia; previdenza complementare e integrativa; armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario; valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali; casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale. Nelle materie di legislazione

concorrente spetta alle Regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato.

Spetta alle Regioni la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato.

Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi comunitari e provvedono all'attuazione e all'esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da legge dello Stato, che disciplina le modalità di esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempienza.

La potestà regolamentare spetta allo Stato nelle materie di legislazione esclusiva, salva delega alle Regioni. La potestà regolamentare spetta alle Regioni in ogni altra materia. I Comuni, le Province e le Città metropolitane hanno potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite.

Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che impedisce la piena parità degli uomini e delle donne nella vita sociale, culturale ed economica e promuovono la parità di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive.

La legge regionale ratifica le intese della Regione con altre Regioni per il migliore esercizio delle proprie funzioni, anche con individuazione di organi comuni.

Nelle materie di sua competenza la Regione può concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali interni ad altro Stato, nei casi e con le forme disciplinati da leggi dello Stato. (1)

(1) Articolo sostituito dall'articolo 3 della L.C. 18 ottobre 2001, n. 3.

Art. 118

Le funzioni amministrative sono attribuite ai Comuni salvo che, per assicurarne l'esercizio unitario, siano conferite a Province, Città metropolitane, Regioni e Stato, sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza.

I Comuni, le Province e le Città metropolitane sono titolari di funzioni amministrative proprie e di quelle conferite con legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze.

La legge statale disciplina forme di coordinamento fra Stato e Regioni nelle materie di cui alle lettere b) e h) del secondo comma dell'articolo 117, e disciplina inoltre forme di intesa e coordinamento nella materia della tutela dei beni culturali.

Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà. (1)

(1) Articolo sostituito dall'articolo 4 della L.C. 18 ottobre 2001, n. 3.

L 07/03/1986 n. 65 (testo vigente)

Legge 7 marzo 1986, n. 65 (in Gazz. Uff., 15 marzo, n. 62). - Legge-quadro sull'ordinamento della polizia municipale (1).

(1) A decorrere dalla data di nomina del primo governo costituito a seguito delle prime elezioni politiche successive all'entrata in vigore del d.lg. 30 luglio 1999, n. 300, le prefetture sono trasformate in uffici territoriali del governo; il prefetto preposto a tale ufficio nel capoluogo della regione assume anche le funzioni di commissario del governo (art. 11, d.lg. 300/1999, cit.).

Preambolo

(Omissis).

Articolo 1

Servizio di polizia municipale.

1. I comuni svolgono le funzioni di polizia locale. A tal fine, può essere appositamente organizzato un servizio di polizia municipale.

2. I comuni possono gestire il servizio di polizia municipale nelle forme associative previste dalla legge dello Stato.

Articolo 2

Funzioni del sindaco.

Il sindaco o l'assessore da lui delegato, nell'esercizio delle funzioni di cui al precedente articolo 1, impartisce le direttive, vigila sull'espletamento del servizio e adotta i provvedimenti previsti dalle leggi e dai regolamenti.

Articolo 3

Compiti degli addetti al servizio di polizia municipale.

Gli addetti al servizio di polizia municipale esercitano nel territorio di competenza le funzioni istituzionali previste dalla presente legge e collaborano, nell'ambito delle proprie attribuzioni, con le Forze di polizia dello Stato, previa disposizione del sindaco, quando ne venga fatta, per specifiche operazioni, motivata richiesta dalle competenti autorità.

Articolo 4

Regolamento comunale del servizio di polizia municipale.

I comuni singoli o associati adottano il regolamento del servizio di polizia municipale, che, in particolare, deve contenere disposizioni intese a stabilire:

1) che le attività vengano svolte in uniforme; possono essere svolte in abito civile quando ciò sia strettamente necessario per l'espletamento del servizio e venga autorizzato;

2) che i distacchi ed i comandi siano consentiti soltanto quando i compiti assegnati ineriscano alle funzioni di polizia municipale e purché la disciplina rimanga quella dell'organizzazione di appartenenza;

3) che l'ambito ordinario delle attività sia quello del territorio dell'ente di appartenenza o dell'ente presso cui il personale sia stato comandato;

4) che siano osservati i seguenti criteri per i sottoelencati casi particolari:

a) sono autorizzate le missioni esterne al territorio per soli fini di collegamento e di rappresentanza;

b) le operazioni esterne di polizia, d'iniziativa dei singoli durante il servizio, sono ammesse esclusivamente in caso di necessità dovuto alla flagranza dell'illecito commesso nel territorio di appartenenza;

c) le missioni esterne per soccorso in caso di calamità e disastri, o per rinforzare altri Corpi e servizi in particolari occasioni stagionali o eccezionali, sono ammesse previa esistenza di appositi piani o di accordi tra le amministrazioni interessate, e di esse va data previa comunicazione al prefetto.

Articolo 5

Funzioni di polizia giudiziaria, di polizia stradale, di pubblica sicurezza.

1. Il personale che svolge servizio di polizia municipale, nell'ambito territoriale dell'ente di appartenenza e nei limiti delle proprie attribuzioni, esercita anche:

a) funzioni di polizia giudiziaria, rivestendo a tal fine la qualità di agente di polizia giudiziaria, riferita agli operatori, o di ufficiale di polizia giudiziaria, riferita ai responsabili del servizio o del Corpo e agli addetti al coordinamento e al controllo, ai sensi dell'articolo 221, terzo comma, del codice di procedura penale;

b) servizio di polizia stradale, ai sensi dell'articolo 137 del testo unico delle norme sulla circolazione stradale approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393;

c) funzioni ausiliarie di pubblica sicurezza ai sensi dell'articolo 3 della presente legge.

2. A tal fine il prefetto conferisce al suddetto personale, previa comunicazione del sindaco, la qualità di agente di pubblica sicurezza, dopo aver accertato il possesso dei seguenti requisiti:

a) godimento dei diritti civili e politici;

b) non aver subito condanna a pena detentiva per delitto non colposo o non essere stato sottoposto a misura di prevenzione;

c) non essere stato espulso dalle Forze armate o dai Corpi militarmente organizzati o destituito dai pubblici uffici.

3. Il prefetto, sentito il sindaco, dichiara la perdita della qualità di agente di pubblica sicurezza qualora accerti il venir meno di alcuno dei suddetti requisiti.

4. Nell'esercizio delle funzioni di agente e di ufficiale di polizia giudiziaria e di agente di pubblica sicurezza, il personale di cui sopra, messo a disposizione dal sindaco, dipende operativamente dalla competente autorità giudiziaria o di pubblica sicurezza nel rispetto di eventuali intese fra le dette autorità e il sindaco.

5. Gli addetti al servizio di polizia municipale ai quali è conferita la qualità di agente di pubblica sicurezza possono, previa deliberazione in tal senso del consiglio comunale, portare, senza licenza, le armi, di cui possono essere dotati in relazione al tipo di servizio nei termini e nelle modalità previsti dai rispettivi regolamenti, anche fuori dal servizio, purché nell'ambito territoriale dell'ente di appartenenza e nei casi di cui all'articolo 4. Tali modalità e casi sono stabiliti, in via generale, con apposito regolamento approvato con decreto del Ministro dell'interno, sentita l'Associazione nazionale dei comuni d'Italia. Detto regolamento stabilisce anche la tipologia, il numero delle armi in dotazione e l'accesso ai poligoni di tiro per l'addestramento al loro uso (1).

(1) Comma così modificato dall'art. 17, comma 134, l. 15 maggio 1997, n. 127.

Articolo 6

Legislazione regionale in materia di polizia municipale.

1. La potestà delle regioni in materia di polizia municipale, salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano, è svolta nel rispetto delle norme e dei principi stabiliti dalla presente legge.

2. Le regioni provvedono con legge regionale a:

1) stabilire le norme generali per la istituzione del servizio tenendo conto della classe alla quale sono assegnati i comuni;

2) promuovere servizi ed iniziative per la formazione e l'aggiornamento del personale addetto al servizio di polizia municipale;

3) promuovere tra i comuni le opportune forme associative con idonee iniziative di incentivazione;

4) determinare le caratteristiche delle uniformi e dei relativi distintivi di grado per gli addetti al servizio di polizia municipale dei comuni della regione stessa e stabilire i criteri generali concernenti l'obbligo e le modalità d'uso. Le uniformi devono essere tali da escludere la stretta somiglianza con le uniformi delle Forze di polizia e delle Forze armate dello Stato;

5) disciplinare le caratteristiche dei mezzi e degli strumenti operativi in dotazione ai Corpi o ai servizi, fatto salvo quanto stabilito dal comma 5 del precedente articolo 5.

Articolo 7

Corpo di polizia municipale e regolamento comunale sullo stato giuridico del personale.

1. I comuni nei quali il servizio di polizia municipale sia espletato da almeno sette addetti possono istituire il Corpo di polizia municipale, disciplinando lo stato giuridico del

personale con apposito regolamento, in conformità ai principi contenuti nella legge 29 marzo 1983, n. 93.

2. Il regolamento di cui al precedente comma 1 stabilisce:

1) il contingente numerico degli addetti al servizio, secondo criteri di funzionalità e di economicità, in rapporto al numero degli abitanti del comune e ai flussi della popolazione, alla estensione e alla morfologia del territorio, alle caratteristiche socio-economiche della comunità locale;

2) il tipo di organizzazione del Corpo, tenendo conto della densità della popolazione residente e temporanea, della suddivisione del comune stesso in circoscrizioni territoriali e delle zone territoriali costituenti aree metropolitane.

3. I comuni definiscono con regolamento l'ordinamento e l'organizzazione del Corpo di polizia municipale. L'ordinamento si articola di norma in:

- a) responsabile del Corpo (comandante);
- b) addetti al coordinamento e al controllo;
- c) operatori (vigili).

4. L'organizzazione del Corpo deve essere improntata al principio del decentramento per circoscrizioni o per zone ed al criterio che le dotazioni organiche per singole qualifiche devono essere stabilite in modo da assicurare la funzionalità e l'efficienza delle strutture del Corpo.

5. Nel caso di costituzione di associazione, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, il relativo atto costitutivo disciplinerà l'adozione del regolamento di cui al presente articolo, fissandone i contenuti essenziali.

Articolo 8

Titoli di studio.

I titoli di studio per l'accesso alle qualifiche previste dalla presente legge sono stabiliti in sede di accordo nazionale per i dipendenti degli enti locali.

Articolo 9

Comandante del Corpo di polizia municipale.

1. Il comandante del Corpo di polizia municipale è responsabile verso il sindaco dell'addestramento, della disciplina e dell'impiego tecnico-operativo degli appartenenti al Corpo.

2. Gli addetti alle attività di polizia municipale sono tenuti ad eseguire le direttive impartite dai superiori gerarchici e dalle autorità competenti per i singoli settori operativi, nei limiti del loro stato giuridico e delle leggi.

Articolo 10

Trattamento economico del personale di polizia municipale.

1. Gli addetti al servizio di polizia municipale sono inquadrati in livelli retributivi determinati in relazione alle funzioni attribuite.

2. Le indennità attualmente previste dall'articolo 26, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 347, in sede di accordo nazionale e secondo le procedure della legge 29 marzo 1983, n. 93, possono essere elevate fino al limite massimo dell'ottanta per cento dell'indennità di cui all'articolo 43, terzo comma, della legge 1° aprile 1981, n. 121, per coloro ai quali sia attribuito l'esercizio di tutte le funzioni di cui all'articolo 5 della presente legge. L'aumento non compete al personale comandato o collocato in posizione che non comporti l'effettivo espletamento delle anzidette funzioni.

3. L'indennità di cui all'articolo 26, quarto comma, lettera f) , del decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 347, non è cumulabile con qualsiasi altra indennità (1).

(1) Vedi art. 73, d.lg. 3 febbraio 1993, n. 29.

Articolo 11

Comunicazione dei regolamenti comunali.

I regolamenti comunali previsti dalla presente legge debbono essere comunicati al Ministero dell'interno per il tramite del commissario del Governo.

Articolo 12

Applicazione ad altri enti locali.

1. Gli enti locali diversi dai comuni svolgono le funzioni di polizia locale di cui sono titolari, anche a mezzo di appositi servizi; a questi si applicano le disposizioni di cui agli articoli 2, 6, 8, 11, 13 e 14 della presente legge, sostituendo al comune ed ai suoi organi l'ente locale e gli organi corrispondenti.

2. È altresì applicabile il disposto dell'articolo 10, comma 2, della presente legge in favore del personale di vigilanza, in relazione alle funzioni di cui al precedente articolo 5 effettivamente svolte.

Articolo 13

Decorrenza dell'indennità prevista dall'articolo 10.

L'indennità prevista dall'articolo 10 della presente legge sarà corrisposta a decorrere dall'applicazione dell'accordo nazionale per il personale dipendente degli enti locali successivo all'entrata in vigore della presente legge.

Articolo 14

Copertura dell'onere finanziario.

All'onere finanziario derivante dall'attuazione della presente legge provvedono gli enti interessati, nei limiti delle disponibilità dei propri bilanci e senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio statale.

DECRETO LEGISLATIVO 31/03/1998 n. 112 (testo vigente)

Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della l. 15 marzo 1997, n. 59

Omissis

Articolo 158

Oggetto.

1. Il presente titolo ha come oggetto le funzioni e i compiti amministrativi relativi alla materia "polizia amministrativa regionale e locale".

2. Le regioni e gli enti locali sono titolari delle funzioni e dei compiti di polizia amministrativa nelle materie ad essi rispettivamente trasferite o attribuite. La delega di funzioni amministrative dallo Stato alle regioni e da queste ultime agli enti locali, anche per quanto attiene alla sub-delega, ricomprende anche l'esercizio delle connesse funzioni e compiti di polizia amministrativa.

Articolo 159

Definizioni.

1. Le funzioni ed i compiti amministrativi relativi alla polizia amministrativa regionale e locale concernono le misure dirette ad evitare danni o pregiudizi che possono essere arrecati ai soggetti giuridici ed alle cose nello svolgimento di attività relative alle materie nelle quali vengono esercitate le competenze, anche delegate, delle regioni e degli enti locali, senza che ne risultino lesi o messi in pericolo i beni e gli interessi tutelati in funzione dell'ordine pubblico e della sicurezza pubblica.

2. Le funzioni ed i compiti amministrativi relativi all'ordine pubblico e sicurezza pubblica di cui all'articolo 1, comma 3, lettera I), della legge 15 marzo 1997, n. 59, concernono le misure preventive e repressive dirette al mantenimento dell'ordine pubblico, inteso come il complesso dei beni giuridici fondamentali e degli interessi pubblici primari sui quali si

regge l'ordinata e civile convivenza nella comunità nazionale, nonché alla sicurezza delle istituzioni, dei cittadini e dei loro beni.

Articolo 160

Competenze dello Stato.

1. Ai sensi dell'articolo 1, commi 3 e 4, e dell'articolo 3, comma 1, lettera a), della legge 15 marzo 1997, n. 59, sono conservati allo Stato le funzioni e i compiti di polizia amministrativa nelle materie elencate nel predetto comma 3 dell'articolo 1 e quelli relativi ai compiti di rilievo nazionale di cui al predetto comma 4 del medesimo articolo 1.

2. L'ordinamento dell'amministrazione della pubblica sicurezza resta disciplinato dalla legge 1° aprile 1981, n. 121, e successive modifiche ed integrazioni, che individua, ai fini della tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, le forze di polizia.

2-bis. (Omissis) (1).

(1) Comma aggiunto dall'art. 1, d.lg. 27 luglio 1999, n. 279, modifica l'art. 20, l. 1° aprile 1981, n. 121.

Articolo 161

Conferimenti alle regioni e agli enti locali.

1. Sono conferiti alle regioni e agli enti locali, secondo le modalità e le regole fissate dal presente titolo, tutte le funzioni ed i compiti di polizia amministrativa nelle materie ad essi rispettivamente trasferite o attribuite, salvo le riserve allo Stato di cui all'articolo 160.

Articolo 162

Trasferimenti alle regioni.

1. È trasferito alle regioni, in particolare, il rilascio dell'autorizzazione per l'espletamento di gare con autoveicoli, motoveicoli, ciclomotori su strade ordinarie di interesse di più province, nell'ambito della medesima circoscrizione regionale, di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. Del provvedimento è tempestivamente informata l'autorità di pubblica sicurezza.

2. Il servizio di polizia regionale e locale è disciplinato dalle leggi regionali e dai regolamenti degli enti locali, nel rispetto dei principi di cui al titolo V della parte II della Costituzione e della legislazione statale nelle materie alla stessa riservate.

Articolo 163

Trasferimenti agli enti locali.

1. Le funzioni e i compiti di polizia amministrativa spettanti agli enti locali sono indicati nell'articolo 161 del presente decreto legislativo.

2. Ai sensi dell'articolo 128 della Costituzione, sono trasferiti ai comuni le seguenti

funzioni e compiti amministrativi:

a) il rilascio della licenza di vendita ambulante di strumenti da punta e da taglio, di cui all'articolo 37 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e all'articolo 56 del regolamento di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635 e previo nulla osta del questore della provincia in cui l'interessato risiede, che può essere negato o revocato quando ricorrono le circostanze di carattere personale previste per il diniego o la revoca delle autorizzazioni di polizia in materia di armi (1);

b) il rilascio delle licenze concernenti le agenzie d'affari nel settore delle esposizioni, mostre e fiere campionarie, di cui all'articolo 115 del predetto testo unico delle leggi di pubblica sicurezza;

c) il ricevimento della dichiarazione relativa all'esercizio dell'industria di affittacamere o appartamenti mobiliati o comunque relativa all'attività di dare alloggio per mercede, di cui all'articolo 108 del citato testo unico delle leggi di pubblica sicurezza;

d) il rilascio delle licenze concernenti le agenzie di affari, di cui all'articolo 115 del richiamato testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, ad esclusione di quelle relative all'attività di recupero crediti, pubblici incanti, agenzie matrimoniali e di pubbliche relazioni;

e) il rilascio della licenza per l'esercizio del mestiere di fochino, previo accertamento della capacità tecnica dell'interessato da parte della Commissione tecnica provinciale per gli esplosivi, di cui all'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 302 ;

f) il rilascio dell'autorizzazione per l'espletamento di gare con autoveicoli, motoveicoli o ciclomotori su strade ordinarie di interesse esclusivamente comunale, di cui all'articolo 68 del predetto testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e all'articolo 9 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;

g) il rilascio dell'autorizzazione allo svolgimento dell'attività di direttore o istruttore di tiro, di cui all'articolo 31 della legge 18 aprile 1975, n. 110;

h) le autorizzazioni agli stranieri per l'esercizio dei mestieri girovaghi, di cui all'articolo 124 del citato testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.

3. Ai sensi dell'articolo 128 della Costituzione, sono trasferite alle province le seguenti funzioni e compiti amministrativi:

a) il riconoscimento della nomina a guardia giurata degli agenti venatori dipendenti dagli enti delegati dalle regioni e delle guardie volontarie delle associazioni venatorie e protezionistiche nazionali riconosciute, di cui all'articolo 27 della legge 11 febbraio 1992, n. 157;

b) il riconoscimento della nomina di agenti giurati addetti alla sorveglianza sulla pesca nelle acque interne e marittime, di cui all'articolo 31 del regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1604, e all'articolo 22 della legge 14 luglio 1965, n. 963;

c) il rilascio dell'autorizzazione per l'espletamento di gare con autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori su strade ordinarie di interesse sovracomunale ed esclusivamente provinciale, di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

4. Dei provvedimenti di cui al comma 2, lettere a), e), f) e g), e di cui al comma 3 è

data tempestiva informazione all'autorità di pubblica sicurezza.

(1) Comma così modificato dall'articolo 8 del D.L. 27 luglio 2005, n. 144, convertito in legge.

Articolo 164

Abrogazione di norme.

1. Sono abrogate le seguenti disposizioni:

a) (Omissis) (1);

b) l'articolo 76 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, fermo restando l'obbligo di informazione preventiva all'autorità di pubblica sicurezza;

c) (Omissis) (2);

d) l'articolo 19, comma 4, del medesimo decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nella parte in cui prevede la comunicazione al prefetto e i poteri di sospensione, revoca e annullamento in capo a quest'ultimo in ordine: all'articolo 19, comma 1, numero 13), in materia di licenza agli stranieri per mestieri ambulanti; all'articolo 19, comma 1, numero 14), in materia di registrazione per mestieri ambulanti; all'articolo 19, comma 1, numero 17), in materia di licenza di iscrizione per portieri e custodi, fermo restando il dovere di tempestiva comunicazione al prefetto dei provvedimenti adottati;

e) gli articoli 72, 74, 75, 81 e 83 del predetto testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, in materia di attestazione dell'attività di fabbricazione e commercio di pellicole cinematografiche;

f) l'articolo 111 del citato testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, in materia di rilascio delle licenze per l'esercizio dell'arte fotografica, fermo restando l'obbligo di informazione tempestiva all'autorità di pubblica sicurezza.

2. È altresì abrogato il comma 5 dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nella parte in cui si riferisce ai numeri 13), 14) e 17) del comma 1 dello stesso articolo 19.

3. (Omissis) (3).

(1) Abroga la l. 13 dicembre 1928, n. 3086 e il riferimento alla legge medesima contenuto nella tabella A allegata al d.p.r. 26 aprile 1992, n. 300.

(2) Abroga il n. 3) del comma 1, art. 19, d.p.r. 24 luglio 1977, n. 616.

(3) Modifica il r.d. 18 giugno 1931, n. 773.

Legge 24 luglio 2008, n. 125

"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, recante misure urgenti in materia di sicurezza pubblica"

pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 173 del 25 luglio 2008

Legge di conversione

Art. 1.

1. Il decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, recante misure urgenti in materia di sicurezza pubblica, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione

pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 173 del 25 luglio 2008

(*) Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi

omissis

Art. 6.

Modifica del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di attribuzioni del sindaco nelle funzioni di competenza statale

1. L'articolo 54 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e' sostituito dal seguente:
«Art. 54 (Attribuzioni del sindaco nelle funzioni di competenza statale). - 1. Il sindaco, quale ufficiale del Governo, sovrintende:
a) all'emanazione degli atti che gli sono attribuiti dalla legge e dai regolamenti in materia di ordine e sicurezza pubblica;
b) allo svolgimento delle funzioni affidategli dalla legge in materia di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria;
c) alla vigilanza su tutto quanto possa interessare la sicurezza e l'ordine pubblico, informandone *preventivamente* il prefetto. 2. Il sindaco, nell'esercizio delle funzioni di cui al comma 1, concorre ad assicurare anche la cooperazione della polizia locale con le Forze di polizia statali, nell'ambito delle direttive di coordinamento impartite dal Ministro dell'interno-Autorita' nazionale di pubblica sicurezza. 3. Il sindaco, quale ufficiale del Governo, sovrintende, altresì, alla tenuta dei registri di stato civile e di popolazione e agli adempimenti demandatigli dalle leggi in materia elettorale, di leva militare e di statistica.

4. Il sindaco, quale ufficiale del Governo, *adotta con atto motivato provvedimenti, anche contingibili e urgenti nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento*, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana. I provvedimenti di cui al presente comma sono *preventivamente* comunicati al prefetto anche ai fini della predisposizione degli strumenti ritenuti necessari alla loro attuazione.

4-bis. Con decreto del Ministro dell'interno e' disciplinato l'ambito di applicazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 4 anche con riferimento alle definizioni relative alla incolumità pubblica e alla sicurezza urbana.

5. Qualora i provvedimenti *adottati dai sindaci ai sensi dei commi 1 e 4 comportino* conseguenze sull'ordinata convivenza delle popolazioni dei comuni contigui o limitrofi, il prefetto indice un'apposita conferenza alla quale prendono parte i sindaci interessati, il presidente della provincia e, qualora ritenuto opportuno, soggetti pubblici e privati dell'ambito territoriale interessato dall'intervento.

5-bis. Il Sindaco segnala alle competenti autorità, giudiziaria o di pubblica sicurezza, la condizione irregolare dello straniero o del cittadino appartenente ad uno Stato membro dell'Unione europea, per la eventuale adozione di provvedimenti di espulsione o di allontanamento dal territorio dello Stato.

6. In casi di emergenza, connessi con il traffico o con l'inquinamento atmosferico o acustico, ovvero quando a causa di circostanze straordinarie si verificano particolari necessità dell'utenza o per motivi di sicurezza urbana, il sindaco può modificare gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, d'intesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, adottando i provvedimenti di cui al comma 4.

7. Se l'ordinanza adottata ai sensi del comma 4 è rivolta a persone determinate e queste non ottemperano all'ordine impartito, il sindaco può provvedere d'ufficio a spese degli interessati, senza pregiudizio dell'azione penale per i reati in cui siano incorsi.

8. Chi sostituisce il sindaco esercita anche le funzioni di cui al presente articolo.

9. Nell'ambito delle funzioni di cui al presente articolo, il prefetto può disporre ispezioni per accertare il regolare svolgimento dei compiti affidati, nonché per l'acquisizione di dati e notizie interessanti altri servizi di carattere generale.

10. Nelle materie previste dai commi 1 e 3, nonché dall'articolo 14, il sindaco, previa comunicazione al prefetto, può delegare l'esercizio delle funzioni ivi indicate al presidente del consiglio circoscrizionale; ove non siano costituiti gli organi di decentramento comunale, il sindaco può conferire la delega a un consigliere comunale per l'esercizio delle funzioni nei quartieri e nelle frazioni.

11. Nelle fattispecie di cui ai commi 1, 3 e 4, nel caso di inerzia del sindaco o del suo delegato nell'esercizio delle funzioni previste dal comma 10, il prefetto può intervenire con proprio provvedimento.

12. Il Ministro dell'interno può adottare atti di indirizzo per l'esercizio delle funzioni previste dal presente articolo da parte del sindaco.

Art. 6-bis.

Modifiche all'articolo 16, comma 2, della legge 24 novembre 1981, n. 689

1. *Il secondo comma dell'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e' sostituito dal seguente:*

«Per le violazioni ai regolamenti ed alle ordinanze comunali e provinciali, la Giunta comunale o provinciale, all'interno del limite edittale minimo e massimo della sanzione prevista, puo' stabilire un diverso importo del pagamento in misura ridotta, in deroga alle disposizioni del primo comma».

Art. 7.

Collaborazione della polizia municipale e provinciale nell'ambito dei piani coordinati di controllo del territorio

1. *I piani coordinati di controllo del territorio di cui al comma 1 dell'articolo 17 della legge 26 marzo 2001, n. 128, che possono realizzarsi anche per specifiche esigenze dei comuni diversi da quelli dei maggiori centri urbani, determinano i rapporti di reciproca collaborazione fra i contingenti di personale della polizia municipale e provinciale e gli organi di Polizia dello Stato.*

2. *Con decreto da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della giustizia, con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro della difesa, determina le procedure da osservare per assicurare, nel corso dello svolgimento di tali piani coordinati di controllo del territorio, le modalita' di raccordo operativo tra la polizia municipale, la polizia provinciale e gli organi di Polizia dello Stato».*

Art. 7-bis.

Concorso delle Forze armate nel controllo del territorio

1. *Per specifiche ed eccezionali esigenze di prevenzione della criminalita', ove risulti opportuno un accresciuto controllo del territorio, puo' essere autorizzato un piano di impiego di un contingente di personale militare appartenente alle Forze armate, preferibilmente carabinieri impiegati in compiti militari o comunque volontari delle stesse Forze armate specificatamente addestrati per i compiti da svolgere. Detto personale e' posto a disposizione dei prefetti delle province comprendenti aree metropolitane e comunque aree densamente popolate, ai sensi dell'articolo 13 della legge 1° aprile 1981, n. 121, per servizi di vigilanza a siti e obiettivi sensibili, nonche' di perlustrazione e pattuglia in concorso e congiuntamente alle Forze di polizia. Il piano puo' essere autorizzato per un periodo di sei mesi, rinnovabile per una volta, per un contingente non superiore a 3.000 unita'.*

2. *Il piano di impiego del personale delle Forze armate di cui al comma 1 e' adottato con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della difesa, sentito il Comitato nazionale dell'ordine e della sicurezza pubblica integrato dal Capo di stato maggiore della difesa e previa informazione al Presidente del Consiglio dei Ministri. Il Ministro dell'interno riferisce in proposito alle competenti Commissioni parlamentari.*

3. *Nell'esecuzione dei servizi di cui al comma 1, il personale delle Forze armate non appartenente all'Arma dei carabinieri agisce con le funzioni di agente di pubblica sicurezza e puo' procedere alla identificazione e alla immediata perquisizione sul posto di persone e mezzi di trasporto a norma dell'articolo 4 della legge 22 maggio 1975, n. 152, anche al fine di*

prevenire o impedire comportamenti che possono mettere in pericolo l'incolumita' di persone o la sicurezza dei luoghi vigilati, con esclusione delle funzioni di polizia giudiziaria. Ai fini di identificazione, per completare gli accertamenti e per procedere a tutti gli atti di polizia giudiziaria, il personale delle Forze armate accompagna le persone indicate presso i piu' vicini uffici o comandi della Polizia di Stato o dell'Arma dei carabinieri. Nei confronti delle persone accompagnate si applicano le disposizioni dell'articolo 349 del codice di procedura penale.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del decreto di cui al comma 2, stabiliti entro il limite di spesa di 31,2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009, comprendenti le spese per il trasferimento e l'impiego del personale e dei mezzi e la corresponsione dei compensi per lavoro straordinario e di un'indennita' onnicomprensiva determinata ai sensi dell'articolo 20 della legge 26 marzo 2001, n. 128, e comunque non superiore al trattamento economico accessorio previsto per le Forze di polizia, individuati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri dell'interno e della difesa, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del programma «Fondi di riserva speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando: quanto a 4 milioni di euro per l'anno 2008 e a 16 milioni di euro per l'anno 2009, l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze; quanto a 9 milioni di euro per l'anno 2008 e a 8 milioni di euro per l'anno 2009, l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia; quanto a 18,2 milioni di euro per l'anno 2008 e a 7,2 milioni di euro per l'anno 2009, l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

5. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

Art. 8.

Accesso della polizia municipale al Centro elaborazione dati del Ministero dell'interno

1. All'articolo 16-quater del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: «schedario dei veicoli rubati operante» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti:

«schedario dei veicoli rubati e allo schedario dei documenti d'identita' rubati o smarriti operanti presso il Centro elaborazione dati di cui all'articolo 8 della predetta legge n. 121. Il personale della polizia municipale in possesso della qualifica di agente di pubblica sicurezza puo' altresì accedere alle informazioni concernenti i permessi di soggiorno rilasciati e rinnovati, in relazione a quanto previsto dall'articolo 54, comma 5-bis, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni»;

b) dopo il comma 1 e' inserito il seguente:

«1-bis. Il personale di cui al comma 1 addetto ai servizi di polizia stradale ed in possesso della qualifica di agente di pubblica sicurezza puo' essere, altresì, abilitato all'inserimento, presso il Centro elaborazione dati ivi indicato, dei dati relativi ai veicoli rubati e ai documenti rubati o smarriti, di cui al comma 1, acquisiti autonomamente.».

1-bis. I collegamenti, anche a mezzo della rete informativa telematica dell'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI), per l'accesso allo schedario dei documenti d'identita' rubati o smarriti, nonche' alle informazioni concernenti i permessi di soggiorno di cui al comma

1, sono effettuati con le modalita' stabilite con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'ANCI.

omissis

Art. 13.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.

Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267
Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali

Art. 54.

Attribuzioni del sindaco nei servizi di competenza statale.

1. Il sindaco, quale ufficiale del Governo, sovrintende:
 - a) all'emanazione degli atti che gli sono attribuiti dalla legge e dai regolamenti in materia di ordine e sicurezza pubblica;
 - b) allo svolgimento delle funzioni affidategli dalla legge in materia di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria;
 - c) alla vigilanza su tutto quanto possa interessare la sicurezza e l'ordine pubblico, informandone preventivamente il prefetto.
2. Il sindaco, nell'esercizio delle funzioni di cui al comma 1, concorre ad assicurare anche la cooperazione della polizia locale con le Forze di polizia statali, nell'ambito delle direttive di coordinamento impartite dal Ministro dell'interno - Autorità nazionale di pubblica sicurezza.
3. Il sindaco, quale ufficiale del Governo, sovrintende, altresì, alla tenuta dei registri di stato civile e di popolazione e agli adempimenti demandatigli dalle leggi in materia elettorale, di leva militare e di statistica.
4. Il sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta con atto motivato provvedimenti, anche contingibili e urgenti nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana. I provvedimenti di cui al presente comma sono preventivamente comunicati al prefetto anche ai fini della predisposizione degli strumenti ritenuti necessari alla loro attuazione.
- 4-bis. Con decreto del Ministro dell'interno è disciplinato l'ambito di applicazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 4 anche con riferimento alle definizioni relative alla incolumità pubblica e alla sicurezza urbana (1).
5. Qualora i provvedimenti adottati dai sindaci ai sensi dei commi 1 e 4 comportino conseguenze sull'ordinata convivenza delle popolazioni dei comuni contigui o limitrofi, il prefetto indice un'apposita conferenza alla quale prendono parte i sindaci interessati, il presidente della provincia e, qualora ritenuto opportuno, soggetti pubblici e privati dell'ambito territoriale interessato dall'intervento.
- 5-bis. Il sindaco segnala alle competenti autorità, giudiziaria o di pubblica sicurezza, la condizione irregolare dello straniero o del cittadino appartenente ad uno Stato membro

dell'Unione europea, per la eventuale adozione di provvedimenti di espulsione o di allontanamento dal territorio dello Stato.

6. In casi di emergenza, connessi con il traffico o con l'inquinamento atmosferico o acustico, ovvero quando a causa di circostanze straordinarie si verificano particolari necessità dell'utenza o per motivi di sicurezza urbana, il sindaco può modificare gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, d'intesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, adottando i provvedimenti di cui al comma 4.

7. Se l'ordinanza adottata ai sensi del comma 4 è rivolta a persone determinate e queste non ottemperano all'ordine impartito, il sindaco può provvedere d'ufficio a spese degli interessati, senza pregiudizio dell'azione penale per i reati in cui siano incorsi.

8. Chi sostituisce il sindaco esercita anche le funzioni di cui al presente articolo.

9. Nell'ambito delle funzioni di cui al presente articolo, il prefetto può disporre ispezioni per accertare il regolare svolgimento dei compiti affidati, nonché per l'acquisizione di dati e notizie interessanti altri servizi di carattere generale.

10. Nelle materie previste dai commi 1 e 3, nonché dall'articolo 14, il sindaco, previa comunicazione al prefetto, può delegare l'esercizio delle funzioni ivi indicate al presidente del consiglio circoscrizionale; ove non siano costituiti gli organi di decentramento comunale, il sindaco può conferire la delega a un consigliere comunale per l'esercizio delle funzioni nei quartieri e nelle frazioni.

11. Nelle fattispecie di cui ai commi 1, 3 e 4, nel caso di inerzia del sindaco o del suo delegato nell'esercizio delle funzioni previste dal comma 10, il prefetto può intervenire con proprio provvedimento.

12. Il Ministro dell'interno può adottare atti di indirizzo per l'esercizio delle funzioni previste dal presente articolo da parte del sindaco (2).

(1) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il *D.M. 5 agosto 2008*.

(2) Articolo così sostituito dall'*art. 6, D.L. 23 maggio 2008, n. 92*, come modificato dalla relativa legge di conversione. Il testo previgente corrispondeva all'*art. 38, L. 8 giugno 1990, n. 142*, ora abrogata.

Legge 26 marzo 2001, n. 128

Interventi legislativi in materia di tutela della sicurezza dei cittadini.

Publicata nella Gazz. Uff. 19 aprile 2001, n. 91.

Art. 17

1. Il Ministro dell'interno impartisce e aggiorna annualmente le direttive per la realizzazione, a livello provinciale e nei maggiori centri urbani, di piani coordinati di controllo del territorio da attuare a cura dei competenti uffici della Polizia di Stato e comandi dell'Arma dei carabinieri e, per i servizi pertinenti alle attività d'istituto, del Corpo della Guardia di finanza, con la partecipazione di contingenti dei corpi o servizi di polizia municipale, previa richiesta al sindaco, o nell'ambito di specifiche intese con la predetta autorità, prevedendo anche l'istituzione di presidi mobili di quartiere nei maggiori centri urbani, nonché il potenziamento e il coordinamento, anche mediante idonee tecnologie, dei servizi di soccorso pubblico e pronto intervento per la sicurezza dei cittadini (1).

omissis

(1)Vedi, anche, l'art. 7, D.L. 23 maggio 2008, n. 92.

**Decreto 5 agosto 2008 del Ministero dell'interno
Incolumità pubblica e sicurezza urbana: definizione e ambiti di
applicazione.**

(GU n. 186 del 9-8-2008)

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, recante «Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica» convertito, con modificazioni, in legge 24 luglio 2008, n. 125;

Visto l'art. 54 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come sostituito dall'art. 6 del citato decreto-legge, recante attribuzioni del sindaco nelle funzioni di competenza statale, e, in particolare, il comma 1 che disciplina i compiti del sindaco in materia di ordine e sicurezza pubblica e il comma 4 che prevede il potere del sindaco di adottare provvedimenti anche contingibili e urgenti nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana;

Visto il comma 4-bis, del medesimo art. 54 per il quale «con decreto del Ministro dell'interno e' disciplinato l'ambito di applicazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 4 anche con riferimento alle definizioni relative alla incolumità pubblica e alla sicurezza urbana»;

Tenuto conto che la tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, ad esclusione della polizia amministrativa locale - come sancito all'art. 117, comma 2, lettera h), della Costituzione - e' riservata alla competenza esclusiva dello Stato, al fine di assicurare uniformità su tutto il territorio nazionale dei livelli essenziali di prestazioni concernenti i diritti civili e sociali fondamentali;

Sentita la Conferenza Stato-città e autonomie locali, di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

Decreta:

Art. 1.

Incolumità pubblica e sicurezza urbana

Ai fini di cui all'art. 54, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come sostituito dall'art. 6 del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, in legge 24 luglio 2008, n. 125, per incolumità pubblica si intende l'integrità fisica della popolazione e per sicurezza urbana un bene pubblico da tutelare attraverso attività poste a difesa, nell'ambito delle comunità locali. del rispetto delle norme che regolano la vita civile, per migliorare le condizioni di vivibilità nei centri urbani, la convivenza civile e la coesione sociale.

Art. 2.
Interventi del sindaco

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 1, il sindaco interviene per prevenire e contrastare:

- a) le situazioni urbane di degrado o di isolamento che favoriscono l'insorgere di fenomeni criminosi, quali lo spaccio di stupefacenti, lo sfruttamento della prostituzione, l'accattonaggio con impiego di minori e disabili e i fenomeni di violenza legati anche all'abuso di alcool;
- b) le situazioni in cui si verificano comportamenti quali il danneggiamento al patrimonio pubblico e privato o che ne impediscono la fruibilita' e determinano lo scadimento della qualita' urbana;
- c) l'incuria, il degrado e l'occupazione abusiva di immobili tali da favorire le situazioni indicate ai punti a) e b);
- d) le situazioni che costituiscono intralcio alla pubblica viabilita' o che alterano il decoro urbano, in particolare quelle di abusivismo commerciale e di illecita occupazione di suolo pubblico;
- e) i comportamenti che, come la prostituzione su strada o l'accattonaggio molesto, possono offendere la pubblica decenza anche per le modalita' con cui si manifestano, ovvero turbano gravemente il libero utilizzo degli spazi pubblici o la fruizione cui sono destinati o che rendono difficoltoso o pericoloso l'accesso ad essi.

Roma, 5 agosto 2008

Il Ministro: Maroni

Legge regionale n. 62 del 28/10/1988
Norme in materia di polizia locale.

Art. 1

Norma programmatica

1. La Regione, nel rispetto dei principi e delle norme stabiliti dalla legge 7 marzo 1986, n. 65, con la presente legge disciplina l'ordinamento e l'organizzazione dei servizi di polizia locale e dei corpi di polizia municipale, al fine di assicurare su tutto il territorio un uniforme ed efficiente espletamento delle funzioni di polizia svolte dai comuni e dagli altri enti locali avvalendosi di dipendenti specificamente addetti al servizio.

TITOLO I

ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI DI POLIZIA MUNICIPALE

Art. 2

Funzioni di polizia locale

1. Alle funzioni di polizia locale attengono, in particolare, le attività di prevenzione e repressione delle infrazioni alle norme alla cui vigilanza sono preposti gli enti locali, secondo i rispettivi ordinamenti: la vigilanza sull'osservanza di regolamenti, di ordinanze e di provvedimenti amministrativi; le attività di accertamento a fini anagrafici e tributari; i servizi di vigilanza e scorta relativi alle funzioni ed ai compiti istituzionali degli enti locali; il soccorso in caso di pubbliche calamità e privati infortuni.

Art. 3

Gestione associata

1. Per il conseguimento dei fini di cui all'articolo 2, i Comuni possono costituirsi in consorzi o in associazioni intercomunali.
2. La Regione promuove e incentiva le iniziative degli enti locali a esercitare in forma associata le funzioni di polizia secondo criteri di efficienza e di sicurezza, negli ambiti territoriali ritenuti ottimali dagli enti interessati. In tali ambiti possono essere istituiti consorzi o altre forme associative consentite dalla legge per la gestione comune del servizio di polizia garantendolo per tutto l'arco della giornata e per tutto l'anno.
3. A tal fine concorre al finanziamento per l'apprestamento di sedi e per l'acquisto di attrezzature per l'esercizio comune dell'attività di polizia. La Giunta regionale, previo parere del Comitato tecnico previsto dall'articolo 10, provvede annualmente, a decorrere dall'anno 1989, nel limite dello stanziamento di bilancio, al riparto dei contributi per gli enti interessati che abbiano presentato il piano acquisto entro il 31 gennaio di ogni anno.
4. Alla gestione in forma associata del servizio di polizia locale, i Comuni possono delegare anche le comunità montane e la Comunità collinare.

Art. 4
Collaborazione intercomunale

1. I Comuni e gli altri enti locali possono collaborare per la gestione intercomunale dei servizi a carattere ricorrente, stagionale od occasionale relativi alle funzioni di polizia locale sul territorio.
2. Qualora il personale di polizia municipale operi, in quanto comandato, sul territorio di un Comune diverso da quello di appartenenza, e' alle dipendenze funzionali del sindaco di tale Comune; tale personale mantiene la dipendenza dal Comune di appartenenza agli effetti economici, assicurativi e previdenziali. I Comuni interessati, anche mediante apposite convenzioni, possono prevedere rimborsi o compensazioni reciproche.

Art. 5
Igiene e sicurezza del lavoro

1. Ogni due anni tutti gli addetti al settore saranno sottoposti con spese a carico dell' ente di appartenenza a speciali accertamenti ed esami clinici, strumentali e di laboratorio, per finalita' di medicina sociale e preventiva, e riceveranno in via riservata i risultati diagnostici.
2. Gli addetti al settore, mediante le loro rappresentanze sindacali, controlleranno l' applicazione delle norme per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali e promuoveranno, in concorso con l' Amministrazione di appartenenza, la ricerca, l' elaborazione e l' attuazione di ogni altra misura idonea a tutelare la loro salute e la loro integrita' psicofisica.

TITOLO II
ORDINAMENTO DELLA POLIZIA MUNICIPALE

Art. 6
Dipendenza dei servizi di polizia municipale

1. La polizia municipale e' alle dipendenze del sindaco, o dell' assessore da lui delegato, che vi sovrintende impartendo le direttive e vigilando sullo svolgimento del servizio.
2. Nel caso di gestione associata dei servizi di polizia locale, il relativo atto costitutivo disciplinera' l' adozione del regolamento per lo svolgimento del servizio, fissandone i contenuti essenziali. Gli enti o le strutture comuni per la gestione dei servizi di polizia municipale in forma associata assolvono i compiti di carattere tecnico - organizzativo, strumentali rispetto ad esigenze di efficienza e di economicita' del servizio. Il responsabile del servizio di polizia gestito in forma comune ha il compito di coordinare l' impiego tecnico-operativo degli addetti, sulla base delle richieste e delle esigenze delle amministrazioni associate; egli e' altresì responsabile della disciplina e dell' addestramento del personale.
3. Gli addetti ai servizi di polizia locale esercitati in forma associata sono in ogni caso sottoposti all' autorita' del sindaco del Comune nel cui territorio si trovano ad operare.
4. Fatti salvo i compiti di polizia giudiziaria previsti dall' articolo 221 del codice di procedura penale e dalla legge 7 marzo 1986, n. 65, l' avvalimento degli addetti al servizio di polizia locale da parte dell' autorita' di pubblica sicurezza e' disposto nel rispetto delle intese con l'

autorita' comunale e previa messa a disposizione degli addetti da parte dell' autorita' medesima.

Art. 7

Uniformi e mezzi

1. Con successiva legge regionale verranno determinate le caratteristiche delle uniformi e dei relativi distintivi di grado e verranno stabiliti i criteri generali concernenti l' obbligo e le modalita' d' uso. Con la stessa legge regionale verranno disciplinate le caratteristiche dei mezzi e degli strumenti operativi in dotazione ai corpi ed ai servizi di polizia municipale.

Art. 8

Ordinamento ed organizzazione dei corpi di polizia municipale

1. Il Servizio di polizia municipale e' organizzato in Corpo nei Comuni singoli o associati nei quali gli adempimenti siano espletati da un organico di almeno sette addetti.
2. Negli altri enti viene istituito il Servizio di polizia municipale.
3. La dotazione organica, i profili professionali e lo stato giuridico del personale sono disciplinati dai regolamenti comunali i quali, a loro volta, tengono conto della contrattazione nazionale per gli enti locali attuata dalla legge 29 marzo 1983, n. 93.
4. Per la dotazione numerica di ciascun Corpo o Servizio di polizia municipale, si dovra' tener conto, in ogni caso, dei seguenti criteri generali:
 - a) numero della popolazione residente e fluttuante;
 - b) presenza stabile di reparti militari;
 - c) dimensioni del territorio interessato;
 - d) morfologia e caratteri urbanistici del territorio;
 - e) intensita' di soggiorno turistico;
 - f) suddivisione del territorio in circoscrizioni con rappresentanti eletti a suffragio universale;
 - g) presenza di notevoli attivita' commerciali ed industriali;
 - h) ogni altro rilevante criterio di ordine socio - economico o istituzionale.
5. La dotazione organica non potra' di norma, essere inferiore ad una unita' ogni 1000 abitanti.
6. Gli appartenenti alla Polizia municipale non possono essere adibiti a compiti diversi da quelli istituzionali.

Art. 9

Norme di reclutamento - Modalita' di assunzione

1. Per l' ammissione ai concorsi pubblici per la copertura dei posti vacanti, negli organici dei Servizi e dei Corpi di polizia municipale, sono richiesti i requisiti previsti dalla vigente normativa e dai regolamenti organici dei singoli Enti.
2. Nei regolamenti organici vanno tuttavia stabiliti i seguenti requisiti:
 - a) possesso della patente di guida per la conduzione dei veicoli, non inferiore alla categoria << B >>;
 - b) idoneita' fisica accertata mediante visita medico - attitudinale da svolgersi presso i Centri di medicina legale della Unita' sanitaria locale competente per territorio.

3. I regolamenti dovranno altresì prevedere parità di mansioni e di condizioni di lavoro tra gli appartenenti ai due sessi.

TITOLO III FUNZIONI DI CONSULENZA E DI STUDIO IN MATERIA DI POLIZIA LOCALE

Art. 10

Comitato tecnico consultivo per la polizia municipale

1. Con decreto del Presidente della Giunta regionale, da emanarsi entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, è istituito un Comitato tecnico consultivo per la polizia municipale.
2. Fanno parte del Comitato:
 - a) il Presidente della Giunta regionale (o l' Assessore delegato);
 - b) 8 esperti designati dalle associazioni professionali degli addetti alla polizia municipale;
 - c) 6 rappresentanti degli enti locali della Regione designati rispettivamente dall' ANCI, dall' UPI e dall' UNCEM;
 - d) il Direttore regionale della formazione professionale;
 - e) il Direttore del Servizio ispettivo, elettorale e per le circoscrizioni locali della Direzione regionale degli enti locali.
3. Il Comitato rimane in carica 5 anni e svolge le sue funzioni fino al suo rinnovo.
4. Il Comitato ha funzioni di studio, informazione e consulenza tecnica e giuridica in materia di polizia locale.
5. In particolare, il Comitato formula alla Giunta regionale proposte relative:
 - a) alle caratteristiche delle uniformi e dei distintivi del personale addetto ai servizi di polizia municipale;
 - b) alle caratteristiche ed alla dotazione dei mezzi e degli strumenti operativi in dotazione ai Corpi ed ai Servizi di polizia municipale;
 - c) ai corsi di formazione professionale con particolare riferimento alle materie di insegnamento che dovranno essere omogenee quanto ai contenuti tecnico - culturali.
6. Ai componenti il Comitato spettano i gettoni di presenza e le altre indennità previste dalle vigenti disposizioni di legge regionale per il funzionamento degli organi collegiali.
7. Per i dipendenti da pubbliche amministrazioni la partecipazione alle riunioni ed all'attività del Comitato è considerata attività d' ufficio.

Note:

1 Sostituite parole al comma 2 da art. 30, comma 1, L. R. 16/1996

Art. 11

Formazione professionale

1. La Regione organizza corsi di preparazione e aggiornamento professionale, anche a carattere sperimentale, rivolti al personale dei vari profili professionali della polizia locale e al personale operante nell'ambito dei piani mirati alla prevenzione elaborati dalle Amministrazioni comunali, ai sensi dell'articolo 2, comma 37, della legge regionale 22 febbraio 2000, n. 2.

2. I suddetti corsi sono realizzati anche tramite convenzione con enti ed associazioni aventi tra i propri fini istituzionali la formazione e l'aggiornamento professionale.

2 bis. La Regione e' autorizzata a partecipare, in qualita' di socio, all'Associazione "Scuola di polizia municipale", con sede in Trento, avente lo scopo di promuovere, in ambito interregionale e/o nazionale, attivita' formativa per il personale della polizia municipale e a versare la quota associativa d'ingresso e il contributo annuale secondo quanto disposto dallo statuto dell'ente medesimo.

3. La frequenza ai corsi di preparazione e di aggiornamento e' obbligatoria per tutti gli addetti ai servizi di polizia locale.

Note:

- 1 Sostituito il comma 1 da art. 1, comma 11, L. R. 13/2000
- 2 Sostituito il comma 2 da art. 1, comma 13, L. R. 13/2000
- 3 Aggiunto il comma 2 bis da art. 1, comma 14, L. R. 13/2000

Art. 12

Attivita' propedeutiche di informazione

1. La Regione concede agli enti locali ed alle associazioni di cui all' articolo 3, contributi per la realizzazione di iniziative propedeutiche di informazione rivolte al reclutamento del personale della polizia locale.

2. La iniziative di cui al comma 1 devono prevedere non meno di 60 ore di lezione; le stesse si concludono con un giudizio analitico sul candidato e potranno costituire titolo valutabile in sede di concorso, secondo quanto previsto dal regolamento organico del personale.

Art. 13

(ABROGATO)

Note:

- 1 Articolo abrogato con D.G.R. 1282/2001, pubblicata nel BUR S.S. n.12 dd. 13.7.2001, cosi' come previsto dall'art.3bis, comma 2, L.R. 18/1996.

Art. 14

Disposizione transitoria

1. Entro un anno dall' entrata in vigore della presente legge, i Comuni singoli o associati provvedono ad adeguare i regolamenti vigenti alle disposizioni in essa contenute nonche' ad adottare le norme regolamentari in essa previste.

Art. 15

Norma finanziaria

1. Per gli oneri derivanti dall' applicazione dell' articolo 3, comma 3, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1988-1990, a decorrere dall' anno 1989, e' istituito - alla Rubrica n. 8 - programma 0.6.2. - spese d' investimento - Categoria 2.3. - Sezione IV - il capitolo 1934 (2.1.232.5.04.03) con la denominazione: << Finanziamenti agli

enti locali ed ai consorzi ed associazioni di comuni per l' apprestamento di sedi e per l' acquisto di attrezzature per l' esercizio comune dell' attivita' di polizia >> e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 400 milioni, suddiviso in ragione di lire 200 milioni per ciascuno degli anni 1989 e 1990.

2. Al predetto onere di lire 400 milioni si provvede mediante storno, di pari importo, dal capitolo 1080 dello stato di previsione precitato.

3. Ai sensi dell' articolo 2, I comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, il precitato capitolo 1934 viene inserito nell' elenco n. 1 allegato al bilancio predetto.

Art. 16

Norma finanziaria

1. Gli oneri derivanti dall' applicazione dell' articolo 10 faranno carico al capitolo 816 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1988-1990 e del bilancio per l' anno 1988, il cui stanziamento presenta sufficiente disponibilita'.

Art. 17

Norma finanziaria

1. Gli oneri derivanti dall' articolo 11 faranno carico al capitolo 6288 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1988-1990, il cui stanziamento presenta sufficiente disponibilita'.

Art. 18

Norma finanziaria

1. Per gli oneri derivanti dall' applicazione dell' articolo 12, dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1988-1990, a decorrere dall' anno 1989, e' istituito - alla Rubrica n. 8 - programma 0.6.2. - spese correnti - Categoria 1.5. - Sezione IV - il capitolo 1907 (2.1.152.2.04.03) con la denominazione: << Contributi agli enti locali e ai consorzi ed associazioni di comuni per la realizzazione di iniziative propedeutiche di informazione rivolte al reclutamento del personale della polizia locale >> e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 400 milioni, suddiviso in ragione di lire 200 milioni per ciascuno degli anni 1989 e 1990.

2. Al predetto onere di lire 400 milioni si provvede mediante storno, di pari importo, dal capitolo 1080 dello stato di previsione precitato.

3. Ai sensi dell' articolo 2, primo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, il precitato capitolo 1907 viene inserito nell' elenco n. 1 allegato al bilancio predetto.

Legge regionale 10 dicembre 1991, n. 60
Norme in materia di uniformi, distintivi di appartenenza e di grado, mezzi di trasporto e strumenti operativi degli addetti ai Corpi ed ai Servizi di polizia municipale nella regione Friuli - Venezia Giulia.

Note

- 1 Integrata la disciplina da art. 3, comma 15, L. R. 13/2002
- 2 Modificato il titolo della legge da art. 17, comma 4, L. R. 17/2004

TITOLO I
FINALITA' DELLA LEGGE

Art. 1
Finalita'

1. La presente legge, in attuazione dell' articolo 7 della legge regionale 28 ottobre 1988, n. 62, determina le caratteristiche e stabilisce i criteri generali d' obbligo e d' uso delle uniformi, dei relativi distintivi di grado, dei mezzi e degli strumenti operativi in dotazione ai Corpi ed ai Servizi della polizia municipale.

Note:

- 1 Sostituite parole al comma 1 da art. 17, comma 4, L. R. 17/2004

TITOLO II
UNIFORMI E DISTINTIVI

CAPO I
Uniformi

Art. 2
Definizione - Composizione - Tipi

1. L' uniforme definisce e qualifica formalmente l' appartenenza del cittadino ai servizi di polizia municipale della regione.
2. Essa e' composta da capi di vestiario ed oggetti di corredo con caratteristiche descritte nelle tavole allegate e si distingue in uniforme base, per servizio e alta uniforme.

Note:

- 1 Sostituite parole al comma 1 da art. 17, comma 4, L. R. 17/2004

Art. 3 Uniforme base

1. L' uniforme base e' distinta in uniforme base invernale e uniforme base estiva.
2. L' uniforme base invernale (tav. 1 - fig. 1) e' composta dai seguenti capi: copricapo - giacca - pantaloni - camicia - cravatta - maglia - calze - scarpe basse - guanti - cappotto. Per il personale femminile, l' uniforme base invernale (tav. 1 - fig. 2) e' composta dagli stessi capi e dalla gonna.
3. L' uniforme base estiva (tav. 1) - fig. 3) e' composta dai seguenti capi: copricapo - giacca - pantaloni - camicia - cravatta - calze - scarpe basse. Per il personale femminile, l' uniforme base estiva (tav. 1 - fig. 4) e' composta dagli stessi capi e dalla gonna.

Art. 4 Uniforme per servizio

1. L' uniforme per servizio e' distinta in uniforme per servizio invernale, per servizio estivo, per servizio motomontato invernale e per servizio motomontato estivo.
2. L' uniforme per servizio invernale (tav. 2 - fig. 1) e' uguale all' uniforme base oltre a: casco - manicotti - impermeabile - giacca a vento con pantaloni impermeabili - maglione a collo alto - stivaletti - guanti - cinturone - portamanette - fondina - borsello. Per il personale femminile, l' uniforme per servizio invernale (tav. 2 - fig. 2) e' composta dagli stessi capi e dalla gonna pantalone.
3. L' uniforme per servizio estiva e' uguale all' uniforme per servizio invernale con esclusione di guanti, maglia e cappotto. E' consentito l' uso del giubbetto (tav. 2 - fig. 3) per particolari condizioni climatiche esistenti in alcune localita' del territorio regionale.
4. L' uniforme per servizio motomontato invernale (tav. 2 - fig. 4) e' costituita dagli stessi capi ed accessori dell' uniforme per servizio invernale con esclusione dell' impermeabile. Varianti sono: casco - stivali - guanti - pantaloni.
5. L' uniforme per servizio motomontato estiva e' uguale all' uniforme per servizio motomontato invernale con esclusione della giacca a vento. E' consentito l' uso del giubbetto (tav. 2 - fig. 5) in particolari condizioni climatiche.

Art. 5 Alta uniforme

1. L' alta uniforme, per servizio d' onore e di rappresentanza, e' composta dai seguenti capi: casco - giacca con trecce dorate e decoro sul giro manica - pantaloni - camicia - cinturone bianco - calze - scarpe - guanti.
2. Per il personale femminile, l' alta uniforme e' composta dagli stessi capi, con gonna in sostituzione dei pantaloni.

Art. 6 Modalita' d' uso delle uniformi

1. Gli appartenenti ai servizi di polizia municipale prestano normalmente le attivita' d' istituto in uniforme, salvo quanto disposto dai singoli regolamenti comunali o, in momenti

eccezionali, stabiliti di volta in volta dal Comandante, quando non e' opportuno l' uso dell' uniforme.

2. Le Amministrazioni comunali forniscono le uniformi e quanto necessita quando la natura del servizio richiede di indossare abiti o fogge particolari.

Note:

1 Sostituite parole al comma 1 da art. 17, comma 4, L. R. 17/2004

CAPO II Distintivi di appartenenza e di grado

Art. 7 Definizione

1. Lo stemma della polizia municipale, gli stemmi civici ed i gradi distinguono, per qualifica, l' appartenenza degli addetti ai servizi di polizia municipale dei singoli Comuni della Regione.

Note:

1 Sostituite parole al comma 1 da art. 17, comma 4, L. R. 17/2004

Art. 8 Stemma della polizia municipale

1. Lo stemma della polizia municipale e' il contrassegno che caratterizza i servizi di polizia municipale della Regione (tav. 3 - fig. 1).

2. Esso e' di forma circolare e raffigura al suo interno la schematizzazione grafica del territorio regionale.

3. Esso e' riprodotto su placca, mostrine, cinturone, bottoni e sui mezzi di trasporto.

Note:

1 Modificata la rubrica da art. 17, comma 4, L. R. 17/2004

2 Sostituite parole al comma 1 da art. 17, comma 4, L. R. 17/2004

Art. 9 Stemma civico

1. Lo stemma civico e' lo stemma del Comune di appartenenza degli addetti alla polizia municipale (tav. 4 - fig. 1).

2. Esso e' riprodotto sui copricapi e sulla tessera di riconoscimento.

Note:

1 Sostituite parole al comma 1 da art. 17, comma 4, L. R. 17/2004

Art. 10
Placca di appartenenza e riconoscimento

1. La placca di appartenenza e riconoscimento (tav. 5 - fig. 1) e' portata al petto ed e' costituita da: nome del Comune di appartenenza, numero di matricola personale, logotipo <<polizia municipale>> e stemma di cui all' articolo 8.

Note:

1 Sostituite parole al comma 1 da art. 17, comma 4, L. R. 17/2004

Art. 11
Gradi

1. I distintivi di grado (tav. 6 - fig. 1) si riferiscono alle qualifiche funzionali degli appartenenti ai servizi di polizia municipale e si applicano sul sottogola e sulle spalline.

Note:

1 Sostituite parole al comma 1 da art. 17, comma 4, L. R. 17/2004

Art. 12
Tessera personale di riconoscimento

1. La tessera personale di riconoscimento (tav. 7 - fig. 1) ha le dimensioni di mm. 100 x 60 e reca spazi per:

a) nella parte anteriore: Comune di appartenenza, logotipo << polizia municipale >>, stemma civico, numero di matricola, qualifica funzionale, dati anagrafici, fotografia;

b) nel verso: altezza, capelli, occhi, gruppo sanguigno, eventuali segni particolari, gli estremi dei provvedimenti di conferimento delle funzioni di agente di pubblica sicurezza e di dotazione dell' arma di ordinanza, il riconoscimento delle funzioni di ufficiale di polizia giudiziaria, la data del rilascio, la firma dell' autorita' che rilascia il documento, il timbro ufficiale.

Note:

1 Sostituite parole al comma 1 da art. 17, comma 4, L. R. 17/2004

TITOLO III
MEZZI DI TRASPORTO E STRUMENTI OPERATIVI
CAPO I
Mezzi di trasporto

Art. 13
Livrea

1. Ai mezzi di trasporto in dotazione agli addetti alla polizia municipale (ciclomotori, motocicli, autovetture, furgoni, automezzi cabinati, natanti, mezzi per impieghi speciali)

sono applicati il logotipo << polizia municipale >>, lo stemma di cui all' articolo 8 ed i numeri di riconoscimento (tav. 8 - fig. 2).

Note:

1 Sostituite parole al comma 1 da art. 17, comma 4, L. R. 17/2004

CAPO II Strumenti operativi

Art. 14 Apparecchi ricetrasmittenti

1. Gli agenti ed i mezzi di trasporto in dotazione agli stessi possono essere dotati rispettivamente di apparecchi ricetrasmittenti portatili o fissi collegati al Comando.
2. Le apparecchiature debbono prevedere la possibilita' di collegarsi ad un' unica centrale ricetrasmittente regionale per le operazioni di soccorso e di protezione civile.

Art. 15 Strumentazione varia

1. Gli apparecchi di segnalazione luminosa ed acustica e gli strumenti idonei alla segnalazione, agli interventi d' urgenza ed alla rilevazione di incidenti, sono omologati secondo la normativa vigente.

Art. 16 Assegnazione dei mezzi di trasporto e degli strumenti operativi

1. I mezzi di trasporto e gli strumenti operativi vengono assegnati in dotazione agli uffici od ai singoli agenti.
2. Le modalita' d' uso sono disposte dai regolamenti comunali.

Art. 17 Logotipo in lingua slovena

1. Nei Comuni di Duino - Aurisina, San Dorligo della Valle, Sgonico e Monrupino, individuati ai sensi dell' ordinanza 2 settembre 1949, n. 183 del Governo militare alleato del Territorio Libero di Trieste, accanto alle scritte riguardanti il nome del Comune ed il logotipo <<polizia municipale>> di cui agli articoli 10, 12 e 13, sono ammesse le rispettive traduzioni in lingua slovena.

Note:

1 Sostituite parole al comma 1 da art. 17, comma 4, L. R. 17/2004

TITOLO IV
NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 18
Divieto di modifiche

1. Le modifiche alle uniformi, agli accessori, ai distintivi di appartenenza e di grado ed alle livree dei mezzi di trasporto sono apportate con legge regionale.

Art. 19
Norma transitoria

1. Le Amministrazioni comunali provvedono ad adeguare le uniformi, gli accessori, i distintivi di appartenenza e di grado e le livree dei mezzi di trasporto alle composizioni e tipi stabiliti dalla presente legge, all'atto del loro primo rinnovo così come previsto dai propri specifici regolamenti e comunque non oltre il 31 dicembre 1993 per le uniformi, gli accessori, i distintivi di appartenenza e 30 giugno 1994 per le livree dei mezzi di trasporto.

2. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo di un milione di lire per ogni addetto alla polizia municipale per il quale si sia provveduto al rinnovo dell'uniforme secondo la normativa di cui alla presente legge, entro il 31 dicembre 1993.

3. Per ottenere i contributi specificati al comma 1 gli enti interessati presentano alla Direzione regionale degli enti locali, rispettivamente nei periodi dall'1 gennaio 1992 al 31 dicembre 1993 e dall'1 gennaio 1992 al 30 giugno 1994, apposita domanda redatta su carta intestata dell'ente nella quale il capo dell'amministrazione dichiara, sotto la sua personale responsabilità, il numero di addetti per i quali si è provveduto al suddetto rinnovo dell'uniforme. L'erogazione del contributo verrà effettuata secondo l'ordine di presentazione delle istanze fino al limite dello stanziamento iscritto in bilancio nel biennio 1992-1993.

4. L'accertamento che l'utilizzazione del contributo assegnato ai sensi del comma 2 abbia luogo nell'osservanza delle prescrizioni ivi previste, è effettuato dai competenti Comitati regionali territoriali di controllo nell'esercizio delle funzioni loro attribuite dalla legge.

Note:

- 1 Sostituite parole al comma 2 da art. 175, comma 1, L. R. 5/1994
- 2 Integrata la disciplina del comma 2 da art. 175, comma 2, L. R. 5/1994
- 3 Sostituite parole al comma 2 da art. 17, comma 4, L. R. 17/2004

Art. 20
Norma finanziaria

1. Per le finalità previste dall'articolo 19, è autorizzata la spesa complessiva di lire 200 milioni, suddivisa in ragione di lire 100 milioni per l'anno 1992 e lire 100 milioni per l'anno 1993.

2. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993, a decorrere dall'anno 1992, viene istituito - alla Rubrica n. 8 - Programma 0.6.2. - Spese correnti - Categoria 1.5. - Sezione IV - il capitolo 1753 (1.1.152.2.04.03) con la

denominazione << Contributi ai Comuni per l' adeguamento delle uniformi e degli strumenti operativi in dotazione ai Corpi ed ai Servizi della polizia municipale >> e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 200 milioni, suddiviso in ragione di lire 100 milioni per l' anno 1992 e lire 100 milioni per l' anno 1993.

3. Al predetto onere complessivo di lire 200 milioni si provvede mediante storno, di pari importo, dal capitolo 1772 del precitato stato di previsione.

Note:

1 Sostituite parole al comma 2 da art. 17, comma 4, L. R. 17/2004

Piemonte

Legge regionale 10 dicembre 2007, n. 23.

Disposizioni relative alle politiche regionali in materia di sicurezza integrata.

(1) Pubblicata nel B.U. Piemonte 13 dicembre 2007, n. 50.

Il Consiglio regionale ha approvato

La Presidente della Giunta regionale

Promulga la seguente legge:

Art. 1

Finalità.

1. La Regione Piemonte, in armonia con i principi costituzionali e dello Statuto ed in raccordo con gli interventi istituzionali dello Stato in materia di ordine e sicurezza pubblica, realizza, anche attraverso attività promozionali e di sostegno, politiche locali per la sicurezza integrata delle città e del territorio regionale e per lo sviluppo di una diffusa cultura e pratica della legalità, tese a contrastare i fenomeni che generano i sentimenti di insicurezza della popolazione e tese ad aumentare la sicurezza reale.

Art. 2

Definizioni.

1. Ai fini della presente legge per "politiche regionali in materia di sicurezza integrata" si intendono le azioni dei soggetti pubblici, privati e dell'associazionismo, operanti in campo sociale, in materia di sicurezza urbana e della persona per la riduzione e prevenzione dei fenomeni di illegalità e inciviltà diffusa, integrate e coordinate con le azioni degli enti istituzionali in materia di contrasto alla criminalità.

Art. 3

Compiti e funzioni dei soggetti istituzionali.

1. La Regione, attraverso la collaborazione permanente, nonché la conclusione di accordi e intese, nell'ambito delle rispettive competenze, con lo Stato, gli enti locali ed i soggetti pubblici, privati e dell'associazionismo, operanti in campo sociale, persegue la realizzazione di politiche locali per la sicurezza integrata delle città e del territorio regionale.

2. La Regione istituisce la Conferenza regionale sulla sicurezza integrata di cui all'articolo 7, quale sede di confronto e di valutazione in materia di politiche locali per la sicurezza integrata e di verifica dello stato di attuazione delle intese e degli accordi di cui al comma 1.

3. La Regione definisce gli indirizzi, le linee programmatiche di intervento e le azioni prioritarie in materia di politiche locali per la sicurezza integrata, secondo le modalità di cui agli articoli 8 e 9.
4. La Regione coordina, promuove e sostiene gli interventi in materia di politiche locali per la sicurezza integrata secondo le modalità di cui agli articoli 9 e 11.
5. La Regione attua progetti sperimentali a regia regionale o in collaborazione con i soggetti di cui al comma 1 per la verifica della efficacia dei modelli di intervento innovativi in materia di sicurezza integrata.
6. La Regione realizza attività di ricerca, di documentazione, comunicazione e informazione.
7. La Regione promuove iniziative tese a favorire la formazione e l'aggiornamento di specifiche professionalità nel campo della mediazione culturale e dei conflitti sociali.
8. La Regione indirizza la sua azione ad un utilizzo coordinato delle risorse finanziarie regionali, integrato con quelle statali e dell'Unione europea.
9. Gli enti locali promuovono, progettano e realizzano i patti locali per la sicurezza integrata di cui agli articoli 9 e 11.

Art. 4

Assistenza ed aiuto alle vittime dei reati.

1. La Regione promuove e sostiene gli interventi di assistenza e aiuto alle vittime dei reati, gli enti locali ed i consorzi dei servizi sociali li progettano e realizzano mediante l'attivazione di servizi che consistono:
 - a) nell'informazione sugli strumenti di tutela garantiti dall'ordinamento;
 - b) nell'assistenza psicologica, cura e aiuto alle vittime, con particolare riferimento alle persone anziane, ai soggetti diversamente abili, ai minori di età, alle donne e alle vittime di violenze e reati gravi, di violenze e reati di tipo sessuale e di discriminazione razziale;
 - c) nella tutela delle donne, sole o con minori, indipendentemente dal loro stato civile o dalla loro cittadinanza, che vivono in situazioni di disagio o difficoltà, che subiscono violenza o minaccia di violenza, in tutte le sue forme, fuori o dentro la famiglia, anche mediante i centri antiviolenza a favore delle donne e dei minori inseriti tra gli strumenti di programmazione territoriale previsti dalla *legge regionale 8 gennaio 2004, n. 1* (Norme per la realizzazione del sistema regionale integrato di interventi e servizi sociali e riordino della legislazione di riferimento);
 - d) nell'assistenza all'accesso ai servizi sociali e territoriali necessari per ridurre il danno subito ed alla collaborazione per lo svolgimento delle connesse attività amministrative.

2. Gli interventi di assistenza e di aiuto alle vittime dei reati sono promossi in coerenza con l'*articolo 17 della legge 26 marzo 2001, n. 128* (Interventi legislativi in materia di tutela della sicurezza dei cittadini).

Art. 5

Priorità ed indirizzi per il sistema integrato di sicurezza.

1. Gli interventi regionali privilegiano:

- a) le azioni integrate di natura preventiva di contenimento della ampiezza e della gravità dei fenomeni di illegalità e di criminalità diffusa;
- b) le pratiche di mediazione dei conflitti sociali e di riduzione del danno riconducibili alle competenze istituzionali della polizia locale;
- c) l'educazione alla convivenza ed alla coesione sociale, nel rispetto del principio di legalità;
- d) gli interventi di assistenza e aiuto alle vittime dei reati, di cui all'articolo 4.

2. Gli interventi regionali di cui alla presente legge si coordinano con gli altri interventi, che la Regione svolge in materie di propria competenza ed in particolare:

- a) prevenzione, contrasto e riduzione delle cause del disagio e dell'emarginazione sociale e promozione di politiche di inclusione sociale;
- b) polizia amministrativa locale;
- c) riqualificazione urbana e politiche abitative;
- d) sicurezza infrastrutturale viaria;
- e) sicurezza e valorizzazione dei beni ambientali;
- f) sicurezza e regolarità del lavoro e sul lavoro;
- g) protezione civile.

Art. 6

Struttura regionale di coordinamento tecnico.

1. Presso il Gabinetto della Presidenza della Giunta regionale è istituita una struttura di coordinamento tecnico di cui, sentita la competente Commissione consiliare, con successivo provvedimento vengono individuate la composizione e l'organizzazione, tenendo conto delle specifiche professionalità necessarie per l'esercizio delle funzioni ad essa attribuite, in conformità alla normativa regionale in materia di organizzazione degli uffici.

2. La struttura opera a supporto della Conferenza regionale sulla sicurezza integrata di cui all'articolo 7 e si raccorda con gli organismi di concertazione e consultazione tra la Regione ed il sistema delle autonomie locali.

3. La struttura, qualora necessiti di professionalità che non possono essere attinte nei ruoli regionali, può avvalersi di collaboratori tecnico-operativi e di esperti esterni all'ente i cui contratti non possono avere durata superiore ai tre mesi successivi allo scadere della legislatura.

4. La struttura:

a) fornisce supporto e consulenza tecnica nei confronti degli enti locali e dei soggetti pubblici e privati operanti nel campo della sicurezza integrata;

b) garantisce il raccordo dei progetti e delle attività delle strutture regionali competenti nelle materie connesse;

c) ha competenza a gestire la progettazione delle iniziative di rilievo regionale e delle procedure concorsuali afferenti alla presente legge;

d) si avvale delle fonti statistiche e documentali più aggiornate in materia di sicurezza.

Art. 7

Conferenza regionale sulla sicurezza integrata.

1. Almeno una volta all'anno viene convocata dal Presidente della Giunta regionale la Conferenza regionale sulla sicurezza integrata composta dal Presidente della Regione che la presiede, dall'Assessore regionale delegato alla materia, dai Presidenti delle province o Assessori da loro delegati, dai Sindaci dei comuni capoluoghi di provincia, o Assessori da loro delegati, accompagnati dai Comandanti del Corpo di Polizia municipale, dal Presidente dell'assemblea dei Presidenti di circoscrizione delle città capoluogo e da un rappresentante designato rispettivamente dall'Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI), Unione Nazionale Comuni Comunità Enti Montani (UNCHEM), Lega delle Autonomie Locali, Associazione Nazionale Piccoli Comuni d'Italia (ANPCI).

2. Il Presidente della Giunta regionale invita alla Conferenza le autorità provinciali di pubblica sicurezza, il Comandante regionale e i Comandanti provinciali dell'Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza.

3. Alla Conferenza possono essere invitati altri soggetti pubblici o privati anche associativi, interessati ai singoli oggetti in discussione.

4. La Conferenza è sede di confronto e di valutazione delle politiche locali in materia di sicurezza integrata ed è sede di verifica dello stato di attuazione delle intese in materia di sicurezza integrata.

5. La partecipazione alle sedute è a titolo gratuito.

Art. 8

Rapporti con il Consiglio regionale.

1. Sulla base delle valutazioni emerse in sede di Conferenza regionale sulla sicurezza integrata, e delle analisi della struttura regionale di cui all'articolo 6, la Giunta regionale elabora e propone al Consiglio regionale le linee programmatiche di intervento e le azioni prioritarie.

2. Il Consiglio regionale determina con proprio atto deliberativo gli indirizzi relativi alla presente legge, con una programmazione triennale degli interventi regionali per lo sviluppo del sistema di sicurezza integrata da sottoporre al parere del Consiglio delle Autonomie Locali di cui alla *legge regionale 7 agosto 2006, n. 30* (Istituzione del Consiglio delle Autonomie locali (CAL) e modifiche alla *legge regionale 20 novembre 1998, n. 34* "Riordino delle funzioni e dei compiti amministrativi della Regione e degli enti locali").

3. Il Presidente della Giunta regionale relaziona una volta all'anno al Consiglio regionale sullo stato di attuazione della presente legge, nonché sulla validità e sull'efficacia degli interventi attuati in esecuzione della stessa.

Art. 9

Patti locali per la sicurezza integrata.

1. La Regione riconosce le competenze proprie specifiche degli enti locali e dei soggetti pubblici, privati e dell'associazionismo, operanti in campo sociale, in materia di sicurezza integrata, ne coordina gli interventi e promuove e sostiene accordi di partenariato con gli stessi soggetti.

2. Gli accordi di partenariato stipulati per la promozione e la realizzazione di politiche di sicurezza integrata in ambito locale, sono denominati patti locali per la sicurezza integrata.

3. Gli interventi volti a realizzare patti locali per la sicurezza integrata riguardano in particolare le azioni sottoelencate e devono prevedere almeno tre delle tipologie indicate:

a) la riqualificazione e la rivitalizzazione urbanistica di parti del territorio con interventi finalizzati alla dissuasione delle manifestazioni di microcriminalità diffusa anche con la dotazione di impianti tecnologici per rendere più sicuri i luoghi, gli esercizi pubblici, artigianali e commerciali;

b) il rafforzamento della prevenzione sociale nei confronti delle aree e dei soggetti a rischio, con particolare attenzione al controllo dei processi che favoriscono l'esposizione ad attività criminose;

- c) la tutela delle piccole e medie imprese artigianali, commerciali e turistiche particolarmente a rischio criminalità, tramite associazioni di categoria, consorzi e associazioni di imprenditori turistici, di produttori o di commercianti;
- d) il rafforzamento della vigilanza e della presenza sul territorio degli operatori addetti alla prevenzione sociale e alla sicurezza, al fine di assicurare l'intervento tempestivo dei servizi di competenza degli enti locali con attenzione ai piccoli comuni;
- e) la predisposizione di strumenti che rendano praticabili le sanzioni alternative alla pena detentiva quali i lavori socialmente utili o comunque attività riparatorie nei confronti della collettività nell'ambito di misure alternative alla detenzione;
- f) lo sviluppo dell'attività di mediazione e di prevenzione dei conflitti sociali e culturali;
- g) l'assistenza e l'aiuto alle vittime dei reati;
- h) le politiche di sicurezza di genere e di tutela dell'infanzia e degli anziani;
- i) iniziative nelle scuole tese alla promozione di momenti didattici ed educativi, finalizzati all'apprendimento della legislazione relativa agli obblighi, ai diritti e ai doveri dei cittadini nonché all'educazione alla cittadinanza;
- l) l'opera di informazione, che gli enti locali anche in collaborazione con soggetti pubblici o privati, pongono in essere presso le diverse comunità immigrate in Piemonte, riguardo alla conoscenza delle norme del nostro ordinamento giuridico.

4. Il patto locale di sicurezza integrata prevede:

- a) l'analisi delle problematiche concernenti la sicurezza delle comunità interessate, assicurandone la massima partecipazione;
- b) gli obiettivi da perseguire ed il programma degli interventi da realizzare, nell'ambito dell'attuazione degli accordi.

5. I patti locali per la sicurezza integrata di cui al comma 2, operano in ambito provinciale o sub provinciale omogeneo sulla base dei principi di integrazione e coordinamento.

Art. 10

Norme in materia di polizia locale.

1. Gli operatori di polizia locale che espletano funzioni di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza possono essere dotati di presidi tattici, di limitato impatto visivo, ai fini della prevenzione e della tutela della propria incolumità personale.

2. L'individuazione di tali presidi difensivi, distanziatori e di autosoccorso, nonché le modalità di impiego, sono materie di specifico regolamento regionale ⁽²⁾, da emanarsi entro

sessanta giorni a cura della Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente.

3. La Regione, verificata la fattibilità, sentito il CAL, promuove l'istituzione di un numero unico attraverso il quale chiunque possa attivare il comando di polizia locale più vicino al luogo della richiesta di intervento.

(2) Vedi, al riguardo, il regolamento approvato con D.P.G.R. 1° luglio 2008, n. 11/R.

Art. 11 *Interventi finanziari.*

1. La legge finanziaria regionale definisce annualmente le risorse destinate a finanziare le politiche e le azioni per la sicurezza integrata in coerenza con gli indirizzi programmatici deliberati dal Consiglio regionale.

2. I finanziamenti possono riguardare interventi di rilievo locale e regionale.

3. Con successive deliberazioni la Giunta regionale approva e pubblicizza le modalità ed i criteri di finanziamento degli interventi, informata la commissione consiliare competente, a cui la struttura prevista all'articolo 6 dà attuazione, in relazione alle diverse tipologie di cui al comma 4.

4. La Giunta regionale, nel rispetto degli indirizzi programmatici di cui al comma 1, può:

a) finanziare patti locali per la sicurezza integrata;

b) finanziare progetti integrati per la sicurezza, in seguito a procedure concorsuali, che possono interessare anche tutto il territorio regionale;

c) realizzare un intervento direttamente o nell'ambito di un accordo di partenariato con i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1.

Art. 12

Istituzione di un Fondo di solidarietà per gli appartenenti alle forze armate, alle forze dell'ordine, ai vigili del fuoco e alle forze di polizia locale piemontesi deceduti a seguito di servizio e per i civili piemontesi periti a causa di atti terroristici.

1. È istituito un Fondo di solidarietà per gli appartenenti, di ogni ordine e grado, alle forze armate, alle forze dell'ordine, ai vigili del fuoco, alle forze di polizia locale e per i decorati con medaglia d'oro, d'argento e di bronzo al valor civile e militare, nati o residenti nel territorio piemontese, che sono deceduti o hanno subito un'invalidità permanente pari o superiore all'ottanta per cento delle capacità psichiche e fisico-motorie per accertate cause di servizio, ordinario o straordinario.

2. Il Fondo di solidarietà di cui al comma 1 è istituito altresì a favore dei civili, nati nel territorio piemontese o residenti nei comuni del Piemonte, deceduti o resi invalidi a causa di atti terroristici, compiuti sul territorio italiano o all'estero.

3. Il Fondo di cui al comma 1 interviene anche a favore dei minori, nati nel territorio piemontese o residenti nei comuni del Piemonte, figli di vittime civili decedute o rese invalide nel tentativo di fronteggiare la commissione di reati perpetrati sul territorio italiano o all'estero.

4. Le modalità di gestione del Fondo di solidarietà di cui al comma 1 sono definite, sentita la commissione consiliare competente, con apposita deliberazione approvata dalla Giunta regionale.

Art. 13
Disposizioni finali.

1. L'applicazione del Fondo di cui all'articolo 12 riguarda gli eventi verificatisi a decorrere dal 1° gennaio 2007.

Art. 14
Abrogazione di norme.

1. La *legge regionale 23 marzo 2004, n. 6* (Politiche regionali integrate in materia di sicurezza) è abrogata.

Art. 15
Disposizioni finanziarie.

1. Alla spesa di cui agli articoli 11 e 12 e alle spese necessarie al pagamento di collaborazioni e consulenze esterne nei limiti previsti dall'articolo 6, comma 3, nella misura di 3 milioni di euro, in termini di competenza e di cassa, stanziata nell'ambito della Unità previsionale di base (UPB) SA01001 (Gabinetto presidenza Giunta regionale segreteria struttura S1 titolo I spese correnti) del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2007 si fa fronte con le risorse finanziarie iscritte nell'ambito della UPB DA09011 (Bilanci e finanze Bilanci titolo I spese correnti) del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2007, unità che presenta la necessaria capienza.

2. Le spese di cui all'articolo 6, comma 3, non possono comunque superare i 300 mila euro annui.

3. Alla spesa di cui all'articolo 11, nella misura di 2 milioni di euro, in termini di competenza e di cassa, stanziata nell'ambito della UPB SA01002 (Gabinetto presidenza Giunta regionale segreteria struttura S1 titolo II spese in conto capitale) del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2007 si fa fronte con le risorse finanziarie iscritte nell'ambito della UPB DA09012 (Bilanci e finanze Bilanci titolo II spese in conto capitale) del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2007, unità che presenta la necessaria capienza.

4. Agli oneri di cui ai commi 1 e 3 quantificati per il biennio 2008-2009 in 5 milioni di euro annui, in termini di competenza, ripartiti in 3 milioni di euro per le spese correnti e 2 milioni di euro per le spese in conto capitale, si fa fronte con le risorse finanziarie individuate con le modalità previste dall'*articolo 8 della legge regionale 11 aprile 2001, n. 7* (Ordinamento contabile della Regione Piemonte) e dall'*articolo 30 della legge regionale 4 marzo 2003, n. 2* (Legge finanziaria per l'anno 2003).

Art. 16

Dichiarazione di urgenza.

1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 47 dello Statuto ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Liguria

Legge regionale 1 agosto 2008, n. 31.

Disciplina in materia di polizia locale.

(1) Pubblicata nel B.U. Liguria 6 agosto 2008, n. 11, parte prima.

Il Consiglio regionale - Assemblea Legislativa della Liguria ha approvato.

Il Presidente della Giunta

promulga la seguente legge regionale:

Capo I

Disposizioni Generali

Art. 1

Oggetto e finalità.

1. La presente legge, in conformità a quanto previsto dall'articolo 117, comma 2, lettera h), della Costituzione, detta disposizioni concernenti i requisiti essenziali di uniformità per l'organizzazione e lo svolgimento, da parte dei Comuni e delle Province, anche in forma associata o per delega alle Comunità Montane, delle funzioni di polizia amministrativa locale tramite strutture di polizia comunale, denominata polizia municipale, e di polizia provinciale, di seguito insieme indicate nella presente legge con il termine polizia locale, al fine di assicurarne l'efficace espletamento sul territorio regionale.
2. Le funzioni di polizia locale spettano ai Comuni e alle Province, per quanto di competenza di questi, secondo quanto disposto dalla presente legge, in attuazione dell'articolo 118, comma 1, della Costituzione.
3. La polizia locale contribuisce alla promozione del sistema integrato di sicurezza delle città e del territorio regionale di cui alla *legge regionale 24 dicembre 2004, n. 28* (Interventi regionali per la promozione di sistemi integrati di sicurezza).
4. Le attività di coordinamento tra lo Stato, la Regione e gli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze e sulla base degli accordi di cui all'*articolo 8 della L.R. n. 28/2004* così come modificato dall'articolo 31 della presente legge, concorrono a realizzare politiche integrate per la sicurezza delle persone e delle comunità.

Art. 2

Funzioni di polizia locale.

1. Le funzioni di polizia amministrativa locale, come definite dall'*articolo 159, comma 1 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112* (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del capo I della *legge 15 marzo 1997, n. 59*), sono esercitate dall'insieme coordinato delle strutture di polizia locale operanti nel territorio della regione.
2. Gli operatori di polizia locale provvedono allo svolgimento delle funzioni ad essi attribuite dalle disposizioni vigenti, tra le quali in particolare:

- a) vigilare sull'osservanza delle leggi, regolamenti, ordinanze e altri provvedimenti amministrativi dello Stato, della Regione e degli Enti locali;
 - b) vigilare sulla integrità e sulla conservazione del patrimonio pubblico;
 - c) prestare opera di soccorso nelle pubbliche calamità o disastri, nonché in caso di privato infortunio e collaborare ai servizi e alle operazioni di protezione civile di competenza dell'ente di appartenenza.
3. Gli operatori addetti alle funzioni di polizia locale, comprese quelle gestite in forma associata, svolgono altresì le funzioni di polizia giudiziaria, le funzioni ausiliarie di pubblica sicurezza e le funzioni di polizia tributaria, nonché i compiti di polizia stradale, nei casi e con le modalità previste dalla legge dello Stato.
4. Gli operatori di polizia locale devono possedere i requisiti previsti per lo svolgimento delle funzioni stabilite dalla legge.

Art. 3

Principi organizzativi.

1. Per l'esercizio delle funzioni di cui alla presente legge, i Comuni e le Province, singoli o associati, istituiscono corpi e servizi di polizia locale e, con regolamento, nel rispetto delle norme della presente legge, ne definiscono l'ordinamento e l'organizzazione con modalità tali da garantire su tutto il territorio di competenza, l'efficienza, l'efficacia e la continuità operativa, tenuto conto delle caratteristiche demografiche, morfologiche e socio-economiche del territorio.
2. Il Sindaco e il Presidente della Provincia definiscono gli indirizzi e vigilano sull'espletamento delle attività di polizia locale, nell'ambito delle rispettive competenze.
3. Gli operatori di polizia locale svolgono stabilmente le attività ed i compiti previsti dalla presente legge anche negli enti ove prestano servizio un solo addetto.
4. Qualora gli operatori di polizia municipale siano di numero inferiore a sette, i Comuni istituiscono un apposito servizio per l'esercizio delle funzioni di polizia locale, con la dotazione di personale, di mezzi e di strutture operative che assicuri lo svolgimento delle funzioni stesse in maniera continuativa ed efficace su tutto il territorio comunale in tutti i giorni dell'anno.
5. Gli operatori di polizia locale prestano servizio in uniforme, salvo che il regolamento dell'ente o il responsabile della struttura, per particolari esigenze, non dispongano diversamente.

Art. 4

Competenza territoriale.

1. Gli operatori di polizia locale prestano servizio nell'ambito del territorio dell'ente di appartenenza ovvero di quello risultante dall'insieme degli enti associati.

Art. 5

Gestione associata.

1. La Regione promuove la gestione associata delle funzioni di polizia locale per garantirne lo svolgimento omogeneo e coordinato su tutto il territorio regionale. A tal fine, con

deliberazione della Giunta regionale, sentito il Comitato tecnico consultivo di polizia locale, di cui all'articolo 13, sono stabilite annualmente:

- a) le caratteristiche della gestione in forma associata delle funzioni e delle strutture di polizia locale;
- b) le risorse da destinare all'incentivazione delle gestioni associate nonché i criteri e le modalità di erogazione delle stesse;
- c) le deroghe alle competenze territoriali conseguenti all'attivazione delle procedure associative.

2. La devoluzione di fondi alla polizia provinciale è subordinata alla condizione che la gestione associata sia diretta a realizzare in modo continuativo una funzione di supporto nei confronti dei Comuni, con priorità per quelli che siano privi di strutture di polizia municipale o con strutture non dotate di operatori e attrezzature adeguati. Le Province, inoltre, possono presentare alla Regione domanda di concessione dei contributi di cui alla *L.R. n. 28/2004*, al fine di favorire la realizzazione di un sistema integrato di sicurezza nel territorio provinciale.

3. La gestione in forma associata delle funzioni di polizia locale ovvero la gestione per delega alla Comunità montana, è definita sulla base di convenzione tra gli enti interessati.

4. Detta convenzione deve necessariamente prevedere:

- a) i criteri per la ripartizione delle entrate e delle spese relative all'esercizio delle funzioni in forma associata;
- b) le modalità organizzative per lo svolgimento del servizio basato su criteri di adeguata copertura territoriale di tutti i Comuni associati, anche attraverso una centrale operativa unica;
- c) le modalità di coordinamento delle strutture di polizia locale comprese nell'ambito della gestione associata.

5. Nel caso di gestione associata, l'ambito territoriale di operatività del corpo di polizia locale è unico e ad esso sono riferite tutte le disposizioni in materia di polizia municipale previste dalla legge statale e regionale con riferimento ai singoli addetti al corpo.

Art. 6

Organizzazione della polizia locale.

1. La Regione promuove e sostiene la costituzione di corpi di polizia locale al fine di dotare tutto il territorio regionale di qualificati servizi di polizia municipale e provinciale.

2. I Comuni, anche in forma associata, le Comunità montane, per delega, e le Province dello stesso territorio regolano attraverso intese il coordinamento delle attività di polizia municipale e provinciale con particolare riferimento alle attività di polizia stradale.

3. La Giunta regionale può stabilire con deliberazione, sentito il Comitato tecnico consultivo di polizia locale, di cui all'articolo 13, gli standard essenziali che i corpi di polizia locale devono possedere in riferimento al rapporto fra la popolazione residente ed il numero degli operatori di polizia locale, nonché il numero minimo di ore di servizio da garantire nelle 24 ore. Gli standard relativi alle ore minime di servizio possono essere raggiunti anche attraverso intese che interessano più corpi di polizia municipale o attraverso la gestione associata delle funzioni. Gli standard tengono conto anche delle situazioni di scarsa densità della popolazione e della morfologia del territorio. Nei Comuni turistici e negli altri Comuni a forte affluenza periodica devono essere previsti i necessari adeguamenti di organico.

Art. 7

Sicurezza degli operatori di polizia locale.

1. La Regione, sentito il Comitato tecnico consultivo di polizia locale, di cui all'articolo 13, può stabilire gli standard minimi affinché gli operatori possano svolgere in sicurezza ogni tipo di compito loro assegnato.

Art. 8

Utilizzazione del volontariato.

1. L'utilizzazione di forme di volontariato, ai fini della presente legge, è ammessa nel rispetto dei principi e delle finalità fissate dalla *legge regionale 28 maggio 1992, n. 15* (Disciplina del volontariato) e successive modifiche ed integrazioni. Tale utilizzazione è volta a realizzare una presenza attiva sul territorio ed è impiegata con riferimento esclusivo ad eventi civili, religiosi e ludico-sportivi.

2. I volontari individuati dalle amministrazioni locali anche sulla base di indicazioni provenienti dalle associazioni di volontariato e che prestano servizio nell'ambito della protezione civile, che siano promotori o collaborino all'organizzazione degli eventi di cui al comma 1, potranno essere impiegati a condizione che:

a) operino sulla base delle indicazioni e nel quadro del coordinamento tecnico-operativo del comandante o del responsabile della struttura di polizia locale o di altro operatore della medesima polizia da esso formalmente individuato;

b) non abbiano subito condanna a pena detentiva per delitto non colposo e non siano stati sottoposti a misure di prevenzione e non siano stati espulsi dalle forze armate o dalle forze di polizia nazionali, ovvero destituiti o licenziati per giusta causa o giustificato motivo soggettivo da pubblici uffici;

c) possiedano i requisiti di onorabilità previsti per l'accesso all'impiego presso l'ente locale nonché i requisiti di natura psichica e fisica necessari allo svolgimento delle azioni di cui al comma 1;

d) siano adeguatamente assicurati e qualora svolgano il loro incarico mediante divise e/o segni distintivi questi siano differenti da quelli delle forze di polizia locale e nazionale.

e) per lo svolgimento, su proposta del Comitato tecnico consultivo di polizia locale, delle funzioni previste dalle lettere b) e c) del comma 2 dell'articolo 2, abbiano beneficiato dell'offerta formativa della costituenda Fondazione, di cui all'articolo 24, frequentando specifici corsi di formazione e aggiornamento.

3. I Comuni e le Province possono stipulare convenzioni con le associazioni di volontariato, con sole finalità di supporto organizzativo ai membri di esse che svolgano le attività di cui al presente articolo, negli eventi di cui al comma 1.

4. La Giunta regionale, al fine di assicurare l'adeguata uniformità sul territorio regionale, approva, sentito il Comitato tecnico consultivo di polizia locale, di cui all'articolo 13, le direttive per gli Enti locali relative all'utilizzo di volontari.

Art. 9
Servizi per conto di terzi.

1. Gli Enti locali possono definire specifiche tariffe per l'esecuzione di attività comunque afferenti al pubblico interesse e previste tra le attività della Polizia locale, che comportino l'utilizzo, straordinario o esclusivo, di personale e mezzi assegnati alla polizia locale, oltre l'impiego dovuto per le normali azioni istituzionali, in relazione ad attività di natura imprenditoriale che abbiano una delle seguenti caratteristiche:
 - a) attività svolte a domanda o nell'interesse di specifici soggetti;
 - b) manifestazioni pubbliche.
2. Gli Enti locali possono esentare dal pagamento le attività richieste dalle amministrazioni pubbliche.

Art. 10
Forme di collaborazione.

1. I soggetti di cui all'articolo 1 forniscono alle strutture regionali competenti e all'Osservatorio regionale per la sicurezza e la qualità della vita dei cittadini di cui all'*articolo 2 della L.R. n. 28/2004* ogni collaborazione per la verifica dello stato di realizzazione delle disposizioni della presente legge e dei risultati conseguiti.

Capo II
Funzioni della regione

Art. 11
Indirizzo e coordinamento.

1. La Regione, al fine di assicurare l'esercizio unitario delle funzioni in materia di polizia locale, ai sensi dell'articolo 118, comma 1 della Costituzione, esercita funzioni di indirizzo e coordinamento, nonché di sostegno alla formazione e all'aggiornamento professionale degli operatori di polizia locale.
2. La Giunta regionale esercita, in particolare, previo parere del Comitato tecnico consultivo di polizia locale, di cui all'articolo 13, le funzioni di indirizzo e coordinamento in materia di:
 - a) sistema informativo della polizia locale;
 - b) criteri per l'accesso e per la relativa formazione iniziale;
 - c) esercizio delle funzioni ausiliarie di polizia locale da parte di dipendenti degli Enti locali o da parte degli addetti alla vigilanza nei parchi e nelle riserve naturali regionali, dipendenti dai rispettivi enti di gestione;
 - d) modulistica uniforme relativa all'esercizio delle funzioni, nonché altri strumenti per il miglioramento dei rapporti con i cittadini.
3. La Regione, inoltre, mediante attività di ricerca e documentazione realizzata anche attraverso il supporto dell'Osservatorio regionale sulla sicurezza e la qualità della vita dei cittadini di cui all'*articolo 2 della L.R. n. 28/2004*, favorisce l'acquisizione dei dati necessari alle strutture di polizia locale finalizzati:
 - a) all'organizzazione delle funzioni di propria competenza dirette alla sicurezza del territorio;

b) all'individuazione dei contenuti degli accordi per la gestione integrata del controllo territoriale.

4. La Regione promuove, in collaborazione con gli enti locali, l'istituzione e l'attivazione di un numero telefonico unico per l'accesso alle centrali operative dei corpi di polizia locale sull'intero territorio regionale.

Art. 12

Attività formativa.

1. La Regione programma e realizza l'attività formativa e l'aggiornamento professionale nelle forme previste dalla presente legge.

2. La Regione, sulla base delle indicazioni degli Enti locali e sentito il Comitato tecnico consultivo di polizia locale, di cui all'articolo 13, definisce il fabbisogno formativo per le diverse figure professionali degli operatori di polizia locale.

3. La Regione si avvale per la realizzazione delle attività di cui ai commi 1 e 2 della Fondazione "Scuola Interregionale di Polizia locale", di cui agli articoli 24 e seguenti, cui essa partecipa quale socio fondatore.

Art. 13

Comitato tecnico consultivo di polizia locale.

1. È istituito il Comitato tecnico consultivo in materia di polizia locale, quale organo consultivo della Giunta regionale, ai fini della realizzazione del coordinamento complessivo delle funzioni regionali in materia di polizia locale.

2. Il Comitato dura in carica quanto il Consiglio regionale ed è composto:

a) dall'assessore regionale competente in materia di polizia locale, o suo delegato, che lo presiede;

b) dai comandanti della polizia municipale dei Comuni capoluogo;

c) da un comandante della polizia provinciale, designato dall'UPI;

d) da quattro comandanti della polizia municipale designati dall'ANCI rispettivamente uno per ogni Provincia;

e) da un esperto designato dalle associazioni professionali;

f) un esperto designato da ognuna delle Organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative degli operatori di polizia locale.

3. Il Comitato è costituito con decreto del Presidente della Giunta regionale. Le designazioni degli esperti di cui al comma 2 devono essere effettuate entro sessanta giorni dalla richiesta da parte della Regione. Trascorso tale termine, il Presidente della Giunta regionale costituisce il Comitato qualora le designazioni pervenute consentano la nomina di almeno la metà più uno dei Componenti, salva l'integrazione con il pervenire delle successive designazioni.

4. Il Comitato si riunisce almeno due volte all'anno su convocazione dell'assessore regionale competente in materia. La struttura organizzativa regionale competente cura i compiti di supporto tecnico ed organizzativo al Comitato.

5. Il Comitato opera tenendo conto anche delle esigenze di coordinamento con le politiche di sicurezza urbana e sulla base delle indicazioni desunte dalle analisi dei fenomeni di

maggior criticità, rilevati attraverso l'attività di ricerca dell'Osservatorio regionale per la sicurezza e la qualità della vita dei cittadini di cui all'*articolo 2 della L.R. n. 28/2004*.

Art. 14
Segni distintivi.

1. La Giunta regionale disciplina:
 - a) le caratteristiche delle uniformi sulla base delle diverse circostanze e specialità di impiego;
 - b) gli elementi identificativi dell'operatore, dell'ente di appartenenza e della Regione;
 - c) i distintivi di grado, attribuito in relazione al profilo ed alle funzioni conferite all'interno della struttura di polizia locale;
 - d) i segni distintivi di grado relativi alle posizioni economiche in conformità a quanto previsto dai contratti collettivi nazionali di lavoro;
 - e) le categorie e le caratteristiche generali degli eventuali contrassegni di specialità o incarico, anzianità ed onorificenza, apponibili sull'uniforme;
 - f) le caratteristiche dei contrassegni e degli accessori nonché il colore dei veicoli o dei mezzi operativi in dotazione alle strutture di polizia locale;
 - g) le caratteristiche tecniche degli strumenti di comunicazione in dotazione alla polizia locale in modo da consentirne la reciproca utilizzazione in tutto il territorio regionale;
 - h) le caratteristiche delle tessere di riconoscimento fornite da ciascun ente agli operatori di polizia locale.
2. È fatta salva la possibilità di utilizzare accessori, anche costituiti da speciali capi di abbigliamento, necessari a particolari esigenze in funzione delle attività svolte.
3. Uniformi e segni distintivi devono essere distinti da quelli delle forze di polizia e delle forze armate.
4. Le caratteristiche dell'abbigliamento e dei segni distintivi utilizzati dalle associazioni volontarie e dagli ausiliari del traffico, che collaborano con le polizie locali, nonché le caratteristiche di identificazione dei mezzi da loro utilizzati, devono essere tali da non ingenerare alcuna confusione con i segni e le caratteristiche distintive di cui al comma 1. A tale fine gli Enti locali provvedono alla loro identificazione ed approvazione nell'ambito delle convenzioni che regolano l'attività delle associazioni.

Art. 15
Patenti di servizio.

1. La Regione assicura la realizzazione di appositi corsi per il conseguimento della patente di servizio, ai sensi dell'*articolo 139 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285* (Nuovo Codice della strada) e successive modificazioni, attraverso la stipula di convenzioni con strutture pubbliche o private, che garantiscano un adeguato insegnamento sia teorico che pratico, in conformità a quanto previsto dal decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti 11 agosto 2004, n. 246 (Regolamento recante norme per il rilascio della patente di servizio per il personale abilitato allo svolgimento di compiti di polizia stradale).

Capo III
I corpi di polizia locale

Art. 16
Attività di polizia municipale.

1. I comuni, singoli o associati, istituiscono il corpo di polizia municipale prioritariamente al fine di garantire l'ordinato svolgimento delle seguenti attività:

- a) organizzazione e svolgimento delle attività di accertamento delle violazioni inerenti le funzioni di polizia amministrativa attribuite all'ente di appartenenza o delegate dalla Regione;
- b) attività di polizia stradale, nell'ambito del territorio di competenza, come previsto dal *d.lgs. 285/1992*;
- c) tutela del consumatore, comprensiva delle attività di polizia amministrativa commerciale e annonaria con particolare riferimento al controllo dei prezzi ed al contrasto delle forme di commercio irregolari;
- d) tutela della qualità urbana e rurale, comprensiva delle attività di vigilanza sull'attività edilizia;
- e) tutela dei beni paesaggistici, naturalistici e ambientali;
- f) tutela della sicurezza urbana, ivi comprese le attività di polizia giudiziaria e le attività di pubblica sicurezza nei limiti e secondo le modalità previste dalle leggi dello Stato;
- g) supporto nelle attività di controllo spettanti agli organi di vigilanza preposti alla verifica della sicurezza e regolarità del lavoro;
- h) controllo relativo ai tributi locali secondo quanto previsto dai rispettivi regolamenti;
- i) soccorso in caso di calamità, catastrofi ed altri eventi che richiedano interventi di protezione civile.

2. Per lo svolgimento delle attività di cui al comma 1 i corpi di polizia municipale:

- a) sono strutturati per garantire la continuità del servizio tutti i giorni dell'anno;
- b) sono costituiti dal comandante e da un numero minimo di operatori di polizia locale, in servizio a tempo indeterminato, non inferiore a sette salvo quanto previsto al comma 4;
- c) gestiscono una centrale radio operativa;
- d) promuovono l'organizzazione e l'integrazione delle attività per aree territoriali omogenee.

3. I corpi di polizia municipale, ove possibile, privilegiano un'organizzazione improntata al principio del decentramento e adottano moduli operativi di prossimità nei confronti della collettività amministrata dall'Ente locale di appartenenza.

4. La Giunta regionale può stabilire, con proprio atto, i criteri generali di deroga al numero degli operatori di cui al comma 2, lettera b).

Art. 17
Attività di polizia provinciale.

1. I corpi di polizia provinciale sono istituiti prioritariamente al fine di garantire l'ordinato svolgimento delle seguenti attività:

- a) accertamento delle violazioni inerenti le funzioni di polizia amministrativa attribuite alla Provincia;
- b) polizia ambientale ed ittico-venatoria;

- c) soccorso in caso di calamità, catastrofi ed altri eventi che richiedano interventi di protezione civile;
- d) attività di polizia stradale, nell'ambito del territorio di competenza, come previsto dal *d.lgs. 285/1992*;
- e) altri compiti di polizia amministrativa, nelle materie di competenza provinciale.

Art. 18

Figure professionali e struttura della polizia locale.

1. Ai fini della presente legge e per garantire la necessaria omogeneità sul territorio regionale, fatte salve le specifiche responsabilità previste dai contratti collettivi nazionali di lavoro, la struttura di polizia locale, si articola nelle seguenti figure professionali assunte con contratto di lavoro dipendente a tempo determinato, indeterminato o con altre forme previste dalla legge:
 - a) agente;
 - b) addetto al coordinamento e controllo;
 - c) comandante con funzioni di responsabile della struttura.
2. Possono essere individuati uno o più vicecomandanti scegliendoli tra gli addetti al coordinamento e controllo.
3. Le strutture di polizia locale, anche con riferimento ai contenuti di cui all'articolo 6, sono disciplinate dal regolamento comunale, provinciale o dalla convenzione di cui all'articolo 5 comma 3, per le Comunità montane e le gestioni associate.

Art. 19

Comandante di polizia locale.

1. Il comandante attua gli indirizzi definiti dal Sindaco o dal Presidente della Provincia; è responsabile della gestione delle risorse a lui assegnate, della formazione interna, della comunicazione interna ed esterna, della disciplina e dell'impiego tecnico-operativo degli appartenenti alla struttura e ne risponde al Sindaco o al Presidente della Provincia. È inoltre responsabile dell'attuazione degli accordi di cui all'*articolo 8 della L.R. n. 28/2004* così come modificato dall'articolo 31 della presente legge, nelle materie di propria competenza, e del corretto esercizio delle forme di vigilanza di cui all'articolo 8.
2. La funzione di comandante è attribuita a personale di comprovata esperienza con riferimento ai compiti specifici affidati e alla complessità dell'ente di appartenenza. Salvo diversa disposizione del regolamento del Comune o della Provincia, il comandante riveste la qualifica apicale nell'ambito della propria amministrazione.

Art. 20

Monitoraggio delle malattie professionali.

1. I Comuni e le Province, nell'ambito delle rispettive strutture di polizia locale, avvalendosi delle aziende sanitarie locali e delle aziende ospedaliere, attivano il monitoraggio e la valutazione, anche ai fini della prevenzione, delle patologie professionali connesse allo svolgimento delle funzioni e dei compiti di polizia locale.

Art. 21
Regolamenti di Polizia locale.

1. Gli enti locali singoli o associati adottano il regolamento del corpo o del servizio con il quale stabiliscono l'organizzazione e la dotazione organica, sulla base dei seguenti criteri:
 - a) popolazione residente, temporanea e fluttuante;
 - b) estensione, morfologia e suddivisione del territorio in circoscrizioni o frazioni;
 - c) sviluppo chilometrico delle strade, densità e complessità del traffico;
 - d) sviluppo edilizio e caratteri urbanistici del territorio;
 - e) tipo e quantità degli insediamenti industriali, commerciali e del terziario in genere;
 - f) importanza turistica della località e conseguente aumento stagionale della popolazione;
 - g) indice di motorizzazione, fasce orarie di necessità operative e numero di violazioni accertate delle norme;
 - h) caratteristiche socio-economiche del territorio;
 - i) presenza scolastica ed universitaria;
 - j) presenza di poli ospedalieri;
 - k) presenza di nodi stradali critici;
 - l) presenza di attività istituzionali;
 - m) presenza di campi nomadi;
 - n) ogni altro rilevante criterio di efficienza e funzionalità.
2. Gli enti in cui sono costituite strutture di polizia locale, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, si dotano di un regolamento per l'applicazione dell'*articolo 208 del d.lgs. 285/1992* al fine di destinare quota parte dei proventi derivanti da sanzioni alla costituzione di fondi per la previdenza e l'assistenza del personale della polizia locale.

Capo IV
Formazione e aggiornamento del personale di polizia locale

Art. 22
Professionalità degli operatori di polizia locale.

1. La professionalità degli operatori di polizia locale è assicurata tramite:
 - a) un corso di prima formazione finalizzato a fornire idonea preparazione giuridica di base con riferimento allo svolgimento delle attività di polizia amministrativa, giudiziaria e di sicurezza;
 - b) corsi di aggiornamento periodici.
2. Qualora i regolamenti prevedano che gli operatori di polizia locale portino l'arma, questi ultimi partecipano, nel rispetto di quanto stabilito dalle disposizioni statali in materia di porto d'arma, a periodici corsi di addestramento all'uso dell'arma, consistenti in lezioni teoriche ed esercitazioni pratiche.

Art. 23
Formazione e aggiornamento periodico degli operatori di polizia locale.

1. Al fine di garantire la continuità dell'aggiornamento professionale, la Giunta regionale, sentito il Comitato tecnico consultivo di cui all'articolo 13, disciplina:

- a) le modalità organizzative, i contenuti, la durata e le prove finali dei corsi periodici e di prima formazione;
 - b) la partecipazione a corsi di specializzazione in relazione all'impiego in specifici settori operativi;
 - c) il corso di formazione specifica per comandante di polizia locale;
 - d) la composizione delle commissioni di esame dei corsi formativi;
 - e) i corsi di elevata specializzazione rivolti prioritariamente ai responsabili delle strutture di polizia municipale e provinciale.
2. Il personale assunto a qualsiasi titolo dopo la data di entrata in vigore della presente legge, è adibito al servizio attivo dopo aver frequentato un corso di prima formazione, secondo quanto stabilito dalla lettera a) del comma 1.
3. Il personale che abbia già prestato o che presti, anche temporaneamente, la propria attività nella struttura di polizia locale per almeno sessanta giorni, oppure abbia ottenuto l'idoneità nelle prove conclusive di un concorso per operatori di polizia locale, è esonerato dalla frequenza al corso di formazione di cui al comma 2.

Art. 24

Fondazione "Scuola Interregionale di Polizia locale".

1. La Regione, ai sensi della *legge regionale 28 agosto 1986, n. 21* (Disciplina delle iniziative ed attività per favorire la presenza istituzionale della Regione), partecipa quale socio fondatore alla costituzione della Fondazione denominata "Scuola Interregionale di Polizia locale" delle Regioni Emilia-Romagna, Toscana e Liguria, con sede a Modena.
2. La partecipazione della Regione è subordinata alle condizioni che la Fondazione:
- a) persegue, senza scopi di lucro, le finalità di cui all'articolo 25;
 - b) consegua il riconoscimento della personalità giuridica.

Art. 25

Finalità della Fondazione "Scuola Interregionale di Polizia locale".

1. La Fondazione deve avere per oggetto la gestione della Scuola Interregionale di Polizia locale delle Regioni Emilia-Romagna, Toscana e Liguria e, in coerenza con gli indirizzi propri di ciascuna Regione, deve perseguire le seguenti finalità:
- a) sviluppare attività di formazione del personale, di ogni livello, appartenente alla Polizia locale e contribuire alla diffusione di criteri omogenei di intervento nei diversi contesti regionali;
 - b) consolidare, sviluppare e diffondere il patrimonio tecnico - scientifico tipico della categoria e, segnatamente, le esperienze innovative sviluppate dalle strutture di Polizia locale;
 - c) valorizzare e dare concretezza ad un modello formativo che integra "sapere" e "capacità operative", in un contesto di stretto collegamento ed interazione tra il mondo della formazione e quello del settore professionale di riferimento;
 - d) contribuire alla formazione ed allo sviluppo di altre professionalità in grado di rispondere alle esigenze di regolazione e controllo dell'ordinato svolgersi delle attività che caratterizzano la vita sociale ed economica di ogni comunità;

e) sviluppare progetti di ricerca, partecipare a progetti nazionali e internazionali, elaborare e diffondere materiali didattici propri, raccogliere e catalogare materiale didattico e bibliografico, elaborare materiali didattici innovativi per la formazione a distanza, sperimentare nuove modalità di erogazione e valutazione della formazione, promuovere iniziative di formazione dei formatori;

f) sviluppare collaborazioni con altre realtà formative e didattiche nazionali ed estere;

g) esercitare attività comunque affini o connesse, complementari o conseguenti a quelle sopra elencate.

2. La Fondazione deve poter compiere tutte le attività strumentali, accessorie e connesse all'attuazione delle finalità di cui al comma 1.

Art. 26

Ulteriori disposizioni in materia di formazione.

1. L'offerta formativa della Fondazione produce crediti formativi riconosciuti sul territorio regionale ai quali consegue una idonea valutazione nelle procedure di accesso o di selezione relative alle diverse figure professionali della polizia locale di cui all'articolo 18, comma 1, secondo quanto stabilito dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 11, comma 2, lettera b).

Art. 27

Fondo di dotazione e contributi annuali.

1. La Regione partecipa alla costituzione del fondo di dotazione nella misura stabilita dall'atto di costituzione della Fondazione.

2. La Regione attribuisce annualmente alla Fondazione le risorse per finanziare le attività formative di interesse regionale di cui alla presente legge. L'importo del contributo è determinato ai sensi della *L.R. n. 21/1986* compatibilmente con le disponibilità autorizzate dalla legge di bilancio regionale.

Capo V

Norme transitorie e finali

Art. 28

Disposizioni transitorie.

1. Gli enti locali adeguano i propri regolamenti alle disposizioni contenute nella deliberazione della Giunta regionale, di cui all'articolo 6, comma 3, entro centottanta giorni dalla pubblicazione della medesima sul B.U.R.L..

2. L'adeguamento da parte degli Enti locali alla presente legge costituisce condizione per l'accesso ai finanziamenti alle funzioni di polizia locale.

3. Fino a diversa deliberazione della Giunta regionale, ai sensi dell'articolo 14, restano in vigore i segni distintivi per la polizia locale di cui agli *allegati A, B e C della legge regionale 8 agosto 1995, n. 40* (Disciplina della polizia locale) e successive modifiche ed integrazioni.

4. Ai procedimenti di concessione di contributi ed erogazione finanziaria in corso di istruttoria e fino alla loro conclusione continuano ad applicarsi le disposizioni di cui alla *L.R. n. 40/1995*.

Art. 29
Relazione annuale.

1. Il Presidente della Giunta regionale, ovvero l'assessore regionale competente in materia di polizia locale da lui delegato, relaziona annualmente al Consiglio regionale - Assemblea legislativa in ordine agli interventi attuati ai sensi della presente legge e sui relativi effetti.

Art. 30
Norma finanziaria.

1. Agli oneri derivanti dalla presente legge si provvede, nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 2008, mediante:
 - a) prelevamento di euro 500.000,00, in termini di competenza e di cassa, dall'U.P.B. 18.107 "Fondo speciale di parte corrente" e contestuale iscrizione di euro 500.000,00 in termini di competenza e di cassa all'U.P.B. 1.102 "Spese per l'attività di governo";
 - b) utilizzazione degli stanziamenti iscritti all'U.P.B. 1.202 "Politiche per la sicurezza e la tutela dei cittadini".
2. Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede con legge di bilancio.

Art. 31
Modifiche alla L.R. n. 28/2004.

1. L'articolo 8 della L.R. n. 28/2004 è così sostituito:

"Art. 8

Promozione del coordinamento in materia di sicurezza urbana e polizia amministrativa.

1. Nel rispetto delle forme di coordinamento tra Stato e Regioni di cui all'articolo 118, comma 3, della Costituzione e del principio di sussidiarietà, la Regione:
 - a) promuove accordi con lo Stato in materia di sicurezza delle città e del territorio regionale;
 - b) promuove accordi tra le autorità provinciali di pubblica sicurezza e i Comuni, stipulati nel rispetto dei caratteri e dei contenuti minimi definiti dalla Giunta regionale; le Province possono partecipare agli accordi d'intesa con i Comuni interessati;
 - c) favorisce la partecipazione dei soggetti associativi, rappresentativi di interessi collettivi, al processo di individuazione delle priorità d'azione nell'ambito degli accordi di cui al presente articolo, quale strumento di politiche concertate e integrate per il miglioramento della sicurezza urbana.
2. Gli accordi di cui al comma 1 privilegiano:
 - a) la realizzazione di sistemi informativi integrati sui fenomeni di criminalità, inciviltà e disordine urbano diffusi;
 - b) la gestione integrata del controllo del territorio, anche attraverso l'impiego di strumenti tecnologici, e degli interventi di emergenza nel campo sociale, della mobilità e della sicurezza;
 - c) la gestione integrata dei servizi per le vittime di reato e delle segnalazioni provenienti dai cittadini;

- d) lo sviluppo di moduli organizzativi dell'attività di polizia fondati sul principio di prossimità anche mediante figure di operatori di quartiere ed il coinvolgimento dei cittadini;
- e) le aree problematiche che maggiormente richiedono l'azione coordinata di più soggetti pubblici, fra cui le violenze e le molestie sessuali, la violenza familiare, lo sfruttamento e la violenza sui minori, la prostituzione coatta, le violenze e le discriminazioni su base xenofoba o razzista, i conflitti culturali ed etnici, le tossicodipendenze, nonché le funzioni di vigilanza sanitaria ed ambientale di competenza regionale;
- f) l'attività di formazione integrata rivolte agli operatori delle forze di polizia nazionali e locali, nonché agli operatori sociali.
3. Il Presidente della Giunta regionale convoca periodicamente la Consulta regionale per la sicurezza urbana e del territorio ligure di cui all'*articolo 3 della L.R. n. 28/2004*, ai fini della promozione e dello sviluppo degli accordi di cui al presente articolo.
4. Nel caso di cui al comma 3, la Consulta è integrata dai comandanti di polizia municipale dei Comuni che fanno parte della Consulta medesima e dai Presidenti delle Province. Alla riunione della Consulta sono invitati, inoltre, i Prefetti delle quattro Province."

Art. 32
Abrogazioni.

1. È abrogata la *L.R. n. 40/1995*, fatto salvo quanto previsto dai commi 3 e 4 dell'articolo 28 della presente legge.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Lombardia

Legge regionale 14 aprile 2003, n. 4.

Riordino e riforma della disciplina regionale in materia di polizia locale e sicurezza urbana.

(1) Pubblicata nel B.U. Lombardia 18 aprile 2003, n. 16, I S.O..

(2) Si veda la *Delib.G.R. 1° agosto 2006, n. 8/3115*: Criteri e priorità per l'assegnazione del finanziamento ai progetti in materia di sicurezza urbana e modalità per la presentazione degli stessi, ai sensi della presente legge - Biennio 2006-2007.

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Finalità e oggetto.

1. La Regione pone la sicurezza urbana tra le condizioni primarie per un ordinato svolgimento della vita civile.
2. La presente legge, al fine di incrementare i livelli di sicurezza urbana nel territorio regionale e nel pieno rispetto dell'esclusiva competenza statale in materia di ordine pubblico e sicurezza, definisce gli indirizzi generali dell'organizzazione e dello svolgimento del servizio di polizia locale dei comuni, delle provincie e delle loro forme associative, il coordinamento delle attività e l'esercizio associato delle funzioni, gli interventi regionali per la sicurezza urbana, la collaborazione tra polizia locale e soggetti privati operanti nel settore della vigilanza, nonché le modalità di accesso e la formazione degli operatori di polizia locale.
3. Gli interventi nei settori della polizia locale, della sicurezza sociale, dell'educazione alla legalità e della riqualificazione urbana costituiscono strumenti per il concorso della Regione allo sviluppo di un'ordinata e civile convivenza, alla prevenzione dei fenomeni criminali e delle loro cause.
4. La Regione, attraverso strumenti finanziari integrati, concorre con gli enti locali alla realizzazione di progetti finalizzati a garantire la sicurezza urbana, a promuovere e realizzare, mediante accordi di collaborazione istituzionale, politiche integrate per la sicurezza urbana e il sostegno alle vittime della criminalità.

Art. 2

Politiche regionali.

1. La Regione, per il perseguimento delle finalità indicate dall'articolo 1, promuove:
 - a) la collaborazione istituzionale con i vari enti territoriali e statali, mediante la stipulazione di intese od accordi, in modo da assicurare, nel rispetto delle competenze di ciascun soggetto, il coordinamento, anche a livello regionale, degli interventi che hanno la finalità di

migliorare le condizioni di sicurezza urbana e di migliorare e coordinare gli interventi nell'ambito della tutela ambientale e della protezione civile (3);

b) le intese e gli accordi con gli organi dello Stato e con altri enti pubblici locali, al fine di favorire e coordinare la stipulazione degli accordi di collaborazione istituzionale a livello locale e di promuovere la conoscenza e lo scambio di informazioni sui fenomeni criminali e sulle situazioni maggiormente esposte all'influenza della criminalità nella vita sociale e produttiva e la prevenzione e la repressione dei reati contro la natura, l'ambiente e il territorio.

2. La Regione può partecipare alla formazione e alla stipulazione di accordi di collaborazione istituzionale tra gli enti locali, finalizzati ad assicurare il coordinato svolgimento sul territorio delle azioni in tema di sicurezza tra i soggetti pubblici competenti ed il raccordo con le attività degli altri soggetti interessati.

3. Gli accordi di collaborazione istituzionale per la sicurezza urbana contengono, in particolare:

a) l'analisi delle problematiche concernenti la sicurezza urbana della comunità interessata;

b) gli obiettivi specifici da perseguire con il coordinamento dell'azione dei soggetti aderenti all'atto e l'indicazione dei risultati attesi;

c) le azioni concertate ed i relativi tempi di attuazione per il raggiungimento degli obiettivi di sicurezza sociale, di tutela ambientale e di protezione civile.

(3) Si veda la *Delib.G.R. 30 luglio 2008, n. 8/7892*.

TITOLO II COMPITI E FUNZIONI DEI SOGGETTI ISTITUZIONALI

Art. 3 La Regione.

1. Con la presente legge la Regione:

a) assume il compito di sviluppare politiche proprie per le finalità di cui all'articolo 1 e di promuoverne la realizzazione a livello locale;

b) promuove il coordinamento delle politiche regionali con quelle locali, e tra queste e le attività proprie degli organi decentrati dello Stato;

c) promuove accordi di programma quadro con il governo nazionale in tema di sicurezza urbana, di tutela ambientale e territoriale al fine di concretizzare la collaborazione tra comuni, province, regioni e le istituzioni dello Stato responsabili dell'ordine e della sicurezza pubblica.

2. La Regione assume altresì il compito di:

a) fornire supporto, anche di carattere finanziario, ed assistenza tecnica agli enti locali e alle associazioni ed organizzazioni operanti nel settore della sicurezza dei cittadini, con particolare riguardo alla definizione dei patti locali di sicurezza di cui all'articolo 32;

b) realizzare attività di ricerca, documentazione, comunicazione e informazione sul tema della sicurezza dei cittadini e sulle tematiche attinenti la prevenzione e la repressione dei reati contro la natura, l'ambiente e il territorio;

- c) sostenere con appositi finanziamenti la realizzazione dei progetti per la sicurezza urbana di cui all'articolo 25 ed incentivare la realizzazione a livello locale dei patti locali di sicurezza;
- d) promuovere l'aiuto e l'assistenza alle vittime di reato;
- e) promuovere attività di formazione in materia di sicurezza urbana e di prevenzione e tutela dell'ambiente e del territorio;
- f) fornire sostegno all'attività operativa di formazione e di aggiornamento professionale della polizia locale promuovendo anche forme di collaborazione con le forze di pubblica sicurezza presenti sul territorio regionale;
- g) sviluppare azioni di prevenzione sociale in favore dei soggetti a rischio;
- h) favorire l'esercizio dell'attività sportiva all'interno dei corpi e servizi di polizia locale, invitando gli enti locali a promuovere e sostenere l'attività agonistica di dipendenti impegnati in discipline sportive olimpiche qualora l'atleta sia convocato dalla federazione nazionale di riferimento.

Art. 4

La Provincia.

1. La Provincia, nell'ambito delle proprie competenze istituzionali, con riferimento in particolare all'attività venatoria e di tutela dell'ambiente e del territorio, concorre anche alla definizione di un sistema integrato di politiche per la sicurezza urbana con:
 - a) la promozione e la gestione dei progetti per la sicurezza urbana di cui all'articolo 25, la partecipazione ai patti locali di sicurezza di cui all'articolo 32;
 - b) la realizzazione di attività di formazione professionale rivolta ad operatori pubblici, del privato sociale e del volontariato in tema di sicurezza urbana, avuto particolare riguardo alla formazione congiunta tra operatori della pubblica amministrazione e del volontariato e operatori delle forze dell'ordine presenti nel territorio provinciale;
 - c) la collaborazione del corpo di polizia locale della provincia, nell'ambito delle proprie competenze istituzionali, alle attività previste nel patto locale di sicurezza urbana e, più in generale, all'espletamento delle attività di controllo del territorio, privilegiando le aree ove è assente la polizia locale del comune;
 - d) la promozione e, d'intesa con la Giunta regionale, la realizzazione di attività di ricerca su problemi specifici o su territori particolarmente colpiti da fenomeni di criminalità diffusa o organizzata.

Art. 5

Il Comune.

1. Il Comune, nell'ambito delle proprie competenze istituzionali, concorre alla definizione di un sistema integrato di politiche per la sicurezza urbana attraverso:
 - a) la promozione e la gestione di progetti per la sicurezza urbana di cui all'articolo 25 e la partecipazione ai patti locali di sicurezza di cui all'articolo 32;
 - b) l'orientamento delle politiche sociali a favore dei soggetti a rischio di devianza anche all'interno di un programma più vasto di politiche di sicurezza urbana;
 - c) l'assunzione del tema della sicurezza urbana e della tutela dell'ambiente e del territorio come uno degli obiettivi da perseguire nell'ambito delle competenze relative all'assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico;

d) lo svolgimento di azioni positive quali campagne informative, interventi di arredo e riqualificazione urbana, politiche di riduzione del danno e di mediazione culturale e sociale, l'istituzione della vigilanza di quartiere o di altri strumenti e figure professionali con compiti esclusivamente preventivi, la collaborazione con gli istituti di vigilanza privata, la promozione di attività di animazione culturale in zone a rischio, lo sviluppo di attività volte all'integrazione nella comunità locale dei cittadini immigrati e ogni altra azione finalizzata a ridurre l'allarme sociale, il numero delle vittime di reato, la criminalità e gli atti incivili.

TITOLO III ORGANIZZAZIONE E FUNZIONI DEL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE

Art. 6

Principi organizzativi del servizio.

1. Ogni ente locale in cui è istituito il servizio di polizia locale deve assicurare che lo stesso sia organizzato con modalità tali da garantirne l'efficienza, l'efficacia e la continuità operativa.
2. La Giunta regionale, in situazioni particolari rappresentate nel Comitato regionale per la sicurezza urbana di cui all'articolo 22, definisce i criteri organizzativi di carattere generale cui gli enti locali possono attenersi nella organizzazione del servizio di polizia locale. (4)
3. Gli enti locali disciplinano con propri regolamenti l'ordinamento, le modalità di impiego del personale e l'organizzazione del servizio di polizia locale, svolto in forma singola o associata, conformemente a quanto previsto dalla legislazione nazionale vigente e dalla presente legge.

(4) Si veda la *Delib.G.R. 3 dicembre 2004, n. 7/19719*, Criteri per l'organizzazione dei servizi di Polizia locale in situazioni particolari - Criticità o emergenze.

Art. 7

Decentramento e modelli applicativi.

1. Gli enti locali possono istituire presidi decentrati di polizia locale.
2. I modelli applicativi del controllo di zona devono essere impostati sul presidio fisico e conoscitivo del territorio.

Art. 8

Prestazioni degli operatori.

1. Gli operatori di polizia locale si suddividono in agenti, sottufficiali e ufficiali.
2. Le prestazioni degli operatori di polizia locale, con riferimento ai profili professionali, sono individuate dall'ente di appartenenza nel rispetto di quanto stabilito dalla contrattazione collettiva.
3. Nell'espletamento del servizio d'istituto gli appartenenti alla polizia locale, subordinati funzionalmente all'autorità giudiziaria come ufficiali o agenti di polizia giudiziaria e tenuti al

rispetto delle disposizioni impartite dal comando, conservano autonomia operativa e sono personalmente responsabili, in via amministrativa e penale, per gli atti compiuti in difformità.

4. Gli operatori di polizia locale non possono essere destinati stabilmente a svolgere attività e compiti diversi da quelli espressamente previsti dalla legge.

5. L'esclusività dei compiti di cui al comma 4 è garantita anche negli enti ove presti servizio un solo operatore di polizia locale

Art. 9

Autorità di polizia locale.

1. Al Sindaco e al Presidente della provincia competono la vigilanza sul servizio e il potere di impartire direttive al comandante o al responsabile del servizio di polizia locale per l'efficace raggiungimento degli obiettivi prefissati.

2. Ferme restando l'autonomia organizzativa e operativa del comandante e del responsabile del servizio, gli stessi sono responsabili verso il Sindaco o il Presidente della provincia dell'impiego tecnico-operativo e della disciplina degli addetti.

Art. 10

Configurazione del corpo di polizia locale.

1. Il corpo o il servizio di polizia locale ove istituiti non possono costituire strutture intermedie di settori amministrativi più ampi, né essere posti alle dipendenze del responsabile di diverso settore amministrativo.

2. Il comando del corpo o del servizio è affidato a persona che assume esclusivamente lo status di appartenente alla polizia locale.

Art. 11

Funzioni di polizia amministrativa.

1. La polizia locale, nell'esercizio delle funzioni di polizia amministrativa, svolge attività di prevenzione e repressione degli illeciti amministrativi derivanti dalla violazione di leggi, regolamenti e provvedimenti statali, regionali e locali.

Art. 12

Funzioni di polizia giudiziaria.

1. Nello svolgimento dell'attività di polizia giudiziaria, i comandanti dei corpi e i responsabili dei servizi di polizia locale assicurano lo scambio informativo e la collaborazione sia con altri comandi di polizia locale che con le forze di polizia dello Stato.

Art. 13

Funzioni di polizia stradale.

1. Gli operatori di polizia locale espletano i servizi di polizia stradale negli ambiti territoriali secondo le modalità fissate dalla legge.

Art. 14
Funzioni di pubblica sicurezza.

1. Nell'esercizio delle funzioni ausiliarie di pubblica sicurezza, previste dalla normativa statale, la polizia locale pone il presidio del territorio tra i suoi compiti primari, al fine di garantire, in concorso con le forze di polizia dello Stato, la sicurezza urbana degli ambiti territoriali di riferimento.
2. L'attività di controllo del territorio, da svolgersi secondo la particolare conformazione e le specifiche esigenze dei contesti urbani e rurali, deve essere sorretta da adeguati strumenti di analisi volti ad individuare le priorità da affrontare, il loro livello di criticità e le azioni da porre in essere, con particolare riguardo alla prevenzione.

Art. 15
Servizi esterni di supporto, soccorso e formazione.

1. La polizia locale, nell'ambito delle proprie competenze, presta ausilio e soccorso in ordine ad ogni tipologia di evento che pregiudichi la sicurezza dei cittadini, la tutela dell'ambiente e del territorio e l'ordinato vivere civile.
2. Al fine di far fronte ad esigenze di natura temporanea gli operatori di polizia locale possono, previo accordo tra le amministrazioni interessate, svolgere le proprie funzioni presso amministrazioni locali diverse da quelle di appartenenza. In tal caso operano alle dipendenze dell'autorità locale che ha fatto richiesta di ausilio, mantenendo la dipendenza dall'ente di appartenenza agli effetti economici, assicurativi e previdenziali.
3. Laddove le esigenze operative lo consentano, la polizia locale svolge su richiesta, anche in collaborazione con le autorità di pubblica sicurezza, attività di formazione e informazione avente ad oggetto la sicurezza stradale, urbana e ambientale.

Art. 16
Mezzi di servizio.

1. Le attività di polizia locale sono svolte anche con l'utilizzo di veicoli.
2. I corpi e i servizi di polizia locale possono essere dotati di natanti a motore per i servizi lacuali o comunque per le acque interne; per particolari servizi relativi ad eventi che presentano specifiche criticità o che interessano il territorio di più comuni, possono essere dotati di mezzi operativi adatti alla natura del servizio o del territorio, ivi compresi i mezzi aerei.

Art. 17
Divisa e distintivi di grado.

1. La divisa degli appartenenti ai corpi e ai servizi di polizia locale, con il relativo equipaggiamento, deve soddisfare le esigenze di funzionalità, di sicurezza e di visibilità degli operatori.
2. Le divise sono:
 - a) ordinarie;
 - b) di servizio;

c) per i servizi di onore e di rappresentanza.

3. Su ogni divisa sono apposti elementi identificativi dell'operatore e dell'ente di appartenenza, nonché lo stemma della Regione Lombardia.

4. I simboli distintivi di grado sono attribuiti a ciascun addetto alla polizia locale in relazione al profilo e alle funzioni conferite.

Art. 18

Strumenti di autotutela.

1. Gli operatori di polizia locale, oltre alle armi per la difesa personale, possono essere dotati di dispositivi di tutela dell'incolumità personale, quali lo spray irritante privo di effetti lesivi permanenti e il bastone estensibile.

2. Nei servizi in borghese i dispositivi devono essere occultati.

3. I dispositivi possono costituire dotazione individuale o dotazione di reparto; l'addestramento e la successiva assegnazione in uso, nonché le modalità di impiego sono demandati al comandante del corpo o al responsabile del servizio di polizia locale.

4. L'assegnazione dei dispositivi di coazione fisica deve trovare espressa previsione nel regolamento del corpo o del servizio di polizia locale.

Art. 19

Rinvio a regolamenti regionali. (5)

1. Con uno o più regolamenti regionali, adottati secondo le competenze stabilite dallo Statuto, sono disciplinati: (6)

a) i colori, i contrassegni e gli accessori dei mezzi di trasporto in dotazione alla polizia locale;

b) gli strumenti che devono essere tenuti a bordo dei mezzi di trasporto; (7)

c) le caratteristiche di ciascun capo delle divise della polizia locale, le loro modalità d'uso e gli elementi identificativi di cui all'articolo 17, comma 3 (8);

d) i modelli cui si conformano i distintivi da porre sulle uniformi degli operatori di polizia locale; (9)

e) i simboli distintivi di grado per la polizia locale;

f) i tipi e le caratteristiche degli strumenti di autotutela e dei relativi accessori. (10)

2. Entro sei mesi dall'entrata in vigore dei regolamenti di cui al comma 1, o nel diverso termine stabilito dai regolamenti medesimi, i comuni e le province provvedono all'adeguamento dei regolamenti vigenti.

(5) Rubrica così modificata dall'*art. 1, comma 15, lett. a), della L.R. 5 maggio 2004, n. 12.*

(6) Alinea così modificato dall'*art. 1, comma 15, lett. b), della L.R. 5 maggio 2004, n. 12.*

(7) Si veda il *Reg. 13 luglio 2004, n. 4: Dotazioni dei mezzi di trasporto della polizia locale.*

(8) Si veda il *Reg. 4 aprile 2008, n. 1: Caratteristiche delle divise per gli appartenenti ai corpi e ai servizi della polizia locale.*

(9) Si veda il *Reg. 13 luglio 2004, n. 2: Caratteristiche dei distintivi per le uniformi del personale della polizia locale.*

(10) Si veda il *Reg. 13 luglio 2004, n. 3: Caratteristiche e modalità di impiego degli strumenti di autotutela per gli operatori di polizia locale.*

Art. 20
Convenzioni.

1. La Regione, nel rispetto della vigente normativa in materia di scelta del contraente, può stipulare convenzioni con imprese produttrici al fine di agevolare gli enti locali nella dotazione del vestiario e degli strumenti operativi previsti dagli articoli 16, 17 e 18, nonché di strumentazione informatica.
2. Gli enti locali hanno facoltà di aderire alle predette convenzioni, ovvero di provvedere direttamente all'acquisto del vestiario e degli strumenti operativi, fermo restando che gli stessi devono essere conformi alle caratteristiche stabilite dai regolamenti di cui all'articolo 19.

TITOLO IV
COORDINAMENTO DELLE ATTIVITÀ REGIONALI

Art. 21
Coordinamento.

1. Al fine di assicurare la collaborazione e l'integrazione delle attività dei corpi e dei servizi di polizia locale la Giunta regionale, nell'ambito della propria organizzazione, costituisce apposita struttura di coordinamento delle funzioni e dei compiti di polizia locale. Della struttura organizzativa possono far parte anche appartenenti a corpi e servizi di polizia locale operanti in Lombardia. Ove si renda necessario, la Regione attiva l'intervento della struttura di coordinamento.
2. La struttura di coordinamento, in particolare nel rispetto degli indirizzi formulati dal Comitato di cui all'articolo 22:
 - a) promuove il coordinamento tra i comandi di polizia locale nei casi in cui fenomeni o avvenimenti, rilevanti per i compiti di polizia locale, interessino il territorio di più comuni o di più province, ovvero richiedano, per estensione, gravità o intensità dell'allarme sociale, l'azione concorrente e coordinata della polizia locale medesima;
 - b) effettua la raccolta e il monitoraggio dei dati inerenti le funzioni di polizia locale e ne cura la diffusione;
 - c) formula proposte e pareri alla Giunta regionale in merito ai criteri e modalità per la gestione associata del servizio, alla realizzazione e gestione del sistema informativo unificato, alle procedure operative per l'espletamento del servizio, agli strumenti e mezzi di supporto per l'incremento dell'efficacia dei servizi ed il loro coordinamento, all'adozione della modulistica unica.
3. Nel perseguimento dei fini indicati al comma 1, la Giunta regionale può individuare strumenti e mezzi di supporto volti a rendere più efficace l'attività dei corpi e dei servizi di polizia locale, anche mediante appositi strumenti di comunicazione istituzionale a mezzo internet e a mezzo stampa. La Giunta regionale può altresì costituire o promuovere la costituzione di servizi specialistici, anche distaccati sul territorio, che svolgono, su richiesta degli enti locali, attività di monitoraggio del territorio, di controllo ambientale e quant'altro attenga alle specifiche funzioni di polizia locale.

4. Nell'ottica di agevolare lo svolgimento dei compiti della polizia locale, la Giunta regionale definisce linee guida per le procedure operative da seguire nell'espletamento del servizio e promuove l'adozione di una modulistica unica sul territorio regionale.

5. Al fine di garantire un efficace scambio di informazioni e un rapido intervento sul territorio, gli enti locali, anche con il supporto della Regione, assicurano il raccordo telematico tra i comandi dei servizi di polizia locale e degli stessi con la struttura di coordinamento regionale. La Regione individua le caratteristiche tecniche delle centrali operative e della strumentazione accessoria.

6. Allo scopo di potenziare l'operatività della polizia locale e di consentirne il pronto coinvolgimento in caso di necessità, la Regione promuove l'istituzione di un numero telefonico unico attraverso il quale attivare il comando più vicino al luogo dell'evento per il quale si richiede l'intervento.

Art. 22

Comitato regionale per la sicurezza urbana.

1. È istituito presso la Giunta regionale il Comitato regionale per la sicurezza urbana.

2. Il Comitato è presieduto dal Presidente della Giunta regionale o da un assessore da lui delegato ed è composto da:

a) i presidenti delle province lombarde o assessori loro delegati;

b) i sindaci dei capoluoghi di provincia o assessori loro delegati;

c) sette sindaci, o assessori loro delegati, designati dalla Conferenza regionale delle autonomie, in rappresentanza dei sindaci di comuni non capoluogo di provincia, dei quali due in rappresentanza dei comuni con popolazione inferiore a diecimila abitanti.

3. Il dirigente della struttura della Giunta regionale competente in materia di polizia locale partecipa al Comitato regionale per la sicurezza urbana.

4. Il Comitato costituisce sede di confronto per la realizzazione di politiche integrate di sicurezza urbana. Il Comitato si riunisce almeno una volta l'anno, mediante convocazione del Presidente. Il Comitato adotta un proprio regolamento interno che faciliti l'iniziativa dei suoi componenti.

5. Il Comitato individua le linee programmatiche degli interventi regionali in materia di sicurezza urbana di cui all'articolo 25 e definisce gli indirizzi per il coordinamento regionale delle polizie locali.

6. Il Presidente della Giunta regionale, in relazione a specifiche e contingenti esigenze, può invitare alle sedute del Comitato anche amministratori locali diversi da quelli indicati al comma 2. Per assicurare un opportuno raccordo con le autorità di pubblica sicurezza, il Presidente della Giunta regionale ed il Comitato regionale per la sicurezza urbana assumono le intese del caso con il Prefetto del capoluogo di Regione, in qualità di Presidente della Conferenza regionale delle autorità di pubblica sicurezza.

Art. 23

Gestione associata del servizio di polizia locale.

1. La Regione promuove ed incentiva la gestione associata del servizio di polizia locale al fine di aumentarne il grado di efficienza, efficacia ed economicità e di assicurare più alti livelli di sicurezza urbana sul territorio lombardo.

2. Tra le forme di gestione associata si intendono compresi anche i consorzi istituiti con legge regionale per la gestione delle aree protette regionali ed il cui personale svolge funzioni di polizia locale.

Art. 24

Competenza territoriale e dipendenza gerarchica.

1. Gli operatori di polizia locale dei singoli enti che aderiscono al servizio associato, svolgono il servizio nell'intero ambito territoriale derivante dall'associazione, con le modalità previste dall'accordo intercorso tra gli enti.

2. Gli operatori di polizia locale, nell'esercizio delle loro funzioni in ambito associativo, dipendono funzionalmente dal Sindaco o dal Presidente della provincia e, operativamente, dal comandante della polizia locale del comune o della provincia del luogo ove si svolge il servizio.

TITOLO V

INTERVENTI REGIONALI PER LA SICUREZZA URBANA

Art. 25

Progetti per la sicurezza urbana.

1. La Regione, attraverso strumenti finanziari integrati, anche in concorso con gli enti locali, partecipa alla realizzazione di progetti finalizzati a garantire la sicurezza urbana.

2. In particolare la Regione promuove:

a) la realizzazione di progetti finalizzati a sviluppare politiche di sicurezza urbana, con particolare riferimento alle aree ad alto tasso di criminalità;

b) la costituzione di un fondo regionale a sostegno delle vittime della criminalità;

b-bis) la stipulazione di intese con lo Stato, gli enti locali, i soggetti proprietari per consentire l'acquisizione o il riadattamento di immobili adibiti o da adibire a uffici, comandi e alloggi per gli operatori di sicurezza (11).

(11) Lettera aggiunta dall'art.1, comma 7 della *L.R. 22 dicembre 2003, n. 27*.

Art. 26

Contenuto dei progetti.

1. I progetti sono finalizzati all'ottenimento di più alti livelli di sicurezza urbana, al risanamento di aree ad alto tasso di criminalità e allo sviluppo di azioni positive di carattere sociale.

2. I progetti presentati dagli enti locali competenti, in forma singola o associata, sulla base dei criteri previsti dall'articolo 27, comma 4, possono riguardare in particolare: (12)

a) apertura di presidi territoriali decentrati di polizia locale;

a-bis) costruzione, ristrutturazione, modifica o acquisto di immobili da adibire a comandi di polizia locale; (13)

- b) potenziamenti degli apparati radio;
- c) rinnovo e incremento delle dotazioni tecnico/strumentali e del parco autoveicoli;
- d) collegamenti telefonici, telematici, servizi informatici, installazione di colonnine di soccorso e sistemi di videosorveglianza per il controllo del territorio nelle vie commerciali e più a rischio;
- e) modernizzazione delle sale operative e di rilevamento satellitare per l'individuazione delle pattuglie sul territorio;
- f) acquisizione di strumenti operativi di tutela per il personale della polizia locale;
- g) incremento del nastro orario oltre le dodici ore giornaliere, con estensione del servizio nella fascia serale e notturna;
- h) realizzazione di servizi per l'istituzione del «vigile di quartiere», con particolare riferimento alle zone abitative e commerciali;
- i) sviluppo di iniziative per interventi di mediazione culturale e reinserimento sociale;
- j) iniziative finalizzate alla prevenzione dei fenomeni di violenza nei confronti di donne, bambini ed anziani;
- k) potenziamento dell'attività di vigilanza, telesorveglianza e controllo dei parchi, giardini e scuole nonché dell'agglomerato urbano e delle abitazioni isolate, anche nella forma di sistemi di allarmi collocati sulla persona con segnale trasmesso verso le centrali operative delle forze dell'ordine; (14)
- k-bis) incremento delle attività dirette alla tutela dell'ambiente ed in particolare alla salvaguardia della fauna e del territorio; (15)
- l) iniziative finalizzate al controllo delle zone a rischio, edifici abbandonati, aree dismesse;
- m) incremento dei servizi festivi;
- n) gestione associata dei servizi finalizzati alla vigilanza e al controllo del territorio di competenza.

(12) Alinea modificato dall'art. 1, comma 1, lett. a), punto 1), della *L.R. 14 luglio 2006, n. 13*.

(13) Lettera aggiunta dall'art. 1, comma 1, lett. a), punto 2), della *L.R. 14 luglio 2006, n. 13*.

(14) Lettera modificata dall'art. 8, comma 1, lett. a) della *L.R. 28 dicembre 2007, n. 33*.

(15) Lettera aggiunta dall'art. 1, comma 1, lett. a), punto 3), della *L.R. 14 luglio 2006, n. 13*.

Art. 27

Presentazione dei progetti.

1. I progetti sono presentati:

- a) dalle province che abbiano adottato il regolamento del corpo di polizia locale;
- b) dalle comunità montane o da singoli comuni, con una popolazione di almeno diecimila abitanti o almeno sette addetti al servizio di polizia locale, che abbiano adottato il regolamento del corpo o del servizio di polizia locale;
- c) dai comuni nei quali si siano verificate, nell'ultimo anno, emergenze di criminalità;
- d) dai comuni che, privi dei requisiti di cui alla lettera b), non possono associarsi con altri comuni per particolari condizioni geografiche ovvero sono interessati da fenomeni di rilevante incremento stagionale della popolazione o da consistenti flussi turistici;

e) da più comuni in accordo tra loro che complessivamente abbiano una popolazione di almeno diecimila abitanti o un minimo di sette addetti di polizia locale coinvolti nel progetto, ovvero, in mancanza dei predetti requisiti numerici, da almeno cinque comuni in accordo tra loro;

f) dai consorzi istituiti con legge regionale per la gestione delle aree protette regionali.

2. Ai vari progetti di cui al comma 1 possono partecipare anche le province e le comunità montane.

3. Per esigenze di omogeneità e di continuità territoriale, gli enti che si associano devono essere territorialmente confinanti, salvo deroghe motivate, sentito il parere del Comitato scientifico di cui all'articolo 30.

4. La Giunta regionale, previo parere della commissione consiliare competente, determina ogni due anni, nel rispetto dei vincoli della finanza pubblica, i criteri, le priorità per l'assegnazione dei finanziamenti ai progetti, i termini e le modalità per la presentazione degli stessi, gli interventi ammissibili nonché gli importi massimi e minimi finanziabili, nel rispetto delle finalità di cui all'articolo 26 (16) (17).

(16) In attuazione di quanto disposto dal presente comma si veda, per il biennio 2008-2009, la *Delib.G.R. 9 aprile 2008, n. 8/7048*.

(17) Articolo sostituito dall'*art. 1, comma 1, lett. b), della L.R. 14 luglio 2006, n. 13*.

Art. 28

Finanziamento dei progetti.

1. Il piano di assegnazione dei finanziamenti ai progetti ammessi è approvato dalla competente struttura della Giunta regionale entro sessanta giorni dalla presentazione delle domande.

2. Entro i successivi trenta giorni dall'approvazione del piano di cui al comma 1, la struttura provvede all'erogazione del finanziamento assegnato.

3. Ogni progetto è finanziato fino ad un massimo del settanta per cento delle spese previste per la sua realizzazione.

Art. 29

Verifica dell'attuazione dei progetti.

1. Nel rispetto del principio di sussidiarietà e delle competenze statali in materia di ordine e sicurezza pubblica, la Regione, almeno una volta all'anno, riunisce tutti gli enti locali lombardi, invitando il Prefetto del capoluogo di Regione, in qualità di Presidente della Conferenza regionale delle autorità di pubblica sicurezza, al fine di svolgere una ricognizione sullo stato di attuazione dei progetti di cui alla presente legge e per formulare indirizzi generali sugli interventi regionali di cui all'articolo 25.

Art. 30
Comitato scientifico.

1. È istituito presso la Giunta regionale il Comitato scientifico; il Comitato dura in carica per l'intera legislatura e fino al suo rinnovo.
2. Il Comitato scientifico è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale ed è composto da cinque membri, scelti tra personalità con specifiche competenze professionali e scientifiche nel campo della sicurezza urbana e della prevenzione del crimine, eletti dal Consiglio regionale, garantendo comunque la presenza di almeno due rappresentanti della minoranza.
3. Per i componenti del Comitato scientifico che comunque hanno diretta relazione con i progetti presentati, vige l'obbligo generale di astensione.
4. Il Comitato scientifico esprime parere alla competente struttura della Giunta in merito alla valutazione dei progetti di cui all'articolo 25.

Art. 30 bis
Interventi mirati sul territorio

1. In attuazione del principio di sussidiarietà e in deroga a quanto previsto dagli articoli da 25 a 30, la Giunta regionale può avvalersi altresì degli strumenti di programmazione negoziata di cui alla *legge regionale 14 marzo 2003, n. 2* (Programmazione negoziata regionale). (18)

(18) Articolo aggiunto dall'*art. 8, comma 1, lett. b) della L.R. 28 dicembre 2007, n. 33*.

Art. 31
Attività di prevenzione sociale.

1. La Regione promuove l'attività di prevenzione sociale in base alle proprie competenze e sostenendo l'attività degli enti locali, potenziando in particolare:
 - a) le politiche di prevenzione del disagio sociale, di accoglienza, di solidarietà, di inclusione sociale, attraverso la promozione dei diritti di cittadinanza e di pari opportunità;
 - b) gli interventi finalizzati alla soluzione dei problemi del disagio abitativo, dell'igiene e della sicurezza sanitaria, con riferimento anche a temporanei insediamenti previsti per i nomadi;
 - c) lo sviluppo di azioni nel settore educativo e dell'informazione, a favore delle scuole, delle università e della società civile per contribuire, mediante l'educazione alla legalità e allo sviluppo della coscienza civile, alla lotta contro la criminalità organizzata e diffusa;
 - d) l'attuazione dei programmi previsti dalla normativa regionale vigente in materia di recupero e qualificazione dei sistemi insediativi;
 - e) il coinvolgimento delle categorie economiche ed imprenditoriali, dei sindacati, dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), dell'Ispettorato del lavoro, dei dipartimenti di prevenzione delle aziende sanitarie locali, per affermare la sicurezza e la legalità nei luoghi di lavoro e contrastare il lavoro irregolare e minorile.

Art. 32
Patti locali di sicurezza urbana.

1. Il patto locale di sicurezza urbana è lo strumento attraverso il quale, ferme restando le competenze proprie di ciascun soggetto istituzionale, si realizza l'integrazione tra le politiche e le azioni che a livello locale hanno l'obiettivo di migliorare le condizioni di sicurezza urbana del territorio di riferimento.
2. Il patto locale di sicurezza è promosso da uno o più sindaci dei comuni interessati ed è teso a favorire, nel rispetto delle competenze attribuite dalle leggi a ciascun soggetto istituzionale, il coinvolgimento degli organi decentrati dello Stato, nonché delle province e degli altri enti e associazioni presenti sul territorio.
3. Il patto locale di sicurezza urbana può interessare:
 - a) un comune singolo od un insieme di comuni, anche di diversi ambiti provinciali;
 - b) un quartiere singolo od un insieme di quartieri di un comune.
4. Il patto locale di sicurezza urbana prevede:
 - a) l'analisi dei problemi di sicurezza urbana presenti sul territorio, comprese le situazioni che ingenerano senso di insicurezza nei cittadini;
 - b) il programma degli interventi da realizzare e le azioni previste.
5. Con specifica deliberazione la Giunta regionale definisce altresì le modalità e le procedure per la sottoscrizione dei patti, per il programma di azioni previsto e per i soggetti da coinvolgere, nonché le procedure e le modalità di raccordo di tali patti con il finanziamento dei progetti di cui all'articolo 25. (19)

(19) Si veda la *Delib.G.R. 16 febbraio 2005, n. 7/20851*, Determinazione delle modalità e procedure per la sottoscrizione dei patti locali di sicurezza urbana.

Art. 33
Volontariato e associazionismo.

1. La Regione promuove l'attività del volontariato e dell'associazionismo rivolta all'animazione sociale, culturale e di aiuto alle vittime di reato e per perseguire attività di prevenzione e di educazione alla cultura della legalità.
2. La Regione, a tale fine, concede contributi alle associazioni ed alle organizzazioni di volontariato senza alcuna finalità di carattere politico, iscritte ai registri di cui alla legislazione regionale sull'associazionismo ed il volontariato, che operano esclusivamente nel campo dell'animazione sociale e culturale e di aiuto alle vittime di reato, per la realizzazione di specifiche iniziative. La commissione consiliare competente esprime parere vincolante alla Giunta regionale sugli statuti tipo delle associazioni di cui al presente comma. I contributi sono concessi per spese di progettazione e di attuazione, con esclusione delle spese di investimento.

TITOLO VI
COLLABORAZIONE TRA POLIZIA LOCALE E SOGGETTI DI VIGILANZA PRIVATA

Art. 34

Attività di collaborazione tra polizia locale e soggetti di vigilanza privata.

1. La Regione, nel rispetto della vigente normativa statale, riconosce agli enti locali la possibilità di avvalersi della collaborazione di guardie particolari giurate, con funzioni ausiliarie, al fine di assicurare alla polizia locale un'efficace forma di sostegno nell'attività di presidio del territorio.
2. Al fine di attuare la collaborazione di cui al comma 1, gli enti locali, nel rispetto della vigente normativa in materia di scelta del contraente, stipulano apposite convenzioni con gli istituti di vigilanza anche per avvalersi della professionalità, dell'organizzazione e del supporto tecnologico degli stessi.
3. In tale veste, le guardie particolari giurate svolgono attività sussidiaria di mera vigilanza e priva di autonomia finalizzata unicamente ad attivare gli organi di polizia locale, le forze di polizia dello Stato od enti a vario titolo competenti per esigenze riguardanti esclusivamente:
 - a) eventi che possano arrecare danno o disagio;
 - b) interventi di tutela del patrimonio pubblico;
 - c) sorveglianza di luoghi pubblici e segnalazione di comportamenti di disturbo alla quiete pubblica;
 - d) situazioni di pericolo che richiedano interventi urgenti e tempestiva segnalazione agli enti competenti, anche per eventi che richiedano l'intervento della protezione civile.
4. Il Sindaco o il Presidente della provincia, qualora intendono avvalersi della collaborazione delle guardie particolari giurate, inoltrano apposita comunicazione al Questore della provincia al fine di consentire alla medesima autorità di pubblica sicurezza di impartire le opportune direttive e di esercitare la prevista vigilanza.
5. La Giunta regionale disciplina le caratteristiche di elementi identificativi di abbigliamento che le guardie particolari giurate sono tenute ad indossare nello svolgimento delle funzioni di cui al presente articolo.

Art. 35

Requisiti e formazione.

1. La collaborazione di cui all'articolo 34 è subordinata al possesso del certificato di idoneità rilasciato dalla Regione, previa frequenza di corsi di formazione i cui oneri sono a carico dei privati richiedenti. Al termine dei predetti corsi i partecipanti sostengono un esame per il rilascio del certificato di idoneità. La Commissione esaminatrice è composta da tre appartenenti all'amministrazione regionale nominati con provvedimento del dirigente della competente struttura della Giunta.
2. Le guardie giurate in possesso di tale certificato partecipano periodicamente a corsi di aggiornamento professionale i cui oneri sono a carico dei privati richiedenti.
3. La Giunta regionale, sentito il parere della competente commissione consiliare, con apposita deliberazione, definisce le modalità organizzative, i contenuti, la durata, nonché le prove finali dei corsi di formazione e di aggiornamento di cui ai commi 1 e 2.

4. L'Istituto Regionale Lombardo di Formazione del Personale della pubblica amministrazione (IReF) è organo certificatore della qualità dei suddetti corsi nonché della loro conformità ai contenuti della deliberazione della Giunta regionale di cui al comma 3.
5. La competente struttura regionale forma appositi elenchi degli idonei, articolati su base provinciale, e li inoltra ai Sindaci e ai Presidenti delle province.
6. Gli enti locali si avvalgono della collaborazione delle guardie particolari giurate attraverso gli elenchi di cui al comma 5.

Art. 36
Dipendenza funzionale.

1. Il Sindaco e il Presidente della provincia, nei casi di necessità, previo raccordo con il Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, richiedono agli istituti di vigilanza la disponibilità del personale iscritto negli elenchi di cui all'articolo 35, comma 5, per la predisposizione dei servizi.
2. Le guardie particolari giurate, sulla base delle problematiche emerse in sede di Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, possono essere attivate dal Sindaco del comune o dal Presidente della provincia competenti per territorio, ferma restando la dipendenza funzionale dal comandante della polizia locale del comune o della provincia o dal responsabile del servizio di polizia locale dell'ente che ne ha richiesto l'ausilio.
3. Le guardie particolari giurate possono assicurare la propria attività nell'arco delle ventiquattro ore, anche nei giorni festivi; a tal fine sono in diretto contatto con le centrali operative della polizia locale per le eventuali emergenze.

TITOLO VII
ACCESSO AI RUOLI DELLA POLIZIA LOCALE E FORMAZIONE DEL PERSONALE

Art. 37
Requisiti di carattere generale per la partecipazione ai concorsi e per la nomina in ruolo.

1. Ai fini della copertura di posti di ufficiale, sottufficiale ed agente di polizia locale i concorsi, nonché i requisiti per la partecipazione agli stessi sono disciplinati, nel rispetto della contrattazione collettiva, dai regolamenti degli enti locali dalle norme della presente legge e dalle disposizioni attuative emanate dal Consiglio regionale.
2. La nomina in ruolo è subordinata al possesso dei requisiti di idoneità psicofisica, da accertarsi preventivamente da parte della azienda sanitaria locale competente per territorio secondo modalità stabilite dal Consiglio regionale.
3. Nell'organizzazione dei corpi e dei servizi, ivi compresa la partecipazione ai corsi di formazione professionale, si applicano i principi contenuti nella *L. 9 dicembre 1977, n. 903* (Parità di trattamento tra uomini e donne in materia di lavoro) e nella *L. 10 aprile 1991, n. 125* (Azioni positive per la realizzazione della parità uomo-donna nel lavoro).

Art. 38

Concorsi per posti di ufficiale e sottufficiale.

1. Per l'ammissione ai concorsi per i profili professionali della polizia locale è richiesto il possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente e dalla contrattazione collettiva, in relazione all'articolazione sulle diverse categorie professionali.

Art. 39

Nomina in ruolo.

1. I vincitori dei concorsi per posti di ufficiale, sottufficiale e agente sono tenuti a frequentare nel periodo di prova specifici corsi di formazione di base per gli agenti e di qualificazione professionale per sottufficiali e ufficiali, da svolgersi a norma dell'articolo 40.
2. Ai fini della nomina in ruolo, il giudizio relativo al periodo di prova è espresso tenendo conto anche dell'esito dei corsi di cui al comma 1.
3. Durante il periodo di prova, e comunque sino all'espletamento del corso di formazione di base per agenti e di qualificazione per sottufficiali e ufficiali, il personale vincitore del concorso per posti di agente sottufficiale e ufficiale non può essere utilizzato in servizio esterno con funzioni di agente di pubblica sicurezza o ufficiale di polizia giudiziaria, fatta salva l'attività pratica inerente all'effettuazione dei corsi di cui al comma 1.
4. All'atto della nomina in ruolo gli enti locali che hanno proceduto all'assunzione comunicano alla competente struttura della Regione i nominativi dei dipendenti assunti affinché gli stessi siano inseriti nell'apposito albo tenuto dalla struttura medesima. Gli enti locali comunicano altresì alla struttura regionale le cessazioni dal servizio degli operatori di polizia locale.

Art. 40

Corsi di preparazione ed aggiornamento professionale.

1. La Regione promuove ed organizza i corsi di qualificazione e formazione di base per i vincitori dei concorsi di posti di ufficiale, sottufficiale ed agente di cui all'articolo 39 comma 1, tenuto conto dei vigenti accordi di livello regionale inerenti alla formazione dei dipendenti pubblici, stipulati tra le organizzazioni sindacali, la Regione e le associazioni rappresentative degli enti locali, nonché delle precedenti esperienze formative realizzate dagli enti locali per il personale addetto alla polizia locale.
2. La Regione promuove la formazione per la preparazione alle funzioni di polizia locale ed organizza corsi formativi di preparazione ai concorsi banditi dagli enti competenti per il reclutamento del personale di polizia locale. La selezione per la partecipazione a detti corsi è effettuata dagli enti locali sulla base del numero dei posti che intendono coprire (20)
3. I corsi di cui al comma 2 possono essere promossi ed organizzati anche dagli enti locali, con l'osservanza delle modalità e dei criteri di cui al comma 5, verificata dalla Giunta regionale.
4. Coloro che hanno frequentato i corsi formativi di preparazione e superato gli esami finali sono iscritti in apposito elenco conservato ed aggiornato dalla struttura regionale competente in materia di polizia locale. L'iscrizione all'elenco costituisce requisito per la partecipazione alle procedure di selezione per l'assunzione di personale di polizia locale a

tempo determinato. I corsi di cui al presente comma devono essere stati frequentati con esito positivo anche dagli ufficiali e sottufficiali assunti a tempo determinato.

5. Le modalità organizzative, i contenuti, la durata, le prove finali dei corsi di cui all'articolo 39 ed al presente articolo, nonché i criteri per la composizione delle commissioni esaminatrici dei corsi formativi, sono disciplinati con deliberazione della Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente.

6. Al fine di contribuire all'onere gravante sugli enti locali per la formazione del personale addetto alle funzioni di polizia locale, la Regione stipula con l'Istituto Regionale Lombardo di Formazione del Personale della pubblica amministrazione (IReF) una convenzione annuale o pluriennale per la realizzazione, anche in forma decentrata, dei corsi di preparazione ai concorsi, dei corsi di formazione di base, di qualificazione e di aggiornamento professionale, che l'IReF gestisce direttamente o stipulando convenzioni per lo svolgimento in forma indiretta.

7. Il volume delle iniziative formative previste dalla convenzione è contenuto nei limiti dei finanziamenti annuali ed è approvato con provvedimento della Giunta regionale, sulla base delle previsioni del bilancio della Regione.

8. Nel determinare il finanziamento delle iniziative, la Giunta regionale tiene conto del reale fabbisogno formativo accertato sulla scorta della domanda proveniente dagli enti locali e dalle ricerche dell'IReF.

9. L'attività didattica disciplinata dalla convenzione è prevista in un programma annuale o pluriennale definito dall'IReF, il cui contenuto è comprensivo:

- a) dell'analisi del fabbisogno;
- b) della progettazione generale degli interventi;
- c) del catalogo degli interventi distribuiti nel corso dell'anno di attività, incluse le attività svolte in forma decentrata e regolate da convenzione.

(20) Comma sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. c), della L.R. 14 luglio 2006, n. 13.

Art. 41

Accademia per gli ufficiali e i sottufficiali di polizia locale.

1. È istituita l'Accademia per gli ufficiali e i sottufficiali della polizia locale della Regione Lombardia; l'Accademia costituisce struttura formativa di alta specializzazione sui temi della sicurezza urbana e sui compiti della polizia locale.

2. Presso l'Accademia si svolgono i corsi di qualificazione e di aggiornamento professionale per gli ufficiali e i sottufficiali dei corpi e dei servizi di polizia locale della Regione ed appositi corsi di aggiornamento per i comandanti dei corpi di polizia locale.

3. Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, delibera con proprio atto di indirizzo la costituzione dell'Accademia, la definizione degli organi e le modalità di funzionamento (21).

(21) Si veda Delib.C.R. 16 marzo 2004, n. VII/983.

TITOLO VIII
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 42

Condizione di accesso ai finanziamenti regionali.

1. Il rispetto di quanto previsto nella presente legge è condizione essenziale per l'accesso ai finanziamenti regionali.

Art. 43

Norme transitorie.

[1. Fino all'approvazione, da parte della Giunta regionale, della deliberazione di cui all'articolo 27, comma 2, si applicano, per l'erogazione dei finanziamenti regionali, i criteri e le modalità previsti nelle deliberazioni del Consiglio regionale adottate in attuazione della *L.R. 21 febbraio 2000, n. 8* (Interventi regionali per la sicurezza nei comuni).

2. Fino all'entrata in vigore dei regolamenti di cui al comma I dell'articolo 19, le caratteristiche delle dotazioni di cui alle lettere b) e d) del comma I dello stesso articolo, sono quelle degli *allegati B e D della L.R. 8 maggio 1990, n. 39* (Mezzi, strumenti, uniformi e distintivi di grado degli addetti ai corpi e ai servizi della polizia locale della Regione Lombardia).] (22)

(22) Articolo abrogato dall'art. 1, comma 1, lett. c), della L.R. 14 luglio 2006, n. 13.

Art. 44

Abrogazione di leggi.

1. Fatto salvo quanto previsto dalle norme transitorie contenute nella presente legge, sono abrogate le seguenti norme regionali:

a) *L.R. 17 maggio 1985, n. 43* (Norme in materia di polizia locale);

b) *L.R. 8 maggio 1990, n. 39* (Mezzi, strumenti, uniformi e distintivi di grado degli addetti ai corpi e ai servizi della polizia locale della Regione Lombardia);

c) *L.R. 21 febbraio 2000, n. 8* (Interventi regionali per la sicurezza nei comuni);

d) il *comma 2 dell'articolo 12 della L.R. 22 luglio 2002, n. 15* (Legge di semplificazione 2001. Semplificazione legislativa mediante abrogazione di leggi regionali. Interventi di semplificazione amministrativa e delegificazione).

2. Sono altresì abrogati i commi 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162 e 163, dell'*articolo 4 della L.R. 5 gennaio 2000, n. 1* (Riordino del sistema delle autonomie in Lombardia. Attuazione del *D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112* «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della *L. 15 marzo 1997, n. 59*»).

Art. 45
Norma finanziaria.

1. Agli oneri derivanti dalle attività del Comitato regionale per la sicurezza urbana, di cui all'articolo 22, e del Comitato scientifico, di cui all'articolo 30, si provvede con le risorse stanziate annualmente all'UPB 5.0.2.0.1.184 «Spese postali, telefoniche e altre spese generali».
2. Per le spese per la costituzione della struttura di coordinamento di cui all'articolo 21 , comma 1 è autorizzata per l'anno 2003 l'ulteriore spesa in capitale di euro 1.000.000,00 in incremento rispetto le risorse già stanziate all'UPB 1.2.1.1.3.10 «Indirizzi per il coordinamento dei vari corpi di polizia territoriale e promozione di forme associate nell'espletamento dei servizi di sorveglianza» del bilancio di previsione 2003 e pluriennale 2003-2005.
3. Per le spese per la costituzione della struttura di coordinamento di cui al comma 2, relativamente agli anni 2004 e 2005, è autorizzata l'assunzione di obbligazioni ai sensi dell'*articolo 25, comma 1, della L.R. 31 marzo 1978, n. 34* (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della regione) e successive modificazioni ed integrazioni. Le successive quote annuali di spesa saranno determinate dalle leggi di approvazione dei rispettivi bilanci ai sensi dell'*articolo 25, comma 4, della legge regionale 34/78*.
4. Agli investimenti per il finanziamento dei progetti per la sicurezza urbana di cui all'articolo 25, comma 2, lettera a) si provvede con le risorse stanziate all'UPB 1.2.1.1.3.10 «Indirizzi per il coordinamento dei vari corpi di polizia territoriale e promozione di forme associate nell'espletamento dei servizi di sorveglianza».
5. Al finanziamento del fondo regionale a sostegno delle vittime della criminalità, di cui all'articolo 25, comma 2, lettera b) e alle spese per i corsi di qualificazione, formazione, preparazione ai concorsi e aggiornamento professionale del personale addetto a funzioni di polizia locale, di cui all'articolo 40, si provvede con le risorse appositamente stanziate all'UPB 1.2.1.1.2.9 «Indirizzi per il coordinamento dei vari corpi di polizia territoriale e promozione di forme associate nell'espletamento dei servizi di sorveglianza».
6. Per le spese di cui al comma 5, la Giunta regionale è autorizzata per gli esercizi successivi al 2003, nei limiti delle quote annue determinate con legge di bilancio, a dar corso all'espletamento delle procedure e degli adempimenti previsti dagli interventi previsti da programmi pluriennali di spesa, ai sensi dell'*articolo 23 della legge regionale 34/78*.
7. All'onere di euro 1.000.000,00 di cui al comma 2 si provvede mediante riduzione per pari importo della disponibilità di competenza e di cassa dell'UPB 5.0.4.0.3.211 «Fondo per il finanziamento di spese di investimento» per l'esercizio finanziario 2003.
8. All'autorizzazione delle altre spese previste dai precedenti articoli si provvederà con successivo provvedimento di legge.
9. Allo stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 2003 sono apportate le seguenti variazioni:
STATO DI PREVISIONE DELLE SPESE
- Alla funzione obiettivo 5.0.4 «Fondi», spese in capitale, la dotazione finanziaria di competenza e di cassa dell'UPB 5.0.4.0.3.211 «Fondo per il finanziamento di spese di investimento» è ridotta di euro 1.000.000,00;

- alla funzione obiettivo 1.2.1 «Sicurezza dei cittadini e del territorio» la dotazione finanziaria di competenza e di cassa dell'UPB 1.2.1.1.3.10 «Indirizzi per il coordinamento dei vari corpi di polizia territoriale e promozione di forme associate nell'espletamento dei servizi di sorveglianza» è incrementata di euro 1.000.000,00.

Art. 46
Entrata in vigore.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Legge Regionale VENETO
09/08/1988 n. 40 - B.U.R. 12/08/1988 n. 47

NORME IN MATERIA DI POLIZIA LOCALE.

Articolo 1

Funzioni di polizia locale

1. I comuni, le province e gli altri enti locali esercitano le funzioni di polizia locale, urbana e rurale, di polizia amministrativa e ogni altra attività di polizia, nelle materie di propria competenza e in quelle a essi delegate.

Articolo 2

Forme associative e di collaborazione

1. La Regione al fine di assicurare funzionalità ed economicità nella gestione del servizio di polizia locale, ne favorisce, a mezzo contributi, l' esercizio in forma associata, e l' eventuale delega alla comunità montana da parte dei comuni che ne fanno parte.

2. Nelle ipotesi di cui al comma 1 lo statuto della associazione o del consorzio, o il regolamento nel caso della comunità montana, stabiliscono le norme relative agli aspetti organizzativi e strumentali e alla dipendenza organica e funzionale del personale addetto.

3. La Regione incentiva, altresì , intese tra gli enti locali, al fine di favorire la collaborazione nella gestione dei servizi a carattere ricorrente, stagionale od occasionale relativi alle funzioni di polizia locale sul territorio.

4. La Giunta regionale, previo parere del Comitato tecnico regionale di cui al successivo articolo 11, provvede al riparto dei contributi fra gli enti che entro il 30 giugno di ogni anno hanno presentato domanda corredata di piani di acquisto delle attrezzature ritenute necessarie per l' esercizio comune dell' attività di polizia locale [1].

[1] Comma modificato dall'articolo 37 della L.R. n. 6 del 30-01-1997.

Articolo 3

Svolgimento del servizio sul territorio

1. L' attività di polizia locale si svolge, di norma, nell' ambito territoriale dell' ente di appartenenza, o di quello presso cui il personale sia distaccato o comandato.

2. Sono ammessi distacchi o comandi degli addetti al servizio di polizia locale, previa intesa tra gli enti interessati, con la quale sono altresì definiti la dipendenza funzionale e il potere disciplinare.

3. Nei casi di cui al comma 2 è data comunicazione al prefetto, allorquando riguardino personale avente qualità di agente di pubblica sicurezza.

Articolo 4

Compiti degli addetti ai servizi di polizia locale

1. Il personale addetto ai servizi di polizia locale, entro gli ambiti territoriali di cui all' articolo 3, comma 1, ha il compito di:

- prevenire e reprimere le infrazioni alle norme di polizia locale;
- vigilare sull' osservanza delle leggi statali e regionali, dei regolamenti e delle ordinanze la cui esecuzione è di competenza della polizia locale, urbana e rurale;
- svolgere i servizi di polizia stradale attribuiti dalla legge alla polizia municipale;
- espletare i servizi di informazione, di accertamento e di rilevazione connessi ai compiti d' istituto;
- vigilare sull' integrità e conservazione del patrimonio pubblico;
- prestare servizi d' ordine, vigilanza e scorta necessari per l' espletamento di attività e compiti istituzionali degli enti di appartenenza;
- svolgere le funzioni di polizia giudiziaria e le funzioni ausiliari di pubblica sicurezza ai sensi dell' articolo 5 della legge 7 marzo 1986, n. 65, nell' ambito delle proprie attribuzioni, nei limiti e nelle forme di legge;
- prestare opera di soccorso in occasione di calamità e disastri e privati infortuni;
- svolgere ogni altra funzione allo stesso demandata nei limiti di legge dai regolamenti locali.

2. Il personale di cui al comma 1 adempie, inoltre, ai compiti di polizia amministrativa previsti dal DPR 24 luglio 1977, n. 616, nonché a quelli previsti dalla legge 7 marzo 1986, n. 65.

Articolo 5

Norme per l' istituzione del servizio

1. L' ordinamento e la struttura dei servizi di polizia municipale, disciplinati con regolamento comunale nei limiti posti dalla legislazione vigente e nel rispetto delle indicazioni e dei parametri stabiliti con la presente legge, devono tenere presente i seguenti criteri:

- a) previsione, di norma, di un addetto per ogni mille abitanti, esclusi i casi in cui il servizio è gestito in forma associata;
- b) possibilità di istituire il corpo di polizia municipale nei comuni singoli o associati ove siano impiegati almeno sette operatori;
- c) l' ordinamento del corpo di polizia municipale, salve diverse previsioni degli accordi stipulati a norma della legge 29 marzo 1983, n. 93, si articola per i comuni di classe I/ A, I/ B, II e III, indicate nella tabella A della legge 8 giugno 1952, n. 604 e successive

modificazioni, in responsabile del corpo (comandante), addetti al coordinamento e controllo, operatori (vigili); per i comuni di classe IV, si può prevedere l' articolazione in addetto al coordinamento e controllo (comandante), operatori (vigili).

2. L' organizzazione e la dotazione organica sono determinate, previa consultazione con le organizzazioni sindacali, in conformità e sulla base dei seguenti criteri:

- numero della popolazione residente;
- estensione e suddivisione del territorio in circoscrizioni o frazioni;
- sviluppo chilometrico delle strade, densità e complessità del traffico;
- sviluppo edilizio;
- tipo e quantità degli insediamenti industriali e commerciali;
- importanza turistica delle località e conseguente aumento stagionale della popolazione;
- indice di motorizzazione;
- caratteristiche socio - economiche del territorio;
- ubicazione dei comuni in aree montane, collinare, di pianura o metropolitane;
- presenza scolastica;
- presenza di nodi stradali e/ o di strutture portuali, aeroportuali;
- presenza di uffici/ organi periferici dell' Amministrazione statale;
- ogni altro criterio socio - economico di efficienza o funzionalità .

Articolo 6

Istituzione del servizio presso altri enti locali

1. Per i consorzi di comuni e altre istituzioni associative di enti locali si applica l' articolo 1 della legge 8 giugno 1962, n. 604.

2. Le disposizioni di cui al precedente articolo 5 possono essere applicate agli enti locali diversi dai comuni ove compatibili con le norme vigenti in materia e previo adeguamento dei rispettivi regolamenti.

Articolo 7

Iniziative di formazione del personale da adibire ai servizi di polizia locale

1. La Regione promuove corsi finalizzati alla formazione del personale da adibire a servizi di polizia locale.

2. I corsi hanno lo scopo di preparare coloro che intendono partecipare ai pubblici concorsi per la copertura di posti di addetti al servizio di polizia locale.

Articolo 8

Aggiornamento e riqualificazione del personale addetto ai servizi di polizia locale

1. Al fine di assicurare in via continuativa un adeguato livello di professionalità del personale addetto al servizio di polizia locale, la Regione promuove annualmente corsi di aggiornamento e riqualificazione da svolgersi nelle città capoluogo di provincia o al livello subprovinciale.

2. I corsi possono essere svolti anche da enti convenzionati con la Regione.

Articolo 9

Programmazione e criteri di svolgimento dei corsi

1. Nell' ambito del piano regionale della formazione professionale, la programmazione e i relativi criteri organizzativi dei corsi di cui ai precedenti articoli 7 e 8 sono definiti, previo parere del Comitato tecnico regionale di cui all' articolo 11, nelle forme e secondo le modalità di cui all' accordo regionale per la formazione e l' aggiornamento professionale stipulato in applicazione delle leggi di recepimento dell' accordo di lavoro per il comparto degli enti locali.

Articolo 10

Valutazione degli attestati di partecipazione ai corsi

1. La frequenza e il superamento con profitto di uno dei corsi di cui all' articolo 7 è titolo valutabile nelle prove selettive attitudinali di cui all' articolo 4, comma 2 del dpr 13 maggio 1987, n. 268, e nei pubblici concorsi per addetti al servizio di polizia locale.

2. La frequenza e il superamento con profitto di uno dei corsi di cui all' articolo 8 è condizione necessaria per l' accesso al posto di istruttore di vigilanza a norma dell' articolo 26, comma 19, del DPR 17 settembre 1987, n. 494.

Articolo 11

Composizione del Comitato

1. E' istituito il Comitato tecnico regionale per le funzioni di polizia locale composto da:

- l' Assessore regionale agli enti locali o suo delegato, che lo presiede;
- il dirigente del Dipartimento enti locali o suo delegato;
- cinque esperti in materia nominati dalla Giunta regionale di cui uno scelto tra i comandanti di polizia municipale e uno tra i vigili urbani operanti nel territorio regionale;
- cinque rappresentanti degli enti locali di cui tre designati dall' Anci, uno dall' Upi e uno

dall' Uncem;

- tre rappresentanti sindacali esperti in materia designati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello regionale.

2. Il Comitato è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale e resta in carica per la durata della legislatura, esercitando le funzioni sino allo insediamento del nuovo Comitato.

3. In caso di mancata designazione dei componenti esterni all' Amministrazione regionale nel termine di 30 giorni dalla richiesta, il Presidente della Giunta regionale provvederà egualmente alla nomina del Comitato, che si intenderà pertanto costituito a tutti gli effetti dai componenti di espressione regionale e dai rappresentanti di altri enti e organismi designati nei termini. Sono fatte salve le successive integrazioni.

4. Le funzioni di Segreteria del Comitato tecnico sono svolte da un funzionario del Dipartimento enti locali.

Articolo 12

Funzioni del Comitato

1. Il Comitato tecnico regionale oltre alle funzioni di cui ai precedenti articoli 2 e 9 fornisce alla Regione consulenza in materia di polizia locale, effettua studi per la migliore organizzazione del servizio e formula proposte per assicurare le migliori condizioni per l' espletamento dello stesso.

2. Il Comitato delibera con l' intervento della metà dei componenti nominati e a maggioranza dei presenti.

3. Ai componenti estranei all' Amministrazione regionale vengono corrisposti gettoni e rimborsi spesa conformemente alle disposizioni di cui alla legge regionale 3 agosto 1978, n. 40, e successive modifiche e integrazioni.

Articolo 13

Uniformi, distintivi e strumenti

1. Entro 6 mesi dall' insediamento del Comitato tecnico regionale e su indicazioni tecniche dello stesso, la Regione provvede con legge all' attuazione di quanto disposto all' articolo 6, comma 2, punti 4) e 5) della legge 7 marzo 1986, n. 65.

Articolo 14

Norme transitorie

1. Gli enti locali provvedono, entro il termine di un anno dall' entrata in vigore della presente legge, ad adeguare i propri regolamenti alle norme in essa contenute.

2. In sede di prima applicazione della presente legge, le domande previste dall' articolo 2, comma 4, sono presentate entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge medesima, e l' organizzazione dei corsi previsti dagli articoli 7 e 8 è deliberata dalla

Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, in deroga ai vincoli posti dall' articolo 9.

Articolo 15

Norma finanziaria

1. All' onere di L. 200.000.000 derivante dall' applicazione della presente legge si provvede, ai sensi dell' articolo 19, quinto comma, della legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72, e successive modifiche, mediante prelevamento di corrispondente importo dalla partita n. 2, formazione e aggiornamento del personale addetto alla polizia municipale, dal fondo globale per le spese correnti iscritto al capitolo 80210 dello stato di previsione sulla spesa del bilancio per l' anno finanziario 1987.

2. Nello stato di previsione della spesa del bilancio per l' anno finanziario 1988 sono iscritti i seguenti due capitoli di spesa:

1) Capitolo 5260 denominato << Contributi regionali per la promozione di forme associative per la gestione del servizio di polizia locale >> con lo stanziamento di L. 100.000.000.

2) capitolo 5262 denominato << Spese per l' istituzione dei corsi per la formazione e l' aggiornamento del personale addetto alla polizia locale >> con lo stanziamento di L. 100.000.000

3. Per gli anni successivi, al finanziamento della presente legge, si provvede con la legge di approvazione del bilancio.

4. All' onere derivante dal funzionamento del Comitato tecnico regionale di cui al precedente articolo 9, si fa fronte con i fondi stanziati al capitolo 3002 del bilancio regionale per l' anno finanziario 1988.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione veneta. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Legge Regionale VENETO
23/11/2006 n. 24 - B.U.R. 28/11/2006 n. 103

Istituzione della Scuola regionale veneta per la sicurezza e la polizia locale.

Articolo 1

Istituzione e finalità

1. È istituita la Scuola regionale veneta per la sicurezza e la polizia locale.
2. La Scuola è strutturata come agenzia, ente di diritto pubblico strumentale, preposta alla formazione, aggiornamento, qualificazione e specializzazione in materia di sicurezza e polizia locale, quale espressione della cooperazione tra Regione ed enti locali.
3. La Scuola realizza un sistema flessibile di formazione di base e permanente, in conformità alle esigenze degli enti locali e alla funzione di coordinamento regionale.
4. La Scuola persegue i seguenti obiettivi:
 - a. formazione di base;
 - b. formazione, aggiornamento, riqualificazione e specializzazione per operatori di polizia locale in servizio, nonché formazione specifica per i tutor e formazione dei formatori;
 - c. attuazione di ogni altra iniziativa formativa, di documentazione, di ricerca, comunicazione e informazione, anche a carattere divulgativo e culturale;
 - d. consulenza e supporto in materia di sicurezza e polizia locale a favore della Regione e degli enti locali;
 - e. organizzazione di corsi di formazione, qualificazione, riqualificazione, aggiornamento del personale in qualsiasi modo impiegato nella protezione civile nel territorio della Regione, secondo le direttive ed i ruoli fissati dalle leggi statali e regionali;
 - f. promozione di studi, ricerche ed iniziative in materia di formazione e informazione per la protezione civile.
5. Agli effetti della presente legge, per operatori di polizia locale si intendono tutti gli appartenenti ai corpi e servizi di polizia degli enti locali.

Articolo 2

Organizzazione e funzionamento della Scuola

1. La struttura della Scuola, la sede, le modalità di funzionamento degli organi, il compenso dei componenti, l'articolazione dei corsi e delle altre attività, i rapporti con gli enti locali e altri soggetti istituzionali, i criteri generali di ammissione e per il riconoscimento di attività formative e di aggiornamento svolte da soggetti terzi, sono disciplinati da apposito provvedimento emanato dalla Giunta regionale entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge.

2. La Scuola, per lo svolgimento dei propri compiti, può avvalersi previa stipula di apposite convenzioni, di personale della Regione e degli enti locali ovvero di personale con particolare professionalità, assunto con contratto di diritto privato.

3. Sulla base di specifiche convenzioni, alle attività formative possono partecipare anche operatori privati del settore di vigilanza o di altri settori.

Articolo 3

Organi della Scuola

1. Sono organi della Scuola:

a. il consiglio di programmazione e indirizzo, nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale, formato da nove componenti designati:

1. uno dalla Giunta regionale;

2. tre dal Consiglio regionale, di cui almeno uno in rappresentanza della minoranza;

3. uno dall'Associazione regionale comuni del Veneto (ANCIVENETO);

4. uno dall'Unione regionale delle province del Veneto (URPV);

5. uno dall'Unione nazionale comuni comunità enti montani (UNCCEM) del Veneto;

6. un comandante ed un operatore eletti tra i componenti del comitato tecnico consultivo;

b. il presidente, eletto dal consiglio di programmazione e indirizzo al suo interno tra i componenti di designazione regionale;

c. il direttore, designato dalla Giunta regionale e nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale;

d. il comitato tecnico consultivo formato da cinque componenti esperti, designati e nominati come indicato all'articolo 7;

e. il collegio dei revisori dei conti formato da tre componenti effettivi e due supplenti nominati dal Consiglio regionale.

2. La Giunta regionale, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, stabilisce i criteri per la scelta e le modalità di designazione dei componenti degli organi di cui al comma 1 e la disciplina del contratto di lavoro del direttore.

3. Il consiglio di programmazione e indirizzo, il comitato tecnico consultivo e il collegio dei revisori dei conti, rimangono in carica per la durata della legislatura regionale.

4. Per le designazioni dei componenti di nomina regionale non si applicano le procedure relative alle proposte di candidatura previste dagli articoli 5 e 6 della legge regionale 22 luglio 1997, n. 27 "Procedure per la nomina e designazione a pubblici incarichi di competenza regionale e disciplina della durata degli organi" e successive modificazioni.

Articolo 4

Funzioni e compiti del consiglio di programmazione e indirizzo

1. Il consiglio di programmazione e indirizzo:
 - a. approva gli indirizzi programmatici della Scuola;
 - b. approva il piano annuale delle attività formative della Scuola, determinato anche sulla base del fabbisogno degli enti locali e secondo le previsioni del bilancio annuale;
 - c. approva i bilanci, preventivo e consuntivo, nonché la relazione annuale sull'attività svolta;
 - d. nomina il comitato tecnico consultivo.
2. La Giunta regionale, con il provvedimento di cui all'articolo 2 disciplina il funzionamento del consiglio di programmazione e indirizzo.

Articolo 5

Funzioni e compiti del presidente

1. Il presidente coordina l'attività del consiglio di programmazione e indirizzo, convoca le sedute e redige l'ordine del giorno, cura i rapporti tra Consiglio e direttore.

Articolo 6

Funzioni e compiti del direttore

1. Sono competenze del direttore:
 - a. la rappresentanza legale della Scuola;
 - b. la predisposizione del piano annuale delle attività della Scuola e dei programmi didattici, in conformità ai criteri previsti dal provvedimento regionale di cui all'articolo 2, comma 1;
 - c. assicurare il regolare funzionamento didattico e istituzionale, secondo le finalità stabilite dalla presente legge e dal provvedimento di cui all'articolo 2, comma 1;
 - d. la predisposizione dei bilanci, preventivo e consuntivo, e della relazione annuale sull'attività;
 - e. adottare ogni ulteriore atto necessario alla gestione e alle funzioni istituzionali della Scuola, anche derivanti da esigenze straordinarie per situazioni di emergenza, compresa la stipulazione dei contratti di prestazione d'opera e di lavoro secondo direttive definite dalla Giunta regionale col provvedimento di cui all'articolo 2 comma 1.
2. Il rapporto di lavoro del direttore è regolato da un contratto di diritto privato sulla base del provvedimento di cui all'articolo 3 comma 2.
3. Al direttore è attribuita una indennità annua lorda stabilita dalla Giunta regionale in misura non superiore al trattamento economico corrisposto ai segretari regionali.

4. L'incarico di direttore è incompatibile con cariche pubbliche elettive e con ogni altra attività di lavoro autonomo o subordinato e, per i dipendenti regionali, determina il collocamento in aspettativa senza assegni.

Articolo 7

Funzioni e compiti del comitato tecnico consultivo

1. È istituito un comitato tecnico consultivo con compiti di consulenza e proposta di progetti per il miglioramento della qualità formativa e del servizio di polizia locale, che collabora con il direttore.

2. Il comitato è formato da cinque componenti di cui tre dirigenti in servizio con almeno cinque anni di anzianità nel ruolo dirigenziale nell'ambito della polizia locale e due operatori in servizio con almeno otto anni di anzianità nella polizia locale.

3. I componenti vengono scelti dal consiglio di programmazione e indirizzo della Scuola tra quelli indicati dalle associazioni di categoria maggiormente rappresentative della polizia locale nel Veneto. Ciascuna categoria può indicare al massimo un comandante e un operatore.

4. Il comitato opera collegialmente con la presenza di almeno tre componenti.

5. Il comitato può prevedere, per particolari esigenze, la partecipazione di esperti, tecnici, consulenti o altri soggetti competenti negli ambiti di attività della Scuola.

Articolo 8

Collegio dei revisori

1. Il collegio dei revisori è composto da tre membri effettivi e due supplenti scelti tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88 "Attuazione della direttiva n. 85/253/CEE relativa all'abilitazione delle persone incaricate del controllo di legge dei documenti contabili" e successive modificazioni.

2. Il presidente è eletto dal collegio tra i propri componenti effettivi nella prima riunione.

3. Le modalità di esercizio delle funzioni di controllo e di verifica contabile sul funzionamento della Scuola da parte del collegio dei revisori, nonché le indennità spettanti ai componenti del collegio sono stabilite dalla Giunta regionale.

Articolo 9

Dotazioni strumentali della Scuola

1. Entro sei mesi dalla nomina del direttore, la Giunta regionale assegna alla Scuola beni immobili, mobili e attrezzature di proprietà regionale, strumentali all'esercizio delle funzioni e delle attività attribuite dalla presente legge, unitamente alle risorse finanziarie.

2. Gli enti locali concorrono economicamente, al funzionamento della Scuola, mediante assegnazioni di risorse finanziarie ed eventualmente patrimoniali, sulla base di accordi

stipulati tra le amministrazioni interessate.

Articolo 10

Risorse finanziarie

1. Le risorse della Scuola regionale veneta di polizia locale sono costituite da:
 - a. somme destinate dal bilancio regionale per la istituzione e il funzionamento;
 - b. somme assegnate dagli enti locali in relazione alle convenzioni stipulate;
 - c. eventuali contributi provenienti da progetti dell'Unione europea, dallo Stato, da altri enti o organismi;
 - d. contributi straordinari regionali per specifiche attività eventualmente assegnate;
 - e. partecipazioni economiche dirette degli utenti dei corsi organizzati;
 - f. entrate derivanti dalla propria attività, da lasciti o donazioni.

Articolo 11

Qualificazione dell'operatore di polizia locale ed idoneità alle funzioni

1. La Scuola organizza corsi preparatori teorico-pratici con esame finale, per il conseguimento della qualifica professionale alle funzioni di comando, di ufficiale intermedio e di agente di polizia locale.
2. Le modalità di svolgimento dei corsi ed i criteri di selezione sono individuati nel piano annuale formativo della Scuola.
3. La qualifica conseguita a seguito della valutazione finale positiva costituisce titolo da valutarsi nei concorsi e nelle selezioni pubbliche per l'accesso presso gli enti locali alle funzioni di polizia locale.
4. Coloro che superano i concorsi, durante il periodo di prova, frequentano un tirocinio teorico-pratico specifico per ciascun ente locale, seguiti da un tutor indicato dall'ente stesso. I contenuti formativi e organizzativi del tirocinio sono concordati tra la Scuola di polizia locale e lo stesso ente locale.

Articolo 12

Formazione permanente

1. La Regione, al fine di assicurare un adeguato livello di professionalità del personale in servizio nella polizia locale e per contribuire all'onere di formazione permanente gravante sugli enti locali, attraverso la Scuola organizza, promuove e collabora a corsi di aggiornamento, riqualificazione e specializzazione.
2. Gli enti locali garantiscono agli operatori di polizia locale la formazione permanente, in particolare favorendo e agevolando la frequenza dei corsi di formazione organizzati

dalla Scuola.

3. La Scuola, previa apposite convenzioni con gli enti locali interessati, può organizzare l'attività formativa anche in forma decentrata e per specifiche necessità.

Articolo 13

Abrogazioni

1. È abrogato il Titolo III della legge regionale 9 agosto 1988, n. 40 "Norme in materia di polizia locale" a decorrere dal 1° gennaio 2008.

Articolo 14

Norma finale

1. Le disposizioni della presente legge si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2007.

2. In sede di prima applicazione la Giunta regionale e il Consiglio regionale nominano gli organi della Scuola entro il 31 dicembre 2007.

Articolo 15

Norma finanziaria

Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, quantificati in euro 1.000.000,00 per ciascuno degli esercizi finanziari 2007 e 2008, si provvede utilizzando le risorse allocate sull'upb U0185 "Fondo speciale per le spese correnti", partita n. 1 "Interventi contro la criminalità", del bilancio pluriennale 2006-2008; contestualmente lo stanziamento dell'upb U0015 "Prevenzione e lotta alla criminalità" viene aumentato di euro 1.000.000,00 per sola competenza in ognuno degli esercizi 2007 e 2008.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione veneta. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Emilia-Romagna

Legge regionale 4 dicembre 2003, n. 24.

Disciplina della polizia amministrativa locale e promozione di un sistema integrato di sicurezza.

Publicata nel B.U. Emilia-Romagna 5 dicembre 2003, n. 182.

Vedi, anche, la Delib.G.R. 29 marzo 2004, n. 550.

Capo I Principi generali

Art. 1 Oggetto.

1. La presente legge, in conformità con l'articolo 117, comma secondo, lettera h), della Costituzione, disciplina l'esercizio delle funzioni di polizia amministrativa locale e detta norme per la promozione di un sistema integrato di sicurezza delle città e del territorio regionale.
2. In attuazione dei principi di cui all'articolo 118, comma primo, della Costituzione, l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1 compete ai Comuni, salvo che la legge non le conferisca, per ragioni di adeguatezza, unitarietà e connessione con le competenze già attribuite, alle Province.
3. Ai fini della promozione del sistema integrato di sicurezza di cui al comma 1, compete alla Regione, d'intesa con la Conferenza Regione-Autonomie locali, l'esercizio delle funzioni di indirizzo e di raccomandazione tecnica di cui all'articolo 12.

Art. 2 Priorità e indirizzi per il sistema integrato di sicurezza.

1. Ai fini dell'attuazione dell'articolo 1, comma 1, si intendono come politiche per la promozione di un sistema integrato di sicurezza le azioni volte al conseguimento di una ordinata e civile convivenza nelle città e nel territorio regionale, anche con riferimento alla riduzione dei fenomeni di illegalità e inciviltà diffusa.
2. Gli interventi regionali privilegiano:
 - a) le azioni integrate, di natura preventiva;
 - b) le pratiche di mediazione dei conflitti e riduzione del danno;
 - c) l'educazione alla convivenza, nel rispetto del principio di legalità.
3. Gli interventi regionali di cui alla presente legge si coordinano, in particolare, con gli altri interventi che la Regione Emilia-Romagna svolge in materia:
 - a) di prevenzione, contrasto e riduzione delle cause del disagio e dell'emarginazione sociale, con particolare riferimento alla *legge regionale 12 marzo 2003, n. 2* (Norme per la promozione della cittadinanza sociale e per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali), nonché al contrasto della recidiva nei comportamenti criminali;
 - b) di riqualificazione urbana, con particolare riferimento alla *legge regionale 3 luglio 1998, n. 19* (Norme in materia di riqualificazione urbana);

- c) di promozione delle forme associative fra i Comuni con particolare riferimento alla *legge regionale 26 aprile 2001, n. 11* (Disciplina delle forme associative e altre disposizioni in materia di Enti locali);
 - d) di protezione civile, con particolare riferimento alla *legge regionale 19 aprile 1995, n. 45* (Disciplina delle attività e degli interventi della Regione Emilia-Romagna in materia di protezione civile), ed alla *legge regionale 21 aprile 1999, n. 3* (Riforma del sistema regionale e locale), parte terza, titolo VI, capo VIII;
 - e) di sicurezza stradale, con particolare riferimento alla *legge regionale 27 aprile 1990, n. 35* (Norme in materia di promozione, attuazione e gestione delle strutture destinate allo spettacolo, allo sport e al tempo libero), titolo II, e alla *legge regionale 20 luglio 1992, n. 30* (Programma di intervento per la sicurezza dei trasporti);
 - f) di sicurezza ambientale;
 - g) di sicurezza e regolarità del lavoro, con particolare riferimento alle attività svolte dal Comitato regionale di coordinamento competente in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro di cui all'*articolo 27 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626* (in materia di sicurezza e di salute dei lavoratori durante il lavoro);
 - h) di prevenzione esercitata dalle Aziende sanitarie locali e dall'Agenzia regionale per la prevenzione e l'ambiente, con particolare riferimento alle attività di vigilanza sui mezzi di trasporto e sui cantieri stradali.
4. Il Consiglio regionale determina gli indirizzi relativi agli interventi regionali per lo sviluppo del sistema integrato di sicurezza.

Capo II

Promozione del sistema integrato di sicurezza

Art. 3

Promozione del coordinamento in materia di sicurezza pubblica e polizia amministrativa.

1. Nel rispetto delle forme di coordinamento di cui all'articolo 118, comma terzo, della Costituzione, la Regione:
 - a) promuove accordi con lo Stato in materia di sicurezza delle città e del territorio regionale;
 - b) sostiene accordi tra le autorità provinciali di pubblica sicurezza e i Comuni, stipulati nel rispetto dei caratteri e dei contenuti minimi definiti dalla Giunta regionale previo parere della Conferenza Regione-Autonomie locali; le Province possono partecipare agli accordi d'intesa con i Comuni interessati;
 - c) favorisce la partecipazione dei soggetti associativi, rappresentativi di interessi collettivi, al processo di individuazione delle priorità d'azione nell'ambito degli accordi di cui al presente articolo, quale strumento di politiche concertate e integrate per il miglioramento della sicurezza urbana.
2. Gli accordi di cui al comma 1 privilegiano:
 - a) la realizzazione di sistemi informativi integrati sui fenomeni di criminalità, vittimizzazione, inciviltà e disordine urbano diffusi;
 - b) la gestione integrata del controllo del territorio e degli interventi di emergenza nel campo sociale, sanitario, della mobilità e della sicurezza;
 - c) la gestione integrata dei servizi per le vittime di reato e delle segnalazioni provenienti dai cittadini;

- d) lo sviluppo di moduli organizzativi dell'attività di polizia fondati sul principio di prossimità anche mediante figure di operatori di quartiere ed il coinvolgimento dei cittadini;
- e) le aree problematiche che maggiormente richiedono l'azione coordinata di più soggetti pubblici, fra cui le violenze e le molestie sessuali, la violenza familiare, lo sfruttamento e la violenza sui minori, la prostituzione coatta, le violenze e le discriminazioni su base xenofoba o razzista, i conflitti culturali ed etnici, le tossicodipendenze, nonché le funzioni di vigilanza sanitaria ed ambientale di competenza regionale;
- f) attività di formazione integrata rivolte agli operatori delle forze di polizia nazionali e locali, nonché agli operatori sociali.

3. Ai fini della promozione e dello sviluppo delle intese di cui al presente articolo, il Presidente della Regione convoca periodicamente e presiede una conferenza composta dai Sindaci dei Comuni capoluogo, coadiuvati dai rispettivi Comandanti dei corpi di polizia municipale, e dai Presidenti delle Province. Alla conferenza sono invitati, d'intesa con l'autorità di pubblica sicurezza che svolge funzioni di coordinamento per l'Emilia-Romagna, i componenti della conferenza regionale delle autorità di pubblica sicurezza istituita con *D.M. 10 ottobre 2002* del Ministro dell'interno.

Art. 4

Politiche e interventi regionali.

1. Per le finalità di cui agli articoli 2 e 3 la Regione:

- a) promuove e stipula intese istituzionali di programma, accordi di programma e altri accordi di collaborazione per realizzare specifiche iniziative di rilievo regionale nel campo della sicurezza;
- b) realizza attività di ricerca, documentazione, comunicazione e informazione;
- c) fornisce supporto e consulenza tecnica nei confronti degli enti pubblici e delle associazioni ed organizzazioni operanti nelle materie di cui al presente capo.

Art. 5

Interventi di rilievo locale (3).

1. La Regione concede contributi ai Comuni, alle Province, alle Comunità montane, alle Unioni e alle Associazioni intercomunali per la realizzazione di iniziative finalizzate agli obiettivi di cui all'articolo 2, realizzate anche di concerto con operatori privati. I contributi sono concessi per spese di progettazione e di attuazione, con esclusione delle spese di personale.

2. La Regione concede contributi alle associazioni ed alle organizzazioni di volontariato iscritte ai registri di cui alla *legge regionale 2 settembre 1996, n. 37* (Nuove norme regionali di attuazione della *legge 11 agosto 1991, n. 266* "Legge-quadro sul volontariato". Abrogazione della *L.R. 31 maggio 1993, n. 26*) che operano a favore delle vittime di reati nel campo della sicurezza e a sostegno della prevenzione dei reati, per la realizzazione di specifiche iniziative. I contributi sono concessi per spese di progettazione e di attuazione, con esclusione delle spese per investimenti.

3. I contributi di cui al comma 1 sono concessi in misura non superiore al cinquanta per cento dell'importo delle spese ritenute ammissibili e quelli di cui al comma 2 sono concessi in misura non superiore all'ottanta per cento di dette spese, secondo le priorità, i criteri e le

modalità stabiliti dalla Giunta regionale, nel rispetto dell'*articolo 12 della legge regionale n. 11 del 2001*.

(3) Con *Delib.G.R. 12 luglio 2004, n. 1353*, con *Delib.G.R. 30 maggio 2005, n. 790* e con *Delib.G.R. 14 aprile 2008, n. 490* sono stati determinati le priorità, i criteri e le modalità, rispettivamente, per l'anno 2004, per l'anno 2005 e per l'anno 2008, per la concessione dei contributi di cui al presente articolo. Vedi, anche, la *Delib.G.R. 14 ottobre 2005, n. 1617* e la *Delib.G.R. 3 aprile 2006, n. 436*.

Art. 6

Interventi di rilievo regionale.

1. La Regione realizza direttamente o compartecipa finanziariamente alla realizzazione degli interventi derivanti dalle intese e dagli accordi di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a), sia per spese di investimento che per spese correnti.
2. La Regione promuove, d'intesa con i soggetti di cui all'articolo 5, comma 1, la realizzazione di progetti di rilievo regionale, volti al miglioramento di rilevanti problemi di sicurezza o di disordine urbano diffuso, o alla qualificazione dei corpi di polizia locale, caratterizzati da una pluralità di interventi e da un adeguato sistema di valutazione dei risultati. Tali progetti, per iniziativa degli Enti locali, possono coinvolgere altri soggetti, pubblici o privati, direttamente interessati alla realizzazione degli interventi previsti. Dei progetti relativi alla qualificazione dei corpi di polizia locale le amministrazioni locali interessate daranno informazione alle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.
3. La Regione concede ai soggetti sottoscrittori delle intese di cui al comma 2 contributi per spese di progettazione ed attuazione in misura non superiore al cinquanta per cento delle spese ammesse, secondo i criteri e le modalità stabilite dalla Giunta regionale. Gli interventi in cui si articolano i progetti possono, in particolare, riguardare: la riqualificazione e la manutenzione straordinaria dello spazio urbano, l'illuminazione e le tecnologie per la sorveglianza, la prevenzione sociale e la riduzione del danno, la mediazione dei conflitti e l'animazione dello spazio pubblico, l'integrazione sociale ed il contrasto delle discriminazioni, la qualificazione delle polizie locali e l'integrazione operativa con le polizie nazionali, il sistema di valutazione dei risultati.

Art. 7

Istituzione della "Fondazione emiliano-romagnola per le vittime dei reati".

1. La Regione Emilia-Romagna è autorizzata a istituire o a partecipare, quale socio fondatore, alla fondazione denominata "Fondazione emiliano-romagnola per le vittime dei reati".
2. La partecipazione della Regione è subordinata alle condizioni che:
 - a) la fondazione consegua il riconoscimento della personalità giuridica;
 - b) lo statuto preveda la possibilità che alla fondazione partecipino successivamente gli Enti locali ed altri soggetti pubblici o privati;
 - c) la fondazione persegua, senza fini di lucro, le finalità di cui al comma 4.

3. Ogni due anni la Giunta, ai fini di una verifica del perseguimento delle finalità di cui al comma 4, sottopone al Consiglio regionale una valutazione complessiva dell'attività svolta dalla fondazione.
4. La fondazione interviene a favore delle vittime di reati, compresi gli appartenenti alle forze di polizia nazionali e alla polizia locale, qualora da delitti non colposi commessi nel territorio regionale ovvero nei confronti di cittadini ivi residenti derivi la morte o un danno gravissimo alla persona. La fondazione interviene su richiesta del sindaco del Comune in cui è avvenuto il fatto ovvero del Comune di residenza della vittima stessa. L'intervento della fondazione è volto a limitare, nell'immediatezza del fatto o in un periodo congruamente breve, le più rilevanti situazioni di disagio personale o sociale della vittima o dei suoi familiari conseguenti al reato stesso. La fondazione non può comunque intervenire nei casi in cui la vittima risulti complice del comportamento criminoso e richiederà la ripetizione delle somme versate o delle spese sostenute qualora tale evenienza sia accertata successivamente. A tal fine la fondazione può richiedere informazioni alle amministrazioni pubbliche interessate.
5. Il Presidente della Regione è autorizzato a compiere gli atti necessari al fine di perfezionare la partecipazione della Regione alla fondazione di cui al comma 1.
6. I diritti inerenti alla qualità di fondatore della Regione Emilia-Romagna sono esercitati dal Presidente della Giunta regionale ovvero dall'Assessore competente per materia appositamente delegato.
7. La Giunta regionale provvede alla nomina dei rappresentanti della Regione negli organi della fondazione, secondo quanto stabilito dallo statuto della stessa.
8. La Regione partecipa alla costituzione del fondo di dotazione della fondazione emiliano-romagnola per le vittime dei reati. La Giunta regionale determina l'entità della partecipazione alla costituzione del fondo nei limiti degli stanziamenti autorizzati dalla legge di bilancio.
9. La Regione può, inoltre, attribuire annualmente alla fondazione un contributo per le spese di funzionamento e per lo svolgimento delle relative attività. L'importo del contributo è determinato nell'ambito delle disponibilità annualmente autorizzate dalla legge di bilancio.

Art. 8

Utilizzazione del volontariato (4).

1. L'utilizzazione di forme di volontariato, ai fini della presente legge, è ammessa solo nel rispetto dei principi e delle finalità fissate dagli *articoli 1 e 2 della legge 11 agosto 1991, n. 266* (Legge-quadro sul volontariato). Tale utilizzazione è volta a realizzare una presenza attiva sul territorio, aggiuntiva e non sostitutiva rispetto a quella ordinariamente garantita dalla polizia locale, con il fine di promuovere l'educazione alla convivenza e il rispetto della legalità, la mediazione dei conflitti e il dialogo tra le persone, l'integrazione e l'inclusione sociale.

2. I volontari, individuati dalle amministrazioni locali anche sulla base di indicazioni provenienti dalle associazioni di volontariato, potranno essere impiegati a condizione che essi:

a) operino sulla base delle indicazioni ed in maniera subordinata al comandante o al responsabile della polizia locale stessa o ad altro operatore di detta polizia da esso individuato;

b) non abbiano subito condanna a pena detentiva per delitto non colposo o non siano stati sottoposti a misure di prevenzione e non siano stati espulsi dalle forze armate o dalle forze di polizia nazionali, ovvero destituiti o licenziati per giusta causa o giustificato motivo soggettivo da pubblici uffici;

c) abbiano frequentato, con profitto, specifico corso di formazione professionale disciplinato dalla Giunta regionale;

d) siano adeguatamente assicurati.

3. I Comuni e le Province possono stipulare convenzioni con le associazioni del volontariato, con sole finalità di supporto organizzativo ai soci che svolgano le attività di cui al presente comma, a condizione che dette associazioni non prevedano nell'accesso e nei propri fini forme di discriminazione di sesso, razza, lingua, religione, opinioni politiche e condizioni personali o sociali.

4. La Giunta regionale, al fine di assicurare l'adeguata uniformità sul territorio regionale, approva, d'intesa con la Conferenza Regione-Autonomie locali, le direttive per gli Enti locali relative all'utilizzo di volontari.

(4) Vedi, anche, la *Delib.G.R. 14 febbraio 2005, n. 279*.

Art. 9

Referenti per la sicurezza.

1. La Giunta regionale, ove necessario, promuove mediante le direttive previste al comma 5 l'individuazione da parte dei gestori di locali ed organizzatori di eventi aperti al pubblico, in particolare nel settore dell'intrattenimento, di referenti per la sicurezza, da essi funzionalmente dipendenti secondo la legislazione vigente (5).

2. I referenti per la sicurezza contribuiscono all'ordinato svolgimento delle attività d'impresa, alla prevenzione dei rischi, alla mediazione dei conflitti e cooperano con le polizie locali e nazionali in relazione alle rispettive competenze.

3. L'esercizio della funzione di referente per la sicurezza è subordinato al possesso di specifica autorizzazione del Comune in cui il soggetto esercita la propria attività, nonché dei seguenti requisiti:

a) non aver subito condanna a pena detentiva per delitto non colposo o non essere stato sottoposto a misure di prevenzione e non essere stato espulso dalle forze armate o dalle forze di polizia nazionali, ovvero destituito o licenziato per giusta causa o giustificato motivo soggettivo da pubblici uffici;

b) aver frequentato, con profitto, specifico corso di formazione professionale disciplinato dalla Giunta regionale.

4. L'autorizzazione è richiesta congiuntamente dall'interessato e dal datore di lavoro. Il Comune informa le competenti autorità provinciali di pubblica sicurezza delle autorizzazioni concesse.

5. La Giunta regionale, al fine di assicurare l'adeguata uniformità sul territorio regionale, approva, d'intesa con la Conferenza Regione-Autonomie locali, le direttive per gli Enti locali relative alle modalità di autorizzazione all'esercizio della funzione di referente per la sicurezza disciplinata dal presente articolo.

(5) Con *Delib.G.R. 10 marzo 2008, n. 287* è stata approvata la direttiva per gli Enti locali relativa alle modalità di autorizzazione all'esercizio della funzione di referente per la sicurezza, ai sensi del presente articolo.

Art. 10 Istituti di vigilanza privata.

1. Gli istituti di vigilanza privata, fatti salvi i presupposti e i limiti individuati dalla legge dello Stato per l'esercizio della loro attività, particolarmente per quanto riguarda la tutela delle persone, possono essere utilizzati dagli Enti locali ad integrazione dell'esercizio delle funzioni di polizia locale, a condizione che essi:

a) svolgano funzioni di mera vigilanza, aggiuntive e non sostitutive a quelle ordinariamente svolte dalla polizia locale, finalizzate unicamente ad attivare gli organi di polizia locale o nazionale;

b) operino sulla base delle indicazioni ed in maniera subordinata al comandante o al responsabile della polizia locale o ad altro operatore di detta polizia da esso individuato.

2. La Giunta regionale, al fine di assicurare l'adeguata uniformità sul territorio regionale, approva, d'intesa con la Conferenza Regione-Autonomie locali, direttive per gli Enti locali relative all'utilizzo di istituti di vigilanza privata ad integrazione delle funzioni di vigilanza della polizia locale.

Capo III - Polizia amministrativa locale

Art. 11 Esercizio delle funzioni di polizia amministrativa locale.

1. Il presente Capo disciplina l'esercizio delle funzioni in materia di polizia amministrativa locale nella regione Emilia-Romagna, in conformità a quanto previsto dall'articolo 117, comma secondo, lettera h), della Costituzione.

2. Le funzioni di polizia amministrativa locale, come definite dall'*articolo 159, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112* (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del capo I della *legge 15 marzo 1997, n. 59*), sono esercitate dall'insieme coordinato delle strutture di polizia locale operanti nel territorio della regione.

3. I Comuni esercitano, ai sensi dell'articolo 118 della Costituzione, tutte le funzioni di polizia amministrativa locale, salvo diversa disposizione della legge regionale, avvalendosi di appositi corpi di polizia municipale.

4. Le Province, per l'esercizio delle funzioni di polizia amministrativa locale loro attribuite dall'articolo 14, istituiscono corpi di polizia provinciale.

5. La presente legge definisce le caratteristiche strutturali minime dei corpi, al fine di rispondere alle esigenze di adeguatezza nell'esercizio delle funzioni. I Comuni le cui dimensioni organizzative non consentono l'istituzione del corpo di polizia municipale svolgono, salvo quanto previsto all'articolo 21, comma 1, le relative attività in forma associata, mediante corpi intercomunali, anche organizzati in servizi comunali.

Art. 12 Funzioni della Regione.

1. La Regione, al fine di assicurare l'unitarietà delle funzioni ai sensi dell'articolo 118, comma primo, della Costituzione, esercita, in materia di polizia amministrativa locale, funzioni di coordinamento, indirizzo, raccomandazione tecnica, nonché di sostegno all'attività operativa, alla formazione e all'aggiornamento professionale degli appartenenti alla polizia locale.

2. La Giunta regionale esercita, in particolare, d'intesa con la Conferenza Regione-Autonomie locali, previo parere del comitato tecnico di polizia locale, le funzioni di coordinamento e indirizzo in materia di (6):

a) sistema informativo della polizia locale;

b) criteri e sistemi di selezione per l'accesso e per la relativa formazione iniziale, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;

c) esercizio delle funzioni ausiliarie di polizia amministrativa locale da parte di dipendenti degli Enti locali o da parte di addetti alla vigilanza nei parchi e nelle riserve naturali regionali, dipendenti dai rispettivi enti di gestione;

d) modulistica uniforme relativa all'esercizio delle funzioni, nonché altri strumenti per il miglioramento del rapporto con i cittadini.

3. La Giunta regionale d'intesa con la Conferenza Regione-Autonomie locali, previo parere del comitato tecnico di polizia locale, emana raccomandazioni tecniche relative all'organizzazione delle attività, al reclutamento del personale, all'interpretazione normativa ed alla dotazione di mezzi e strumentazione operativa della polizia locale, comprensiva degli apparati automatici di controllo. A tal fine la Regione, anche avvalendosi della fondazione di cui al capo III-bis, attua le necessarie iniziative di studio ed approfondimento (7).

4. La Regione promuove l'attivazione di un numero telefonico unico per l'accesso alla polizia municipale su tutto il territorio regionale e analogamente procede per la polizia provinciale.

(6) Vedi, anche, la *Delib.G.R. 14 febbraio 2005, n. 278*.

(7) Periodo così sostituito dall'*art. 2, L.R. 28 settembre 2007, n. 21*. Il testo originario era così formulato: «A tal fine la Regione, anche avvalendosi della scuola specializzata regionale di polizia locale di cui all'articolo 18, attua le necessarie iniziative di studio ed approfondimento.».

Art. 13

Comitato tecnico di polizia locale.

1. È istituito un comitato tecnico in materia di polizia locale.
2. Il comitato è organo di consulenza e proposta alla Giunta regionale, finalizzato alla realizzazione del coordinamento complessivo delle funzioni regionali in materia di polizia locale.
3. Esso dura in carica quanto il Consiglio regionale ed è composto:
 - a) dall'Assessore regionale competente, o suo delegato, che lo presiede;
 - b) dai comandanti dei corpi di polizia municipale dei Comuni capoluogo;
 - c) da due comandanti dei corpi di polizia provinciale, designati dalla Conferenza Regione-Autonomie locali;
 - d) da quattro comandanti di corpo di polizia municipale scelti tra i comandanti di corpi comunali o intercomunali, designati dalla Conferenza Regione-Autonomie locali.
4. La partecipazione ai lavori del comitato rientra nei compiti istituzionali del comandante e, pertanto, non dà luogo ad alcun compenso o rimborso. La struttura organizzativa regionale competente cura i compiti di supporto tecnico ed organizzativo al comitato.
5. Il comitato tecnico di polizia locale opera tenendo conto delle esigenze di coordinamento con le materie di cui all'articolo 2, comma 3.

Art. 14

Corpo di polizia locale.

1. La Regione promuove e sostiene la costituzione di corpi di polizia locale, anche a carattere intercomunale, operanti secondo comuni standard minimi di servizio, al fine di dotare tutto il territorio regionale di qualificati servizi di polizia municipale e provinciale.
2. I corpi di polizia municipale, anche a carattere intercomunale, sono istituiti prioritariamente al fine di garantire l'ordinato svolgimento delle seguenti attività:
 - a) controllo della mobilità e sicurezza stradale, comprensive delle attività di polizia stradale e di rilevamento degli incidenti di concerto con le forze e altre strutture di polizia di cui all'*articolo 12, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285* (Nuovo codice della strada);
 - b) tutela del consumatore, comprensiva almeno delle attività di polizia amministrativa commerciale e con particolare riferimento al controllo dei prezzi ed al contrasto delle forme di commercio irregolari;
 - c) tutela della qualità urbana e rurale, comprensiva almeno delle attività di polizia edilizia;
 - d) tutela della vivibilità e della sicurezza urbana e rurale, comprensiva almeno delle attività di polizia giudiziaria;
 - e) supporto nelle attività di controllo spettanti agli organi di vigilanza preposti alla verifica della sicurezza e regolarità del lavoro;
 - f) controllo relativo ai tributi locali secondo quanto previsto dai rispettivi regolamenti;
 - g) soccorso in caso di calamità, catastrofi ed altri eventi che richiedano interventi di protezione civile.
3. I corpi di polizia provinciale sono istituiti prioritariamente al fine di garantire l'ordinato svolgimento delle seguenti attività:
 - a) polizia ambientale ed ittico-venatoria;

- b) soccorso in caso di calamità, catastrofi ed altri eventi che richiedano interventi di protezione civile;
- c) altri compiti di polizia amministrativa, nelle materie di competenza provinciale, ivi compreso il controllo sui tributi di competenza.
4. I Comuni, anche in forma associata, e le Province dello stesso territorio regolano attraverso intese il coordinamento delle attività di polizia municipale e provinciale con particolare riferimento alle attività di polizia stradale.
5. Per lo svolgimento delle attività di cui al comma 2 i corpi di polizia municipale, anche a carattere intercomunale:
- a) sono strutturati per garantire la continuità del servizio tutti i giorni dell'anno;
- b) sono costituiti dal comandante e da un numero minimo di operatori di polizia locale, in servizio a tempo indeterminato, non inferiore a trenta, salvo quanto previsto al comma 7;
- c) gestiscono una centrale radio operativa;
- d) promuovono l'organizzazione e l'integrazione delle attività per aree territoriali omogenee.
6. Nel caso di costituzione del corpo intercomunale il relativo ambito deve coincidere, di norma, con l'ambito di esercizio delle funzioni di cui alla *legge regionale n. 11 del 2001* o costituire livello di gestione associata sovracomunale ai sensi dell'articolo 19 di detta legge, mediante convenzione che individua il sindaco o il presidente di cui all'articolo 17, comma 1. La convenzione per la gestione in forma associata delle funzioni di polizia locale tra i Comuni dell'Associazione intercomunale, ovvero per la delega alla Comunità montana o il trasferimento all'Unione, deve necessariamente prevedere:
- a) l'attribuzione ad un organo composto da tutti i Sindaci dei Comuni aderenti dei compiti di indirizzo, direzione e vigilanza sul corpo nell'espletamento del servizio di polizia locale;
- b) i criteri per la ripartizione delle entrate e delle spese relative all'esercizio delle funzioni in forma associata;
- c) le modalità per lo svolgimento del servizio basato su criteri di adeguata copertura territoriale di tutti i Comuni che hanno costituito il corpo intercomunale.
7. La Giunta regionale definisce, sentita la Conferenza Regione-Autonomie locali e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, gli standard essenziali che i corpi di polizia locale devono possedere in riferimento al rapporto fra la popolazione residente ed il numero degli operatori di polizia locale, nonché il numero minimo di ore di servizio da garantire. Gli standard relativi alle ore di servizio possono essere raggiunti anche attraverso intese intercomunali che interessano più corpi di polizia municipale. Gli standard tengono conto anche delle situazioni di scarsa densità della popolazione e della morfologia del territorio. Nei Comuni turistici e negli altri Comuni a forte affluenza periodica devono essere previsti i necessari adeguamenti di organico. L'atto della Giunta regionale che stabilisce gli standard fissa altresì i criteri generali di deroga al numero degli operatori di cui al comma 5, lettera b).

Art. 15 Contributi regionali.

1. La Regione concede contributi agli Enti locali e loro associazioni per:
- a) la promozione e l'istituzione dei corpi di polizia locale di cui all'articolo 14 (8);
- b) la realizzazione di progetti volti alla qualificazione del servizio di polizia locale, con priorità per quelli nei quali è costituito un corpo di polizia locale, ai sensi dell'articolo 14 (9).

2. I contributi di cui al comma 1 sono concessi secondo i criteri e le modalità definiti dalla Giunta regionale, nel rispetto dell'*articolo 12 della legge regionale n. 11 del 2001*, anche sulla base di specifici accordi di programma, in misura non superiore al settanta per cento delle spese ritenute ammissibili per gli interventi di cui alla lettera a) e non superiore al cinquanta per cento per quelli di cui alla lettera b) (10).

3. I contributi sono concessi per spese di progettazione e di attuazione, con esclusione delle spese di personale.

(8) Vedi, anche, la *Delib.G.R. 29 dicembre 2005, n. 2266*.

(9) Vedi, anche, la *Delib.G.R. 30 dicembre 2004, n. 2742*, la *Delib.G.R. 30 settembre 2005, n. 1544* e la *Delib.G.R. 19 dicembre 2005, n. 2122*. Con *Delib.G.R. 4 settembre 2006, n. 1206* e con *Delib.G.R. 10 settembre 2007, n. 1327* sono stati determinati i criteri e le modalità per la concessione dei contributi previsti dalla presente lettera rispettivamente, per gli anni 2006 e 2007.

(10) Vedi, anche, la *Delib.G.R. 20 settembre 2004, n. 1851* e la *Delib.G.R. 29 dicembre 2005, n. 2266*.

Art. 16

Figure professionali e struttura della polizia locale.

1. Ai fini della presente legge e per garantire la necessaria omogeneità sul territorio regionale, fatto salvo l'inquadramento derivante dai contratti collettivi nazionali di lavoro, la struttura di polizia locale si articola nelle seguenti figure professionali assunte con contratto di lavoro dipendente a tempo determinato o indeterminato:

a) agente;

b) addetto al coordinamento e controllo;

c) dirigente;

d) comandante del corpo e vicecomandante, qualora previsto dal regolamento dell'ente, con qualifica di addetto al coordinamento e controllo o dirigente.

2. Ai sensi dell'articolo 117, comma sesto, della Costituzione, la struttura del corpo di polizia locale, anche con riferimento ai contenuti di cui all'articolo 14, è disciplinata dal regolamento comunale, provinciale o dal regolamento intercomunale per le Comunità montane e le Unioni, ovvero da un conforme regolamento approvato da tutti i Comuni dell'Associazione intercomunale.

3. Durante il periodo di prova gli Enti locali devono garantire un'adeguata formazione iniziale specifica degli agenti, degli addetti al coordinamento e controllo e dei dirigenti della polizia locale. L'esito positivo della formazione, verificato secondo quanto previsto dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 12, comma 2, lettera b), è valutato ai fini del superamento del periodo di prova.

4. Il regolamento definisce la struttura organizzativa del corpo e, per i corpi intercomunali, la struttura organizzativa del corpo stesso e dei servizi comunali. Sono privilegiati moduli organizzativi fondati sui principi di prossimità e adeguatezza.

5. L'ambito territoriale di operatività del corpo di polizia locale è unico, anche nei corpi intercomunali, e ad esso sono riferite tutte le disposizioni in materia di polizia municipale previste dalla legge statale e regionale con riferimento ai singoli addetti al corpo.

6. Gli addetti alla polizia locale possono essere destinati solo occasionalmente a svolgere attività e compiti diversi da quelli previsti dalla presente legge.

7. Le attività della polizia locale vengono svolte in uniforme, sull'intero territorio regionale, salvo quando il regolamento dell'Ente locale preveda diversamente per particolari attività.

8. Nel territorio regionale, l'operatore di polizia locale che si trova a svolgere, in uniforme, attività di propria competenza fuori dall'ambito territoriale dell'ente di appartenenza, svolge comunque le proprie funzioni di polizia stradale relative alla viabilità, al verificarsi di situazioni di grave pericolo per la circolazione e la connessa incolumità delle persone, in attesa dell'intervento degli organi ordinariamente competenti.

Art. 17

Comandante del corpo di polizia locale.

1. Il comandante è responsabile della gestione delle risorse a lui assegnate, dell'addestramento, della disciplina e dell'impiego tecnico-operativo degli appartenenti al corpo e ne risponde al Sindaco o al Presidente della Provincia, ovvero, nei corpi associati, al Presidente della forma associativa, o suo delegato. È inoltre responsabile dell'attuazione delle intese di cui all'articolo 3, nelle materie di propria competenza, e del corretto esercizio delle forme di vigilanza di cui agli articoli 8 e 10.

2. Ai fini di cui al comma 1 il Sindaco, il Presidente della Provincia o l'Assessore da essi delegato, oppure il Presidente dell'organo esecutivo della forma associata impartiscono apposite direttive.

3. La funzione di comandante può essere attribuita solo a personale di comprovata esperienza con riferimento ai compiti specifici affidati e alla complessità dell'ente di appartenenza. Salva diversa disposizione del regolamento del Comune, il comandante del corpo di polizia municipale riveste la qualifica apicale nell'ambito del Comune, ovvero, nei corpi intercomunali, la qualifica apicale prevista dal regolamento o dalla convenzione della forma associata.

4. Nei corpi intercomunali, il comandante e gli altri addetti alla polizia locale sono inquadrati negli organici dei singoli Comuni, salva la possibilità dell'inquadramento nell'organico dell'Unione. I rapporti fra il comandante e i Sindaci sono stabiliti dalla apposita convenzione che regola l'associazione e che disciplina, altresì, i rapporti funzionali tra il corpo ed i servizi comunali e tra tutti gli appartenenti al corpo intercomunale.

Capo III-bis

Fondazione "Scuola interregionale di Polizia locale" (11).

Art. 18

Istituzione.

1. La Regione Emilia-Romagna, ai sensi dell'articolo 64 dello Statuto, è autorizzata a partecipare quale socio fondatore alla costituzione della fondazione denominata "Scuola interregionale di Polizia locale" delle Regioni Emilia-Romagna, Toscana e Liguria, con sede a Modena.

2. La Regione Emilia-Romagna, assumendo come propri fini la formazione e l'aggiornamento del personale della Polizia locale, considerate imprescindibili condizioni per la qualificazione del servizio, si avvale della fondazione per:

- a) programmare e realizzare le attività formative obbligatorie ai sensi dell'articolo 16, comma 3;
- b) realizzare altre iniziative formative di diretto interesse regionale;
- c) promuovere, coordinare e sostenere le attività ordinarie di formazione e aggiornamento professionale degli appartenenti alla Polizia locale (12).

(11) Capo aggiunto, unitamente alla relativa rubrica, dall'*art. 1, comma 1, L.R. 28 settembre 2007, n. 21* (il quale ha, in pari tempo, sostituito l'originario art. 18 con gli attuali articoli da 18 a 18-quinquies, facenti parte del presente capo).

(12) Gli attuali articoli da 18 a 18-quinquies così sostituiscono l'originario art. 18 per effetto dell'*art. 1, comma 1, L.R. 28 settembre 2007, n. 21*, il quale ha, in pari tempo, aggiunto il capo III-bis unitamente alla relativa rubrica e del quale fanno parte gli articoli di cui sopra. Il testo dell'articolo sostituito era il seguente: «Art. 18. Formazione della polizia locale.

1. La Regione Emilia-Romagna promuove, mediante una scuola regionale specializzata costituita ai sensi dell'*articolo 37 della legge regionale 30 giugno 2003, n. 12* (Norme per l'uguaglianza delle opportunità di accesso al sapere, per ognuno e per tutto l'arco della vita, attraverso il rafforzamento dell'istruzione e della formazione professionale, anche in integrazione tra loro), una offerta formativa specifica per l'accesso alle diverse figure professionali della polizia locale e per l'aggiornamento e la riqualificazione del personale in servizio, anche valorizzando specifici percorsi di formazione universitaria. La promozione di tale offerta formativa si realizza anche mediante la messa a disposizione di apposite attrezzature.

2. L'offerta di cui al comma 1 produce crediti formativi riconosciuti sul territorio regionale ai quali consegue una idonea valutazione nelle procedure di accesso o di selezione relative alle diverse figure professionali della polizia locale di cui all'articolo 16, comma 1, secondo quanto stabilito dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 12, comma 2, lettera b).».

Art. 18-bis

Finalità.

1. La fondazione deve avere per oggetto la gestione della Scuola interregionale di Polizia locale delle Regioni Emilia-Romagna, Toscana e Liguria e, in coerenza con gli indirizzi propri di ciascuna Regione, deve perseguire le seguenti finalità:

- a) sviluppare attività di formazione del personale, di ogni livello, appartenente alla Polizia locale e contribuire alla diffusione di criteri omogenei di intervento nei diversi contesti regionali;
- b) consolidare, sviluppare e diffondere il patrimonio tecnico-scientifico tipico della categoria e, segnatamente, le esperienze innovative sviluppate dalle strutture di Polizia locale;
- c) valorizzare e dare concretezza ad un modello formativo che integra "sapere" e "capacità operative", in un contesto di stretto collegamento ed interazione tra il mondo della formazione e quello del settore professionale di riferimento;
- d) contribuire alla formazione ed allo sviluppo di altre professionalità in grado di rispondere alle esigenze di regolazione e controllo dell'ordinato svolgersi delle attività che caratterizzano la vita sociale ed economica di ogni comunità;
- e) realizzare corsi annuali o pluriennali, anche con riconoscimento legale, seminari di specializzazione e di aggiornamento, moduli e corsi per la formazione manageriale dei quadri e dirigenti dei corpi di Polizia locale, sia in compresenza che a distanza;

f) sviluppare progetti di ricerca, partecipare a progetti nazionali e internazionali, elaborare e diffondere materiali didattici propri, raccogliere e catalogare materiale didattico e bibliografico, elaborare materiali didattici innovativi per la formazione a distanza, sperimentare nuove modalità di erogazione e valutazione della formazione, promuovere iniziative di formazione dei formatori;

g) sviluppare collaborazioni con altre realtà formative e didattiche nazionali ed estere;

h) esercitare attività comunque affini o connesse, complementari o conseguenti a quelle sopra elencate.

2. La fondazione deve poter compiere tutte le attività strumentali, accessorie e connesse all'attuazione delle finalità di cui al comma 1 (13).

(13) Gli attuali articoli da 18 a 18-quinquies così sostituiscono l'originario art. 18 per effetto dell'*art. 1, comma 1, L.R. 28 settembre 2007, n. 21*, il quale ha, in pari tempo, aggiunto il capo III-bis unitamente alla relativa rubrica e del quale fanno parte gli articoli di cui sopra. Il testo dell'articolo sostituito era il seguente: «Art. 18. Formazione della polizia locale.

1. La Regione Emilia-Romagna promuove, mediante una scuola regionale specializzata costituita ai sensi dell'*articolo 37 della legge regionale 30 giugno 2003, n. 12* (Norme per l'uguaglianza delle opportunità di accesso al sapere, per ognuno e per tutto l'arco della vita, attraverso il rafforzamento dell'istruzione e della formazione professionale, anche in integrazione tra loro), una offerta formativa specifica per l'accesso alle diverse figure professionali della polizia locale e per l'aggiornamento e la riqualificazione del personale in servizio, anche valorizzando specifici percorsi di formazione universitaria. La promozione di tale offerta formativa si realizza anche mediante la messa a disposizione di apposite attrezzature.

2. L'offerta di cui al comma 1 produce crediti formativi riconosciuti sul territorio regionale ai quali consegue una idonea valutazione nelle procedure di accesso o di selezione relative alle diverse figure professionali della polizia locale di cui all'articolo 16, comma 1, secondo quanto stabilito dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 12, comma 2, lettera b).».

Art. 18-ter

Ulteriori disposizioni in materia di formazione.

1. L'offerta formativa della fondazione produce crediti formativi riconosciuti sul territorio regionale ai quali consegue una idonea valutazione nelle procedure di accesso o di selezione relative alle diverse figure professionali della Polizia locale di cui all'articolo 16, comma 1, secondo quanto stabilito dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 12, comma 2, lettera b) (14).

(14) Gli attuali articoli da 18 a 18-quinquies così sostituiscono l'originario art. 18 per effetto dell'*art. 1, comma 1, L.R. 28 settembre 2007, n. 21*, il quale ha, in pari tempo, aggiunto il capo III-bis unitamente alla relativa rubrica e del quale fanno parte gli articoli di cui sopra. Il testo dell'articolo sostituito era il seguente: «Art. 18. Formazione della polizia locale.

1. La Regione Emilia-Romagna promuove, mediante una scuola regionale specializzata costituita ai sensi dell'*articolo 37 della legge regionale 30 giugno 2003, n. 12* (Norme per l'uguaglianza delle opportunità di accesso al sapere, per ognuno e per tutto l'arco della vita, attraverso il rafforzamento dell'istruzione e della formazione professionale, anche in integrazione tra loro), una offerta formativa specifica per l'accesso alle diverse figure professionali della polizia locale e per l'aggiornamento e la riqualificazione del personale in servizio, anche valorizzando specifici percorsi di formazione universitaria. La promozione di tale offerta formativa si realizza anche mediante la messa a disposizione di apposite attrezzature.

2. L'offerta di cui al comma 1 produce crediti formativi riconosciuti sul territorio regionale ai quali consegue una idonea valutazione nelle procedure di accesso o di selezione relative alle diverse figure professionali

della polizia locale di cui all'articolo 16, comma 1, secondo quanto stabilito dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 12, comma 2, lettera b).».

Art. 18-quater Partecipazione della Regione.

1. La partecipazione della Regione è subordinata alle condizioni che la fondazione:
 - a) consegua il riconoscimento della personalità giuridica;
 - b) persegua, senza fini di lucro, le finalità di cui all'articolo 18-bis, comma 1.
2. La partecipazione della Regione è altresì subordinata alla condizione che lo statuto preveda:
 - a) che possano partecipare alla fondazione in qualità di soci fondatori le sole Amministrazioni regionali e locali;
 - b) che il Consiglio di amministrazione sia costituito dai rappresentanti dei soci fondatori e da un rappresentante dei partecipanti;
 - c) la nomina da parte della Regione di un membro del Consiglio di amministrazione della fondazione;
 - d) l'espreso consenso da parte della Regione in merito all'accettazione di nuovi fondatori, alle proposte di modifica dello statuto, alle proposte di scioglimento della fondazione e alla devoluzione del patrimonio.
3. Il Presidente della Regione è autorizzato a compiere tutti gli atti necessari al fine di perfezionare la partecipazione alla fondazione.
4. Il Presidente della Regione o un suo delegato esercita i diritti inerenti alla qualità di socio fondatore della Regione Emilia-Romagna (15).

(15) Gli attuali articoli da 18 a 18-quinquies così sostituiscono l'originario art. 18 per effetto dell'*art. 1, comma 1, L.R. 28 settembre 2007, n. 21*, il quale ha, in pari tempo, aggiunto il capo III-bis unitamente alla relativa rubrica e del quale fanno parte gli articoli di cui sopra. Il testo dell'articolo sostituito era il seguente: «Art. 18. Formazione della polizia locale.

1. La Regione Emilia-Romagna promuove, mediante una scuola regionale specializzata costituita ai sensi dell'*articolo 37 della legge regionale 30 giugno 2003, n. 12* (Norme per l'uguaglianza delle opportunità di accesso al sapere, per ognuno e per tutto l'arco della vita, attraverso il rafforzamento dell'istruzione e della formazione professionale, anche in integrazione tra loro), una offerta formativa specifica per l'accesso alle diverse figure professionali della polizia locale e per l'aggiornamento e la riqualificazione del personale in servizio, anche valorizzando specifici percorsi di formazione universitaria. La promozione di tale offerta formativa si realizza anche mediante la messa a disposizione di apposite attrezzature.
 2. L'offerta di cui al comma 1 produce crediti formativi riconosciuti sul territorio regionale ai quali consegue una idonea valutazione nelle procedure di accesso o di selezione relative alle diverse figure professionali della polizia locale di cui all'articolo 16, comma 1, secondo quanto stabilito dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 12, comma 2, lettera b).».
-

Art. 18-quinquies Fondo di dotazione e contributi annuali.

1. La Regione partecipa alla costituzione del fondo di dotazione con il contributo di Euro 100.000,00.

2. La Regione attribuisce annualmente alla fondazione, previa predisposizione del piano delle attività formative, le risorse per:
 - a) contribuire al finanziamento delle attività formative obbligatorie e di diretto interesse regionale;
 - b) contribuire al sostegno delle attività ordinarie di formazione e aggiornamento professionale.
3. Il piano determina l'eventuale contributo degli Enti locali alle attività di cui al comma 2, lettera a), nonché il contributo regionale per le attività di cui al comma 2, lettera b).
4. L'importo dei contributi di cui al comma 2 è determinato nell'ambito delle disponibilità annualmente autorizzate dalla legge di bilancio regionale (16).

(16) Gli attuali articoli da 18 a 18-quinquies così sostituiscono l'originario art. 18 per effetto dell'*art. 1, comma 1, L.R. 28 settembre 2007, n. 21*, il quale ha, in pari tempo, aggiunto il capo III-bis unitamente alla relativa rubrica e del quale fanno parte gli articoli di cui sopra. Il testo dell'articolo sostituito era il seguente: «Art. 18. Formazione della polizia locale.

1. La Regione Emilia-Romagna promuove, mediante una scuola regionale specializzata costituita ai sensi dell'*articolo 37 della legge regionale 30 giugno 2003, n. 12* (Norme per l'uguaglianza delle opportunità di accesso al sapere, per ognuno e per tutto l'arco della vita, attraverso il rafforzamento dell'istruzione e della formazione professionale, anche in integrazione tra loro), una offerta formativa specifica per l'accesso alle diverse figure professionali della polizia locale e per l'aggiornamento e la riqualificazione del personale in servizio, anche valorizzando specifici percorsi di formazione universitaria. La promozione di tale offerta formativa si realizza anche mediante la messa a disposizione di apposite attrezzature.

2. L'offerta di cui al comma 1 produce crediti formativi riconosciuti sul territorio regionale ai quali consegue una idonea valutazione nelle procedure di accesso o di selezione relative alle diverse figure professionali della polizia locale di cui all'articolo 16, comma 1, secondo quanto stabilito dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 12, comma 2, lettera b).».

Capo III-ter

Divise, distintivi ed altri simboli (17)

Art. 19

Segni distintivi.

1. La Giunta regionale stabilisce, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 6, comma 2, punto 4, secondo periodo, della *legge 7 marzo 1986, n. 65* (Legge-quadro sull'ordinamento della polizia municipale), previa intesa con la Conferenza Regione-Autonomie locali, le caratteristiche delle uniformi e dei distintivi di grado degli addetti alle funzioni di polizia locale, nonché i segni distintivi e le caratteristiche dei mezzi e degli strumenti operativi in dotazione, con efficacia a decorrere dalla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione, salvo l'eventuale termine stabilito per l'adeguamento da parte degli enti. È fatta salva la possibilità per ciascun corpo o servizio di polizia locale di utilizzare accessori, anche costituiti da speciali capi di abbigliamento, necessari a particolari esigenze in funzione delle attività svolte. Uniformi e segni distintivi dovranno essere ben distinti da quelli delle forze dell'ordine e dell'esercito italiano.
2. Le caratteristiche dell'abbigliamento e dei segni distintivi utilizzati dalle associazioni volontarie che collaborano con le polizie locali, nonché le caratteristiche di identificazione dei mezzi da loro utilizzati, devono essere tali da non ingenerare alcuna confusione con i

segni e le caratteristiche distintive di cui al comma 1. A tal fine gli Enti locali provvedono alla loro identificazione ed approvazione nell'ambito delle convenzioni che regolano l'attività delle associazioni.

(17) Capo aggiunto, unitamente alla relativa rubrica, dall'*art. 1, comma 2, L.R. 28 settembre 2007, n. 21*, comprendente unicamente l'*art. 19* (già esistente).

Capo IV Norme finanziarie

Art. 20 Copertura finanziaria.

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, si fa fronte con i fondi annualmente stanziati nelle unità previsionali di base e relativi capitoli del bilancio regionale, con riferimento anche alle leggi di spesa settoriali vigenti, apportando le eventuali modificazioni che si rendessero necessarie o mediante l'istituzione di apposite unità previsionali di base e relativi capitoli, che verranno dotati della necessaria disponibilità ai sensi di quanto disposto dall'*articolo 37 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40* (Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna, abrogazione della *L.R. 6 luglio 1977, n. 31* e della *L.R. 27 marzo 1972, n. 4*).

Capo V Norme transitorie e finali, disapplicazioni e abrogazioni

Art. 21 Disposizioni transitorie e finali.

1. I corpi di Polizia locale istituiti ai sensi della legislazione previgente sono riconosciuti fino al 31 dicembre 2007. Fanno eccezione i corpi dei Comuni con un numero di addetti superiore a trenta unità, i corpi dei Comuni con popolazione superiore ai ventimila abitanti, i corpi di Polizia provinciale, nonché i corpi intercomunali già costituiti indipendentemente dalla popolazione servita e dalla natura giuridica del vincolo associativo, per i quali tale riconoscimento è prorogato fino al 31 dicembre 2009. I servizi già preesistenti all'entrata in vigore della presente legge svolgono le funzioni di Polizia locale secondo la disciplina organizzativa dell'ente di appartenenza. La Giunta regionale con proprio atto effettua una ricognizione sull'articolazione delle strutture di Polizia locale rispettivamente al 31 dicembre 2007 e al 31 dicembre 2009. Dopo tali scadenze i preesistenti corpi che non si siano adeguati alle norme della presente legge sono costituiti in servizi, fatti salvi, per il personale in essi già inquadrato, il mantenimento dei distintivi di grado già assegnati e l'applicazione delle eventuali disposizioni dei contratti collettivi nazionali di lavoro specificamente riferite agli appartenenti ai corpi (18).

2. L'assunzione di nuovi operatori di polizia locale da parte dei Comuni è subordinata al raggiungimento, anche in forma associata, di una dotazione organica effettivamente

coperta non inferiore a tre operatori di detta polizia, di cui almeno un addetto al coordinamento e controllo.

3. Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, gli Enti locali provvedono ad adeguare i regolamenti vigenti e, ove ve ne siano le condizioni, ad istituire il corpo di polizia locale, secondo le disposizioni in essa contenute. [L'adeguamento del regolamento e l'istituzione del corpo è condizione per l'accesso ai finanziamenti di cui all'articolo 15, comma 1, lettera b)] (19).

4. La Regione attua il costante monitoraggio sulla costituzione dei corpi di cui all'articolo 14 e sul loro funzionamento.

5. La Giunta regionale emana, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge gli standard di cui all'articolo 14, comma 7, e provvede alla loro periodica revisione sulla base delle risultanze del monitoraggio di cui al comma 4.

6. Ai procedimenti in corso all'entrata in vigore della presente legge continuano ad applicarsi le disposizioni di cui alla *legge regionale n. 3 del 1999*, parte terza, titolo VIII.

7. La scuola regionale specializzata di polizia locale, attivata ai sensi dell'*articolo 231, comma 1, della legge regionale n. 3 del 1999*, costituisce scuola specializzata ai sensi dell'articolo 18, fino a diversa attuazione.

8. Fino a diversa deliberazione della Giunta regionale, ai sensi dell'articolo 19, restano in vigore i segni distintivi per la polizia municipale di cui agli *allegati A, B, C e D della legge regionale 22 gennaio 1988, n. 3* (Norme in materia di polizia locale), come sostituiti dalla *legge regionale 8 aprile 1994, n. 14* (Modifiche ed integrazioni alla *L.R. 22 gennaio 1988, n. 3* "Norme in materia di polizia locale"), dalla *legge regionale 13 novembre 2001, n. 36* (Norme in materia di politiche regionali per la sicurezza e di polizia locale. Modifiche ed integrazioni alla *L.R. 21 aprile 1999, n. 3* ed all'*allegato C) della L.R. 22 gennaio 1988, n. 3*) e dai successivi atti modificativi e applicativi. I segni distintivi del grado previsti per la polizia municipale e le modalità per la loro attribuzione si applicano altresì alla polizia provinciale. Il colore dei distintivi di grado della polizia provinciale è giallo oro, su sfondo verde chiaro.

9. Compete ai Comuni, anche avvalendosi delle proprie strutture di polizia locale, provvedere all'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'*articolo 18 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109* (Attuazione delle direttive 89/395/CEE e 89/396/CEE concernenti l'etichettatura, la presentazione e la pubblicità dei prodotti alimentari).

(18) Comma così sostituito dall'*art. 3, comma 1, L.R. 28 settembre 2007, n. 21*. Il testo originario era così formulato: «1. I corpi di polizia locale istituiti ai sensi della legislazione previgente sono riconosciuti fino al 31 dicembre 2007. I servizi già preesistenti all'entrata in vigore della presente legge svolgono le funzioni di polizia locale secondo la disciplina organizzativa dell'ente di appartenenza. Dopo il 31 dicembre 2007 i preesistenti corpi che non si siano adeguati alle norme della presente legge sono costituiti in servizi, fatti salvi, per il personale in essi già inquadrato, il mantenimento dei distintivi di grado già assegnati e l'applicazione delle eventuali disposizioni dei contratti collettivi nazionali di lavoro specificamente riferite agli appartenenti ai corpi.».

(19) Periodo abrogato dall'*art. 3, comma 2, L.R. 28 settembre 2007, n. 21*.

Art. 22

Disapplicazione di norme statali.

1. A seguito dell'entrata in vigore della presente legge cessa di avere applicazione sul territorio della regione Emilia-Romagna la disciplina prevista dalle seguenti disposizioni della *legge 7 marzo 1986, n. 65* (Legge-quadro sull'ordinamento della polizia municipale):

a) articolo 1, comma 2;

b) articolo 4, punti 2), 3) e lettera a) del punto 4);

c) articolo 6, fatto salvo il secondo periodo del punto 4 del comma 2;

d) articolo 7;

e) articolo 9, comma 1;

f) articolo 12, comma 1, limitatamente alle disposizioni disapplicate dalla lettera c) del presente comma.

Art. 23

Abrogazioni.

1. Sono abrogati:

a) gli *articoli da 217 a 232 della legge regionale 21 aprile 1999, n. 3* (Riforma del sistema regionale e locale);

b) la *legge regionale 13 novembre 2001, n. 36* (Norme in materia di politiche regionali per la sicurezza e di polizia locale. Modifiche ed integrazioni alla *L.R. 21 aprile 1999, n. 3* ed all'*allegato C) della L.R. 22 gennaio 1988, n. 3*).

**Legge regionale 28 settembre 2007, n. 21.
Partecipazione della Regione Emilia-Romagna alla costituzione della
fondazione "Scuola interregionale di Polizia locale". Modifiche alla legge
regionale 4 dicembre 2003, n. 24 (Disciplina della Polizia amministrativa
locale e promozione di un sistema integrato di sicurezza).**

(1) Pubblicata nel B.U. Emilia-Romagna 1° ottobre 2007, n. 146.

L'Assemblea legislativa regionale ha approvato

Il Presidente della Regione

promulga la seguente legge:

Art. 1

Modifiche all'articolo 18.

1. L'articolo 18 della legge regionale 4 dicembre 2003, n. 24 (Disciplina della Polizia amministrativa locale e promozione di un sistema integrato di sicurezza) è sostituito dal seguente:

«Capo III-bis - Fondazione "Scuola interregionale di Polizia locale"»

Art. 18

Istituzione.

1. La Regione Emilia-Romagna, ai sensi dell'articolo 64 dello Statuto, è autorizzata a partecipare quale socio fondatore alla costituzione della fondazione denominata "Scuola interregionale di Polizia locale" delle Regioni Emilia-Romagna, Toscana e Liguria, con sede a Modena.

2. La Regione Emilia-Romagna, assumendo come propri fini la formazione e l'aggiornamento del personale della Polizia locale, considerate imprescindibili condizioni per la qualificazione del servizio, si avvale della fondazione per:

a) programmare e realizzare le attività formative obbligatorie ai sensi dell'articolo 16, comma 3;

b) realizzare altre iniziative formative di diretto interesse regionale;

c) promuovere, coordinare e sostenere le attività ordinarie di formazione e aggiornamento professionale degli appartenenti alla Polizia locale.

Art. 18-bis

Finalità.

1. La fondazione deve avere per oggetto la gestione della Scuola interregionale di Polizia locale delle Regioni Emilia-Romagna, Toscana e Liguria e, in coerenza con gli indirizzi propri di ciascuna Regione, deve perseguire le seguenti finalità:

- a) sviluppare attività di formazione del personale, di ogni livello, appartenente alla Polizia locale e contribuire alla diffusione di criteri omogenei di intervento nei diversi contesti regionali;
- b) consolidare, sviluppare e diffondere il patrimonio tecnico-scientifico tipico della categoria e, segnatamente, le esperienze innovative sviluppate dalle strutture di Polizia locale;
- c) valorizzare e dare concretezza ad un modello formativo che integra "sapere" e "capacità operative", in un contesto di stretto collegamento ed interazione tra il mondo della formazione e quello del settore professionale di riferimento;
- d) contribuire alla formazione ed allo sviluppo di altre professionalità in grado di rispondere alle esigenze di regolazione e controllo dell'ordinato svolgersi delle attività che caratterizzano la vita sociale ed economica di ogni comunità;
- e) realizzare corsi annuali o pluriennali, anche con riconoscimento legale, seminari di specializzazione e di aggiornamento, moduli e corsi per la formazione manageriale dei quadri e dirigenti dei corpi di Polizia locale, sia in compresenza che a distanza;
- f) sviluppare progetti di ricerca, partecipare a progetti nazionali e internazionali, elaborare e diffondere materiali didattici propri, raccogliere e catalogare materiale didattico e bibliografico, elaborare materiali didattici innovativi per la formazione a distanza, sperimentare nuove modalità di erogazione e valutazione della formazione, promuovere iniziative di formazione dei formatori;
- g) sviluppare collaborazioni con altre realtà formative e didattiche nazionali ed estere;
- h) esercitare attività comunque affini o connesse, complementari o conseguenti a quelle sopra elencate.

2. La fondazione deve poter compiere tutte le attività strumentali, accessorie e connesse all'attuazione delle finalità di cui al comma 1.

Art. 18-ter

Ulteriori disposizioni in materia di formazione.

1. L'offerta formativa della fondazione produce crediti formativi riconosciuti sul territorio regionale ai quali consegue una idonea valutazione nelle procedure di accesso o di selezione relative alle diverse figure professionali della Polizia locale di cui all'articolo 16, comma 1, secondo quanto stabilito dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 12, comma 2, lettera b).

Art. 18-quater

Partecipazione della Regione.

1. La partecipazione della Regione è subordinata alle condizioni che la fondazione:

- a) consegua il riconoscimento della personalità giuridica;
- b) persegua, senza fini di lucro, le finalità di cui all'articolo 18-bis, comma 1.

2. La partecipazione della Regione è altresì subordinata alla condizione che lo statuto preveda:

- a) che possano partecipare alla fondazione in qualità di soci fondatori le sole Amministrazioni regionali e locali;
- b) che il Consiglio di amministrazione sia costituito dai rappresentanti dei soci fondatori e da un rappresentante dei partecipanti;
- c) la nomina da parte della Regione di un membro del Consiglio di amministrazione della fondazione;

d) l'espresso consenso da parte della Regione in merito all'accettazione di nuovi fondatori, alle proposte di modifica dello statuto, alle proposte di scioglimento della fondazione e alla devoluzione del patrimonio.

3. Il Presidente della Regione è autorizzato a compiere tutti gli atti necessari al fine di perfezionare la partecipazione alla fondazione.

4. Il Presidente della Regione o un suo delegato esercita i diritti inerenti alla qualità di socio fondatore della Regione Emilia-Romagna.

Art. 18-quinquies

Fondo di dotazione e contributi annuali.

1. La Regione partecipa alla costituzione del fondo di dotazione con il contributo di Euro 100.000,00.

2. La Regione attribuisce annualmente alla fondazione, previa predisposizione del piano delle attività formative, le risorse per:

a) contribuire al finanziamento delle attività formative obbligatorie e di diretto interesse regionale;

b) contribuire al sostegno delle attività ordinarie di formazione e aggiornamento professionale.

3. Il piano determina l'eventuale contributo degli Enti locali alle attività di cui al comma 2, lettera a), nonché il contributo regionale per le attività di cui al comma 2, lettera b).

4. L'importo dei contributi di cui al comma 2 è determinato nell'ambito delle disponibilità annualmente autorizzate dalla legge di bilancio regionale.».

2. Dopo il capo III-bis della *legge regionale n. 24 del 2003* è inserita la seguente partizione:
«Capo III-ter - Divise, distintivi ed altri simboli»

Art. 2

Modifiche all'articolo 12.

1. L'ultimo periodo del *comma 3 dell'articolo 12 della legge regionale n. 24 del 2003* è sostituito dal seguente: "A tal fine la Regione, anche avvalendosi della fondazione di cui al capo III-bis, attua le necessarie iniziative di studio ed approfondimento."

Art. 3

Modifiche all'articolo 21.

1. Il *comma 1 dell'articolo 21 della legge regionale n. 24 del 2003* è sostituito dal seguente:

«1. I corpi di Polizia locale istituiti ai sensi della legislazione previgente sono riconosciuti fino al 31 dicembre 2007. Fanno eccezione i corpi dei Comuni con un numero di addetti superiore a trenta unità, i corpi dei Comuni con popolazione superiore ai ventimila abitanti, i corpi di Polizia provinciale, nonché i corpi intercomunali già costituiti indipendentemente dalla popolazione servita e dalla natura giuridica del vincolo associativo, per i quali tale riconoscimento è prorogato fino al 31 dicembre 2009. I servizi già preesistenti all'entrata in vigore della presente legge svolgono le funzioni di Polizia locale secondo la disciplina organizzativa dell'ente di appartenenza. La Giunta regionale con proprio atto effettua una ricognizione sull'articolazione delle strutture di Polizia locale rispettivamente al 31 dicembre

2007 e al 31 dicembre 2009. Dopo tali scadenze i preesistenti corpi che non si siano adeguati alle norme della presente legge sono costituiti in servizi, fatti salvi, per il personale in essi già inquadrato, il mantenimento dei distintivi di grado già assegnati e l'applicazione delle eventuali disposizioni dei contratti collettivi nazionali di lavoro specificamente riferite agli appartenenti ai corpi.».

2. Il secondo periodo del *comma 3 dell'articolo 21 della legge regionale n. 24 del 2003* è abrogato.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.

Toscana

Legge regionale 3 aprile 2006, n. 12.

Norme in materia di polizia comunale e provinciale.

(1) Pubblicata nel B.U. Toscana 12 aprile 2006, n. 11, parte prima.

Capo I Disposizioni generali

Art. 1 Oggetto della legge.

1. La presente legge, in conformità a quanto previsto dall'articolo 117, comma secondo, lettera h), della Costituzione, detta disposizioni concernenti i requisiti essenziali di uniformità per l'organizzazione e lo svolgimento, anche in forma associata, delle funzioni di polizia amministrativa locale tramite strutture di polizia comunale, denominata polizia municipale, e di polizia provinciale, di seguito insieme indicate nella presente legge con il termine polizia locale, al fine di assicurarne sul territorio regionale l'efficace espletamento da parte di comuni e province.
2. Agli enti locali diversi da comuni e province si applicano le disposizioni di cui al capo I della presente legge, nei limiti delle competenze loro attribuite dalla normativa statale e regionale vigente.

Art. 2 Strutture e funzioni di polizia locale.

1. Gli addetti alle strutture di polizia locale istituite ai sensi dell'articolo 1 provvedono allo svolgimento delle funzioni ad essi attribuite dalle disposizioni vigenti, tra le quali in particolare:
 - a) vigilare sull'osservanza delle leggi, regolamenti, ordinanze e altri provvedimenti amministrativi dello Stato, della Regione e degli enti locali, nell'ambito delle competenze dell'ente locale;
 - b) vigilare sulla integrità e sulla conservazione del patrimonio pubblico;
 - c) prestare opera di soccorso nelle pubbliche calamità o disastri, nonché in caso di privato infortunio e collaborare ai servizi e alle operazioni di protezione civile di competenza dell'ente di appartenenza;
 - d) svolgere i controlli relativi ai tributi locali di competenza secondo quanto previsto dai rispettivi regolamenti.
2. Gli operatori delle strutture di polizia locale, comprese quelle gestite in forma associata, svolgono altresì le funzioni di polizia giudiziaria e le funzioni di pubblica sicurezza, nonché i compiti di polizia stradale, nei casi e con le modalità previste dalla legge dello Stato.
3. Il personale della polizia locale deve possedere tutti i requisiti previsti per lo svolgimento di tutte le funzioni stabilite dalla legge.

4. Per la selezione del personale da destinare alle strutture di polizia municipale e provinciale, sono individuate modalità di verifica del possesso dei requisiti di natura psichica e fisica previsti dalla legislazione in materia.

Art. 3

Principi organizzativi.

1. Gli enti locali disciplinano con propri regolamenti l'ordinamento e l'organizzazione delle strutture di polizia locale.
2. La struttura di polizia locale consiste nella organizzazione di persone e mezzi disposta da ciascun ente locale con modalità tali da garantire su tutto il territorio l'efficienza, l'efficacia e la continuità operativa, tenuto conto delle caratteristiche demografiche, morfologiche e socio-economiche del proprio territorio.
3. Il sindaco o il presidente della provincia definiscono gli indirizzi e vigilano sull'espletamento delle attività di polizia amministrativa locale.
4. Gli operatori di polizia locale svolgono stabilmente le attività ed i compiti previsti dalla presente legge anche negli enti ove prestano servizio un solo addetto.
5. I distacchi e i comandi ad altro ente sono consentiti esclusivamente per lo svolgimento di compiti inerenti alle funzioni di polizia locale.
6. Il personale addetto alle strutture di polizia locale svolge in uniforme le attività ad esso inerenti, salvo i casi in cui il regolamento dell'ente preveda diversamente.

Art. 4

Gestione associata.

1. Più comuni possono provvedere alla gestione associata delle strutture di polizia municipale nelle forme previste dalle vigenti disposizioni di legge.
2. I comuni interessati definiscono:
 - a) i contenuti essenziali delle attività da svolgere in forma associata;
 - b) le modalità di esercizio delle funzioni di cui all'articolo 3, comma 3, da parte del sindaco di ciascun comune e i rapporti con il responsabile della struttura in forma associata;
 - c) l'organo che esercita l'indirizzo, il coordinamento e la vigilanza sull'espletamento delle attività nell'intero territorio interessato;
 - d) i criteri della gestione amministrativa e finanziaria della struttura associata e le modalità di ripartizione delle entrate e delle spese.
3. L'atto associativo, nel caso in cui istituisca l'ufficio comune di cui all'*articolo 30 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267* (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), da ultimo modificato con *decreto-legge 29 marzo 2004, n. 80* (Disposizioni urgenti in materia di enti locali), convertito dalla *legge 28 maggio 2004, n. 140*, può definire il regolamento unitario della struttura ovvero affidare l'adozione del regolamento all'ente responsabile della gestione associata, in conformità al medesimo atto associativo ed agli indirizzi dell'organismo associativo.
4. La Giunta regionale, nell'ambito dello stanziamento complessivo previsto dalla *legge regionale 16 agosto 2001, n. 38* (Interventi regionali a favore delle politiche locali per la sicurezza della Comunità Toscana), definisce annualmente fino al limite massimo del 15 per

cento dello stesso stanziamento, le risorse da destinare all'incentivazione delle gestioni associate di polizia locale costituite ai sensi della vigente normativa.

Art. 5

Competenza territoriale.

1. Il personale addetto alle strutture di polizia locale svolge ordinariamente le proprie funzioni nell'ambito del territorio dell'ente di appartenenza ovvero di quello risultante dall'insieme degli enti associati.
2. Ai sensi delle disposizioni statali, il personale può compiere fuori dal territorio di competenza:
 - a) le missioni autorizzate per fini di collegamento e di rappresentanza;
 - b) le operazioni di polizia di propria iniziativa, durante il servizio, in caso di necessità dovuta alla flagranza dell'illecito commesso nel territorio di appartenenza;
 - c) le missioni per rinforzare altre strutture di polizia locale in particolari occasioni stagionali o eccezionali, in conformità agli appositi piani o accordi tra le amministrazioni interessate e previa comunicazione al prefetto.

Art. 6

Strumenti di autotutela.

1. I comuni e le province, con regolamento, possono prevedere che gli operatori di polizia locale, oltre alla possibile dotazione delle armi per la difesa personale in conformità a quanto disciplinato dalla normativa statale, siano dotati di presidi tattici difensivi, diversi dalle armi, ai fini di prevenzione e protezione dai rischi professionali per la tutela dell'incolumità personale; tali dispositivi possono costituire dotazione individuale o di reparto.
2. Il regolamento regionale di cui all'articolo 12 della presente legge prevede all'individuazione dei presidi difensivi di cui al comma 1 nonché alla disciplina generale delle loro modalità di impiego e assegnazione con previsione di specifico addestramento al loro uso.

Art. 7

Collaborazione con associazioni di volontariato.

1. I comuni e le province possono stipulare convenzioni con le associazioni di volontariato iscritte nel registro di cui all'*articolo 4 della legge regionale 26 aprile 1993, n. 28* (Norme relative ai rapporti delle organizzazioni di volontariato con la Regione, gli Enti locali e gli altri Enti pubblici - Istituzione del registro regionale delle organizzazioni del volontariato) e successive modificazioni, per realizzare collaborazioni tra queste ultime e le strutture di polizia locale rivolte a favorire l'educazione alla convivenza, al senso civico e al rispetto della legalità.
2. In ogni caso, i volontari:
 - a) svolgono le loro attività sulla base delle indicazioni operative degli addetti alle strutture di polizia locale;

- b) non possono svolgere attività sostitutive rispetto a quelle di competenza degli addetti alle strutture di polizia locale;
 - c) possiedono i requisiti di onorabilità previsti per l'accesso all'impiego presso l'ente locale nonché i requisiti di natura psichica e fisica necessari allo svolgimento delle azioni di cui al comma 1;
 - d) sono adeguatamente assicurati.
3. Le eventuali uniformi e segni distintivi utilizzati dai volontari devono essere tali da escludere la stretta somiglianza con uniformi e segni distintivi della polizia municipale e provinciale.

Art. 8

Servizi per conto di terzi.

1. Gli enti locali possono definire specifiche tariffe per l'esecuzione di attività comunque afferenti al pubblico interesse e previste tra le attività della polizia locale, che comportino l'utilizzo, straordinario o esclusivo, di personale e mezzi assegnati alla polizia locale, oltre l'impiego dovuto per le normali azioni istituzionali, in relazione ad attività di natura imprenditoriale, che abbiano una delle seguenti caratteristiche:
- a) attività svolte a domanda o nell'interesse di specifici soggetti;
 - b) manifestazioni pubbliche.
2. Sono esenti dal pagamento le attività richieste dalle amministrazioni pubbliche.

Capo II

Funzioni della Regione

Art. 9

Supporto tecnico.

1. La Regione promuove l'esercizio omogeneo delle funzioni inerenti le attività di polizia locale mediante:
- a) valutazioni e indicazioni tecniche sull'organizzazione e lo svolgimento delle attività di polizia locale;
 - b) il sostegno all'attività tramite la definizione di modelli operativi uniformi.
2. La Regione, inoltre, mediante attività di ricerca e documentazione, favorisce l'acquisizione dei dati necessari alle strutture di polizia locale finalizzate:
- a) all'organizzazione delle funzioni di propria competenza dirette alla sicurezza del territorio;
 - b) all'individuazione dei contenuti degli accordi per la gestione integrata del controllo territoriale.
3. La Regione promuove, in collaborazione con gli enti locali, l'istituzione e l'attivazione di un numero telefonico unico per l'accesso alle centrali operative dei corpi di polizia locale sull'intero territorio regionale.

Art. 10
Attività formativa.

1. La Regione programma e realizza le attività formative di propria competenza di cui agli articoli 17 e 20 avvalendosi della fondazione Scuola interregionale di polizia locale di cui all'articolo 10-bis (2).
2. La Regione, previa valutazione del fabbisogno formativo sulla base delle indicazioni degli enti locali e sentite le rappresentanze sindacali dei lavoratori, definisce i contenuti generali uniformi dei programmi formativi per le diverse figure professionali del personale addetto alle strutture di polizia locale.
3. Le attività formative possono essere programmate e realizzate anche in collaborazione con gli enti locali, previa convenzione che può prevedere la gestione delle attività da parte degli enti medesimi e l'attribuzione ad essi delle risorse finanziarie necessarie (3).
4. Fino alla completa attuazione degli adempimenti di cui ai commi 1 e 2, la Giunta regionale può autorizzare gli enti locali, singoli o associati, allo svolgimento delle attività formative di propria competenza, verificandone la corrispondenza alle disposizioni regionali.

(2) Comma così sostituito dall'*art. 1, comma 1, L.R. 11 dicembre 2007, n. 65*. Il testo originario era così formulato: «1. La Regione programma e realizza le attività formative di propria competenza di cui agli articoli 17 e 20 nelle forme previste dalla legislazione regionale in materia.».

(3) Comma così sostituito dall'*art. 1, comma 2, L.R. 11 dicembre 2007, n. 65*. Il testo originario era così formulato: «3. Le attività di cui al comma 1 possono essere programmate e realizzate in collaborazione con gli enti locali, previa convenzione che può prevedere la gestione delle attività da parte degli enti medesimi e l'attribuzione ad essi delle risorse finanziarie necessarie.».

Art. 10-bis
Fondazione Scuola interregionale di polizia locale.

1. La Regione, ai sensi dell'articolo 51 dello Statuto, aderisce alla fondazione denominata Scuola interregionale di polizia locale già costituita dal Comune di Modena, in qualità di socio fondatore unitamente alle Regioni Emilia-Romagna e Liguria.
2. Attraverso la fondazione, che ha quale scopo principale la gestione della Scuola interregionale di polizia locale con sede in Modena, la Regione persegue la finalità di sviluppare le attività di formazione del personale appartenente alla polizia locale, contribuendo alla diffusione di criteri omogenei di intervento nei diversi contesti regionali e delle esperienze innovative sviluppate dalle strutture di polizia locale; persegue inoltre lo sviluppo delle attività di ricerca nella materia.
3. L'adesione di cui al comma 1 è perfezionata a seguito dell'approvazione dello Statuto della fondazione da parte del Consiglio regionale con propria deliberazione, su proposta della Giunta regionale.
4. La Regione partecipa al fondo di dotazione della fondazione con un conferimento di euro 200.000,00. Annualmente, sulla base del piano delle attività formative adottato dalla fondazione, la Regione individua le attività formative di proprio interesse ed attribuisce al fondo di gestione della fondazione le risorse necessarie nei limiti delle disponibilità autorizzate dalla legge di bilancio.

5. La Giunta regionale è autorizzata ad adottare tutti gli adempimenti necessari a perfezionare l'adesione della Regione alla fondazione (4).

(4) Articolo aggiunto dall'art. 2, L.R. 11 dicembre 2007, n. 65.

Art. 11
Strumenti di comunicazione.

1. La Giunta regionale definisce le caratteristiche tecniche degli strumenti di comunicazione in dotazione a ciascuna struttura di polizia locale in modo da consentirne la reciproca utilizzazione in tutto il territorio regionale.

Art. 12
Uniformi, veicoli, strumenti e tessere di riconoscimento.

1. Con regolamento regionale sono disciplinati:

- a) le caratteristiche delle uniformi sulla base delle diverse circostanze e specialità di impiego;
- b) gli elementi identificativi dell'operatore, dell'ente di appartenenza e della Regione Toscana;
- c) i distintivi di grado, attribuito in relazione al profilo ed alle funzioni conferite all'interno della struttura di polizia locale;
- d) le categorie e le caratteristiche generali degli eventuali contrassegni di specialità o incarico, anzianità ed onorificenza, apponibili sull'uniforme;
- e) le caratteristiche dei contrassegni e degli accessori nonché il colore dei veicoli o dei mezzi operativi in dotazione alle strutture di polizia locale;
- f) le caratteristiche dei presidi difensivi di cui all'articolo 6 e loro modalità di impiego;
- g) le caratteristiche delle tessere di riconoscimento fornite da ciascun ente agli operatori di polizia locale.

Art. 13
Conferenza tecnica regionale.

1. Al fine di acquisire elementi utili per l'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 9, comma 1, e per la predisposizione del regolamento di cui all'articolo 12, la Giunta regionale organizza periodicamente la Conferenza tecnica regionale sulla polizia locale.

2. Alla Conferenza partecipano i responsabili delle strutture di polizia municipale e provinciale.

3. La partecipazione agli incontri di cui al comma 1 non dà luogo ad alcun compenso o rimborso.

Capo III
I corpi di polizia locale

Art. 14
Corpo di polizia municipale.

1. I comuni, singoli o associati, per lo svolgimento delle attività di cui all'articolo 2 possono istituire corpi di polizia municipale.
2. I comuni istituiscono il corpo di polizia municipale nel rispetto delle seguenti caratteristiche strutturali ed operative minime:
 - a) organizzazione giornaliera, nell'ambito territoriale di competenza, di due turni ordinari di vigilanza sul territorio in servizio antimeridiano e pomeridiano, compresi i festivi e organizzazione di un terzo turno di vigilanza ordinaria sul territorio in servizio serale-notturno per almeno centoventi giorni, anche non consecutivi, per ogni anno solare;
 - b) predisposizione e dotazione di una struttura operativa centralizzata per telecomunicazioni di servizio, attiva tutti i giorni dell'anno;
 - c) organizzazione di un sistema che consenta l'attivazione dei controlli di polizia amministrativa locale nell'arco delle ventiquattro ore, compresi i festivi, nell'ambito territoriale di competenza;
 - d) organizzazione e svolgimento del servizio di rilevazione degli incidenti stradali con danni alle persone o rilevanti conseguenze sulla circolazione stradale nei due turni antimeridiano e pomeridiano ed organizzazione dell'eventuale attivazione del servizio per almeno un turno serale-notturno, compresi i festivi, nell'ambito territoriale di competenza.
3. I corpi di polizia municipale, ove possibile, privilegiano un'organizzazione improntata al principio del decentramento e adottano moduli operativi di prossimità nei confronti della collettività amministrata dall'ente locale di appartenenza.
4. La Regione promuove l'istituzione e sostiene l'attività dei corpi di polizia municipale aventi le caratteristiche organizzative di cui al presente articolo, mediante i finanziamenti previsti dalla L.R. n. 38/2001, relativi alle funzioni di polizia locale.

Art. 15
Corpo di polizia provinciale.

1. Le province, per lo svolgimento delle attività di cui all'articolo 2, istituiscono corpi di polizia provinciale.
2. I corpi di polizia provinciale svolgono prioritariamente compiti di polizia ambientale, oltre a tutte le competenze affidate dalle vigenti disposizioni legislative.
3. Le province possono promuovere specifici accordi con i comuni per attivare forme di collaborazione tra corpi di polizia provinciale e strutture di polizia municipale nel territorio di competenza, ai fini di un efficace espletamento delle funzioni di cui all'articolo 2.
4. La Regione sostiene l'attività dei corpi di polizia provinciale mediante i finanziamenti previsti dalla L.R. n. 38/2001, relativi alle funzioni di polizia locale.

Art. 16

Organizzazione del corpo di polizia municipale e provinciale.

1. Il corpo di polizia municipale e provinciale, fatto salvo l'inquadramento derivante dai contratti collettivi nazionali di lavoro, si articola nelle seguenti figure professionali:
 - a) comandante, con funzioni di responsabile del corpo;
 - b) addetti al coordinamento e controllo, tra i quali possono essere individuati uno o più vicecomandanti;
 - c) agenti.

Art. 17

Comandante del corpo di polizia municipale e provinciale.

1. Il comandante dirige lo svolgimento delle attività di competenza del corpo, emana gli ordini e le disposizioni organizzative ed operative, nel rispetto della legislazione vigente e del regolamento di cui all'articolo 3, comma 1.
2. Il comandante attua gli indirizzi dati dal sindaco o dal presidente della provincia ai sensi dell'articolo 3, comma 3, ed è responsabile verso il sindaco o il presidente della organizzazione, dell'addestramento, della disciplina e dell'impiego tecnico ed operativo del personale appartenente al corpo.
3. La funzione di comandante è incompatibile con lo svolgimento di altre funzioni o incarichi all'interno dell'ente di appartenenza.
4. Allo scopo di garantire la competenza tecnico-professionale connessa alle attività dei livelli apicali dei corpi, qualora non venga effettuata una selezione concorsuale finalizzata alla copertura del ruolo, l'affidamento dell'incarico comporta la frequenza del corso regionale obbligatorio di formazione di cui all'articolo 19, comma 1, lettera a).

Capo IV

Formazione e aggiornamento del personale

Art. 18

Professionalità degli addetti alle funzioni di polizia locale.

1. Il personale addetto alle strutture di polizia locale possiede una professionalità adeguata alle funzioni svolte.
2. La professionalità è assicurata tramite:
 - a) una preparazione giuridica di base con riferimento prioritario alle materie di competenza specifica per lo svolgimento delle attività di polizia amministrativa, giudiziaria e di sicurezza;
 - b) la partecipazione ad un corso di prima formazione durante il periodo di prova e, successivamente, a corsi di aggiornamento periodici.
3. Nel rispetto di quanto stabilito dalle disposizioni statali in materia di porto dell'arma, il personale addetto alle strutture di polizia locale partecipa a periodici corsi di addestramento all'uso dell'arma, consistenti in lezioni teoriche ed esercitazioni pratiche.

Art. 19

Formazione e aggiornamento periodico.

1. Al fine di garantire la continuità dell'aggiornamento professionale, con regolamento regionale sono disciplinati:
 - a) il corso di formazione specifica per comandante dei corpi di polizia municipale e provinciale di cui all'articolo 17;
 - b) le modalità organizzative, i contenuti, la durata e le prove finali dei corsi periodici di prima formazione;
 - c) la partecipazione a corsi di specializzazione in relazione all'impiego in specifici settori operativi;
 - d) la composizione delle commissioni di esame dei corsi formativi.
2. Il regolamento disciplina altresì i corsi di elevata specializzazione rivolti prioritariamente ai responsabili delle strutture di polizia municipale e provinciale.

Art. 20

Periodo di prova e corso di prima formazione per agenti.

1. Durante il periodo di prova è obbligatoria la frequenza di un corso di prima formazione programmato e realizzato ai sensi dell'articolo 10, con verifica finale della preparazione acquisita; al termine del corso il personale può essere adibito al servizio attivo.
2. In caso di assunzione tramite corso-concorso, la partecipazione allo stesso equivale, agli effetti di cui al presente articolo, alla frequenza del corso di prima formazione a condizione che i contenuti del corso siano conformi a quanto definito dalla Regione ai sensi dell'articolo 19.

Art. 21

Formazione degli agenti assunti a tempo determinato.

1. Il personale assunto a tempo determinato è adibito al servizio attivo dopo aver frequentato un corso di formazione presso l'ente di appartenenza, secondo il programma definito dal regolamento di cui all'articolo 19.
2. Il personale che abbia già prestato, anche temporaneamente, la propria attività nella struttura di polizia locale per almeno sessanta giorni, oppure abbia ottenuto l'idoneità nelle prove conclusive di un concorso per addetti alla struttura di polizia locale, è esonerato dalla frequenza al corso di formazione di cui al comma 1.

Capo V

Norme finali e transitorie, disposizione finanziaria

Art. 22

Obblighi di collaborazione.

1. I soggetti di cui all'articolo 1 sono tenuti a fornire alle strutture regionali competenti ogni collaborazione per la verifica dello stato di realizzazione delle disposizioni della presente legge e dei risultati conseguiti.

Art. 23
Norma transitoria.

1. La Regione adotta i regolamenti di cui agli articoli 12 e 19 entro dodici mesi dalla entrata in vigore della presente legge, sentite le associazioni regionali degli enti locali, la Commissione regionale per le pari opportunità e le rappresentanze sindacali dei lavoratori.
2. A decorrere dal 1° gennaio 2008, nei Comuni che non si fossero adeguati alle disposizioni di cui all'articolo 14, le strutture di polizia municipale assumono denominazione diversa da quella di corpo, fatti salvi, per il personale in esse inquadrato, il mantenimento dei distintivi di grado già attribuiti e l'applicazione delle eventuali disposizioni dei contratti collettivi nazionali di lavoro, specificamente riferite agli appartenenti ai corpi.
3. Gli enti locali, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore del regolamento regionale di cui all'articolo 12, adeguano i propri regolamenti alle disposizioni di quest'ultimo.
4. L'adeguamento da parte degli enti locali alla presente legge costituisce condizione per l'accesso ai finanziamenti previsti dalla L.R. n. 38/2001 relativi alle funzioni di polizia locale.

Art. 24
Disposizione finanziaria.

1. Gli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, decorrenti dall'anno 2006, sono stimati in euro 500.000,00 per l'anno 2006 e in euro 440.000,00 per l'anno 2007.
2. Al bilancio pluriennale a legislazione vigente 2005/2007, annualità 2006 e 2007, sono apportate le seguenti variazioni per competenza e cassa di uguale importo:
Anno 2006
in diminuzione
UPB 741 "Fondi - spese correnti", per euro 500.000,00;
in aumento:
UPB 112 "Interventi regionali per la sicurezza della comunità toscana - spese correnti", per euro 500.000,00;
Anno 2007
in diminuzione
UPB 741 "Fondi - spese correnti", per euro 440.000,00;
in aumento:
UPB 112 "Interventi regionali per la sicurezza della comunità toscana - spese correnti", per euro 440.000,00.
- 2-bis. Nell'ambito delle risorse per l'anno 2007 individuate al comma 1, è autorizzata la spesa di euro 200.000,00 per il conferimento al fondo di dotazione della fondazione Scuola interregionale di polizia locale cui si fa fronte mediante le seguente variazione al bilancio annuale 2007 per competenza e cassa di uguale importo:
Anno 2007
in diminuzione:
UPB 112 "Interventi regionali per la sicurezza della comunità toscana - Spese correnti", per euro 200.000,00;
in aumento:
UPB 143 "Istituzione e sviluppo enti, agenzie e società regionali - Spese di investimento", per euro 200.000,00 (5).

2-ter. Al contributo annuale per le attività della fondazione Scuola interregionale di polizia locale, decorrente dall'esercizio 2008, stimato in euro 360.000,00 per ciascuno degli anni 2008 e 2009, si fa fronte con le risorse stanziare sulla UPB 112 "Interventi regionali per la sicurezza della comunità toscana - Spese correnti" (6).

2-quater. Agli ulteriori oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, stimati in euro 30.000,00 per ciascuno degli anni 2008 e 2009, si fa fronte con le risorse stanziare sulla UPB 112 "Interventi regionali per la sicurezza della comunità toscana - Spese correnti" (7).

3. Agli oneri per gli esercizi successivi si fa fronte con legge di bilancio.

(5) Comma aggiunto dall'art. 3, L.R. 11 dicembre 2007, n. 65.

(6) Comma aggiunto dall'art. 3, L.R. 11 dicembre 2007, n. 65.

(7) Comma aggiunto dall'art. 3, L.R. 11 dicembre 2007, n. 65.

Art. 25 Abrogazioni.

1. La *legge regionale 9 marzo 1989, n. 17* (Norme in materia di Polizia Municipale) è abrogata.

2. A decorrere dall'entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 12 è abrogata la *legge regionale 18 novembre 1998, n. 82* (Caratteristiche delle uniformi, dei segni distintivi e dei mezzi di comunicazione dei servizi di polizia locale).

Art. 26 Modifiche all'articolo 26 della L.R. n. 65/1997.

1. Al *comma 1 dell'articolo 26 della legge regionale 11 agosto 1997, n. 65* (8) (Istituzione dell'ente per la gestione del "Parco regionale delle Alpi Apuane". Soppressione del relativo consorzio), le parole "le disposizioni di cui alla *L.R. n. 17 del 1989* e successive modificazioni, concernente le norme in materia di polizia municipale" sono sostituite dalle seguenti: "le vigenti disposizioni regionali in materia di polizia municipale e provinciale".

(8) Nel Bollettino Ufficiale il provvedimento è indicato erroneamente con la data del 1° agosto 1997.

Art. 27 Clausola valutativa.

1. Il Consiglio regionale procede annualmente alla valutazione delle modalità attuative e dei risultati conseguiti dalla presente legge per quanto attiene:

a) all'approvazione, da parte degli enti interessati, dei regolamenti di cui all'articolo 3, comma 1;

b) all'attività di formazione e aggiornamento professionale del personale di polizia locale;

c) all'incentivazione delle gestioni associate di polizia locale di cui all'articolo 4, comma 4.

2. Per le finalità di cui al comma 1, la relazione generale presentata entro il 30 giugno di ogni anno dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 8 della L.R. n. 38/2001 dà specificatamente conto dei dati e delle informazioni necessarie per la valutazione di cui alle lettere a) e b).

Legge Regionale TOSCANA
16/08/2001 n. 38 - B.U.R. 27/08/2001 n. 27

INTERVENTI REGIONALI A FAVORE DELLE POLITICHE LOCALI PER LA SICUREZZA DELLA
COMUNITÀ TOSCANA.

Articolo 1

Oggetto e finalità

1. La Regione Toscana concorre allo sviluppo dell'ordinata e civile convivenza della comunità regionale, sostiene progetti finalizzati a migliorare le condizioni di sicurezza delle persone, promuove l'integrazione delle politiche sociali e territoriali, di competenza della regione medesima e degli enti locali, con le politiche di contrasto della criminalità , di competenza degli organi statali.

2. Gli interventi nei settori della polizia locale, della sicurezza sociale, dell'educazione alla legalità , del diritto allo studio, della formazione professionale, del collocamento al lavoro, della riqualificazione urbana, dell'edilizia residenziale pubblica costituiscono strumenti per il concorso della Regione allo sviluppo dell'ordinata e civile convivenza della comunità regionale, alla prevenzione dei fenomeni e delle cause della criminalità e al sostegno alle vittime dei reati.

3. La Regione sostiene altresì gli ulteriori interventi degli enti locali, singoli o associati, volti a migliorare le condizioni di sicurezza delle persone e a promuovere e realizzare, mediante gli atti di collaborazione istituzionale di cui all'articolo 2, politiche integrate per la sicurezza.

Articolo 2

Atti di collaborazione istituzionale per la sicurezza

1. Gli atti di collaborazione istituzionale per la sicurezza comunque denominati costituiscono strumento privilegiato per assicurare, nel rispetto delle competenze di ciascun soggetto aderente, il coordinamento tra gli interventi che hanno per fine quello di migliorare le condizioni di sicurezza della comunità interessata.

2. La Regione promuove intese ed accordi con gli organi dello Stato e con altri enti pubblici, al fine di favorire e coordinare la stipulazione degli atti di collaborazione istituzionale a livello locale e di favorire la tempestiva e approfondita conoscenza e lo scambio di informazioni sui fenomeni criminali e sulle situazioni maggiormente esposte all'influenza della criminalità nella vita sociale e produttiva.

3. Gli enti locali promuovono la stipulazione di intese e di accordi locali volti ad assicurare il coordinato svolgimento sul territorio delle azioni in tema di sicurezza tra i soggetti pubblici competenti ed il raccordo con le attività dei soggetti sociali interessati. La Regione partecipa alla formazione e alla stipulazione degli atti di collaborazione istituzionale per la realizzazione dei quali sono previsti interventi che possono essere ammessi ai finanziamenti regionali ai sensi della presente legge.

4. Gli atti di collaborazione istituzionale per la sicurezza contengono, in particolare:

- a) l'analisi delle problematiche concernenti la sicurezza della comunità interessata;
- b) gli obiettivi specifici da perseguire con il coordinamento dell'azione dei soggetti aderenti all'atto e l'indicazione dei risultati attesi;
- c) le azioni concertate ed i relativi tempi di attuazione per il raggiungimento degli obiettivi.

Articolo 3

Tipologia degli interventi

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 2, la Regione sostiene gli interventi per il miglioramento delle condizioni di sicurezza delle comunità locali che riguardano in particolare:

a) il rafforzamento della prevenzione sociale nei confronti delle aree e dei soggetti a rischio di esposizione ad attività criminose;

b) il rafforzamento della vigilanza e della presenza sul territorio degli operatori addetti alla prevenzione sociale e alla sicurezza, al fine assicurare ai cittadini l'intervento tempestivo dei servizi di competenza dell'ente locale;

c) l'attivazione di strumenti tecnici specifici per il tempestivo soccorso alle persone e per la sorveglianza degli spazi pubblici, nel rispetto degli obblighi derivanti dalla legge 31 dicembre 1996, n. 675 (Tutela delle persone e degli altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali);

d) il potenziamento della polizia locale, anche mediante:

1) l'acquisizione e la modernizzazione delle dotazioni tecniche e strumentali;

2) l'acquisizione delle dotazioni tecniche e strumentali per l'eventuale attivazione di modelli operativi di polizia locale di prossimità, come il vigile di quartiere;

3) il miglioramento dell'efficienza delle sale operative e il loro collegamento con le sale operative delle forze di polizia di sicurezza e con altri organismi preposti alla tutela dei cittadini;

e) lo sviluppo delle attività di prevenzione e di mediazione dei conflitti sociali e culturali e delle attività di reinserimento sociale;

f) la prevenzione e la riduzione dei danni derivanti da atti incivili;

g) l'assistenza e l'aiuto alle vittime dei reati;

2. Gli interventi di prevenzione, di mediazione e di assistenza sono promossi, progettati e realizzati dagli enti locali anche in collaborazione con le organizzazioni del volontariato e le associazioni di promozione sociale.

3. Ai sensi dell'articolo 1, comma 2, la Regione e le province, nell'ambito della disciplina vigente in materia di formazione professionale, promuovono iniziative formative collegate alla realizzazione degli interventi previsti dal comma 1 del presente articolo, con particolare riguardo alla formazione congiunta tra operatori degli enti locali e della polizia

locale e operatori delle organizzazioni del volontariato e delle associazioni di promozione sociale, nonché degli organi dello Stato e degli altri enti pubblici che partecipano agli atti di collaborazione di cui all'articolo 2.

Articolo 4

Assistenza e aiuto alle vittime dei reati

1. Gli interventi di assistenza e di aiuto alle vittime dei reati sono promossi, progettati e realizzati dagli enti locali mediante l'attivazione di servizi che consistono:

a) nell'informazione sugli strumenti di tutela garantiti dall'ordinamento;

b) nell'assistenza psicologica, cura e aiuto alle vittime, con particolare riferimento alle persone anziane, ai soggetti con handicap, ai minori di età e alle vittime di violenze e reati gravi, di violenze e reati di tipo sessuale e di discriminazione razziale;

c) nell'assistenza di tipo materiale, con particolare riferimento al ripristino della sicurezza dei beni danneggiati in conseguenza del reato subito, all'accesso ai servizi sociali e territoriali necessari per ridurre il danno subito e alla collaborazione per lo svolgimento delle connesse attività amministrative.

2. Gli interventi di assistenza e di aiuto alle vittime dei reati sono promossi in coerenza con i protocolli d'intesa di cui all'articolo 17, comma 2, della legge 26 marzo 2001, n. 128 (Interventi legislativi in materia di tutela della sicurezza dei cittadini).

Articolo 5

Assistenza tecnica e attività di documentazione

1. La Regione svolge attività di assistenza tecnica agli enti locali che intendono promuovere intese e accordi locali per la sicurezza.

2. La Regione svolge attività di osservazione, di ricerca e di documentazione sulle tematiche concernenti la sicurezza delle comunità, con particolare riferimento alla prevenzione dei reati. Svolge altresì ogni opportuna iniziativa di documentazione e di informazione, anche in collaborazione con altri soggetti interessati pubblici e privati, ed in particolare con gli enti locali, con gli organi statali competenti in tema di sicurezza, con le scuole e con gli organismi associativi che operano nel settore dei soggetti a rischio. Promuove, anche in collaborazione con le istituzioni universitarie della Toscana, iniziative finalizzate alla creazione di nuove figure professionali in materia di politiche per la sicurezza.

Articolo 6

Finanziamento degli interventi

1. La Giunta regionale, con propria deliberazione, stabilisce criteri e modalità per l'assegnazione dei finanziamenti per lo svolgimento delle attività e degli interventi previsti dalla presente legge, nonché le modalità di verifica sull'impiego dei finanziamenti da parte degli enti locali e dell'eventuale revoca dei finanziamenti medesimi. Una quota dei finanziamenti destinati agli enti locali può essere finalizzata alla realizzazione degli interventi previsti dagli atti di collaborazione istituzionale per la sicurezza di cui all'articolo

2, comma 3.

2. Il finanziamento regionale destinato ai progetti di intervento degli enti locali è annuale e non può superare il 60 per cento della spesa prevista per la realizzazione di ciascun progetto.

3. Costituisce requisito per l'ammissione al finanziamento regionale il fatto che il territorio interessato dall'intervento proposto dagli enti locali singoli o associati comprenda una popolazione di almeno 10 mila abitanti.

4. Le richieste di finanziamento sono presentate annualmente e sono corredate dalla descrizione degli interventi, dei risultati attesi e della spesa prevista; possono essere finanziati gli interventi per i quali l'ente locale richiedente abbia ottenuto altri finanziamenti pubblici o privati solo per la parte della spesa che rimane a carico dell'ente locale.

Articolo 7

Attività di coordinamento

1. Il Presidente della Giunta regionale promuove incontri semestrali a livello regionale o provinciale tra i soggetti che hanno stipulato gli atti di collaborazione istituzionale e che hanno in corso di realizzazione progetti di intervento di cui alla presente legge, al fine di effettuare l'esame congiunto delle problematiche emerse in fase di attuazione e di consentire il coordinamento e lo sviluppo delle azioni intraprese.

Articolo 8

Relazione annuale

1. La Giunta regionale presenta annualmente al Consiglio regionale, entro il 30 giugno, una relazione generale sullo stato della sicurezza in Toscana.

2. La relazione dà conto anche dell'attuazione della presente legge, con particolare riferimento alla stipula degli atti di cui all'articolo 2 ed all'impiego dei finanziamenti.

Articolo 9

Disposizioni finanziarie

1. Agli oneri di spesa derivanti dall'attuazione della presente legge, quantificati in lire 5 miliardi per l'anno 2001, si provvede con le seguenti variazioni agli stati di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio per l'esercizio finanziario 2001

Di nuova istituzione

SPESA (per competenza e cassa).

Cap. 00925

"Interventi regionali a favore delle politiche locali per la sicurezza della comunità toscana" ai sensi della legge regionale n. 38 del 16/08/2001

lire 5.000.000.000

(euro 2.582.284,50)

In diminuzione

SPESA

Cap. 50000

"Fondo globale finanziamento spese adempimento di funzioni normali (spese correnti - artt. 38-87 LR 6.5.77. n. 28)"

lire 5.000.000.000

(euro 2.582.284,50)

2. Agli oneri di spesa per gli anni successivi si provvede con legge di bilancio.

Articolo 10

Interventi per l'anno 2001

1. I finanziamenti per l'anno 2001, destinati ai comuni ai sensi dell'articolo 6, comma 1, sono assegnati ai comuni singoli o associati, aventi una popolazione complessiva di almeno 10 mila abitanti, secondo modalità e termini stabiliti con deliberazione della Giunta regionale. Sono finanziabili gli interventi di cui agli articoli 3 e 4 attivati nell'anno 2001.

2. Ai finanziamenti di cui al comma 1 si applica quanto disposto all'articolo 6, comma 4.

3. I finanziamenti sono assegnati, fino a concorrenza della spesa prevista, proporzionalmente al numero degli abitanti, moltiplicato per due se il comune richiedente, o almeno uno dei comuni richiedenti se associati, è collocato in provincia con indice di delittuosità superiore alla media regionale, ovvero se il comune richiedente è un capoluogo di provincia con un indice di delittuosità comunale superiore alla media regionale; il numero degli abitanti è moltiplicato per tre se, oltre all'indice di delittuosità suddetto, il comune richiedente, o almeno uno dei comuni richiedenti se associati, ha una popolazione superiore a 50 mila abitanti.

4. I comuni destinatari dei finanziamenti sono tenuti a presentare una relazione nella quale sono indicati le attività realizzate, i risultati conseguiti e le spese sostenute.

La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Legge Regionale UMBRIA
25/01/2005 n. 1 - B.U.R. 09/02/2005 n. 6

Disciplina in materia di polizia locale.

Articolo 1

(Oggetto e finalità)

1. La presente legge disciplina l'esercizio delle funzioni di polizia amministrativa locale ai sensi dell'articolo 117, comma secondo, lettera h), della Costituzione.

2. La presente legge è diretta ad assicurare una gestione coordinata ed omogenea delle funzioni e dei compiti della polizia locale, anche al fine di un adeguato controllo del territorio e di tutela del diritto alla sicurezza dei cittadini.

Articolo 2

(Funzioni della Regione)

1. Per le finalità di cui all'articolo 1, la Giunta regionale:

a) esercita funzioni di coordinamento e indirizzo, nonché di sostegno alla attività operativa, formazione e aggiornamento professionale degli appartenenti alla polizia locale;

b) promuove e incentiva, nell'ambito della disciplina dettata dalla legge regionale 24 settembre 2003, n. 18, l'esercizio associato delle funzioni di polizia locale;

c) promuove, sulla base della legislazione statale prevista dall'articolo 118, terzo comma, della Costituzione, forme di collaborazione con le forze di polizia dello Stato, nonché intese interregionali per la realizzazione di interventi e sistemi informativi integrati in materia di sicurezza;

d) coordina gli interventi di cui al punto c) con quelli volti a migliorare la sicurezza delle comunità locali previsti dalla legge regionale 19 giugno 2002, n. 12;

e) effettua la raccolta e il monitoraggio dei dati inerenti lo svolgimento delle funzioni delle polizie locali e ne cura la diffusione;

f) compie attività di ricerca, documentazione ed informazione in merito alle tematiche inerenti le funzioni delle polizie locali e dei servizi operativi;

g) definisce, al fine di assicurare l'omogeneità del servizio su tutto il territorio regionale, gli standard essenziali che i corpi di polizia locale debbono possedere in riferimento al rapporto fra la popolazione residente e il numero degli operatori della polizia locale;

h) istituisce la Scuola regionale di polizia locale di cui all'articolo 10 e promuove le opportune intese con gli enti locali;

i) promuove l'attivazione di un numero telefonico unico di pronto intervento per la

polizia locale.

2. La Regione promuove la stipula di apposite intese tra le forze di polizia provinciale e le forze di polizia municipale al fine di realizzare, con le modalità concordate tra le province stesse ed i comuni interessati, un esercizio integrato delle funzioni di polizia locale.

3. Per lo svolgimento dei compiti previsti dal comma 1 la Giunta regionale si avvale del Comitato di cui all'articolo 3.

Articolo 3

(Comitato tecnico consultivo della polizia locale)

1. È istituito il Comitato tecnico consultivo, costituito con decreto del Presidente della Giunta regionale. Il Comitato dura in carica per l'intera legislatura.

2. Il Comitato è così composto:

a) un dirigente della struttura regionale competente in materia di polizia locale, con funzioni di presidente;

b) quattro comandanti dei corpi di polizia locale di cui due ufficiali e due sottoufficiali;

c) due agenti;

d) due esperti in materia di sicurezza urbana.

3. I membri del Comitato di cui alle lett. b), c) e d) del comma 2 sono nominati dal Consiglio regionale.

4. Il Comitato tecnico consultivo regionale disciplina il proprio funzionamento con un regolamento interno approvato a maggioranza dei componenti e trasmesso al Consiglio regionale.

5. Il Comitato tecnico consultivo regionale ha sede presso la Giunta regionale.

6. Il Comitato si riunisce almeno due volte all'anno e a seguito della richiesta di pareri da parte della Giunta regionale ai sensi dell'articolo 2, nonché su richiesta del Consiglio regionale per audizioni in merito alle specifiche funzioni del Comitato e comunque ogni qualvolta ne ravveda l'opportunità.

7. Ai componenti del Comitato spettano per ogni giornata di seduta, il rimborso delle spese di viaggio nella misura prevista per i dipendenti regionali a livello dirigenziale.

Articolo 4

(Compiti del Comitato)

1. Il Comitato ha compiti di studio, informazione e consulenza tecnica in materia di polizia locale e formula proposte alla Giunta regionale per la migliore organizzazione e il coordinamento dei servizi di Polizia locale.

2. Il Comitato esprime pareri ai sensi dell'articolo 2, comma 2 e formula proposte:

a) sulle caratteristiche delle uniformi e dei distintivi del personale addetto ai servizi di polizia locale;

b) sulle caratteristiche e sulla dotazione dei mezzi e degli strumenti operativi in dotazione ai corpi e servizi di polizia locale;

c) sullo svolgimento dei corsi di formazione, aggiornamento e riqualificazione professionale per gli addetti alla polizia locale.

Articolo 5

(Funzioni di polizia locale)

1. I Comuni singoli o associati e le Province esercitano, nelle materie loro proprie o conferite dalla legislazione statale e regionale, le funzioni:

a) di polizia amministrativa per l'attività di accertamento, di prevenzione e repressione degli illeciti amministrativi derivanti dalla violazione di normative, leggi, regolamenti e di ordinanze di autorità regionali e locali.

In materia di commercio, i relativi verbali sono trasmessi alla Camera di commercio competente;

b) di polizia giudiziaria, ai sensi dell'articolo 12 del D.Lgs. 28 luglio 1989, n. 271;

c) di polizia stradale ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni ed integrazioni;

d) di polizia tributaria, limitatamente alle attività ispettive di vigilanza sull'osservanza delle disposizioni relative ai tributi locali;

e) ausiliarie di pubblica sicurezza, per garantire, in concorso con le altre forze di polizia dello Stato, la sicurezza urbana nell'ambito del territorio di competenza;

f) di informazione, di raccolta di notizie, di accertamento e rilevazione dati e altri compiti eventualmente previsti da leggi o regolamenti, a richiesta delle autorità competenti e degli uffici autorizzati per legge a richiederli;

g) di soccorso in occasione di pubbliche calamità e disastri in raccordo con la protezione civile.

2. Per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1, i Comuni singoli o associati e le Province istituiscono corpi e servizi di polizia locale e con regolamento stabiliscono il relativo ordinamento e organizzazione, nel rispetto delle norme della presente legge.

3. Le polizie locali, comunque organizzate, non possono essere considerate strutture intermedie in un settore amministrativo o tecnico più ampio, né essere poste alle dipendenze di un dirigente di settore, di area o di unità operativa diversa. Salva diversa disposizione del regolamento del comune, il Comandante è inquadrato nella categoria apicale dell'ente da cui dipende e deve appartenere alla polizia locale.

4. Gli addetti alla polizia locale possono essere destinati solo occasionalmente, in casi di

comprovata necessità e urgenza, a svolgere attività e compiti diversi da quelli previsti dalla presente legge.

Articolo 6

(Organizzazione dei corpi di polizia provinciale)

1. Le province istituiscono i corpi di polizia provinciale.
2. Il regolamento del corpo determina l'organico, rapportato, per numero di addetti e competenze, ai compiti e ai servizi da svolgere sul territorio.
3. Distacchi o comandi temporanei degli addetti sono ammessi, anche in relazione alle necessità di collegamento con altre realtà territoriali, previa apposita convenzione tra gli enti interessati.
4. Il Corpo di polizia provinciale esercita in particolare le funzioni di polizia ambientale e ittico-venatoria; coopera con le altre forze di polizia al mantenimento della sicurezza, nel rispetto delle disposizioni della legislazione statale.

Articolo 7

(Organizzazione dei corpi e dei servizi di polizia municipale)

1. I comuni istituiscono un apposito servizio per l'esercizio delle funzioni di polizia locale, con la dotazione di personale, di mezzi e di strutture operative che assicuri lo svolgimento delle funzioni stesse in maniera continuativa ed efficace su tutto il territorio comunale in tutti i giorni dell'anno.
2. Il servizio di polizia municipale si svolge, di norma, nell'ambito territoriale del comune.
3. Il servizio di polizia municipale, può svolgersi, oltre che in forma associata tra i comuni, anche in ambiti territoriali più ampi di quelli di cui al comma 2, tramite:
 - a) convenzioni tra comuni;
 - b) comando o distacco di addetti;
 - c) servizi di ausilio in caso di eventi straordinari.
4. I comuni nei quali il servizio di polizia municipale è espletato da almeno sette addetti istituiscono il corpo di polizia municipale.
5. I corpi di polizia municipale sono composti da:
 - a) Comandante;
 - b) Ufficiali;
 - c) Sottoufficiali;
 - d) Agenti.

6. Il regolamento del corpo di polizia municipale stabilisce la dotazione organica sulla base, di norma, di un addetto ogni 700 abitanti.

Articolo 8

(Gestione associata)

1. La gestione associata dei servizi e dei corpi di polizia locale tende a garantire uno svolgimento omogeneo e coordinato delle relative funzioni su tutto il territorio regionale. A tale fine il programma di riordino territoriale di cui all'articolo 2 della legge regionale 24 settembre 2003, n. 18, stabilisce:

a) gli ambiti territoriali ottimali per la gestione associata dei servizi e dei corpi di polizia locale;

b) i criteri per la concessione di contributi alle diverse forme di gestione associata.

2. Gli addetti ai servizi di polizia locale esercitati in forma associata sono inquadrati negli organici dei singoli Comuni, salva la possibilità dell'inquadramento nell'organico dell'ente sovracomunale. I rapporti fra il comandante e i sindaci sono stabiliti dall'atto costitutivo che regola la forma associativa e che disciplina, altresì, i rapporti funzionali tra il corpo ed i servizi comunali e tra tutti gli appartenenti al corpo intercomunale.

Articolo 9

(Regolamenti di polizia locale)

1. Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 7, comma 6, gli enti locali singoli o associati adottano il regolamento del corpo o del servizio con il quale stabiliscono l'organizzazione e la dotazione organica, sulla base dei seguenti criteri:

a) popolazione residente, temporanea e fluttuante;

b) estensione, morfologia e suddivisione del territorio in circoscrizioni o frazioni;

c) sviluppo chilometrico delle strade, densità e complessità del traffico;

d) sviluppo edilizio e caratteri urbanistici del territorio;

e) tipo e quantità degli insediamenti industriali, commerciali e del terziario in genere;

f) importanza turistica della località e conseguente aumento stagionale della popolazione;

g) indice di motorizzazione, fasce orarie di necessità operative e numero di violazioni accertate delle norme;

h) caratteristiche socio-economiche del territorio;

i) presenza scolastica ed universitaria;

j) presenza di poli ospedalieri;

- k) presenza di nodi stradali critici;
- l) presenza di attività istituzionali;
- m) presenza di campi nomadi;
- n) ogni altro rilevante criterio di efficienza e funzionalità.

2. Gli enti in cui sono costituite strutture di polizia locale, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, si dotano di un regolamento per l'applicazione dell'articolo 208 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 al fine di destinare quota parte dei proventi derivanti da sanzioni alla costituzione di fondi per la previdenza e l'assistenza del personale della polizia locale.

3. I servizi di vigilanza esterna devono essere svolti da almeno due unità.

4. Gli enti che, nell'ambito della propria autonomia, stabiliscono di non armare la polizia locale, non possono impiegare il personale in servizi di vigilanza esterna.

Articolo 10

(Scuola regionale di polizia locale)

1. La Giunta regionale istituisce la scuola regionale per la formazione, aggiornamento professionale e perfezionamento del personale di polizia locale.

2. La Regione concorre alle spese di funzionamento della scuola mettendo a disposizione della stessa locali idonei per lo svolgimento delle attività e un contributo annuale.

3. Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta disciplina la struttura e il funzionamento della scuola regionale.

4. Al funzionamento della scuola regionale si provvede con personale in servizio presso la Regione e gli enti locali. L'Amministrazione regionale, al fine di avvalersi delle specifiche professionalità necessarie allo svolgimento dell'attività formativa, può ricorrere a tecnici del settore quali comandanti, ufficiali di polizia locale e dello Stato, esperti e può altresì stipulare convenzioni con le Università degli studi e con altre istituzioni di comprovata professionalità e specializzazione.

Articolo 11

(Corsi di formazione, di qualificazione ed aggiornamento)

1. I corsi di formazione si distinguono in:

- a) corsi di formazione per l'accesso ai ruoli;
- b) corsi di qualificazione ed aggiornamento del personale di polizia locale.

2. I corsi di formazione di cui alla lettera a) sono rivolti ai soggetti interessati a partecipare ai concorsi per l'accesso ai ruoli di polizia locale, che siano in possesso dei requisiti di idoneità psico-fisica, da accertarsi da parte delle aziende sanitarie locali,

secondo modalità e parametri stabiliti dalla Giunta regionale, nel rispetto della contrattazione collettiva. Il superamento delle prove finali costituisce titolo preferenziale ai fini della formazione delle graduatorie finali dei suddetti concorsi.

3. La partecipazione ai corsi di qualificazione e di aggiornamento di cui al comma 1, lettera b), destinati agli addetti ai corpi ed ai servizi di polizia locale, con il superamento delle relative prove finali, costituiscono titolo valutabile ai fini della progressione nelle carriere, nel rispetto della contrattazione collettiva.

Articolo 12

(Mezzi e strumenti operativi, uniformi, distintivi, placche di riconoscimento)

1. Con regolamento, entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge e previo parere del Comitato tecnico consultivo di cui all'articolo 3, sono stabiliti le caratteristiche delle uniformi e dei distintivi di grado degli addetti alle funzioni di polizia locale, nonché i segni distintivi e le caratteristiche dei mezzi e degli strumenti operativi in dotazione.

Articolo 13

(Norma finanziaria)

1. Per il finanziamento degli interventi previsti dagli articoli 3, comma 7 e 10, commi 2 e 4 è autorizzata per l'anno 2005 la spesa di 40.000,00 euro da iscrivere nella unità previsionale di base 02.1.001 denominata «Relazioni istituzionali» (cap. 722 - 723 e 724).

2. Al finanziamento dell'onere di cui al comma 1 si fa fronte con riduzione di pari importo dello stanziamento esistente nella unità previsionale di base 16.1.001 del bilancio di previsione 2004 denominata «fondi speciali per spese correnti» in corrispondenza del punto 4, lettera A), della tabella A) della legge regionale 13 aprile 2004, n. 3.

3. La disponibilità relativa all'anno 2004 di cui al precedente comma 2 è iscritta nella competenza dell'anno 2005 in attuazione dell'articolo 29 comma 4 della legge regionale 28 febbraio 2000, n. 13.

4. Agli oneri previsti all'articolo 8 si fa fronte con le risorse stanziare nell'unità previsionale di base 02.1.001 del bilancio di previsione 2005, parte spesa, denominata «Relazioni istituzionali» per il finanziamento della legge regionale 24 settembre 2003, n. 18.

5. Per gli anni 2006 e successivi l'entità della spesa è determinata annualmente con la legge finanziaria regionale, ai sensi dell'articolo 27, comma 3, lett. c) della vigente legge regionale di contabilità.

6. La Giunta regionale, a norma della vigente legge regionale di contabilità, è autorizzata ad apportare le conseguenti variazioni di cui ai precedenti commi, sia in termini di competenza che di cassa.

Articolo 14

(Adeguamento delle disposizioni)

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 12, gli

enti locali provvedono ad adeguare i regolamenti speciali e le disposizioni vigenti in conformità alle disposizioni della presente legge.

2. Gli enti che non si adeguano nei termini previsti dalle disposizioni della presente legge non potranno usufruire dei fondi di cui alla legge regionale 19 giugno 2002, n. 12, nonché dei fondi previsti per l'attuazione della presente legge.

Articolo 15

(Abrogazioni e norma transitoria)

1. La legge regionale 30 aprile 1990, n. 34, salvo quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 16 e la legge regionale 23 maggio 2001, n. 15, sono abrogate.

2. Fino all'emanazione del regolamento di cui all'art. 12 rimangono in vigore le disposizioni di cui agli allegati A, B, C, D, E della legge regionale 30 aprile 1990, n. 34.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Umbria.

"POLITICHE PER GARANTIRE IL DIRITTO ALLA SICUREZZA DEI CITTADINI".

Articolo 1

(Oggetto e finalità)

1. La Regione Umbria concorre allo sviluppo dell'ordinata e civile convivenza della comunità regionale attraverso interventi nei settori della polizia locale, della sicurezza sociale, dell'educazione alla legalità, del diritto allo studio, della formazione professionale, del collocamento al lavoro, della riqualificazione urbana, dell'edilizia residenziale pubblica.

2. La Regione sostiene in particolare gli interventi degli enti locali, singoli o associati, volti a migliorare le condizioni di sicurezza delle comunità locali e a sostegno delle vittime della criminalità.

3. Gli interventi di cui al comma 2 sono promossi, progettati e realizzati dagli enti locali anche in collaborazione con associazioni e gruppi di volontariato.

Articolo 2

(Tipologia degli interventi)

1. Gli interventi volti a migliorare la sicurezza delle comunità locali riguardano in particolare:

a) la riqualificazione e la rivitalizzazione urbanistica di parti del territorio con interventi finalizzati alla dissuasione delle manifestazioni di microcriminalità diffusa;

b) il rafforzamento della prevenzione sociale nei confronti delle aree e dei soggetti a rischio, con particolare attenzione al controllo dei processi che favoriscono l'esposizione ad attività criminose;

c) il rafforzamento della vigilanza e della presenza sul territorio degli operatori addetti alla prevenzione sociale e alla sicurezza, al fine di assicurare l'intervento tempestivo dei servizi di competenza dell'ente locale;

d) il potenziamento della polizia locale, anche mediante l'acquisizione e la modernizzazione delle dotazioni tecniche e strumentali, il miglioramento dell'efficienza delle sale operative e il loro collegamento con le sale operative delle forze di polizia e con altri organismi preposti alla tutela dei cittadini;

e) il potenziamento di attività di reinserimento sociale dei detenuti;

f) lo sviluppo delle attività di prevenzione e di mediazione dei conflitti sociali e culturali;

g) la prevenzione e la riduzione dei danni derivanti da atti vandalici;

h) l'assistenza e l'aiuto alle vittime dei reati;

i) la realizzazione di corsi formativi e di aggiornamento continui, atti ad incrementare le conoscenze da parte degli addetti alla sicurezza e in particolar modo alle forze di polizia locale, delle tecniche operative e su quelle di prevenzione dei reati;

l) iniziative nelle scuole tese alla promozione di momenti didattici ed educativi, finalizzati alla conoscenza e all'approfondimento della legislazione relativa agli obblighi, ai diritti e ai doveri dei cittadini;

m) l'opera di informazione, che gli enti locali anche in collaborazione con soggetti pubblici o privati, pongono in essere presso le diverse comunità immigrate in Umbria, riguardo alla conoscenza delle norme del nostro ordinamento giuridico.

Articolo 3

(Assistenza e aiuto alle vittime dei reati)

1. Gli interventi di assistenza e di aiuto alle vittime dei reati sono promossi, progettati e realizzati mediante l'attivazione dei servizi che consistono:

a) nella informazione sugli strumenti di tutela garantiti dall'ordinamento;

b) nell'assistenza psicologica, cura e aiuto delle vittime, con particolare riferimento alle persone anziane, ai soggetti con handicap, ai minori di età e alle vittime di violenze e reati gravi, di violenze e reati di tipo sessuale e di discriminazione razziale;

c) nell'assistenza di tipo materiale, con particolare riferimento al ripristino della situazione antecedente al reato subito, all'accesso ai servizi sociali e territoriali necessari per ridurre il danno subito e alla collaborazione per lo svolgimento delle connesse attività amministrative.

Articolo 4

(Criteri e presentazione dei progetti)

1. Il Consiglio regionale, ogni due anni, entro il 31 gennaio, su proposta della Giunta regionale, determina i criteri e le priorità per l'assegnazione dei finanziamenti ai progetti.

2. I progetti sono presentati entro il 31 marzo di ogni anno alla Giunta regionale, secondo le modalità stabilite dalla stessa.

3. La Giunta regionale, entro sessanta giorni dalla presentazione delle domande, approva un piano di assegnazione dei finanziamenti ammessi, tenuto conto del parere dell'Osservatorio per la sicurezza e la vivibilità di cui all'articolo 6.

4. Il finanziamento regionale non può superare il cinquanta per cento della spesa prevista per la realizzazione di ciascun progetto.

5. Costituisce requisito per l'ammissione al finanziamento regionale il fatto che il territorio interessato dall'intervento proposto dagli enti locali singoli o associati comprenda una popolazione di almeno 10.000 abitanti.

Articolo 5

(Attività di coordinamento)

1. Il Presidente della Giunta regionale promuove incontri periodici a livello regionale e provinciale tra i soggetti che hanno in corso di realizzazione progetti di intervento di cui alla presente legge, al fine di effettuare l'esame congiunto delle problematiche emerse in fase di attuazione e di consentire il coordinamento e lo sviluppo delle azioni intraprese.

2. La Giunta regionale entro il 31 dicembre, presenta annualmente al Consiglio regionale una relazione generale sullo stato della sicurezza in Umbria e sull'attuazione della presente legge.

Articolo 6

(Osservatorio per la sicurezza e la vivibilità)

1. La Regione Umbria istituisce l'osservatorio per la sicurezza e la vivibilità che dura in carica per l'intera legislatura.

2. L'osservatorio è composto da cinque membri scelti tra personalità con specifiche competenze nel campo della sicurezza e della prevenzione del crimine, eletti dal Consiglio regionale, con voto limitato a tre.

3. L'osservatorio esprime parere consultivo sui progetti presentati ai sensi dell'articolo 2 della presente legge.

4. L'osservatorio provvede inoltre alla raccolta dei dati e al monitoraggio dei fenomeni criminosi e di insicurezza che intervengono in Umbria.

Articolo 7

(Norma finanziaria)

1. Per l'attuazione degli interventi previsti dalla presente legge viene istituito nel bilancio preventivo regionale 2002 il "Fondo regionale per la concessione di contributi per la realizzazione di progetti finalizzati a sviluppare politiche di sicurezza e per il sostegno alle vittime dei reati" da iscriverne nella UPB 13.01.011 di nuova istituzione denominata "Interventi in favore della sicurezza dei cittadini".

2. Il fondo, di cui al comma 1, può essere alimentato altresì, da contributi e sovvenzioni da parte di enti pubblici e privati da iscriversi in termini di competenza e di cassa alla entrata del bilancio regionale nella esistente UPB 2.03.001 denominata "Trasferimenti correnti da altri soggetti".

3. Il finanziamento del fondo previsto al comma 1, determinato per l'anno 2002 in 200.000,00 euro, è assicurato da pari stanziamento esistente nella unità previsionale di base 16.2.001 del bilancio di previsione 2002, denominata "Fondi speciali per spese d'investimento", in corrispondenza del punto 7 della tabella B) della legge regionale 22 aprile 2002, n. 5.

4. Agli oneri per il funzionamento dell'osservatorio per la sicurezza e la vivibilità di cui all'articolo 6 si provvede con gli stanziamenti previsti nella UPB 02.01.005.

5. La Giunta regionale, a norma della vigente legge regionale di contabilità è autorizzata

ad apportare tutte le conseguenti variazioni al bilancio di previsione.

6. Per gli anni 2003 e successivi l'entità della spesa sarà determinata annualmente con la legge finanziaria regionale, ai sensi dell'articolo 27, comma 3, lett. c) della vigente legge regionale di contabilità.

Articolo 8

(Norma transitoria)

1. In sede di prima applicazione la Giunta regionale, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, determina le modalità ed i termini per la presentazione dei progetti per l'anno in corso.

Lazio

L.R. 13 gennaio 2005, n. 1.

Norme in materia di polizia locale.

Publicata nel B.U. Lazio 20 gennaio 2005, n. 2, suppl. ord. n. 9.

Vedi, anche, la *Delib.G.R. 25 marzo 2005, n. 407*.

Capo I Disposizioni generali

Art. 1 Oggetto e finalità.

1. La presente legge, nell'ambito della potestà legislativa della Regione in materia di polizia locale, in armonia con i principi stabiliti dalla *legge 7 marzo 1986, n. 65* (Legge-quadro sull'ordinamento della polizia municipale) e nel rispetto della potestà regolamentare degli enti locali di cui all'articolo 117, sesto comma, della Costituzione, detta norme generali sull'organizzazione dei relativi servizi ed attività al fine di migliorarne l'efficacia e l'efficienza attraverso una gestione coordinata ed omogenea che garantisca un adeguato controllo del territorio e concorra alla salvaguardia dei diritti di sicurezza dei cittadini.

Art. 2 Funzione della Regione.

1. La Regione, nell'esercizio delle proprie competenze in materia di polizia locale e per il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 1, provvede a:

- a) definire i criteri generali in materia di polizia locale, adottando appositi atti d'indirizzo e stabilendo i relativi standard;
- b) definire le caratteristiche delle uniformi, dei mezzi e degli strumenti, anche di autotutela, in dotazione ai corpi ed ai servizi di polizia locale;
- c) definire forme di collaborazione e di coordinamento tra i corpi e servizi di polizia locale anche predisponendo idonei servizi informativi unificati su base regionale;
- d) definire criteri e prevedere incentivi per la gestione in forma associata dei corpi e servizi di polizia locale;
- e) promuovere la realizzazione di un sistema permanente di formazione e di aggiornamento per il personale addetto alla polizia locale;
- f) promuovere accordi ed intese con gli organi dello Stato e con gli enti locali al fine di favorire la collaborazione istituzionale a livello locale per la realizzazione di interventi in materia di sicurezza integrata, nell'ambito delle rispettive competenze;
- g) monitorare l'espletamento delle funzioni di polizia locale sul territorio regionale;
- h) programmare e finanziare interventi diretti a migliorare e potenziare i servizi di polizia locale.

Art. 3

Funzioni e compiti dei corpi e dei servizi di polizia locale.

1. Ferma restando la competenza dello Stato in materia di ordine pubblico e sicurezza ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera h), della Costituzione, le funzioni ed i compiti dei corpi e dei servizi di polizia locale comprendono l'insieme delle attività dirette a tutelare l'ordinata e civile convivenza a livello locale, attraverso la prevenzione e il contrasto delle situazioni e dei comportamenti che violano le leggi o i regolamenti e, in particolare:

a) la polizia amministrativa, come definita dall'*articolo 183 della legge regionale 6 agosto 1999, n. 14* (Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo), di competenza degli enti locali ai sensi del titolo VI, capo III della stessa legge;

b) la prevenzione e la repressione delle infrazioni ai regolamenti di polizia locale;

c) lo svolgimento di incarichi di informazione, di accertamento e di rilevazione connessi ai compiti istituzionali;

d) la vigilanza sull'integrità e conservazione del patrimonio pubblico;

e) la prestazione di servizi d'ordine, di vigilanza e di scorta necessari per l'espletamento delle attività e dei compiti istituzionali degli enti di appartenenza;

f) la prestazione di soccorso in occasione di pubbliche calamità e disastri, in collegamento con gli altri servizi operanti nel settore della protezione civile;

g) la polizia tributaria, con riferimento alle attività ispettive e di vigilanza sull'osservanza delle disposizioni relative ai tributi locali e a quelle di cui all'*articolo 36 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600* (Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi) e successive modifiche.

2. Il personale addetto ai servizi e ai corpi di polizia locale svolge, altresì, secondo quanto disposto dall'articolo 5 della L. n. 65/1986:

a) funzioni di polizia giudiziaria, di cui all'articolo 55 del codice di procedura penale, rivestendo a tal fine la qualità di agente o di ufficiale di polizia giudiziaria ai sensi dell'articolo 57 del codice stesso;

b) funzioni di polizia stradale ai sensi dell'articolo 12 del nuovo codice della strada approvato con *decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285* e successive modifiche;

c) funzioni ausiliarie di pubblica sicurezza ai sensi dell'articolo 3 della L. n. 65/1986.

3. Gli addetti ai servizi e ai corpi di polizia locale non possono essere destinati, di norma, a svolgere funzioni e compiti diversi da quelli previsti dal presente articolo.

4. Gli appartenenti ai corpi e servizi di polizia locale possono portare, senza licenza ed anche fuori dall'orario di servizio, le armi e gli strumenti di autotutela secondo quanto previsto dall'articolo 5, comma 5, della L. n. 65/1986, dalle altre disposizioni statali vigenti in materia, dai regolamenti degli enti locali nonché, limitatamente agli strumenti di autotutela, dal regolamento regionale di cui all'articolo 15.

Capo II
Organismi e struttura della Regione

Art. 4

Conferenza regionale per la polizia locale e per le politiche di sicurezza integrata.

1. È istituita, presso la presidenza della Regione, la Conferenza regionale per la polizia locale e per le politiche di sicurezza integrata, di seguito denominata Conferenza regionale, composta:

- a) dal Presidente della Regione o assessore suo delegato, che la presiede;
- b) dai presidenti delle province;
- c) dai sindaci dei comuni capoluogo di provincia;
- d) da cinque sindaci, designati dalla Conferenza Regione-Autonomie Locali, dei quali due in rappresentanza dei comuni con popolazione inferiore ai cinquemila abitanti;
- e) dai rappresentanti dell'Unione delle Province Italiane del Lazio (U.P.I. Lazio), dell'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani regionale (ANCI Lazio), della Lega delle Autonomie Locali del Lazio (Legautonomie Lazio), dell'Unione Nazionale Comuni, Comunità, Enti Montani - Delegazione Lazio (UNCCEM Lazio), dell'Associazione italiana dei Comuni, delle Province, delle Regioni e delle Regioni d'Europa - Federazione Lazio (Aiccre - Lazio) (3).

2. Il Presidente della Regione, in relazione alla tematiche affrontate nelle sedute della Conferenza regionale, invita a parteciparvi:

- a) i prefetti preposti agli uffici territoriali del Governo dei comuni capoluogo di provincia;
- b) i questori;
- c) il comandante regionale e i comandanti provinciali dell'Arma dei Carabinieri;
- d) il comandante regionale e i comandanti territoriali della Guardia di Finanza.

3. Il dirigente della struttura regionale di cui all'articolo 5 partecipa alle sedute della Conferenza regionale. Partecipano altresì alle sedute della Conferenza regionale i comandanti dei corpi di polizia locale delle province e dei comuni capoluoghi di provincia.

4. La Conferenza regionale costituisce sede di confronto per la definizione e la verifica degli atti di collaborazione istituzionale di cui all'articolo 2, comma 1, lettera f), per l'individuazione delle linee programmatiche delle iniziative regionali in materia di polizia locale e di politiche di sicurezza integrata, per la verifica della loro attuazione nonché per l'elaborazione degli indirizzi in materia di polizia locale.

5. La Conferenza regionale disciplina le modalità del proprio funzionamento con apposito regolamento. Le funzioni di segreteria sono svolte da un funzionario della struttura regionale di cui all'articolo 5, designato dall'assessore regionale competente in materia di polizia locale. La Conferenza regionale è convocata, in seduta plenaria, almeno due volte l'anno.

6. Il Presidente della Regione, in relazione a specifiche e contingenti esigenze, può invitare alle sedute della Conferenza regionale anche amministratori locali diversi da quelli indicati al comma 1, altri soggetti pubblici o associativi interessati ai singoli oggetti in discussione nonché i rappresentanti di settori specialistici delle forze dell'ordine e gli uffici giudiziari.

(3) Lettera così modificata dall'art. 14, L.R. 28 dicembre 2007, n. 26.

Art. 5

Struttura regionale in materia di polizia locale e per le politiche di sicurezza integrata.

1. È istituita, ai sensi della normativa regionale vigente in materia di ordinamento delle strutture organizzative e del personale, la struttura regionale competente in materia di polizia locale e per la realizzazione di politiche di sicurezza integrata sul territorio.
2. La struttura regionale, in particolare, ha il compito di:
 - a) monitorare l'esercizio delle funzioni e dei compiti di polizia locale, operando in raccordo con l'Osservatorio tecnico-scientifico per la sicurezza di cui all'*articolo 2 della legge regionale 5 luglio 2001, n. 15* (Promozione di interventi volti a favorire un sistema integrato di sicurezza nell'ambito del territorio regionale);
 - b) elaborare il programma regionale e le deliberazioni della Giunta regionale di cui agli articoli 8 e 9, verificandone l'attuazione;
 - c) fornire assistenza e supporto tecnico agli enti locali, al fine di suggerire utili valutazioni ed univoche interpretazioni in materia di polizia locale;
 - d) prestare assistenza tecnico-amministrativa alla Conferenza di cui all'articolo 4 nonché al Comitato tecnico consultivo per la polizia locale di cui all'articolo 6.
3. La struttura regionale provvede, altresì, alla realizzazione e gestione:
 - a) della banca dati regionale di polizia locale, al fine di favorire lo scambio di informazioni operative tra la Regione e gli enti locali e l'integrazione con le altre banche dati che si occupano della sicurezza;
 - b) del sistema regionale di interconnessione via etere, dotato di numero unico, con il compito di collegare i comandi dei corpi di polizia locale dei comuni con quelli delle relative province, al fine di dare più agevole riscontro alle esigenze dei cittadini.
4. La struttura regionale può avvalersi di personale comandato appartenente alla polizia locale anche in deroga ai limiti previsti dalla normativa regionale vigente in materia di comando, previo nulla osta dell'ente locale interessato.

Art. 6

Comitato tecnico-consultivo per la polizia locale.

1. Presso l'assessorato regionale competente in materia di polizia locale è istituito il Comitato tecnico-consultivo per la polizia locale, di seguito denominato Comitato, composto:
 - a) dall'assessore regionale competente in materia di polizia locale, che lo presiede;
 - b) dal dirigente della struttura regionale di cui all'articolo 5;
 - c) dai comandanti dei corpi di polizia locale dei comuni capoluoghi di provincia;
 - d) dai comandanti dei corpi di polizia locale delle province;
 - e) da quattro rappresentanti dei corpi e dei servizi di polizia locale, dei quali due in rappresentanza dei comuni con popolazione inferiore a cinquemila abitanti, scelti dal Presidente della Regione, su proposta dell'assessore regionale competente in materia di polizia locale;
 - f) dai rappresentanti delle confederazioni e delle organizzazioni sindacali firmatarie del CCNL di riferimento (4);
 - g) da tre rappresentanti delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello regionale;

h) da tre esperti in materia di polizia locale e di sicurezza scelti dal Presidente della Regione su proposta dell'assessore regionale competente in materia di polizia locale.

2. Il Comitato è costituito con decreto del Presidente della Regione, dura in carica fino alla data di insediamento della nuova Giunta regionale ed è rinnovato entro quarantacinque giorni dalla suddetta data, ai sensi della *legge regionale 3 febbraio 1993, n. 12* (Disciplina transitoria del rinnovo degli organi amministrativi di competenza della Regione Lazio).

3. Il Comitato fornisce supporto alla Regione formulando proposte e prestando consulenza in ordine agli atti relativi allo svolgimento delle funzioni regionali in materia di polizia locale. Il Comitato esprime parere sul programma di cui all'articolo 8, comma 2, sulla deliberazione di cui all'articolo 12, comma 3, nonché sui programmi relativi all'attività formativa di cui all'articolo 18.

4. Agli esperti di cui al comma 1, lettera h), spettano i compensi determinati ai sensi della normativa regionale vigente in materia di ordinamento delle strutture organizzative e del personale.

(4) Lettera così modificata dall'*art. 1, comma 37, L.R. 18 settembre 2006, n. 10*.

Capo III Iniziative della Regione

Art. 7 Promozione della collaborazione istituzionale.

1. La Regione, nel rispetto delle forme di coordinamento previste dalla legge di cui all'articolo 118, terzo comma, della Costituzione, promuove accordi e intese con gli organi dello Stato e con gli enti locali al fine di favorire la collaborazione istituzionale diretta, in particolare:

a) allo scambio informativo e alla realizzazione di sistemi informativi integrati sugli andamenti qualitativi e quantitativi dei fenomeni criminosi e degli illeciti rilevati sul territorio;

b) all'interconnessione a livello territoriale delle sale operative delle polizie locali con quelle delle forze di polizia statali;

c) alla collaborazione tra forze di polizia statale e polizia locale, ai fini del controllo del territorio, anche mediante l'integrazione degli interventi di emergenza;

d) al coordinamento tra attività di polizia locale e attività di prevenzione della criminalità;

e) alla formazione e all'aggiornamento professionali integrati tra operatori dei servizi di polizia locale, delle forze di polizia statali ed altri operatori pubblici che cooperano allo sviluppo delle politiche di sicurezza;

f) alla realizzazione e al coordinamento, a livello regionale, nel rispetto delle rispettive competenze, di specifici piani d'intervento diretti alla soluzione di rilevanti problemi di sicurezza o di disordine urbano diffuso.

2. Nell'ambito degli atti di collaborazione istituzionale di cui al comma 1, la Regione promuove, altresì, mediante la stipula di apposite intese con le province, la collaborazione tra i corpi di polizia locale provinciale e i corpi o servizi di polizia locale dei comuni, singoli o

associati, al fine di realizzare, con le modalità concordate tra le province stesse e i comuni interessati, un esercizio integrato delle funzioni di polizia locale.

Art. 8

Interventi finanziati dalla Regione.

1. Al fine di assicurare un adeguato controllo del territorio mediante un più efficiente svolgimento delle funzioni di polizia locale, la Regione:

a) concede agli enti locali un contributo sulla spesa d'acquisto di attrezzature necessarie per il potenziamento dei corpi e dei servizi di polizia locale, secondo modalità e criteri stabiliti con deliberazione della Giunta regionale;

b) promuove interventi diretti, in particolare:

1) alla costituzione e al miglioramento delle sale operative e al collegamento tra le stesse a favore dei corpi di polizia locale ovvero di servizi gestiti in forma associata;

2) all'istituzione del vigile di quartiere, attraverso la costituzione nei corpi di polizia municipale di appositi nuclei o unità operative di quartiere, con almeno due addetti che privilegino un rapporto di specifica conoscenza della realtà del territorio a livello di quartiere, di rione o di zona, fornendo le relative informazioni alla banca dati di cui all'articolo 5, comma 3, lettera a), allo scopo di migliorare il servizio reso ai cittadini (5);

3) al potenziamento delle attività di vigilanza nelle aree più soggette a rischio di esposizione ad attività criminose.

2. Per la realizzazione degli interventi di cui al comma 1, lettera b), la Regione adotta un programma triennale d'interventi che individua, in particolare:

a) la tipologia degli interventi, prevedendo, di norma, un cofinanziamento da parte degli enti locali anche con i proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni previste dal codice della strada, nel rispetto dei vincoli di destinazione stabiliti per tali proventi dall'articolo 208 del medesimo codice;

b) gli indirizzi e le direttive per la predisposizione da parte degli enti locali dei progetti d'intervento nonché il termine per la loro presentazione;

c) i criteri e le modalità di concessione ed erogazione dei finanziamenti, della verifica dell'attuazione degli interventi nonché della revoca dei finanziamenti in caso di mancata attuazione degli interventi stessi da parte degli enti locali.

3. Il programma è adottato dalla Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare permanente e previo parere del Comitato di cui all'articolo 6, entro il 31 dicembre antecedente il triennio cui si riferisce ed è aggiornato annualmente dalla Giunta in relazione alle disponibilità di bilancio, sentito il Comitato.

4. Ai fini dell'attuazione del programma regionale, gli enti locali, entro il termine stabilito dal programma, presentano appositi progetti d'intervento alla struttura regionale di cui all'articolo 5 la quale provvede, entro trenta giorni dalla data di ricezione, alla verifica della compatibilità con il programma regionale, formulando eventualmente osservazioni o proposte di modifica.

(5) Vedi quanto dispone, in attuazione di quanto qui previsto, l'art. 15, L.R. 28 dicembre 2007, n. 26.

Art. 9

Promozione della gestione associata.

1. La Regione promuove la gestione associata dei servizi e dei corpi di polizia locale per garantire uno svolgimento omogeneo e coordinato delle relative funzioni su tutto il territorio regionale. A tal fine, con deliberazione della Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare permanente, sono stabiliti:

a) i criteri per la gestione in forma associata dei corpi e dei servizi di polizia locale tra i comuni di minore dimensione e, di norma, tra quelli con popolazione inferiore a cinquemila abitanti;

b) i criteri, le misure e le modalità per la concessione di finanziamenti a favore delle gestioni in forma associata dei corpi e dei servizi di polizia locale, nonché i criteri per la verifica dell'utilizzazione dei finanziamenti per le finalità di cui al presente articolo e per l'eventuale revoca degli stessi.

Art. 10

Riserva delle quote di edilizia residenziale - Monitoraggio delle malattie professionali.

1. Nell'ambito dei programmi regionali di edilizia residenziale pubblica è riservata una quota di alloggi agli appartenenti ai corpi e ai servizi di polizia locale.

2. La Regione, avvalendosi delle aziende unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere, attiva il monitoraggio e la valutazione, anche ai fini della prevenzione, delle patologie professionali connesse allo svolgimento delle funzioni e dei compiti di polizia locale.

Art. 11

Giornata regionale della polizia locale del Lazio e corsi di educazione alla legalità.

1. La Regione celebra annualmente, in una data stabilita dalla Giunta regionale con propria deliberazione, la "Giornata regionale della polizia locale del Lazio".

2. Nella giornata di cui al comma 1 sono realizzate iniziative, individuate nella deliberazione di cui allo stesso comma, nel cui ambito rientra in particolare, il conferimento, da parte del Presidente della Regione, di particolari riconoscimenti agli appartenenti ai corpi e ai servizi di polizia locale che si siano distinti per azioni e condotte meritevoli.

3. Con la deliberazione di cui al comma 1, sono stabiliti, altresì, i criteri per lo svolgimento di specifici corsi, tramite la Scuola di polizia locale di cui all'articolo 16 e in collegamento con le istituzioni scolastiche, nell'ambito dei programmi di educazione civile e sociale delle scuole primaria e secondaria di primo e secondo grado, finalizzati all'approfondimento delle tematiche relative alla sicurezza, alla conoscenza del codice della strada, all'educazione alla legalità e al rispetto delle regole di civile convivenza.

Capo IV
Ordinamento della polizia locale

Art. 12

Istituzione ed organizzazione dei corpi e dei servizi di polizia locale.

1. Le funzioni di polizia locale sono esercitate dagli enti locali mediante i corpi ed i servizi di polizia locale istituiti, in forma singola o associata, in maniera tale da garantirne l'efficienza, l'efficacia e la continuità operativa. Il corpo di polizia locale può essere istituito qualora siano destinati alle relative funzioni almeno sette addetti.

2. L'organizzazione e il funzionamento dei corpi e dei servizi di polizia locale sono disciplinati con regolamenti adottati dagli enti locali, nel rispetto dei seguenti criteri tesi ad assicurare i requisiti minimi di uniformità, ai sensi dell'*articolo 4, comma 4, della legge 5 giugno 2003, n. 131* (Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla *legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3*):

a) previsione di almeno due unità operative per ogni ottocento abitanti o frazione superiore a quattrocento abitanti, ovvero di almeno due unità per ogni seicento abitanti per i comuni capoluogo di provincia;

b) determinazione della dotazione organica e dell'organizzazione dei servizi e dei corpi di polizia locale, in relazione agli indici di densità della popolazione residente, all'articolazione in circoscrizioni o altre forme di decentramento, all'estensione del territorio, all'intensità dei flussi di circolazione e di viabilità, al patrimonio ambientale, all'affluenza turistica e ad ogni altro parametro socio-economico pertinente;

c) conferimento, anche se temporaneo o ad interim, del comando dei corpi o della responsabilità dei servizi a personale che sia in possesso o che assuma esclusivamente lo status di appartenente ai corpi e ai servizi della polizia locale;

d) svolgimento delle attività, di norma, in uniforme salvo i casi di espressa autorizzazione all'utilizzo dell'abito civile;

e) limitazione dell'ambito ordinario dell'attività al territorio dell'ente di appartenenza salvo i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, numero 4), della L. n. 65/1986;

f) idoneo svolgimento delle attività di polizia locale in tutti i giorni dell'anno per ventiquattro ore, in relazione ai corpi di polizia locale delle province e dei comuni capoluogo di provincia e per dodici ore in relazione agli altri corpi o servizi;

g) svolgimento delle attività e dei compiti di istituto in idonee strutture edilizie adeguatamente predisposte in relazione alle esigenze di sicurezza, di tutela della salute, di decoro ambientale e praticità di utilizzazione.

3. Con deliberazione della Giunta regionale, previo parere del Comitato di cui all'articolo 6, possono essere adottati atti d'indirizzo o standard organizzativi diretti alla specificazione dei criteri di cui al comma 2 nonché alla determinazione di ulteriori criteri organizzativi, al fine di garantire, ferma restando l'autonomia dei singoli enti, una gestione omogenea e coordinata delle attività di polizia locale.

4. Nel caso di gestione associata dei servizi e dei corpi di polizia locale, gli enti locali adottano un regolamento che ne specifica le modalità di svolgimento nel territorio di competenza, con particolare riguardo all'organo istituzionale cui spettano le funzioni di direzione e vigilanza di cui all'articolo 13.

Art. 13
Direzione e vigilanza.

1. Nel rispetto del principio di separazione tra frazioni di indirizzo politico-amministrativo e funzioni attinenti alla gestione, al sindaco, al presidente della provincia ovvero all'organo individuato ai sensi dell'articolo 12, comma 4, compete il potere di impartire le direttive al comandante del corpo o al responsabile del servizio nel caso di gestione associata del corpo o del servizio di polizia locale, nonché la vigilanza sullo svolgimento delle funzioni e dei compiti di polizia locale, per l'efficace raggiungimento degli obiettivi assegnati.
2. Il comandante del corpo e il responsabile del servizio, ferma restando la loro autonomia organizzativa ed operativa, sono responsabili esclusivamente verso il presidente della provincia, il sindaco o l'organo individuato ai sensi dell'articolo 12, comma 4, della gestione delle risorse assegnate, dell'impiego tecnico-operativo e della disciplina degli appartenenti al corpo o al servizio, salvo quanto previsto dalle leggi statali.

Art. 14
Personale dei corpi e dei servizi di polizia locale.

1. La classificazione degli addetti ai corpi ed ai servizi di polizia locale e le relative prestazioni sono disposte dagli enti locali in relazione alla dimensione del servizio ed alle reali esigenze operative degli enti stessi, nel rispetto di quanto previsto dal C.C.N.L. e dal comma 2 del presente articolo.
2. L'ordinamento dei corpi di polizia locale è disciplinato dal regolamento dell'ente locale, il quale, nell'ambito della qualifica dirigenziale e delle categorie indicate dal C.C.N.L. prevede, di norma, la seguente articolazione:
 - a) ufficiali;
 - b) sottoufficiali;
 - c) agenti.
3. Il comandante del corpo di polizia locale è inquadrato nella qualifica o categoria apicale prevista per il personale dell'ente stesso.
4. I concorsi e le selezioni relativi all'accesso ai ruoli della polizia locale sono disciplinati con regolamento degli enti locali, nel rispetto della normativa statale vigente e delle norme contenute nella presente legge. Alle commissioni di concorso partecipa un esperto in materie giuridiche nominato dalla Regione, su designazione dell'assessore regionale competente in materia di polizia locale, salva diversa disposizione del regolamento dell'ente locale.
5. La partecipazione ai concorsi di cui al comma 4 è subordinata al possesso di requisiti di idoneità psico-fisica, da accertarsi da parte delle aziende unità sanitarie locali, secondo parametri stabiliti dalla Giunta regionale.

Art. 15
Mezzi di servizio, uniformi, strumenti operativi e di autotutela.

1. Al fine di soddisfare esigenze di funzionalità, economicità ed omogeneità sul territorio regionale, con regolamento regionale sono determinati:

- a) le caratteristiche dei mezzi e degli strumenti operativi in dotazione ai corpi e ai servizi di polizia locale nonché i colori regionali da utilizzare per i relativi allestimenti;
 - b) le caratteristiche e i modelli delle divise degli addetti alla polizia locale con i relativi elementi identificativi dell'addetto, dell'ente di appartenenza, nonché con lo stemma della Regione Lazio;
 - c) i simboli distintivi di grado e le tessere di riconoscimento personale da attribuire a ciascun addetto alla polizia locale in relazione alla figura professionale e alle funzioni conferite;
 - d) i tipi e le caratteristiche degli strumenti di autotutela e dei relativi accessori nonché i criteri generali per l'assegnazione, ferma restando la potestà regolamentare degli enti locali in ordine all'eventuale adozione dei predetti strumenti e degli specifici criteri per l'assegnazione;
 - e) le modalità di organizzazione dei corsi di addestramento con frequenza periodica obbligatoria per il personale di polizia locale dotato di armi da sparo, onere dei corsi di tecniche di difesa personale;
 - f) i criteri per l'adozione di una modulistica uniforme a livello regionale.
2. Il regolamento di cui al comma 1 può stabilire, altresì, che i veicoli adibiti all'espletamento delle funzioni e dei compiti di polizia locale siano dotati, nel rispetto della normativa statale vigente, di un'apposita targa identificativa.
3. In considerazione del ruolo di Roma, sancito dall'articolo 114, terzo comma, della Costituzione, nel regolamento di cui al comma 1 sono inserite specifiche disposizioni per il corpo della polizia municipale della Capitale della Repubblica, allo scopo di salvaguardarne le tradizioni e l'identità, concertate con il Comune di Roma nel rispetto del principio di leale collaborazione.

Capo V

Formazione del personale di polizia locale

Art. 16

Suola regionale di polizia locale.

1. La Regione assicura la realizzazione di un sistema permanente di formazione per l'accesso ai ruoli di polizia locale, nonché per la qualificazione e l'aggiornamento degli addetti ai corpi e ai servizi di polizia locale.
2. Al fine di cui al comma 1, la Regione promuove la costituzione della "Scuola regionale di polizia locale", di seguito denominata Scuola, che assume la forma dell'associazione riconosciuta con personalità giuridica di diritto privato.
3. L'atto costitutivo e lo statuto della Scuola prevedono, in conformità a quanto stabilito nella deliberazione di cui al comma 6, tra l'altro:
 - a) la possibilità per gli enti Locali di partecipare alla Scuola;
 - b) l'oggetto sociale in coerenza con le finalità di cui al comma 1 e consentendo anche, in misura non preponderante, lo svolgimento di attività di formazione e qualificazione, in materia di politiche di sicurezza integrata del territorio, a favore di altri enti pubblici e privati che ne facciano richiesta;
 - c) la composizione ed i compiti degli organi, tra i quali il comitato didattico scientifico di cui all'articolo 18;

d) le modalità di funzionamento della Scuola, ivi compresa l'istituzione e la gestione dell'albo dei docenti.

4. La Regione è rappresentata nell'assemblea dell'associazione dal Presidente della Regione o dall'assessore competente in materia di polizia locale, da lui delegato. La Regione si riserva di designare il presidente della Scuola come stabilito dall'atto costitutivo e dallo statuto. Tale designazione è effettuata dal Presidente della Regione su proposta dell'assessore competente in materia di polizia locale.

5. Il Presidente della Regione, ovvero l'assessore competente in materia di polizia locale da lui delegato è autorizzato a compiere tutti gli atti esecutivi necessari alla partecipazione della Regione alla Scuola, ivi compresa la sottoscrizione di eventuali accordi tra gli associati relativi all'esercizio dei reciproci diritti e doveri.

6. Con deliberazione della Giunta regionale sono stabiliti, in particolare:

a) i criteri per l'organizzazione e il funzionamento della Scuola nonché per la composizione del Comitato didattico scientifico di cui all'articolo 18;

b) la durata e le caratteristiche dei corsi, con particolare riguardo a quelli di cui all'articolo 17, comma 1, lettera b) destinati agli addetti ai corpi e ai servizi di pulizia locale, nonché le materie oggetto delle prove finali;

c) Le modalità e i criteri per la costituzione e la gestione dell'albo dei docenti.

Art. 17

Corsi di formazione, di qualificazione ed aggiornamento.

1. Il sistema permanente di formazione di cui all'articolo 16, comma 1, si articola in:

a) corsi di formazione per l'accesso ai ruoli di polizia locale;

b) corsi di qualificazione ed aggiornamento del personale di polizia locale.

2. I corsi di formazione di cui al comma 1, lettera a), sono rivolti ai soggetti interessati a partecipare ai concorsi per l'accesso ai ruoli di polizia locale. Il superamento delle prove finali può costituire titolo valutabile ai fini della formulazione delle graduatorie finali dei suddetti concorsi.

3. La partecipazione ai corsi di qualificazione e di aggiornamento di cui al comma 1, lettera b), destinati agli addetti ai corpi ed ai servizi di polizia locale, con il superamento delle relative prove finali, costituisce titolo valutabile ai fini della progressione nelle carriere, secondo quanto disposto dai contratti collettivi nazionali e integrativi di lavoro.

4. La struttura regionale di cui all'articolo 5 istituisce un elenco nominativo dei soggetti che abbiano superato le prove finali dei corsi di formazione di cui al comma 1, lettera a). L'iscrizione nell'elenco costituisce requisito per la partecipazione alle procedure di selezione per l'assunzione di personale di polizia locale a tempo determinato.

5. Ai corsi di formazione e di aggiornamento di cui al presente articolo partecipano anche i soggetti di cui all'articolo 22, secondo quanto disposto dal comma 3 del medesimo articolo.

Art. 18

Comitato didattico scientifico.

1. Presso la Scuola di cui all'articolo 16 è costituito il Comitato didattico scientifico che provvede alla elaborazione dei programmi relativi all'attività formativa e di alta specializzazione sui temi della sicurezza urbana e sui compiti di polizia locale, tenendo conto

anche dei risultati dell'attività dell'Osservatorio tecnico-scientifico per la sicurezza di cui all'articolo 8 della L.R. n. 15/2001.

2. I programmi di cui al comma 1 sono approvati dalla Giunta regionale, sentito il Comitato Tecnico-consultivo per la polizia locale di cui all'articolo 6.

Art. 19

Convenzioni con altre scuole di polizia locale.

1. La Regione stipula apposita convenzione con la Scuola del corpo di polizia municipale del Comune di Roma e può stipulare analoghe convenzioni con altre scuole di formazione ed aggiornamento per gli addetti ai corpi e ai servizi di polizia locale già esistenti sul territorio regionale, secondo criteri e modalità stabiliti con deliberazione della Giunta regionale, ai fini del riconoscimento della frequenza ai corsi svolti dalle scuole stesse e del superamento delle relative prove finali per gli effetti previsti dall'articolo 17, commi 2 e 3.

Art. 20

Patenti di servizio.

1. La Regione assicura la realizzazione di appositi corsi per il conseguimento della patente di servizio, ai sensi dell'articolo 139 del nuovo Codice della strada, attraverso la stipula di convenzioni con strutture pubbliche o private, che garantiscano un adeguato insegnamento sia teorico che pratico, in conformità a quanto previsto dal *D.M. 11 agosto 2004, n. 246* del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti (Regolamento recante norme per il rilascio della patente di servizio per il personale abilitato allo svolgimento di compiti di polizia stradale).

Art. 21

Diplomi universitari.

1. La Regione stipula apposite convenzioni con le università presenti sul territorio per istituire corsi accademici, biennali o triennali, diretti al conseguimento di diplomi universitari in materie attinenti alla polizia locale, sicurezza del territorio e pianificazione delle risorse, al sensi della *legge 19 novembre 1990, n. 341* (Riforma degli ordinamenti didattici universitari).

Capo VI

Disposizioni finali

Art. 22

Personale ausiliario.

1. Il personale di cui all'*articolo 17, commi 132 e 133 della legge 15 maggio 1997, n. 127* (Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e controllo), nonché gli incaricati a svolgere funzioni ausiliarie ai servizi di polizia locale, sono soggetti al coordinamento tecnico-operativo da parte del comandante del corpo o del responsabile del servizio, ovvero dei dirigenti a ciò delegati.

2. L'attività documentale del personale ausiliario deve essere trasmessa ai competenti uffici dei corpi o dei servizi di polizia locale ed inoltrata alla banca dati di cui all'articolo 5, comma 3, lettera a).

3. Il personale di cui al presente articolo frequenta corsi di formazione e di aggiornamento, organizzati dalla Regione ai sensi del capo V, con oneri a carico degli enti, società o associazioni di appartenenza richiedenti, fatta salva l'attività formativa e di aggiornamento di competenza delle province, ai sensi dell'articolo 159 della L.R. n. 14/1999.

Art. 23

Relazione annuale.

1. Il Presidente della Regione, ovvero l'assessore regionale competente in materia di polizia locale da lui delegato, relazione annualmente al Consiglio regionale in ordine agli interventi attuati ai sensi della presente legge e sui relativi effetti.

Art. 24

Disposizioni transitorie.

1. In sede di prima applicazione, la Giunta regionale adotta:

a) le deliberazioni di cui agli articoli 8, comma 1, lettera a), e 9, comma 1, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge;

b) il programma di cui all'articolo 8, comma 2, entro sei mesi dalla nomina del Comitato, ai sensi del comma 4 del presente articolo.

2. Fino all'adozione degli atti di cui al comma 1, i contributi regionali destinati alla polizia locale sono concessi ai sensi della normativa previgente.

3. La Regione adotta il regolamento di cui all'articolo 15 entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Gli enti locali sono tenuti ad adeguare i regolamenti di polizia locale alle norme contenute nella presente legge e nel suddetto regolamento regionale, entro un anno dalla data di entrata in vigore dello stesso.

4. Il Comitato tecnico-consultivo di cui all'articolo 6 è costituito dal Presidente della Regione entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 25

Abrogazioni.

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e fatto salvo quanto previsto dall'articolo 24, sono abrogati:

a) la *legge regionale 24 febbraio 1990, n. 20* "Disciplina delle funzioni di polizia locale";

b) l'*articolo 41 della legge regionale 10 maggio 2001, n. 10* relativo ai vigili di quartiere;

c) l'*articolo 10 della legge regionale 11 settembre 2003, n. 29*, relativo ai contributi regionali per il potenziamento dei servizi di polizia locale.

Art. 26
Disposizioni finanziarie.

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si provvede mediante l'istituzione, nell'ambito dell'UPB R46, di un apposito capitolo denominato "Spese per interventi in conto capitale per la polizia locale", con uno stanziamento di 2 milioni di euro per l'esercizio finanziario 2008 (6).
2. Agli oneri connessi al funzionamento del Comitato tecnico-consultivo di cui all'articolo 6, si provvede mediante lo stanziamento dell'apposito capitolo R21404.

(6) Comma così sostituito dall'*art. 11, comma 5, L.R. 28 dicembre 2007, n. 27*. Il testo originario era così formulato: «1. Agli oneri derivanti dall'attuazione degli interventi previsti dalla presente legge si provvede mediante gli stanziamenti dell'UPB R45.».

Legge regionale 5 luglio 2001, n. 15.
Promozione di interventi volti a favorire un sistema integrato di sicurezza nell'ambito del territorio regionale.

Publicata nel B.U. Lazio 30 luglio 2001, n. 21.

Vedi, anche, il D.P.Reg. 13 settembre 2006, n. 459. Con *Delib.G.R. 30 maggio 2008, n. 406* sono stati approvati, ai sensi della presente legge, gli indirizzi per la concessione dei finanziamenti per la promozione di interventi volti a favorire un sistema integrato di sicurezza nell'ambito del territorio regionale.

Art. 1
Finalità.

1. La Regione, al fine di garantire, nel rispetto delle proprie competenze, lo sviluppo di una convivenza civile e ordinata nel proprio territorio, assume direttamente iniziative e concede finanziamenti per la realizzazione di interventi volti a favorire un sistema integrato di sicurezza in ambito regionale (3).

(3) Comma così modificato dall'*art. 13, comma 1, L.R. 28 dicembre 2007, n. 26*,

Art. 2
Interventi.

1. Rientrano negli interventi di cui all'articolo 1:

- a) programmi di attività, finanziabili con fondi correnti, volti ad accrescere i livelli di sicurezza, a contrastare l'illegalità e a favorire l'integrazione nonché il reinserimento sociale;
- b) progetti di investimenti, finanziabili in conto capitale, per la riqualificazione di aree degradate, per l'acquisto e l'installazione di strumenti ed attrezzature nell'ambito di progetti e sistemi integrati di sicurezza, nonché per la realizzazione di sistemi di gestione delle informazioni;
- c) opere di ristrutturazione dei beni confiscati alla criminalità organizzata, ai sensi della *legge 31 maggio 1965, n. 575* (Disposizioni contro la mafia) e successive modifiche, al fine di favorirne il riutilizzo e la fruizione sociale nell'ambito dell'attuazione di politiche sociali a favore della legalità, della sicurezza e della prevenzione delle situazioni di disagio, di accoglienza e di supporto per le vittime di reato (4).

(4) Il presente articolo, già modificato dall'*art. 1, L.R. 14 gennaio 2005, n. 5*, è stato poi così sostituito dall'*art. 13, comma 2, L.R. 28 dicembre 2007, n. 26*. Il testo precedente era così formulato: «Art. 2. Interventi finanziabili.

1. Possono essere ammessi ai finanziamenti di cui all'articolo 1 i progetti concernenti i seguenti interventi:

- a) opere per la riqualificazione di aree urbane degradate caratterizzate da un elevato rischio di criminalità.
- b) iniziative di carattere educativo-sociale dirette alla prevenzione o alla individuazione di abusi su minori, nonché alla prevenzione di situazioni di disagio o di devianza minorile anche attraverso il reinserimento di minori già coinvolti in attività criminali, purché non già finanziate da leggi statali;

c) azioni di supporto al controllo del territorio, che prevedano anche l'utilizzo di strumenti tecnologici avanzati, con particolare attenzione alle esigenze e alle problematiche connesse alla sicurezza delle fasce più deboli della cittadinanza nonché al libero svolgimento delle attività produttive;

c-bis) opere di ristrutturazione dei beni confiscati alla criminalità organizzata ai sensi della *legge 31 maggio 1965, n. 575* (Disposizioni contro la mafia) e successive modifiche, al fine di favorirne il riutilizzo e la fruizione sociale nell'ambito dell'attuazione di politiche sociali a favore della legalità, della sicurezza e della prevenzione delle situazioni di disagio.

2. Gli interventi di cui al comma 1, lettera c) non devono in alcun modo prevedere azioni di competenza delle forze dell'ordine, né travalicare i limiti posti dalla normativa sulla vigilanza privata.

3. I progetti di cui al comma 1 possono riguardare uno o più tipi di interventi indicati nelle lettere a), b), c) e c-bis) del comma stesso.».

Art. 3

Soggetti beneficiari dei finanziamenti e iniziative dirette della Regione.

1. Fatto salvo quanto previsto dal comma 2, sono beneficiari dei finanziamenti di cui alla presente legge:

a) i comuni, singoli o associati, anche in collaborazione con altri enti pubblici e privati rientranti nelle tipologie individuate dalla deliberazione della Giunta regionale di cui all'articolo 5, relativamente agli interventi di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a) e b);

b) gli enti locali, che possono amministrare direttamente i beni, le organizzazioni di volontariato, le cooperative sociali, le comunità terapeutiche e i centri di recupero e cura di tossicodipendenti, iscritti negli albi o registri regionali previsti dalla normativa vigente in materia, relativamente agli interventi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c).

2. Una quota non superiore al 20 per cento dello stanziamento previsto per gli interventi di cui all'articolo 2 può essere utilizzata per programmi o progetti di rilevanza regionale realizzati dalla Regione direttamente o per il tramite dell'Osservatorio di cui all'articolo 8 (5).

(5) Il presente articolo, già modificato dall'*art. 2, L.R. 14 gennaio 2005, n. 5*, è stato poi così sostituito dall'*art. 13, comma 3, L.R. 28 dicembre 2007, n. 26*. Il testo precedente era così formulato: «Art. 3. Soggetti beneficiari dei finanziamenti. 1. Beneficiano dei finanziamenti previsti dall'articolo 1 i comuni singoli o associati.

1-bis. Limitatamente agli interventi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c-bis), possono beneficiare dei finanziamenti previsti all'articolo 1 le cooperative sociali, le organizzazioni di volontariato, le comunità terapeutiche e i centri di recupero e cura di tossicodipendenti, iscritti agli albi o registri previsti dalla normativa regionale vigente in materia, a cui siano stati assegnati i beni confiscati alla criminalità organizzata ai sensi della *L. n. 575/1965* e successive modifiche.».

Art. 4

Finanziamenti.

[1. I finanziamenti previsti dall'articolo 1 sono concessi in forma di contributo in conto capitale e sono destinati alla copertura massima di una percentuale del costo complessivo dell'intervento pari al:

a) 30 per cento per gli interventi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a);

b) 60 per cento per gli interventi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b) e c);

b-bis) 90 per cento per gli interventi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c-bis) (6)] (7).

(6) Lettera aggiunta dall'art. 3, L.R. 14 gennaio 2005, n. 5.

(7) Articolo abrogato dall'art. 13, comma 4, L.R. 28 dicembre 2007, n. 26.

Art. 5

Indirizzi per la concessione dei finanziamenti.

1. Con deliberazione della Giunta regionale, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge regionale di bilancio di previsione, sentita la commissione consiliare speciale "Sicurezza, contrasto all'usura, integrazione sociale e lotta alla criminalità" ed a seguito di processi partecipativi degli enti locali, sono stabiliti gli indirizzi per la concessione dei finanziamenti di cui alla presente legge concernenti, in particolare:

- a) gli ambiti territoriali e tematici che necessitano di interventi prioritari;
- b) i criteri per la predisposizione di bandi pubblici contenenti modalità e termini per l'elaborazione dei programmi e dei progetti e per la presentazione delle richieste di finanziamento;
- c) i criteri per la valutazione, da parte di una commissione tecnica, costituita con decreto del Presidente della Regione, dei programmi e dei progetti e per la predisposizione delle relative graduatorie;
- d) le quote massime ammesse al finanziamento (8).

(8) Articolo così sostituito dall'art. 13, comma 5, L.R. 28 dicembre 2007, n. 26. Il testo originario era così formulato: «Art. 5. Criteri di priorità per la concessione dei finanziamenti.

1. Costituiscono titolo di priorità per la concessione dei finanziamenti previsti dalla presente legge:

- a) interventi da attuarsi in zone risultanti a più elevato rischio di criminalità sulla base della mappa predisposta dall'Osservatorio tecnico-scientifico per la sicurezza ai sensi dell'articolo 8;
 - b) interventi proposti da comuni che abbiano avviato o si impegnino ad avviare iniziative programmatiche per la sicurezza;
 - c) il collegamento diretto tra la realizzazione dell'intervento e il perseguimento delle finalità di cui alla presente legge;
 - d) la realizzazione degli interventi in forma integrata con associazioni sportive che svolgono attività di carattere sociale, iscritte agli albi o registri previsti dalla normativa regionale vigente in materia, altre amministrazioni pubbliche e istituti scolastici, limitatamente agli interventi di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b) e c);
 - e) la stipula di atti intesa con le forze di polizia, limitatamente agli interventi di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b) e c).».
-

Art. 6

Enti, organi e soggetti che possono collaborare con i comuni.

[1. Ai fini della progettazione e della realizzazione degli interventi di cui all'articolo 2 i comuni, singoli o associati, collaborano:

- a) relativamente agli interventi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a) con:
 - 1) associazioni costituite per la valorizzazione di comuni, quartieri e strade;
 - 2) consorzi fra imprenditori;

- 3) organizzazioni di categoria di commercianti e artigiani e forze sindacali;
- 4) istituti scolastici;
- b) relativamente agli interventi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b) con:
 - 1) associazioni private di volontariato che svolgono attività di carattere sociale, nonché cooperative sociali, iscritte agli albi o registri previsti dalla normativa regionale vigente in materia.
 - 2) istituti scolastici;
 - 3) altre amministrazioni pubbliche che svolgono compiti in materia di prevenzione e recupero o reinserimento di giovani coinvolti in attività criminose;
 - 4) associazioni parrocchiali;
 - 5) associazioni costituite per la valorizzazione di comuni, quartieri e strade;
- c) relativamente agli interventi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c) con:
 - 1) soggetti in possesso di titoli professionali attinenti alla materia della sicurezza, della prevenzione e della lotta alla criminalità;
 - 2) istituti scolastici;
 - 3) organizzazioni di categoria di commercianti, artigiani, industriali e forze sindacali;
 - 4) associazioni costituite per la valorizzazione di comuni, quartieri e strade;
 - 5) associazioni delle forze dell'ordine e di polizia locale anche in congedo;
 - 6) soggetti che abbiano prestato diligentemente servizio in organi di polizia anche locali] (9).

(9) Articolo abrogato dall'art. 13, comma 6, L.R. 28 dicembre 2007, n. 26.

Art. 7

Procedure per la concessione dei finanziamenti.

[1. La Giunta regionale, con apposita deliberazione da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge stessa, sentita la Commissione speciale per la Sicurezza, integrazione e lotta alla criminalità, di seguito denominata Commissione speciale, determina indirizzi, modalità e termini per:

- a) la redazione da parte dei comuni e degli enti, organi e soggetti interessati, ai sensi degli articoli 3 e 6, di appositi progetti concernenti gli interventi di cui all'articolo 2;
- b) la presentazione delle domande per l'ammissione ai finanziamenti;
- c) l'istituzione di un'apposita commissione tecnica, da costituirsi ai sensi della *legge regionale 25 luglio 1996, n. 27*, che ha i seguenti compiti:
 - 1) valutare i progetti di cui alla lettera a) ai fini della concessione dei finanziamenti secondo la priorità di cui all'articolo 5;
 - 2) formare un'apposita graduatoria;
 - 3) inviare alla Commissione speciale la graduatoria di cui al numero 2) per un parere;
 - 4) inviare, per conoscenza, i progetti ammessi a finanziamento al Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, presso le prefetture di riferimento;
 - d) l'erogazione dei finanziamenti.

2. Qualora la Commissione Speciale non abbia espresso il parere in merito allo schema di deliberazione di cui al comma 1 entro il termine di quindici giorni dalla assegnazione, si prescinde dal parere] (10).

Art. 8

Osservatorio tecnico-scientifico per la sicurezza e la legalità (11).

1. Presso la Presidenza della Giunta regionale è istituito l'Osservatorio tecnico scientifico per la sicurezza, di seguito denominato Osservatorio, quale organismo di supporto per le attività della Regione in relazione alle funzioni di programmazione e valutazione degli interventi regionali per la sicurezza e quale organismo di concertazione sugli aspetti tecnici delle politiche regionali per la sicurezza tra le istituzioni e le parti sociali (12).

1-bis. L'Osservatorio svolge le proprie attività istituzionali in coerenza con gli indirizzi definiti dalla commissione consiliare speciale "Sicurezza e integrazione sociale, lotta alla criminalità" e dall'assessorato competente in materia di affari istituzionali, enti locali e sicurezza. Su richiesta dell'assessore competente in materia di affari istituzionali, enti locali e sicurezza e del presidente della commissione consiliare speciale "Sicurezza e integrazione sociale, lotta alla criminalità" svolge specifici e mirati approfondimenti, seminari e convegni (13).

2. L'Osservatorio è costituito con decreto del Presidente della Giunta regionale entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge ed è composto da:

a) tre membri, scelti dal Presidente della Giunta regionale tra soggetti di comprovata competenza professionale e scientifica nel campo sociale, della sicurezza e della prevenzione del crimine, di cui uno con funzioni di presidente;

b) un membro designato dalla Sovrintendenza scolastica regionale per il Lazio;

c) un rappresentante del Comando regionale dei Carabinieri;

d) un rappresentante del comando regionale della Guardia di Finanza;

e) un rappresentante della Polizia di Stato;

f) il Prefetto o altro rappresentante dell'ufficio territoriale del Governo del capoluogo della Regione;

g) un rappresentante delle polizie locali del Lazio designato dal Presidente della Giunta regionale.

g-bis) [un dirigente della Direzione Investigativa Antimafia-Centro Operativo Lazio] (14);

g-ter) un rappresentante delle associazioni regionali o nazionali maggiormente rappresentative che si occupano di legalità (15);

g-quater) un rappresentante delle associazioni più rappresentative del mondo dell'impresa (16);

g-quinquies) un rappresentante delle organizzazioni sindacali più rappresentative del settore (17);

3. I rappresentanti di cui al comma 2, lettere b), c), d), e) ed f), sono designati ai sensi dell'*articolo 107 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616* (18).

3-bis. Alle riunioni dell'Osservatorio può essere invitato un rappresentante della Direzione investigativa antimafia (19).

4. L'Osservatorio, in particolare, ha il compito di:

a) predisporre, con cadenza annuale, una mappa del territorio regionale che individui le zone maggiormente esposte a fenomeni di criminalità, anche con riferimento ai singoli comuni e alle singole circoscrizioni comunali, ed evidenzi in maniera analitica le diverse fattispecie criminose (20);

b) elaborare uno studio annuale dei dati e delle tendenze relative alle diverse fattispecie criminose;

c) monitorare la validità e l'incidenza degli interventi finanziati dalla presente legge.

4-bis. L'Osservatorio promuove la sottoscrizione di protocolli di intesa, tra la Regione ed i soggetti pubblici competenti, che disciplinino le modalità di acquisizione dei dati relativi ai beni confiscati alla criminalità organizzata ai sensi della *L. n. 575/1965* e successive modifiche, presenti nel territorio regionale, in modo da poterli diffondere ai comuni e alle cooperative sociali, alle organizzazioni di volontariato, alle comunità terapeutiche e ai centri di recupero e cura di tossicodipendenti iscritti agli albi o registri previsti dalla normativa regionale vigente in materia, al fine di favorire il riutilizzo e la fruizione sociale dei suddetti beni (21).

4-ter. L'Osservatorio può promuovere e gestire convegni, studi e manifestazioni in materia di sicurezza (22). La Giunta regionale, con propria deliberazione da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente comma, disciplina le modalità operative e di gestione dell'Osservatorio nonché le risorse da destinare per tali funzioni (23).

5. L'Osservatorio relaziona ogni tre mesi alla Commissione speciale. Il Presidente della suddetta commissione riferisce al Consiglio regionale in ordine alla relazione dell'Osservatorio (24).

6. L'Osservatorio dura in carica fino all'insediamento della Giunta regionale costituita a seguito del rinnovo del Consiglio regionale. Dalla data del suddetto insediamento decorrono i quarantacinque giorni entro i quali il Presidente della Giunta regionale deve procedere al rinnovo dell'Osservatorio ai sensi della *legge regionale 3 febbraio 1993, n. 12*.

7. Ai componenti dell'Osservatorio spetta un compenso determinato nel decreto del Presidente della Giunta regionale di costituzione di cui al comma 2, nonché il rimborso delle spese di viaggio e il trattamento di missione in misura non superiore a quella prevista per i dirigenti regionali.

8. Il Presidente della Giunta regionale mette a disposizione dell'Osservatorio locali, attrezzature e personale per lo svolgimento delle relative funzioni.

(11) Rubrica così sostituita dall'*art. 13, comma 1, lettera a)*, *L.R. 28 aprile 2006, n. 4*. Il testo originario era così formulato: «Osservatorio tecnico-scientifico per la sicurezza.».

(12) Lettera aggiunta dall'*art. 13, comma 1, lettera b)*, *L.R. 28 aprile 2006, n. 4*, poi abrogata dall'*art. 11, comma 1, lettera a)*, *L.R. 6 agosto 2007, n. 15*.

(13) Lettera aggiunta dall'*art. 13, comma 1, lettera b)*, *L.R. 28 aprile 2006, n. 4*.

(14) Comma così modificato dall'*art. 13, comma 7, lettera a)*, *L.R. 28 dicembre 2007, n. 26*.

(15) Comma aggiunto dall'*art. 13, comma 7, lettera b)*, *L.R. 28 dicembre 2007, n. 26*.

(16) Lettera aggiunta dall'*art. 13, comma 1, lettera b)*, *L.R. 28 aprile 2006, n. 4*.

(17) Lettera aggiunta dall'*art. 13, comma 1, lettera b)*, *L.R. 28 aprile 2006, n. 4*.

(18) Comma così modificato dapprima dall'*art. 13, comma 1, lettera c)*, *L.R. 28 aprile 2006, n. 4* e poi dall'*art. 11, comma 1, lettera b)*, *L.R. 6 agosto 2007, n. 15*.

(19) Comma aggiunto dall'*art. 11, comma 1, lettera c)*, *L.R. 6 agosto 2007, n. 15*.

(20) Lettera così modificata dall'*art. 13, comma 1, lettera d)*, *L.R. 28 aprile 2006, n. 4*.

(21) Comma aggiunto dall'*art. 4, comma 1, lettera a)*, L.R. 14 gennaio 2005, n. 5.

(22) Periodo così modificato dall'*art. 11, comma 1, lettera d)*, L.R. 6 agosto 2007, n. 15.

(23) Comma aggiunto dall'*art. 13, comma 1, lettera e)*, L.R. 28 aprile 2006, n. 4, poi così modificato come indicato nella nota che precede.

(24) Il presente comma, già modificato dall'*art. 4, comma 1, lettera b)*, L.R. 14 gennaio 2005, n. 5 è stato poi così sostituito dall'*art. 13, comma 1, lettera f)*, L.R. 28 aprile 2006, n. 4. Il testo precedente era così formulato: «5. L'Osservatorio trasmette i risultati dei lavori di cui ai commi 4 e 4-bis al Presidente della Giunta regionale e al Presidente della Commissione speciale, che relaziona alla Commissione stessa».

Art. 9 Norme transitorie.

Relativamente alla prima applicazione della presente legge:

- a) la deliberazione della Giunta regionale di cui all'articolo 7 può prevedere termini per la presentazione delle domande di ammissione ai finanziamenti anche in deroga alle disposizioni di cui all'*articolo 93 della legge regionale 7 giugno 1999, n. 6*;
- b) l'Osservatorio provvede ai compiti di cui all'articolo 8, comma 4, lettere a) e b) entro centoventi giorni dalla data del proprio insediamento.

Art. 10 Norma finanziaria.

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si provvede mediante i seguenti capitoli:

- a) capitolo R45504 denominato "Finanziamenti regionali per attività in materia di sicurezza integrata - parte corrente" con uno stanziamento, per ciascuno degli esercizi finanziari 2008, 2009 e 2010, pari a 5 milioni 200 mila euro;
- b) capitolo R46501 denominato "Finanziamenti regionali dei progetti di intervento per la Sicurezza Integrata - parte in conto capitale" con uno stanziamento, per ciascuno degli esercizi finanziari 2008, 2009 e 2010, pari a 5 milioni di euro;
- c) capitolo R45520. "Spese connesse al finanziamento e alle attività dell'Osservatorio di cui all'*articolo 8 della L.R. n. 15/2001*" con uno stanziamento pari a 500 mila euro per l'anno 2008, 300 mila euro per l'anno 2009 e 300 mila euro per l'anno 2010 (25).

2. [Alla copertura si provvede mediante riduzione dello stanziamento di cui al capitolo 19002, lettera b) del bilancio di previsione 2001 e pluriennale 2001-2003, rispettivamente per lire 1 miliardo 500 milioni per l'esercizio finanziario 2001 e lire 1 miliardo per l'esercizio finanziario 2002] (26).

(25) Comma così sostituito dall'*art. 13, comma 8, lettera a)*, L.R. 28 dicembre 2007, n. 26. Il testo originario era così formulato: «1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si provvede mediante l'istituzione nel bilancio regionale dei seguenti capitoli:

- a) Cap. 11337 - Contributi in conto capitale per interventi di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a) e c-bis) con lo stanziamento di lire 1 miliardo per l'anno 2001 e lire 500 milioni per l'anno 2002;
- b) Cap. 11339 - Contributi regionali per gli interventi di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b) e c) con lo stanziamento di lire 500 milioni per ciascuno degli anni 2001 e 2002.».

(26) Comma abrogato dall'*art. 13, comma 8, lettera b)*, L.R. 28 dicembre 2007, n. 26.

Legge Regionale CAMPANIA
13/06/2003 n. 12 Parte M - B.U.R. 23/06/2003 n. 27

NORME IN MATERIA DI POLIZIA AMMINISTRATIVA REGIONALE E LOCALE E POLITICHE DI SICUREZZA

Articolo 1

Oggetto

1. La presente legge detta norme concernenti:

- a) l'integrazione e l'attuazione delle norme vigenti in materia di polizia locale;
- b) la promozione di un sistema integrato di sicurezza delle città e del territorio della Regione, anche incentivando le forme di collaborazione tra la polizia locale e le forze di polizia dello Stato;
- c) la disciplina relativa alle funzioni della polizia amministrativa per i compiti esercitati dalla Regione e dagli enti locali;
- d) la formazione degli addetti alla polizia locale anche per l'attuazione delle politiche di sicurezza e di nuove professionalità

Articolo 2

Finalità

1. La Regione, in collaborazione con il sistema delle autonomie anche attraverso lo strumento delle intese istituzionali con il governo nazionale e degli ulteriori strumenti attuativi, coordina azioni volte alla promozione di un sistema di sicurezza ispirato al principio di una ordinata e civile convivenza, fondato sulla diffusione della cultura della legalità, della integrazione e del rispetto delle diversità.

2. La Regione promuove azioni tese a contrastare la criminalità organizzata e diffusa, sviluppando la cultura dell'appartenenza alla comunità e del rispetto delle sue regole democratiche.

Articolo 3

Compiti della Regione

1. La Regione, attraverso la collaborazione permanente, nell'ambito delle rispettive competenze, con lo Stato e gli enti locali, persegue condizioni ottimali di sicurezza delle città e del territorio extraurbano e di tutela dei diritti di sicurezza dei cittadini nonché la realizzazione dei servizi integrativi di sicurezza e di tutela sociale.

2. È istituita la conferenza regionale per la promozione delle politiche integrate di sicurezza delle città e del territorio regionale. Il Presidente della Giunta regionale presiede la conferenza, la convoca periodicamente, in relazione alle tematiche affrontate, invita a

parteciparvi:

- a) le autorità dello Stato competenti in materia;
- b) i presidenti delle commissioni consiliari competenti;
- c) i presidenti delle province;
- d) i sindaci dei comuni capoluogo e rappresentanti degli altri enti locali interessati;
- e) le organizzazioni sociali;
- f) un rappresentante dell'associazione nazionale comuni d'Italia- ANCI- ed un rappresentante della Lega delle autonomie.

3. Nel contesto di politiche volte ad incentivare la lotta alla criminalità diffusa, la prevenzione, il maggiore presidio del territorio, il monitoraggio dello stato della sicurezza nel territorio regionale e la fruibilità dei servizi, la conferenza esprime valutazioni su piani e progetti finalizzati a migliorare e potenziare i servizi di polizia locale, a realizzare la formazione degli addetti e ad ottimizzare metodi e strumenti operativi.

4. La Giunta regionale, sentito il consiglio delle autonomie, acquisiti gli indirizzi della commissione consiliare regionale per la lotta alla criminalità, adotta un programma di azioni volte a coordinare e sostenere:

a) le politiche e gli interventi regionali e locali di sicurezza attraverso il raccordo con gli organi dello Stato responsabili delle politiche di contrasto della criminalità;

b) le amministrazioni locali, in forma singola ed associata, nella sperimentazione di politiche integrate di sicurezza privilegiando gli enti locali che realizzano forme di concertazione con altri soggetti pubblici, istituiscono forme di consultazione stabile e svolgono azioni di partenariato con l'associazionismo ed il volontariato.

Articolo 4

Compiti della Provincia

1. Ai fini della formulazione del programma di cui all'articolo 3, ciascuna provincia promuove nell'ambito del proprio territorio:

a) il monitoraggio dei fenomeni sociali e culturali connessi all'illegalità organizzata e diffusa;

b) l'acquisizione di tutti i dati utili ad una conoscenza del territorio sotto il profilo della sicurezza;

c) la definizione, attraverso l'analisi degli indicatori contenuti nella vigente normativa regionale, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, dei parametri relativi alle nozioni di densità turistica, commerciale ed industriale di cui all'articolo 12, comma 2;

d) le iniziative volte all'analisi di tematiche specifiche caratterizzanti il territorio;

e) la formulazione di periodiche relazioni.

2. Le province nell'ambito delle proprie funzioni promuovono attività di formazione sociale e culturale per la prevenzione ed il contrasto dei fenomeni di criminalità e di devianza; convocano periodiche conferenze provinciali cui sono invitati gli enti locali, le autorità dello Stato competenti in materia, i rappresentanti della scuola e dell'università, i soggetti privati, le parti sociali, l'associazionismo ed il volontariato.

Articolo 5

Interventi

1. Per la realizzazione del programma, di cui all'articolo 3, nel rispetto degli obiettivi e delle finalità della presente legge, la Regione:

- a) realizza attività di ricerca, documentazione, comunicazione ed informazione;
- b) realizza programmi regionali in collaborazione con gli enti locali, in particolare attraverso lo strumento dei protocolli di intesa stipulati con gli stessi. Tali programmi possono essere realizzati dagli Enti locali anche in collaborazione con l'associazionismo ed il volontariato;
- c) sostiene le amministrazioni locali, in forma singola o associata, nella progettazione tecnica anche in riferimento alle politiche dell'Unione Europea;
- d) favorisce, attraverso la rete delle collaborazioni istituzionali ed associative nazionali e comunitarie degli enti locali, lo scambio di buone pratiche in materia di sicurezza urbana;
- e) sviluppa azioni di formazione anche attraverso la scuola regionale di cui all'articolo 8, acquisisce a tal fine, proposte dai comuni capoluogo e dalle province ed attua, anche di intesa con le province, articolazioni dell'attività formativa sul territorio;
- f) assegna contributi alle amministrazioni locali per la realizzazione di progetti di sicurezza urbana integrata ed in particolar modo progetti finalizzati allo sviluppo della cultura della legalità nel rispetto delle finalità, degli obiettivi e secondo le priorità indicate dagli articoli precedenti. Tali progetti possono essere realizzati anche in collaborazione con l'associazionismo e il volontariato con enti e istituti culturali, scientifici ed universitari. I contributi sono assegnati fino alla misura massima del cinquanta per cento delle spese ritenute ammissibili, con priorità per quei progetti proposti da enti locali in forma associata.

Articolo 6

Strutture

1. Per la definizione delle azioni nonché per la realizzazione delle attività di cui all'articolo 5, la Regione si avvale di:

- a) un comitato tecnico-consultivo per la polizia locale;
- b) una scuola regionale;
- c) una struttura amministrativa regionale dotata di adeguate risorse umane e tecniche, che costituisce centro di riferimento degli organismi di cui alle lettere a) e b).

Articolo 7

Comitato tecnico-consultivo

1. Il comitato tecnico-consultivo è composto dall'assessore regionale delegato, che lo presiede, da undici esperti scelti, anche, tra i comandanti e gli ufficiali dei corpi di polizia locale nonché da almeno tre rappresentanti dei responsabili, dei comandanti e degli agenti individuati dalle rispettive organizzazioni professionali a valenza nazionale e da almeno un rappresentante dell'amministrazione regionale. Il comitato tecnico consultivo è integrato dai rappresentanti delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale.

2. I provvedimenti di nomina e di revoca sono adottati dalla Giunta regionale su proposta dell'assessore delegato con decreto del Presidente della Regione.

3. Il comitato è organo di consulenza della Giunta regionale per la realizzazione del coordinamento complessivo delle funzioni inerenti la polizia amministrativa regionale e locale.

4. Il comitato opera sulla base degli indirizzi deliberati dalla Giunta regionale e delle intese raggiunte in sede di Consiglio delle Autonomie finalizzati all'elaborazione di progetti regionali volti alla soluzione di specifiche problematiche concernenti le funzioni di polizia locale e relative criticità.

5. La struttura amministrativa regionale competente, di cui all'articolo 6, lett. c), cura i compiti di supporto tecnico ed organizzativo al comitato.

6. Nell'ambito delle proprie attività, il comitato convoca trimestralmente le organizzazioni sindacali e le associazioni di categoria per le opportune forme di consultazione e confronto.

Articolo 8

Scuola regionale

1. La scuola regionale attua interventi per la formazione e l'aggiornamento degli appartenenti alle strutture di polizia locale e promuove, di concerto con le amministrazioni di appartenenza, azioni di formazione integrata tra le varie forze di polizia dello Stato dislocate sul territorio e la polizia locale ed azioni sperimentali di formazione anche congiunta con operatori sociali e della sicurezza; istituisce ed aggiorna l'elenco dei comandanti della polizia locale operanti sul territorio della Regione; promuove, in collaborazione con altre Regioni e con organismi associativi degli enti locali nazionali e comunitari, sperimentazioni in relazione a nuove professionalità connesse alle politiche di sicurezza.

2. Il regolamento contenente le norme relative alla struttura e al funzionamento della scuola è adottato, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo confronto con le organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative sul territorio nazionale.

3. Al funzionamento della scuola si provvede con personale in servizio presso la Regione e gli enti locali. Al fine di avvalersi di specifiche professionalità occorrenti all'espletamento dell'attività formativa si può fare ricorso a convenzioni con esperti esterni.

4. Ai corsi possono essere ammessi anche gli appartenenti ai corpi di polizia locale e regionale di altre regioni, previa sottoscrizione di una quota determinata dall'apposito regolamento.

5. La Regione si assume gli oneri relativi:

a) al reperimento di locali idonei allo svolgimento delle attività della scuola;

b) al funzionamento della scuola attraverso un finanziamento annuale la cui entità è determinata con la legge di bilancio.

6. Gli enti locali nei loro regolamenti possono prevedere che la partecipazione ai corsi di aggiornamento della scuola regionale costituisca titolo valutabile nei percorsi di carriera del personale di polizia locale.

Articolo 9

Attività di polizia amministrativa regionale e locale

1. La Regione esercita in materia di polizia locale funzioni di coordinamento, indirizzo, sostegno all'attività operativa, formazione e aggiornamento professionale dei corpi e servizi.

2. La Regione promuove, forme di collaborazione con le forze di polizia dello Stato.

Articolo 10

Contributi regionali

1. La Giunta regionale concede contributi agli enti locali per la realizzazione, in forma singola o associata, di progetti volti alla soluzione di rilevanti problematiche di polizia locale, anche ai fini del sistema integrato di sicurezza di cui al capo I .

2. La Regione promuove nuove tipologie di servizi di polizia locale che, in attuazione al principio di decentramento di cui alla legge 7 marzo 1986, n.65, articolo 7, consentono di sperimentare, in analogia ad altre iniziative nazionali, la figura del vigile di quartiere. A tal fine, la scuola regionale di cui all'articolo 8 predispone specifici moduli formativi.

3. I contributi di cui ai commi 1 e 2 sono assegnati in misura non superiore al cinquanta per cento delle spese ritenute ammissibili sulla base delle priorità, delle modalità e dei criteri stabiliti dalla Giunta regionale.

Articolo 11

Funzioni di polizia locale

1. Le province ed i comuni esercitano le funzioni proprie o delegate ai sensi della vigente legislazione nazionale e regionale, in particolare le funzioni di:

a) polizia amministrativa;

b) polizia giudiziaria ai sensi dell'articolo 57 del Codice di procedura penale, rivestendo

la qualifica di agente di polizia giudiziaria riferita agli operatori o di ufficiale di polizia giudiziaria riferita agli addetti al coordinamento e controllo ed al responsabile della struttura;

c) polizia stradale ai sensi dell'articolo 12 del Codice della strada di cui al decreto legislativo del 30 aprile 1992, n 285;

d) polizia tributaria limitatamente alle attività ispettive di vigilanza sull'osservanza delle disposizioni relative ai tributi locali;

e) polizia ambientale ed ittico-venatoria;

f) polizia annonaria e commerciale;

g) polizia edilizia.

2. Al fine di garantire l'osservanza dei regolamenti e delle ordinanze di polizia locale, nel rispetto dei principi generali e dei limiti minimi e massimi sanciti dalla legge 24 novembre 1981, n.689, articolo 10, i comuni e le province prevedono apposite sanzioni.

3. Per l'esercizio delle proprie competenze la provincia può istituire un corpo di polizia amministrativa provinciale. Il relativo ordinamento e l'organizzazione sono disciplinati con il regolamento di cui all'articolo 17, comma 1.

4. La Regione promuove accordi fra i comuni e le competenti autorità dello Stato per l'esercizio coordinato e continuativo delle funzioni di pubblica sicurezza spettanti agli addetti alla polizia municipale ai sensi della legge 7 marzo 1986, n. 65, articolo 3.

5. La Regione promuove accordi tra gli enti locali per il coordinamento dei sistemi informatici, informativi e di comunicazione e, a tal fine, promuove la costituzione di una banca dati regionale, anche per la connessione con i sistemi delle forze di polizia dello Stato operanti sul territorio.

6. Gli enti locali, nel disciplinare l'accesso ai ruoli della polizia locale, si uniformano al principio di pari opportunità tra uomini e donne e garantiscono che gli addetti siano in possesso dell'idoneità psicofisica e dell'idoneità formativa conseguita anche attraverso la partecipazione a specifiche attività formative organizzate dalla Regione.

7. Nel rispetto del principio di separazione tra funzioni di indirizzo politico-amministrativo e funzioni attinenti la gestione operativa dei servizi di sicurezza urbana, i comandanti di polizia locale dipendono unicamente dal sindaco o dal Presidente della Provincia.

Articolo 12

Norme generali per l'istituzione del servizio di polizia municipale

1. In ogni comune il servizio di polizia municipale è svolto con modalità che ne consentono la fruizione tutti i giorni dell'anno. Ai fini dell'esercizio delle funzioni di polizia municipale, la Regione individua il profilo ottimale minimo in una struttura composta da dieci addetti oltre un responsabile della struttura ed un addetto al coordinamento e controllo.

2. La dotazione organica dei corpi di polizia locale prevede di norma un addetto ogni ottocento abitanti nei comuni a scarsa densità turistica, commerciale ed industriale ed un

addetto ogni seicento abitanti, ove alla inversione della suddetta densità si aggiungono anche in parte fenomeni di stanzialità della criminalità diffusa o organizzata. In ogni caso, alle funzioni di polizia municipale sono addetti almeno cinque dipendenti.

3. 1 comuni adottano, se necessario, opportune forme associative nel quadro dei livelli ottimali definiti.

Articolo 13

Svolgimento del servizio ed ambito territoriale

1. L'attività di polizia locale si svolge nell'ambito del territorio dell'ente di appartenenza o territorio degli enti associati.

2. Sono ammessi, previa intesa tra gli enti, distacchi o comandi presso strutture di polizia locale di altro ambito territoriale, se connessi a fattori contingenti e temporali. I distacchi degli appartenenti alla polizia locale e comunque il loro impiego sono connessi allo svolgimento dei compiti istituzionali.

Articolo 14

Gestione associata dei servizi di polizia municipale

1. La gestione associata si svolge nell'ambito delle unioni dei comuni, delle comunità montane e delle forme giuridiche previste dalla vigente normativa.

2. Nel caso di gestione associata dei servizi di polizia locale, nell'atto costitutivo della forma associata deve essere prevista l'adozione del regolamento per lo svolgimento del servizio, nel quale si fissano i contenuti essenziali e si individua l'organo di riferimento sugli atti di indirizzo.

3. Gli enti e le strutture comuni per la gestione dei servizi di polizia municipale in forma associata assolvono i compiti di carattere tecnico-organizzativo e strumentali nel rispetto dei criteri di efficacia, efficienza ed economicità del servizio.

4. Il responsabile del servizio di polizia gestito in forma comune coordina l'impiego tecnico operativo degli addetti, gestisce le risorse umane, tecniche e finanziarie ad esso assegnate sulla base delle richieste delle esigenze delle amministrazioni associate ed è responsabile la disciplina e dell'addestramento del personale.

Articolo 15

Funzioni trasferite alle province

1. È trasferito alle province il rilascio dell'autorizzazione per l'espletamento di gare con autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori su strade ordinarie di interesse sovracomunale ed interprovinciale. Nel caso di gare interprovinciali l'autorizzazione è rilasciata dalla provincia nella quale ha luogo la partenza della gara.

2. Del provvedimento è data informazione all'autorità di pubblica sicurezza.

Articolo 16

Strutture, uniformi ed attrezzature

1. La Regione, sentito il comitato tecnico-consultivo, determina con regolamento le caratteristiche delle uniformi e dei relativi distintivi di grado e le caratteristiche dei mezzi e degli strumenti in dotazione alla polizia locale, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Nel regolamento possono essere, dettate norme generali in materia di direzione, vigilanza ed organizzazione delle strutture delle polizie locali.

Articolo 17

Regolamento della polizia locale

1. Le province, le comunità montane ed i comuni singoli o associati, in cui sia operante un corpo o servizio di polizia locale, con regolamento ne definiscono l'organizzazione e l'attività.

2. L'organizzazione e la dotazione organica sono determinate dagli enti locali, fermo restando i parametri di cui all'articolo 12 ed il disposto dell'art. 10, comma 2, in conformità e sulla base dei seguenti criteri:

- a) popolazione residente, temporanea e fluttuante;
- b) estensione, morfologia e suddivisione del territorio in circoscrizioni o frazioni;
- b) sviluppo chilometrico delle strade, densità e complessità del traffico;
- c) sviluppo edilizio e dei caratteri urbanistici del territorio;
- d) tipo e quantità degli insediamenti industriali, commerciali e del terziario in genere;
- e) importanza turistica della località e conseguente aumento stagionale della popolazione;
- g) indice di motorizzazione, delle fasce orarie di necessità operativa e violazione delle norme;
- h) caratteristiche socio - economiche del territorio;
- i) presenza scolastica;
- l) presenza di nodi stradali e strutture portuali ed aeroportuali;
- m) altre rilevanti esigenze di efficienza e funzionalità.

Articolo 18

Adeguamento delle disposizioni

1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge gli enti locali adeguano i regolamenti e le disposizioni vigenti.

Articolo 19

Norma finanziaria e procedure

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge per l'anno finanziario corrente si provvede con lo stanziamento in termini di competenza e di cassa dell'importo iscritto all'unità previsionale di base 6.23.106 dello stato di previsione della spesa incrementato di euro 325.000 mediante prelievo della occorrente somma dalla u.p.b. 7.29.65 così come fissato dalla legge regionale 3 marzo 2003, n. 5.

2. La Giunta regionale provvede alle necessarie variazioni fra i capitoli di spesa della u.p.b. indicata al comma 1. Per gli anni successivi si provvede con la legge di bilancio.

Articolo 20

Norma finale

1. Gli articoli 2, 3, 4, 5, 6 e 7 della legge regionale 3 agosto 1982, n. 44 sono abrogati.

Articolo 21

Dichiarazione di urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi e per gli effetti degli articoli 43 e 45 dello Statuto regionale, ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

La presente Legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Campania.

Calabria

Legge regionale 10 gennaio 2007, n. 5.

Promozione del sistema integrato di sicurezza.

Publicata nel B.U. Calabria 30 dicembre 2006, n. 24, suppl. straord. 12 gennaio 2007, n. 4.

Il Consiglio regionale ha approvato

Il Presidente della Giunta regionale

promulga la seguente legge:

Art. 1

Finalità.

1. La Regione Calabria, in armonia con i principi costituzionali e statutari, attua e promuove politiche locali ed integrate di sicurezza finalizzate a migliorare le condizioni di sicurezza dei cittadini e del territorio regionale, allo sviluppo di una diffusa cultura della legalità, al contrasto della criminalità, ad azioni di prevenzione e recupero di fenomeni di devianza, mediante accordi di collaborazione istituzionale con lo Stato, gli Enti Locali, le associazioni e le organizzazioni operanti nel campo sociale e della valorizzazione del territorio.
2. Ai fini della promozione del sistema integrato di sicurezza di cui al comma 1, compete alla Regione, d'intesa con il Consiglio delle Autonomie Locali, l'esercizio delle funzioni di indirizzo e di raccomandazione tecnica.
3. Per realizzare le finalità di cui al comma 1, la Regione sostiene, attraverso la concessione di finanziamenti per l'attuazione dei contratti locali di sicurezza, progetti volti a realizzare un sistema integrato di sicurezza del territorio improntato ai principi di solidarietà tra i cittadini.

Art. 2

Definizioni.

1. Ai fini della presente legge si intendono per:
 - a) «politiche locali per la sicurezza», azioni volte al conseguimento di una ordinata e civile convivenza nella città e nel territorio regionale anche con riferimento alla riduzione dei fenomeni di illegalità e inciviltà diffusa;
 - b) «politiche integrate per la sicurezza», azioni volte a fare interagire le politiche locali per la sicurezza con le politiche di contrasto alla criminalità e di sicurezza pubblica di competenza esclusiva dello Stato;
 - c) «sistema integrato di sicurezza», politiche sociali di sviluppo e di prevenzione sinergicamente finalizzate alla maggior sicurezza del territorio regionale anche con riferimento alla riduzione dei fenomeni di illegalità e di inciviltà diffusa;
 - d) «contratti locali di sicurezza», rappresentano lo strumento concertato tra i diversi attori istituzionali e sociali finalizzati all'elaborazione di progetti concreti di sicurezza locale per

l'individuazione di un complesso coordinato di interventi ai quali concorre il finanziamento pubblico.

Art. 3

Priorità del sistema integrato di sicurezza.

1. La Regione Calabria nell'ambito degli interventi di cui all'articolo 1 individua come prioritarie:

- a) azioni integrate di natura preventiva;
- b) pratiche di mediazione dei conflitti e di riduzione del danno;
- c) educazione alla convivenza, nel rispetto del principio di legalità.

2. Gli interventi regionali di cui alla presente legge si coordinano, in particolare, con gli altri interventi che la Regione Calabria svolge in materia:

- a) di prevenzione, contrasto e riduzione delle cause del disagio e dell'emarginazione sociale, con particolare riferimento alla legge regionale 26 novembre 2003, n. 23 (Realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali nella Regione Calabria);
- b) di riqualificazione urbana, con particolare riferimento alla *legge regionale 16 aprile 2002, n. 19* (Norme per la tutela ed uso del territorio);
- c) di promozione delle forme associative fra i Comuni;
- d) di protezione civile;
- e) di sicurezza stradale;
- f) di sicurezza ambientale;
- g) di sicurezza e regolarità del lavoro;
- h) di prevenzione esercitata dalle Aziende sanitarie locali e dall'Agenzia regionale per la prevenzione e l'ambiente.

3. La Regione, inoltre:

- a) promuove accordi con lo Stato in materia di sicurezza delle città e del territorio regionale;
- b) sostiene accordi tra le autorità provinciali di pubblica sicurezza e i Comuni, stipulati nel rispetto dei caratteri e dei contenuti minimi definiti dalla Giunta regionale previo parere del Consiglio delle Autonomie locali;
- c) favorisce la partecipazione dei soggetti associativi, rappresentativi di interessi collettivi, al processo di individuazione delle priorità d'azione nell'ambito degli accordi di cui al presente articolo, quale strumento di politiche concertate e integrate per il miglioramento della sicurezza urbana.

4. La Regione assume altresì il compito di:

- a) fornire supporto, anche di carattere finanziario, ed assistenza tecnica agli Enti locali e alle associazioni ed organizzazioni operanti nel settore della sicurezza dei cittadini, con particolare riguardo alla definizione dei Contratti locali di sicurezza;
- b) realizzare attività di ricerca, documentazione, comunicazione, informazione sul tema della sicurezza dei cittadini;
- c) sostenere con appositi finanziamenti e fornendo assistenza tecnica la realizzazione dei Contratti di sicurezza locali;
- d) promuovere l'aiuto e l'assistenza alle vittime di reato;
- e) collabora all'attività di formazione in materia di sicurezza;
- f) sviluppare azioni di prevenzione sociale in favore dei soggetti a rischio;

- g) promuovere la presenza del volontariato e dell'associazionismo per svolgere attività di animazione sociale, culturale, attraverso attività di prevenzione e di educazione alla cultura della legalità, per garantire la sicurezza delle città e del territorio regionale;
- h) predisporre, ogni biennio, una mappa del territorio regionale che individui le zone maggiormente esposte a fenomeni di criminalità, con riferimento ai singoli comuni, ed evidenzi analiticamente le diverse fattispecie criminose; cura, altresì, la redazione e la pubblicazione di un rapporto annuale sullo stato della sicurezza nella Regione da presentare in occasione della Conferenza sulla sicurezza e legalità che verrà indetta annualmente dal Presidente del Consiglio regionale. Nel rapporto annuale si darà conto dei risultati connessi all'attuazione della presente legge.

Art. 4

Consulta antimafia.

1. La Consulta antimafia, istituita con Delib.G.R. 7 ottobre 2005, n. 869 collabora con il Consiglio delle Autonomie Locali e con la Commissione contro il fenomeno della mafia del Consiglio regionale.
2. La Consulta:
 - a) elabora i dati e gli elementi rilevanti per l'attuazione degli interventi previsti dalla presente legge;
 - b) individua periodicamente i fenomeni di criminalità avvenuti per evidenziare in maniera analitica le diverse fattispecie criminose;
 - c) fornisce supporto e consulenza tecnica nei confronti degli Enti locali, degli Enti pubblici, delle associazioni e delle organizzazioni operanti in materia di sicurezza;
 - d) di individuare le priorità in relazione alle politiche locali per la sicurezza, alle politiche integrate per la sicurezza ed al sistema integrato di sicurezza;
 - e) relaziona al Presidente della Giunta regionale sulla validità e sull'efficacia degli interventi attuati in esecuzione della presente legge, nonché sui risultati della sua attività, almeno una volta l'anno.
3. La Regione, sentito il parere del Consiglio delle Autonomie Locali, provvede a:
 - a) promuovere e stipulare intese istituzionali di programmi, accordi di programma ed altri accordi di collaborazione per realizzare specifiche iniziative di rilievo regionale nel campo della sicurezza;
 - b) coordinare gli interventi raccordandoli con quelli degli organi dello Stato, responsabile dell'ordine e della sicurezza, per una efficace ed integrata presenza sul territorio.

Art. 5

Rapporti con il Consiglio regionale.

1. La Commissione consiliare competente esprime annualmente parere circa gli indirizzi formulati dalla Giunta regionale relativi agli interventi regionali per lo sviluppo del sistema integrato di sicurezza.
2. Il Presidente della Giunta relaziona una volta all'anno al Consiglio regionale sullo stato della sicurezza nel territorio della Regione, nonché sulla validità e sull'efficacia degli interventi attuati in esecuzione della presente legge.

Art. 6
Il Comune.

1. Ai Comuni compete l'esercizio delle funzioni di cui alla presente legge in attuazione dei principi di cui all'articolo 118, comma primo della Costituzione.
2. Il Comune, nell'ambito delle proprie competenze istituzionali, concorre alla definizione di un sistema integrato di politiche per la sicurezza delle comunità e del territorio regionale attraverso:
 - a) la promozione e la gestione dei Progetti Sicurezza, la realizzazione dei Contratti locali di sicurezza;
 - b) l'orientamento delle politiche sociali in favore dei soggetti a rischio di devianza anche all'interno di un programma più vasto di politiche di sicurezza;
 - c) l'assunzione del tema della sicurezza come uno degli obiettivi da perseguire nell'ambito delle competenze relative all'intera attività amministrativa;
 - d) lo svolgimento di azioni positive quali campagne informative, interventi di arredo e riqualificazione urbana, politiche di riduzione del danno e di mediazione culturale e sociale, l'istituzione della vigilanza di quartiere o di altri strumenti e figure professionali con compiti esclusivamente preventivi, la promozione di attività di animazione culturale in zone a rischio, lo sviluppo di attività volte all'integrazione nella comunità locale dei cittadini immigrati e ogni altra azione finalizzata a ridurre l'allarme sociale, il numero delle vittime di reato, la criminalità, la devianza e gli atti incivili.
3. Il Comune, in forma singola o associata, promuove la sottoscrizione di Contratti locali di sicurezza e può richiedere, nell'ambito di detto contratto, l'assistenza tecnica ed il finanziamento finanziario.

Art. 7
Interventi di rilievo regionale.

1. La Regione realizza direttamente o compartecipa finanziariamente alla realizzazione degli interventi derivanti dalle intese e dagli accordi di cui all'articolo 3, sia per spese di investimento che per spese correnti.
2. La Regione promuove, d'intesa con i soggetti di cui al successivo art. 9, comma 1, la realizzazione di progetti di rilievo regionale, volti al miglioramento di rilevanti problemi di sicurezza o di disordine urbano diffuso caratterizzati da una pluralità di interventi e da un adeguato sistema di valutazione dei risultati. Tali progetti, per iniziativa degli Enti locali, possono coinvolgere altri soggetti, pubblici o privati, direttamente interessati alla realizzazione degli interventi previsti.

Art. 8
Interventi di rilievo locale.

1. La Regione concede contributi ai Comuni, alle Province, alle Comunità montane, alle Unioni e alle Associazioni intercomunali per la realizzazione di iniziative finalizzate agli obiettivi di cui all'articolo 1, comma 3, realizzate anche di concerto con operatori privati. I finanziamenti sono concessi per spese di progettazione e di attuazione, con esclusione delle spese di personale.

2. La Regione concede contributi alle associazioni ed alle organizzazioni di volontariato iscritte ai registri di cui alla *legge regionale 17 maggio 1996, n. 10* (Adeguamento *legge regionale 19 aprile 1995, n. 18* alla legge-quadro nazionale *L. 11 agosto 1991, n. 266* sul volontariato) che operano a favore delle vittime di reati nel campo della sicurezza e a sostegno della prevenzione dei reati, per la realizzazione di specifiche iniziative. I contributi sono concessi per spese di progettazione e di attuazione, con esclusione delle spese per investimenti.

3. La Regione contribuisce alla tutela delle piccole e medie imprese artigianali, commerciali e turistiche dai fenomeni di criminalità mediante incentivi all'installazione di impianti di allarme e dispositivi di sicurezza. Sono destinatari dei contributi i titolari di attività di cui al comma 1 che presentino, anche tramite associazioni di categoria, consorzi e associazioni di imprenditori turistici, di produttori o commercianti, progetti coordinati e relativi a settori esposti a rischio criminalità. I contributi concessi ai sensi del presente articolo rientrano nel regime «de minimis» di cui al *Regolamento CE n. 69/2001* della Commissione del 12 gennaio 2001.

4. La Giunta regionale, con proprio provvedimento, determina le modalità e i criteri con cui vengono erogati contributi a sostegno delle iniziative per la sicurezza di cui al presente articolo.

Art. 9

Contratti locali di sicurezza.

1. La Regione finanzia Contratti locali di sicurezza elaborati dagli Enti locali, anche di concerto con i soggetti privati, dalle associazioni iscritte all'albo regionale che operano sul territorio regionale nel campo sociale e nella valorizzazione del territorio.

2. I progetti di cui al comma 1 sono presentati dai Comuni singoli o associati, dalle Province, dalle Comunità montane, dalle Circoscrizioni, dalle associazioni legalmente costituite per la valorizzazione dei Comuni e dei quartieri, dalle organizzazioni di categoria, dai consorzi fra imprenditori, da istituzioni scolastiche, dalle organizzazioni operanti nel privato sociale.

3. I progetti di cui al comma 1 possono prevedere una pluralità di azioni integrate fra di loro e comunque devono contenere almeno due dei seguenti interventi:

a) investimenti per accrescere la vivibilità di aree degradate, in particolare quelle urbane o dove è più alto il rischio per la sicurezza dei cittadini anche attraverso il potenziamento degli strumenti di polizia locale per favorire il controllo del territorio;

b) accrescimento della sicurezza nei territori di competenza dei piccoli comuni di pianura, collina e montagna;

c) iniziative di prevenzione rivolte alla popolazione anziana, ai bambini e ai giovani anche attraverso il reinserimento di minori già coinvolti in attività criminali, purché non già finanziate da altre leggi statali e/o regionali;

d) assistenza e aiuto alle vittime dei reati anche attraverso iniziative atte a ridurre il danno subito;

e) dotazioni di impianti tecnologici per rendere più sicuri luoghi ed esercizi pubblici, artigianali e commerciali, escluse le tipologie distributive medie e grandi ai sensi dell'*articolo 4 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114* (Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'*articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59*);

- f) iniziative volte al recupero della prostituzione o ad attività di supporto dirette alla prevenzione dello spaccio di sostanze stupefacenti e di ogni altra attività illegale;
- g) iniziative rivolte alla diffusione ed alla affermazione della cultura della legalità anche attraverso attività di formazione congiunta tra operatori degli Enti locali, della polizia locale e delle organizzazioni del terzo settore;
- h) iniziative di carattere sociale attraverso lo studio, osservazione, ricerca e documentazione sulle tematiche concernenti la sicurezza delle città e delle sue comunità.
4. La Regione contribuisce altresì al finanziamento di convenzioni in materia di sicurezza che siano definite ai sensi dell'*articolo 39 della legge 16 gennaio 2003, n. 3* (Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione) tra il Ministero degli Interni e soggetti pubblici o privati per far fronte a situazioni di particolare disagio ed insicurezza sociale.

Art. 10

Finanziamenti ⁽²⁾.

1. Le domande per l'erogazione dei finanziamenti sono presentate alla Giunta regionale entro il 30 settembre di ogni anno .
2. La Giunta regionale, previo parere della Commissione competente, con propria deliberazione, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, stabilisce le risorse disponibili, le procedure per la presentazione, i criteri per l'ammissibilità delle domande, nonché i criteri di priorità per l'erogazione dei finanziamenti, anche sulla base di indicazioni formulate dalla Consulta di cui all'art. 4 e dalla Commissione consiliare contro il fenomeno della mafia in Calabria.
3. La delibera deve contenere, altresì, le modalità di verifica sull'utilizzo dei finanziamenti da parte dei soggetti beneficiari e dell'eventuale revoca degli stessi qualora non vengano raggiunti gli scopi nei tempi di adempimento previsti.
4. La Giunta regionale, sulla base dell'apposita valutazione di cui al successivo articolo 11, provvede alla formalizzazione delle graduatorie delle domande ammesse ai finanziamenti ed alla determinazione delle modalità di erogazione dello stesso, nonché alle assegnazioni sulla base della disponibilità di bilancio.
5. Il finanziamento è concesso in misura non superiore al 70 per cento dell'importo delle spese ritenute ammissibili. Possono essere finanziati anche interventi per i quali i soggetti beneficiari abbiano ottenuto altri finanziamenti pubblici o privati, solo nella parte della spesa che rimane a carico loro.
6. Nella fase di prima applicazione, le domande di finanziamento devono essere presentate alla Regione entro trenta giorni dall'approvazione della deliberazione di cui al comma 2.

(2) Vedi, anche, la *Delib.G.R. 23 aprile 2007, n. 215*.

Art. 11

Valutazione e istituzione della Commissione regionale per la sicurezza.

1. Gli interventi e i progetti di cui alla presente legge, sono valutati da un'apposita commissione regionale per la sicurezza che sarà istituita, previa Deliberazione della Giunta

Regionale, con provvedimento del Presidente della Giunta e formata dai Dirigenti Generali dei Dipartimenti:

- a) Presidenza;
- b) Programmazione Nazionale e Comunitaria;
- c) Attività Produttive;
- d) Urbanistica e Governo del Territorio;
- e) Lavoro, Politiche della Famiglia, Formazione Professionale, Cooperazione e Volontariato;
- f) Cultura, Istruzione, Università, Ricerca, Innovazione Tecnologica, Alta Formazione ⁽³⁾.

2. Compiti della Commissione sono:

- valutare gli interventi e i progetti ai fini della concessione dei finanziamenti;
- formare una apposita graduatoria secondo le priorità stabilite dalla Giunta regionale.

(3) Comma così sostituito dall'*art. 26, comma 1, L.R. 13 giugno 2008, n. 15*. Il testo originario era così formulato: «1. Gli interventi e i progetti di cui alla presente legge, vengono valutati da una apposita Commissione regionale per la sicurezza che verrà istituita presso la Giunta regionale entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge e formata da cinque componenti della Consulta antimafia scelti fra esperti di comprovata competenza professionale e scientifica nel campo sociale, della sicurezza e della prevenzione del crimine, che al loro interno, in sede di prima convocazione presieduta dal Presidente della Giunta regionale, eleggono un Presidente ed un segretario.».

Art. 12

Adesione al Forum europeo per la sicurezza urbana.

1. La Regione aderisce al Forum europeo per la sicurezza urbana, con sede a Parigi, associazione che ha lo scopo di riunire le collettività locali d'Europa impegnate in attività o programmi a livello locale e si propone di innovare le politiche di sicurezza urbana facendo perno sulle città e su un approccio globale ai problemi della sicurezza, organizzando e promuovendo scambi di informazioni, di ricerche, di formazione e di sperimentazioni pilota, attraverso la realizzazione e la promozione di incontri.
2. I diritti conseguenti l'adesione all'Associazione sono esercitati dal Presidente del Consiglio regionale, che rappresenta la Regione nell'Assemblea generale del Forum e può delegare un suo rappresentante a partecipare alle singole sessioni dell'Assemblea.
3. Spetta al Consiglio regionale deliberare in ordine alla continuazione del vincolo associativo in presenza di modifiche del vigente Statuto dell'Associazione.
4. La Regione aderisce con una quota annuale il cui importo viene determinato ai sensi dell'articolo VI dello Statuto dell'associazione, e nell'ambito delle disponibilità annualmente autorizzate dalla legge di bilancio.

Art. 13

Norma finanziaria.

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, quantificati per l'esercizio finanziario 2007 in € 750.000,00 si provvede con la disponibilità esistente all'UPB 8.1.01.01 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2006 - inerente a «Fondo occorrente per far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi che si perfezioneranno dopo

l'approvazione del bilancio, recanti spese di parte corrente» che viene ridotta del medesimo importo.

2. La disponibilità finanziaria di cui al comma precedente è utilizzata nell'esercizio in corso, ponendone la competenza a carico del Programma 7.2 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2007.

3. La Giunta è autorizzata ad apportare le conseguenti variazioni al documento tecnico di cui all'*articolo 10 della legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8*, tenendo conto di quanto disposto dell'articolo 21, comma 2, della legge medesima.

4. Per gli anni successivi la relativa spesa sarà determinata in ciascun esercizio finanziario con la legge di approvazione del bilancio regionale e con la collegata legge finanziaria che l'accompagna.

Art. 14

Entrata in vigore.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Calabria.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della Regione Calabria.

Legge Regionale SARDEGNA
22/08/2007 n. 9 - B.U.R. 31/08/2007 n. 28

Norme in materia di polizia locale e politiche regionali per la sicurezza.

Articolo 1

Oggetto e finalità

1. La presente legge detta norme generali per l'esercizio delle funzioni di polizia locale degli enti locali e disciplina interventi regionali per favorire la realizzazione di un sistema integrato di sicurezza del territorio regionale.

2. La Regione, nel rispetto della competenza statale in materia di ordine pubblico, concorre alla prevenzione delle attività illecite, alla sicurezza del territorio ed all'ordinata convivenza civile. Promuove l'esercizio coordinato delle funzioni di polizia locale, favorisce la cooperazione fra le forze di polizia ad ordinamento statale, regionale e locale, sostiene l'azione degli enti locali e delle associazioni di volontariato.

3. La polizia locale e le associazioni di volontariato partecipano alle attività di protezione civile secondo le competenze stabilite per la Regione e gli enti locali dal capo VII del titolo III della legge regionale 12 giugno 2006, n. 9 (Conferimento di funzioni e compiti agli enti locali).

Articolo 2

Funzioni della Regione

1. La Regione:

a) svolge, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, della legge regionale n. 9 del 2006 funzioni di indirizzo generale e coordinamento, per favorire livelli adeguati del servizio sull'intero territorio regionale;

b) promuove l'esercizio associato delle funzioni di polizia locale fra i comuni di minore dimensione ai sensi della legge regionale 2 agosto 2005, n. 12 (Norme per le unioni di comuni e le comunità montane. Ambiti adeguati per l'esercizio associato di funzioni);

c) programma, nel rispetto delle procedure di concertazione con gli enti locali previsti dalla legge regionale 17 gennaio 2005 n. 1 (Istituzione del Consiglio delle autonomi e locali e della Conferenza permanente Regione - enti locali), gli interventi di cui all'articolo 7;

d) promuove, d'intesa con i competenti organi statali, forme di collaborazione a livello regionale e locale tra le forze di polizia locale e le forze delle polizie di Stato;

e) garantisce assistenza tecnica ed eroga finanziamenti agli enti locali e alle organizzazioni operanti nel settore della sicurezza;

f) promuove attività di ricerca e documentazione in tema di sicurezza, prevenzione e repressione delle attività illecite contro l'ambiente e il territorio;

g) promuove accordi tra gli enti locali per il coordinamento dei sistemi informatici, informativi e di comunicazione e a tal fine promuove la costituzione presso il sistema informativo territoriale regionale di apposite banche dati, e ne promuove l'interscambio e la connessione con i sistemi delle forze di polizia dello Stato operanti nel territorio.

2. La Regione garantisce la formazione professionale e il costante aggiornamento degli addetti alla polizia locale, mediante la previsione e il finanziamento di specifici interventi formativi ai sensi dell' articolo 74 comma 1, lettera d), della legge regionale n. 9 del 2006.

Articolo 3

Funzioni del comune

1. I comuni esercitano, in forma singola o associata, tutte le funzioni di polizia locale, salvo quelle che la legge conferisce, per ragioni di adeguatezza ed esigenze di esercizio unitario, alle province.

2. I comuni concorrono alle politiche regionali per la sicurezza con:

a) l'elaborazione e la gestione di progetti per la sicurezza e la tutela sociale delle zone urbane e del territorio comunale, di cui all'articolo 7;

b) l'orientamento delle politiche sociali e urbanistiche a finalità di sicurezza e di recupero del disagio ed inclusione sociale;

c) lo svolgimento di azioni positive di informazione, sensibilizzazione, promozione del senso civico e della legalità.

Articolo 4

Funzioni della provincia

1. Spettano alle province i compiti di polizia amministrativa nelle materie di competenza provinciale o ad esse conferite.

2. Le province concorrono alle politiche regionali per la sicurezza con:

a) l'elaborazione e la gestione di progetti per la sicurezza e la tutela sociale del territorio della provincia, di cui all'articolo 7;

b) il monitoraggio dei fenomeni sociali e culturali relativi alla illegalità diffusa e l'analisi di tematiche specifiche caratterizzanti il territorio;

c) la promozione di attività di formazione sociale e culturale per la prevenzione ed il contrasto dei fenomeni di illegalità e di devianza.

Articolo 5

Conferenza regionale per la sicurezza

1. Almeno una volta all'anno la Conferenza permanente Regione - enti locali, di cui

all'articolo 12 della legge regionale n. 1 del 2005, si riunisce per discutere le politiche regionali per la polizia locale e la sicurezza e gli indirizzi per l'esercizio integrato delle funzioni dei diversi enti.

2. Sono invitati a partecipare alle sedute di cui al comma 1 autorità statali e regionali competenti in materia di sicurezza e le organizzazioni sindacali di categoria a livello regionale.

Articolo 6

Comitato tecnico regionale per la polizia locale

1. È istituito il Comitato tecnico regionale per la polizia locale, con funzioni consultive.

2. Del Comitato tecnico fanno parte:

a) il dirigente della struttura regionale competente in materia di polizia locale, che lo presiede;

b) il comandante regionale del Corpo forestale e di vigilanza ambientale;

c) quattro comandanti di corpi di polizia comunale o provinciale, di cui almeno uno comandante di corpo di una forma associativa fra comuni, e un responsabile di servizio di polizia locale di comune in cui non è istituito il corpo, designati dal Consiglio delle autonomie locali;

d) tre esperti, designati dal Consiglio delle autonomie locali, con qualificata competenza in materie connesse alle attività di polizia locale.

3. Il Comitato tecnico esprime alla Giunta regionale parere obbligatorio:

a) sul programma regionale per i progetti per la sicurezza e tutela sociale di cui all'articolo 7;

b) sul decreto del Presidente della Regione per le caratteristiche degli strumenti operativi, dei segni distintivi e delle uniformi di cui all'articolo 16;

c) sul decreto del Presidente della Regione per l'omogeneizzazione della modulistica di cui all'articolo 16;

d) sui criteri per lo svolgimento del servizio di polizia locale, di cui all'articolo 11, comma 2;

e) sui criteri per la costituzione e la gestione delle banche dati di cui all'articolo 2, comma 1, lettera g).

4. I pareri sono resi entro trenta giorni dalla richiesta, decorsi i quali se ne prescinde.

5. Il Comitato tecnico può formulare proposte in tutte le materie inerenti la polizia locale.

6. Il Comitato tecnico è nominato con decreto del Presidente della Regione e dura in carica per la legislatura.

7. La perdita dei requisiti per la nomina di cui al comma 2, lettera c), comporta la decadenza di diritto da componente del Comitato tecnico. Alla sostituzione dei decaduti si provvede con le modalità previste per la nomina; i nuovi componenti restano in carica per il tempo residuo.

Articolo 7

Sistema integrato di sicurezza Programma regionale

1. La Giunta regionale, sentito il Comitato tecnico, acquisita l'intesa ai sensi dell'articolo 13 della legge regionale n. 1 del 2005, approva, ogni due anni, un programma di interventi per la realizzazione di un sistema integrato per la sicurezza e la tutela sociale del territorio regionale.

2. Il programma è volto a finanziare progetti per:

a) la promozione di accordi con il governo nazionale in tema di sicurezza e di tutela ambientale e territoriale;

b) il concorso al finanziamento ed all'attuazione dei progetti per la sicurezza presentati dagli enti locali, singoli o associati ai sensi della legge regionale n. 12 del 2005, volti a rafforzare la sicurezza nel territorio e promuovere azioni positive di carattere sociale e di educazione alla legalità;

c) la realizzazione di sistemi informativi integrati sui comportamenti illeciti, in particolare inerenti l'ambiente e il territorio e fenomeni sociali ad essi collegati.

3. Il programma determina: i criteri e le priorità, con riguardo particolare ai territori in cui si manifestano accentuati fenomeni di devianza e illegalità diffusa, per il finanziamento dei progetti; i termini e le modalità per la presentazione degli stessi, gli importi massimi e minimi finanziabili.

4. Il programma individua i raccordi e le modalità di integrazione degli interventi in esso previsti con le politiche regionali in materia di interventi socio-assistenziali, tutela dell'ambiente e riqualificazione del territorio, protezione civile.

5. Il programma stabilisce gli interventi formativi necessari per l'attuazione del comma 2 dell'articolo 2, ne individua gli standard formativi, la tipologia e la durata per: la formazione di base; l'aggiornamento e la riqualificazione; l'eventuale formazione integrata con altre forze di polizia. Gli interventi sono inseriti nel programma regionale per la formazione professionale.

Articolo 8

Volontariato

1. La Regione riconosce e promuove, secondo quanto stabilito dalle norme regionali in materia, il ruolo svolto dalle forme di volontariato per l'educazione alla convivenza e il rispetto della legalità, l'integrazione e l'inclusione sociale. Valorizza inoltre il contributo dato dalle associazioni di volontariato, in collaborazione con la polizia locale e le altre autorità preposte, al presidio del territorio regionale, agli interventi di protezione civile e di tutela dell'ambiente.

2. L'utilizzazione delle associazioni di volontariato e dei barracelli da parte della polizia

locale nello svolgimento di attività proprie è ammessa in occasione di particolari manifestazioni o altri eventi che possono comportare pericolo per l'incolumità pubblica. I volontari e i barracelli operano alle dirette dipendenze dell'operatore di polizia locale presente più alto in grado.

Articolo 9

Potestà regolamentare degli enti locali

1. Gli enti locali disciplinano, nell'esercizio della potestà regolamentare ad essi spettante ai sensi dell'articolo 117, comma 6, della Costituzione, l'organizzazione e lo svolgimento delle funzioni di polizia locale. I regolamenti degli enti locali si attengono ai principi dettati dal presente capo al fine di assicurare livelli adeguati del servizio e parità di trattamento per gli amministrati in tutto il territorio regionale.

Articolo 10

Funzioni di polizia locale

1. I corpi di polizia locale, ove istituiti, svolgono, oltre quelle specificamente attribuite dalle norme e disposizioni locali, le seguenti funzioni:

a) la vigilanza sull'osservanza delle leggi, dei regolamenti, delle ordinanze e altri provvedimenti amministrativi dello Stato, della Regione e degli enti locali, nell'ambito delle competenze dell'ente di appartenenza;

b) il controllo della mobilità e della sicurezza stradale, nel rispetto della legislazione statale vigente;

c) le funzioni ausiliarie di pubblica sicurezza demandate dallo Stato;

d) le funzioni di polizia giudiziaria, ai sensi dell'articolo 57, comma 2, lettera b), del Codice di procedura penale;

e) il soccorso in caso di calamità, disastri o altri eventi o casi di privato infortunio e la collaborazione nelle attività di protezione civile di competenza dell'ente di appartenenza;

f) la tutela dei consumatori con particolare riguardo al controllo dei prezzi ed alla repressione delle forme di commercio irregolari;

g) i servizi d'onore e di vigilanza;

h) l'attività di vigilanza e di tutela urbanistica, ambientale e del demanio, anche in cooperazione con i competenti organi regionali;

i) l'attività di educazione stradale e promozione dello spirito civico a favore di studenti, sulla base di intese con le autorità scolastiche;

l) ogni altro compito di polizia amministrativa, ivi compreso il controllo sui tributi di competenza;

m) il supporto agli organi sanitari nelle attività di controllo igienico sanitarie;

- n) il controllo e la tutela del patrimonio pubblico;
- o) il supporto agli organi di vigilanza e il controllo in ambito di polizia amministrativa sulla base di accordi con le rispettive amministrazioni competenti.

Articolo 11

Criteria per lo svolgimento del servizio di polizia locale

1. I comuni, singoli o associati, nelle forme previste dalla legge regionale n. 12 del 2005, e le province garantiscono lo svolgimento del servizio di polizia locale.

2. Al fine di garantire l'efficacia e la continuità operativa del servizio di polizia locale, la Giunta regionale a seguito di ricognizione analitica dell'organizzazione dei servizi di polizia locale in essere, stabilisce il numero minimo di addetti per fasce omogenee di enti locali, tenendo conto della densità demografica, dei flussi stagionali della popolazione, della morfologia del territorio. La delibera è adottata, previa intesa ai sensi dell'articolo 13 della legge regionale n. 1 del 2005, su proposta dell'Assessore competente in materia di polizia locale, sentito il Comitato tecnico di cui all'articolo 6.

Articolo 12

Istituzione del corpo di polizia comunale

1. I comuni singoli o associati possono istituire il corpo di polizia locale quando il numero di addetti, nel rispetto dei criteri di cui all'articolo 11, non sia inferiore a sette unità.

2. Il corpo è istituito con regolamento del comune o della forma associativa. Il regolamento assicura l'autonomia funzionale del corpo rispetto ad altre strutture organizzative dell'ente. Il comandante è responsabile della direzione tecnica, operativa e funzionale degli appartenenti al corpo e ne risponde al sindaco o al presidente della forma associativa nell'ambito dei poteri di controllo e di indirizzo politico amministrativo spettanti agli organi politici ai sensi dell'articolo 107 del Testo unico degli enti locali.

3. Gli enti locali, nel disciplinare l'accesso ai ruoli della polizia locale, si uniformano al principio della pari opportunità tra uomini e donne.

Articolo 13

Gestioni in forma associata

1. La funzione di polizia locale rientra fra i servizi comunali fondamentali per l'esercizio in forma associata di cui all' articolo 2, comma 2, lettera c), della legge regionale n. 12 del 2005.

2. La Regione promuove l'esercizio associato delle funzioni di polizia locale negli ambiti adeguati ai sensi dell'articolo 12 e dell'articolo 14, comma 1, lettera c), della legge regionale n. 12 del 2005.

Articolo 14

Istituzione del corpo di polizia provinciale

1. Le province possono istituire un corpo di polizia provinciale con un numero di addetti non inferiore a sette e nel rispetto dei criteri fissati dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 11, comma 2.

Articolo 15

Tutela della salute degli operatori

1. I comuni, singoli o associati, e le province adottano misure per la tutela della salute e dell'integrità fisica degli addetti ai servizi di polizia locale, anche attraverso adeguate modalità di organizzazione del lavoro, dei servizi e degli orari.

Articolo 16

Strumenti operativi, segni distintivi ed uniformi

1. Con decreto del Presidente della Regione sono stabilite, nel rispetto del divieto di assimilazione a quelle militari, le caratteristiche delle uniformi e dei relativi simboli distintivi di grado e le caratteristiche dei mezzi e degli strumenti in dotazione alla polizia locale. Sulle divise e i mezzi sono apposti elementi identificativi dell'ente di appartenenza e lo stemma della Regione Sardegna.

2. Il decreto è emanato su deliberazione della Giunta regionale adottata, previa intesa ai sensi dell'articolo 13 della legge regionale n. 1 del 2005, su proposta dell'Assessore competente in materia di polizia locale, sentito il Comitato tecnico di cui all'articolo 6.

3. Con la stessa procedura sono adottati indirizzi per l'omogeneizzazione dei moduli degli atti di competenza della polizia locale.

Articolo 17

Ambito territoriale dell'attività di polizia locale

1. L'attività di polizia locale è svolta nell'ambito territoriale dell'ente di appartenenza o nell'ambito territoriale degli enti che esercitano la funzione in forma associata, ovvero al di fuori dello stesso in caso di necessità dovuto alla flagranza dell'illecito commesso nel territorio di appartenenza.

2. In relazione a fattori di natura contingente e temporanea, gli addetti alla polizia locale, previa intesa tra gli enti interessati, possono svolgere le proprie funzioni presso altra amministrazione nell'ambito territoriale di questa; in tal caso essi operano alle dipendenze funzionali dell'autorità locale che ne ha fatto richiesta, mantenendo la dipendenza gerarchica dall'ente di appartenenza. Per gli interventi di protezione civile si applicano le disposizioni vigenti in materia.

Articolo 18

Norma finanziaria

1. Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge sono valutati in euro 1.000.000 per l'anno 2007, in euro 4.000.000 per l'anno 2008 ed in euro 10.000.000 per gli anni successivi.

2. Nel bilancio della Regione per gli anni 2007-2010 sono apportate le seguenti modifiche:

in aumento

Strategia 01 - Istituzionale Funzione Obiettivo 06 - Sistema delle autonomie locali UPB S01.06.001

Trasferimenti agli enti locali - parte corrente

2007 euro 1.000.000

2008 euro 2.000.000

2009 euro 4.000.000

2010 euro 5.000.000

UPB S01.06.002 Trasferimenti agli enti locali - investimenti

2007 euro-----

2008 euro 2.000.000

2009 euro 6.000.000

2010 euro 5.000.000 in diminuzione

Strategia 08 - Somme non attribuibili

Funzione obiettivo 01 - Attività generali e di gestione finanziaria

UPB S08.01.002 Fondo per nuovi oneri legislativi di parte corrente (capitolo 08.0024)

2007 euro 1.000.000

2008 euro 4.000.000

2009 euro 10.000.000

2010 euro 10.000.000

mediante riduzione delle seguenti riserve della tabella A allegata alla legge regionale 29 maggio 2007, n. 2 (legge finanziaria per l'anno 2007):

Voce 6:

2007 euro 1.000.000

2008 euro 1.000.000

2009 euro 1.000.000

2010 euro 1.000.000

Voce 8:

2007 euro ---

2008 euro 3.000.000

2009 euro 9.000.000

2010 euro 9.000.000

3. Le spese per l'attuazione della presente legge gravano sulle suddette UPB del bilancio della Regione per gli anni 2007-2010 e su quelle corrispondenti dei bilanci per gli anni successivi.

Articolo 19

Disposizioni transitorie

1. In sede di prima applicazione:

a) entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge sono nominati i componenti del Comitato tecnico di cui all'articolo 6;

b) entro sei mesi è convocata la Conferenza regionale per la sicurezza in previsione della predisposizione degli atti regionali per l'attuazione della presente legge.

2. Gli enti locali adeguano le proprie norme e la propria organizzazione a quanto previsto dalla presente legge entro tre anni dalla sua entrata in vigore.

Per le attività conseguenti ad atti di competenza della Giunta regionale i tre anni decorrono dall'adozione degli stessi.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Valle d'Aosta / Vallée d'Aoste

Legge regionale 18 aprile 2008, n. 15.

Incentivi regionali per la promozione dell'esercizio associato delle funzioni di polizia locale. Modificazioni alla legge regionale 19 maggio 2005, n. 11 (Nuova disciplina della polizia locale e disposizioni in materia di politiche di sicurezza. Abrogazione della legge regionale 31 luglio 1989, n. 47).

Publicata nel B.U. Valle d'Aosta 20 maggio 2008, n. 21.

Il Consiglio regionale ha approvato;

Il Presidente della Regione

promulga la seguente legge:

Art. 1

Modificazione alla *legge regionale 19 maggio 2005, n. 11*.

1. Dopo l'*articolo 6 della legge regionale 19 maggio 2005, n. 11* (Nuova disciplina della polizia locale e disposizioni in materia di politiche di sicurezza. Abrogazione della *legge regionale 31 luglio 1989, n. 47*), è inserito il seguente:

"Art. 6-bis

Contributi regionali per la promozione dell'esercizio associato delle funzioni comunali in materia di polizia locale.

1. Al fine di incrementare e migliorare l'attività di polizia locale, la Regione promuove l'esercizio in forma associata delle funzioni di polizia locale, attraverso le forme di collaborazione di cui al titolo I della parte IV della *L.R. n. 54/1998*, mediante la concessione di contributi agli enti locali.
2. Al finanziamento degli interventi di cui al comma 1, si provvede mediante risorse derivanti da trasferimenti con vincolo settoriale di destinazione di cui al titolo V della *legge regionale 20 novembre 1995, n. 48* (Interventi regionali in materia di finanza locale).
3. La Giunta regionale, d'intesa con il Consiglio permanente degli enti locali, stabilisce con propria deliberazione i criteri e le modalità di concessione dei contributi di cui al comma 1, tenuto conto che:
 - a) i contributi sono concessi in misura non superiore al 90 per cento delle spese ritenute ammissibili; tale percentuale è graduata in relazione al numero e alla rilevanza delle funzioni esercitate, alla forma associativa prescelta, privilegiando le forme di collaborazione stabili, e al numero dei Comuni coinvolti, favorendo le forme associative che interessano i Comuni di minore dimensione demografica. Qualora il totale dei contributi massimi erogabili, in relazione alle richieste presentate, ecceda la disponibilità di bilancio, il contributo spettante a ciascun richiedente è ridotto in proporzione;
 - b) il contributo ha carattere transitorio e tendenzialmente decrescente;

- c) la forma di collaborazione utilizzata ha una durata almeno quinquennale.
4. La Giunta regionale, con la deliberazione di cui al comma 3, nel caso in cui le richieste di contributo comportino una spesa inferiore alle disponibilità di bilancio, dispone l'eventuale destinazione dello stanziamento residuo ad integrazione dei trasferimenti agli enti locali nel limite della percentuale massima stabilita dal comma 3, lettera a).
5. I contributi sono revocati, anche parzialmente, qualora non sia comprovata l'effettiva gestione associata dei servizi finanziati."

Art. 2

Disposizioni finanziarie.

1. L'onere complessivo derivante dall'applicazione dell'articolo 1 è determinato in annui euro 200.000 per gli anni 2008, 2009, 2010, 2011 e 2012.
2. L'onere di cui al comma 1 trova copertura nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 2008 e di quello pluriennale per il triennio 2008/2010 nell'obiettivo programmatico 2.1.1.02 (Trasferimenti con vincolo settoriale di destinazione).
3. Al finanziamento dell'onere di cui al comma 1 si provvede:
 - a) per l'anno 2008, mediante l'utilizzo delle risorse iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 2008 e di quello pluriennale per il triennio 2008/2010 nell'obiettivo programmatico 2.1.1.02 (Trasferimenti con vincolo settoriale di destinazione), capitolo 68006 (Fondo globale di finanza locale per il finanziamento di spese correnti) a valere sull'apposito accantonamento previsto al punto E.1 dell'allegato n. 1 agli stessi bilanci;
 - b) per gli anni 2009, 2010, 2011 e 2012, mediante i trasferimenti finanziari con vincolo settoriale di destinazione, determinati ai sensi dell'*articolo 25 della L.R. n. 48/1995*.
4. Per l'applicazione della presente legge, la Giunta regionale è autorizzata ad apportare, con propria deliberazione, su proposta dell'assessore regionale competente in materia di bilancio, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 3

Cessazione di efficacia e clausola valutativa.

1. Le disposizioni di cui all'*articolo 6-bis della L.R. n. 11/2005*, come introdotto dall'articolo 1, cessano di avere efficacia dall'anno finanziario 2013. Al fine di un'eventuale proroga dell'efficacia delle predette disposizioni, entro il 30 settembre 2012, la Giunta regionale, sentito il Consiglio permanente degli enti locali, relaziona al Consiglio regionale in merito agli effetti prodotti, con particolare riferimento al numero e alla tipologia delle forme associative costituite, nonché all'incremento e al miglioramento dei servizi resi ai cittadini nell'ambito dell'attività di polizia locale.

La presente legge sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione autonoma Valle d'Aosta.

SENATO DELLA REPUBBLICA

----- XV LEGISLATURA -----

N. 356

DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori BARBOLINI, MERCATALI, VITALI, VILLECCO
CALIPARI, RUBINATO e PEGORER**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 16 MAGGIO 2006

Disposizioni per il coordinamento in materia di sicurezza pubblica e polizia amministrativa locale, e per la realizzazione di politiche integrate per la sicurezza

Onorevoli Senatori. – La sicurezza urbana, dalla metà degli anni '90, si è imposta come un fattore acuto di criticità nell'opinione pubblica. Ancora oggi è sempre al primo o secondo posto nelle preoccupazioni dei cittadini, e costituisce ormai un fattore strutturale da assumere stabilmente nella politica di governo, locale e nazionale. Per questo si rende necessaria anche una appropriata innovazione delle norme di riferimento.

La predisposizione del testo di legge

Il disegno di legge in oggetto è stato materialmente predisposto, nelle sue linee essenziali, dal Gruppo di lavoro congiunto istituito, su sollecitazione del *Forum* italiano per la sicurezza urbana, dalla Conferenza dei Presidenti delle regioni e delle province autonome, dall'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) e dall'Unione delle province d'Italia (UPI) nel 2002.

Questa attività si è sostanziata nella predisposizione del disegno di legge «Disposizioni per il coordinamento in materia di sicurezza pubblica e polizia amministrativa locale, per la realizzazione di politiche integrate per la sicurezza», formalmente adottato dalla Conferenza dei Presidenti delle regioni e delle province autonome nella seduta dell'8 maggio 2003, dagli organi rappresentativi dell'UPI sempre l'8 maggio 2003 e dal Consiglio nazionale dell'ANCI il 29 maggio 2003.

Al disegno di legge ha dato la sua formale adesione il *Forum* italiano per la sicurezza urbana, associazione di comuni, province e regioni a cui aderiscono, tra gli altri, le città di Torino, Genova, Milano, Bologna, Firenze, Ancona, Roma, Napoli e Bari e le regioni Piemonte, Liguria, Lombardia, Veneto, Emilia-Romagna, Marche, Toscana, Abruzzo, Molise, Lazio e Campania.

Sempre nel 2003 anche le organizzazioni sindacali confederali e di categoria di CGIL, CISL e UIL hanno dato la loro adesione al progetto suggerendo nel contempo la necessità di una migliore formulazione degli articoli 12, 13 e 14. Si è così arrivati ad una ristesura condivisa dei tre articoli, qui recepita integralmente.

Nella scorsa legislatura questa proposta è stata formalmente presentata al Governo in sede di Conferenza unificata ed è approdata in Parlamento, nel 2004, per iniziativa dei Consigli regionali delle Marche e dell'Emilia-Romagna che l'hanno adottata come disegno di legge di iniziativa regionale ai sensi dell'articolo 121, secondo comma, della Costituzione (atti Senato nn. 2634 e 2876).

Questo testo viene simultaneamente presentato alla Camera e al Senato per iniziativa dell'onorevole Maria Fortuna Incostante e del senatore Giuliano Barbolini che in altre vesti, come rappresentanti della Conferenza dei Presidenti delle regioni e dell'ANCI e come rappresentanti del *Forum* italiano ed europeo per la sicurezza urbana, hanno seguito il lungo *iter* di definizione di questo disegno di legge a cui la precedente maggioranza parlamentare e di governo non ha voluto, nella legislatura appena conclusa, dare alcun seguito.

Il percorso politico e sociale del disegno di legge

Il percorso politico e sociale che ha portato a questa proposta è duplice. Da un lato abbiamo un lungo percorso di riflessione sul ruolo professionale della polizia municipale, sviluppatosi per iniziativa delle associazioni professionali e sindacali della categoria e fatto proprio dall'ANCI, che ha portato sul piano parlamentare a varie ipotesi di riforma della legge-quadro (legge 7 marzo 1986, n. 65), fino alla lunga e purtroppo inconcludente discussione sviluppatasi nella XIII legislatura alla Camera dei deputati, con la predisposizione di un testo unificato (cosiddetta «proposta - Massa»). Dall'altro lato abbiamo un percorso più recente, promosso in primo luogo dal *Forum* italiano per la sicurezza urbana, che ha portato, prima le città e poi le regioni, ad interrogarsi sulla necessità di dare un quadro di riferimento normativo alle nuove esperienze di collaborazione tra enti territoriali e autorità di pubblica sicurezza che si andavano nel frattempo sviluppando.

Sono questi i due percorsi che incontrandosi e intrecciandosi con la riforma della Costituzione del 2001 hanno prodotto la massa critica per arrivare ad un disegno di legge che segna sicuramente una svolta nel dibattito di questo ultimo decennio. Le polizie municipali, incontrando i temi della sicurezza urbana, hanno finalmente trovato una domanda sociale forte a cui ancorare una moderna ridefinizione del proprio ruolo, e un soggetto politico nazionale, le associazioni degli enti territoriali, capace di assumerne la rappresentanza al di fuori di una dinamica meramente sindacale. Le associazioni territoriali, a loro volta, hanno trovato nelle polizie municipali un oggetto concreto e in qualche modo centrale nelle nuove politiche di sicurezza su cui innestare il tema generale del coordinamento e dell'integrazione tra politiche locali e politiche di sicurezza, e negli operatori di polizia locale, che sono oltre sessantamila, un soggetto sociale e professionale interessato a sostenerne le proposte.

In questo contesto la riforma della Costituzione del 2001 ha svolto il ruolo di collante e di acceleratore dell'intero processo. Da un lato, attribuendo una competenza legislativa esclusiva alle regioni in materia di polizia amministrativa locale (articolo 117 della Costituzione), ha riattivato il processo di riorganizzazione delle strutture di polizia locale non più subordinato alla riforma della legge-quadro dell'86, ma affidato all'iniziativa legislativa delle regioni come nel caso della Lombardia e dell'Emilia-Romagna e, più recentemente, dell'Umbria. Dall'altro lato, la previsione costituzionale di una legge nazionale di coordinamento in materia di

sicurezza pubblica e polizia amministrativa locale ha dato nuovo impulso alla ricerca di uno strumento legislativo nazionale che facesse uscire la diffusa esperienza di collaborazione tra governi locali e autorità di pubblica sicurezza – i protocolli sindaci/prefetti (oltre 200) e gli accordi regioni/Ministero dell'interno (Veneto, Emilia-Romagna, Toscana, Marche, Lazio) – dai limiti di una sperimentazione volontaristica per approdare effettivamente a quel « sistema integrato di sicurezza delle città e del territorio regionale» richiamato in molte legislazioni regionali (Campania, Lazio, Marche, Emilia-Romagna, Toscana, Veneto, Lombardia, Piemonte, Liguria, provincia autonoma di Trento) come obiettivo comune dell'azione locale e regionale.

Va infine considerato che questa proposta mantiene la sua coerenza e validità qualunque sia l'esito del *referendum* confermativo della riforma costituzionale varata nella scorsa legislatura, e previsto per il 25 giugno prossimo. Il testo di riforma adottato in via definitiva dal Parlamento riserva infatti alle regioni una competenza legislativa esclusiva in materia di «polizia amministrativa regionale e locale» che ai nostri fini non introduce modifiche dirimenti rispetto all'articolo 117, secondo comma, lettera *h*), della Costituzione vigente. La riforma inoltre fa salvo l'attuale articolo 118, secondo comma, su cui si basano, in buona misura, la legittimità e la necessità di una legge nazionale di coordinamento come quella qui proposta.

Il testo del disegno di legge

Questa proposta legislativa si fonda e trae legittimità da quattro principi costituzionali: la competenza dello Stato in materia di ordine e sicurezza pubblica (articolo 117 della Costituzione); la competenza legislativa delle regioni in materia di polizia amministrativa (articolo 117 della Costituzione); la previsione di una legge statale di coordinamento tra le due materie (articolo 118 della Costituzione); la disciplina statale delle funzioni essenziali dei comuni, nelle quali viene ricompresa la funzione di «polizia locale» (articolo 117 della Costituzione).

La prima parte del disegno di legge riguarda fundamentalmente i rapporti tra comuni, province, regioni e autorità di pubblica sicurezza con la finalità di realizzare politiche integrate di sicurezza. La seconda, la collaborazione tra polizie statali e locali, ovvero il tema più specifico del coordinamento tra sicurezza pubblica e polizia amministrativa.

Prima parte

Gli elementi caratterizzanti la prima parte del disegno di legge sono: la definizione di «politiche integrate di sicurezza»; l'individuazione di strumenti pattizi, accordi, contratti e quant'altro, per la realizzazione di politiche integrate; il superamento dell'attuale composizione dei Comitati provinciali per l'ordine e la sicurezza – restituiti alla loro originaria funzione – e la previsione di conferenze provinciali e regionali sulla sicurezza incardinate sugli enti locali e con la partecipazione delle autorità di pubblica sicurezza; un diffuso diritto all'informazione a favore dei sindaci, da parte delle Forze di polizia statali, su risorse e programmi di attività; una chiara individuazione delle risorse di polizia statale destinate a ciascun territorio, per non rendere labili eventuali accordi sul potenziamento degli organici (di polizia locale e di polizia statale).

Tutti questi elementi sono caratterizzati da due riferimenti di carattere generale: a) la centralità dei comuni nello sviluppo delle politiche integrate: spetta infatti ai sindaci promuovere gli accordi; è il sindaco del capoluogo a presiedere la conferenza provinciale; le province possono stipulare accordi, ma solo d'intesa con i comuni; b) l'esigenza di un coordinamento complessivo delle politiche a scala regionale: viene infatti istituita una conferenza regionale sulla sicurezza e vengono previsti accordi regione-Ministero dell'interno per interventi a supporto delle città.

Seconda parte

Gli elementi caratterizzanti la seconda parte del disegno di legge, quella che si riferisce più direttamente al coordinamento tra polizie locali e statali, riguardano in primo luogo una migliore definizione della polizia locale: non è infatti possibile coordinarsi se non c'è chiarezza su uno dei due soggetti che si deve coordinare.

In quest'ottica il disegno di legge individua:

1) la funzione unitaria di polizia locale come l'insieme delle funzioni effettivamente espletate, sia quelle attribuite dallo Stato perché di competenza statale (come le funzioni di polizia giudiziaria o le funzioni ausiliarie di pubblica sicurezza), sia quelle di polizia amministrativa che derivano dalle competenze proprie dei comuni e delle province, entrambe regolate sul piano degli assetti organizzativi dalle regioni, in forza della competenza legislativa che è loro attribuita dalla Costituzione;

2) la qualifica giuridica di agente o ufficiale di polizia locale, attribuita dal sindaco o dal presidente della provincia, come qualifica che incardina l'insieme delle competenze di polizia locale, comprese quelle di derivazione statale.

Si tratta di un impianto fortemente innovativo che definisce finalmente in maniera diretta e unitaria ruolo, qualifica specifica e dipendenza istituzionale degli operatori di polizia locale, superando una volta per tutte la possibile dicotomia tra funzioni di «polizia locale» e funzioni di «polizia amministrativa locale».

Inoltre in questa seconda parte vengono affrontati altri temi di sicura rilevanza per le amministrazioni locali e per le polizie locali.

1) Vengono disciplinati le funzioni ausiliarie di polizia amministrativa locale rese da dipendenti pubblici, le modalità e i limiti di utilizzo delle agenzie private di sicurezza, le condizioni e i requisiti per l'utilizzo di volontari a supporto delle attività di vigilanza della polizia locale.

2) Viene disciplinata la collaborazione tra tutte le polizie locali e tutte le polizie statali. Tutti concorrono infatti alla sicurezza delle città e dei territori, ma concorrono in funzione delle «proprie competenze». Questo significa che la centralità attribuita alle città, sul versante del sistema delle autonomie, si traduce in un ruolo centrale delle polizie municipali, da un lato, e delle polizie statali ad ordinamento generale, Polizia di Stato e Arma dei carabinieri, dall'altro. Non a caso il disegno di legge prevede accordi di collaborazione tra queste Forze di polizia, sia nel controllo del territorio che nella gestione delle emergenze (articolo 4, comma 1, lettera c), ed incontri periodici al livello dei rispettivi responsabili.

3) Da ultimo, ma non certo meno importante, il disegno di legge affronta molti problemi importanti per l'effettivo e qualificato esercizio dell'attività di polizia

locale: l'accesso alle banche dati, comprese quelle del Ministero dell'interno, la patente di servizio, il numero unico nazionale, la materia previdenziale e assicurativa, con una sostanziale equiparazione con gli operatori di polizia statale.

Abrogazioni e modificazioni legislative

Coerentemente con l'impianto di tutto il disegno di legge, all'articolo 22 si prevede:

a) al comma 1, l'abrogazione della «Legge quadro sull'ordinamento della polizia municipale», ovvero la legge 7 marzo 1986, n. 65;

b) al comma 2, la modifica dell'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, con la quale si estende alla polizia locale la norma secondo la quale le disposizioni del medesimo decreto n. 626 sono applicate «tenendo conto delle particolari esigenze connesse al servizio espletato»;

c) al comma 5, la modifica dell'articolo 20 della legge 1° aprile 1981, n. 121, nota come legge di riforma della Polizia, volta a sopprimere la previsione della partecipazione del sindaco del capoluogo e del presidente della provincia alle riunioni del comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica;

d) al comma 6, la modifica dell'articolo 24 della citata legge 1° aprile 1981, n. 121, per riportare alla competenza dei comuni e delle province il controllo sui provvedimenti degli enti locali e delle regioni;

e) al comma 7, la modifica dell'articolo 208 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, per estendere i finanziamenti ivi previsti anche alle polizie municipali e provinciali.

* * *

Il disegno di legge si caratterizza per non prevedere significativi oneri a carico dello Stato, peraltro in un quadro di maggiore coordinamento fra le Forze di polizia dello Stato ed il sistema dei servizi di polizia locale, che garantirà sicure – anche se non ancora quantificabili – economie.

Le uniche disposizioni del disegno di legge che generano oneri sono le previsioni di cui agli articoli 4 e 8 (richiamati dalla norma finanziaria di cui all'articolo 20).

L'articolo 4 prevede la stipulazione di accordi locali e regionali in materia di coordinamento e di politiche integrate per la sicurezza, tra i quali in particolare gli accordi tra le regioni e lo Stato nei campi di intervento di cui ai commi 1 e 2 del medesimo articolo.

La quantificazione degli oneri in questione sarà oggetto di una scelta politica che, di anno in anno, le leggi finanziarie e di bilancio prevederanno a seconda dell'intensità delle azioni che si vorranno attuare mediante le intese, il cui obiettivo sarà – in primo luogo – proprio quello del più efficace utilizzo delle risorse (con conseguenti margini di risparmio da reinvestire nel potenziamento dei servizi).

Tenendo conto degli elevati livelli di organico complessivamente presenti nelle Forze di polizia statali (che sono tra i più alti nei paesi dell'Unione europea), e dell'ampia possibilità di rimodulare le presenze nei diversi territori e specialità, non sono previsti ulteriori oneri per spesa corrente.

Saranno, invece, necessarie spese di investimento per l'ammodernamento delle

infrastrutture tecnico-logistiche di competenza delle Forze di polizia statali.

Per i primi tre anni di applicazione si può ritenere congruo lo stanziamento di euro 100.000.000 per ogni annualità (corrispondenti a poco meno di 1.000.000 per provincia).

L'articolo 8 prevede la costituzione con atto del Consiglio dei ministri di un nuovo istituto denominato «Istituto per lo sviluppo delle politiche coordinate per la sicurezza». Detto istituto è struttura autonoma di servizio delle amministrazioni locali, delle regioni e del Ministero dell'interno; ad esso sono affidati i compiti di sviluppare attività nel campo della ricerca socio-criminologica e statistica, del monitoraggio e della valutazione delle esperienze, della consulenza, della documentazione e della formazione.

Considerato un costo medio complessivo annuo di 35.000 euro per ogni addetto ed ipotizzando un organico equivalente a trenta persone, il costo per il personale dell'Istituto sarà di 1.050.000 euro, cui vanno aggiunti un costo di gestione pari al 30 per cento di detta somma (pari a 315.000 euro) e una quota per iniziative di formazione e aggiornamento pari a 300.000 euro annui, per un totale di 1.665.000 euro.

A copertura delle spese che la stipulazione degli accordi di cui all'articolo 4 comporterà e per la costituzione e il funzionamento dell'Istituto previsto dall'articolo 8, l'articolo 20 prevede l'istituzione di un apposito fondo a valere sui capitoli di bilancio del Ministero dell'interno. Tale fondo sarà alimentato con le leggi finanziarie e di bilancio.

Si segnala, inoltre, che le disposizioni dettate dall'articolo 19, comma 2, in materia di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali per il personale della polizia locale, non comportano oneri a carico dello Stato, perché eventuali oneri saranno comunque a carico degli enti locali di appartenenza e dell'INAIL.

Agli oneri occorre aggiungere poi le minori entrate di cui all'articolo 18, commi 2 e 3.

In relazione al comma 2 si distinguono le minori entrate per l'esenzione dalle tasse di immatricolazione e quelle per l'esenzione dalle tasse automobilistiche. L'esenzione dal pagamento delle tasse automobilistiche grava interamente sui bilanci delle Regioni. L'esenzione dal pagamento delle tasse di immatricolazione comporta una riduzione delle entrate per lo Stato, relativamente a quelle componenti della tassa stessa il cui introito spetta allo Stato (cioè quelle corrispondenti all'imposta di bollo e al rilascio della targa).

Le autovetture in dotazione alla polizia locale su scala nazionale sono circa 15.000 e ad esse vanno aggiunti circa 4.800 motoveicoli (stime a cura del Servizio «Promozione e sviluppo delle politiche per la sicurezza e della polizia locale» della regione Emilia-Romagna). Ipotizzando un ricambio dei mezzi su base decennale, ne consegue un ipotetico mancato introito per lo Stato (tassa di immatricolazione) pari a 1.325.550 euro per le autovetture (con una media di 88,37 euro ciascuna) [si ipotizza mediamente FIAT Stilo 1600] e pari a 327.120 euro per i motoveicoli (con una media di 68,15 euro ciascuno) [si ipotizza 350 c.c. in media]. Nel complesso il minore introito per lo Stato risulterà quindi di 1.652.670 euro.

Il comma 2 prevede infine l'esenzione dal pagamento dei pedaggi autostradali; tale previsione non comporta minori entrate per lo Stato.

In relazione al comma 3, le minori entrate derivanti dall'applicazione dell'esenzione dal pagamento del canone di concessione delle frequenze radio sono stimabili, tenendo conto della presenza di circa 36.000 apparati radiomobili in dotazione alle polizie locali in Italia, in circa 540.000 euro (considerando un onere medio per apparato di circa 15 euro).

DISEGNO DI LEGGE

Capo I

PRINCÌPI GENERALI

Art. 1.

(Oggetto)

1. La presente legge disciplina, ai sensi dell'articolo 118, terzo comma, della Costituzione, il coordinamento tra Stato, regioni ed enti locali nelle materie di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera *h*), della Costituzione medesima.

2. La presente legge detta altresì disposizioni per i servizi di polizia municipale e provinciale, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera *p*), della Costituzione.

3. Le attività di coordinamento tra lo Stato, le regioni e gli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze e sulla base degli accordi di cui all'articolo 4, concorrono a realizzare politiche integrate per la sicurezza delle persone e delle comunità.

4. Le disposizioni della presente legge non si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano se incompatibili con le attribuzioni previste dai rispettivi statuti e dalle relative norme di attuazione.

Art. 2.

(Politiche locali e integrate per la sicurezza)

1. Ai fini della presente legge si intendono:

a) per politiche locali per la sicurezza, le azioni volte al conseguimento di una ordinata e civile convivenza nelle città e nel loro territorio esercitate attraverso le competenze proprie dei comuni, delle province e delle regioni;

b) per politiche integrate per la sicurezza, le azioni volte ad integrare le politiche locali per la sicurezza con le politiche di contrasto della criminalità e di ordine pubblico.

Capo II

FUNZIONI DELLE AMMINISTRAZIONI REGIONALI E LOCALI

Art. 3.

(Promozione delle politiche integrate per la sicurezza)

1. Il sindaco e il presidente della provincia, nell'ambito delle rispettive attribuzioni:

a) promuovono, ai fini della realizzazione delle politiche integrate per la sicurezza, gli accordi di cui all'articolo 4, commi 1 e 2;

b) dispongono, su richiesta motivata dell'autorità provinciale di pubblica sicurezza, la collaborazione dei servizi di polizia locale con le Forze di polizia statali per specifiche operazioni o a seguito degli accordi di cui all'articolo 4, comma 3.

2. Compete alla regione, ai fini della realizzazione delle politiche integrate per la sicurezza, promuovere gli accordi di cui all'articolo 4, comma 3, ed il loro coordinamento nel territorio regionale.

Art. 4.

(Accordi locali e regionali in materia di coordinamento e di politiche integrate per la sicurezza)

1. I comuni, anche in forma associata, stipulano accordi locali con le autorità provinciali di pubblica sicurezza nei seguenti campi di intervento:

- a) scambio informativo e realizzazione di sistemi informativi integrati;
- b) interconnessione, a livello territoriale, delle sale operative delle polizie locali con le sale operative delle Forze di polizia statali;
- c) collaborazione tra Polizia di Stato, Arma dei carabinieri e polizia municipale ai fini del controllo del territorio, anche mediante l'integrazione degli interventi di emergenza;
- d) coordinamento tra attività di polizia locale e di prevenzione della criminalità, anche attraverso specifici piani di intervento;
- e) formazione e aggiornamento professionale integrati tra operatori dei servizi di polizia locale, delle Forze di polizia statali ed altri operatori pubblici che cooperano allo sviluppo delle politiche di sicurezza.

2. Gli accordi di cui al comma 1 possono altresì riguardare i seguenti campi di intervento:

- a) cooperazione per la partecipazione ad iniziative e progetti promossi dall'Unione europea;
- b) coordinamento tra politiche di programmazione e gestione del territorio e politiche di prevenzione della criminalità;
- c) comunicazione pubblica;
- d) ogni altra attività ritenuta utile ai fini delle politiche integrate di sicurezza.

3. Le regioni, nell'ambito delle proprie competenze e nel rispetto dei principi di sussidiarietà ed adeguatezza, stipulano accordi regionali con lo Stato nei campi di intervento di cui ai commi 1 e 2.

4. Le province possono stipulare, d'intesa con i comuni interessati, gli accordi di cui ai commi 1 e 2.

5. Accordi tra le autorità provinciali di pubblica sicurezza, i comuni e le province possono disciplinare la collaborazione continuativa della polizia locale al mantenimento della sicurezza pubblica.

Art. 5.

*(Conferenze provinciali e regionali
per l'attuazione di politiche integrate
per la sicurezza)*

1. La legge regionale disciplina, ai fini della realizzazione delle politiche integrate per la sicurezza di cui all'articolo 1:

a) l'istituzione presso i comuni capoluogo di provincia della conferenza provinciale per la sicurezza;

b) l'istituzione della conferenza regionale per la sicurezza.

2. La conferenza provinciale è composta dal sindaco del comune capoluogo, dal presidente della provincia e dagli altri sindaci di volta in volta interessati alle specifiche problematiche di sicurezza in esame. Alla conferenza partecipano le autorità provinciali di pubblica sicurezza, il comandante provinciale dell'Arma dei carabinieri, il comandante della zona territoriale del Corpo della guardia di finanza e i comandanti di polizia municipale e provinciale degli enti locali interessati. La conferenza è convocata dal sindaco del capoluogo, su ordine del giorno concordato con il presidente della provincia e con il prefetto, ogni qual volta se ne ravvisi l'opportunità e comunque almeno due volte all'anno. La conferenza è sede di confronto per la definizione e la verifica degli accordi locali di cui all'articolo 4.

3. La conferenza regionale è composta dal presidente della regione che la presiede, dai sindaci dei comuni capoluogo di provincia e dai presidenti delle province, coadiuvati ove necessario dai rispettivi comandanti della polizia locale, dalle autorità provinciali di pubblica sicurezza, dal comandante regionale e dai comandanti provinciali dell'Arma dei carabinieri, dal comandante regionale e dai comandanti territoriali del Corpo della guardia di finanza. La conferenza è convocata, in seduta plenaria, almeno due volte all'anno, e può essere convocata per aree territoriali subregionali, dal presidente della regione, su ordine del giorno concordato con il prefetto del capoluogo regionale. La conferenza è sede di confronto per la definizione e la verifica degli accordi regionali di cui all'articolo 4.

4. Le conferenze di cui al presente articolo possono riunirsi in sessione con i rappresentanti degli uffici giudiziari per esaminare, in connessione con le problematiche della sicurezza, i problemi di funzionalità operativa delle strutture giudiziarie e penitenziarie della regione.

5. Alle conferenze possono essere invitati altri soggetti pubblici o associativi, interessati ai singoli oggetti in discussione.

Art. 6.

*(Attività di informazione
a livello territoriale)*

1. Nelle materie di cui all'articolo 1, lo Stato, le regioni e gli enti locali, anche al di fuori degli accordi di cui all'articolo 4, sono tenuti a darsi reciproche informazioni sui principali aspetti delle attività di propria competenza. Per le medesime finalità i sindaci ed i presidenti delle province possono attivare incontri con i responsabili delle Forze di polizia competenti per territorio.

2. Ai fini di cui al comma 1:

a) il presidente della regione, il presidente della provincia e il sindaco possono richiedere alle autorità di pubblica sicurezza e alle Forze di polizia competenti per territorio informazioni sugli andamenti qualitativi e quantitativi dei fenomeni criminosi, nonché sull'organizzazione, sulle risorse e sui programmi di attività delle Forze di polizia;

b) le autorità di pubblica sicurezza possono richiedere alla regione, alla provincia e al comune competenti per territorio informazioni sulle caratteristiche degli illeciti e dei fenomeni che generano insicurezza, rilevati sul territorio, nonché sull'organizzazione, sulle risorse e sui programmi della polizia amministrativa locale.

Art. 7.

*(Destinazione territoriale
delle Forze di polizia statali)*

1. Ai fini dell'attività delle conferenze di cui all'articolo 5 e del raggiungimento degli accordi di cui all'articolo 4, il Ministero dell'interno – Dipartimento della pubblica sicurezza provvede ad identificare, con riferimento alla Polizia di Stato e all'Arma dei carabinieri, le risorse di personale ordinariamente destinate alla sicurezza di ciascun territorio provinciale o di una regione nel suo insieme, con esclusione di quelle destinate a funzioni nazionali, di riserva o specializzate.

2. Le destinazioni di cui al comma 1 sono annualmente comunicate ai sindaci dei comuni capoluogo, ai presidenti delle province e ai presidenti delle regioni.

Capo III

ISTITUTO PER LO SVILUPPO
DELLE POLITICHE COORDINATE
PER LA SICUREZZA

Art. 8.

(Costituzione e finalità dell'Istituto)

1. Con atto del Consiglio dei ministri, previo accordo in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, è costituito l'Istituto nazionale per lo sviluppo delle politiche coordinate per la sicurezza di cui alla presente legge.

2. L'Istituto è struttura autonoma di servizio delle amministrazioni locali, delle regioni e del Ministero dell'interno e programma la propria attività secondo priorità definite nella Conferenza unificata.

3. L'Istituto si struttura per sviluppare attività nel campo della ricerca socio-criminologica e statistica, del monitoraggio e valutazione delle esperienze, della consulenza, della documentazione e della formazione.

4. Per l'esercizio delle proprie competenze le province autonome di Trento e di Bolzano possono avvalersi dell'Istituto sulla base di specifiche convenzioni stipulate con lo stesso.

Capo IV

NORME PER IL COORDINAMENTO TRA POLIZIE STATALI E POLIZIE LOCALI

Art. 9.

(Funzioni di polizia locale)

1. Ferma restando la competenza dello Stato in materia di ordine pubblico e sicurezza, come definita dall'articolo 159, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, al fine di tutelare l'ordinata e civile convivenza e la qualità della vita locale, le funzioni di polizia locale comprendono l'insieme delle attività di prevenzione e contrasto delle situazioni e dei comportamenti che violano le leggi statali o regionali, ovvero i regolamenti locali, come specificato dal presente articolo.

2. Le funzioni di polizia amministrativa locale spettano ai comuni e alle province, per quanto di competenza di queste, secondo quanto disposto dalla legge regionale in attuazione dell'articolo 118, primo comma, della Costituzione. Sono comunque fatte salve, fino a diversa disciplina, le disposizioni di legge vigenti relative all'attribuzione di specifiche funzioni di polizia amministrativa locale.

3. Le funzioni di polizia amministrativa locale consistenti in attività di accertamento di illeciti amministrativi e nell'irrogazione delle relative sanzioni competono ai comuni e alle province, salvo che il sindaco o il presidente della provincia richiedano motivatamente l'intervento delle Forze di polizia statali a competenza generale.

4. Il personale che svolge servizio di polizia locale, nei limiti delle proprie attribuzioni, esercita anche:

a) funzioni di polizia giudiziaria, rivestendo a tal fine la qualità di agente di polizia giudiziaria, riferita agli agenti di polizia locale, ai sensi dell'articolo 57, comma 2, lettera b), del codice di procedura penale, o di ufficiale di polizia giudiziaria, riferita agli ufficiali di polizia locale, ai sensi dell'articolo 57, comma 1, lettera b), di detto codice;

b) funzioni di polizia stradale ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lettere d-bis) ed e), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;

c) funzioni ausiliarie di pubblica sicurezza, rivestendo a tal fine la qualità di agente di pubblica sicurezza;

d) funzioni di polizia tributaria, limitatamente alle attività ispettive di vigilanza relative ai tributi locali.

Art. 10.

(Esercizio delle funzioni di polizia locale)

1. Ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione, i comuni singoli e associati e le province sono titolari delle funzioni di polizia locale connesse alle competenze loro attribuite dalle regioni e dallo Stato. A tal fine costituiscono servizi di polizia municipale, anche in forma associata, e provinciale.

2. In materia di polizia amministrativa locale, al di fuori di quanto previsto ai sensi del comma 1, resta ferma la potestà legislativa regionale secondo quanto previsto dall'articolo 117, quarto comma, della Costituzione. Tale competenza si esercita anche in ordine ai requisiti unitari per l'istituzione e l'organizzazione, anche in forma associata, dei servizi o dei corpi di polizia municipale e provinciale.

3. Le funzioni di polizia locale sono svolte dagli agenti e ufficiali di polizia locale.

4. L'autorità giudiziaria si avvale degli agenti e degli ufficiali di polizia locale nei limiti dei compiti propri dei servizi di polizia municipale e provinciale, nel rispetto delle intese intercorse. Nell'esercizio delle funzioni di agente e di ufficiale di polizia giudiziaria, il personale di polizia locale dipende operativamente dalla competente autorità giudiziaria.

5. Nell'esercizio delle attività derivanti dagli accordi di cui all'articolo 4, comma 1, lettera *b*), il personale della polizia locale dipende dalla competente autorità di pubblica sicurezza, nel rispetto delle intese intercorse e per il tramite del responsabile del servizio di polizia locale.

6. Per specifiche indagini, i limiti territoriali di esercizio delle funzioni di polizia giudiziaria nel territorio di competenza dell'ente o degli enti associati di appartenenza possono essere superati con provvedimento dell'autorità giudiziaria che le ha richieste. Durante il servizio sono ammesse operazioni esterne all'ambito territoriale di competenza, di iniziativa dei singoli, esclusivamente in caso di necessità dovuta alla flagranza dell'illecito commesso nel territorio di appartenenza.

7. Ferma restando la disciplina regionale per le missioni degli addetti ai servizi di polizia municipale e provinciale nel territorio regionale per l'esercizio delle funzioni di polizia amministrativa locale, possono essere effettuate missioni esterne al territorio regionale esclusivamente:

a) per finalità di collegamento o di rappresentanza;

b) per soccorso in caso di calamità e disastri, d'intesa fra le amministrazioni interessate e previa comunicazione al prefetto competente nel territorio in cui si esercitano le funzioni;

c) in ausilio di altri servizi di polizia municipale o provinciale, in particolari occasioni stagionali o eccezionali, previa stipula di appositi accordi fra le amministrazioni interessate e previa comunicazione al prefetto competente nel territorio in cui si esercitano le funzioni.

Art. 11.

(Qualifica giuridica del personale di polizia locale)

1. Al personale che svolge servizio di polizia municipale o provinciale è attribuita, rispettivamente dal sindaco o dal presidente della provincia, la qualifica di agente di polizia locale, per gli operatori, o di ufficiale di polizia locale, per gli addetti al coordinamento e al controllo e per i dirigenti, dopo aver accertato il possesso dei seguenti requisiti soggettivi:

a) godimento dei diritti civili e politici;

b) non aver reso dichiarazione di obiezione di coscienza ai sensi della normativa vigente;

c) non aver subito condanna a pena detentiva per delitto non colposo o non essere stato sottoposto a misure di prevenzione;

d) non essere stato espulso dalle Forze armate o dalle Forze di polizia, ovvero destituito o licenziato per giusta causa o giustificato motivo soggettivo da pubblici uffici.

2. Con accordo in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 9, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, recepito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, possono essere definiti ulteriori requisiti psico-attitudinali o fisici per l'attribuzione delle qualifiche di cui al comma 1.

3. Il sindaco o il presidente della provincia dichiara la perdita della qualifica qualora accerti il venir meno di alcuno dei requisiti prescritti dal comma 1.

4. Il sindaco o il presidente della provincia comunica al prefetto gli elenchi dei soggetti di cui al comma 1, nonché le revoche di cui al comma 3.

5. La regione prevede e disciplina, ai fini della qualificazione giuridica di cui al presente articolo, l'effettuazione di uno specifico corso, con superamento di prova finale, diversificato per gli agenti e gli ufficiali di polizia locale, da tenersi entro il termine del periodo di prova.

Art. 12.

(Funzioni ausiliarie di polizia amministrativa locale)

1. Rientra nella competenza legislativa regionale, ai sensi dell'articolo 117, quarto comma, della Costituzione, la disciplina dell'esercizio delle funzioni ausiliarie di polizia amministrativa locale svolte dai dipendenti degli enti locali, previo svolgimento di apposito corso e superamento della relativa prova di esame.

2. Il personale di cui al comma 1 assume, anche ai fini della legge penale, la qualifica e le responsabilità connesse alle attività ad esso conferite.

Art. 13.

(Utilizzazione del volontariato)

1. L'utilizzazione di forme di volontariato, ai fini della presente legge, è ammessa solo nel rispetto dei principi e delle finalità fissate dagli articoli 1 e 2 della legge 11 agosto 1991, n. 266. Tale utilizzazione è volta a realizzare una presenza attiva sul territorio, aggiuntiva e non sostitutiva rispetto a quella ordinariamente garantita dalla polizia locale, con il fine di promuovere l'educazione, il rispetto delle regole della convivenza civile, il dialogo tra le persone, l'integrazione e l'inclusione sociale.

2. I volontari, individuati dalle amministrazioni locali anche sulla base di indicazioni provenienti dalle associazioni di volontariato, possono essere impiegati a condizione che essi:

a) operino sulla base delle indicazioni ed in maniera subordinata al comandante o al responsabile della polizia locale o ad altro operatore di detta polizia da esso formalmente incaricato;

b) non abbiano subito condanna a pena detentiva per delitto non colposo o non siano stati sottoposti a misure di prevenzione, ovvero destituiti o licenziati per giusta causa o giustificato motivo soggettivo da pubblici uffici;

c) abbiano frequentato, con profitto, specifico corso di formazione professionale disciplinato dalla regione;

d) siano adeguatamente assicurati.

3. I volontari rivestono la qualifica di incaricato di pubblico servizio nei casi previsti dalla legge dello Stato.

4. I comuni e le province possono stipulare convenzioni con le associazioni del volontariato, con sole finalità di supporto organizzativo ai soci che svolgano le attività di cui al presente articolo, a condizione che dette associazioni non prevedano nell'accesso e nei propri fini forme di discriminazione di sesso, razza, lingua, religione, opinioni politiche e condizioni personali o sociali.

Art. 14.

(Istituti di vigilanza privata)

1. Gli istituti di vigilanza privata, fatti salvi i presupposti e i limiti individuati dalla legge dello Stato per l'esercizio della loro attività, particolarmente per quanto riguarda la tutela delle persone, possono essere utilizzati dagli enti locali ad integrazione dell'esercizio delle funzioni di polizia locale, a condizione che essi:

a) svolgano funzioni di mera vigilanza, aggiuntive e non sostitutive a quelle ordinariamente svolte dalla polizia locale, finalizzate unicamente ad attivare gli organi di polizia locale o statale;

b) operino sulla base delle indicazioni ed in maniera subordinata al comandante o al responsabile della polizia locale o ad altro operatore di detta polizia da esso formalmente incaricato.

Art. 15.

(Cooperazione tra Forze di polizia statali e servizi di polizia locale)

1. La Polizia di Stato, l'Arma dei carabinieri e i servizi di polizia locale cooperano, nell'ambito delle rispettive competenze, ai fini della sicurezza della città e del territorio. A tal fine l'autorità tecnica di pubblica sicurezza competente per territorio convoca periodicamente incontri di lavoro con il responsabile della polizia municipale, che ne può richiedere la convocazione, e il competente comandante dell'Arma dei carabinieri e, se interessati, con il responsabile della polizia provinciale e con i comandanti delle altre Forze di polizia dello Stato.

2. I responsabili delle Forze di polizia dello Stato e dei servizi di polizia locale possono comunque richiedere all'autorità tecnica di pubblica sicurezza, competente per territorio, la convocazione di specifici incontri al fine di coordinare i rispettivi interventi, anche in attuazione degli accordi di cui all'articolo 4.

3. Il coordinamento tra le polizie municipali e provinciali si effettua secondo le disposizioni stabilite dalla legge regionale.

Art. 16.

(Disciplina dell'armamento e delle uniformi degli agenti e ufficiali di polizia locale)

1. Gli agenti o ufficiali di polizia municipale e provinciale portano senza licenza le armi in dotazione nel territorio dell'ente o degli enti associati, nonché, limitatamente alle esigenze di servizio, anche fuori da detto territorio. Il comandante può autorizzare, per motivate esigenze organizzative, il porto delle armi fuori dal servizio, nel territorio dell'ente o degli enti associati, previa comunicazione al prefetto.

2. Con regolamento adottato dal Ministro dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono stabiliti:

- a) i requisiti psico-fisici richiesti per l'affidamento delle armi;
- b) i casi in cui l'abilitazione al porto delle armi è sospesa di diritto;
- c) gli obblighi generali degli enti locali e del personale in ordine alla consegna, alla tenuta e alla custodia delle armi e munizioni;
- d) le tipologie delle armi di cui la polizia locale può essere dotata, anche in relazione al possesso delle attribuzioni di cui agli articoli 9 e 11;
- e) i criteri generali per l'addestramento all'uso delle armi e l'accesso ai poligoni utilizzati dalle Forze di polizia statali.

3. L'ente locale, con propri provvedimenti, stabilisce le modalità per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1.

4. Le uniformi del personale, secondo quanto disposto dalla legge regionale, devono essere tali da escludere la stretta somiglianza con le uniformi delle Forze di polizia statali e delle Forze armate. Sulle uniformi degli operatori di polizia locale deve essere riportata in modo visibile l'indicazione dell'ambito territoriale di esercizio delle funzioni.

Art. 17.

(Accesso alle banche dati del Ministero dell'interno, del pubblico registro automobilistico, della direzione generale della motorizzazione civile e delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura)

1. All'articolo 9 della legge 1° aprile 1981, n. 121, dopo il secondo comma sono inseriti i seguenti:

«L'accesso ai dati e alle informazioni di cui al primo comma è altresì consentito agli ufficiali ed agenti di polizia locale ed agli altri ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria, debitamente autorizzati ai sensi dell'articolo 11, secondo comma, secondo modalità individuate con apposito regolamento di esecuzione.

È escluso, per gli ufficiali ed agenti di polizia locale di cui al terzo comma, l'accesso ai dati ed alle informazioni segretate, di cui all'articolo 21 della legge 26 marzo 2001, n. 128.

Gli ufficiali ed agenti di cui al terzo comma conferiscono senza ritardo al Centro elaborazione dati del Dipartimento della pubblica sicurezza, di cui all'articolo 8, le notizie e le informazioni acquisite nel corso delle attività di prevenzione e repressione dei reati e di quelle amministrative, secondo modalità tecniche individuate con apposito regolamento di esecuzione».

2. Il comma 1 dell'articolo 16-*quater* del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68, è sostituito dal seguente:

«1. Gli operatori di polizia locale accedono gratuitamente ai sistemi informativi automatizzati del pubblico registro automobilistico, della direzione generale della motorizzazione civile e delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura».

3. I regolamenti di cui ai commi terzo e quinto dell'articolo 9 della legge 1°

aprile 1981, n. 121, come modificato dal comma 1 del presente articolo, sono adottati, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 18.

(Patente di servizio, immatricolazione dei veicoli di servizio, pedaggi autostradali, concessioni radio e numero telefonico unico nazionale)

1. La conduzione di veicoli in dotazione ai servizi di polizia locale è riservata al personale munito di apposita patente di guida rilasciata dal prefetto della provincia nella quale il dipendente presta servizio, previo superamento di specifici corsi di addestramento da effettuare nell'ambito dei corsi di formazione. Tali corsi sono disciplinati da apposito decreto del Ministero dei trasporti, previa intesa in sede di Conferenza unificata, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Ai veicoli in dotazione ai servizi di polizia locale sono rilasciate speciali targhe di immatricolazione, identificative dell'appartenenza alla polizia locale. Il rilascio è disciplinato da apposito decreto del Ministero dei trasporti, previa intesa in sede di Conferenza unificata, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Tali autoveicoli sono esentati dalle tasse di immatricolazione ed automobilistiche e dal pedaggio autostradale.

3. Gli apparati radiotrasmettenti dei servizi di polizia locale sono esentati dal pagamento del canone di concessione delle frequenze radio.

4. Le sanzioni accessorie inerenti la patente di guida, previste dal decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e riferite alla guida dei veicoli appartenenti alla polizia locale, si applicano alla patente di servizio.

5. Con decreto del Ministero delle comunicazioni, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è individuato, previa intesa in sede di Conferenza unificata, un numero unico nazionale a tre cifre per l'accesso alle sale operative delle polizie locali ed è disciplinato il suo utilizzo.

Art. 19.

(Disposizioni in materia di contrattazione previdenziale e assicurativa)

1. Il rapporto di lavoro degli addetti ai servizi di polizia locale è disciplinato dai contratti collettivi nazionali di lavoro ai sensi del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Nell'ambito della disciplina di comparto, sono adottate in sede contrattuale apposite misure riguardanti il settore della polizia locale, al fine di tenere conto delle differenze funzionali interne al comparto stesso e della specificità del personale.

2. Al personale dei servizi di polizia locale a cui è attribuita la qualifica di cui all'articolo 11 si applicano, in materia previdenziale, assistenziale e infortunistica, le disposizioni previste per le Forze di polizia. Nei procedimenti a carico dei medesimi soggetti per fatti compiuti in servizio e relativi all'uso delle armi o di altro mezzo di coazione fisica si applica l'articolo 32 della legge 22 maggio 1975, n. 152. Si applica, altresì, la disciplina vigente per la Polizia di Stato in materia di speciali elargizioni e di riconoscimenti per le vittime del dovere e per i loro familiari.

3. Al personale della polizia locale a cui è attribuita la qualifica di cui all'articolo 11 è corrisposta un'indennità di polizia locale, articolata per livelli di responsabilità, pensionabile, finanziata a valere su un apposito fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno, nella misura determinata dai contratti collettivi nazionali di lavoro. Le indennità di vigilanza previste alla data di entrata in vigore della presente legge confluiscono nell'indennità di polizia locale.

4. Ai sensi dell'articolo 40 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta un apposito decreto al fine di istituire una specifica classe di rischio per il personale della polizia locale a cui è attribuita la qualificazione di cui all'articolo 11, adeguata ai compiti da esso svolti ed equivalente al trattamento previsto per gli appartenenti alla Polizia di Stato.

Capo V

NORME FINANZIARIE, TRANSITORIE E FINALI

Art. 20.

(Disposizione finanziaria)

1. Nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'interno è istituito un fondo per la realizzazione di quanto previsto a carico del Ministero stesso per effetto degli accordi di cui all'articolo 4, per le spese relative all'Istituto di cui all'articolo 8, nonché, fino all'attuazione dell'articolo 119 della Costituzione in materia di federalismo fiscale, per quanto previsto dall'articolo 19, comma 3.

Art. 21.

(Disposizioni transitorie)

1. Il personale degli enti locali cui sono attribuite funzioni ausiliarie di polizia amministrativa locale alla data di entrata in vigore della presente legge non è tenuto allo svolgimento del corso ed al superamento della prova d'esame di cui all'articolo 12, comma 1.

2. Al personale della polizia locale in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge spetta la patente di servizio di cui all'articolo 18, che viene rilasciata entro sessanta giorni dalla predetta data.

Art. 22.

(Abrogazioni e ulteriori modificazioni legislative)

1. È abrogata la legge 7 marzo 1986, n. 65.

2. All'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, dopo le parole: «dei servizi di protezione civile» sono inserite le seguenti: «e dei servizi di polizia locale».

3. All'articolo 57, comma 1, lettera b), del codice di procedura penale, dopo le parole: «del corpo forestale dello Stato» sono inserite le seguenti: «, gli ufficiali di polizia locale».

4. All'articolo 57, comma 2, lettera *b*), del codice di procedura penale, le parole: «le guardie delle province e dei comuni quando sono in servizio» sono sostituite dalle seguenti: «gli agenti di polizia locale».

5. All'articolo 20 della legge 1° aprile 1981, n. 121, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Il comitato è presieduto dal prefetto ed è composto dal questore e dai comandanti provinciali dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia di finanza e del Corpo forestale dello Stato»;

b) il quinto comma è abrogato.

6. All'articolo 24 della legge 1° aprile 1981, n. 121, dopo le parole «della pubblica autorità» sono inserite le seguenti: «, con esclusione dei regolamenti e dei provvedimenti degli enti locali e delle regioni».

7. All'articolo 208, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni, le parole: «e della Guardia di finanza» sono sostituite dalle seguenti: «, della Guardia di finanza e della Polizia locale».

Atto Senato n. 356

XV Legislatura

Disposizioni per il coordinamento in materia di sicurezza pubblica e polizia amministrativa locale, e per la realizzazione di politiche integrate per la sicurezza

Trattazione in Commissione

[Mostra gli interventi](#) »

Sedute di Commissione primaria		
Seduta	Attività	Interventi
1^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) in sede referente		
N. 149 (pom.) 1 agosto 2007	Congiunzione di S.485, S.710, S.1255, S.1436, Petizione n. 162, Petizione n. 431, Petizione n. 500	
1^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) (sui lavori della Commissione)		
N. 151 (pom.) 12 settembre 2007		

(356) BARBOLINI ed altri. - Disposizioni per il coordinamento in materia di sicurezza pubblica e polizia amministrativa locale, e per la realizzazione di politiche integrate per la sicurezza

(485) EUFEMI. - Modifiche alla normativa vigente in materia di polizia locale

(710) SCALERA. - Modifica della legge quadro 7 marzo 1986, n. 65, in materia di polizia municipale e locale

(1255) Laura ALLEGRINI. - Disposizioni in materia di polizia locale

(1436) SAIA ed altri. - Norme di indirizzo generale in materia di polizia locale

- e petizioni nn. 162, 431 e 500 ad essi attinenti

(Esame congiunto e rinvio)

Il relatore BARBOLINI (*Ulivo*) sottolinea la centralità della questione sicurezza, avvertita dai cittadini, soprattutto dalle categorie più deboli, come una vera priorità, anche a seguito dei rilevanti cambiamenti riguardanti la composizione sociale delle comunità, le trasformazioni economiche e del costume e l'impatto dell'immigrazione e della multiculturalità.

Sottolinea che i cittadini individuano correttamente nei sindaci gli interlocutori principali per la loro sicurezza, che tuttavia nella quotidianità si realizza attraverso una collaborazione tra tutte le istituzioni competenti in materia di tutela dell'ordine pubblico e di contrasto alla criminalità. Osserva, quindi, che la collaborazione non può essere lasciata soltanto alla disponibilità dei singoli e delle istituzioni, né può avere un carattere episodico e congiunturale, ma va inquadrata nel nuovo riparto di competenze disegnato con la riforma del Titolo V della Parte II della Costituzione.

Ricorda che l'attività della polizia municipale è profondamente mutata: di fatto si tratta dell'unica struttura di polizia a cui i sindaci possono indicare le priorità di intervento, che collabora tutti i giorni con le forze di polizia dello Stato per le attività di prevenzione e di tutela dell'ordine pubblico. È dunque opportuno dotare la polizia municipale di poteri adeguati: in particolare riconoscendo la qualifica giuridica di agente e ufficiale di polizia locale attribuita al sindaco e prevedendo la possibilità di accesso alle banche dati delle forze di polizia nazionali e un collegamento diretto alle sale operative, nonché con l'attivazione di un numero telefonico di emergenza.

Si sofferma quindi ad illustrare il disegno di legge n. 356, che nella prima parte definisce gli elementi che sostanziano le politiche integrate di sicurezza, quindi il profilo dei rapporti di collaborazione istituzionale, mentre nella parte successiva indica le forme del coordinamento fra polizia locale e forze di polizia statali e definisce in modo più appropriato il ruolo e le funzioni della polizia locale, precisando la qualifica giuridica del personale di polizia locale. Ricorda anche il disegno di legge n. 1436, d'iniziativa del senatore Saia e di altri senatori, nonché i

disegni di legge nn. 485, d'iniziativa del senatore Eufemi, e 1255, d'iniziativa della senatrice Allegrini, tutti riconducibili al tentativo di riordino già esperito nella scorsa legislatura, di revisione della legge 7 marzo 1986, n. 65, in coerenza con l'assetto definito dalla riforma del Titolo V. Infine, ricorda il disegno di legge n. 710, d'iniziativa del senatore Scalera, diretto anch'esso a precisare compiti e funzioni della polizia locale.

Conclude, auspicando una tempestiva approvazione delle disposizioni in esame e proponendo di svolgere un ciclo di audizioni informali per acquisire elementi informativi, in particolare incontrando i rappresentanti delle associazioni degli enti locali e i sindacati del personale della polizia locale.

Il relatore SAIA (AM) ringrazia la Commissione, che ha inteso avviare l'esame delle iniziative in titolo: esse affrontano la materia del riordino delle funzioni della polizia locale, ribadendo il tentativo di riforma della scorsa legislatura. A suo avviso, si tratta di fornire indicazioni organizzative omogenee per evitare che, salva l'autonomia dei corpi di polizia locale, le attività si svolgano in forme e modi del tutto disomogenei. Gli agenti di polizia locale rappresentano il primo riferimento per il cittadino e sono impiegati spesso anche con funzioni di polizia giudiziaria, tuttavia in mancanza di un adeguato coordinamento con le altre forze di polizia nazionali; ne è testimonianza il mancato coinvolgimento della polizia locale negli accordi interistituzionali adottati di recente in alcune grandi città.

Illustra, in particolare, le misure previste dal disegno di legge n. 1436, da lui presentato insieme ad altri senatori, e manifesta la volontà della sua parte politica di perseguire l'obiettivo di una normativa ampiamente condivisa, richiamando, fra l'altro, l'esigenza di una contrattazione separata per il personale della polizia locale, in considerazione delle rilevanti differenze nello svolgimento dell'attività lavorativa rispetto a quella di altre categorie di impiegati comunali.

Il PRESIDENTE si riserva di sottoporre all'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari la proposta di svolgere una serie di audizioni informali, secondo quanto prospettato dal relatore Barbolini. Sottolinea l'opportunità di assicurare che il testo unificato per i disegni di legge in titolo tenga conto delle innovazioni intervenute con la riforma del Titolo V della Parte II della Costituzione.

Il senatore MAFFIOLI (UDC) pur condividendo l'esigenza di un riordino diretto a rendere più omogenee le modalità di svolgimento delle attività della polizia locale, ricorda che ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, lettera h) della Costituzione, la competenza legislativa in materia di polizia amministrativa locale è riservata alle Regioni.

Si associa il senatore PASTORE (FI).

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.



DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa dei senatori SAIA, ALLEGRINI, AMORUSO, BALBONI, BENEDETTI VALENTINI, BEVILACQUA, BUTTI, CARUSO, CASTRO, CIARRAPICO, CORONELLA, DE ANGELIS, DE ECCHER, DELOGU, DI STEFANO, FLUTTERO, GAMBA, GERMONTANI, GRAMAZIO, MENARDI, MUGNAI, NESPOLI, ORSI, PASTORE, PICCONE, POLI BORTONE, PONTONE, RAMPONI, SACCOMANNO, TOFANI, TOTARO e VALDITARA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'11 GIUGNO 2008

Norme di indirizzo generale in materia di polizia locale

ONOREVOLI SENATORI. - In Italia, come in moltissimi Paesi europei, è pressante la richiesta di sicurezza da parte dei cittadini. Anche in presenza di dati circa i fenomeni criminali che in molte zone del Paese si possono definire allarmanti, quello di sicurezza è un bisogno sempre più percepito da parte dell'opinione pubblica.

Come necessità primaria questo deve spingere lo Stato ad adoperarsi per rispondere nel migliore dei modi a tale richiesta. Richiesta che troppo spesso si scontra con la penuria di mezzi e di risorse che opprime le Forze dell'ordine nazionali.

La sicurezza di un Paese parte dal basso, cioè dal rispetto delle più banali, ma non meno importanti, regole del vivere comune. I regolamenti urbani, commerciali, edilizi, stradali, e via dicendo, sono il corollario di una più estesa materia che arriva poi fino alla disciplina penale dell'ordine pubblico.

L'Italia ha a sua disposizione una forza di oltre 60.000 uomini, con punte di estrema professionalità, una forza che può vantare un rapporto privilegiato con il tessuto sociale delle nostre città e con le singole realtà locali, fino alle più piccole. Si tratta della polizia locale, così individuata da molte regioni come l'insieme delle polizie municipali e provinciali.

Tuttavia questa forza non sempre è a dovere impiegata nel migliore dei modi per rispondere al bisogno di sicurezza dei cittadini, anche per la mancanza di uno strumento legislativo adeguato, fermo ancora ad una legge quadro datata 1986 (legge 7 marzo 1986, n. 65) e ampiamente superata nei fatti e nelle consuetudini oltre che nelle

sentenze giurisprudenziali e nelle direttive del Ministero dell'interno.

Inoltre, la necessità di unire gli sforzi delle varie Forze dell'ordine nel territorio in un sinergico impegno nel controllo dello stesso, rende sempre più necessario, non solo culturalmente ma anche tecnologicamente, un ampio utilizzo di forme di «coordinamento» fra i vari soggetti con la necessità di un dialogo comune che deve quindi mettere tutti nelle condizioni di avere ruoli definiti e chiari.

Il processo di devoluzione e di riforma costituzionale avviato negli ultimi anni poiché ricade direttamente, tra le altre cose, sui sistemi di sicurezza, non può prescindere dall'individuare i pilastri su cui fondare la riorganizzazione delle polizie locali e dei relativi servizi regionali.

È necessario dunque, nel rispetto delle autonomie locali, definire un quadro normativo all'interno del quale le regioni stesse debbano legiferare nella loro autonomia ma in presenza di alcune condizioni omogenee sull'intero territorio nazionale. Cioè, pur lasciando alle regioni, alle province ed ai comuni il loro spazio, vanno stabilite una volta per tutte alcune ben definite e precise caratteristiche, affinché un agente di polizia locale sia, da Agrigento a Bolzano, riconosciuto dal cittadino per un profilo-base identico e certo dal punto di vista giuridico e professionale.

Il presente disegno di legge-quadro intende, in questo senso, fornire le polizie locali e le amministrazioni locali dello Stato di uno strumento normativo che sappia adattarsi alle necessità imposte dal processo di

devoluzione in atto e alle modifiche da esso apportate alla Costituzione.

La legislazione vigente, incentrata su una legge-quadro in parte obsoleta, vincola gli oltre 60.000 agenti delle polizie locali italiane ad una definizione insufficiente e inadeguata della loro professione e del loro ruolo.

In particolare si trovano ad operare in condizioni professionali che variano completamente da comune a comune, sia in termini di formazione che di equipaggiamenti e dotazioni, rendendo spesso difficile il coordinamento con le altre Forze dell'ordine e la riconoscibilità dei loro compiti da parte del cittadino ad eccezione ovviamente della classica attività contravvenzionale. Ma in particolare gli operatori delle polizie locali hanno in diverse occasioni espresso il bisogno di una chiara e moderna definizione del loro ruolo, che vede una molteplice serie di specializzazioni, che rende di conseguenza necessaria una contrattazione separata dal contratto nazionale degli enti locali, dai quali la tipologia professionale (turnazioni, servizi festivi e notturni, indennità di rischio, di disagio e di ordine pubblico, solo per fare alcuni esempi) nettamente si distingue. È assurdo infatti che attualmente, sia in sede di contrattazione nazionale, sia in sede locale, le rappresentanze sindacali unitarie elette per l'80-90 per cento da dipendenti pubblici amministrativi, siano poi le stesse che dovrebbero tutelare gli interessi di lavoratori completamente estranei alle loro tipologie di servizio. Cosa c'entra, cioè, un dipendente operante presso il settore anagrafe, commercio, lavori pubblici e così via con un agente di polizia locale?

In quest'ottica occorre altresì definire la funzione di polizia giudiziaria svolta ai sensi dell'articolo 55, comma 3, del codice di procedura penale, dagli ufficiali e agenti della polizia locale. Il codice, tuttavia, qualifica gli operatori della polizia locale come ufficiali o agenti di polizia giudiziaria a competenza limitata (nel territorio del comune di

appartenenza e durante lo svolgimento del servizio), e nei limiti dei compiti cui la polizia locale è demandata (polizia urbana e rurale, annonaria, edilizia, sanitaria, stradale, eccetera). La prassi, tuttavia, ha di fatto superato i limiti imposti fin qui dal codice. In particolare non è inusuale che procuratori della Repubblica nominino diversi addetti al servizio di polizia municipale come pubblici ministeri d'udienza anche per processi non concernenti le materie investite dalla citata legge-quadro n. 65 del 1986. Nella prassi quotidiana, inoltre, tutte le procure d'Italia convalidano atti posti in essere da personale della polizia municipale che a stretto rigore di norma sarebbero riservati agli ufficiali di polizia giudiziaria, della Polizia di Stato, Carabinieri o Guardia di Finanza (intercettazioni telefoniche, obbligo di firma presso i comandi per i pregiudicati, fotosegnalamenti dattiloscopici, eccetera).

Dal punto di vista delle competenze la riforma Bassanini, e i vari processi di devoluzione in atto, hanno caricato i comuni e le altre amministrazioni locali di nuovi oneri, e i comuni in particolare hanno fatto a loro volta ricadere la gestione di queste competenze proprio sulle polizie municipali, ma neppure la succitata riforma ha voluto con più coraggio e rispetto procedere ad una chiara definizione dei compiti delle stesse.

Occorre dare avvio ad una nuova fase culturale: con la sua elezione diretta e grazie al suo rapporto privilegiato con il tessuto sociale dalle città metropolitane o alle comunità più piccole, il sindaco è ormai percepito come il primo referente nelle istituzioni, ed è a lui che i cittadini rivolgono i loro bisogni primari. Di pari passo è necessario che le polizie locali siano percepite e possano operare come le prime referenti per il bisogno di sicurezza nelle città. A questo riguardo diverse polizie municipali sono state le prime, per altro su richiesta del Ministero dell'interno, a sperimentare la polizia di prossimità, il cosiddetto «vigile di quartiere».

Il presente disegno di legge-quadro, dunque, risponde ad una serie di necessità impellenti, dalla definizione dei compiti degli operatori delle polizie locali ad una risposta efficiente alle esigenze dei cittadini. In quest'ottica risulta fondamentale individuare canoni e parametri comuni che permettano di uniformare alcuni aspetti fondamentali quali i criteri di selezione, la formazione, l'addestramento, gli equipaggiamenti e le varie dotazioni.

L'uniformare alcuni aspetti della vita operativa delle polizie locali non significa tuttavia voler cancellare il loro profondo legame

con il territorio, che va anzi salvaguardato. È per questo che alcune di queste funzioni (selezione, formazione e addestramento) vanno assegnate alle regioni le quali dovranno dotarsi entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge. Le scuole già esistenti si dovranno ovviamente uniformare a tale legge.

Il presente disegno di legge, infine, tiene a salvaguardare profondamente il carattere municipale e provinciale che queste polizie rivestono, soprattutto per quanto concerne il comando e il controllo delle stesse.

DISEGNO DI LEGGE

CAPO I

PRINCÌPI GENERALI

Art. 1.

(Oggetto)

1. La presente legge disciplina, ai sensi dell'articolo 118, terzo comma, della Costituzione, il coordinamento tra lo Stato, le regioni e gli enti locali nelle materie di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera *h*), della Costituzione.

2. La presente legge detta altresì disposizioni per le Forze di polizia locale, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera *p*), della Costituzione.

3. Le attività di coordinamento tra lo Stato, le regioni e gli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze e sulla base degli accordi di cui all'articolo 4, concorrono a realizzare politiche integrate per la sicurezza delle persone e delle comunità.

Art. 2.

(Politiche locali e integrate per la sicurezza)

1. Ai fini della presente legge si intendono:

a) per politiche locali per la sicurezza, le azioni volte al conseguimento di una ordinata e civile convivenza nelle città e nel loro territorio esercitate attraverso le competenze proprie dei comuni, delle province e delle regioni;

b) per politiche integrate per la sicurezza, le azioni volte ad integrare le politiche

locali per la sicurezza con le politiche di contrasto della criminalità e di ordine pubblico.

CAPO II

FUNZIONI DELLE AMMINISTRAZIONI REGIONALI E LOCALI

Art. 3.

(Promozione delle politiche integrate per la sicurezza)

1. Il sindaco e il presidente della provincia, nell'ambito delle rispettive attribuzioni:

a) promuovono, ai fini della realizzazione delle politiche integrate per la sicurezza, gli accordi di cui all'articolo 4, commi 1 e 2;

b) dispongono, su richiesta motivata dell'autorità provinciale di pubblica sicurezza, la collaborazione delle Forze di polizia locale municipale e provinciale, con le Forze di polizia statali per specifiche operazioni o a seguito degli accordi di cui all'articolo 4, comma 3.

2. Compete alla regione, ai fini della realizzazione delle politiche integrate per la sicurezza, promuovere gli accordi di cui all'articolo 4, comma 3, ed il loro coordinamento nel territorio regionale.

Art. 4.

(Accordi locali e regionali in materia di coordinamento e di politiche integrate per la sicurezza)

1. Le province e i comuni, anche in forma associata, possono stipulare accordi locali con le autorità provinciali di pubblica sicurezza, finalizzati alla collaborazione della

polizia locale, nei seguenti campi di intervento:

a) scambio informativo e realizzazione di sistemi informativi integrati;

b) interconnessione, a livello territoriale, delle sale operative delle Forze di polizie locali con le sale operative delle Forze di polizia dello Stato;

c) collaborazione tra le Forze di polizia dello Stato e le Forze di polizia locale ai fini del controllo del territorio, anche mediante l'integrazione degli interventi di emergenza;

d) coordinamento tra attività di polizia locale e attività di prevenzione della criminalità, anche attraverso specifici piani di intervento;

e) formazione e aggiornamento professionale integrati tra operatori della polizia locale, delle Forze di polizia dello Stato ed altri operatori pubblici che cooperano allo sviluppo delle politiche di sicurezza.

2. Gli accordi di cui al comma 1 possono altresì riguardare i seguenti campi di intervento:

a) cooperazione per la partecipazione ad iniziative e progetti promossi dall'Unione europea;

b) coordinamento tra politiche di programmazione e gestione del territorio e politiche di prevenzione della criminalità;

c) comunicazione pubblica;

d) ogni altra attività ritenuta utile ai fini delle politiche integrate di sicurezza.

3. Le regioni, nell'ambito delle proprie competenze e nel rispetto dei principi di sussidiarietà ed adeguatezza, stipulano accordi regionali con lo Stato nei campi di intervento di cui ai commi 1 e 2.

Art. 5.

(Conferenze provinciali e regionali per l'attuazione di politiche integrate per la sicurezza)

1. La legge regionale disciplina, ai fini della realizzazione delle politiche integrate per la sicurezza di cui all'articolo 1, l'istituzione della conferenza regionale per la sicurezza.

2. La conferenza regionale è composta dal Presidente della regione che la presiede, dai sindaci dei comuni capoluogo di provincia e dai presidenti delle province, dai rispettivi comandanti della polizia locale, dalle autorità provinciali di pubblica sicurezza, dal comandante regionale e dai comandanti provinciali dell'Arma dei carabinieri, dal comandante regionale e dai comandanti territoriali del Corpo della guardia di finanza. La conferenza è convocata, in seduta plenaria, almeno due volte all'anno, e può essere convocata per aree territoriali subregionali, dal presidente della regione, su ordine del giorno concordato con il prefetto del capoluogo regionale. La conferenza è sede di confronto per la definizione e la verifica degli accordi regionali di cui all'articolo 4.

3. Le conferenze di cui al presente articolo possono riunirsi in sessione con i rappresentanti degli uffici giudiziari per esaminare, in connessione con le problematiche della sicurezza, i problemi di funzionalità operativa delle strutture giudiziarie e penitenziarie della regione.

4. Alle conferenze possono essere invitati altri soggetti pubblici o associativi, interessati ai singoli oggetti in discussione.

Art. 6.

(Attività di informazione a livello territoriale)

1. Nelle materie di cui all'articolo 1, lo Stato, le regioni e gli enti locali, anche al di fuori degli accordi di cui all'articolo 4, sono tenuti a trasmettere reciproche informazioni sui principali aspetti delle attività di propria competenza. Per le medesime finalità i sindaci ed i presidenti delle province possono attivare incontri con i responsabili delle Forze di polizia statali, competenti per territorio.

2. Ai fini di cui al comma 1:

a) il presidente della regione, il presidente della provincia e il sindaco possono richiedere, alle autorità di pubblica sicurezza e alle Forze di polizia statali competenti per territorio informazioni sugli andamenti qualitativi e quantitativi dei fenomeni criminosi, nonché sull'organizzazione, sulle risorse e sui programmi di attività delle Forze di polizia statali;

b) le autorità di pubblica sicurezza possono richiedere alla regione, alla provincia e al comune competenti per territorio informazioni sulle caratteristiche degli illeciti e dei fenomeni che generano insicurezza, rilevati sul territorio, nonché sull'organizzazione, sulle risorse e sui programmi della polizia amministrativa locale.

Art. 7.

(Destinazione territoriale delle Forze di polizia statali)

1. Ai fini dell'attività delle conferenze di cui all'articolo 5 e del raggiungimento degli accordi di cui all'articolo 4, il Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza - provvede ad identificare, con riferimento alla Polizia di Stato e all'Arma dei Carabinieri, le risorse di personale ordinaria-

mente destinate alla sicurezza di ciascun territorio provinciale o di una regione nel suo insieme, con esclusione di quelle destinate a funzioni nazionali, di riserva o specializzate.

2. Le destinazioni di cui al comma 1 sono annualmente comunicate ai sindaci dei comuni capoluogo, ai presidenti delle province e ai presidenti delle regioni.

CAPO III

NORME PER IL COORDINAMENTO TRA POLIZIE STATALI E POLIZIE LOCALI

Art. 8.

(Funzioni di polizia locale)

1. Il personale che svolge servizio di polizia locale esercita:

a) funzioni di tutela dell'ordine pubblico e della pubblica sicurezza, per garantire, in collaborazione e cooperazione con le altre Forze di polizia dello Stato, la sicurezza urbana e l'ordinata convivenza civile nell'ambito territoriale di riferimento;

b) funzioni ausiliarie di pubblica sicurezza;

c) funzioni di polizia amministrativa;

d) funzioni di vigilanza sull'osservanza dei regolamenti, di ordinanze, di provvedimenti amministrativi;

e) funzioni di polizia tributaria;

f) funzioni attinenti alla gestione di servizi d'ordine, di vigilanza e di scorta, necessarie all'espletamento delle attività istituzionali del comune o della provincia (con esclusione della partecipazione a manifestazioni politiche);

g) funzioni di soccorso in caso di pubbliche calamità e privati infortuni;

h) funzioni di polizia stradale, attraverso gli agenti, i sottoufficiali, gli ufficiali e i comandanti di polizia locale ai sensi dell'arti-

colo 12, comma 1, lettera *e*), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come modificato dal comma 6 dell'articolo 25 della presente legge;

i) funzioni di polizia giudiziaria disciplinate all'articolo 55 del codice di procedura penale;

l) funzioni di vigilanza sull'integrità e sulla conservazione del patrimonio pubblico;

m) funzioni di polizia ambientale e ittico-venatoria che si concretano nell'espletamento di funzioni tecniche di controllo in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti, nonché di vigilanza sull'esercizio dell'attività ittico-venatoria;

n) funzioni di polizia edilizia dirette al controllo del rispetto delle norme in materia urbanistico-edilizia al fine di garantire la tutela della qualità urbana e rurale;

o) compiti di segnalazione alle autorità competenti, di disfunzioni e carenze dei servizi pubblici;

p) funzioni di informazione, accertamento, monitoraggio e rilevazione dei dati connessi alle funzioni istituzionali o comunque richiesti da autorità competenti;

q) funzioni di supporto alle attività di controllo spettanti agli organi preposti alla vigilanza in materia di lavoro e sicurezza sui luoghi di lavoro;

r) funzioni attinenti alla predisposizione di servizi nonché di collaborazioni alle operazioni di protezione civile di competenza dei comuni e delle province;

s) funzioni di tutela del consumatore.

2. Al fine di tutelare l'ordinata e civile convivenza e la qualità della vita locale, le funzioni di polizia locale comprendono l'insieme delle attività di prevenzione e contrasto delle situazioni e dei comportamenti che violano le leggi statali o regionali, ovvero i regolamenti locali, come specificato dal presente articolo.

3. Le funzioni di polizia amministrativa locale spettano ai comuni e alle province, per quanto di competenza di queste, secondo

quanto disposto dalla legge statale o regionale in attuazione dell'articolo 118, primo comma, della Costituzione. Sono comunque fatte salve, fino a diversa disciplina, le disposizioni di legge vigenti relative all'attribuzione di specifiche funzioni di polizia amministrativa locale.

4. Le funzioni di polizia amministrativa locale consistenti in attività di accertamento di illeciti amministrativi e nell'irrogazione delle relative sanzioni competono ai comuni e alle province, salvo che il sindaco o il presidente della provincia richiedano motivatamente l'intervento delle Forze di polizia statali a competenza generale.

5. A tal fine il personale appartenente alle Forze di polizia locale ricopre le seguenti qualifiche e funzioni:

a) agente di polizia giudiziaria, riferita agli agenti di polizia locale, ai sensi dell'articolo 57, comma 2, lettera b), del codice di procedura penale, o di ufficiale di polizia giudiziaria, riferita ai Comandanti, agli ufficiali e sottufficiali di polizia locale, ai sensi dell'articolo 57, comma 1, lettera b), di detto codice così come modificato dall'articolo 25 comma 2, lettere a) e b) della presente legge;

b) agente, sottufficiale, ufficiale e Comandante di polizia locale ai sensi della lettera e-bis) del comma 1 dell'articolo 12, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, introdotta dall'articolo 25 della presente legge;

c) agente di pubblica sicurezza;

d) agente di polizia tributaria, limitatamente alle attività ispettive di vigilanza relative ai tributi locali.

Art. 9.

(Forze di polizia ad ordinamento locale)

1. Alla legge 1° aprile 1981, n. 121, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma dell'articolo 9, dopo le parole: «agli ufficiali di polizia giudiziaria

appartenenti alle forze di polizia,» sono inserite le seguenti: «agli ufficiali di polizia giudiziaria della polizia locale,»;

b) al primo comma dell'articolo 16 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) all'alinea, le parole: «i rispettivi ordinamenti e dipendenze» sono sostituite dalle seguenti: «i rispettivi ordinamenti statali o locali e dipendenze statali o locali»;

2) dopo la lettera b) è aggiunta la lettera b-bis): «i corpi di polizia locale previa disposizione del Sindaco o del Presidente della Provincia su richiesta delle competenti autorità di pubblica sicurezza».

Art. 10.

(Esercizio delle funzioni di polizia locale)

1. Ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione, i comuni singoli e associati e le province sono titolari delle funzioni di polizia locale connesse alle competenze loro attribuite dalle regioni e dallo Stato. A tal fine devono costituire corpi di polizia locale, anche in forma associata.

2. In materia di polizia amministrativa locale, al di fuori di quanto previsto dal comma 1, resta ferma la potestà legislativa regionale secondo quanto previsto dall'articolo 117, quarto comma, della Costituzione. Tale competenza si esercita anche in ordine ai requisiti unitari per l'istituzione e l'organizzazione, anche in forma associata, dei corpi di polizia locale, municipale e provinciale.

3. Le funzioni di polizia locale sono svolte dagli agenti, dai sottufficiali, dagli ufficiali, di polizia locale e dai comandanti.

4. L'autorità giudiziaria si avvale degli agenti, dei sottufficiali, degli ufficiali e dei comandanti di polizia locale nell'esercizio delle funzioni di agente e di ufficiale di polizia giudiziaria, il personale di polizia locale

dipende operativamente dalla competente autorità giudiziaria.

5. Nell'esercizio delle attività derivanti dagli accordi di cui all'articolo 4, comma 1, lettera *b*), il personale della polizia locale dipende dalla competente autorità di pubblica sicurezza, nel rispetto delle intese intercorse e per il tramite del comandante della Forza di polizia locale.

6. Per specifiche indagini, i limiti territoriali vengono superati con provvedimento dell'autorità giudiziaria che le ha richieste. Qualora l'autorità giudiziaria disponga, con proprio provvedimento, che il personale della polizia locale svolga, per determinate e specifiche indagini, attività al di fuori del territorio di competenza eventuali spese aggiuntive conseguenti alla missione stessa sono poste direttamente a carico del Ministero della giustizia.

7. Durante il servizio sono ammesse operazioni esterne all'ambito territoriale di competenza, di iniziativa dei singoli, esclusivamente in caso di necessità dovuta alla flagranza dell'illecito commesso nel territorio di appartenenza.

8. Ferma restando la disciplina regionale per le missioni degli addetti alle forze di polizia locale nel territorio regionale per l'esercizio delle funzioni di polizia amministrativa locale, possono essere effettuate missioni esterne al territorio regionale esclusivamente:

a) per finalità di collegamento o di rappresentanza;

b) per soccorso in caso di calamità e disastri, d'intesa fra le amministrazioni interessate e previa comunicazione al prefetto competente nel territorio in cui si esercitano le funzioni;

c) in ausilio delle altre Forze di polizia locale, municipale e provinciale, in particolari occasioni stagionali o eccezionali, previa stipula di appositi accordi fra le amministrazioni interessate e previa comunicazione al prefetto competente nel territorio in cui si esercitano le funzioni.

Art. 11.

*(Qualifica giuridica del personale
di polizia locale)*

1. Al personale che svolge le funzioni di polizia locale è attribuita, rispettivamente dal sindaco o dal presidente della provincia, la qualifica di agente di polizia locale per gli operatori, di sottufficiale per gli addetti all'ordinamento, di ufficiale di polizia locale per gli addetti al coordinamento e al controllo e per il comandante, dopo aver accertato il possesso dei seguenti requisiti soggettivi:

- a) godimento dei diritti civili e politici;
- b) non aver reso dichiarazione di obiezione di coscienza ai sensi della normativa vigente. Le unità di personale che hanno prestatato servizio civile sostitutivo obbligatorio possono continuare a rivestire la qualifica di agente ausiliario di pubblica sicurezza solo se accettano l'armamento per difesa personale effettuando revoca dello *status* di obiettore di coscienza ai sensi della vigente normativa; in caso contrario l'autorità competente potrà disporre il trasferimento ad altro servizio nell'ente preservando categoria e posizione economica;
- c) non aver subito condanna a pena detentiva per delitto non colposo o non essere stato sottoposto a misure di prevenzione;
- d) non essere stato espulso dalle Forze armate o dalle Forze di polizia in genere, ovvero destituito o licenziato per giusta causa o giustificato motivo soggettivo da pubblici uffici.

2. A seguito d'intesa raggiunta in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, possono essere definiti ulteriori requisiti psicoattitudinali o fisici per l'attribuzione delle qualifiche di cui al comma 1.

3. Il sindaco o il presidente della provincia dichiara la perdita della qualifica qualora accertati il venir meno di alcuno dei requisiti prescritti dal comma 1.

4. Il sindaco o il presidente della provincia comunica al prefetto gli elenchi dei soggetti di cui al comma 1, nonché le revoche di cui al comma 3.

5. La regione prevede e disciplina, ai fini della qualificazione giuridica di cui al presente articolo, l'effettuazione di uno specifico corso, con superamento di prova finale, diversificato per gli agenti, per i comandanti, per gli ufficiali e sottufficiali di polizia locale, da tenersi entro il termine del periodo di prova.

6. Il comando della polizia locale non potrà essere assegnato a personale non in possesso dello specifico *status* di appartenente alle Forze di polizia locale e che non abbia seguito i corsi di formazione dell'accademia regionale di polizia locale.

7. Il comandante della polizia locale è responsabile verso il sindaco o il presidente della provincia dell'addestramento, della disciplina, della formazione e dell'impiego tecnico-operativo degli appartenenti alla polizia locale. Gli operatori di polizia locale sono tenuti ad eseguire le direttive impartite dai superiori gerarchici nei limiti del loro stato giuridico e delle leggi.

8. Il corpo di polizia locale è composta da almeno 15 operatori escluso il comandante.

9. Agli operatori di polizia locale competono esclusivamente le funzioni, le competenze e le mansioni di cui all'articolo 8 della presente legge; i distacchi e i comandi possono essere consentiti solo ed esclusivamente se rientrano nelle funzioni di polizia locale e purché la disciplina rimanga quella dell'organizzazione di appartenenza; la mobilità potrà avvenire solo su richiesta del lavoratore.

Art. 12.

(Funzioni del sindaco e del presidente della provincia)

1. Il sindaco e il presidente della provincia, nell'esercizio delle funzioni di cui alla presente legge, impartiscono direttive politiche e vigilano sull'espletamento del servizio e adottano i provvedimenti previsti dalle leggi e dai regolamenti.

Art. 13.

(Funzioni associate di polizia locale)

1. Qualora i comuni con meno di quindici dipendenti nella polizia locale non provvedano, entro un anno dall'approvazione della presente legge, alla costituzione delle associazioni dei comandi o dei corpi unici, le province assumono la gestione della polizia locale del medesimo comune assorbendo nel proprio organico le risorse umane, economiche, i mezzi e gli strumenti in precedenza assegnati al servizio di polizia municipale del comune stesso.

2. Il personale della polizia locale passato in organico alla provincia mantiene in partenza le medesime posizioni di categoria giuridiche ed indennità economiche, oltre al riconoscimento dell'anzianità di servizio, previste in precedenza nel suo ente, nel cui territorio peraltro dovrà comunque continuare ad iniziare e terminare il proprio orario di lavoro, salvo diverso accordo tra lo stesso dipendente e la provincia medesima.

3. Il sindaco del comune nel quale la polizia locale viene gestita dalla provincia impartisce le direttive al comandante del corpo previ accordi con il presidente della giunta provinciale.

4. Il comune nel quale la provincia gestisce il corpo, che successivamente decida di gestire in forma associata la polizia locale con altri comuni limitrofi, comunica al presi-

dente della provincia e alla regione, oltre che al prefetto, l'adesione o la costituzione della forma associata o di altre forme di unione, riassumendo le risorse umane, economiche e strumentali in precedenza assorbite dalla provincia.

5. I dipendenti di cui al comma 4 possono decidere, previo nulla osta della provincia, di non tornare in carico al comune, che pertanto dovrà provvedere ad assumere personale attraverso procedure di mobilità o concorsuali fermo restando il recupero della copertura economica per il dipendente già prevista e in precedenza trasferita alla provincia.

6. Nei casi di cui al comma 5 la provincia provvede alle spese di copertura economica dei dipendenti rimasti in carico alla stessa.

7. La forma associata di gestione del corpo della polizia locale, denominato «Corpo di polizia locale dei comuni» seguito dai nomi dei comuni o dal nome geografico della zona, si attua con i seguenti organi:

a) Consiglio dei sindaci, formato dai sindaci o assessori delegati dei comuni associati che deliberano le direttive politiche da assegnare al corpo e gli stanziamenti per il raggiungimento degli scopi prefissati approvando il bilancio;

b) Presidente del consiglio dei sindaci, che può essere un sindaco o assessore delegato dei comuni associati, eletto ogni tre anni dal Consiglio dei sindaci, con il compito di eseguire le delibere del Consiglio dei sindaci e riferire al Consiglio dell'andamento del Corpo;

c) rispetto all'attività del corpo di polizia locale, il Consiglio dei sindaci corrisponde alle funzioni dei consigli comunali; il presidente corrisponde al sindaco;

d) il Comandante del Corpo risponde dell'operato direttamente al Presidente.

8. Si applicano alla forma associata le norme di legge previste per le unioni dei comuni o delle associazioni.

9. I comuni che svolgono le attività di polizia locale nella forma in funzione associata

di cui al presente articolo facenti capo alla provincia destinano come responsabili del distaccamento il responsabile del servizio il comandante che coordinava in precedenza la loro polizia municipale.

Art. 14.

(Utilizzazione del volontariato)

1. L'utilizzazione di forme di volontariato, ai fini della presente legge, è ammessa solo nel rispetto dei principi e delle finalità fissate dagli articoli 1 e 2 della legge 11 agosto 1991, n. 266, e solo se sono rispettati i termini minimi delle assunzioni nella polizia locale sugli standard essenziali stabiliti obbligatoriamente dalla regione. Tale utilizzazione è volta a realizzare una presenza attiva sul territorio, aggiuntiva e non sostitutiva rispetto a quella ordinariamente garantita dalla polizia locale, con il fine di promuovere l'educazione, il rispetto delle regole della convivenza civile, il dialogo tra le persone, l'integrazione e l'inclusione sociale.

2. I volontari, individuati dalle amministrazioni locali anche sulla base di indicazioni provenienti dalle associazioni di volontariato, possono essere impiegati a condizione che essi:

a) operino sulla base delle indicazioni ed in maniera subordinata al comandante della polizia locale o ad altro operatore di detta polizia da esso formalmente incaricato;

b) non abbiano subito condanna a pena detentiva per delitto non colposo o non siano stati sottoposti a misure di prevenzione, ovvero destituiti o licenziati per giusta causa o giustificato motivo soggettivo da pubblici uffici;

c) abbiano frequentato, con profitto, uno specifico corso di formazione professionale disciplinato dalla regione;

d) siano adeguatamente assicurati.

3. I volontari rivestono la qualifica di incaricato di pubblico servizio nei casi previsti dalla legge dello Stato.

4. I comuni e le province possono stipulare convenzioni con le associazioni del volontariato, con sole finalità di supporto organizzativo agli associati che svolgano le attività di cui al presente articolo, a condizione che dette associazioni non prevedano nell'accesso e nei propri fini forme di discriminazione di sesso, razza, lingua, religione, opinioni politiche e condizioni personali o sociali.

Art. 15.

(Istituti di vigilanza privata)

1. Gli istituti di vigilanza privata, fatti salvi i presupposti e i limiti individuati dalla legge dello Stato per l'esercizio della loro attività, possono essere utilizzati dagli enti locali ad integrazione dell'esercizio delle funzioni di polizia locale ed in particolare ai fini della tutela delle persone, a condizione che essi:

a) svolgano funzioni di mera vigilanza, aggiuntive e non sostitutive a quelle ordinariamente svolte dalla polizia locale, finalizzate unicamente ad attivare gli organi di polizia locale o statale;

b) operino sulla base delle indicazioni ed in maniera subordinata al comandante della polizia locale o ufficiale o ad altro operatore di detta polizia da esso formalmente incaricato.

Art. 16.

(Cooperazione tra Forze di polizia statali e locali)

1. Le Forze di polizia dello Stato e le Forze di polizia locale cooperano, nell'ambito delle rispettive competenze, ai fini della sicurezza della città e del territorio. A tal

fine, fatto salvo quanto disposto dall'articolo 20 della legge 1° aprile 1981, n. 121, l'autorità tecnica di pubblica sicurezza, nella persona del prefetto, competente per territorio convoca periodicamente incontri di lavoro con i comandanti delle polizie locali e con i comandanti delle altre Forze di polizia dello Stato.

2. I responsabili delle Forze di polizia dello Stato e delle Forze di polizia locale possono comunque richiedere all'autorità tecnica di pubblica sicurezza, competente per territorio, la convocazione di specifici incontri al fine di coordinare i rispettivi interventi, anche in attuazione degli accordi di cui all'articolo 4.

3. Il coordinamento tra le polizie municipali e provinciali si effettua secondo le disposizioni stabilite dalla legge regionale.

Art. 17.

(Disciplina dell'armamento e delle uniformi degli agenti e ufficiali di polizia locale)

1. Gli agenti, i sottufficiali, gli ufficiali e i comandanti di polizia locale portano senza licenza le armi in dotazione.

2. Con regolamento adottato dal Ministro dell'interno, previa intesa con la Conferenza unificata, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, si provvede alla modifica del decreto ministeriale 4 marzo 1987, n. 145, e sono stabiliti:

a) i requisiti psico-fisici richiesti per l'affidamento delle armi;

b) i casi in cui l'abilitazione al porto delle armi è sospesa di diritto;

c) gli obblighi generali degli enti locali e del personale in ordine alla consegna, alla tenuta e alla custodia delle armi e munizioni;

d) le tipologie delle armi di cui la polizia locale deve essere dotata, anche in relazione al possesso delle attribuzioni di cui agli articoli 9 e 11, prevedendo un modello ed un tipo di pistola, fra quelli iscritti nel ca-

talogo, uguale per il personale maschile e femminile.

3. Gli operatori di polizia locale vengono inoltre dotati:

a) di una sciabola per i soli servizi di guardia d'onore in occasione di feste o funzioni pubbliche;

b) di un'arma lunga comune da sparo, in particolare per l'esercizio di controllo ittico-venatoria;

c) di ausili tattico-difensivi a basso deterrente visivo;

d) di un bastone estensibile;

e) di *spray* anti-aggressione a base di peperoncino naturale;

f) di manette;

g) di giubbotti antitaglio;

h) di giubbotti antiproiettile;

i) di cuscini per il trattamento sanitario obbligatorio (T.S.O.);

l) di casco antisommossa;

m) di altri strumenti atti alla tutela dell'integrità fisica dei lavoratori.

4. Ai fini di cui al presente articolo, si applicano i criteri generali per l'addestramento all'uso delle armi e l'accesso ai poligoni utilizzati dalle Forze di polizia statali.

5. Con regolamento del Ministro dell'interno, da adottarsi previa intesa con la Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e previa consultazione delle organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative, sono stabiliti i criteri ed i requisiti che le Regioni osservano in sede di disciplina con legge regionale dei gradi, dei distintivi e del colore delle uniformi che dovrà essere - sia estivo che invernale - blu notte con camicia azzurra, nonché dei mezzi di servizio dei corpi della polizia locale.

6. Il contratto nazionale definisce l'organizzazione della polizia locale e l'ordinamento si articola in:

a) Agenti;

b) Sottufficiali;

c) Ufficiali;

d) Comandanti o responsabili di servizio, i quali restano in carica fino ad esaurimento del ruolo previsto dall'articolo 11 della presente legge a decorrere dalla quale ricopre il ruolo di comandante o ufficiale.

Art. 18.

(Accesso alle banche dati del Ministero dell'interno, del pubblico registro automobilistico, della direzione generale della motorizzazione civile e delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura)

1. All'articolo 9 della legge 1° aprile 1981, n. 121, dopo il secondo comma sono inseriti i seguenti:

«L'accesso ai dati e alle informazioni di cui al primo comma è altresì consentito, agli ufficiali, ai sottufficiali e agli agenti di polizia locale ed agli altri ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria, debitamente autorizzati ai sensi dell'articolo 11, secondo comma, secondo modalità individuate con apposito regolamento di esecuzione.

È escluso, per i sottufficiali ed agenti di polizia locale di cui al terzo comma, l'accesso ai dati ed alle informazioni secretate, di cui all'articolo 21 della legge 26 marzo 2001, n. 128.

Gli ufficiali, sottufficiali ed agenti di cui al terzo comma conferiscono senza ritardo al Centro elaborazione dati del Dipartimento della pubblica sicurezza, di cui all'articolo 8, le notizie e le informazioni acquisite nel corso delle attività di prevenzione e repressione dei reati e di quelle amministrative, secondo modalità tecniche individuate con apposito regolamento di esecuzione. I regolamenti di cui ai commi terzo e quinto sono adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge».

2. Il comma 1 dell'articolo 16-*quater* del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n.68, è sostituito dal seguente:

«1. Gli operatori di polizia locale accedono gratuitamente ai sistemi informativi automatizzati del pubblico registro automobilistico, della direzione generale della motorizzazione civile e delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura».

Art. 19.

(Patente di servizio, immatricolazione dei veicoli di servizio, pedaggi autostradali, concessioni radio e numero telefonico unico nazionale)

1. La conduzione di veicoli a motore in dotazione alle Forze di polizia locale è riservata al personale munito di apposita patente di servizio rilasciata dal prefetto della provincia nella quale il dipendente presta servizio, previo superamento di specifici corsi di addestramento da effettuare nell'ambito dei corsi di formazione. Tali corsi sono disciplinati da apposito decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previa intesa in sede di Conferenza unificata, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Ai veicoli in dotazione alle Forze di polizia locale sono rilasciate speciali targhe di immatricolazione, identificative dell'appartenenza alla polizia locale. Il rilascio è disciplinato con apposito decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previa intesa in sede di Conferenza unificata, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Tali veicoli sono esentati dalle tasse di immatricolazione ed automobilistiche e dal pedaggio autostradale.

3. Gli apparati radiotrasmettenti delle forze di polizia locale sono esentati dal pagamento del canone di concessione delle frequenze radio.

4. Le sanzioni accessorie inerenti la patente di guida, previste dal decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e riferite alla guida dei veicoli appartenenti alla polizia locale, si applicano alla patente di servizio.

5. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è individuato, previa intesa in sede di Conferenza unificata, un numero unico nazionale a tre cifre per l'accesso alle sale operative delle polizie locali ed è disciplinato il suo utilizzo.

Art. 20.

(Disposizioni in materia di contrattazione previdenziale e assicurativa)

1. Il rapporto di lavoro degli addetti alle Forze di polizia locale è disciplinato dai contratti collettivi nazionali di lavoro pubblico esclusivi per gli operatori del settore riconoscendo le specificità del personale.

2. Al personale della Forza di polizia locale a cui è attribuita la qualifica di cui all'articolo 11 della presente legge si applicano, in materia previdenziale, assistenziale e infortunistica, le disposizioni previste per le Forze di polizia. Nei procedimenti a carico dei medesimi soggetti per fatti compiuti in servizio e relativi all'uso delle armi o di altro mezzo di coazione fisica si applica l'articolo 32 della legge 22 maggio 1975, n. 152. Si applica, altresì, la disciplina vigente per la Polizia di Stato in materia di speciali elargizioni e di riconoscimenti per le vittime del dovere e per i loro familiari.

3. Al personale della polizia locale a cui è attribuita la qualifica di cui all'articolo 11 della presente legge è corrisposta un'indennità di polizia locale, articolata per livelli di responsabilità, pensionabile, finanziata a valere su un'apposito fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno, nella misura determinata dai contratti collet-

tivi nazionali di lavoro. Le indennità di vigilanza previste alla data di entrata in vigore della presente legge confluiscono nell'indennità di polizia locale aumentata del 40 per cento.

4. Ai sensi dell'articolo 40 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un apposito decreto al fine di istituire una specifica classe di rischio per il personale della polizia locale a cui è attribuita la qualificazione di cui all'articolo 11, adeguata ai compiti da esso svolti ed equivalente al trattamento previsto per gli appartenenti alla Polizia di Stato.

Art. 21.

*(Enti locali diversi dai comuni
e dalle province)*

1. Gli enti locali diversi dai comuni e dalle province svolgono le funzioni di polizia locale di cui sono titolari, istituendo appositi corpi nel rispetto della disciplina sancita dalla presente legge.

Art. 22.

(Altri compiti delle regioni)

1. Le regioni provvedono alla istituzione di accademie regionali di polizia locale, che tengono corsi periodici di formazione e preparazione professionale al personale neo-assunto e a quello già in servizio.

2. Le regioni indicano in maniera vincolante, per comuni e province, i requisiti minimi del personale per le Forze di polizia locale affinché possano esercitare le funzioni di polizia locale.

CAPO V

NORME FINANZIARIE, TRANSITORIE E
FINALI

Art. 23.

(Disposizione finanziaria)

1. Nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'interno è istituito un fondo per la realizzazione di quanto previsto a carico del Ministero stesso per effetto degli accordi di cui all'articolo 4, nonché, fino all'attuazione dell'articolo 119 della Costituzione in materia di federalismo fiscale, per quanto previsto dall'articolo 19, comma 3. Per la dotazione del fondo di cui al presente articolo è stanziata la somma di tre milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010.

2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a tre milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010 si provvede mediante corrispondente riduzione nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.

Art. 24.

(Disposizioni transitorie)

1. Al personale della polizia locale in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge spetta la patente di servizio di cui all'articolo 19, che viene rilasciata entro sessanta giorni dalla predetta data, anche per il personale con contratto a tempo determinato.

Art. 25.

(Abrogazioni e ulteriori modificazioni legislative)

1. È abrogata la legge 7 marzo 1986, n. 65.

2. All'articolo 57 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, alla lettera b), dopo le parole: «del corpo forestale dello Stato» sono inserite le seguenti: «, i comandanti, gli ufficiali e sottufficiali di polizia locale»;

b) al comma 2, alla lettera b), le parole: «le guardie delle province e dei comuni quando sono in servizio» sono sostituite dalle seguenti: «i carabinieri, le guardie di finanza, gli agenti di custodia, le guardie forestali e gli agenti di polizia locale.».

3. All'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, dopo le parole: «dei servizi di protezione civile» sono inserite le seguenti: «e delle Forze di polizia locale».

4. All'articolo 20 della legge 1° aprile 1981, n. 121, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il secondo comma è sostituito dal seguente: «Il comitato è presieduto dal prefetto ed è composto dal questore, dal comandante provinciale dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia di finanza, del Corpo forestale dello Stato e dal comandante del capoluogo di provincia della polizia locale»;

b) il quinto comma è abrogato.

5. All'articolo 24 della legge 10 aprile 1981, n. 121, dopo le parole: «della pubblica autorità» sono inserite le seguenti: «, con esclusione dei regolamenti e dei provvedimenti degli enti locali e delle regioni».

6. Al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 12, comma 1, la lettera *d*-bis) è soppressa; la lettera *e*) è sostituita dalla seguente:

«*e*) ai Corpi e ai servizi di polizia locale, municipale e provinciale;»;

b) all'articolo 208, comma 2, le parole: «e della Guardia di finanza» sono sostituite dalle seguenti: «, della Guardia di finanza e della polizia locale».

Atto Senato n. 760

XVI Legislatura

Norme di indirizzo generale in materia di polizia locale

Iter

25 luglio 2008: assegnato (non ancora iniziato l'esame)

Successione delle letture parlamentari

S.760	assegnato (non ancora iniziato l'esame)	25 luglio 2008
-------	---	----------------

Iniziativa Parlamentare

[Maurizio Saia](#) (Pdl) e altri [Cofirmatari](#) ↗

Natura

ordinaria

Presentazione

Presentato in data **11 giugno 2008**; annunciato nella seduta pom. n. 17 del 11 giugno 2008.

Classificazione TESEO

POLIZIA MUNICIPALE

Articoli

Assegnazione

Assegnato alla **1^a Commissione permanente (Affari Costituzionali)** in sede referente il 25 luglio 2008. Annuncio nella seduta pom. n. 49 del 29 luglio 2008.

Pareri delle commissioni 2^a (Giustizia), 4^a (Difesa), 5^a (Bilancio), 6^a (Finanze), 7^a (Pubb. istruz.), 8^a (Lavori pubb.), 9^a (Agricoltura), 10^a (Industria), 11^a (Lavoro), 12^a (Sanita'), 13^a (Ambiente), 14^a (Unione europea), Questioni regionali

Atto Senato n. 1039

XVI Legislatura

Modifiche alla normativa vigente in materia di polizia locale

Iter

23 settembre 2008: da assegnare

Successione delle letture parlamentari

S.1039	da assegnare	23 settembre 2008
--------	--------------	-------------------

Iniziativa Parlamentare

[Gianpiero D'Alia](#) (UDC-SVP-Aut)

Natura

ordinaria

Presentazione

Presentato in data **23 settembre 2008**; annunciato nella seduta ant. n. 59 del 24 settembre 2008.

Classificazione TESEO

POLIZIA MUNICIPALE , CODICE E CODIFICAZIONI , POLIZIA GIUDIZIARIA

Articoli▼

PREVENZIONE DEL CRIMINE (Art.1), PORTO D' ARMI (Art.2), BASI DI DATI (Art.3), LEGGI REGIONALI (Art.1), COMPETENZA (Art.1), CONTRATTI COLLETTIVI NEL PUBBLICO IMPIEGO (Art.2), UFFICIALI (Art.2)

Atto Camera n. 1456

XVI Legislatura

Legge quadro sulla polizia locale

Iter

8 luglio 2008: da assegnare

Successione delle letture parlamentari

C.1456	da assegnare	8 luglio 2008
--------	--------------	---------------

Iniziativa Parlamentare

On. [Gianfranco Paglia](#) (PdL)

Natura

ordinaria

Presentazione

Presentato in data **8 luglio 2008**; annunciato nella seduta pom. n. 31 del 9 luglio 2008.

Classificazione TESEO

LEGGE QUADRO , POLIZIA MUNICIPALE
Classificazione provvisoria

Corte costituzionale, 17 marzo 2006 , n. 105

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Annibale MARINI Presidente
- Franco BILE Giudice
- Giovanni Maria FLICK "
- Francesco AMIRANTE "
- Ugo DE SIERVO "
- Romano VACCARELLA "
- Paolo MADDALENA "
- Alfio FINOCCHIARO "
- Alfonso QUARANTA "
- Franco GALLO "
- Luigi MAZZELLA "
- Gaetano SILVESTRI "
- Sabino CASSESE "
- Maria Rita SAULLE "
- Giuseppe TESAURO "

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli articoli 6 e 7, lettere e) ed f), della legge della Regione Abruzzo del 12 novembre 2004, n. 40 (Interventi regionali per promuovere l'educazione alla legalità e per garantire il diritto alla sicurezza dei cittadini), promosso con ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri notificato il 25 gennaio 2005, depositato in cancelleria il 31 gennaio 2005 ed iscritto al n. 14 del registro ricorsi 2005.

Visto l'atto di costituzione della Regione Abruzzo;

udito nell'udienza pubblica del 24 gennaio 2006 il Giudice relatore Giovanni Maria Flick;

uditi l'avvocato dello Stato Paolo Gentili per il Presidente del Consiglio dei ministri e l'avvocato Sandro Pasquali per la Regione Abruzzo.

1. - Con il ricorso indicato in epigrafe, il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, ha sollevato, in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera h), della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 7, lettere e) ed f), della legge della Regione Abruzzo 12 novembre 2004, n. 40 (Interventi regionali per promuovere l'educazione alla legalità e per garantire il diritto alla sicurezza dei cittadini).

Il ricorrente premette che, con la legge citata, la Regione Abruzzo - dichiarato l'intento di «concorre[re] a garantire nel proprio territorio condizioni di sicurezza dei cittadini» e di sostenere «iniziative tendenti all'integrazione delle politiche sociali e territoriali sulla sicurezza di competenza regionale e degli Enti locali con l'azione di contrasto della criminalità, di competenza degli organi dello Stato» (art. 1, commi 1 e 2) - promuove una serie di interventi ed iniziative in materia di sicurezza dei cittadini, volti «alla prevenzione e diffusione della cultura della legalità in accordo con lo Stato, cui resta attribuita la potestà legislativa esclusiva» (art. 2, lettera f).

Il ricorrente evidenzia che l'art. 6 della normativa regionale censurata reca la previsione, quale organo di consulenza della Giunta regionale, del «Comitato scientifico regionale permanente per le politiche della sicurezza e della legalità», le cui funzioni sono

disciplinate dal successivo art. 7: tra di esse, nella lettera e) di quest'ultimo articolo, si individua una particolare competenza del Comitato, in forza della quale esso «presenta alla Giunta regionale una relazione annuale sullo stato della sicurezza del territorio della Regione Abruzzo»; mentre la successiva lettera f) stabilisce che il Comitato «svolge attività di studio e ricerca dei sistemi avanzati di sicurezza nel campo nazionale e dell'Unione Europea». Tali attribuzioni, connotate da ampiezza e genericità, violerebbero la riserva di legge attribuita in via esclusiva allo Stato nella materia della "sicurezza pubblica", sancita dall'art. 117, secondo comma, lettera h), della Costituzione.

A parere del ricorrente, la nozione di "sicurezza pubblica" - quale si trae anche dalla elaborazione della giurisprudenza costituzionale - è da configurare, in contrapposizione ai compiti di polizia amministrativa e locale, in un ambito teorico di stretta connessione con quello dell'ordine pubblico: e, d'altra parte, quest'ultimo, in quanto relativo «alle misure inerenti alla prevenzione dei reati o al mantenimento dell'ordine», risulta oggetto di riserva a favore dello Stato già prima della riforma del Titolo V della Costituzione. In tale competenza statale rientra la c.d. "polizia di sicurezza", alla quale soltanto spetta l'adozione di «misure preventive e repressive dirette al mantenimento dell'ordine pubblico [...] nonché alla sicurezza delle istituzioni, dei cittadini e dei loro beni», secondo le costanti affermazioni di questa Corte. Per contro, le previsioni di cui alle lettere e) ed f) dell'art. 7 della legge della Regione Abruzzo n. 40 del 2004, esulando dalla competenza regionale in materia di "polizia amministrativa locale", individuano funzioni tipicamente spettanti allo Stato in via esclusiva, in quanto rientranti nella materia della "sicurezza pubblica" intesa quale attività di prevenzione e repressione di tutti i comportamenti criminosi.

In forza di tali argomenti, il Presidente del Consiglio ha richiesto dichiararsi «l'illegittimità costituzionale delle suindicate disposizioni della legge regionale in epigrafe».

2. - Si è costituita la Regione Abruzzo, in persona del Presidente della Giunta, chiedendo che il ricorso sia rigettato.

La Regione osserva preliminarmente come le disposizioni impugnate non soffrano della genericità ed ampiezza apoditticamente asserite nel ricorso dello Stato: per contro, nell'atto di impugnativa si ipotizza una pretesa invasione nella sfera di riserva esclusiva dello Stato, «senza specificare ed indicare quali aspetti della sicurezza ed ordine pubblico siano indebitamente disciplinati con la legge regionale in esame».

La Regione - analizzata la definizione di "polizia amministrativa locale" - assume che le competenze attribuite al Comitato scientifico regionale non concernono funzioni caratterizzate da misure preventive e repressive per il mantenimento dell'ordine pubblico, non involgendo forme di intervento a tutela di beni giuridici fondamentali e interessi pubblici primari. A parere della resistente, la prima delle funzioni contestate - vale a dire la relazione annuale sullo stato della sicurezza nel territorio della Regione - riveste «un mero ruolo informativo e statistico», nell'ambito di un'attività di prevenzione dei danni o pregiudizi pertinente alle funzioni di "polizia amministrativa locale"; mentre la seconda funzione censurata - inerente all'attività di studio e ricerca dei sistemi avanzati di sicurezza in ambito nazionale ed europeo - è caratterizzata da evidenti finalità di studio, analisi ed informazione e, pertanto, risulta estranea a qualunque misura preventiva e repressiva che connota l'attività di sicurezza pubblica.

La Regione evidenzia, in conclusione, il corretto esercizio della propria potestà legislativa, sostenendo la piena compatibilità, con le competenze esclusive dello Stato, di una normativa regionale emanata nella puntuale attuazione del principio di leale collaborazione con esso ed in ossequio alle linee guida che, nella giurisprudenza costituzionale, differenziano la materia della "sicurezza pubblica", quale settore riservato allo Stato, dalla "polizia amministrativa locale", di competenza regionale.

1. - Il giudizio in via principale promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri, con il ricorso in epigrafe, ha ad oggetto l'art. 7, lettere e) ed f), della legge della Regione Abruzzo 12 novembre 2004, n. 40 (Interventi regionali per promuovere l'educazione alla legalità e per garantire il diritto alla sicurezza dei cittadini), per violazione dell'art. 117, secondo comma, lettera h), della Costituzione, che riserva allo Stato la competenza

legislativa in materia di ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia amministrativa locale.

Oggetto della censura sono le norme che - nell'ambito di una disciplina regionale finalizzata ad interventi di promozione della legalità e di garanzia della sicurezza dei cittadini - prevedono alcune delle funzioni del «Comitato scientifico regionale permanente per le politiche della sicurezza e della legalità», quale organo di consulenza della Giunta regionale, attribuendo ad esso sia il compito di «presenta[re] alla Giunta regionale una relazione annuale sullo stato della sicurezza del territorio della Regione Abruzzo» (art. 7, lettera e), sia quello di «svolge[re] attività di studio e ricerca dei sistemi avanzati di sicurezza nel campo nazionale e dell'Unione Europea» (art. 7, lettera f).

Secondo il ricorrente, tali norme, anche per la genericità ed ampiezza della loro portata, esulano dalla competenza regionale in materia di polizia amministrativa locale ed afferiscono, piuttosto, alle funzioni di prevenzione e repressione delle condotte criminose, proprie della materia della sicurezza pubblica: così impegnando competenze tipicamente spettanti allo Stato in via esclusiva, a norma dell'art. 117, secondo comma, lettera h), Cost.

2. - Il ricorso non è fondato.

Prima di esaminare gli specifici profili di merito della censura, è opportuno evidenziare, in via generale, come la legge 12 novembre 2004, n. 40, della Regione Abruzzo prospetti - in termini analoghi a quelli di numerose altre normative regionali vigenti - una serie di interventi che, «nel rispetto dei principi costituzionali», come precisato dall'art. 1, concorrono «a garantire nel proprio territorio condizioni di sicurezza dei cittadini» e «a diffondere i principi di un'ordinata e pacifica convivenza civile nella legalità democratica».

La normativa regionale in questione si propone inoltre, in collaborazione con le altre autonomie locali, di sostenere le «iniziative tendenti all'integrazione delle politiche sociali e territoriali sulla sicurezza di competenza regionale e degli Enti locali con l'azione di contrasto della criminalità, di competenza degli organi dello Stato»; e, d'intesa con le autonomie locali, di attivare «forme di collaborazione tra le Polizie locali della Regione, incentivando le forme associate per la gestione coordinata dei servizi di Polizia locale».

Nell'ambito di tali finalità e dei progetti ed interventi - descritti, in dettaglio, nell'art. 2 della legge regionale - che ne costituiscono attuazione, si colloca la previsione di un «Comitato scientifico regionale permanente per le politiche della sicurezza e della legalità» (art. 6), funzionale ad una attività essenzialmente di consultazione dell'organo di governo regionale, a beneficio del quale l'organismo suddetto esprime parere circa gli indirizzi, criteri e modalità per il finanziamento dei progetti previsti dalla legge medesima, nonché per la valutazione di questi ultimi in relazione alle finalità della legge (art. 7, lettere a e b).

La caratterizzazione del Comitato scientifico regionale quale organismo deputato allo studio ed alla ricerca documentata, per la successiva consulenza alla Giunta regionale, emerge, poi, da quelle disposizioni che gli assegnano la funzione di promuovere, d'intesa ed in collaborazione con l'Osservatorio regionale della Polizia locale, «attività di studio e ricerca documentaria sui temi della devianza, della dispersione scolastica, della criminalità, della droga e di tutti gli aspetti della patologia sociale» (art. 7, lettera c); ovvero quella di analizzare «problematiche specifiche sulla sicurezza attraverso l'esame dei dati o del monitoraggio dei fenomeni criminosi, elaborati e prodotti dall'Osservatorio regionale della Polizia Locale» (art. 7, lettera d).

3. - In tale quadro normativo trovano collocazione le disposizioni oggetto della specifica censura da parte dello Stato. Alla stregua di esse, il Comitato scientifico regionale «presenta alla Giunta regionale una relazione annuale sullo stato della sicurezza del territorio della Regione Abruzzo» (art. 7, lettera e), e «svolge attività di studio e ricerca dei sistemi avanzati di sicurezza nel campo nazionale e dell'Unione Europea» (art. 7, lettera f). L'una e l'altra previsione, in armonia con la generale connotazione di tale organismo, attengono a competenze e funzioni caratterizzate, rispettivamente, da una attività di analisi e studio dei fenomeni criminosi in senso lato, previa ricognizione di dati significanti sul territorio regionale; e da una attività di ricerca mirata, nel più ampio orizzonte nazionale ed europeo, all'approfondimento delle tecniche e dei sistemi di sicurezza: funzioni che, in entrambe le ipotesi, proprio perché incentrate su prospettive di indagine scientifica, risultano in sé strutturalmente inadeguate a ledere la dedotta

attribuzione di competenza legislativa statale.

Le attività in questione, in ragione delle loro rilevate caratteristiche e della loro complessiva finalità, non sono suscettibili di una teorica collocazione nell'ambito della nozione di "sicurezza pubblica", quale è delineata dalla giurisprudenza di questa Corte (v. sentenze n. 313 del 2003 e n. 407 del 2002) e rispetto a cui, già prima della riforma del Titolo V della Parte II della Costituzione, «la riserva allo Stato riguarda le funzioni primariamente dirette a tutelare beni fondamentali, quali l'integrità fisica o psichica delle persone, la sicurezza dei possessi ed ogni altro bene che assume prioritaria importanza per l'esistenza stessa dell'ordinamento» (v. sentenza n. 290 del 2001). Al di là, cioè, dell'ampiezza della nozione di sicurezza e ordine pubblico - quale settore di competenza riservata allo Stato, in contrapposizione ai compiti di polizia amministrativa regionale e locale - è la stessa natura dell'attività conoscitiva, in sé estranea a tale orizzonte di competenza, ad escludere la possibilità che la normativa oggetto di censura incida sull'assetto della competenza statale.

D'altra parte, nella prospettiva di una completa ed articolata attuazione del principio di leale collaborazione tra istituzioni regionali e locali ed istituzioni statali - più volte richiamato da questa Corte - non può escludersi «che l'ordinamento statale persegua opportune forme di coordinamento tra Stato ed enti territoriali in materia di ordine e sicurezza pubblica» (v. sentenza n. 55 del 2001), volte, evidentemente, a migliorare le condizioni di sicurezza dei cittadini e del territorio, "auspicabili" e suscettibili di trovare il loro fondamento anche "in accordi fra gli enti interessati", oltre che nella legislazione statale (v. sentenza n. 134 del 2004): auspicio, questo, che necessariamente presuppone la possibilità, in capo all'ente locale, di apprezzamento - attraverso l'attività di rilevazione, di studio e di ricerca applicata - delle situazioni concrete e storiche riguardanti la sicurezza sul territorio regionale, alla luce delle peculiarità dei dati e delle condizioni che esso offre.

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 7, lettere e) ed f), della legge della Regione Abruzzo 12 novembre 2004, n. 40 (Interventi regionali per promuovere l'educazione alla legalità e per garantire il diritto alla sicurezza dei cittadini), sollevata, in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera h), della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri, con il ricorso indicato in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 marzo 2006.

DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 17 MAR. 2006.

Corte costituzionale, 21 ottobre 2003, n. 313

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Riccardo CHIEPPA Presidente
- Gustavo ZAGREBELSKY Giudice
- Valerio ONIDA "
- Carlo MEZZANOTTE "
- Fernanda CONTRI "
- Guido NEPPI MODONA "
- Piero Alberto CAPOTOSTI "
- Annibale MARINI "
- Franco BILE "
- Giovanni Maria FLICK "
- Ugo DE SIERVO "
- Romano VACCARELLA "
- Alfio FINOCCHIARO "

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi di legittimità costituzionale degli articoli 1, 2, 3 e 4, comma 3, della legge della Regione Lombardia 12 gennaio 2002, n. 2 (Istituzione del Corpo forestale regionale), e degli articoli 1, comma 3, lettera b), e 3, comma 12, della legge della Regione Lombardia 6 marzo 2002, n. 4 (Norme per l'attuazione della programmazione regionale e per la modifica e l'integrazione di disposizioni legislative), promossi con ricorsi del Presidente del Consiglio dei ministri, notificati il 15 marzo e il 7 maggio 2002, depositati in cancelleria il 25 marzo e il 16 maggio successivi e iscritti ai nn. 29 e 34 del registro ricorsi 2002.

Visti gli atti di costituzione della Regione Lombardia;

udito nell'udienza pubblica dell'11 marzo 2003 il Giudice relatore Gustavo Zagrebelsky;

uditi l'avvocato dello Stato Franco Favara per il Presidente del Consiglio dei ministri e l'avvocato Beniamino Caravita di Toritto per la Regione Lombardia.

1. - Con ricorso notificato il 15 marzo 2002, depositato il successivo 25 marzo (reg. ricorsi n. 29 del 2002), il Presidente del Consiglio dei ministri ha sollevato questione di legittimità costituzionale di alcune disposizioni della legge della Regione Lombardia 12 gennaio 2002, n. 2 (Istituzione del Corpo forestale regionale).

1.1. - L'Avvocatura generale dello Stato, in rappresentanza del ricorrente, evidenzia come la legge impugnata, nell'istituire il Corpo forestale regionale, attribuisca a quest'ultimo funzioni che incidono su competenze riservate, dall'art. 117, secondo comma, della Costituzione, alla legislazione esclusiva dello Stato.

In particolare, dalle competenze di cui all'art. 117, secondo comma, lettere s) («tutela dell'ambiente, dell'ecosistema») e q) («profilassi internazionale»), dovrebbe ricavarsi la persistente spettanza allo Stato, e per esso al Corpo forestale dello Stato, di molte funzioni - già attribuite da leggi ordinarie - nelle menzionate materie, tra le quali il ricorrente indica, a titolo esemplificativo, «le funzioni in tema di sorveglianza sulle aree protette e sulle riserve naturali di rilievo nazionale ed internazionale di collaborazione con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio per i compiti di cui agli articoli 35 e 36 del decreto legislativo n. 300 del 1999, di commercio internazionale delle specie

animali e vegetali in via di estinzione, di repressione degli illeciti in materia di tutela delle acque dall'inquinamento, di vigilanza venatoria, di tutela del patrimonio genetico degli ecosistemi vegetali, e in generale di polizia specializzata nella tutela dell'ambiente e dell'ecosistema».

A escludere il contrasto con i parametri costituzionali invocati non sarebbero d'altra parte idonee, sempre ad avviso del ricorrente, né la delimitazione alle «materie di competenza regionale» contenuta nell'art. 1, comma 1, della legge impugnata, che istituisce il Corpo regionale, né la salvezza di specifiche competenze statali in via di «eccezione» (art. 2, comma 2, lettera b), né infine l'espressione «per gli aspetti di competenza regionale» utilizzata dall'art. 2, comma 3, in relazione alle attività di supporto alla Regione nei settori indicati dalla medesima disposizione.

Aggiunge il ricorrente che una eventuale attribuzione, ai sensi dell'art. 118 della Costituzione, di funzioni amministrative nella materia in questione al Corpo forestale lombardo potrebbe essere prevista soltanto da legge organica dello Stato sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza, «anche per prevenire altrimenti probabili conflitti in casi concreti».

Riservandosi di più ampiamente argomentare sul punto, l'Avvocatura dello Stato (a) segnala che la modifica dei parametri costituzionali sopra menzionati ha inciso su preesistenti disposizioni di rango legislativo (titolo III, capi III e IX, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112) e regolamentare (d.P.C.m. 11 maggio 2001), per le quali ultime si potrebbe delineare la necessità di una loro «riconsiderazione», e (b) rileva che la funzione «lotta attiva contro gli incendi boschivi» non può essere affidata in via esclusiva al Corpo forestale regionale, stante il disposto dell'art. 107 del decreto legislativo n. 112 del 1998.

1.2. - Il ricorrente rileva che l'art. 1, comma 2, della legge impugnata affida a fonte regolamentare regionale la disciplina dell'organizzazione del Corpo forestale regionale. Della disposizione si censura, in particolare, l'attribuzione (comma 2) del potere di emanare tale regolamento alla Giunta regionale, anziché al Consiglio, competente a norma dell'art. 6, primo comma, dello statuto della Regione Lombardia (legge 22 maggio 1971, n. 339). La previsione dell'emanazione di un regolamento regionale è ritenuta inoltre lesiva dell'art. 48, commi secondo e terzo, dello statuto, a norma del quale avrebbe dovuto essere la stessa legge istitutiva del Corpo forestale a provvedere alla individuazione dei «principali connotati organizzativi del Corpo anche per quanto attiene alle relazioni tra esso e l'apparato amministrativo per così dire ordinario della Regione», in attuazione delle menzionate disposizioni statutarie.

E, ancora con riferimento alla normativa di attuazione della legge impugnata, il ricorrente deduce l'oscurità del «riparto di contenuti tra l'"apposito regolamento" di cui al comma 2 ed il "successivo provvedimento", sempre di Giunta, di cui al comma 3 dell'art. 1», sottolineando come non sia indifferente che regole siano poste con legge regionale, con regolamento del Consiglio, o invece con atto - comunque denominato - della Giunta regionale.

1.3. - Relativamente all'art. 2, comma 5, della legge regionale n. 2 del 2002 impugnata, che prevede l'intervento del Corpo forestale regionale «in sostituzione degli enti locali competenti qualora questi [...] omettano di intervenire», il Presidente del Consiglio dei ministri rileva come, anche per l'assenza di garanzie procedimentali, tale intervento di un apparato regionale sia in contrasto con l'art. 120, secondo comma, della Costituzione, e lesivo delle autonomie locali «ora più fortemente garantite» dall'art. 114, commi primo e secondo, della Costituzione.

1.4. - Una censura analoga a quella che precede è poi mossa nei confronti dell'art. 3 della legge impugnata, laddove, ai fini dell'esercizio di determinate funzioni da parte del neo-istituito Corpo regionale, «è prevista solo la adesione (o non adesione) degli enti locali a convenzioni quadro unilateralmente predisposte dalla Regione».

1.5. - Il ricorrente denuncia, infine, l'art. 4, comma 3, della legge regionale, in quanto «palesamente» contrastante con l'art. 117, secondo comma, lettere h) (ai sensi della quale lo Stato ha legislazione esclusiva in materia di «ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia amministrativa locale») e l) (che prevede analoga competenza statale in materia di «giurisdizione e norme processuali»).

Il contrasto con i suddetti parametri deriverebbe, per un verso, dalla attribuzione della

qualifica di ufficiale o agente di polizia giudiziaria al personale del Corpo appartenente alle qualifiche individuate con il regolamento (di Giunta) di cui all'art. 1, comma 2, della stessa legge e, per altro verso, dalla previsione secondo cui al medesimo personale può essere riconosciuta la qualifica di ufficiale o agente di pubblica sicurezza secondo quanto previsto dalla vigente normativa statale in materia. Si sostiene nel ricorso che «l'inclusione di questo (o di altro apparato) tra le "forze di polizia" potrebbe eventualmente essere stabilita da legge dello Stato, e soltanto da essa», con il che se e fino a quando tale inclusione non si abbia, al personale in discorso non potrebbero mai riconoscersi le qualifiche anzidette: in quest'ottica, non potrebbe altresì escludersi che il legislatore statale operasse differenti scelte, con la modifica del comma 3 dell'art. 57 del codice di procedura penale, senza dovere incontrare alcun limite in una qualsivoglia competenza regionale, ragione che induce a ritenere la disposizione della legge impugnata, «oltre che costituzionalmente illegittima, anche inutiliter data».

2. - Si è costituita nel giudizio così promosso la Regione Lombardia.

2.1. - Per dimostrare l'infondatezza delle censure mosse nei confronti dell'art. 1, comma 1, e dell'art. 2 della legge regionale lombarda n. 2 del 2002, la difesa della resistente si sofferma (a) sulla legislazione statale vigente alla data di entrata in vigore della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione), (b) sulla conseguente distribuzione costituzionale delle competenze statali e regionali nelle materie disciplinate dalla legge regionale impugnata, e (c) sugli effetti prodotti dalla riforma costituzionale rispetto alla legislazione statale vigente alla data di entrata in vigore della citata legge costituzionale n. 3 del 2001.

(a) La Regione sottolinea come, anteriormente all'entrata in vigore della legge costituzionale n. 3 del 2001, la distribuzione tra lo Stato e le Regioni delle competenze in materia di foreste, agricoltura e Corpo forestale fosse da poco stata definita dai decreti legislativi di attuazione della legge 15 marzo 1997, n. 59, e in particolare dal decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143 (Conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca e riorganizzazione dell'Amministrazione centrale), che aveva disposto un primo sostanziale trasferimento alle Regioni dei compiti fino ad allora svolti dal Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, tale per cui al (neo istituito) Ministero per le politiche agricole il medesimo decreto legislativo n. 143 del 1997 riservava esclusivamente compiti di elaborazione e coordinamento delle linee di politica agricola, agro-industriale e forestale in coerenza con quella comunitaria.

Il successivo decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59), aveva trasferito espressamente alle Regioni le competenze esercitate dal Corpo forestale dello Stato, salvo quelle necessarie all'esercizio delle funzioni di competenza statale.

Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59), poi, aveva trasferito le materie già di competenza del Ministero per le politiche agricole al Ministero dell'ambiente, senza con ciò dar luogo ad alcun ampliamento delle competenze in materia di polizia forestale da riservarsi all'apparato statale.

Finalmente, il d.P.C.m. 11 maggio 2001 (Individuazione dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative da trasferire alle regioni ai sensi dell'art. 4, comma 1, del decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143), trasferiva alle Regioni una quota pari al settanta per cento del personale appartenente alla dotazione organica del Corpo forestale dello Stato; conseguentemente, si lasciavano allo Stato i compiti volti ad assicurare l'unitarietà operativa del Corpo, oltre a quelli inerenti alla formazione e all'addestramento anche del personale regionale, e si trasferivano alle Regioni le dotazioni necessarie allo svolgimento delle funzioni cui queste venivano chiamate.

(b) Ciò premesso, la Regione sottolinea come la riforma del Titolo V della Parte II della Costituzione abbia profondamente innovato la preesistente distribuzione delle competenze legislative tra lo Stato e le Regioni, incidendo, tra l'altro, anche sull'assetto delle materie di cui alla legge impugnata.

La materia «foreste», di competenza concorrente secondo la redazione originaria dell'art. 117, non è più menzionata nel nuovo testo, dal che dovrebbe dedursi la potestà legislativa esclusiva delle Regioni; analoga deduzione dovrebbe condurre ad attribuire alle

Regioni la competenza legislativa esclusiva in materia di «agricoltura»; altre materie, quali quelle della «tutela della salute», l'«alimentazione», la «protezione civile», il «governo del territorio», la «valorizzazione dei beni ambientali», cui sarebbero riconducibili alcune aree nelle quali, ai sensi degli articoli 1 e 2 della legge regionale n. 2 del 2002, dovrebbe operare il Corpo forestale regionale, sono invece incluse nel catalogo di cui all'art. 117, terzo comma, della Costituzione, trattandosi di competenze concorrenti. Alla luce di tali rilievi, ad avviso della resistente dovrebbe escludersi che il riferimento operato alla materia della tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, quale competenza esclusiva dello Stato (art. 117, secondo comma), possa essere letto alla stregua di un richiamo ad una «materia unitaria, dotata di una sua unità oggettiva», ma dovrebbe essere semmai interpretato come una norma nella quale trova fondamento il potere dello Stato di intervenire a tutela delle esigenze di carattere unitario, da far valere principalmente nel settore organico «ambiente, territorio e infrastrutture».

Per giungere a questa conclusione, la Regione deduce argomenti, oltre che dalla «consolidata giurisprudenza costituzionale sulla nozione di ambiente», dalla ratio della riforma contenuta nella legge costituzionale n. 3 del 2001, tesa a rafforzare il principio di autonomia.

Per quel che attiene alla materia della «profilassi internazionale», la sua inclusione tra le materie di competenza esclusiva statale, anche al fine di evitare ogni «espropriazione» di competenze a danno delle Regioni, dovrebbe essere interpretata come «attribuzione allo Stato delle decisioni a livello nazionale, in materia di profilassi internazionale», impregiudicata restando la competenza regionale coinvolgente decisioni di livello locale, peraltro connesse alla materia della tutela della salute, di competenza concorrente, nella quale non potrebbe non comprendersi, oltre che la salute umana, anche la «sanità veterinaria».

(c) La disciplina costituzionale, così come revisionata con la legge costituzionale n. 3 del 2001, configura in modo variabile il potere legislativo regionale in ordine alle materie nelle quali la legge impugnata prevede che il Corpo forestale regionale debba esercitare la propria attività. Da ciò deriva, come ammette la stessa Regione, «un regime differenziato a seconda delle singole materie implicate» (talune di competenza esclusiva, altre di competenza concorrente), e una diversa estensione dei limiti che alla Regione si pongono. A parere della resistente, tuttavia, nel caso di specie la legge regionale n. 2 del 2002, pur dettando norme sia in ordine a materie di potestà esclusiva che a materie di potestà concorrente, si sarebbe limitata a dare attuazione concreta ai principi già fissati dai decreti legislativi n. 143 del 1997 e n. 112 del 1998, con il che il legislatore regionale neppure avrebbe «sfruttato gli spazi» offertigli dalla riforma del Titolo V, non avendo esercitato di fatto la competenza legislativa esclusiva in materia di foreste ed agricoltura ed essendosi attenuto, nelle materie di potestà concorrente, ai principi fondamentali della legislazione statale.

D'altra parte, prosegue la Regione, una ragione di illegittimità costituzionale non potrebbe essere dedotta dalla «sopravvenuta illegittimità costituzionale ovvero caducazione» dei principi fissati dalla legislazione statale vigente alla data di entrata in vigore della legge costituzionale n. 3 del 2001, e ciò tanto, ovviamente, nelle materie di competenza esclusiva, quanto in quelle di competenza concorrente, giacché «nessun dubbio può sussistere sul fatto che la potestà legislativa regionale è immediatamente esercitabile, non dovendo essere attese nuove leggi-quadro e potendo essere i principi ricavati dalla legislazione vigente», alla stregua del «principio di continuità [...] riconosciuto dalla stessa Corte costituzionale».

2.2. - La Regione sostiene poi l'infondatezza anche della censura mossa sull'art. 1, comma 2, della legge regionale impugnata, nella parte in cui attribuisce alla Giunta il potere di disciplinare con atto regolamentare l'organizzazione del Corpo forestale regionale.

Ad avviso della resistente, la revisione dell'art. 121 della Costituzione, operata con la legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1, che ha abrogato le parole «e regolamentari» dalla definizione del novero delle potestà del Consiglio regionale, sarebbe chiara nella sua ratio: nella sottrazione, cioè, al Consiglio regionale delle competenze regolamentari. Da ciò l'insostenibilità dell'interpretazione proposta nel ricorso, secondo cui la persistente vigenza delle norme degli statuti ordinari che attribuiscono il potere

regolamentare ai Consigli si opporrebbe ad un immediato affidamento di tale potere alle Giunte.

A sostegno della tesi contraria, la Regione deduce numerosi argomenti, «sia teorici, sia di interpretazione sistematica del nuovo testo costituzionale», quali, in particolare: (a) l'impossibilità di dedurre dalla previsione di disposizioni transitorie, limitatamente ad alcune delle modifiche, la voluntas legis di rinviare l'entrata in vigore delle altre disposizioni al momento dell'emanazione dei nuovi statuti regionali, dovendosi invece procedere alla «disapplicazione» immediata delle norme statutarie divergenti dal nuovo testo costituzionale, prima ancora della modifica dello statuto; (b) la non decisività della mancata esplicita attribuzione alle Giunte del potere regolamentare, «giacché una simile previsione non è rinvenibile in Costituzione neppure in relazione alla potestà regolamentare del Governo»; (c) la previsione del potere di «emanazione» (e non più di «promulgazione») dei regolamenti da parte del Presidente della Giunta regionale, ciò che implicherebbe «l'idea di una qualche forma di partecipazione al procedimento di formazione dell'atto da parte del Capo dell'esecutivo regionale»; (d) il mantenimento della qualifica della Giunta quale organo esecutivo della Regione, che dovrebbe essere letto come un chiaro indice dell'imputazione alla stessa Giunta del potere regolamentare, stante la circostanza che «la dottrina maggioritaria ritiene che la potestà regolamentare di esecuzione delle leggi costituisca una prerogativa intrinseca ai compiti spettanti al Governo, quale potere esecutivo», ora non più ostacolata dalla norma derogatoria contenuta nella redazione originaria dell'art. 121 della Costituzione; (e) il rilievo che la modifica intervenuta si porrebbe in piena concordanza con l'interpretazione restrittiva che della disciplina preesistente era stata propugnata, sia nei lavori dell'Assemblea costituente, sia nella giurisprudenza costituzionale, la quale ultima «ha sì ritenuto costituzionalmente illegittime le leggi regionali attributive di potestà normativa secondaria alle Giunte, ma ha tradizionalmente lasciato via libera alle leggi regionali attributive alle Giunte di poteri amministrativi da cui scaturissero atti amministrativi generali»; (f) i lavori preparatori della legge costituzionale n. 1 del 1999, che evidenzerebbero chiaramente la volontà di trasferire, a seguito dell'abrogazione delle parole «e regolamentari», la potestà regolamentare dai Consigli agli organi esecutivi delle Regioni.

Nella misura in cui la potestà regolamentare sia da intendersi come insita nella funzione esecutiva, la resistente ritiene che i limiti che si impongono allo statuto regionale secondo l'art. 123 della Costituzione, e segnatamente il limite della necessaria «armonia» con la Costituzione, escludono che, «nell'esercizio della potestà statutaria, le Regioni possano redistribuire la funzione normativa tra gli organi regionali in una maniera diversa da quella che attribuisce al Consiglio la funzione legislativa e alla Giunta quella regolamentare».

La difesa della Regione Lombardia sottolinea, inoltre, come la tesi della immediata titolarità della potestà regolamentare in capo alla Giunta regionale sia stata «inizialmente accolta» anche dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, e ciò sia in un parere del 15 marzo 2000 del Dipartimento affari regionali, sia in una direttiva ai Commissari del Governo, redatta dal medesimo Dipartimento in data 17 marzo 2000, sia infine nel rinvio, in data 22 marzo 2000 (cui avrebbero fatto seguito altri di analogo tenore), di una delibera legislativa della Regione Veneto, basato sul rilievo che una disposizione di essa, nel demandare al Consiglio regionale l'approvazione del regolamento di attuazione di talune disposizioni normative, «contrasta[va] con i principi generali dell'ordinamento in tema di riparto di competenze fra gli organi regionali secondo i quali l'esercizio delle competenze regolamentari spetta alla Giunta regionale, così come si desume dal nuovo testo dell'art. 121 Cost.». Conformemente a tale orientamento, alcune Commissioni statali di controllo sugli atti amministrativi delle Regioni avrebbero «uniformemente» annullato regolamenti adottati dai Consigli regionali.

L'attribuzione alla Giunta, e non al Consiglio, della potestà regolamentare si renderebbe peraltro necessaria, ad avviso della Regione, a seguito del notevole ampliamento dell'ambito di applicazione della potestà regolamentare regionale, che postulerebbe, anche ai fini del soddisfacimento del principio di buon andamento dell'amministrazione di cui all'art. 97 della Costituzione, l'esercizio di tali competenze da parte di un «un organo diverso da quello al quale è attribuita la potestà legislativa», giacché «non avrebbe senso [...] ampliare la potestà legislativa regionale, fino a farla diventare potestà legislativa generale, per poi ricadere nell'errore della confusione tra potestà legislativa e potestà

regolamentare».

Una volta argomentata la voluntas legis volta ad attribuire la spettanza alla Giunta regionale della potestà regolamentare, a seguito della revisione dell'art. 121 della Costituzione, la Regione sottolinea come debba procedersi alla disapplicazione dell'art. 6 dello statuto della Lombardia, a ciò inducendo il «consolidato orientamento» della giurisprudenza costituzionale «in base al quale il fenomeno della invalidità e quello dell'abrogazione coesistono, dipendendo dalla puntualità della norma costituzionale sopravvenuta l'abrogazione o meno della norma ordinaria preesistente». In quest'ottica, la Regione richiama recenti pronunce della Corte costituzionale relative alla sopravvenienza del nuovo testo dell'art. 111 della Costituzione, e segnatamente la sentenza n. 440 del 2000, nella quale si afferma che «i precetti costituzionali si pongono rispetto alla legge ordinaria non solo come parametri di legittimità, ma, prima ancora, come essenziali punti di riferimento dell'interpretazione conforme a Costituzione della disciplina sottoposta a scrutinio di costituzionalità».

Inoltre, a ulteriore sostegno delle argomentazioni svolte, la resistente menziona la decisione del Consiglio di Stato con la quale è stata accolta, previa delibazione sul merito del ricorso in appello, la richiesta di sospensione di una sentenza del TAR della Lombardia, n. 868 del 2002, la quale aveva annullato un atto regolamentare approvato dalla Giunta regionale, sul presupposto che, fino alla modifica dello statuto regionale, la potestà regolamentare spetterebbe ancora ai Consigli regionali.

Conclusivamente, la Regione evidenzia come le censure mosse dalla parte ricorrente nei confronti dell'art. 1, comma 2, della legge impugnata non potrebbero in alcun modo trovare fondamento, in quanto «non può comunque escludersi che nella fase transitoria, prima della approvazione dei nuovi statuti, le Giunte siano titolari della potestà regolamentare». L'analisi della forma di governo, infatti, manifesterebbe la necessità, sin dalla fase transitoria, e «almeno fino all'ipotetica e non certa approvazione dei nuovi statuti regionali», di «superare i limiti di un modello quasi assembleare in favore di un rafforzamento dell'esecutivo»: la «naturale connessione» tra forma di governo e sistema delle fonti si tradurrebbe, dunque, nella necessità di scindere le competenze legislative da quelle regolamentari, quanto meno perché sarebbe «del tutto inutile» introdurre l'elezione diretta del Presidente della Giunta regionale e rendere la formazione della Giunta autonoma dal Consiglio, mantenendo al contempo in capo a quest'ultimo la guida politica e l'amministrazione della Regione.

Circa la questione inerente all'art. 1, comma 3, della legge impugnata, relativamente alla asserita «oscurità» del riparto di contenuti tra il regolamento di cui al comma 2 ed il «successivo provvedimento» di Giunta, la Regione, per argomentare l'infondatezza della questione, precisa che la scelta di provvedere alla istituzione della struttura organizzativa del Corpo forestale regionale con atto amministrativo «dipende dalla natura non normativa dei contenuti di tale atto».

E in ordine all'ulteriore obiezione mossa nei confronti dell'art. 1, comma 3, della legge impugnata, derivante dalla mancata previsione di norme attuative dell'art. 48 dello statuto regionale, la Regione assume la non pertinenza del richiamo alla disposizione statutaria, in quanto quest'ultima, nel regolare i poteri della Regione sugli enti o aziende, da essa direttamente istituiti, dotati di autonomia organizzativa e funzionale, non può applicarsi al Corpo forestale regionale, in quanto esso null'altro sarebbe che «un apparato al servizio diretto della Regione, che non esercita un'attività economica», privo di «una struttura assimilabile a quella dei suddetti enti».

2.3. - La Regione sostiene l'infondatezza anche della censura mossa nei confronti dell'art. 2, comma 5, della legge impugnata, nella parte in cui prevede l'intervento del Corpo forestale regionale in sostituzione degli enti locali competenti qualora questi omettano di intervenire. Nell'atto di costituzione si evidenzia l'attribuzione al Corpo forestale regionale, da parte del comma 4 del medesimo articolo, anche di attività di supporto a favore delle Province, dei Comuni, delle Comunità montane e di altri enti pubblici, negli ambiti materiali descritti dalla medesima norma: tale possibilità di intervento non lederebbe le competenze locali, ma semplicemente andrebbe ad aggiungersi a esse, eventualmente integrandole - nel rispetto dei principi sanciti dal decreto legislativo n. 112 del 1998 e dalla successiva legge regionale 5 gennaio 2000, n. 1 - in caso di inerzia.

Il potere così configurato, oltre che in linea con la statuizione di un potere sostitutivo

regionale in caso di inattività degli enti locali, non sarebbe lesivo del principio di leale collaborazione richiamato dall'art. 120 della Costituzione, poiché la legge regionale impugnata prevede che il Corpo forestale regionale intervenga, in via sostitutiva, «previa segnalazione all'ente competente» (concedendo quindi un'ulteriore possibilità per il medesimo di attivarsi) e, in ogni caso, a intervento eseguito, è previsto l'obbligo del Corpo forestale di dare notizia all'ente competente «degli accertamenti eseguiti, dei rilievi effettuati e dei provvedimenti adottati».

Tale procedura di «raccordo e concertazione», dunque, non andrebbe ad incidere sulle competenze amministrative degli enti locali, né, d'altro canto, sarebbe lesiva delle competenze legislative statali, nella misura in cui la legge regionale «si limita [...] a prevedere la possibilità che il Corpo forestale si attivi a tutela dell'ambiente nei casi in cui gli enti locali competenti omettano di intervenire», senza sovrapporsi, in tal modo, alla potestà disciplinata dall'art. 120 della Costituzione, relativa ad «una forma di intervento statale sostitutivo ben più importante» che si attua a garanzia del rispetto delle norme e dei trattati comunitari, ovvero a tutela dei principi di unità giuridica e economica del paese, o quando ancora sopravvengano ragioni di sicurezza e incolumità pubblica.

Con riferimento all'ulteriore profilo di censura (ritenuto privo di «qualsivoglia motivazione») della stessa disposizione, relativo alla violazione dell'art. 114 della Costituzione, la resistente ribadisce che la previsione del potere sostitutivo è limitata all'ambito delle materie di competenza regionale o, comunque, «connesso a materie tradizionalmente di competenza regionale». L'asserita esistenza di una «procedura concertativa», d'altro canto, dimostrerebbe il rispetto prestato dalla legge regionale alle funzioni conferite alle autonomie locali, delle quali, anche ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 143 del 1997, la Regione deve assicurare «l'esercizio unitario».

2.4. - Infondata, ad avviso della Regione, sarebbe anche la questione relativa all'art. 3, comma 2, della legge impugnata, nella parte in cui prevede solo l'adesione degli enti locali alle convenzioni quadro predisposte dalle Regioni. La denunciata assenza di un'adeguata partecipazione degli enti locali nella fase di redazione della convenzione, che lascerebbe agli enti medesimi solo la scelta di aderire o di non aderire, troverebbe una smentita nella circostanza che le suddette convenzioni sarebbero stipulate con le associazioni maggiormente rappresentative degli enti locali nel pieno rispetto del contraddittorio tra enti, oltre che previo parere, sugli schemi di convenzione, della conferenza regionale delle autonomie.

2.5. - Infondata sarebbe, sempre secondo la Regione, anche la censura mossa nei confronti dell'art. 4, comma 3, della legge impugnata, nella parte in cui attribuisce la qualifica di ufficiale o agente di polizia giudiziaria a determinato personale del Corpo forestale regionale e nella parte in cui prevede che al medesimo personale possa essere attribuita la qualifica di ufficiale o di agente di pubblica sicurezza.

Sostiene la resistente che «la norma è [...] rispettosa dei confini di azione del Corpo forestale regionale», limitando l'attribuzione della qualifica di agente o ufficiale di polizia giudiziaria ai soli casi in cui il Corpo forestale esercita le specifiche funzioni ad esso attribuite dall'art. 2 della legge impugnata, funzioni assegnate nell'esercizio della potestà legislativa regionale. La Regione rileva altresì che l'attribuzione della qualifica di ufficiale o agente di polizia giudiziaria sarebbe stata disposta ai sensi dell'art. 57, comma 3, cod. proc. pen., di talché gli appartenenti al Corpo forestale eserciterebbero funzioni di polizia giudiziaria «unicamente nei limiti del servizio a cui sono destinati, peraltro non in relazione a qualsiasi tipo di reato, ma solo rispetto a determinate tipologie di reato (connesse e strumentali al servizio cui sono preposti)». Il riferimento, contenuto nella citata disposizione del codice, a leggi e regolamenti attributivi della qualifica in questione non potrebbe essere interpretato, specie dopo la riforma del Titolo V della Parte II della Costituzione, come limitato a fonti normative statali, ben potendosi configurare una attribuzione della qualifica anche da parte delle Regioni.

Alle medesime conclusioni indurrebbero, da un lato, la giurisprudenza della Corte di cassazione e, dall'altro, l'implicita attribuzione, da parte del decreto legislativo n. 143 del 1997 e del d.P.C.m. 11 maggio 2001, della qualifica in discorso ai componenti del Corpo forestale statale, con il che l'esclusione per la Regione del relativo potere condurrebbe «all'assurdo di assegnare la qualifica di ufficiale o di agente di polizia giudiziaria in ragione della provenienza dei singoli componenti del corpo forestale regionale (se di provenienza

statale avrebbero tale qualifica, se di altra provenienza ne sarebbero privi)».

Ancora, l'infondatezza della censura è sostenuta dalla resistente in relazione alla riserva di competenza delle Regioni in materia di «polizia amministrativa locale», categoria nella quale rientrerebbe anche il Corpo forestale regionale, il quale è chiamato a operare in un ambito esclusivamente locale (quello regionale) e a tutela di beni afferenti alle regioni (ambiente regionale).

In ordine, poi, alla qualifica di «ufficiale o agente di pubblica sicurezza», la Regione sostiene l'inesattezza dei rilievi contenuti nel ricorso, in quanto dal tenore testuale della disposizione impugnata si dedurrebbe che la qualifica potrebbe rilevare solo indirettamente, cioè nei casi in cui la normativa statale («a cui evidentemente la legge regionale riconosce competenza esclusiva in materia») espressamente lo prevedesse.

3. - Con ricorso notificato il 7 maggio 2002, depositato il successivo 16 maggio (reg. ricorsi n. 34 del 2002), il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato alcune disposizioni della legge della Regione Lombardia 6 marzo 2002, n. 4 (Norme per l'attuazione della programmazione regionale e per la modifica e l'integrazione di disposizioni legislative).

3.1. - L'Avvocatura generale dello Stato, in rappresentanza del ricorrente, censura in primo luogo l'art. 1, comma 3, lettera b), della legge impugnata, che sostituisce integralmente l'art. 2 della legge regionale n. 2 del 2002, già oggetto di giudizio in via principale promosso con il ricorso iscritto al reg. ricorsi n. 29 del 2002.

Il Presidente del Consiglio dei ministri riprende testualmente le argomentazioni contenute nel ricorso precedente, sia quanto alle funzioni del Corpo forestale regionale (art. 2, commi 1-4, della legge regionale n. 2 del 2002), sia quanto al profilo dell'intervento sostitutivo del Corpo medesimo rispetto agli enti locali (art. 2, comma 5), osservando che le modifiche introdotte con la legge successiva non possono dirsi tali da superare i profili di illegittimità costituzionale evocati nel ricorso avverso la legge regionale anteriore, in quanto, «al di là di una meramente formale espunzione di alcuni riferimenti all'ambiente, la sostanza della normativa attuale non è mutata» rispetto a quella oggetto dell'impugnazione precedente.

3.2. - Nel medesimo atto, poi, il ricorrente denuncia, in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione, l'art. 3, comma 12, della legge regionale n. 4 del 2002, in materia di installazione di impianti per le telecomunicazioni e per la radiotelevisione.

4. - Si è costituita in giudizio la Regione Lombardia, con atto depositato in data 8 agosto 2002, sostenendo, con richiamo di dati normativi e giurisprudenziali, l'inammissibilità e l'infondatezza del ricorso.

5. - Nel primo giudizio, promosso con il ricorso iscritto al n. 29 del 2002, l'Avvocatura dello Stato, per il ricorrente, ha depositato una memoria.

5.1. - Riprendendo il passaggio finale dell'atto di impugnazione, nel quale si dava conto di una proposta legislativa di modifica del Corpo forestale dello Stato pendente in Parlamento, l'Avvocatura evidenzia ora nel testo in questione, approvato in prima lettura nel gennaio 2003 dalla Camera dei deputati, sia alcune previsioni che confermano e rafforzano l'idea della inammissibilità della creazione di Corpi forestali in ambito regionale quali quello istituito in Lombardia, sia altre norme in tema di dotazione di personale, aspetto sul quale - puntualizza il ricorrente - la giurisdizione amministrativa ha peraltro disposto l'annullamento parziale del d.P.C.m. 11 maggio 2001, che stabiliva appunto il trasferimento di una consistente quota del personale del Corpo forestale statale alle Regioni. In questo quadro normativo, le argomentazioni della resistente Regione Lombardia circa una pretesa «espropriazione» di competenze in materia ambientale risultano infondate, poiché non tengono conto del punto di vista essenziale, cioè del punto di vista della Costituzione: né lo Stato né le Regioni sono «proprietari» delle competenze che la Costituzione a essi rispettivamente assegna, e non può esservi dunque alcuna ragione di lamentela nel fatto che la Costituzione, come ha affidato nuovi e ampi compiti alle autonomie regionali, così abbia modificato, per certi altri ambiti o per determinate materie, l'assetto del riparto, riservando allo Stato alcune competenze che nel quadro preesistente rientravano nella competenza concorrente. Ciò vale appunto per la tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, che del resto - prosegue l'Avvocatura - è aspetto che trascende perfino la dimensione dello stesso Stato, poiché rappresenta un problema

addirittura planetario, come dimostra il fitto tessuto normativo internazionale e comunitario in questo settore.

5.2. - Sulla censura relativa all'art. 1, comma 2, della legge regionale n. 2 del 2002, che affida ad un regolamento adottato dalla Giunta regionale la disciplina dell'organizzazione del Corpo forestale regionale, l'Avvocatura sottolinea come la questione della perdurante vigenza dell'art. 6 dello statuto lombardo, pur se «di marginale rilevanza per la controversia in esame», non possa essere risolta «in modo [...] sbrigativo attraverso gli strumenti concettuali della abrogazione o, addirittura, della disapplicazione»: lo spostamento del potere regolamentare dal Consiglio alla Giunta dovrebbe, quindi, formare oggetto di una modifica statutaria «la quale [avesse] cura di disciplinare presupposti di detto potere [...], modalità per il suo esercizio, e - quando del caso - anche garanzie [...] per la prevenzione di eventuali sconfinamenti». Una legge regionale ordinaria, dunque, non potrebbe operare siffatto spostamento senza la precostituzione e il supporto di una adeguata cornice statutaria.

5.3. - In ordine alla questione vertente sull'art. 2, comma 5, della legge regionale impugnata («rimasto invariato nella legge regionale 6 marzo 2002, n. 4»), nella parte in cui prevede l'intervento del Corpo forestale regionale in sostituzione degli enti locali competenti qualora questi omettano di intervenire, dopo avere rilevato una certa approssimazione del testo, la memoria propone le considerazioni svolte, «per altri (e più penetranti) interventi sostitutivi», in altri ricorsi per giudizi costituzionali, laddove si sottolinea che (a) la «continuità testuale» dei due periodi del secondo comma dell'art. 120 della Costituzione (relativi, rispettivamente, all'attribuzione allo Stato del potere sostitutivo, e al rinvio alla legge per la definizione delle procedure atte a garantire i principi di sussidiarietà e di leale collaborazione nell'esercizio di tali poteri), (b) le «solenni disposizioni» dell'art. 114, commi primo e secondo, e dell'art. 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione (che attribuisce allo Stato competenza esclusiva in materia di «organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane») e (c) la «cogente esigenza di una disciplina unica o quanto meno fortemente coordinata delle modalità di esercizio dei poteri sostitutivi sin dal momento della individuazione dell'organo deliberante l'intervento sostitutivo», sono tutti elementi che condurrebbero a ritenere che, con l'espressione «la legge definisce», il legislatore costituzionale si riferisca alle «disposizioni legislative dello Stato».

Sul punto, si rileva ulteriormente che la disciplina degli interventi sostitutivi non potrebbe neppure essere qualificata come normativa «di chiusura» rispetto alle disposizioni legislative o amministrative regionali che stabiliscono obblighi, rimasti inadempiti o comunque non osservati, con il che la competenza legislativa in materia di potestà di sostituzione sarebbe attribuita alla Regione ogni volta che si tratti della mancata osservanza di una disposizione originata da una fonte della Regione medesima: la materia degli interventi sostitutivi segnerebbe infatti uno dei limiti delle autonomie locali diverse dalla Regione.

5.4. - La difesa del ricorrente riprende altresì il profilo relativo al riconoscimento della qualifica di ufficiale o agente di polizia giudiziaria o di pubblica sicurezza al personale del Corpo forestale regionale (art. 4, comma 3, della legge regionale n. 2 del 2002), per sottolineare che non è questione di maggiore o minore opportunità di detto riconoscimento, bensì di competenza a disporre in tal senso, che spetta al solo legislatore statale, il quale ben potrà attribuire dette qualifiche al personale di cui si tratta.

6. - Anche la Regione Lombardia ha depositato una memoria nel giudizio in questione.

6.1. - Sulla censura riguardante gli articoli 1, comma 1, e 2 della legge regionale n. 2 del 2002, la difesa della Regione riprende in linea generale il dibattito apertosi dopo l'approvazione della riforma costituzionale del Titolo V, quanto al significato e alla portata dell'attribuzione allo Stato, in via esclusiva, della competenza nella materia della tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, e quanto al raccordo di questa previsione con le competenze in precedenza riconosciute alle Regioni dalla giurisprudenza costituzionale, per concludere nel senso che gli orientamenti della dottrina, già menzionati nell'atto di costituzione in giudizio, portano alla medesima conclusione: la riforma costituzionale non potrebbe aver determinato la sottrazione di poteri in danno delle Regioni. E - prosegue la difesa - la Corte costituzionale avrebbe sostanzialmente confermato questa impostazione, con la sentenza n. 407 del 2002: anche secondo la Corte, dunque, l'ambiente è una

materia «trasversale», che inevitabilmente interferisce con altre materie, come le foreste, l'agricoltura, la tutela della salute, l'alimentazione, la protezione civile, il governo del territorio, la valorizzazione dei beni ambientali. Inoltre, ancora secondo la Corte costituzionale (sentenza n. 282 del 2002), ai fini della valutazione del rispetto del riparto di competenze si deve muovere non già dalla ricerca di uno specifico titolo di legittimazione della Regione ma, al contrario, dalla verifica dell'esistenza di una riserva di competenza a favore dello Stato.

La difesa esamina poi la pronuncia del TAR del Lazio n. 6269/2002, con la quale è stato annullato il d.P.C.m. 11 maggio 2001 nella parte in cui disponeva il trasferimento alle Regioni di una quota pari al settanta per cento del personale appartenente alla dotazione organica del Corpo forestale dello Stato, sottolineando che l'annullamento è stato disposto sul rilievo del venir meno, nel testo definitivo, della funzione di concorso nell'espletamento dei servizi di ordine e sicurezza pubblica, originariamente prevista, per il contingente regionale, nello schema del decreto al comma 11 dell'articolo 3; mentre è stato respinto il profilo di censura riferito all'intero «impianto» del provvedimento. Nella sentenza del TAR si afferma anzi che, proprio per superare le anomalie derivanti dalla pregressa separazione tra il livello delle funzioni e degli uffici in materia forestale (di pertinenza regionale) e il livello del personale del Corpo (rimasto allo Stato), il legislatore ha scelto, con il decreto legislativo n. 143 del 1997, di cui il citato d.P.C.m. costituisce svolgimento, di assegnare beni, risorse e personale del Corpo alle Regioni, con una scelta discrezionale in sé incensurabile.

Analizzando, infine, il testo del disegno di legge di riforma del Corpo forestale dello Stato, approvato dalla Camera dei deputati il 29 gennaio 2003, la Regione sostiene la piena compatibilità della coesistenza di un Corpo statale e di Corpi regionali, quale posta anche nella normativa impugnata.

6.2. - Per quanto attiene al denunciato art. 1, comma 2, della legge regionale, che attribuisce alla Giunta la titolarità del potere regolamentare di disciplina dell'organizzazione del Corpo, la difesa della resistente richiama, a sostegno dell'infondatezza, le argomentazioni dedotte nell'atto di costituzione, precisando preliminarmente che, nel caso di specie, «non è in discussione il profilo dell'immediato trasferimento alla Giunta della potestà regolamentare in assenza di una legge regionale ad hoc». Da ciò dovrebbe rafforzarsi il convincimento circa l'infondatezza della questione, posto che sarebbe «ormai indiscusso» che dopo la modifica dell'art. 121, secondo comma, della Costituzione, la legge regionale possa attribuire alla Giunta la potestà regolamentare anche in assenza di una modifica dello statuto.

A integrazione di quanto riportato nell'atto di costituzione, nella memoria si segnala una pronuncia della giurisdizione amministrativa (sentenza del TAR del Lazio n. 6252/2002), nella quale è stata affermata la tesi della «immediata ed incondizionata efficacia», a seguito della suddetta modifica costituzionale, dell'attribuzione alla Giunta del potere regolamentare.

Nel medesimo senso, secondo la Regione, dovrebbe leggersi anche il «concetto restrittivo», illustrato nella sentenza n. 304 del 2002 della Corte costituzionale, del limite della «armonia con la Costituzione», che si impone agli statuti regionali ordinari e che precluderebbe agli stessi la possibilità di attribuire - o di nuovamente trasferire - la potestà regolamentare ai Consigli regionali.

6.3. - Infine, la memoria si sofferma sulla censura riguardante l'art. 4, comma 3, della legge regionale impugnata, concernente l'attribuzione della qualifica di ufficiale o agente di polizia giudiziaria nonché di ufficiale o agente di pubblica sicurezza.

Nonostante la sopra ricordata eliminazione dell'originario comma 11 dall'art. 3 del d.P.C.m. 11 maggio 2001 - attributivo della funzione di concorso nell'espletamento dei servizi di sicurezza pubblica - in sede di pubblicazione dell'atto, le censure del Governo sono ritenute infondate.

L'attribuzione della prima qualifica sarebbe conseguenza diretta delle funzioni che il personale è chiamato a svolgere, allo specifico fine di esercitare i compiti di vigilanza e di controllo stabiliti dall'art. 2 della legge impugnata, compiti che altrimenti, senza detta qualifica, risulterebbero pregiudicati. Del resto, si osserva, il citato disegno di legge di riforma in discussione delimita a sua volta le funzioni che il Corpo forestale dello Stato deve svolgere «come polizia giudiziaria», giacché attiene al rispetto della normativa

nazionale e internazionale, cosicché per le funzioni che non raggiungono detta dimensione sarebbe necessaria una corrispondente attività in ambito regionale.

Quanto alla qualifica di ufficiale o agente di pubblica sicurezza, essa è disposta, nel testo impugnato, «secondo quanto previsto dalla vigente normativa statale di materia»: la Regione ribadisce dunque che la previsione altro non è che la ricognizione di una attribuzione che dipende dalla legge statale, se e in quanto in quest'ultima essa sia contenuta.

7. - Anche nel secondo giudizio, iscritto al reg. ricorsi n. 34 del 2002, l'Avvocatura generale dello Stato ha depositato una memoria, nella «prima parte» della quale, depositata nei termini prescritti, si ribadiscono le argomentazioni e si insiste per le conclusioni dedotte nel ricorso.

8. - La Regione Lombardia ha depositato a sua volta nel secondo giudizio una memoria, confermando le conclusioni nel senso dell'inammissibilità e dell'infondatezza del ricorso.

1. - Il Presidente del Consiglio dei ministri (reg. ricorsi n. 29 del 2002) ha sollevato questione di legittimità costituzionale di varie norme contenute nella legge della Regione Lombardia 12 gennaio 2002, n. 2, istitutiva del Corpo forestale regionale.

Se ne denunciano innanzitutto gli articoli 1, comma 1, e 2, commi 1-4, che disciplinano l'istituzione e le funzioni del Corpo forestale regionale, per violazione dell'art. 117, secondo comma, lettere s) e q), della Costituzione, che riservano allo Stato la competenza legislativa in materia di tutela dell'ambiente e di profilassi internazionale, nonché dell'art. 118 della Costituzione, potendo le funzioni amministrative in dette materie essere affidate soltanto dalla legge statale.

In secondo luogo, si sostiene la violazione dello statuto regionale della Lombardia (art. 6) da parte dell'art. 1, commi 2 e 3, che affida alla Giunta regionale, anziché al Consiglio, l'adozione dei regolamenti per la disciplina dell'organizzazione del Corpo forestale regionale e dei rapporti tra questo e le strutture amministrative della Regione.

In terzo luogo, è oggetto di censura l'art. 2, comma 5, in quanto prevede l'intervento del Corpo forestale regionale in sostituzione degli enti locali competenti, in caso di inerzia, per contrasto con le garanzie riconosciute a questi ultimi dagli articoli 114 e 120 della Costituzione.

In quarto luogo, si denuncia l'art. 3, in quanto prevede l'adesione degli enti locali a convenzioni quadro predisposte unilateralmente dalla Regione, per contrasto, ancora, con gli articoli 114 e 120 della Costituzione e con il principio della leale cooperazione.

Da ultimo, è sollevata questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma 3, che regola l'attribuzione della qualifica di ufficiali e agenti di polizia giudiziaria o di pubblica sicurezza al personale del Corpo forestale regionale, per contrasto con l'art. 117, secondo comma, lettere h) e l), della Costituzione, che prevedono l'esclusiva competenza della legge dello Stato, l'una, in materia di ordine pubblico e sicurezza e, l'altra, in materia di giurisdizione e norme processuali.

2. - Con altro ricorso (reg. ricorsi n. 34 del 2002), il Presidente del Consiglio dei ministri solleva altresì questione di legittimità costituzionale, tra il resto, dell'art. 1, comma 3, lettera b), della legge della Regione Lombardia 6 marzo 2002, n. 4 (Norme per l'attuazione della programmazione regionale e per la modifica e l'integrazione di disposizioni legislative), che ha sostituito, modificandolo, l'art. 2 della legge regionale n. 2 del 2002, in tema di funzioni del Corpo forestale regionale. Ad avviso del ricorrente, le nuove norme si porrebbero anch'esse in contrasto con i medesimi parametri costituzionali asseritamente violati dalle norme anteriormente vigenti.

3. - Il sopra indicato ricorso contro la legge regionale n. 4 del 2002 - già definito, quanto all'art. 1, comma 4, con la sentenza n. 201 del 2003 di questa Corte - solleva ulteriore questione, relativa ad altra disposizione (art. 3, comma 12) della medesima legge regionale, che nulla ha a che fare con la disciplina del Corpo forestale regionale; per questa parte, il giudizio sul ricorso medesimo deve ulteriormente scindersi, in relazione all'opportunità di separate decisioni secondo materie omogenee.

4. - Il giudizio sul ricorso contro la legge della Regione Lombardia n. 4 del 2002, per la parte ora richiamata, concernente modifiche alla legge regionale n. 2 dello stesso anno,

può essere riunito col giudizio sul ricorso riguardante quest'ultima legge, stante l'identità della materia e dei profili d'incostituzionalità che in entrambi i casi sono fatti valere.

5. - Deve essere dichiarata inammissibile la costituzione della Regione Lombardia nel giudizio sul ricorso n. 34 del 2002, perché avvenuta con atto depositato in data 8 agosto 2002, oltre il termine, di carattere perentorio (per tutte, sentenza n. 477 del 2000), di venti giorni dal deposito del ricorso - effettuato, nella specie, in data 16 maggio 2002 - stabilito dall'art. 23, ultimo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

6. - Preliminarmente, deve essere presa in considerazione la sostituzione dell'art. 1, comma 1, e dell'art. 2 della legge regionale n. 2 del 2002 da parte dell'art. 1, comma 3, lettere a) e b), della legge regionale n. 4 del 2002. Poiché alle norme anteriori, abrogate per il sopravvenire delle norme sostitutive, non risulta sia stata in alcun modo data esecuzione, e non potendo esse produrre più alcun effetto, per la parte che le riguarda la materia del contendere, quale dedotta con il ricorso n. 29 del 2002, deve essere dichiarata cessata.

Restano perciò da decidere le questioni di legittimità costituzionale sollevate: (a) sull'art. 1, commi 2 e 3, della legge regionale n. 2 del 2002, in tema di potere regolamentare della Giunta regionale; (b) sull'art. 2, commi 1-5, della legge regionale n. 2 del 2002, come sostituito dall'art. 1, comma 3, lettera b), della legge regionale n. 4 del 2002, in tema di funzioni del Corpo forestale regionale; (c) sull'art. 3 della legge regionale n. 2 del 2002, in tema di coordinamento con le funzioni di competenza di altri enti, e (d) sull'art. 4, comma 3, della legge regionale n. 2 del 2002, in tema di attribuzione al personale del Corpo forestale regionale della qualifica di ufficiale o agente di polizia giudiziaria o di pubblica sicurezza.

7. - La questione di legittimità costituzionale sollevata sull'art. 1, commi 2 e 3, della legge regionale n. 2 del 2002 è fondata.

7.1. - Il comma 2 dell'art. 1 prevede che, in un termine dato, la Giunta regionale, con apposito regolamento, sentita la commissione consiliare competente, disciplini l'organizzazione e la dotazione strumentale del Corpo forestale regionale, definendo, tra l'altro: l'inserimento nell'organizzazione amministrativa della Regione; l'articolazione decentrata; la pianta organica, nella quale deve trovare garanzia di inquadramento il personale del Corpo forestale dello Stato trasferito alla Regione (con un precedente d.P.C.m. dell'11 maggio 2001); le qualifiche e i livelli professionali; le funzioni del dirigente responsabile; i requisiti e le modalità di accesso al Corpo forestale regionale; le dotazioni strumentali; i modi di aggiornamento del personale. Il comma 3 prevede un successivo «provvedimento» della Giunta, di attuazione concreta della struttura del Corpo forestale, con la determinazione dell'organizzazione e dell'organico, distinti rispetto a quelli della medesima Giunta regionale.

Queste disposizioni sono censurate dal Presidente del Consiglio in quanto conferenti alla Giunta un potere regolamentare che, secondo lo statuto regionale vigente (articoli 6, primo comma, 33, primo comma, e 37, primo comma, della legge 22 maggio 1971, n. 339), spetta al Consiglio regionale.

7.2. - Questa Corte, nell'ordinanza n. 87 del 2002, ha già affermato che la modifica del secondo comma dell'art. 121 della Costituzione, operata dalla legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1, sopprimendo dal testo costituzionale originario l'indicazione della potestà regolamentare quale competenza del Consiglio regionale, ha l'effetto di eliminare la relativa riserva di competenza, consentendo alla Regione una diversa scelta organizzativa.

Questa affermazione deve essere qui confermata, con la precisazione che - stante la sua attinenza ai rapporti tra gli organi costituzionali della Regione - tale scelta non può che essere contenuta in una disposizione dello statuto regionale, modificativa di quello attualmente vigente, con la conseguenza che, nel frattempo, vale la distribuzione delle competenze normative già stabilita nello statuto medesimo, di per sé non incompatibile con il nuovo art. 121 della Costituzione.

7.3. - La difesa della Regione Lombardia sostiene la tesi contraria: la modifica dell'art. 121, secondo comma, della Costituzione comporterebbe l'immediata attribuzione della potestà regolamentare alla Giunta regionale, o con portata assoluta o, in subordine, almeno fino a quando i nuovi statuti regionali, da approvarsi a norma dell'art. 123 della

Costituzione, non dispongano altrimenti (qualora l'ipotizzata riserva regolamentare a favore della Giunta stabilita dal secondo comma dell'art. 121 sia da ritenersi cedevole). Gli argomenti addotti a favore di questa tesi sono vari e di varia natura: (a) la riconducibilità, come principio, della potestà regolamentare, quanto meno di quella esecutivo-attuativa, alla natura di «organo esecutivo» della Giunta regionale (art. 121, terzo comma, della Costituzione) e quindi l'immediata espansione di tale principio, una volta eliminata la previsione espressa, da parte dell'art. 121 della Costituzione, della competenza regolamentare del Consiglio, da concepirsi come derogatoria del principio; (b) il potere riconosciuto al Presidente della Giunta di «emanare» i regolamenti regionali - potere distinto da quello di «promulgare» le leggi regionali (art. 121, quarto comma) -: emanazione che presupporrebbe l'idea di una partecipazione del vertice dell'esecutivo regionale alla formazione degli atti regolamentari; (c) l'attuale «forma di governo» regionale, caratterizzata dal rafforzamento dell'organo esecutivo risultante dal nuovo art. 123 della Costituzione, al quale dovrebbe corrispondere il rafforzamento dei suoi poteri normativi, tramite l'assegnazione della potestà regolamentare; (d) l'aumento delle competenze legislative regionali cui consegue, a norma dell'art. 117, sesto comma, l'espansione della potestà regolamentare, con la conseguente incongruità, anche sotto il profilo del principio di «buon andamento» dell'amministrazione, di una perdurante potestà regolamentare consiliare, la quale sarebbe stata prevista, nell'originario art. 121 della Costituzione, più in funzione attuativa delle leggi dello Stato che non delle leggi della Regione; (e) gli orientamenti favorevoli alla competenza regolamentare delle Giunte regionali manifestati da alcune Regioni, durante l'elaborazione della legge costituzionale n. 1 del 1999, e varie prese di posizione risultanti dai lavori preparatori; (f) infine, l'interpretazione - ancora nel medesimo senso - della Presidenza del Consiglio dei ministri, di giudici amministrativi e di alcune Commissioni statali di controllo sugli atti amministrativi delle Regioni ordinarie.

Dall'insieme di questi argomenti la Regione Lombardia deriva la sua conclusione: l'art. 121, secondo comma, della Costituzione, tacendo della competenza regolamentare precedentemente assegnata al Consiglio, varrebbe sottrazione a questo e assegnazione alla Giunta. Così, questo silenzio, secondo la sua ratio, sarebbe eloquente e tassativo. Le norme statutarie in contrasto dovrebbero conseguentemente essere «disapplicate» e le leggi regionali incompatibili con quelle, ma conformi al silenzio dell'art. 121, secondo comma, della Costituzione - come quella in esame - non sarebbero costituzionalmente illegittime.

7.4. - Nell'incontrovertibile mancanza di disciplina espressa, sul punto qui in contestazione, e nonostante i tanti (e non tutti ugualmente significativi) argomenti portati a sostegno, la tesi della Regione resistente non può essere accolta, per due generali ordini di ragioni.

Innanzitutto, essa presuppone concettualmente un'alternativa rigida e su di essa si fonda: competenza sempre del Consiglio o sempre della Giunta, tale che, in generale, se non è tutta dell'uno non possa che essere tutta della seconda: cosicché, non avendola (più) l'art. 121 della Costituzione assegnata al Consiglio, essa sarebbe implicitamente ma necessariamente assegnata alla Giunta. Non è così, poiché le scelte organizzative in proposito possono essere molteplici, oltre le due radicali. Si può immaginare che il potere regolamentare non sia pre-assegnato in via esclusiva (da norma statutaria o costituzionale) al Consiglio o alla Giunta ma che lo statuto riconosca al legislatore regionale la facoltà di disciplinarlo, organizzandolo in relazione alla materia da regolare e in funzione dell'ampiezza di scelta che la legge lascia aperta all'apprezzamento discrezionale del potere regolamentare. Materia e ampiezza del potere regolamentare potrebbero altresì essere presi in considerazione dallo statuto stesso, al fine di regolare diversamente la competenza o di disciplinarne differentemente le modalità procedurali di esercizio.

Se dunque l'alternativa su cui si fonda l'argomentazione della difesa della Regione - potere regolamentare del Consiglio o della Giunta - non sussiste nei termini rigidi anzidetti, è necessario escludere che la modifica che il nuovo secondo comma dell'art. 121 della Costituzione ha apportato al precedente, tacendo circa la spettanza attuale del potere regolamentare, possa essere interpretato altro che, per l'appunto, come vuoto di normazione che spetta alla Regione colmare nell'esercizio della propria autonomia

statutaria.

In secondo luogo, è l'autonomia statutaria l'altro argomento che impedisce di ritenere l'esistenza di soluzioni organizzative obbligate, in mancanza di una disciplina costituzionale chiaramente riconoscibile. L'autonomia è la regola; i limiti sono l'eccezione. L'espressione «in armonia con la Costituzione», che compare nel primo comma dell'art. 123 della Costituzione, non consente perciò un eccesso di costruttivismo interpretativo, come quello di cui fa mostra la difesa della Regione Lombardia, quando argomenta da una presunta forma di governo regionale, implicitamente stabilita dagli articoli 121 e 123 della Costituzione, la spettanza del potere regolamentare alla Giunta regionale: un modo di ragionare che, oltre al rischio di sovrapporre modelli concettuali alle regole particolari, comporta anche quello di comprimere indebitamente la potestà statutaria di tutte le regioni ad autonomia ordinaria, tramite non controllabili inferenze e deduzioni da concetti generali, assunti a priori.

In sintesi, nel silenzio della Costituzione, in presenza di una pluralità di possibili soluzioni organizzative del potere regolamentare regionale e per il rispetto dell'autonomia statutaria regionale, la tesi che l'art. 121, secondo comma, della Costituzione abbia attribuito tale potere alla Giunta regionale (sia tale attribuzione assoluta o derogabile dai nuovi statuti) deve essere respinta e il ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri sul punto deve essere accolto, con la dichiarazione di incostituzionalità dell'art. 1, comma 2, della legge regionale n. 2 del 2002.

7.5. - La dichiarazione di incostituzionalità del comma 2 dell'art. 1 segna la sorte anche del comma 3 del medesimo articolo che, come già riferito, prevede un provvedimento attuativo-organizzativo del regolamento, assunto dalla Giunta regionale. Senza che occorra stabilire la natura di tale provvedimento, se normativa o non normativa (con le conseguenze che questa Corte ha tratto dalla distinzione, circa la possibile competenza di Giunta: v., ad esempio, sentenze n. 160 del 2001; n. 348 e n. 311 del 1990), basta qui osservare che la norma che conferisce il potere previsto dal comma 3 testualmente presuppone quella contenuta nel comma 2: cosicché, caduta questa, deve cadere anche quella.

8. - Inammissibili per gran parte sono invece le questioni di legittimità costituzionale sollevate sull'art. 1, comma 3, lettera b), della legge regionale n. 4 del 2002, in tema di funzioni del Corpo forestale regionale, istituito dalla Regione Lombardia con l'art. 1, comma 1, della legge regionale n. 2 del 2002, come sostituito dall'art. 1, comma 3, lettera a), della legge regionale n. 4 del 2002 (disposizione, quest'ultima, non impugnata), dopo che l'art. 4 del decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143 (Conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca e riorganizzazione dell'Amministrazione centrale) ha previsto il trasferimento alle Regioni ordinarie dei beni e delle «risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative del Corpo forestale dello Stato, non necessari all'esercizio delle funzioni di competenza statale».

Il ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri (oltre a dedurre, senza particolare motivazione, la violazione dell'art. 118 della Costituzione), ricordato che, in occasione del precedente ricorso sull'abrogato art. 2 della legge regionale n. 2 del 2002, si era fatta valere la competenza legislativa esclusiva dello Stato prevista dall'art. 117, secondo comma, lettera s) (tutela dell'ambiente e dell'ecosistema) e lettera q) (profilassi internazionale), della Costituzione, richiama esemplificativamente alcune funzioni dalle leggi ordinarie statali attribuite al Corpo forestale dello Stato (come la sorveglianza sulle aree protette e sulle riserve naturali di rilievo nazionale e internazionale, o la collaborazione col Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio per l'esercizio delle funzioni di quest'ultimo) e conclude osservando che l'impugnato art. 1, comma 3, lettera b), della legge regionale n. 4 del 2002, nel sostituire l'art. 2 della precedente legge regionale n. 2 del 2002, attribuisce ancora al neo-istituito Corpo forestale regionale «funzioni concernenti la materia di cui ai menzionati parametri costituzionali».

Il ricorso, così formulato, è generico. È sufficiente, per convincersene, considerare nell'insieme l'art. 1, comma 3, lettera b), impugnato che, «fatte salve le competenze statali in materia di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema», assegna al Corpo forestale regionale numerose e diversificate funzioni amministrative: di polizia, vigilanza e controllo; di previsione e prevenzione degli incendi; di supporto della Regione e degli enti

locali, «per gli aspetti di competenza regionale», in tema di tutela della fauna selvatica e ittica e delle foreste, di monitoraggio dello stato delle risorse naturali, di gestione del demanio forestale regionale, di usi civici, di divulgazione delle conoscenze in tema di foreste, anche a scopo didattico, di certificazione, di protezione civile e pubblico soccorso; di supporto, anche a favore delle Province, dei Comuni, delle Comunità montane e di altri enti pubblici, in tema di vigilanza sulla caccia e sulla pesca nelle acque interne e nel settore agro-silvo-pastorale, di vincolo idrogeologico, di consulenza ai proprietari di beni silvo-pastorali e agli operatori economici del settore forestale, nonché di vigilanza e controllo in materia di cave. Nel quadro delle funzioni così sintetizzate, talora una intrecciata con un'altra, non è dato stabilire con precisione, non già esemplificativamente, quali siano, ad avviso del ricorrente, quelle che, in ipotesi, «concernono i menzionati parametri costituzionali»; quelle cioè che violano le competenze legislative statali esclusive riguardanti la tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, nonché la profilassi internazionale. Né una maggiore specificazione delle questioni sollevate può trarsi, anche volendo, dalla formulazione del precedente ricorso promosso contro il corrispondente articolo abrogato della legge regionale n. 2 del 2002, formulazione riprodotta nel ricorso qui in esame.

Il ricorrente, nel formulare le sue doglianze circa un testo legislativo articolato e analitico quale è quello in questione, ha ommesso di individuare in esso le prescrizioni asseritamente contrastanti con i parametri invocati, implicitamente invitando questa Corte a operare questa individuazione, passando al vaglio l'intero testo normativo per enucleare essa stessa le previsioni potenzialmente in contrasto con i parametri medesimi, per poi sottoporle al proprio giudizio.

Ma, in questo modo, è evidente che il ricorrente non ha adempiuto al compito che su di esso ricade, di definire la questione di legittimità costituzionale nei suoi termini precisi, secondo la previsione dell'art. 34 della legge 11 marzo 1953, n. 87, intendendo coinvolgere questa Corte in un compito diverso da quello che, unico, le spetta: il compito di giudicare sulle questioni così come sono sollevate, un compito che non comprende quello di determinarne l'oggetto e i limiti.

Per questa ragione, la questione genericamente sollevata sull'art. 1, comma 3, lettera b), della legge regionale n. 4 del 2002, nella parte concernente la determinazione delle funzioni del Corpo forestale regionale (vale a dire nei commi 1-4 dell'art. 2 della legge regionale n. 2 del 2002, quali sostituiti dalla disposizione impugnata), deve essere dichiarata inammissibile.

9. - Ammissibile, perché precisamente individuata, e fondata, è invece la questione di legittimità costituzionale del comma 5 dell'art. 2 della legge regionale n. 2 del 2002, così come sostituito dall'impugnato art. 1, comma 3, lettera b), della legge regionale n. 4 del 2002.

L'anzidetta disposizione prevede che il Corpo forestale regionale eserciti funzioni di vigilanza e controllo, in determinati settori, in sostituzione degli enti locali competenti, qualora questi per qualsiasi motivo omettano di intervenire. In tali casi il Corpo forestale regionale interviene previa segnalazione all'ente competente e dà notizia allo stesso degli accertamenti eseguiti, dei rilievi effettuati e dei provvedimenti adottati.

Tali funzioni riguardano i settori forestale, territoriale e agro-silvo-pastorale, con particolare riferimento agli ambiti di cui alle lettere a), b), c) ed e) del comma 4 dello stesso articolo 2, come anch'esso modificato dall'art. 1, comma 3, lettera b), della legge regionale n. 4 del 2002. Il citato comma 4 stabilisce - per quanto qui rileva - che il Corpo forestale regionale svolge attività di supporto, anche a favore degli enti locali e di altri enti pubblici, negli ambiti: della vigilanza sulla caccia e sulla pesca nelle acque interne [lettera a)]; della vigilanza nel settore agro-silvo-pastorale [lettera b)]; del vincolo idrogeologico [lettera c)], e della vigilanza e controllo in materia di cave (lettera e)], disponendo inoltre che tali attività debbano avvenire «con le modalità di cui all'articolo 3».

Poiché l'art. 3 della stessa legge regionale n. 2 del 2002 (anch'esso impugnato) stabilisce che l'attività della Regione nei settori indicati dal predetto comma 4 dell'art. 2 si svolge secondo convenzioni quadro stipulate tra la Regione e le associazioni rappresentative degli enti locali e degli altri enti interessati, si sarebbe potuto ritenere, in ipotesi, che la disposizione censurata sia stata posta per promuovere rapporti collaborativi di supporto e

stimolo da parte della Regione, tramite il suo Corpo forestale, nei confronti e a favore degli enti locali, entro un quadro di norme concordate, e ciò per ovviare a eventuali lentezze o omissioni, senza peraltro alterare il quadro delle rispettive competenze. Ma ciò non è più sostenibile là dove la disposizione impugnata prevede che il Corpo forestale regionale operi «in sostituzione degli enti locali competenti», per di più tramite una procedura che contempla una semplice «previa segnalazione all'ente competente», alla quale segue la notizia non solo degli accertamenti eseguiti e dei rilievi effettuati, ma anche dei «provvedimenti adottati».

Con queste previsioni, non si tratta più della collaborazione tra i diversi enti di governo, nel rispetto delle competenze di ciascuno, ma della sostituzione dell'uno all'altro, con spostamento delle competenze.

Così ricostruito il significato della disposizione censurata, la sua incostituzionalità appare evidente nella parte in cui la funzione collaborativa svolta dall'apparato tecnico forestale della Regione si trasforma in funzione sostitutiva.

Innanzitutto, in linea di massima, qualora siano in ipotesi da ammettere poteri sostitutivi regionali, nei confronti degli enti locali, ulteriori rispetto a quelli facenti capo al Governo, quali previsti dall'art. 120 della Costituzione, attuato ora dall'art. 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131 (Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3), tali poteri sarebbero in ogni caso da ascrivere a organi di governo dell'ente che, nell'ambito di responsabilità più generali riconosciutegli, agisce in sostituzione: nel caso in questione, a organi della Regione, non ad apparati amministrativi (v. sentenza n. 381 del 1996). In secondo luogo, il rispetto dell'autonomia degli enti locali presupporrebbe che l'omissione alla quale si intende sopperire con l'intervento sostitutivo sia definita come fatto giuridicamente qualificato, e non sia una semplice inattività da altri considerata inopportuna, come sembra poter essere nella specie. In terzo luogo, occorrerebbe un procedimento definito dalla legge, adottata secondo l'ordine delle competenze rispettivamente statali e regionali fissato dalla Costituzione: un procedimento nel quale l'ente sostituito possa far valere le proprie ragioni e sia messo nella condizione di ovviare all'omissione, una volta che questa sia stata riconosciuta, non essendo sufficiente, perché si attivi il potere sostitutivo, quella mera «previa segnalazione» di cui parla la disposizione impugnata.

D'altra parte, tale disposizione non potrebbe neppure ritenersi riconducibile alla previsione generale contenuta nell'art. 1, comma 15, della legge regionale 5 gennaio 2000, n. 1 [Riordino del sistema delle autonomie in Lombardia. Attuazione del d. lgs. 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59)]. Quest'ultima norma prevede che, in caso di accertata, persistente inattività degli enti locali nell'esercizio di funzioni loro conferite, il Presidente della Giunta regionale assegni all'ente inadempiente un termine per provvedere congruo, non superiore comunque a sei mesi, e che, ove il termine sia trascorso inutilmente, la Giunta regionale, sentito l'ente inadempiente, disponga specifici interventi sostitutivi o la nomina di un commissario ad acta. Proprio il confronto tra lo schema organizzativo del potere sostitutivo cui questa norma si attiene (conformemente a numerose altre previsioni al riguardo: si veda ad esempio l'art. 5 del decreto legislativo n. 112 del 1998, nonché il citato art. 8 della legge n. 131 del 2003) e la disposizione denunciata mette in evidenza l'inconciliabilità di questa seconda con i principi che presiedono e devono presiedere alla disciplina del delicato rapporto che si determina quando la tutela di interessi superiori richiede la sostituzione di un soggetto a un altro, e quindi l'eccezionale spostamento dell'esercizio di un potere dal soggetto che ordinariamente ne dispone a un altro che ordinariamente ne è privo.

Quanto precede è sufficiente a dimostrare l'incostituzionalità della disposizione impugnata, per violazione del principio di autonomia degli enti locali, quale affermato dall'art. 114, primo e secondo comma, della Costituzione.

10. - Infondata è, invece, la questione di legittimità costituzionale sollevata sull'art. 3 della legge regionale n. 2 del 2002 che, in relazione all'esercizio delle funzioni di supporto a favore (anche) degli enti locali e di altri enti pubblici indicate dall'art. 2, comma 4, della legge regionale n. 2 del 2002, prevede la stipula tra la Regione e le associazioni rappresentative di tali enti, previo parere della conferenza regionale delle autonomie, di apposite convenzioni quadro, che disciplinano la durata, le modalità di raccordo e di

intervento del Corpo forestale regionale, i rapporti finanziari, i reciproci obblighi e garanzie, le eventuali forme di consultazione (comma 1). Aggiunge il medesimo articolo di legge che gli enti che intendono avvalersi del Corpo forestale regionale dichiarano, con apposita deliberazione, di aderire alla convenzione quadro, accettandone i contenuti e che, con successiva intesa tra l'ente e il comando del Corpo forestale regionale, è data attuazione operativa alla convenzione (comma 2).

Il Presidente del Consiglio ricorrente ritiene che la disposizione denunciata violi l'autonomia costituzionale degli enti locali garantita dall'art. 114, commi primo e secondo, della Costituzione, in quanto prevederebbe esclusivamente l'adesione (o la mancata adesione) a convenzioni quadro unilateralmente predisposte dalla Regione.

La norma, al contrario di quanto sostenuto, predispone un procedimento bilaterale che si svolge tra la Regione e le associazioni rappresentative degli enti locali interessati, nel quale interviene, tramite parere, la conferenza regionale delle autonomie, la «sede permanente di partecipazione degli enti locali della comunità lombarda alla definizione delle politiche regionali» prevista dall'art. 1, comma 16, della legge regionale n. 1 del 2000, come organo che «concorre alla definizione dei rapporti tra Regione ed autonomie locali e funzionali e promuove lo sviluppo delle forme collaborative tra i medesimi soggetti». Si tratta, nella specie, di un procedimento di partecipazione conforme all'esigenza che le Regioni, nell'ambito della propria autonomia legislativa, prevedano strumenti e procedure di raccordo e concertazione che diano luogo a forme di cooperazione strutturali e funzionali, al fine di consentire la collaborazione e l'azione coordinata fra Regioni ed enti locali nell'ambito delle rispettive competenze, come recita l'art. 4, comma 5, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali).

D'altro canto, l'ipotesi alternativa, sottintesa alla censura in esame - la stipula da parte della Regione di tante convenzioni quanti sono gli enti locali interessati -, sarebbe a sua volta inconcepibile, data l'esigenza, in riferimento alle funzioni del Corpo forestale regionale, di un quadro di regole generali certe, tendenzialmente valide sull'intero territorio regionale; mentre, d'altra parte, delle particolarità delle situazioni locali può adeguatamente essere tenuto conto nella successiva intesa tra comando del Corpo e singolo ente locale, finalizzata all'attuazione operativa della convenzione quadro.

11. - Fondata è, infine, la questione di legittimità costituzionale sollevata sul comma 3 dell'art. 4 della legge regionale n. 2 del 2002, che prevede l'attribuzione della qualifica di ufficiale o agente di polizia giudiziaria a norma dell'art. 57 del codice di procedura penale, al personale del Corpo forestale regionale appartenente alle qualifiche individuate dalla Giunta regionale a norma dell'art. 1, comma 2, della legge, per lo svolgimento dei compiti di vigilanza e controllo previsti dall'art. 2; nonché la possibilità di riconoscere al medesimo personale la qualifica di ufficiale o agente di pubblica sicurezza, «secondo quanto previsto dalla vigente normativa statale in materia».

Il Presidente del Consiglio ricorrente denuncia il contrasto di questa disposizione con la riserva che l'art. 117, secondo comma, della Costituzione stabilisce a favore della legislazione dello Stato, in materia di ordine pubblico e sicurezza [lettera h)] e in materia di giurisdizione e norme processuali [lettera l)].

La difesa della Regione argomenta in contrario osservando, quanto alla qualifica di ufficiale o agente di polizia giudiziaria, che la legge regionale precisa i confini di tale riconoscimento, in relazione ai compiti di vigilanza e controllo che la Regione, nell'esercizio dei suoi poteri legislativi, con l'art. 2 della legge stessa, ha attribuito al Corpo forestale, e che l'art. 57, comma 3, del codice di procedura penale stabilisce che sono ufficiali e agenti di polizia giudiziaria, nei limiti del servizio cui sono destinate e secondo le rispettive attribuzioni (limiti e attribuzioni per l'appunto stabiliti dall'art. 2 della legge regionale), le persone alle quali le leggi e i regolamenti attribuiscono le funzioni di polizia giudiziaria previste dall'art. 55 del medesimo codice: leggi e regolamenti che bene possono essere della Regione, quando si versi in materie sulle quali esista la sua competenza.

Quanto al riconoscimento della qualifica di ufficiale o agente di pubblica sicurezza, la difesa della Regione rileva che il comma 3 dell'art. 4 impugnato ne ammette la possibilità «secondo quanto previsto dalla vigente normativa statale in materia», con ciò dimostrando di voler recepire e non alterare la disciplina disposta dalla legislazione

statale.

Tutto questo, però, è un girare attorno alla questione. Essa consiste nello stabilire se esista una competenza legislativa della Regione in materia di corpi di polizia giudiziaria e di corpi di polizia di sicurezza.

Quanto alla polizia giudiziaria che, a norma dell'art. 55 del codice di procedura penale, opera, di propria iniziativa e per disposizione o delega dell'Autorità giudiziaria, ai fini della applicazione della legge penale, l'esclusione della competenza regionale risulta dalla competenza esclusiva dello Stato in materia di giurisdizione penale disposta dalla lettera l) del secondo comma dell'art. 117 della Costituzione.

Quanto alla polizia di sicurezza, finalizzata ad adottare «le misure preventive e repressive dirette al mantenimento dell'ordine pubblico, inteso come il complesso dei beni giuridici fondamentali e degli interessi pubblici primari sui quali si regge l'ordinata e civile convivenza nella comunità nazionale, nonché alla sicurezza delle istituzioni, dei cittadini e dei loro beni» (secondo la definizione del comma 2 dell'art. 159 del decreto legislativo n. 112 del 1998), la competenza legislativa in materia, come già prima della riforma del Titolo V della Parte II della Costituzione, è oggetto di riserva a favore dello Stato, a norma della lettera h) del secondo comma dell'art. 117 della Costituzione ora vigente, che ha riguardo all'ordine pubblico e alla sicurezza, con netta distinzione dalla polizia amministrativa locale che segue invece, in quanto strumentale, la distribuzione delle competenze principali cui accede.

Non giova, infine, a favore della legittimità costituzionale delle disposizioni impugnate né il rilievo, avanzato dalla difesa della Regione, circa l'esistenza di norme statali che riconoscono la qualifica di ufficiali e agenti di polizia giudiziaria al personale già appartenente al Corpo forestale dello Stato e oggetto di provvedimenti che lo trasferiscono alle Regioni; né il rilievo, quanto alla polizia di sicurezza, che la norma regionale ha inteso recepire ricognitivamente e non innovare la disciplina statale. Non giova il primo, perché il problema qui in discussione non è di stabilire chi, attualmente, sia riconosciuto come ufficiale o agente di polizia giudiziaria, ma di stabilire chi abbia la competenza a operare il riconoscimento. Non giova il secondo, perché il problema non è di stabilire se la legislazione regionale sia o non sia conforme a quella statale, ma, ancor prima, se sia competente a disporre il riconoscimento, indipendentemente dalla conformità o dalla difformità rispetto alla legge dello Stato.

LA CORTE COSTITUZIONALE

riservata ogni decisione sulla questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 12, della legge della Regione Lombardia 6 marzo 2002, n. 4 (Norme per l'attuazione della programmazione regionale e per la modifica e l'integrazione di disposizioni legislative), sollevata, in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso iscritto al reg. ricorsi n. 34 del 2002; riuniti i giudizi,

1) dichiara l'illegittimità costituzionale degli articoli 1, commi 2 e 3; 2, comma 5 (nel testo sostituito dall'art. 1, comma 3, lettera b), della legge della Regione Lombardia n. 4 del 2002), e 4, comma 3, della legge della Regione Lombardia 12 gennaio 2002, n. 2 (Istituzione del Corpo forestale regionale);

2) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, commi 1-4, della legge della Regione Lombardia n. 2 del 2002, nel testo sostituito dall'art. 1, comma 3, lettera b), della legge della Regione Lombardia n. 4 del 2002, sollevata, in riferimento agli articoli 117, secondo comma, lettere q) e s), e 118 della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri, con il ricorso iscritto al reg. ricorsi n. 34 del 2002 in epigrafe;

3) dichiara cessata la materia del contendere in relazione alle questioni di legittimità costituzionale degli articoli 1, comma 1, e 2 della legge della Regione Lombardia n. 2 del 2002, nel testo anteriore alle modifiche recate dalla legge della Regione Lombardia n. 4 del 2002, sollevate, in riferimento agli articoli 114, 117, secondo comma, lettere q) e s), 118 e 120 della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri, con il ricorso iscritto al reg. ricorsi n. 29 del 2002 in epigrafe;

4) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3 della legge

della Regione Lombardia n. 2 del 2002, sollevata, in riferimento agli articoli 114 e 120 della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri, con il ricorso iscritto al reg. ricorsi n. 29 del 2002 in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 ottobre 2003.

DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 21 OTT. 2003.

Corte costituzionale, 26 luglio 2002 , n. 407

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Cesare RUPERTO Presidente
- Riccardo CHIEPPA Giudice
- Gustavo ZAGREBELSKY "
- Valerio ONIDA "
- Carlo MEZZANOTTE "
- Guido NEPPI MODONA "
- Piero Alberto CAPOTOSTI "
- Annibale MARINI "
- Franco BILE "
- Giovanni Maria FLICK "
- Francesco AMIRANTE "
- Ugo DE SIERVO"
- Romano VACCARELLA"

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 3, comma 1, 4, comma 2, 5, commi 1 e 2, della legge della Regione Lombardia 23 novembre 2001, n. 19 (Norme in materia di attività a rischio di incidenti rilevanti), promosso con ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, notificato il 23 gennaio 2002, depositato in Cancelleria il 31 successivo ed iscritto al n. 6 del registro ricorsi 2002.

Visto l'atto di costituzione della Regione Lombardia;

udito nell'udienza pubblica del 21 maggio 2002 il Giudice relatore Piero Alberto Capotosti;

uditi l'avvocato dello Stato Glauco Nori per il Presidente del Consiglio dei ministri e gli avvocati Giuseppe Ferrari e Massimo Luciani per la Regione Lombardia.

1. - Il Presidente del Consiglio dei ministri solleva, con ricorso notificato il 23 gennaio 2002, depositato il successivo 31 gennaio, questione di legittimità costituzionale in via principale degli artt. 3, comma 1, 4, comma 2, 5, commi 1 e 2, della legge della Regione Lombardia 23 novembre 2001, n. 19 (Norme in materia di attività a rischio di incidenti rilevanti) - pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia del 27 novembre 2001, supplemento ordinario n. 48 - in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettere h) ed s), della Costituzione, nonché agli artt. 8, 9, 15, 18, 21 e 28 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334 (Attuazione della direttiva 96/82/CE relativa al controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose), ed all'art. 72 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della L. 15 marzo 1997, n. 59).

2. - Il ricorrente premette che la disciplina delle attività a rischio di incidenti rilevanti sarebbe riservata alla potestà legislativa esclusiva dello Stato ex art. 117, secondo comma, lettere h) ed s), nel testo modificato dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, in quanto riconducibile alle materie "sicurezza" e "tutela dell'ambiente".

L'art. 18 del d.lgs. 17 agosto 1999, n. 334, ai sensi dell'art. 72 del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112, ha attribuito alle regioni il potere di regolamentare il procedimento di istruttoria tecnica, le autorità titolari delle competenze conseguenti, il raccordo con il procedimento

di valutazione di impatto ambientale, le modalità di coordinamento dei soggetti che svolgono l'istruttoria tecnica, le procedure per gli interventi di salvaguardia dell'ambiente e del territorio. Le regioni potrebbero, quindi, disciplinare esclusivamente gli interventi strumentali, nel rispetto della disciplina stabilita dalla legge statale, che sarebbe invece violata dalle disposizioni impugnate.

2.1. - Il ricorrente deduce che l'art. 9, comma 1, del d.lgs. n. 334 del 1999 stabilisce che, "affinché sorga l'obbligo del rapporto preliminare di sicurezza", le sostanze pericolose presenti in determinati stabilimenti "debbono essere in quantità uguali o superiori a quelle indicate nell'allegato I, parti 1 e 2, colonna 3 (v. richiamo all'art. 8.1)".

L'art. 3, comma 1, della legge della Regione Lombardia n. 19 del 2001 dispone, invece, che il rapporto preliminare debba essere presentato dal gestore di nuovi stabilimenti, qualora negli stessi siano presenti sostanze pericolose in quantità uguale o superiore a quella indicata nell'allegato I, parte 1, colonna 2 e parte 2, colonna 2 del d.lgs. n. 334 del 1999. Dunque, secondo la difesa erariale, "le quantità indicate nella norma statale sono più elevate di quelle richieste dalla norma regionale che in questo modo ha ampliato la sfera normativa della legge statale", non limitandosi a disciplinare le materie indicate nell'art. 18 del d.lgs. n. 334 del 1999, né ad esercitare le funzioni amministrative conferite dall'art. 72 del d.lgs. n. 112 del 1998.

2.2. - L'art. 28 del d.lgs. n. 334 del 1999 ha disposto che, sino alla emanazione del decreto di cui all'art. 10, sono applicabili i criteri fissati nel decreto del Ministro dell'ambiente del 13 maggio 1996.

L'art. 4, comma 2, della legge regionale in esame, in via transitoria e fino al termine fissato dalla legge statale, ad avviso dell'Avvocatura, avrebbe invece illegittimamente stabilito che sono obbligatori gli elementi previsti dal suo allegato 2, i quali non coincidono con quelli richiesti dalle norme dello Stato.

2.3. - L'art. 21, comma 3, del d.lgs. n. 334 del 1999 dispone che per le modifiche di impianti e di depositi, di processi industriali, della natura o dei quantitativi di sostanze pericolose individuate con il decreto di cui all'articolo 10, ossia per quelle che potrebbero costituire aggravio del preesistente livello di rischio, deve essere avviata l'istruttoria per la valutazione del rapporto di sicurezza.

L'art. 5, commi 1 e 2, della legge regionale impugnata, in contrasto con la norma statale, dispone invece che, anche qualora le modifiche "non comportano aggravio di rischio", debba essere redatta una scheda valutativa tecnica, la quale, ovviamente, presuppone un'attività preparatoria.

Secondo l'Avvocatura, le norme impugnate realizzerebbero effetti innovativi e sarebbero costituzionalmente illegittime, dato che il livello di sicurezza, salvo che non sussistano situazioni ambientali differenti - ciò che non accade nel caso in esame -, dovrebbe essere identico sull'intero territorio nazionale. La fissazione di adempimenti differenziati realizzerebbe "alterazioni sotto il profilo della concorrenza in danno di quelle imprese che si trovano ad operare in regioni la cui disciplina più gravosa costringe ad affrontare costi maggiori".

Infine, conclude il ricorrente, la circostanza che l'art. 10 della legge regionale rinvia la sua entrata in vigore alla data della stipulazione dell'accordo di programma Stato-Regione ex art. 72 del d.lgs. n. 112 del 1998, non inciderebbe sull'interesse all'impugnazione poiché, una volta concluso detto accordo, le norme censurate diverrebbero immediatamente efficaci.

2.4. - La difesa erariale, nella memoria depositata in prossimità dell'udienza pubblica, ha insistito per la dichiarazione di illegittimità costituzionale delle norme impugnate, ribadendo le argomentazioni svolte nel ricorso.

3. - Nel giudizio si è costituita la Regione Lombardia, chiedendo che la Corte dichiari il ricorso manifestamente inammissibile e, in linea gradata, manifestamente infondato.

Nella memoria depositata in prossimità dell'udienza pubblica, la resistente deduce che il ricorso sarebbe inammissibile per difetto di interesse all'impugnazione, poiché l'efficacia delle norme censurate è condizionata alla stipulazione di un accordo di programma tra Regione e Stato, il quale, rifiutando il proprio assenso alla stipula di siffatto accordo, può impedire che la legge impugnata produca effetti.

Nel merito, la Regione Lombardia sostiene che, sebbene il controllo sugli impianti e sulle industrie a rischio di incidenti rilevanti riguardi sia la materia "sicurezza", sia la materia

"tutela dell'ambiente", gli artt. 72 del d.lgs. n. 112 del 1998 e 18 del d.lgs. n. 334 del 1999 dimostrerebbero che questo controllo interferisce con le materie "governo del territorio", "tutela della salute" e "protezione civile", attribuite alla competenza legislativa di tipo concorrente della Regione. Inoltre, il d.m. 9 maggio 2001, disponendo che "le Regioni assicurano il coordinamento delle norme in materia di pianificazione urbanistica, territoriale e di tutela ambientale con quelle derivanti dal decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334 e dal presente decreto", nonché "il coordinamento tra i criteri e le modalità stabiliti per l'acquisizione e la valutazione delle informazioni di cui agli articoli 6, 7 e 8 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334 e quelli relativi alla pianificazione territoriale e urbanistica" (art. 2, commi 1 e 3), conforterebbero che la prevenzione ed il controllo sui rischi di incidenti rilevanti è riconducibile anche a materie attribuite alla competenza legislativa regionale di tipo concorrente.

Dunque, secondo la resistente, nell'esercizio della propria competenza in materia di governo del territorio e di tutela della salute dei cittadini, nel rispetto dei principi fondamentali fissati dalla legge statale, essa legittimamente avrebbe stabilito una disciplina più rigorosa, estendendo l'obbligo di redigere il rapporto di sicurezza e la scheda di valutazione dei rischi (artt. 3 e 5 della legge regionale n. 19 del 2001). Inoltre, a suo avviso, per numerose materie elencate nell'art. 117 della Costituzione sarebbe difficile stabilire i confini tra competenza statale e regionale e, proprio per questo, occorrerebbe applicare il criterio teleologico e, comunque, riconoscere, come nel caso della protezione ambientale, che la Regione è titolare di competenza legislativa in riferimento ai profili che interessano anche materie di sua competenza, potendo in ogni caso emanare quelle norme che garantiscono una maggiore tutela del bene della salute.

Infine, conclude la resistente, le norme, sotto il profilo della concorrenza, non pregiudicano le imprese che svolgono attività nella Regione Lombardia e, ragionevolmente, allo scopo di garantire la tutela del territorio e della salute umana, pongono rimedio ad una "disciplina statale palesemente lacunosa".

4. - Le parti, all'udienza pubblica, hanno insistito per l'accoglimento delle conclusioni rassegnate nelle difese scritte.

1. - Il giudizio in via principale promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri, con il ricorso in epigrafe, nei confronti della Regione Lombardia ha ad oggetto gli artt. 3, comma 1, 4, comma 2, 5, commi 1 e 2, della legge regionale 23 novembre 2001, n. 19 (Norme in materia di attività a rischio di incidenti rilevanti), in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettere h) ed s), della Costituzione, nonché agli artt. 8, 9, 15, 18, 21 e 28 del decreto legislativo n. 334 del 1999 ed all'art. 72 del decreto legislativo n. 112 del 1998.

Premesso che la disciplina delle attività a rischio di incidente rilevante è riservata alla potestà legislativa esclusiva dello Stato, a norma dell'art. 117, secondo comma, lettere h) ed s), della Costituzione, il ricorrente sottolinea che questo tipo di riserva, innanzi tutto, esclude, per definizione, che i livelli di sicurezza per attività egualmente pericolose possano essere diversi da regione a regione ed in secondo luogo esclude conseguentemente che possano essere previsti adempimenti diversificati per le varie imprese, con possibile alterazione anche delle regole della concorrenza. Le disposizioni regionali impugnate sarebbero pertanto, ad avviso del ricorrente, costituzionalmente illegittime, in quanto invadono la competenza esclusiva dello Stato in materia di "sicurezza" ed "ambiente", avendo altresì un contenuto che, sotto vari profili, è difforme e contrastante rispetto ad una serie di norme "fondamentali" della disciplina statale.

2. - In linea preliminare va respinta l'eccezione di inammissibilità del ricorso per carenza di interesse, sollevata dalla difesa della Regione Lombardia, in base all'argomento che l'art. 10 della legge impugnata subordina l'efficacia della legge stessa alla "stipulazione dell'accordo di programma tra Stato e regione, di cui all'art. 72 del d. lgs. n. 112/98". Va infatti osservato che l'impugnativa da parte dello Stato delle leggi regionali è sottoposta, ai sensi dell'art. 127 della Costituzione, ad un termine tassativo riferito alla pubblicazione e non anche all'efficacia della legge stessa e, d'altra parte, la pubblicazione di una legge regionale, in asserita violazione del riparto costituzionale di competenze, è di per sè

stessa lesiva della competenza statale, indipendentemente dalla produzione degli effetti concreti e dalla realizzazione delle conseguenze pratiche (cfr. sentenza n. 332 del 1998).

3. - Nel merito, il ricorso è infondato.

La disciplina specifica delle attività a rischio di incidenti rilevanti si è sviluppata soprattutto in ambito comunitario, a decorrere dalla direttiva 82/501 CEE del 24 giugno 1982 -c.d. "direttiva Seveso"- la quale introdusse prescrizioni dirette alla prevenzione dei rischi industriali, coinvolgendo specialmente il responsabile dell'attività a rischio. Il decreto di attuazione -d.P.R. 17 maggio 1988, n. 175- stabilì infatti una serie di obblighi a carico dei fabbricanti, prevedendo altresì un complesso procedimento di controllo, con l'intervento di una pluralità di soggetti pubblici, nel cui ambito le regioni, in particolare, furono chiamate a svolgere compiti di vigilanza sugli impianti a minore pericolosità, soggetti alla c.d. "dichiarazione", nonché sul rispetto delle misure di sicurezza.

Il predetto atto comunitario è stato modificato dalla direttiva 96/82 CE del 9 dicembre 1996, che ha accentuato il profilo del controllo tecnico-ispettivo, anche prevedendo forme di pianificazione urbanistica ed ambientale del territorio esterno agli stabilimenti. In attesa dell'attuazione di questa direttiva, l'art. 72 del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112, ha innovato il quadro organizzativo precedente, conferendo alle regioni, sia pure previa adozione di una specifica normativa, anche le competenze amministrative concernenti gli impianti a maggiore pericolosità, soggetti alla c.d. "notifica", e mantenendo allo Stato essenzialmente compiti di indirizzo e coordinamento.

Successivamente il decreto di recepimento -d.lgs. 17 agosto 1999, n. 334- ha ulteriormente ampliato le precedenti competenze delle regioni attribuendo ad esse anche la disciplina dell'attività procedimentale connessa all'istruttoria tecnica, nonché l'individuazione delle procedure più idonee per l'adozione degli interventi di salvaguardia dell'ambiente e del territorio di insediamento degli stabilimenti.

3.1. - Lo scrutinio di costituzionalità delle disposizioni regionali censurate va pertanto condotto sulla base del quadro di riparto delle competenze tra Stato e regioni, sul quale ora incide la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, che reca "Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione".

A questo scopo, il primo problema da risolvere, ai fini della determinazione della competenza ai sensi dell'art. 117 della Costituzione, riguarda l'individuazione della "materia" alla quale ricondurre la legge regionale in esame; materia che, secondo il ricorrente, è da identificare nei disposti delle lettere h) e s) dell'art. 117, secondo comma, della Costituzione.

In proposito, appare improprio, nella fattispecie in esame, il riferimento alla materia "sicurezza", di cui alla lettera h) del citato art. 117. Non sembra infatti necessario a questo scopo accertare, in una prospettiva generale, se nella legislazione e nella giurisprudenza costituzionale la nozione di "sicurezza pubblica" assuma un significato restrittivo, in quanto usata in endiadi con quella di "ordine pubblico", o invece assuma una portata estensiva, in quanto distinta dall'ordine pubblico, o collegata con la tutela della salute, dell'ambiente, del lavoro e così via. E' sufficiente infatti constatare che il contesto specifico della lettera h) del secondo comma dell'art. 117 -che riproduce pressoché integralmente l'art. 1, comma 3 lettera l), della legge n. 59 del 1997- induce, in ragione della connessione testuale con "ordine pubblico" e dell'esclusione esplicita della "polizia amministrativa locale", nonché in base ai lavori preparatori, ad un'interpretazione restrittiva della nozione di "sicurezza pubblica". Questa infatti, secondo un tradizionale indirizzo di questa Corte, è da configurare, in contrapposizione ai compiti di polizia amministrativa regionale e locale, come settore riservato allo Stato relativo alle misure inerenti alla prevenzione dei reati o al mantenimento dell'ordine pubblico (sentenza n. 290 del 2001).

Alla luce di queste considerazioni, le disposizioni legislative in questione non possono rientrare nell'ambito materiale riservato alla competenza esclusiva dello Stato dalla lettera h) dell'art. 117, secondo comma, della Costituzione.

3.2. - La disciplina in esame è invece riconducibile al disposto dell'art. 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione, relativo alla tutela dell'ambiente.

A questo riguardo va però precisato che non tutti gli ambiti materiali specificati nel secondo comma dell'art. 117 possono, in quanto tali, configurarsi come "materie" in senso stretto, poiché, in alcuni casi, si tratta più esattamente di competenze del

legislatore statale idonee ad investire una pluralità di materie (cfr. sentenza n. 282 del 2002). In questo senso l'evoluzione legislativa e la giurisprudenza costituzionale portano ad escludere che possa identificarsi una "materia" in senso tecnico, qualificabile come "tutela dell'ambiente", dal momento che non sembra configurabile come sfera di competenza statale rigorosamente circoscritta e delimitata, giacché, al contrario, essa investe e si intreccia inestricabilmente con altri interessi e competenze. In particolare, dalla giurisprudenza della Corte antecedente alla nuova formulazione del Titolo V della Costituzione è agevole ricavare una configurazione dell'ambiente come "valore" costituzionalmente protetto, che, in quanto tale, delinea una sorta di materia "trasversale", in ordine alla quale si manifestano competenze diverse, che ben possono essere regionali, spettando allo Stato le determinazioni che rispondono ad esigenze meritevoli di disciplina uniforme sull'intero territorio nazionale (cfr., da ultimo, sentenze n. 507 e n. 54 del 2000, n. 382 del 1999, n. 273 del 1998).

I lavori preparatori relativi alla lettera s) del nuovo art. 117 della Costituzione inducono, d'altra parte, a considerare che l'intento del legislatore sia stato quello di riservare comunque allo Stato il potere di fissare standards di tutela uniformi sull'intero territorio nazionale, senza peraltro escludere in questo settore la competenza regionale alla cura di interessi funzionalmente collegati con quelli propriamente ambientali. In definitiva, si può quindi ritenere che riguardo alla protezione dell'ambiente non si sia sostanzialmente inteso eliminare la preesistente pluralità di titoli di legittimazione per interventi regionali diretti a soddisfare contestualmente, nell'ambito delle proprie competenze, ulteriori esigenze rispetto a quelle di carattere unitario definite dallo Stato.

Anche nella fattispecie in esame, del resto, emerge dalle norme comunitarie e statali, che disciplinano il settore, una pluralità di interessi costituzionalmente rilevanti e funzionalmente collegati con quelli inerenti in via primaria alla tutela dell'ambiente. A questo proposito occorre, innanzi tutto, ricordare che nei "considerando" della citata direttiva 96/82/CE si afferma, tra l'altro, che la prevenzione di incidenti rilevanti è necessaria per limitare le loro "conseguenze per l'uomo e per l'ambiente", al fine di "tutelare la salute umana", anche attraverso l'adozione di particolari politiche in tema di destinazione e utilizzazione dei suoli. Più specificamente, il citato decreto legislativo di recepimento n. 334 del 1999, dopo avere, all'art. 1, premesso che il decreto stesso contiene disposizioni finalizzate a prevenire incidenti rilevanti connessi a determinate sostanze pericolose e a "limitarne le conseguenze per l'uomo e per l'ambiente", all'art. 3, comma 1, lettera f), definisce "incidente rilevante" l'evento che "dia luogo ad un pericolo grave, immediato o differito, per la salute umana o per l'ambiente". E gli stessi concetti vengono sostanzialmente ribaditi anche negli artt. 7, comma 1, e 8, commi 2 e 10, cosicché si può fondatamente ritenere, in riferimento alle norme citate, che il decreto in esame attenga, oltre che all'ambiente, anche alla materia "tutela della salute", la quale, ai sensi dell'art. 117 della Costituzione, rientra nella competenza concorrente delle regioni.

Così pure rientra nella competenza concorrente regionale la cura degli interessi relativi alla materia "governo del territorio", cui fanno riferimento, in particolare, gli artt. 6, commi 1 e 2, 8, comma 3, 12 e 14 dello stesso decreto, i quali prescrivono i vari adempimenti connessi all'edificazione e alla localizzazione degli stabilimenti, nonché diverse forme di "controllo sull'urbanizzazione". Anche le competenze relative alla materia della "protezione civile" possono essere individuate in alcune norme del citato decreto, come, ad esempio, l'art. 11, l'art. 12, l'art. 13, comma 1 lettera c), comma 2 lettere c) e d), l'art. 20 e l'art. 24, le quali prevedono essenzialmente la disciplina dei vari piani di emergenza nei casi di pericolo "all'interno o all'esterno dello stabilimento". Infine, alcune norme, come, in particolare, i citati artt. 5, commi 1 e 2, ed 11 dello stesso decreto, sono riconducibili anche alla materia "tutela e sicurezza del lavoro", egualmente compresa nella legislazione concorrente.

In definitiva quindi il predetto decreto n. 334 del 1999 riconosce che le regioni sono titolari, in questo campo disciplinare, di una serie di competenze concorrenti, che riguardano profili indissolubilmente connessi ed intrecciati con la tutela dell'ambiente.

4. - Così definito il quadro degli interessi sottostanti alla vigente disciplina sulle attività a rischio rilevante, ne deriva che essa ha un'incidenza su una pluralità di interessi e di oggetti, in parte di competenza esclusiva dello Stato, ma in parte anche -come si è visto- di competenza concorrente delle regioni, i quali appunto legittimano una serie di

interventi regionali nell'ambito, ovviamente, dei principi fondamentali della legislazione statale in materia, la cui violazione peraltro prospetta il ricorrente, anche se in via subordinata.

Alla luce di queste considerazioni è da respingere il motivo principale di ricorso, secondo cui, nel caso di specie, la materia de qua dovrebbe ritenersi di competenza legislativa statale esclusiva, afferendo essa sia alla tutela dell'ambiente che alla sicurezza pubblica. Ma è altrettanto da respingere il motivo prospettato in via subordinata, secondo cui "ove volesse considerarsi tale legge regionale alla stregua di atto regolamentare di competenza regionale", alcune norme di essa sarebbero illegittime sotto il profilo del mancato rispetto dei limiti fissati dal citato decreto legislativo n. 334 del 1999.

In proposito è da osservare, indipendentemente dalla inammissibile "degradazione" della legge regionale a regolamento regionale, che i ricordati artt. 72 del d.lgs. n. 112 del 1998 e 18 del d.lgs. n. 334 del 1999 stabiliscono che le regioni provvedono a disciplinare la materia con specifiche normative ai fini, in particolare, di "garantire la sicurezza del territorio e della popolazione". In questa ottica vanno appunto respinte le prospettate censure incentrate sull'asserito superamento dei limiti prestabiliti dal citato decreto legislativo n. 334 del 1999, dal momento che la Regione Lombardia può ragionevolmente adottare, nell'ambito delle proprie competenze concorrenti, una disciplina che sia maggiormente rigorosa, per le imprese a rischio di incidente rilevante, rispetto ai limiti fissati dal legislatore statale, proprio in quanto diretta ad assicurare un più elevato livello di garanzie per la popolazione ed il territorio interessati.

In questo senso, d'altronde, si è già espressa questa Corte, quando in una vicenda analoga, a proposito dei limiti massimi di esposizione ai campi elettrico e magnetico, ha ritenuto non incostituzionale una disciplina regionale "specie a considerare che essa se, da un canto, implica limiti più severi di quelli fissati dallo Stato, non vanifica, dall'altro, in alcun modo gli obiettivi di protezione della salute da quest'ultimo perseguiti" (sentenza n. 382 del 1999).

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 3, comma 1, 4, comma 2, 5, commi 1 e 2, della legge della Regione Lombardia 23 novembre 2001, n. 19 (Norme in materia di attività a rischio di incidenti rilevanti), sollevata, in riferimento all'art. 117 della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri, con il ricorso indicato in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 luglio 2002.

Depositata in Cancelleria il 26 luglio 2002.

Corte costituzionale, 25 luglio 2001, n. 290

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Fernando SANTOSUOSSO Presidente
- Massimo VARI Giudice
- Riccardo CHIEPPA"
- Gustavo ZAGREBELSKY"
- Valerio ONIDA"
- Carlo MEZZANOTTE"
- Guido NEPPI MODONA"
- Piero Alberto CAPOTOSTI
- Annibale MARINI"
- Franco BILE"
- Giovanni Maria FLICK"

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'articolo 163, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59), promosso con ordinanza emessa l'11 marzo 1999 dal Tribunale amministrativo regionale del Lazio (sezione staccata di Latina, iscritta al n. 395 del registro ordinanze 1999 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 29, prima serie speciale, dell'anno 1999).

Visto l'atto di costituzione della parte resistente nel giudizio principale, nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell'udienza pubblica del 3 aprile 2001 il Giudice relatore Carlo Mezzanotte;

uditi l'avvocato Ugo Petronio per la parte resistente nel giudizio principale e l'avvocato dello Stato Ignazio F. Caramazza per il Presidente del Consiglio dei ministri.

1. - Nel corso del procedimento avente ad oggetto la richiesta di annullamento, previa sospensiva, dell'ordinanza in data 24 settembre 1998, con la quale il Sindaco del Comune di Terracina - a seguito della comunicazione del prefetto di Latina che, per esigenze di pubblica sicurezza, evidenziava la insussistenza delle condizioni per consentire l'esercizio dell'attività di agenzia di onoranze funebri - disponeva il divieto di prosecuzione dell'attività avviata con denuncia di inizio di attività del 9 settembre 1998, il Tribunale amministrativo regionale del Lazio - sezione staccata di Latina, con ordinanza in data 11 marzo 1999, solleva, in riferimento all'articolo 77, primo comma, della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'articolo 163, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59), nella parte in cui prevede il trasferimento ai Comuni di funzioni e compiti amministrativi in tema di licenza di agenzia per onoranze funebri.

Il remittente premette che le funzioni in ordine alle agenzie di onoranze funebri sono state trasferite ai Comuni dall'art. 163, comma 2, lettera d), del citato d.lgs. n. 112 del 1998, nell'ambito di un generale trasferimento di funzioni concernenti le agenzie di affari di cui all'art. 115 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Approvazione del testo unico

delle leggi di pubblica sicurezza).

Per i provvedimenti relativi a tali agenzie, peraltro, il d.lgs. n. 112 del 1998 non ha previsto alcun obbligo di comunicazione al prefetto (o, in genere, all'autorità di pubblica sicurezza), né la possibilità di un intervento comunale su richiesta del prefetto. In questa situazione, prosegue il remittente, in forza del principio di tipicità degli atti amministrativi, un intervento del tipo di quello posto in essere dal prefetto di Latina (comunicazione ai sensi dell'art. 19 del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 "Attuazione della delega di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382"), che ha condotto alla adozione del provvedimento impugnato nel procedimento principale, non troverebbe alcun fondamento normativo e il provvedimento del Sindaco del Comune di Terracina, che da quella comunicazione trae origine, sarebbe a sua volta illegittimo. Da qui la rilevanza della questione.

Il giudice a quo rileva quindi che, prima del trasferimento disposto dall'art. 163 del d.lgs. n. 112 del 1998, i compiti relativi alle agenzie di onoranze funebri spettavano al questore, e ciò sulla base della considerazione che nell'esercizio di tale attività potrebbe verificarsi il fenomeno del cosiddetto sciacallaggio (inopportuna concorrenza che più titolari di agenzie di onoranze funebri possono porre in essere, in presenza degli interessati, nell'offrire loro i propri servizi nella immediatezza di eventi luttuosi) ovvero ancora potrebbero essere occultati gravi reati. Proprio per la delicatezza dell'attività delle agenzie di onoranze funebri, l'autorità di pubblica sicurezza procedeva con estrema cautela al rilascio delle relative licenze, accertando le qualità del soggetto richiedente e l'insussistenza di possibili collegamenti con ambienti malavitosi.

Ad avviso del remittente, il trasferimento di funzioni ai Comuni in relazione alle agenzie di onoranze funebri contrasterebbe con la legge di delegazione, giacché l'art. 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59, dopo aver delegato il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi volti a conferire alle Regioni e agli enti locali funzioni e compiti amministrativi (comma 1), ha nondimeno escluso dal conferimento le funzioni e i compiti riconducibili all'ordine pubblico e alla sicurezza pubblica e cioè alla materia concernente l'ordinato vivere civile, dal quale deve derivare un senso di tranquillità e di sicurezza per i cittadini. Il trasferimento dei compiti e delle funzioni in esame non troverebbe dunque fondamento nella legge di delegazione e violerebbe per ciò stesso i principi costituzionali in tema di delega legislativa.

2. - Si è costituito nel presente giudizio il Comune di Terracina, eccependo in primo luogo la inammissibilità della questione per difetto di rilevanza.

La difesa del Comune contesta, infatti, l'assunto dal quale muove l'ordinanza di rimessione, e cioè che per i provvedimenti autorizzatori relativi alle agenzie di onoranze funebri l'ordinamento non prevederebbe alcuna comunicazione al prefetto o all'autorità di pubblica sicurezza. Al contrario, premesso che non può dubitarsi del fatto che il rilascio delle licenze per le agenzie di onoranze funebri rientrava nella competenza del questore ex art. 115 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, la difesa comunale rileva che anche nel nuovo sistema delle autorizzazioni, un tempo denominate di polizia amministrativa perché rimesse al questore, la possibilità che l'autorità di pubblica sicurezza eserciti ancora un controllo in materia si dovrebbe desumere dalla circostanza che la competenza del prefetto è una competenza generale, al pari di quella in precedenza spettante al questore ai sensi degli artt. 100 e 115 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza. Il prefetto, infatti, prosegue la difesa del Comune, ha, in ambito provinciale, la responsabilità generale dell'ordine e della sicurezza pubblica, e l'art. 19 del d.P.R. n. 616 del 1977, là dove ha previsto che i provvedimenti dei Comuni in materia di polizia amministrativa specificamente indicati siano adottati previa comunicazione al prefetto e debbano essere sospesi, annullati o revocati per motivata richiesta del prefetto per ragioni di sicurezza pubblica, intesa quale funzione inerente alla prevenzione dei reati o al mantenimento dell'ordine pubblico (sentenza n. 77 del 1987), costituirebbe espressione di tale principio. E poiché, sul punto, si è formato un diritto vivente nel senso che la richiesta del prefetto fa sorgere l'obbligo per il sindaco di negare, sospendere, annullare o revocare le licenze di polizia, la questione sollevata dal tribunale amministrativo regionale sarebbe priva del necessario requisito della rilevanza.

Se così non fosse, se cioè non si ritenesse di poter riconoscere la legittimità di un intervento del prefetto, neanche se finalizzato alla tutela delle esigenze di sicurezza pubblica, la questione, ad avviso della difesa del Comune, diverrebbe rilevante e fondata.

Sarebbe infatti evidente l'eccesso di delega rispetto all'art. 1, comma 3, della legge n. 59 del 1997, il quale riserva allo Stato la materia dell'ordine pubblico e della sicurezza pubblica che, secondo quanto affermato da questa Corte nella sentenza n. 115 del 1995, riguardano "la tutela dei beni giuridici fondamentali o degli interessi pubblici primari sui quali si regge la civile convivenza".

3. - È intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato.

Nella propria memoria, l'Avvocatura riconosce che il tipo di attività svolto dalle agenzie di onoranze funebri effettivamente sembrerebbe rientrare nella categoria delle agenzie di affari, genericamente indicate dall'art. 115 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, in relazione alle quali, in virtù dell'art. 163 del d.lgs. n. 112 del 1998, le funzioni e i compiti sono stati trasferiti ai Comuni, e riconosce altresì che l'art. 1, comma 3, della legge n. 59 del 1997 ha escluso dal conferimento delle funzioni e dei compiti amministrativi alle Regioni e agli enti locali quelli riconducibili alle materie dell'ordine pubblico e della sicurezza pubblica. Tuttavia, sostiene l'Avvocatura, tali concetti devono essere intesi in senso restrittivo, poiché altrimenti, tenuto conto che l'art. 19 del d.P.R. n. 616 del 1977 attribuisce ai Comuni la competenza al rilascio delle licenze per una serie di attività che certamente interferiscono con l'ordine pubblico e con la sicurezza pubblica, si evidenzerebbe una incongruenza del sistema, in quanto alcuni compiti risulterebbero trasferiti mentre altri, analoghi, permanerebbero in capo allo Stato, con una distinzione difficilmente giustificabile sotto il profilo della ragionevolezza.

Nel ricordare, quindi, che nella interpretazione delle norme che disciplinano le funzioni e i compiti trasferiti agli enti locali deve essere scelta la lettura conforme a Costituzione e coerente con il sistema, l'Avvocatura conclude chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata.

1. - Viene all'esame della Corte la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 163, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59), con il quale sono stati trasferiti ai Comuni le funzioni e i compiti amministrativi in materia di licenze di agenzie di affari. Sul presupposto che la precedente attribuzione al questore della competenza al rilascio delle licenze per le agenzie di affari, e per quelle di onoranze funebri in particolare, denoterebbe l'inerenza dell'attività di queste ultime alla pubblica sicurezza, si assume, da parte del Tribunale amministrativo regionale del Lazio - sezione staccata di Latina, la violazione dei parametri costituzionali sulla delegazione legislativa, in riferimento all'art. 1, comma 3, lettera l), della legge 15 marzo 1997, n. 59, che, nel delegare il Governo a conferire funzioni e compiti alle Regioni e agli enti locali, riservava allo Stato quelli riconducibili all'ordine pubblico e alla sicurezza pubblica.

2. - Prima di esaminare la questione nel merito, appare opportuno descrivere, nelle sue linee generali, il quadro normativo nel quale si iscrive la disposizione censurata.

In occasione del trasferimento di funzioni alle Regioni, il d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 (Attuazione della delega di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382) disponeva, all'art. 19, primo comma, il trasferimento ai Comuni di alcune funzioni di polizia amministrativa previste dal regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza). L'art. 19 del d.P.R. n. 616, al comma quarto, stabiliva peraltro che i provvedimenti comunali relativi ad alcune soltanto delle funzioni trasferite dovessero essere adottati previa comunicazione al prefetto e dovessero essere sospesi, annullati o modificati per motivata richiesta dello stesso. Questa Corte, con sentenza n. 77 del 1987, ha dichiarato, fra l'altro, la illegittimità costituzionale dell'art. 19, comma quarto, nella parte in cui non limitava i poteri del prefetto, ivi previsti, esclusivamente alle esigenze di pubblica sicurezza, precisando che quest'ultima deve intendersi come funzione inerente alla prevenzione dei reati o al mantenimento dell'ordine pubblico. Sempre in relazione all'art. 19 del d.P.R. n. 616 del 1977, questa Corte aveva poi modo di chiarire che la ripartizione delle attribuzioni tra lo Stato e le Regioni, in relazione alle funzioni di polizia, deve ritenersi fondata sulla distinzione tra le competenze

attinenti alla sicurezza pubblica, riservate in via esclusiva allo Stato ex art. 4 del medesimo d.P.R. n. 616 del 1977, e le altre funzioni rientranti nella nozione di polizia amministrativa, trasferite alle Regioni come funzioni accessorie rispetto agli ambiti materiali attribuiti alla loro competenza. La funzione di polizia di sicurezza, osservava la Corte, riguarda quindi le misure preventive e repressive dirette al mantenimento dell'ordine pubblico e, pertanto, si riferisce alla attività di polizia giudiziaria e a quella di pubblica sicurezza; la funzione di polizia amministrativa riguarda, diversamente, l'attività di prevenzione e repressione diretta ad evitare danni o pregiudizi a persone o cose nello svolgimento di attività rientranti nelle materie affidate alla competenza regionale (sentenza n. 218 del 1988).

L'art. 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59, ha delegato il Governo ad emanare uno o più decreti legislativi volti a conferire alle Regioni e agli enti locali funzioni e compiti amministrativi (comma 1), estendendo l'ambito del conferimento alla cura degli interessi e alla promozione dello sviluppo delle comunità locali, nonché allo svolgimento di tutti i compiti e di tutte le funzioni localizzabili nei rispettivi territori, in atto esercitati da qualunque organo o amministrazione dello Stato, centrali o periferiche, ovvero tramite enti o altri soggetti pubblici (comma 2). Il medesimo art. 1, al comma 3, lettera l), ha tuttavia escluso dal conferimento le funzioni e i compiti riconducibili alla materia dell'ordine pubblico e della sicurezza pubblica.

L'art. 159, comma 2, del d.lgs. n. 112 del 1998 precisa che le funzioni e i compiti amministrativi relativi all'ordine pubblico e alla sicurezza pubblica concernono le misure preventive e repressive dirette al mantenimento dell'ordine pubblico, inteso come il complesso dei beni giuridici fondamentali e degli interessi pubblici primari sui quali si regge l'ordinata e civile convivenza nella comunità nazionale, nonché alla sicurezza delle istituzioni, dei cittadini e dei loro beni. È opportuno chiarire che tale definizione nulla aggiunge alla tradizionale nozione di ordine pubblico e sicurezza pubblica tramandata dalla giurisprudenza di questa Corte, nella quale la riserva allo Stato riguarda le funzioni primariamente dirette a tutelare beni fondamentali, quali l'integrità fisica o psichica delle persone, la sicurezza dei possessi ed ogni altro bene che assume primaria importanza per l'esistenza stessa dell'ordinamento. È dunque in questo senso che deve essere interpretata la locuzione "interessi pubblici primari" utilizzata nell'art. 159, comma 2: non qualsiasi interesse pubblico alla cui cura siano preposte le pubbliche amministrazioni, ma soltanto quegli interessi essenziali al mantenimento di una ordinata convivenza civile. Una siffatta precisazione è necessaria ad impedire che una smisurata dilatazione della nozione di sicurezza e ordine pubblico si converta in una preminente competenza statale in relazione a tutte le attività che vanificherebbe ogni ripartizione di compiti tra autorità statali di polizia e autonomie locali.

Lo stesso art. 159, al comma 1, definisce le funzioni e i compiti di polizia amministrativa regionale e locale, alla quale riconduce le misure dirette ad evitare danni o pregiudizi che possono essere arrecati a soggetti giuridici e alle cose nello svolgimento di attività relative alle materie nelle quali vengono esercitate le competenze, anche delegate, delle Regioni e degli enti locali, purché non siano coinvolti beni o interessi specificamente tutelati in funzione dell'ordine pubblico e della sicurezza pubblica, poiché in questo caso si esulerebbe dai compiti di polizia amministrativa e si ricadrebbe in un ambito di attività riservate allo Stato.

Senza scendere nel dettaglio delle singole competenze trasferite, che sono estranee al thema decidendum, si deve solo aggiungere che l'art. 163, comma 2, lettera d), del d.lgs. n. 112 del 1998, nel disporre il trasferimento ai Comuni delle funzioni e dei compiti relativi al rilascio delle licenze concernenti le agenzie di affari di cui all'art. 115 del r.d. 18 giugno 1931, n. 773 si è basato proprio sulla distinzione tra ordine e sicurezza pubblica, come sopra interpretati, da un lato, e polizia amministrativa, come funzione accessoria ai compiti spettanti alle Regioni e agli enti locali nelle materie di loro competenza, dall'altro. Il fatto che tra le agenzie di affari di cui al citato art. 115 rientrino anche le agenzie per onoranze funebri è affermato dal remittente sulla base di argomentazioni non implausibili, che trovano riscontro nella giurisprudenza amministrativa, e non è contestato dall'Avvocatura generale dello Stato: tanto basta a ritenere che non deve nuovamente porsi in discussione, in questa sede, l'inquadramento dell'attività delle predette agenzie.

3. - Così ricostruito il quadro normativo nel quale si colloca la presente questione di

legittimità costituzionale, non può essere accolta l'eccezione secondo cui l'intervenuto conferimento ai Comuni delle funzioni e dei compiti amministrativi relativi alle licenze per le agenzie di affari non avrebbe fatto venir meno le competenze in materia dell'autorità provinciale di pubblica sicurezza, le quali continuerebbero a trovare il proprio fondamento negli artt. 13 e 14 della legge 1° aprile 1981, n. 121 (Nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza), e potrebbero quindi essere ancora esercitate secondo un modulo procedimentale sostanzialmente assimilabile a quello dell'art. 19 del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, che prevedeva l'obbligo dell'autorità comunale di sospendere, revocare o annullare, su richiesta del prefetto, i provvedimenti rilasciati. Deve escludersi che tale disposizione possa ancora fungere da base d'appoggio per argomentare, in questa materia, un sopravvissuto potere provvedimentale del prefetto, giacché essa è stata abrogata, sia pure con riferimento ad alcuni soltanto dei provvedimenti ivi menzionati, fra i quali, però, quelli che qui interessano, dall'art. 164, comma 1, lettera d), del d.lgs. n. 112 del 1998. Né la pretesa permanenza, in capo al prefetto o al questore, di un potere analogo a quello previsto dal citato art. 19 del d.P.R. n. 616 del 1977, può desumersi dagli artt. 13 e 14 della legge 1° aprile 1981, n. 121, dal momento che tali disposizioni si limitano ad affermare che l'uno e l'altro sono autorità provinciali di pubblica sicurezza, ma nulla dispongono circa gli specifici poteri ad essi spettanti in relazione alle funzioni amministrative attribuite ai Comuni.

4. - Una volta accertata l'intervenuta soppressione di ogni residuo potere provvedimentale del prefetto in tema di agenzie di affari, la questione sollevata dal Tribunale amministrativo regionale del Lazio si risolve nell'interrogativo se nell'attività di tali agenzie sicurezza e ordine pubblico (rispetto ad ogni altro interesse pubblico e segnatamente rispetto allo sviluppo economico delle comunità locali, in direzione del quale sono prevalentemente orientati i trasferimenti e i conferimenti che si basano sulla legge di delegazione n. 59 del 1997 (assumano un rilievo talmente preminente da imporre, come soluzione costituzionalmente obbligata, che le funzioni e i compiti in materia siano attribuiti non all'autorità locale, ma a quella di pubblica sicurezza o che comunque in capo a questa debba essere mantenuto il potere di disporre sospensioni, revoche o annullamenti.

Ove la risposta a questo interrogativo dovesse essere affermativa, prolungando il ragionamento alle sue conseguenze logiche, ogni potestà amministrativa in campo economico, nell'attuale contesto, nel quale larghi settori dell'economia sono esposti alle insidie della criminalità, dovrebbe essere espressione diretta dell'autorità di pubblica sicurezza o posta sotto la tutela di questa. E così non si riuscirebbe a scorgere la ragione per la quale le sole agenzie di affari dovrebbero essere attratte all'area dei poteri provvedimentali del prefetto e non anche gli esercizi commerciali, i quali, non diversamente da quelle, in base alla stessa legge di delegazione, attuata con d.lgs. 31 marzo 1998, n. 114 (Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'art. 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59), ricadono nella gestione dell'autorità amministrativa locale o regionale, con esclusione in ogni caso dei poteri dell'autorità di pubblica sicurezza, discrezionali o meno che essi siano.

Quando venga in considerazione l'attività dei privati a contenuto economico, nelle svariate forme giuridiche nelle quali essa può manifestarsi, la scelta di larga massima compiuta dal legislatore, salvo talune eccezioni contenute nello stesso art. 163 del d.lgs. n. 112 del 1998, che qui non rilevano e che non sono tali da contraddirne l'ispirazione di fondo, è stata quella di rimettere ogni valutazione agli organi che sono espressione diretta o indiretta della comunità locale, sulla non irragionevole premessa che siano in primo luogo questi, per la loro maggiore vicinanza alle popolazioni amministrate, ad averne a cuore lo sviluppo economico, in applicazione del principio di sussidiarietà, la cui realizzazione costituisce uno dei principali obiettivi della legge di delegazione. Ciò non significa che l'ambito delle competenze statali nel rapporto tra attività economica e sicurezza pubblica sia stato interamente soppresso: esso, nel confine mobile segnato dalle opzioni del legislatore in materia di controlli sullo svolgimento delle attività economiche, si è tuttavia considerevolmente ridotto. È infatti rimasto integro il potere generale di prevenzione e repressione dei reati, ma si è venuta ridimensionando quella sua proiezione provvedimentale, che si esprimeva in misure direttamente incidenti sull'attività economica, per dar luogo a un nuovo equilibrio di poteri tra Stato ed autonomie che vede

riservato al primo l'adozione di misure ablatorie, preventive e repressive, sulla base peraltro di procedimenti interamente giurisdizionalizzati in ossequio ad un'accezione più rigorosa del principio dello Stato di diritto, nei soli casi in cui l'attività economica sia così strettamente compenetrata con la criminalità organizzata da esserne essa medesima espressione (cfr., in particolare, la legge 31 marzo 1965 n. 575 "Disposizioni contro la mafia" e successive modificazioni). E l'esito normativo del bilanciamento compiuto dal legislatore delegato tra istanze di sviluppo economico delle comunità locali ed esigenze di ordine pubblico non contrasta con le direttive contenute nella legge di delegazione, ma risulta anzi in queste già potenzialmente racchiuso.

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 163, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59), sollevata, in riferimento all'articolo 77, primo comma, della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale del Lazio - sezione staccata di Latina, con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 luglio 2001.

Depositata in Cancelleria il 25 luglio 2001.

Corte costituzionale, 13 marzo 2001, n. 55

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Fernando SANTOSUOSSO Presidente
- Massimo VARI Giudice
- Riccardo CHIEPPA "
- Gustavo ZAGREBELSKY "
- Valerio ONIDA "
- Fernanda CONTRI "
- Guido NEPPI MODONA "
- Piero Alberto CAPOTOSTI "
- Annibale MARINI "
- Franco BILE "
- Giovanni Maria FLICK "

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 22 della delibera legislativa recante "Nuove norme in materia di interventi contro la mafia e di misure di solidarietà in favore delle vittime della mafia e dei loro familiari", approvata dall'Assemblea regionale siciliana nella seduta del 6 agosto 1999, promulgata come legge 13 settembre 1999, n. 20, promosso con ricorso del Commissario dello Stato per la Regione Siciliana, notificato il 13 agosto 1999, depositato in Cancelleria il 20 successivo ed iscritto al n. 33 del registro ricorsi 1999.

Visto l'atto di costituzione della Regione Siciliana;

udito nell'udienza pubblica del 14 novembre 2000 il Giudice relatore Guido Neppi Modona;

uditi gli Avvocati Giovanni Lo Bue e Giovanni Pitruzzella per la Regione Siciliana.

1.- Con ricorso notificato il 13 agosto 1999 al Presidente della Regione Siciliana e depositato presso la cancelleria della Corte il 20 agosto 1999, il Commissario dello Stato per la Regione Siciliana ha sollevato, in riferimento agli artt. 14, 17 e 31 dello statuto della Regione Siciliana e 97 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 22 della delibera legislativa recante "Nuove norme in materia di interventi contro la mafia e di misure di solidarietà in favore delle vittime della mafia e dei loro familiari", approvata dall'Assemblea regionale siciliana nella seduta del il 6 agosto 1999, e, successivamente, promulgata come legge 13 settembre 2000/1999, n 20, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana del 17 settembre 1999, n. 44., successivamente alla notificazione del ricorso

La disposizione impugnata, inserita in un provvedimento legislativo avente ad oggetto misure di solidarietà, risarcitorie e di sostegno economico in favore delle vittime della mafia, di estorsioni e dell'usura, istituisce un organismo denominato "Comitato regionale per la sicurezza", al quale è attribuita/assegnata una funzione propulsiva, consistente, tra l'altro (comma 1), il compito di, nel "proporre, di concerto con le istituzioni dello Stato e con i comuni, misure ordinarie e straordinarie volte a garantire la sicurezza dei cittadini, del patrimonio pubblico regionale e delle attività economiche che si svolgono nel territorio della Regione".

Secondo il ricorrente rileva che la disposizione in questione appare immediatamente riconducibile alla incide sulla materia della sicurezza pubblica, sia in considerazione dei

compiti del assegnati al Comitato, sia alla luce del raccordo previsto con i Comitati provinciali per l'ordine e la sicurezza istituiti presso le prefetture; materia di indubbia spettanza statale perché mira volta a "tutelare un interesse unitario dello Stato riguardante la difesa dell'intera collettività nazionale, connesso a valori costituzionali di primario rilievo".

A conferma di tale esclusiva competenza statale, il ricorrente richiama alcune sentenze della Corte la giurisprudenza costituzionale in materia e rileva che anche l'ampio decentramento e trasferimento di funzioni alle regioni, operato con la legge 15 marzo 1997, n. 59, del 1997, non ha toccato la materia relativa all'ordine e alla sicurezza pubblica.

Sotto tale profilo la disposizione impugnata si porrebbe in contrasto con gli artt. 14 e 17 dello statuto, che disciplinano il sistema della potestà legislativa della Regione.

Inoltre, il secondo comma 2 della norma impugnata, ove si prevede che il Comitato ""formula indirizzi ed esprime valutazioni in ordine all'attuazione dell'art. 31 dello statuto regionale"", non consentirebbe di individuare in termini univoci ruolo e compiti del Comitato stesso in ordine alle funzioni di mantenimento dell'ordine pubblico, che l'art. 31 dello statuto assegna al Presidente della Regione e che devono essere esercitate a mezzo della polizia di Stato. Al riguardo, il ricorrente richiama la sentenza n. 131 del 1963, con la quale la Corte ha affermato che lo stesso Presidente non può svolgere la funzione di mantenimento dell'ordine pubblico avvalendosi di organi diversi da quelli previsti e disciplinati dalla legislazione nazionale, e cioè dalla polizia di Stato, e che "solo una legge della Repubblica può stabilire l'ordinamento degli organi di polizia di cui il Presidente e il Governo della Regione possono disporre".

Ad avviso del ricorrente tale ordinamento sarebbe è dettato dagli artt. 18 e 20 della legge 1° aprile 1981, n. 121 del 1981, che hanno istituito i Comitati (nazionale e provinciali) per l'ordine e la sicurezza pubblica, entrambi organi ausiliari di consulenza, rispettivamente, delle autorità nazionale e provinciali di pubblica sicurezza.

Inoltre, Aal fine di assicurare una più incisiva azione di prevenzione e di lotta alla criminalità, le funzioni di coordinamento delle forze di polizia sono state quindi delegate dal Ministro dell'interno ai prefetti dei capoluoghi di regione e, in Sicilia, ai Prefetti di Palermo e Catania, che si avvalgono, tra l'altro, di una conferenza interprovinciale delle autorità di pubblica sicurezza, alla quale partecipano anche rappresentanti della Regione e degli enti locali.

L'istituzione di un nuovo organismo regionale, conclude il ricorrente, da un lato sarebbe "invasiva della competenza statale in materia di ordinamento della polizia" e, dall'altro, si porrebbe in contrasto con l'art. 97 Cost., determinando una "duplicazione di valutazioni e di interventi che darebbe origine a confusione in un settore vitale per gli interessi nazionali".

2.- Si è costituita la Regione Siciliana, in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dagli Avvocati Giovanni Pitruzzella, Giovanni Lo Bue e Giorgio Colajanni, chiedendo che la questione di legittimità costituzionale sia dichiarata non fondata.

Preliminarmente la Regione contesta l'interpretazione del ricorrente Commissario dello Stato secondo la quale la disposizione censurata avrebbe superato i limiti della competenza legislativa regionale; la competenza esclusiva dello Stato in materia di ordine e sicurezza pubblica non sarebbe stata affatto intaccata dalla delibera legislativa in parola, che si è limitata "ad istituire un organismo con compiti esclusivamente propositivi nei confronti dell'amministrazione regionale", nel pieno rispetto della legge statale n. 121 del 1981. La difesa regionale contesta inoltre l'interpretazione riservata dal Commissario dello Stato al secondo comma 2 dell'articolo impugnato, che recita "Il Comitato formula indirizzi ed esprime valutazioni in ordine all'attuazione dell'articolo. 31 dello statuto regionale": tale disposizione non potrebbe infatti riferirsi che alla formulazione di proposte destinate a trovare eventuale accoglimento in un testo di norme di attuazione dell'art. 31 dello statuto, in vista della sua approvazione con le particolari modalità previste dalla normativa vigente, "anche con riferimento alla riorganizzazione e razionalizzazione degli organi di rappresentanza periferica dello Stato, per le quali il Parlamento nazionale ha dato delega al Governo, stabilendo che tali organi debbano svolgere funzioni di raccordo, supporto e collaborazione con le Regioni e gli enti locali (art. 12, lett. h), della legge

delega n. 59 del 1997)".

La stessa composizione del Comitato è indice, secondo la Regione, del rapporto di collaborazione tra gli organi dello Stato, della Regione e degli enti locali nell'ambito della lotta alla criminalità organizzata; rapporto all'interno del quale si collocherebbe altresì il d. lgs. n. 279 del 1999, decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 279, nella parte in cui, modificando l'art. 20 della legge n. 121 del 1981, ha previsto che la convocazione del Comitato provinciale è in ogni caso disposta quando la richieda il Sindaco del comune capoluogo di provincia per questioni attinenti alla sicurezza o all'ordine pubblico in ambito comunale.

Il legislatore regionale non ha quindi "voluto sostituirsi allo Stato nella tutela degli interessi pubblici primari sui quali si regge la civile convivenza, ma ha ritenuto utile un organismo che formuli proposte, indirizzi e valutazioni per l'esercizio delle competenze proprie della Regione", in particolare per attuare misure di solidarietà in favore delle vittime della criminalità di stampo mafioso, di estorsioni e dell'usura, nonché per sostenere l'impegno delle scuole e delle istituzioni nella lotta alla mafia. Ove si ritenesse il contrario - rileva la Regione - la delibera legislativa dovrebbe essere ritenuta in contrasto con la Costituzione in tutte le parti finalizzate ad incentivare i soggetti danneggiati da atti estorsivi o vittime dell'usura a collaborare con l'autorità giudiziaria, trattandosi di materia riservata allo Stato.

Rileva infine la Regione che il Presidente, con propria scelta discrezionale, potrebbe perseguire le stesse finalità attivandosi ai sensi dell'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, che consente forme di collaborazione tra le varie amministrazioni dello Stato: appare quindi strano che ciò che una legge ordinaria permette al Presidente, con scelta peraltro discrezionale, sia invece inibito all'Assemblea regionale, alla quale verrebbe precluso di istituire un comitato nel quale si realizzerebbe la massima intesa tra Stato, Regione ed enti locali nell'azione di contrasto alla criminalità organizzata in Sicilia.

Con riguardo al riferimento, infine, alla denunciata violazione dell'art. 97 della Costituzione, la difesa regionale richiama i principi elaborati dalla giurisprudenza della Corte, che ha sempre affermato che la discrezionalità del legislatore può essere censurata solo sotto il profilo della arbitrarietà o manifesta irragionevolezza della legge impugnata, che certo non si riscontra in una "disposizione che tende alla massima collaborazione possibile (seppur limitata a proposte e suggerimenti) con gli organi statali istituzionalmente preposti alla tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, proprio al fine di realizzare la massima efficienza dell'azione amministrativa in tale materia".

Al riguardo, viene richiamato secondo la Regione il principio di leale collaborazione tra Stato e Regioni, che dovrebbe essere finalizzato a superare "alcune formalistiche separazioni di competenze tra i due enti" affinché le rispettive funzioni, soprattutto in un campo come la tutela dell'ordine pubblico che dovrebbe impegnare tutte le istituzioni dello Stato, si svolgano nel modo più efficiente e coordinato possibile.

Con successiva memoria, la Regione Siciliana ha ulteriormente ampliato e approfondito le argomentazioni svolte nell'atto di costituzione.

In particolare, con riferimento alla denunciata violazione dell'art. 31 dello statuto, la difesa regionale insiste sulla non pertinenza della sentenza n. 131 del 1963, richiamata dal Commissario dello Stato, avendo il Comitato per la sicurezza solo il compito di svolgere un'attività di studio, di natura consultiva e preliminare rispetto ad una futura ed eventuale attuazione dell'art. 31 dello statuto, e non già quello di coadiuvare il Presidente della Regione nella funzione di garantire la sicurezza dell'isola.

Per quanto riguarda concerne, poi, la presunta violazione degli articoli 14 e 17 dello stesso statuto, la memoria insiste sulle funzioni di studio e consulenza del nuovo organismo, chiamato ad elaborare proposte da sottoporre alle autorità competenti, opportunamente composto da autorità locali e dell'amministrazione periferica dello Stato. Sotto questo punto di vista, la norma impugnata sarebbe pienamente conforme al sistema costituzionale, ed anzi rappresenterebbe una significativa attuazione del principio di leale collaborazione tra istituzioni statali e istanze regionali e locali.

Il riparto delle competenze tra Stato e regioni, se coordinato con il principio di leale collaborazione, esigerebbe, secondo la Regione resistente, la predisposizione di strumenti idonei a conformare le decisioni adottate a livello centrale alla realtà locale. Tanto è vero che - si rileva nella memoria - anche il Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza,

istituito dall'art. 20 della legge n. 121 del 1981, costituisce un momento di raccordo tra istanze statali e locali, essendo presieduto dal prefetto e composto, tra l'altro, dal sindaco del comune capoluogo, dal presidente della provincia, nonché dai sindaci degli altri comuni interessati.

Infine, circa la denunciata violazione dell'art. 97 Cost., la Regione ribadisce che la ricerca di intese e di collaborazione tra organi statali e regionali non può ritenersi in contrasto con il principio del buon andamento della pubblica amministrazione, e rileva che non si realizzerebbe alcuna duplicazione di organi e di interventi, considerata la partecipazione al Comitato regionale di una figura rappresentativa sia dell'autorità centrale, sia dell'intera collettività regionale, quale è il Presidente della Regione.

1.- Il giudizio promosso in via principale dal Commissario dello Stato per la Regione Siciliana ha per oggetto l'art. 22 del disegno di legge n. 795-859-871, della delibera legislativa recante "Nuove norme in materia di interventi contro la mafia e di misure di solidarietà in favore delle vittime della mafia e dei loro familiari", approvato dall'Assemblea regionale siciliana il nella seduta del 6 agosto 1999., Nelle more del giudizio, la delibera oggetto di impugnativa è stata promulgata come legge 13 settembre 1999, n. 20, e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana del 17 settembre 1999, n. 44; la pronuncia della Corte va quindi adottata nei confronti dell'atto legislativo suindicato.

che istituisce un Comitato regionale per la sicurezza. La disposizione denunciata, che istituisce un Comitato regionale per la sicurezza, violerebbe: gli artt. 14 e 17 dello statuto della Regione Siciliana, in quanto la materia della sicurezza e dell'ordine pubblico non è inserita tra quelle riservate alla potestà esclusiva o concorrente della Regione ed è di indubbia spettanza statale; l'art. 31 dello stesso statuto, come interpretato alla luce della sentenza n. 131 del 1963 di questa Corte, in quanto le funzioni di mantenimento dell'ordine pubblico non possono essere esercitate dal Presidente della Regione attraverso organi o uffici regionali, ma solo "a mezzo della polizia di Stato"; l'art. 97 Cost. "per la duplicazione di valutazioni ed interventi" che si verrebbe così a determinare.

2.- La questione è fondata.

La norma censurata è inserita in un provvedimento legislativo, risultante dalla unificazione e rielaborazione di altri disegni di legge, composto di quattro titoli, dedicati, rispettivamente, a iniziative di solidarietà in favore dei familiari delle vittime della criminalità mafiosa, al sostegno dei soggetti danneggiati a seguito di atti estorsivi e di manovre usurarie, ad interventi in favore delle scuole e delle istituzioni impegnate nella lotta alla mafia, alle disposizioni transitorie, abrogative e finanziarie.

Nelle more del presente giudizio, il disegno di legge oggetto di impugnativa è stato promulgato il 13 settembre 1999 (legge regionale 13 settembre 1999, n. 20) e pubblicato sulla GURS del 17 settembre 1999, n. 44; la pronuncia della Corte va quindi adottata nei confronti dell'atto legislativo suindicato.

Al Comitato regionale per la sicurezza, istituito come organismo di ausilio alle funzioni del Presidente della Regione in materia di ordine pubblico, è attribuito il "compito di proporre, di concerto con le istituzioni dello Stato e con i comuni, misure ordinarie e straordinarie volte a garantire la sicurezza dei cittadini, del patrimonio pubblico regionale e delle attività economiche che si svolgono nel territorio della Regione" (comma 1), nonché di formulare indirizzi e di esprimere "valutazioni in ordine all'attuazione dell'articolo 31 dello statuto regionale" (comma 2); norma che, come è noto, dispone che "Al mantenimento dell'ordine pubblico provvede il Presidente regionale a mezzo della polizia dello Stato". L'art. 22 stabilisce, inoltre, che il Comitato, presieduto dal Presidente della Regione, è composto dal Presidente della Commissione di inchiesta e vigilanza sul fenomeno della mafia in Sicilia, dai questori della polizia di Stato, dai sindaci delle città capoluogo della Sicilia, da due rappresentanti dei corpi di polizia municipale della Sicilia, dal direttore dell'Azienda regionale delle foreste demaniali (comma 3), e prevede, infine, che operi "in raccordo con i Comitati provinciali per l'ordine e la sicurezza istituiti presso le prefetture" e che alle riunioni vengano invitati i prefetti della Sicilia e i rappresentanti in sede regionale delle forze dell'ordine preposte alla sicurezza pubblica (comma 4).

Il Comitato regionale per la sicurezza non ha dunque attinenza con gli specifici contenuti e con le finalità della legge regionale n. 20 del 1999, per la cui attuazione l'art. 7 istituisce l'Ufficio speciale per la solidarietà alle vittime del crimine organizzato e della criminalità mafiosa.

I compiti espressamente attribuiti al Comitato in tema di sicurezza dei cittadini e delle attività economiche; il richiamo all'attuazione dell'art. 31 dello statuto - norma che disciplina le peculiari competenze del Presidente della Regione Siciliana in tema di ordine pubblico -; la composizione estesa ai questori e la partecipazione alle riunioni dei prefetti e dei rappresentanti in sede regionale delle forze dell'ordine preposte alla sicurezza pubblica; il collegamento con i Comitati provinciali per l'ordine e la sicurezza di cui all'art. 20 della legge 1° aprile 1981, n. 121: costituiscono, ciascuno per la sua parte, e complessivamente, elementi univoci e determinanti nel per ritenere che il Comitato sia necessariamente chiamato un organismo al quale sono assegnate funzioni in materia di ordine e sicurezza pubblica. Evidente è, quindi, il contrasto con gli artt. 14 e 17 dello statuto siciliano, che non contemplano tali materie tra quelle attribuite alla competenza legislativa esclusiva o concorrente della Regione, nonché con il principio - assolutamente pacifico in giurisprudenza e in dottrina, e non contestato dalla stessa Regione resistente - secondo cui la materia dell'ordine e della sicurezza pubblica è riservata in via esclusiva alla legislazione nazionale. Ne deriva che, anche ove si aderisse alla prospettazione della Regione in ordine alla natura di organo meramente consultivo del Comitato regionale per la sicurezza, non per questo cesserebbe di trattarsi di un organismo e di una attività che interferiscono illegittimamente con i compiti spettanti allo Stato e alle strutture statali.

Nei compiti di studio e di consulenza che sarebbero attribuiti al Comitato, nonché nella partecipazione ad esso, insieme ai rappresentanti delle amministrazioni locali, di esponenti dell'amministrazione periferica dello Stato, quali sono i questori, la difesa della Regione vorrebbe vedere l'attuazione del principio di leale collaborazione tra istanze regionali e locali e istituzioni statali.

Al riguardo si deve al riguardo tuttavia rilevare che tale principio concerne le modalità di esercizio di competenze esistenti in capo agli enti chiamati a cooperare tra loro (v. ad esempio, in materia di tutela paesaggistica, sentenze n. 151 del 1986 e n. 175 del 1976; in materia di sanità, sentenza n. 338 del 1989; in materia di tutela della salute negli ambienti di lavoro, sentenza n. 373 del 1997), ma non può evidentemente essere invocato per rivendicare una competenza non riconosciuta dall'ordinamento costituzionale.

Queste precisazioni Il che ovviamente non escludono che l'ordinamento statale persegua opportune forme di coordinamento tra Stato e enti territoriali in materia di ordine e sicurezza pubblica, come ad esempio è avvenuto con l'art. 20 della legge 1° aprile 1981, n. 121 e con l'art. 1-sexies del decreto-legge 6 settembre 1982, n. 629, in materia di coordinamento della lotta contro la delinquenza mafiosa; ma, appunto, il compito di prevedere e disciplinare tali forme di coordinamento è riservato alla legislazione statale.

3.- La conclusione ove vengano esaminate le cui si è pervenuti non è contraddetta dal richiamo, contenuto nella norma censurata, all'art. 31 dello statuto. Al riguardo, la difesa della Regione resistente propone un'interpretazione del comma 2 dell'art. 22 nel senso che la norma si riferirebbe alla formulazione di proposte destinate a trovare accoglimento in emanande norme di attuazione dell'art. 31 dello statuto, e non contemplerebbe il compito di coadiuvare il Presidente della Regione nel mantenimento dell'ordine pubblico.

Da un lato, Tale interpretazione non trova però alcun riscontro nella formulazione della disposizione censurata. Il Comitato regionale per la sicurezza, sia per le funzioni competenze che gli sono attribuite, sia per la sua composizione, sia per l'espresso richiamo all'art. 31 dello statuto, viene infatti a porsi, nei termini già in precedenza precisati, come organo regionale di ausilio del Presidente della Regione nell'ambito dei compiti di provvedere al mantenimento dell'ordine pubblico che gli sono attribuiti dallo statuto. D'altro canto, la portata del citato art. 31 è assai chiara nell'escludere che il Presidente della Regione, che qui interviene nella sua qualità di organo dello Stato, possa svolgere le funzioni di provvedere al mantenimento dell'ordine pubblico mediante organi o uffici regionali, in quanto la disposizione stabilisce espressamente che tali funzioni debbono essere svolte "a mezzo della polizia dello Stato" (v. in tale senso sentenza n. 131 del 1963).

Sulla base delle concorrenti ragioni sinora esposte, va dunque dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 22 della legge regionale siciliana 13 settembre 1999, n. 20, per contrasto con gli artt. 14, 17 e 31 dello statuto per la Regione Siciliana, rimanendo così assorbite le censure mosse in riferimento all'art. 97 della Costituzione.

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 22 della legge regionale siciliana 13 settembre 1999, n. 20, recante "Nuove norme in materia di interventi contro la mafia e di misure di solidarietà in favore delle vittime della mafia e dei loro famigliari".

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 marzo 2001.

Depositata in cancelleria il 13 marzo 2001.

Corte costituzionale, 07 aprile 1995, n. 115

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Prof. Antonio BALDASSARRE Presidente

Prof. Vincenzo CAIANIELLO Giudice

Avv. Mauro FERRI"

Prof. Luigi MENGONI"

Prof. Enzo CHELI"

Dott. Renato GRANATA"

Prof. Giuliano VASSALLI"

Prof. Francesco GUIZZI"

Prof. Cesare MIRABELLI"

Prof. Fernando SANTOSUOSSO"

Avv. Massimo VARI"

Dott. Cesare RUPERTO"

Dott. Riccardo CHIEPPA"

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 3, comma 1, e 12, comma 2, del decreto legislativo 13 luglio 1994, n. 480, recante "Riforma della disciplina sanzionatoria contenuta nel testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773", promosso con ricorso della Regione Toscana, notificato il 2 settembre 1994, depositato in cancelleria il 6 settembre 1994 ed iscritto al n. 65 del registro ricorsi 1994.

Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 21 febbraio 1995 il Giudice relatore Mauro Ferri;

Uditi l'avv. Carlo Mezzanotte per la Regione Toscana e l'avvocato dello Stato Gaudenzio Pierantozzi per il Presidente del Consiglio dei ministri.

1.1. - Con ricorso notificato il 2 settembre 1994, la Regione Toscana ha sollevato questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 117 e 118 della Costituzione (anche in relazione all'art. 76 Cost.), delle seguenti norme del decreto legislativo 13 luglio 1994, n. 480 (Riforma della disciplina sanzionatoria contenuta nel testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773):

a) art. 3, comma 1, per la parte in cui introduce nel testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (approvato con regio decreto 18 giugno 1931 n. 773) l'art. 17-quinquies, stabilendo che il rapporto di cui all'art. 17 della legge n. 689 del 24 novembre 1981 sia trasmesso al prefetto anziché alla regione competente, per le violazioni delle norme - indicate dagli artt. 17-bis e 221-bis dello stesso testo unico di pubblica sicurezza - riferibili alle attribuzioni proprie o delegate alle regioni ai sensi degli artt. 117 e 118 della Costituzione, e più precisamente degli artt. 60, 76, 111, 123, 124, secondo comma, 84, 86 e 108 del testo unico medesimo;

b) art. 12, comma 2, per la parte in cui introduce, nella legge 5 dicembre 1985 n. 730, l'art. 8-bis, stabilendo che il rapporto di cui all'art. 17 della legge n. 689 del 24 novembre 1981 sia trasmesso all'ufficio provinciale dell'industria, commercio ed artigianato anziché alla regione competente, per le violazioni delle norme - previste dagli artt. 17-bis e 221-

bis del testo unico di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e consistenti nello svolgimento delle attività previste dall'art. 2 della legge n. 730 del 1985 in difetto di autorizzazione o con inosservanza delle prescrizioni imposte dalla legge o impartite dall'autorità - riferibili ad attribuzioni proprie o delegate alle regioni ai sensi degli artt. 117 e 118 della Costituzione, ed in particolare delle norme indicate nel precedente punto a).

1.2. - La ricorrente premette che, con legge 28 dicembre 1993, n. 562, il Governo è stato delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della medesima legge, uno o più decreti legislativi per la riforma della disciplina sanzionatoria contenuta nel testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931 n. 773, e successive modificazioni, e delle disposizioni ad esso connesse o complementari. La delega era diretta a completare la trasformazione in violazioni amministrative delle numerose contravvenzioni previste dal testo unico del 1931, già ampiamente avviata con la legge 24 novembre 1981, n. 689.

La legge di delega non ha previsto innovazioni del quadro normativo in tema di procedura per l'applicazione delle sanzioni amministrative, così come stabilito dalla citata legge n. 689 del 1981. In particolare, il legislatore delegante ha espresso un principio direttivo tendente a confermare la necessità di rispettare il quadro delle competenze e delle attribuzioni delle amministrazioni interessate: l'art. 1, lett. h), della legge di delega n. 562 del 1993 invita infatti il legislatore ad "individuare l'autorità competente ad irrogare le sanzioni amministrative inerenti alle violazioni decriminalizzate, tenendo conto della natura delle violazioni e delle attribuzioni delle amministrazioni interessate". Il decreto legislativo 13 luglio 1994, n. 480 ha dato seguito alla riforma della disciplina sanzionatoria contenuta nel testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, introducendo, oltre ad una modifica delle sanzioni penali previste dall'art. 17 del medesimo testo unico, una serie di articoli aggiuntivi che prevedono ipotesi di depenalizzazione con riferimento alle violazioni di singole disposizioni del testo unico (art. 17-bis e art. 221-bis del testo unico). Il decreto delegato disciplina anche le modalità di accertamento delle violazioni e, pur confermando l'obbligo del rapporto previsto dall'art. 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, introduce alcune norme innovative rispetto alla disciplina contenuta in tale articolo, con particolare riferimento alla individuazione dell'ufficio al quale il rapporto previsto da tale norma deve essere presentato.

1.3. - Ciò posto, la ricorrente sostiene che gli artt. 17- quinquies del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (introdotto dall'art. 3, comma 1, del decreto legislativo impugnato) e l'art. 8-bis della legge 5 dicembre 1985, n. 730 (introdotto dall'art. 12, comma 2, del decreto legislativo impugnato) sono da ritenere costituzionalmente illegittimi in quanto lesivi delle competenze della Regione ricorrente, per la parte in cui individuano il destinatario del rapporto di cui all'art. 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, in un organo dello Stato (il prefetto, nel caso dell'art. 17-quinquies; l'ufficio provinciale dell'industria, del commercio e dell'artigianato, nel caso dell'art. 8-bis), anziché in un ufficio individuato dalla Regione competente, per quelle violazioni previste dagli artt. 17-bis e 221-bis del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (così come introdotti dallo stesso decreto legislativo impugnato), che si riferiscono a funzioni di polizia amministrativa attinenti a materie attribuite o delegate alle regioni di diritto comune.

In tal modo il legislatore delegato ha violato il principio fissato, in attuazione degli artt. 117 e 118 della Costituzione, dall'art. 9 del d.P.R. n. 616 del 1977, (pienamente confermato dall'art. 17, terzo comma, della legge n. 689 del 1981), secondo il quale le regioni esercitano le funzioni di polizia amministrativa attinenti alle singole materie ad esse attribuite o delegate sulla base del medesimo titolo con il quale detengono le competenze relative alle materie cui quelle funzioni accedono: principio che vale non soltanto per le materie di rettamente trasferite alle regioni (c.d. competenze amministrative proprie) ma anche per le materie delegate, ai sensi dell'art. 118, secondo comma, della Costituzione, quando le competenze oggetto della delega costituiscano parte integrante del patrimonio delle attribuzioni regionali (cfr. sent. n. 1034 del 1988).

Occorre, inoltre, ribadire - prosegue la ricorrente - che né la legge di delega né la legge delegata hanno introdotto modifiche ai criteri generali individuati per la procedura di accertamento e di irrogazione delle relative sanzioni, fissata nella sezione II, capo I, della legge 24 novembre 1981, n. 689, ed in particolare dall'art. 17 di questa legge che, al

terzo comma, ha stabilito che "nelle materie di competenza delle regioni e negli altri casi, per le funzioni amministrative ad esse delegate, il rapporto è presentato all'ufficio regionale competente". In tal senso deve essere comunque letto anche il citato principio direttivo di cui alla lett. h) della legge di delega n. 562 del 1993: di qui la violazione delle competenze regionali anche in relazione alla violazione dell'art. 76 della Costituzione, che vincola il legislatore delegato al rispetto dei principi direttivi fissati dal legislatore delegante.

Le norme impugnate, nella parte in cui attribuiscono ad uffici periferici dello Stato funzioni sanzionatorie che invece spettano alla competenza regionale, invadono la sfera di autonomia legislativa delle regioni, che hanno, infatti, la possibilità di determinare con provvedimento legislativo gli organi competenti a ricevere il rapporto e ad irrogare la sanzione ai sensi della norma statale che la prevede. Ciò in coerenza con la giurisprudenza di questa Corte che ha riconosciuto che spetta alle regioni e non allo Stato il potere di individuare l'organo chiamato a svolgere compiti amministrativi, tra i quali ovviamente rientrano quelli inerenti all'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie, in materie di competenza regionale (cfr. sentenze n. 121 del 1979, n. 319 del 1983 e la già citata n. 1034 del 1988; cfr. anche n. 350 e n. 365 del 1991; n. 123 del 1992).

Inoltre (cfr. sentt. n. 218 del 1988 e n. 77 del 1987; nonché n. 162 del 1990), la ripartizione delle attribuzioni fra lo Stato e le regioni compiuta dal d.P.R. n. 616 del 1977 in relazione alle funzioni di polizia è fondata sulla distinzione tra le competenze attinenti alla pubblica sicurezza, le quali sono riservate in via esclusiva allo Stato ex art. 4 del medesimo d.P.R. n. 616 del 1977, e le altre competenze enucleate dall'ampia categoria della polizia amministrativa e trasferite alle regioni come funzioni accessorie ai settori materiali loro attribuiti.

1.4. - Il decreto legislativo impugnato è quindi costituzionalmente illegittimo - prosegue la ricorrente - in primo luogo nella parte in cui prevede (art. 17- quinquies introdotto dall'art. 3 del decreto impugnato) che sia presentato al prefetto anziché alla regione il rapporto di cui all'art. 17 della legge n. 689 del 1981 riferito alla violazione delle seguenti norme del testo unico di pubblica sicurezza (oggetto della depenalizzazione stabilita dagli artt. 17-bis e 221- bis del medesimo testo unico):

a) art. 60 (in tema di licenza per l'installazione di ascensori per il trasporto di persone o di materiali accompagnati da persone), che coinvolge funzioni di polizia amministrativa di competenza comunale, ai sensi dell'art. 19, n. 1, del d.P.R. n. 616 del 1977 ed è quindi riconducibile alle competenze regionali in materia di polizia locale urbana e rurale (artt. 17 e 18 d.P.R. n. 616 del 1977 in relazione agli artt. 117 e 118 Cost.);

b) art. 76 (relativo al preventivo avviso scritto all'autorità locale di pubblica sicurezza da parte di chi intende far eseguire in luogo pubblico o aperto o esposto al pubblico azioni destinate ad essere riprodotte con il cinematografo), che coinvolge funzioni di polizia amministrativa di competenza comunale ai sensi dell'art. 19, n. 3, del d.P.R. n. 616 del 1977 e quindi riconducibili alle competenze regionali in materia di polizia locale urbana e rurale, nonché alla materia del turismo e spettacolo (artt. 117 e 118 Cost. in relazione al d.l. 30 luglio 1994, n. 477);

c) art. 111, nonché art. 199 del regolamento di esecuzione del testo unico di pubblica sicurezza (regio decreto 6 maggio 1940 n. 635), che contiene disposizioni applicative del citato art. 111 (relativo alla licenza per l'arte tipografica, litografica, fotografica o qualunque altra arte di stampa o di riproduzione meccanica o chimica in molteplici esemplari), che coinvolge funzioni di polizia amministrativa di competenza comunale ai sensi dell'art. 19, n. 11, del d.P.R. n. 616 del 1977 e quindi riconducibili alle attribuzioni regionali in materia di polizia locale urbana e rurale;

d) art. 123 (relativo alle autorizzazioni per l'esercizio del mestiere di guida, interprete, corriere, guida o portatore alpino e per l'abilitazione all'insegnamento dello sci), che coinvolge funzioni amministrative di competenza comunale ai sensi dell'art. 19, n. 2, del d.P.R. n. 616 del 1977 e quindi riconducibili alle competenze regionali in materia di polizia locale, nonché di turismo e spettacolo (artt. 117 e 118 Cost. in relazione al d.l. 30 luglio 1994 n. 477);

e) art. 124, secondo comma (relativo alla licenza agli stranieri per l'esercizio dei mestieri girovaghi di cui all'art. 121, in occasione di feste, fiere, mercati o altre pubbliche riunioni),

che coinvolge funzioni di polizia amministrativa di competenza comunale ai sensi dell'art. 19, n. 13, del d.P.R. n. 616 del 1977 e quindi riconducibili alle attribuzioni regionali in materia di polizia locale, così come espressamente statuito da questa Corte nella citata sentenza n. 1034 del 1988;

f) art. 84 (relativo all'obbligo di tenere affissi in luogo visibile i regolamenti relativi al servizio d'ordine di sicurezza nei teatri e negli altri luoghi di pubblico spettacolo), che coinvolge funzioni di polizia amministrativa di competenza comunale ai sensi dell'art. 19, n. 10, del d.P.R. n. 616 del 1977 e quindi riconducibili alle attribuzioni regionali in materia di polizia locale, nonché di turismo e spettacolo;

g) art. 86, nonché art. 180 del regolamento di esecuzione (relativo all'obbligo di esporre in un luogo visibile al pubblico, sito nel proprio locale di esercizio, la licenza, l'autorizzazione, la tariffa dei prezzi e gli altri atti indicati nel comma 2 dell'art. 180 cit.), che riguarda funzioni attinenti alla materia della polizia locale, così come risulta dal richiamo di cui all'art. 19, n. 8, del d.P.R. n. 616 del 1977 e attinenti comunque alle funzioni delegate, ai sensi dell'art. 118, secondo comma, della Costituzione, dall'art. 52, lett. a), del d.P.R. n. 616 del 1977, in materia di pubblici esercizi di vendita e consumo di alimenti e bevande (competenze che questa Corte ha statuito spettare alle regioni nella citata sentenza n. 1034 del 1988);

h) art. 108 (relativo all'esercizio dell'industria di affittare camere o appartamenti mobiliati o comunque di dare alloggio per mercede), che coinvolge l'esercizio di funzioni amministrative di polizia locale connesse alle competenze regionali in materia di turismo e di industria alberghiera (cfr. sul punto la sentenza di questa Corte n. 618 del 1988), come meglio risulta anche dai principi della legge quadro n. 217 del 17 maggio 1983.

Ad avviso della ricorrente, in tutte le ipotesi sopra menzionate alle lettere da a) ad h) si tratta di norme che non solo attengono a materie trasferite o delegate alle regioni, ma che non sono in alcun modo riconducibili ad esigenze di ordine pubblico, individuando attribuzioni da esercitarsi all'interno della disciplina amministrativa delle singole materie sopra indicate e senza che ad esse si possa attribuire una particolare rilevanza per le esigenze di tutela della sicurezza pubblica.

1.5. - Il decreto legislativo impugnato è altresì illegittimo, conclude la Regione Toscana, anche nella parte in cui prevede (art. 8-bis della legge 5 dicembre 1985, n. 730, così come introdotto dall'art. 12, comma 2, del decreto delegato impugnato) che sia presentato all'ufficio provinciale dell'industria, del commercio e dell'artigianato, anziché alla Regione ricorrente, il rapporto di cui all'art. 17 della legge n. 689 del 1981, riferito alle violazioni previste dagli artt. 17-bis e 221-bis del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, consistenti nello svolgimento delle attività agrituristiche previste dall'art. 2 della stessa legge n. 730 del 1985, in difetto di autorizzazione o con inosservanza delle prescrizioni imposte dalla legge o impartite dalla autorità.

Da un lato, infatti, lo svolgimento delle attività agrituristiche individuate dall'art. 2 della legge n. 730 del 1985 coinvolge sicuramente le funzioni amministrative trasferite o delegate alle regioni in materia di turismo ed industria alberghiera, ai sensi degli artt. 50 e 56 del d.P.R. n. 616 del 1977 (in relazione agli artt. 117 e 118 della Costituzione, così come ulteriormente sviluppati dalla legge quadro n. 217 del 1983 e dal d.l. 30 luglio 1994, n. 477). Dall'altro, tali attività, sia in quanto inerenti allo svolgimento delle attività turistiche ed alberghiere sia in quanto riferite ad attività di polizia locale di competenza comunale ai sensi dell'art. 19 del d.P.R. n. 616 del 1977, sono sicuramente riconducibili alle competenze regionali in materia di polizia locale urbana e rurale, trasferite alle regioni (in relazione agli artt. 117 e 118 della Costituzione) dagli artt. 17 e 18 del d.P.R. n. 616 del 1977 (il che vale in particolare con riferimento alle attività riconducibili alle norme già citate nel precedente punto 1.4).

2. - Si è costituito nel presente giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, chiedendo che il ricorso sia respinto. L'Avvocatura dello Stato osserva che erroneamente la ricorrente ritiene che la decriminalizzazione comporti automaticamente il trasferimento della materia cui si riferiscono le disposizioni depenalizzate nell'ambito delle funzioni di competenza regionale, con obliterazione delle specifiche competenze attinenti alla pubblica sicurezza, che restano in ogni caso riservate allo Stato (art. 4 del d.P.R. n. 616 del 1977). In altre parole, si tende a confondere la polizia amministrativa con la pubblica sicurezza, si ignora che la stessa disposizione può assumere rilievo sia sotto il profilo della

polizia amministrativa che sotto quello della pubblica sicurezza e si dimentica che, almeno per questo secondo prevalente profilo, è legittimo l'esercizio del potere dell'organo statale ed in particolare del prefetto, come dichiarato da questa Corte (sentenza n. 77 del 1987). Si osserva ancora che la tesi secondo cui le funzioni di polizia sono interne alla disciplina amministrativa della materia, in quanto non rivestono una rilevanza specifica in relazione alle esigenze di preservazione dell'ordine pubblico, è tutta da dimostrare ed è anzi contraddetta dagli atti normativi richiamati, in particolare dalla legge di delega 28 dicembre 1993, n. 562, tutta permeata dall'esigenza di non attenuare, attraverso la decriminalizzazione delle violazioni di alcune norme di pubblica sicurezza, le esigenze di tutela dell'ordine pubblico e di mantenere quindi intatte particolarmente le competenze del Ministero dell'Interno, i cui organici vengono potenziati proprio in ragione dell'applicazione della legge stessa.

Risulta, infine, dalla semplice lettura delle norme depenalizzate che le violazioni previste presentano tutte un profilo esclusivo o prevalente di ordine pubblico o si riferiscono a comportamenti che in diversa misura hanno ricaduta fuori dell'ambito locale o regionale.

3. - Ha depositato memoria aggiuntiva la Regione Toscana, insistendo nelle conclusioni già formulate e rilevando che, in molti dei settori cui sono riferibili le funzioni di polizia amministrativa attribuite ai commi dall'art. 19 del d.P.R. n. 616 del 1977, essa ha già esercitato le proprie attribuzioni.

1. - La Regione Toscana solleva questione di legittimità costituzionale di due norme introdotte dal decreto legislativo 13 luglio 1994, n. 480, il quale, in attuazione della delega contenuta nella legge 28 dicembre 1993, n. 562, ha provveduto - per quanto qui interessa - a trasformare in violazioni amministrative una serie di contravvenzioni previste nel testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (r.d. 18 giugno 1931, n. 773), nonché gli illeciti ad esse omogenei contenuti in disposizioni connesse o complementari al citato testo unico.

Le norme impugnate individuano il soggetto o l'ufficio al quale deve essere presentato il rapporto relativo alle violazioni depenalizzate. Si tratta in particolare:

a) dell'art. 17-quinquies del testo unico di p.s. (introdotto dall'art. 3, comma 1, del d.lgs. n. 480 del 1994), secondo cui il rapporto va presentato al prefetto;

b) dell'art. 8-bis della legge 5 dicembre 1985, n. 730, recante la disciplina dell'agriturismo, (introdotto dall'art. 12, comma 2, del d. lgs. n. 480), secondo cui il rapporto va trasmesso all'ufficio provinciale dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Ad avviso della ricorrente, dette norme, limitatamente alla parte in cui si riferiscono alla violazione di disposizioni attinenti a materie attribuite o delegate alle regioni, ledono le competenze regionali in quanto individuano in un organo statale, anziché in un ufficio regionale indicato dalla Regione medesima, il destinatario del rapporto: e ciò in contrasto con gli artt. 117 e 118 della Costituzione, come attuati dagli artt. 9, 17, 18, 19, 50, 51, 52 e 56 del d.P.R. n. 616 del 1977, nonché dall'art. 17, terzo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. In particolare, risulterebbe violato il principio generale - fissato nei citati artt. 9 del d.P.R. n. 616 del 1977 e 17, terzo comma, della legge n. 689 del 1981 - secondo cui le regioni esercitano le funzioni di polizia amministrativa, attinenti alle materie ad esse attribuite o delegate, sulla base del medesimo titolo con il quale detengono le competenze relative alle materie cui quelle funzioni accedono.

Viene, poi, denunciata la violazione dell'art. 76 della Costituzione, in quanto le norme impugnate non avrebbero rispettato il criterio direttivo di cui alla lett. h) dell'art. 1 della legge di delega n. 562 del 1993, secondo cui occorre "individuare l'autorità competente ad irrogare le sanzioni amministrative... tenendo conto della natura delle violazioni e delle attribuzioni delle amministrazioni interessate".

2. - Va preliminarmente osservato che la questione posta in riferimento all'art. 76 della Costituzione deve considerarsi ammissibile, dato che il principio direttivo sopra citato è diretto proprio a salvaguardare (anche) le competenze regionali; è peraltro evidente che in concreto tale censura si identifica (e si esaurisce) in quelle relative alla violazione degli artt. 117 e 118 della Costituzione (cfr. sentt. nn. 617 del 1988 e 183 del 1987).

3. - Prima di esaminare le singole questioni prospettate, vanno richiamati sinteticamente alcuni principi generali affermati da questa Corte in materia.

Deve innanzitutto ribadirsi che "la ripartizione tra Stato e regioni del potere di irrogare le sanzioni amministrative ricalca perfettamente la ripartizione delle competenze in relazione alle materie cui quelle sanzioni si riferiscono" (sent. n. 60 del 1993 e precedenti ivi richiamati); da ciò discende che - conformemente al criterio stabilito dall'art. 17, terzo comma, della legge n. 689 del 1981 - spetta alle regioni individuare i propri uffici competenti a ricevere il rapporto relativo alle sanzioni amministrative per le violazioni di norme attinenti a materie affidate alla competenza regionale, propria o delegata (purché, in quest'ultimo caso, le competenze delegate costituiscano un'integrazione necessaria delle competenze proprie, così che la loro lesione comporti anche una menomazione di queste ultime) (sent. n. 1034 del 1988 e precedenti ivi richiamati).

Occorre, tuttavia, che nelle singole fattispecie non siano ravvisabili profili di pubblica sicurezza, la cui competenza è riservata allo Stato ex art. 4 del d.P.R. n. 616 del 1977; per pubblica sicurezza deve intendersi (v. sentt. nn. 162 del 1990, 1034 e 218 del 1988, 77 del 1987) la funzione inerente al mantenimento dell'ordine pubblico, cioè alla tutela dei beni giuridici fondamentali o degli interessi pubblici primari sui quali si regge la civile convivenza.

Va altresì chiarito, infine, che - contrariamente a quanto ritiene la ricorrente - la "polizia locale urbana e rurale" non configura di per sé una materia autonoma (se non nel senso della istituzione ed organizzazione dei servizi di polizia municipale: v. legge 7 marzo 1986, n. 65), bensì ha carattere accessorio e strumentale rispetto alle singole materie cui di volta in volta inerisce; ne consegue, in particolare, che le funzioni di polizia amministrativa attribuite ai comuni dall'art. 19 del d.P.R. n. 616 del 1977 non rientrano per ciò solo nelle competenze regionali, dato che soltanto alcune di esse sono riferibili alle materie di cui all'art. 117 della Costituzione, mentre altre non sono connesse a tali materie e rientrano pertanto nelle attribuzioni dello Stato, che le ha assegnate ai comuni ai sensi dell'art. 128 della Costituzione (cfr., in tal senso, sent. cit. n. 77 del 1987).

4.1. - Ciò posto, le censure della ricorrente si rivolgono innanzitutto, come già detto, all'art. 17-quinquies del t.u. di pubblica sicurezza (norma introdotta dall'art. 3, comma 1, del decreto legislativo n. 480 del 1994), nella parte in cui prevede che sia presentato al prefetto, anziché all'ufficio regionale competente, il rapporto relativo alla violazione di alcune tra le fattispecie del medesimo testo unico che sono state oggetto di penalizzazione, ed in particolare di quelle previste negli artt. 60, 76, 84, 86 (e 180 del regolamento di esecuzione), 108, 111 (nonché 199 del regolamento di esecuzione), 123 e 124, secondo comma.

Ad avviso della ricorrente, si tratta in tutti i casi di norme attinenti a materie trasferite o delegate alle regioni e non riconducibili in alcun modo ad esigenze di ordine pubblico. In particolare, le norme citate, coinvolgendo (tranne nel caso dell'art. 108) funzioni di polizia amministrativa attribuite ai comuni ai sensi dell'art. 19 del d.P.R. n. 616 del 1977, atterrebbero innanzitutto alla materia della polizia locale urbana e rurale; in alcuni casi (artt. 76, 84, 123), riguarderebbero anche quella del turismo e dello spettacolo, ovvero (artt. 86 del testo unico e 180 del regolamento di esecuzione) la competenza - delegata - relativa ai pubblici esercizi di vendita di alimenti e bevande; infine, nell'ipotesi dell'art. 108, le funzioni concernerebbero la materia del turismo e dell'industria alberghiera.

Occorre, pertanto, esaminare singolarmente le fattispecie richiamate dalla ricorrente, onde pervenire, caso per caso, alla decisione sulla base dei criteri sopra enunciati al punto 3.

4.2. - L'art. 60 del testo unico del 1931 prevede l'obbligo della licenza per l'impianto e l'esercizio di ascensori per il trasporto di persone o di materiali accompagnati da persone. La questione non è fondata.

L'art. 6, lett. n), della legge 23 dicembre 1978, n. 833 (istitutiva del servizio sanitario nazionale) riserva allo Stato la funzione di "omologazione di macchine, di impianti e di mezzi personali di protezione" - ivi compresi, pertanto, gli ascensori e i montacarichi di cui alla legge 24 ottobre 1942, n. 1415 -, funzione attribuita all'ISPESL ai sensi dell'art. 2 del decreto-legge 30 giugno 1982, n. 390, convertito nella legge 12 agosto 1982, n. 597. Ora, come questa Corte ha già avuto modo di affermare nella sent. n. 74 del 1987 in tema di attività omologativa dell'ISPESL in ordine agli ascensori, ai fini del rilascio della

licenza di impianto e di quella di esercizio, detta attività non può che avvenire (in questi casi) nella particolare situazione edilizia in cui l'impianto è installato, per cui essa, data la qualità delle verifiche che vengono contestualmente eseguite, risulta intimamente connessa al rilascio di entrambi i tipi di licenza: ne consegue che la norma de qua accede a una funzione di competenza statale.

4.3. - Ad analoga conclusione deve pervenirsi in ordine all'art. 76 del testo unico di pubblica sicurezza, relativo all'obbligo dell'avviso preventivo per chi intende fare eseguire in luogo pubblico, aperto o esposto al pubblico azioni destinate alla riproduzione cinematografica.

Non vi è dubbio che la norma sia diretta, almeno prevalentemente, alla tutela di interessi di sicura competenza statale, quali l'ordine pubblico e il buon costume.

4.4. - L'art. 84 del testo unico del 1931 prevede l'obbligo di affissione, in luogo visibile, nei teatri e negli altri luoghi di pubblico spetta colo, dei regolamenti di sicurezza.

In ordine a detta norma, la questione va risolta in senso favorevole alla ricorrente.

L'art. 1 del decreto-legge 31 gennaio 1995, n. 29 ha, infatti, provveduto a trasferire alle regioni una serie di funzioni amministrative del soppresso Ministero del turismo e dello spettacolo, tra cui, per quanto qui interessa, quelle concernenti l'"autorizzazione in ordine alla costruzione, trasformazione, adattamento ed utilizzo di immobili da destinare a sale ed arene per spettacoli cinema tografici e teatrali" (comma 3, lett. a). Appare evidente come tale ampia competenza in tema di immobili destinati a luoghi di pubblico spettacolo necessariamente includa quella relativa alla irrogazione della sanzione amministrativa per la violazione dell'obbligo stabilito dalla norma in esame: ne consegue l'illegittimità costituzionale dell'impugnato art. 17-quinquies nella parte in cui, in ordine a tale violazione, individua nel prefetto, anziché nell'ufficio regionale competente, il soggetto destinatario del rapporto.

4.5. - La ricorrente fa, poi, riferimento congiunto agli artt. 86 del testo unico di pubblica sicurezza e 180 del regolamento di esecuzione (r.d. 6 maggio 1940, n. 635), i quali concernono, il primo, l'obbligo della licenza per tutta una serie di esercizi pubblici (alberghi, pensioni, trattorie, caffè o altri esercizi di vendita di bevande, sale per biliardi o altri giochi, stabilimenti balneari, autorimesse, ecc.), e il secondo l'obbligo di tenere esposte, nel locale dell'esercizio, in luogo visibile, la licenza, l'autorizzazione, la tariffa dei prezzi ed altri atti analoghi ivi elencati. Poiché, tuttavia, al di là della formale indicazione, nel ricorso si fa riferimento soltanto al citato contenuto prescrittivo dell'art. 180 (richiamando altresì sul punto la sent. n. 1034 del 1988), mentre non vi è alcun cenno al diverso e ben più complesso oggetto dell'art. 86, la censura deve ritenersi circoscritta al menzionato art. 180 del regolamento di esecuzione.

Così intesa, la questione è fondata per i medesimi motivi indicati nella citata sent. n. 1034 del 1988, in cui questa Corte affermò che la norma de qua mira a garantire la regolarità e la sicurezza della vendita e del consumo di alimenti e bevande: e poiché le relative funzioni rientrano nella polizia amministrativa connessa alle funzioni delegate alle regioni ad opera dell'art. 52, lett. a), del d.P.R. n. 616 del 1977, la determinazione dell'ufficio competente a ricevere il rapporto di cui all'art. 17 della legge n. 689 del 1981 non può che spettare alla regione a titolo di competenza delegata, ai sensi dell'art. 9, secondo comma, del medesimo d.P.R. n. 616.

4.6. - L'art. 108 del testo unico in esame concerne l'obbligo della preventiva dichiarazione all'autorità locale di pubblica sicurezza per l'esercizio dell'industria di affittare camere o appartamenti mobiliati, o altrimenti dare alloggio per mercede.

La questione non è fondata.

È pur vero, infatti, che - come questa Corte ha affermato (sent. n. 618 del 1988) - l'esercizio dell'attività di affittacamere rientra nella materia del turismo e dell'industria alberghiera di cui all'art. 117 della Costituzione, e le relative funzioni amministrative sono state trasferite alle regioni ai sensi degli artt. 50 e 56 del d.P.R. n. 616 del 1977. Tuttavia, nella medesima pronuncia ora citata, si è avuto modo di rilevare che la particolare disposizione di cui trattasi è dettata per finalità di pubblica sicurezza, in quanto la prescritta dichiarazione mira all'acquisizione di una serie di elementi obiettivi (indicati nell'art. 192 del regolamento di esecuzione) necessari ad esercitare i controlli sull'identità delle persone alloggiate e sui loro movimenti: ciò basta a far sì che le relative funzioni siano riservate allo Stato.

4.7. - Per quanto riguarda l'art. 111 del testo unico di pubblica sicurezza, relativo all'obbligo della licenza per l'esercizio dell'arte tipografica, litografica, fotografica e di qualunque altra arte di stampa o di riproduzione meccanica o chimica in molteplici esemplari, nonché l'art. 199 del regolamento di esecuzione, che stabilisce il contenuto della domanda, la questione è fondata nei limiti di seguito esposti.

Precisamente, deve ritenersi che le norme in esame rientrano nelle competenze regionali nella misura in cui siano riconducibili alla materia dell'artigianato, di cui all'art. 117 della Costituzione; limitatamente cioè alle ipotesi in cui ricorrano le condizioni, soprattutto di ordine dimensionale, dettate dalla legge-quadro 8 agosto 1985, n. 443, che qualificano le imprese artigiane.

Entro detti limiti, la competenza ad irrogare le sanzioni amministrative per la violazione delle norme in esame spetta alle regioni e, pertanto, il relativo rapporto va presentato all'ufficio regionale competente.

4.8. - L'art. 123 del testo unico di pubblica sicurezza attiene all'obbligo della licenza "per l'esercizio del mestiere di guida, interprete, corriere, guida o portatore alpino e per l'abilitazione all'insegnamento dello sci".

Premesso che l'ambito applicativo della norma deve considerarsi in parte ridotto a seguito dell'entrata in vigore delle leggi 2 gennaio 1989, n. 6 e 8 marzo 1991, n. 81, le quali hanno trasformato in vere e proprie professioni liberali le attività, rispettivamente, di guida alpina e di maestro di sci (con soppressione, pertanto, della necessità della licenza di cui alla norma in esame: cfr., esplicitamente, l'art. 19 della legge n. 81 del 1991), la questione è fondata.

Appare, infatti, evidente che la norma attenga alla materia del turismo, di spettanza regionale (cfr. legge 17 maggio 1983, n. 217), nè sono ravvisabili esigenze di pubblica sicurezza.

4.9. - Viene, infine, richiamato l'art. 124, secondo comma, del testo unico del 1931, relativo all'obbligo della licenza per gli stranieri che intendano esercitare mestieri ambulanti in occasione di feste, fiere, mercati o altre pubbliche riunioni.

La competenza ad irrogare le relative sanzioni spetta, in questo caso, alle regioni, come questa Corte ha già avuto modo di affermare nella più volte citata sent. n. 1034 del 1988.

5.1. - Resta da esaminare la questione relativa all'art. 8-bis della legge 5 dicembre 1985, n. 730 (Disciplina dell'agriturismo), introdotto dall'art. 12, comma 2, del decreto legislativo n. 480 del 1994. Detta norma dispone (al primo comma) che "il rapporto relativo alle violazioni previste dagli artt. 17-bis e 221-bis del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, consistenti nello svolgimento delle attività previste dall'art. 2 in difetto di autorizzazione o con delle prescrizioni imposte dalla legge o impartite dall'autorità è trasmesso all'ufficio provinciale dell'industria, del commercio e dell'artigianato che applica le sanzioni amministrative".

Ad avviso della ricorrente, la norma è illegittima nella parte in cui individua nel menzionato ufficio statale, anziché nell'ufficio regionale competente, l'organo destinatario del rapporto, in quanto le attività agrituristiche definite nell'art. 2 della legge n. 730 del 1985 da un lato attengono alla materia del turismo e dell'industria alberghiera di competenza regionale (artt. 117 e 118 della Costituzione, 50 e 56 del d.P.R. n. 616 del 1977, nonché legge n. 217 del 1983); dall'altro, sono riconducibili anche alla materia della polizia locale urbana e rurale, nella parte in cui si riferiscono a funzioni di polizia amministrativa attribuite ai comuni ex art. 19 del d.P.R. n. 616 del 1977, in particolare a quelle relative alle norme del testo unico di pubblica sicurezza già indicate nel precedente punto 4.1.

5.2. - La norma in esame, come si evince dalla seppur non felice formulazione, intende riferirsi alle sole fattispecie del testo unico di pubblica sicurezza (depenalizzate ai sensi degli artt. 17-bis e 221-bis del testo unico medesimo) strettamente connesse allo svolgimento delle attività indicate nell'art. 2 della legge n. 730 del 1985 (in cui consiste tipicamente l'agriturismo), cioè le attività di ricezione ed ospitalità stagionale esercitate da imprenditori agricoli "attraverso l'utilizzazione della propria azienda, in rapporto di connessione e complementarietà rispetto alle attività di coltivazione del fondo, silvi-coltura, allevamento del bestiame, che devono comunque rimanere principali". In relazione alla violazione di tali fattispecie la competenza a ricevere il rapporto e ad irrogare le sanzioni viene attribuita all'ufficio provinciale dell'industria, commercio ed artigianato, in luogo di

quella assegnata al prefetto dall'art. 17- quinquies del testo unico.

Così chiarita la portata applicativa della norma, non vi è dubbio che l'attività agrituristica rientri nella materia del turismo e dell'industria alberghiera, di competenza regionale.

Va, d'altra parte, evidenziato che l'attività in esame, come s'è visto, è intrinsecamente complementare a quella agricola, la quale deve conservare un carattere di principalità.

In conclusione, tenuto conto delle indicate peculiari caratteristiche dell'agriturismo, la competenza ad irrogare le sanzioni amministrative di cui all'art. 8-bis della legge n. 730 del 1985 deve essere attribuita alle regioni, accedendo a materia di spettanza regionale e non essendo ravvisabili profili di tutela dell'ordine pubblico.

LA CORTE COSTITUZIONALE

a) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 17- quinquies del testo unico di pubblica sicurezza (approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773), introdotto dall'art. 3, comma 1, del decreto legislativo 13 luglio 1994, n. 480 (Riforma della disciplina sanzionatoria contenuta nel testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773), nella parte in cui prevede che è presentato al prefetto, anziché all'ufficio regionale competente, il rapporto relativo alle violazioni delle disposizioni di cui agli artt. 84, 111 (limitatamente alle imprese artigiane), 123 e 124, secondo comma, del testo unico menzionato, nonché 180 del regolamento per l'esecuzione del medesimo testo unico, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635;

b) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 8- bis della legge 5 dicembre 1985, n. 730 (Disciplina dell'agriturismo), introdotto dall'art. 12, comma 2, del decreto legislativo 13 luglio 1994, n. 480, nella parte in cui prevede che è trasmesso all'ufficio provinciale dell'industria, del commercio e dell'artigianato, anziché all'ufficio regionale competente, il rapporto relativo alle violazioni indicate nella norma medesima;

c) dichiara non fondata ogni altra questione di legittimità costituzionale dell'art. 17- quinquies del testo unico di pubblica sicurezza, introdotto dall'art. 3, comma 1, del decreto legislativo 13 luglio 1994, n. 480, sollevata, in riferimento agli artt. 76, 117 e 118 della Costituzione, dalla Regione Toscana con il ricorso in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 marzo 1995.

Depositata in cancelleria il 7 aprile 1995.

Corte costituzionale, 25 febbraio 1988, n. 218

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Francesco SAJA;

Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi promossi con ricorsi della Regione Veneto, notificati il 17 e il 29 ottobre 1986, depositati in Cancelleria il 24 ottobre e il 10 novembre successivi ed iscritti ai nn. 44 e 45 del Registro ricorsi 1986, per conflitti di attribuzione sorti a seguito:

- 1) dei provvedimenti del Distretto minerario di Padova emessi il 6 agosto 1986 e 9 agosto 1986 riguardanti la sospensione dei lavori relativi alla cava di marmo "Saline di Malagon I" sita in Asiago e di ogni altro atto, annesso, connesso o presupposto (44/86);
- 2) a) dell'ordine di servizio dell'Ingegnere Capo del Distretto minerario di Padova del 24 gennaio 1986;
- b) del verbale di accertamento di infrazione all'ordine di servizio di cui al sub a), in data 4 luglio 1986;
- c) delle note n. 1635 del 7 luglio 1986, 1694 del 14 luglio 1986 e 2044 del 5 settembre 1986 dell'Ingegnere Capo del Distretto minerario di Padova in ordine a controlli in materia di esplosivo;
- d) di ogni altro atto annesso, connesso o presupposto.

Udito nell'udienza pubblica del 15 dicembre 1987 il Giudice relatore Antonio Baldassarre;

Udito l'Avvocato Feliciano Benvenuti per la Regione Veneto;

1. - La Regione Veneto, con ricorso notificato il 17 ottobre 1986 e depositato il 24 ottobre 1986, ha promosso conflitto di attribuzione nei confronti dello Stato, in relazione al provvedimento di sospensione dei lavori in una cava, adottato il 6 agosto 1986 da un funzionario del Corpo delle miniere, Distretto di Padova, e al provvedimento di conferma del predetto atto, emanato il 9 agosto 1986 dall'ingegnere capo del medesimo distretto minerario. La ricorrente ritiene che tali provvedimenti siano invasivi delle competenze trasferite alle regioni dall'art. 62 del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, "in materia di vigilanza sull'applicazione delle norme di polizia delle cave e torbiere, di cui al d.P.R. 9 aprile 1959, n. 128", e, pertanto, sulla base degli artt. 117 e 118 Cost., chiede che sia dichiarata la propria competenza nella materia indicata e siano annullati i provvedimenti invasivi sopra menzionati.

Gli atti dai quali ha origine il presente conflitto sono stati adottati sulla base degli artt. 675 e 112 del ricordato d.P.R. n. 128 del 1959. Il primo stabilisce che "nei casi di imminente pericolo alle persone e alle cose, gli ingegneri e i periti del Corpo delle miniere devono, con ordine di immediata attuazione, impartire le prime misure di sicurezza, compresa l'eventuale sospensione cautelare dei lavori pericolosi". Nel comma successivo lo stesso articolo prevede che, entro otto giorni dal predetto ordine, questo è confermato, revocato oppure modificato dall'ingegnere capo del distretto minerario. L'art. 112 del medesimo decreto legislativo stabilisce, invece, che in alcuni casi, fra i quali quello in cui si compiano, in mancanza di autorizzazione prefettizia, scavi a cielo aperto a brevi distanze da strade di uso pubblico, l'ingegnere capo del distretto minerario può ordinare la sospensione dei lavori.

Dopo aver ricordato che l'art. 62, terzo comma, del d.P.R. n. 616 del 1977, nell'integrare il settore organico "cave e torbiere", ha espressamente trasferito alle regioni le funzioni amministrative fino ad allora esercitate dallo Stato "in materia di vigilanza sull'applicazione delle norme di polizia delle cave e torbiere di cui al d.P.R. 9 aprile 1959, n. 128", conservando peraltro allo Stato, ai sensi dell'art. 4 dello stesso decreto legislativo n. 616, le funzioni attinenti alla pubblica sicurezza, la Regione Veneto sostiene che, con i provvedimenti impugnati, sono stati esercitati poteri di polizia che non rientrano nel concetto di pubblica sicurezza. Quest'ultimo, infatti, come si deduce chiaramente dai lavori della c.d. Commissione Giannini, non è sinonimo di polizia, per il semplice fatto che, mentre il primo riguarda il mantenimento dell'ordine pubblico, il secondo invece attiene a ogni funzione volta a impedire danni o pregiudizi che l'attività considerata dalla legislazione di settore possa arrecare, in generale, alla collettività. Di modo che, conclude la ricorrente, poiché il potere in contestazione è diretto a evitare pericoli arrecabili alle persone o alle cose dall'attività di coltivazione in una cava, si ha evidentemente a che fare con una funzione di vigilanza trasferita alle regioni.

Da ultimo, la ricorrente, dopo aver osservato che anche l'autorizzazione ex art. 112 del d.P.R. n. 128 del 1959 deve considerarsi trasferita dalle competenze statali (prefettizie) a quelle regionali, fa presente che la Regione Veneto, in attuazione del predetto art. 62, d.P.R. n. 616 del 1977, ha regolato la materia con legge 21 marzo 1983, n. 15, attribuendo alla Giunta il potere di adottare i provvedimenti contestati e prevedendo, per gli stessi atti, la delega al coordinatore del dipartimento competente.

2. - Con un ulteriore ricorso, notificato il 29 ottobre 1986, e depositato il 10 novembre 1986, la Regione Veneto ha sollevato conflitto di attribuzione nei confronti dello Stato, in riferimento: a) all'accertamento d'infrazione verbalizzato il 4 luglio 1986 per violazione dell'ordine di servizio, impartito il 24 gennaio 1986 dal direttore dei lavori e approvato dall'ingegnere capo del distretto minerario di Padova, relativamente all'impiego di esplosivi nella cava, in quanto il brillamento di mine è stato effettuato al di fuori dell'orario ivi previsto;

b) alle note del 7 e 14 luglio 1986 e del 7 settembre dello stesso anno, con le quali l'ingegnere capo del distretto minerario di Padova ha disciplinato l'uso di esplosivi nelle cave, provvedendo alla individuazione dei metodi di controllo. La ricorrente ritiene che tali atti, adottati in base agli artt. 124 e segg. e 296 e segg. del d.P.R. n. 128 del 1959, siano invasivi delle funzioni trasferite alle regioni dal ricordato art. 62, d.P.R. n. 616 del 1977, ad integrazione delle competenze fissate dagli artt. 117 e 118 della Costituzione.

Oltre a ribadire i motivi già esposti a sostegno del precedente ricorso, la Regione Veneto rileva che tutti gli atti impugnati nel presente conflitto concernono profili della sicurezza del lavoro, dell'incolumità dei terzi e della salvaguardia dei beni in relazione a eventuali danni o pericoli derivanti dall'uso di esplosivi nella coltivazione delle cave.

Si tratterebbe, cioè, di prescrizioni attinenti alle cautele da usare, sotto l'aspetto tecnico e specialistico, nello svolgimento di attività trasferite alle regioni per evitare danni a persone o a cose, le quali sono basate sul citato d.P.R. n. 128 del 1959, e non già sulle disposizioni attinenti alla tutela e al mantenimento dell'ordine pubblico, le quali hanno il loro fondamento nel t.u. di pubblica sicurezza del 18 giugno 1931, n. 773, e nel relativo regolamento.

Anche in relazione a tale conflitto la Regione Veneto ricorda che è stata adottata una legge regionale, la già ricordata l. n. 15 del 1983, che ha regolato la materia attribuendo alla Giunta, o ad organi da questa delegati, le competenze oggetto del presente conflitto.

3. - In tutti e due i conflitti non si è costituito il Presidente del Consiglio dei Ministri.

4. - Nell'udienza pubblica la ricorrente ha insistito sulle proprie ragioni.

1. - Nei conflitti elevati con i ricorsi di cui in narrativa si controverte sulle seguenti questioni:

a) se le competenze esercitate con i provvedimenti impugnati, a norma degli artt. 112 e 675 del d.P.R. 9 aprile 1959, n. 128 (Norme di polizia delle miniere e delle cave), spettino allo Stato, e per esso all'ingegnere capo del distretto minerario, in quanto funzioni attinenti alla pubblica sicurezza e, pertanto, riservate allo Stato in base all'art. 4, d.P.R.

24 luglio 1977, n. 616, ovvero siano di spettanza delle regioni, quali attribuzioni trasferite alle stesse dall'art. 62, terzo comma, dello stesso d.P.R. n. 616 del 1977, in relazione agli artt. 117 e 118 Cost.;

b) se le funzioni attinenti alle prescrizioni sull'impiego degli esplosivi nelle cave, esercitate con gli atti impugnati a norma degli artt. 124 e segg. e 296 e segg. del d.P.R. n. 128 del 1959, siano di competenza dello Stato, in quanto rientranti nelle funzioni di pubblica sicurezza di cui al citato art. 4, d.P.R. n. 616 del 1977, ovvero siano di competenza regionale, a seguito del loro trasferimento a norma del ricordato art. 62, terzo comma, del medesimo decreto legislativo n. 616 del 1977.

Dal momento che ambedue i conflitti involgono, per la loro risoluzione, la medesima problematica giuridica, la loro trattazione viene unita e decisa con un'unica sentenza.

2. - Come questa Corte ha chiarito in una recente decisione (sent. n. 77 del 1987), la ripartizione delle attribuzioni fra lo Stato e le Regioni compiuta dal d.P.R. n. 616 del 1977 in relazione alle funzioni di polizia è fondata sulla distinzione tra le competenze attinenti alla pubblica sicurezza, le quali sono riservate in via esclusiva allo Stato ex art. 4 del medesimo d.P.R. n. 616 del 1977, e le altre competenze enucleate dall'ampia categoria della polizia amministrativa e trasferite alle regioni come funzioni accessorie ai settori materiali loro attribuiti. Mentre le prime, come ha precisato questa Corte nella sentenza appena citata, riguardano le misure preventive e repressive dirette al mantenimento dell'ordine pubblico e, pertanto, si riferiscono alle attività tradizionalmente ricomprese nei concetti di polizia giudiziaria e di quella di pubblica sicurezza (in senso stretto), le altre invece concernono le attività di prevenzione o di repressione dirette a evitare danni o pregiudizi che possono essere arrecati alle persone o alle cose nello svolgimento di attività ricomprese nelle materie sulle quali si esercitano le competenze regionali (sanità, turismo, cave e torbiere, etc.), senza che ne risultino lesi o messi in pericolo i beni o gli interessi tutelati in nome dell'ordine pubblico.

In altri termini, al fine di decidere se un determinato potere rientri nelle competenze di polizia amministrativa che sono state trasferite o delegate alle regioni, occorre applicare un duplice criterio:

a) verificare se le funzioni di polizia in contestazione accedano ad una delle materie trasferite o delegate alle regioni;

b) accertare che gli interessi o i beni che si intende tutelare con le funzioni di cui si tratta non rientrino in quelli compresi nel concetto di ordine pubblico.

3. - Sotto il primo dei profili ora indicati la verifica da compiere è di natura oggettiva, nel senso che si tratta di esaminare se i poteri della cui attribuzione si controverte rientrano materialmente in uno dei settori trasferiti o delegati alle regioni. In proposito non vi può esser dubbio che tanto i poteri previsti negli artt. 675 e 112 del d.P.R. n. 128 del 1959, quanto quelli di cui agli artt. 124 e segg. e 296 e segg. dello stesso decreto legislativo attengono alla materia "cave e torbiere", attribuita alle competenze legislative e amministrative delle regioni a statuto ordinario dagli artt. 117 e 118 Cost., come precisati dall'art. 62, d.P.R. n. 616 del 1977.

Più in particolare, i poteri di sospensione dei lavori di escavazione, sia nelle ipotesi di imminente pericolo alle persone o alle cose (art. 675), sia nelle ipotesi in cui siano effettuati, senza la dovuta autorizzazione, scavi a cielo aperto a breve distanza da strade di uso pubblico (art. 112), sono poteri strettamente strumentali allo svolgimento dei lavori di coltivazione delle cave. Allo stesso scopo sono dirette le norme sull'impiego degli esplosivi (artt. 124 e segg., 296 e segg.), come specificate o adattate alle particolari circostanze del caso dalle prescrizioni e dagli ordini di servizio delle autorità pubbliche preposte alla polizia delle cave, tanto che si limitano a stabilire alcune cautele nell'uso del materiale esplodente (tipo di esplosivi permessi, caratteristiche del circuito di brillamento, orario e modalità di sparo, responsabilità della distribuzione e del trasporto degli esplosivi, idoneità degli attrezzi utilizzabili, etc.), volte a far sì che la coltivazione delle cave si svolga in modo sicuro e senza pericoli o fastidi per i terzi. Nell'uno e nell'altro caso, dunque, si tratta di poteri che accedono oggettivamente ad attività materiali, come la coltivazione delle cave, attribuite alle competenze regionali.

4. - Stabilita l'inerenza dei poteri in contestazione a materie attribuite alle competenze regionali, occorre procedere all'ulteriore verifica relativa al fatto se gli interessi o i beni pubblici che si mira a tutelare con l'esercizio dei predetti poteri siano del tutto interni alla

disciplina amministrativa della materia in questione ovvero rivestano una rilevanza specifica in relazione alle esigenze di preservazione dell'ordine pubblico.

Il contenuto di quest'ultimo concetto, com'è noto, è dato da quei beni giuridici fondamentali o da quegli interessi pubblici primari sui quali, in base alla Costituzione e alle leggi ordinarie, si regge l'ordinata e civile convivenza dei consociati nella comunità nazionale. La tutela di questi interessi - fra i quali rientrano l'integrità fisica e psichica delle persone, la sicurezza dei possessi e il rispetto o la garanzia di ogni altro bene giuridico di fondamentale importanza per l'esistenza e lo svolgimento dell'ordinamento - rappresenta il nucleo delle funzioni di polizia di pubblica sicurezza, che l'art. 4 del d.P.R. n. 616 del 1977, come ha riconosciuto questa Corte (sent. n. 77 del 1987), attribuisce in via esclusiva allo Stato. Si tratta, pertanto, di funzioni che quest'ultimo è abilitato a svolgere e a regolare, anche attraverso una disciplina di dettaglio, pur se esse comportano un'interferenza o un'incidenza diretta su attività affidate, in via generale, alle competenze legislative e amministrative delle regioni.

Sulla base di tali principi, ai fini della decisione del presente conflitto non è dunque sufficiente allegare la dimostrata pertinenza dei poteri di polizia di cui si tratta a una materia, come quella delle "cave e torbiere", sicuramente attribuita alle regioni, ma occorre valutare, in pari tempo, la specifica rilevanza degli interessi curati dai predetti poteri rispetto a quelli inerenti al concetto di ordine pubblico. E, anzi, poiché tale valutazione è già stata compiuta, sul piano delle scelte politiche, dal legislatore ordinario - che ha riferito, con il d.P.R. n. 128 del 1959, i poteri in contestazione alla polizia (amministrativa) delle cave - il compito di questa Corte è in ipotesi quello di verificare se l'anzidetta valutazione non sia stata compiuta in modo irragionevole o arbitrario, tenuto conto dei principi costituzionali vigenti in materia.

5. - Tanto i poteri di sospensione dei lavori di escavazione (artt. 575 e 112, d.P.R. n. 128 del 1959), quanto quelli diretti a porre indirizzi sull'impiego degli esplosivi e a irrogare le relative sanzioni (artt. 124 e segg., 296 e segg., del medesimo decreto legislativo), sono chiaramente rivolti a prevenire i danni che l'attività di coltivazione delle cave, ove svolta in spregio a regole tecniche o di prudenza o in mancanza delle dovute ponderazioni degli interessi pubblici coinvolti, può arrecare alla sicurezza e alla salute dei lavoratori, ai diritti dei terzi, al razionale sfruttamento del territorio, nonché ad altre attività di preminente interesse generale (viabilità, trasporti pubblici, etc.). Si tratta, insomma, di poteri di polizia la cui rilevanza si esaurisce all'interno delle attribuzioni regionali dirette a disciplinare la materia delle "cave e torbiere", senza toccare quegli interessi di fondamentale importanza per l'ordinamento complessivo, che è compito dello Stato curare attraverso la preservazione dell'ordine pubblico. Poiché, dunque, l'interesse primario che tali poteri mirano a tutelare è quello al regolare e sicuro svolgimento della coltivazione delle cave e poiché nella loro disciplina positiva non rilevano finalità ulteriori in qualche modo connesse al mantenimento dell'ordine pubblico, non è irragionevole che il legislatore li abbia classificati all'interno delle funzioni di polizia amministrativa trasferite alle regioni, anziché tra quelle inerenti alla polizia di sicurezza pubblica spettanti in via esclusiva allo Stato.

Se tale conclusione appare intuitiva relativamente ai poteri di sospensione dei lavori di fronte a pericoli attuali o presumibili derivanti ai singoli o alla collettività dalle attività di escavazione, non è meno vero per i poteri riguardanti l'impiego di esplosivi nelle cave. In quest'ultimo caso, anzi, la loro finalizzazione alle esigenze di polizia (amministrativa) delle cave appare particolarmente evidente se si pongono a confronto le disposizioni sulle quali si fondano i poteri di cui ora si controverte (artt. 124 e segg., 296 e segg., d.P.R. n. 128 del 1959) con quelle contenute nel t.u. delle leggi di pubblica sicurezza (artt. 46 e segg., artt. 81 e segg., r.d. 18 giugno 1931, n. 773 e relativo regolamento), laddove le armi e gli esplosivi sono disciplinati in relazione alla loro rilevanza nei confronti della tutela dell'ordine pubblico.

LA CORTE COSTITUZIONALE

Accoglie i ricorsi, e pertanto:

a) dichiara che spettano alle regioni le competenze di cui agli artt. 112, 124 e segg., 296

e segg., 675 del d.P.R. 9 aprile 1959, n. 128, oggetto dei ricorsi di cui in epigrafe;
b) annulla, di conseguenza, i provvedimenti adottati dai funzionari del Corpo delle miniere e dall'ingegnere capo del distretto minerario di Padova, impugnati con i ricorsi di cui in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 febbraio 1988.

Depositata in cancelleria il 25 FEB. 1988.

Corte costituzionale, 27 marzo 1987, n. 77

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: prof. Antonio LA PERGOLA;

Giudici: prof. Virgilio ANDRIOLI, prof. Giuseppe FERRARI, prof. Giovanni CONSO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 19 del d.P.R. 24 luglio 1977 n. 616 "Attuazione della delega di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975 n. 382" promosso con ordinanza emessa il 27 ottobre 1978 dal T.A.R. per il Lazio sul ricorso proposto dal Comune di Roma contro il Ministero dell'Interno ed altro iscritta al n. 264 del registro ordinanze 1979 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 154 dell'anno 1979;

Visto l'atto di costituzione del Comune di Roma nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 13 gennaio 1987 il Giudice relatore Vincenzo Caianello;

Uditi l'avv. Nicola Carnovale per il Comune di Roma e l'avv. dello Stato Franco Favara per il Presidente del Consiglio dei ministri;

1. - Con ordinanza in data 27 ottobre 1978 (reg. ord. n. 264 del 1979) il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio sollevava questione incidentale di legittimità costituzionale dell'art. 19, secondo, terzo, quarto e quinto comma, del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, con riferimento agli artt. 5, 117, 118 e 128 Cost., nonché con riferimento all'art. 1, lett. e) della legge 22 luglio 1975, n. 382, e 76 Cost.

Il comune di Roma aveva impugnato dinanzi al predetto Tribunale le direttive impartite in data 28 dicembre 1977 dal Commissario del Governo in base al citato art. 19, terzo comma, del D.P.R. n. 616 del 1977, sotto vari profili, sostanzialmente assumendo che le stesse erano lesive dell'autonomia comunale in materia di polizia amministrativa.

Il giudice a quo rilevava che l'art. 19 citato prevede: direttiv del Ministro dell'Interno ai Sindaci, impartite con carattere vincolante per esigenze di pubblica sicurezza (terzo comma):

l'attribuzione, in ordine ad alcune delle funzioni contemplate in detto articolo, di speciali poteri al Prefetto ai fini della sospensione, revoca o annullamento dei provvedimenti adottati dal Comune (quarto comma); l'attribuzione di un potere positivo al Prefetto per il rilascio dell'atto, nonostante il diniego dell'att stesso da parte del Comune (quinto comma); nonché la limitazione dei poteri regolamentari del comune, nella materia de qua, alla determinazione delle sole "procedure e competenze" degli organi comunali in relazione all'esercizio delle funzioni attribuite (secondo comma).

2. - Premesso che occorre in primo luogo stabilire se le funzion amministrative attribuite ai comuni ex art. 19 citato competano istituzionalmente alla regione, ovvero se si tratti di una fase di "sorpore" di funzioni amministrative, nel senso che siano espressione di una delega conferita dallo Stato ai comuni, il giudice a quo si poneva l'interrogativo se l'attribuzione ai comun delle funzioni di polizia amministrativa coincida o meno con le disposizioni di cui agli articoli 117 e 118 Cost. e se, con la disposizione di cui all'art. 18 dello stesso d.P.R. (che provvede alla identificazione della polizia locale ed urbana), si sia volut determinare una nuova definizione di tale nozione, stante che la materia "polizia

amministrativa" non rientra tra quelle elencate nell'art. 117 Cost., cui l'art. 1 della legge delega 22 luglio 1975, n. 382, nel fondarsi sull'art. 118 Cost., sembra riferirsi.

Su tale base, si dubitava della conformità a costituzione (artt 117 e 118) dell'art. 19, rilevando che ove si ritenesse che le funzioni di polizia amministrativa attribuite ai comuni competano istituzionalmente alle regioni, lo Stato eserciterebbe la propria competenza in materia riservata alla regione, mentre, ove si opinasse in termini di "scorporo" di funzioni statuali a favore de comuni, risulterebbe evidente la contrapposizione tra il primo ed restanti commi dell'art. 19, stante che il primo comma provvede all'attribuzione delle funzioni ai comuni, cioè al trasferimento delle funzioni stesse ai comuni, mentre la normativa di cui ai restanti commi "sembra" disporre come se si trattasse di delega di funzioni, piuttosto che in termini di attribuzione piena ed esclusiva, quale quella effettuata ex art. 118 Cost.

3. - Sotto altro profilo, si rilevava che la legge delega (art. 1, lett. e), l. 22 luglio 1975, n. 382) concerneva misure relative oltre alle funzioni di interesse esclusivamente locale, anche ad altre funzioni, pure di interesse locale, idonee a rendere possibile l'esercizio organico delle attribuzioni degli enti local considerati. Poiché peraltro le disposizioni di cui ai commi secondo, terzo, quarto e quinto del decreto delegato non appaiono confacenti allo scopo di rendere possibile tale esercizio organico in quanto danno invece luogo a rilevanti lacune e disarmonie, le stesse si porrebbero in contrasto con il relativo principio della delega di cui al citato art. 1 lett. e) della legge n. 382 del 1975, con conseguente violazione dell'art. 76 Cost.

4. - Nel presupposto che il concetto di "polizia" sia stato ritenuto dal legislatore delegato tanto ampio da consentire di scorporare la "polizia amministrativa" dalla "polizia di sicurezza e da attribuire ai comuni le funzioni di polizia amministrativa, rilevava ancora il giudice a quo che non sembra trovare giustificazione, con riferimento ai principi di autonomia di cui agli artt. 5 e 128 Cost., la disposizione di cui al terzo comma dell'art. 19, laddove prevede il potere del Ministro dell'Interno di impartire ai sindaci "direttive vincolanti", considerando i sindaci stessi non già nella loro veste di ufficiali di governo, ma quali capi delle amministrazioni comunali, atteso che per l'esercizio dei poteri di pubblica sicurezza e dei rispettivi controlli provvede espressamente l'art. 20 della stessa normativa. Sotto tale aspetto si assume appunto violato il disposto degli artt. 5 e 128 Cost.

5. - Laddove poi il secondo comma dell'art. 19 stabilisce che i compiti dei consigli comunali concernono la sola determinazione delle "procedure e competenze" dei propri organi in relazione alle funzioni di cui al primo comma, senza alcuna incidenza sul piano sostanziale in ordine alle autorizzazioni considerate, si profilerebbero ulteriori dubbi che la disciplina sostanziale di cui al T.U. della legge P.S. del 1931 resti ferma, sicché non è dato intendere se la disciplina della materia sia rimasta allo Stato, sia divenuta di competenza dei comuni ovvero rientri nella competenza legislativa delle regioni; ciò configurerebbe un ulteriore eccesso di delega, e violazione, oltre che dell'art. 76 Cost., degli artt. 117 e 118 Cost.

6. - Ancora, ed infine, il TAR considerava i tipi di intervento prefettizio previsti nel quarto e quinto comma dell'art. 19 che, a suo avviso, configurerebbe una sorta di potere definito "a mezzadria", poco conciliabile con il decentramento autarchico.

Se può ammettersi l'intervento dello Stato per dettare norme atratte onde ottenere un indirizzo uniforme dell'attività degli enti locali, non pare conforme agli artt. 5 e 128 Cost. il sistema che da un lato opera il trasferimento ai Comuni delle funzioni di polizia amministrativa e dall'altro introduce la sovrapposizione della valutazione del Prefetto a quella compiuta dai Comuni, attribuendo al prefetto stesso un potere di veto alle determinazioni, positive o negative, assunte dai comuni nell'esercizio delle funzioni ad essi pienamente attribuite.

Da qui il dubbio circa la corrispondenza della norma in question agli artt. 5 e 128 Cost., che prevedono i principi di autonomia, autarchia e decentramento.

L'ordinanza veniva ritualmente notificata e comunicata; spiegava intervenendo il Presidente del Consiglio dei Ministri per il tramite dell'Avvocatura generale dello Stato e si costituiva il Comune di Roma.

7. - Nel suo atto di intervento, l'Avvocatura dello Stato osservava che non potevano essere condivise le conclusioni del TAR Lazio circa il rilievo secondo cui la attribuzione ai

Comuni delle funzioni amministrative di interesse esclusivamente locale sarebbe stata fatta ai sensi dell'art. 118 Cost. e neppure relativamente alla tesi secondo cui si individuerrebbe nello scorporo delle dette funzioni, come attuato dall'art. 19, una delega conferita dallo Stato ai comuni assimilabile alla delega di funzioni amministrative alle regioni ex art. 118 secondo comma.

Secondo l'Avvocatura, nella specie si avrebbe una attribuzione di funzioni attuata ai sensi dell'art. 128 Cost. che prevede in via generale come siano determinate da leggi dello Stato anche le funzioni dei comuni non attribuite ai sensi dell'art. 118 Cost.

Si rileva che per le materie riservate alla competenza legislativa regionale dall'art. 117 Cost., le funzioni amministrative spettano in via generale, alle Regioni (art. 118, primo comma, Cost.) ma che le funzioni amministrative per le materie di competenza legislativa regionale ex art. 117 di interesse esclusivamente locale possono essere attribuite da legge della Repubblica ai comuni, come previsto dal primo comma dello stesso art. 118. Inoltre ai comuni, ex art. 128 Cost., possono essere anche attribuite funzioni amministrative che rientrano nella competenza legislativa statale, cosa questa che comporta che l'attribuzione può non essere piena ed esclusiva.

La delega di cui all'art. 1 lett. e) della legge n. 382 del 1975 nella prima parte fa riferimento alla attribuzione di funzioni amministrative di interesse esclusivamente locale nella materia di cui all'art. 117 e nella seconda parte alla attribuzione di altre funzioni di interesse locale e quindi sostanzialmente funzioni integrative e complementari di quelle esercitate dai comuni in base ai principi costituzionali di autonomia e decentramento.

Secondo la Avvocatura generale la delega prevista dalla prima parte della lett. e) cui fa riferimento l'art. 18 del d.P.R. n. 616/1977, il quale prevede che tra le funzioni amministrative di interesse esclusivamente locale attribuite ex artt. 117 e 118 Cost ai comuni sarebbero comprese quelle relative alla materia "polizia locale, urbana e rurale", concerne le attività di polizia che si svolgono esclusivamente nell'ambito del territorio comunale e che non siano proprie delle competenti autorità statali, mentre la seconda parte della stessa norma dà delega di attribuire ai comuni le altre funzioni amministrative di competenza statale, rispetto alle quali le funzioni amministrative comunali previamente esaminate si collocano in rapporto strumentale, come si è fatto con l'art. 19, che concerne le funzioni di polizia amministrativa di cui al T.U. delle leggi di P.S.

Risposta negativa dovrebbe darsi altresì al quesito, posto nell'ordinanza di remissione, se alla nozione di "polizia locale urbana e rurale" si sia data una portata diversa dal significato dell'espressione quale risultante dall'art. 91 lett. c) n. 1, del T.U. 3 marzo 1934, n. 383, n. 297, in quanto la detta nozione non comprenderebbe assolutamente le funzioni di polizia amministrativa riservate tutte alla competenza statale, prima del d.P.R. n. 616 del 1977, come emerge dall'esame dei lavori preparatori al d.P.R. n. 1 del 1972, in esito ai quali, nel d.P.R. n. 616 del 1977, si è, all'art. 4, previsto che nelle materie definite dal decreto, lo Stato continua ad esercitare le funzioni di pubblica sicurezza, anche se le materie stesse fossero state trasferite o delegate, nonché riconosciuto (art. 9) che i comuni e le regioni sono titolari delle funzioni di polizia amministrativa nelle materie ad essi rispettivamente attribuite o trasferite; si sono identificate (art. 18) le funzioni amministrative relative alla "polizia locale urbana e rurale", di competenza normativa regionale: si è altresì provveduto allo scorporo dalle funzioni di polizia amministrativa disciplinate dal T.U. di P.S. di un fascio di attribuzioni passate ai comuni, in quanto capaci di rendere possibile l'esercizio organico delle funzioni amministrative proprie dei comuni stessi, ma tuttavia riflettenti sempre anche esigenze di pubblica sicurezza.

Proprio in ragione di tale commistione di esigenze, con la norma di cui all'art. 19 si è voluta garantire ai comuni l'esercizio in piena autonomia delle funzioni di polizia amministrativa ad essi attribuite, assicurando nel contempo la tutela dell'interesse generale alla salvaguardia delle esigenze di pubblica sicurezza attinenti alle funzioni di polizia amministrativa attribuite ai comuni.

Poiché peraltro si tratterebbe di una previsione di carattere speciale, assolutamente non riconducibile al concetto costituzionale di "polizia locale urbana e rurale", ben sarebbe legittima l'apposizione di limitazioni all'autonomia comunale connesse alla presenza di interessi generali, la cui tutela resta affidata allo Stato.

Quanto al preteso eccesso di delega ex art. 76 Cost., ravvisato nel fatto che l'art. 19 non avrebbe reso possibile l'esercizio organico delle funzioni attribuite ai comuni, si evidenzia

che la seconda parte della lett. c) dell'art. 1 della legge delega consente una disciplina tendente a consentire una attribuzione che in quanto operata ai sensi dell'art. 128 Cost., non può essere disancorata dalla "riserva delle competenze statali". Se la delega è stata osservata, non può essere oggetto di censura di incostituzionalità in relazione all'art. 76 Cost. il meccanismo di organizzazione delle funzioni amministrative concretamente realizzato dalla norma delegata.

Si osserva ancora che l'ulteriore censura, riferita stavolta all'previsione di direttive vincolanti ai sindaci pur in presenza di controlli di P.S. consentiti dall'art. 20 non sarebbe fondata, perché ben sarebbe compatibile con i principi stabiliti dall'art. 5 l'attribuzione ex art. 128 Cost. di funzioni ai comuni da parte dello Stato entro limiti determinati da leggi ordinarie.

In base alla giurisprudenza della Corte, il problema del rispetto dell'autonomia non riguarda, in via astratta, la legittimità dell'intervento del legislatore ma i limiti che questo è tenuto a osservare, potendosi solo accertare che abbiano lasciato agli enti locali quel minimo di potere richiesto che per esercitare autonomamente le funzioni loro attribuite.

Si rileva da un lato che, ciò posto, la questione di costituzionalità non poteva essere così sollevata, non risultando contestato che ai comuni sia stato attribuito quel minimo di poter necessario per esercitare in via autonoma le funzioni amministrative loro attribuite.

Con riferimento poi alla ulteriore censura di costituzionalità riferita all'art. 76 Cost. (la norma di cui all'art. 18) avrebbe limitato eccessivamente, violando il principio di autonomia, i poteri dei comuni nel rilascio dei provvedimenti indicati nella stessa norma, potendo essi determinare al riguardo solo le procedure e le competenze dei propri organi, osserva che in effetti il secondo comma dell'art. 19 limita, ma solo temporaneamente, e parzialmente, i poteri dei comuni, peraltro chiamati ad esercitare autonomamente il potere di rilascio di ogni singolo provvedimento di talché l'art. 19 assicura i poteri necessari per l'esercizio delle funzioni di polizia amministrativa, non solo lasciando sussistere la precedente disciplina relativamente al tipo dei provvedimenti da rilasciare.

Anche in tal caso la norma incide sul quantum dei poteri conferiti e poiché non viola la sussistenza del minimo dei poteri necessari per garantire l'esercizio dei poteri attribuiti, si dubita che il detto limite possa formare oggetto di censura sul piano costituzionale.

In ogni modo, non sarebbe irrazionale né costituzionalmente rilevante che il legislatore ordinario abbia ritenuto, in relazione alle norme della legislazione vigente, cui fa riferimento l'art. 1, lett. c), seconda parte, della legge n. 302 del 1975, che, fin quando non sarà intervenuta la riforma degli enti locali, solo lo Stato possa valutare le esigenze di pubblica sicurezza inerenti al rilascio di provvedimenti autorizzativi o concessivi per l'esercizio di determinate attività.

Quando al residuo profilo di incostituzionalità prospettato dal giudice a quo sul denegato presupposto che quelli sin qui esaminati siano ritenuti privi di fondamento ed attinente al potere di controllo che lo Stato si sarebbe riservato estrinsecandosi attraverso veti sul concreto esercizio da parte dei comuni dei poteri di cui sono investiti pleno iure, l'Avvocatura generale osserva che il sistema delineato tende esclusivamente ad assicurare l'esigenza derivante dalle funzioni di pubblica sicurezza di competenza statale.

Del resto, si assume, i poteri del prefetto ex art. 19, commi quarto e quinto, sono esercitabili solo nei limiti in cui i provvedimenti di polizia amministrativa adottati dai comuni siano concretamente confliggenti con le esigenze di pubblica sicurezza che lo Stato è tenuto a garantire sicché le disposizioni dell'art. 19, sul piano costituzionale garantirebbero l'autonomia dei comuni in ordine ai poteri attribuiti ai prefetti.

Sul piano concreto, tale autonomia sarebbe comunque assicurata dai normali rientri contemplati dall'ordinamento ove l'esercizio dei poteri di cui all'art. 19 trasmodasse dalle funzioni di sicurezza pubblica di attribuzione statale.

8. - Nel suo atto di costituzione, la difesa del Comune di Roma, ricordati i presupposti di fatto che hanno dato luogo all'incidente di costituzionalità che è all'esame della Corte, e, in particolare, il contenuto degli atti amministrativi emanati in attuazione delle disposizioni di cui all'art. 19, rileva che la questione di costituzionalità sollevata relativamente agli artt. 117 e 118 Cost., che si assume posta in maniera poco chiara, atteso che il giudice a quo l'ha correlata con l'altra relativa al se le funzioni in questione rientrino o meno nelle materie di cui all'art. 117 Cost. sarebbe inconferente nel caso di specie, dato che, anche ove alla domanda si volesse rispondere in senso positivo rimarrebbe che la possibilità di

invasione della sfera di competenza regionale da parte dello Stato è prevista nell'art. 118. Ciò posto conclude nel senso della insussistenza delle riserve circa la costituzionalità dell'intero art. 19, del d.P.R. n. 616 del 1977.

Fermo quanto sopra, si aderisce invece alle censure proposte dal giudice a quo circa i commi secondo, terzo, quarto e quinto della stessa norma, attesa che nell'ordinanza di rimessione viene ben evidenziata la contraddittorietà del comportamento del legislatore delegato che attribuisce ai comuni le funzioni in questione, salvo porre poi una serie di condizionamenti e limiti tali da dar vita a "rapporti di subordinazione" nei confronti dell'amministrazione dell'Interno.

Secondo la difesa del Comune il tutto deriverebbe da un equivoco di fondo, il ritenere cioè che i compiti e le funzioni di cui all'art. 19 siccome derivati dal T.U. di P.S. dovrebbero conservare tuttavia questo carattere, con conseguente legittimazione dell'Autorità statale, competente in materia di pubblica sicurezza, ad ingerirsi in un aspetto della gestione di essi.

La disciplina de quo sarebbe stata invece dettata nel presupposto che i provvedimenti in parola non attengano più alla sicurezza pubblica e siano invece assimilabili ad altri provvedimenti in precedenza attribuiti già ai comuni: significativa al riguardo sarebbe l'espressione "polizia amministrativa" usata nella specie, che dimostrerebbe come i provvedimenti ex art. 19 siano stati scorporati dalla materia "pubblica sicurezza", essendo cessate le condizioni che avevano determinato l'inserimento di essi in tale materia.

Deporrebbe in tal senso anche la norma dell'art. 20 del d.P.R. n. 616 del 1977, atta da sola ad assicurare, con competenza al riguardo dello Stato, quei controlli di pubblica sicurezza eventualmente necessari circa l'esercizio delle attività di cui a precedente art. 19, sicché le rispettive competenze, comunali e statali, risulterebbero compiutamente individuate e distinte. Da qui la considerazione secondo cui le successive misure previste da commi secondo, terzo, quarto e quinto dell'art. 19 risulterebbero inutilmente riduttivi dell'autonomia comunale ed eccedenti i limiti fissati dalla legge di delega.

9. - Nell'imminenza della discussione, veniva presentata memoria integrativa dalla difesa del Comune di Roma.

Alla pubblica udienza, sia l'Avvocatura che la difesa del Comune insistevano nelle rispettive argomentazioni.

1. - Nel giudizio sul ricorso proposto dal comune di Roma per l'annullamento delle direttive impartite dal Ministero dell'interno in data 28 dicembre 1977 in attuazione dell'art. 19 del d.P.R. n. 616 del 1977, concernente l'attribuzione ai comuni di funzioni di polizia amministrativa, la prima sezione del tribunale amministrativo regionale per il Lazio ha sollevato, sotto vari profili, questione di legittimità costituzionale dell'art. 19 predetto.

Il giudice a quo rileva che tale disposizione, dopo avere elencato al primo comma le funzioni attribuite ai comuni, prevede: direttive del Ministero dell'interno ai sindaci, impartite con carattere vincolante per esigenze di pubblica sicurezza (terzo comma); l'attribuzione, in ordine alle funzioni contemplate dal primo comma di detto articolo ai numeri 5, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 14, 15 e 17, di speciali poteri al prefetto ai fini della sospensione, revoca o annullamento dei provvedimenti adottati dal comune (quarto comma); l'attribuzione di un potere positivo al prefetto in caso di diniego di rilascio da parte del Comune dei provvedimenti autorizzatori previsti da tali disposizioni normative; la limitazione dei poteri sia della regione che del comune, nella materia de qua, alla determinazione delle sole procedure e competenze degli organi comunali all'esercizio delle funzioni attribuite (secondo comma).

L'ordinanza di rimessione, dopo avere premesso che occorre stabilire se le funzioni amministrative, attribuite ai comuni ex art. 19 citato, spettino istituzionalmente alle regioni ex art. 117 Cost., ovvero se si tratti di uno scorporo di funzioni amministrative (statali) e quindi di una delega conferita dallo Stato ai comuni, pone il problema se le funzioni di polizia amministrativa coincidano o meno con le materie dell'art. 117 Cost. e con le disposizioni dell'art. 118 Cost., stante che la materia "polizia amministrativa" non rientra espressamente nell'elenco di cui all'art. 117 Cost.

Fatta tale premessa, il giudice a quo, in termini problematici e dubitativi, prospetta un

possibile contrasto dell'art. 19 citato con gli artt. 117 e 118 Cost. e ciò sia nell'ipotesi che le funzioni di polizia amministrativa spettino istituzionalmente alle regioni sia se, in alternativa, dovesse ravvisarsi, con la definizione di "polizia amministrativa", uno scorporo di funzioni statali e la delega delle stesse ai comuni, stante che "quanto alla prima ipotesi, lo Stato continuerebbe tuttavia ad esercitare, attraverso la disciplina prevista nei comma secondo, terzo, quarto e quinto dello stesso art. 19, la propria competenza in materie che sarebbero da ricondurre nella sfera (anche legislativa) delle regioni; mentre quanto alla seconda ipotesi, non va sottaciuta la contrapposizione fra il primo ed i restanti comma dell'art. 19, laddove, per l'inverso, il primo comma provvede alla "attribuzione" delle funzioni, e cioè al trasferimento delle funzioni stesse ai comuni, mentre la normativa contenuta nei restanti comma sembra disporre come se si tratti di 'delegà di funzioni, piuttosto che di attribuzione piena ed esclusiva, qual'è quella effettuata ai sensi del primo comma dell'art. 118 Cost."

2.1. - Per l'inquadramento della questione sembra utile preliminarmente operare un raffronto della norma denunciata, cioè dell'art. 19 del d.P.R. n. 616 del 1977, con le altre disposizioni del medesimo d.P.R. n. 616 che si occupano delle funzioni di polizia e cioè gli artt. 4, 9 e 18.

L'art. 4 viene in evidenza in quanto al primo comma conserva allo Stato le funzioni attinenti alla pubblica sicurezza; l'art. 9, in quanto al primo comma stabilisce che i comuni, le province e le comunità montane e le regioni sono titolari delle funzioni di polizia amministrativa nelle materie ad esse rispettivamente trasferite o attribuite; l'articolo 18, infine, in quanto identifica le funzioni amministrative relative alla materia "polizia locale urbana e rurale" in quelle che si svolgono esclusivamente nell'ambito del territorio comunale e che non siano proprie di autorità statali. Da quanto precede risulta dunque che il d.P.R. n. 616 recepisce in primo luogo la tradizionale distinzione sistematica tra pubblica sicurezza e polizia amministrativa allo scopo di riservare allo Stato la prima. Ma, al riguardo sul dubbio espresso nell'ordinanza di rinvio, va precisato che la nozione di "polizia amministrativa" non si identifica con quella di "polizia locale urbana e rurale" le cui funzioni amministrative già appartenevano ai comuni prima che la Costituzione le comprendesse tra le materie che l'art. 117 Cost. attribuisce alla potestà legislativa regionale.

L'indicata materia della "polizia locale urbana e rurale", già tradizionalmente appartenente ai comuni, deve intendersi perciò secondo il significato tralasciato dalla legislazione precedente (il che è suffragato anche dalla mancanza nei lavori preparatori della Costituzione di una diversa precisazione interpretativa) e cioè quello risultante dall'art. 91, lett. c) n. 1 del T.U. 3 marzo 1934 n. 383 e dagli artt. 109 e 110 del regolamento di esecuzione 18 febbraio 1911 n. 297, essendo detta legislazione l'unico riferimento normativo per identificare la materia.

La nozione di "polizia amministrativa", adoperata nel d.P.R. n. 616 del 1977, è dunque diversa da quella che l'articolo 117 Cost. elenca fra le materie di competenza regionale come "polizia locale urbana e rurale", perché appare chiaramente formulata per raggruppare una categoria di ulteriori funzioni da attribuire alle regioni, alle province ed ai comuni. Questa categoria è stata enucleata da un complesso di disposizioni precedenti che appunto contemplavano funzioni definite di "polizia amministrativa" (essendo molte di esse esercitate in passato dagli organi dello Stato titolari delle funzioni di polizia in senso proprio, giudiziaria e di sicurezza, anche se sostanzialmente diverse) perché, non assolvendo esclusivamente al compito della prevenzione (come la polizia di sicurezza) tendono - in presenza delle condizioni previste in astratto dalle leggi - a rendere possibili e lecite certe attività dei privati attraverso singole attribuzioni, quali le autorizzazioni, i permessi, le licenze ed anche i regolamenti.

Questa caratteristica ha fatto spesso dubitare dell'inquadramento di molte di quelle funzioni nella categoria delle attività di polizia e più di recente ha fatto ritenere addirittura inesistente una nozione giuridicamente rilevante di "polizia amministrativa", così giustificandosi la sottrazione di molte di quelle funzioni agli organi di polizia e la loro conseguente attribuzione alle regioni ed agli altri enti territoriali, restando, relativamente ad esse, recessive le esigenze attinenti alla sicurezza pubblica.

2.2. - Nel determinare il nuovo assetto della distribuzione delle funzioni amministrative tra Stato, regioni ed enti territoriali infraregionali, il d.P.R. n. 616 del 1977 ha preferito,

tuttavia, seguire l'inquadramento tradizionale di quelle funzioni nella categoria della "polizia amministrativa" e ne ha operato l'attribuzione alle regioni ed agli altri enti territoriali, in attuazione delle direttive contenute nell'art. 1, lett. c) ed e) della legge di delega n. 382 del 1975. In particolare nella lett. c) che prevedeva la delega alle regioni (ex art. 118, secondo comma Cost.) delle funzioni amministrative necessarie per rendere possibile l'esercizio organico da parte di esse delle funzioni già trasferite o delegate; nella lett. e) che prevedeva l'attribuzione alle provincie, comuni ed altri enti locali, ai sensi dello art. 118 primo comma, Cost., delle funzioni amministrative di interesse esclusivamente locale nelle materie elencate nell'art. 117 Cost., nonché l'attribuzione ai predetti enti locali di altre funzioni di interesse locale, che servissero a rendere possibile l'esercizio organico delle funzioni amministrative loro attribuite a norma della legislazione vigente.

In questo quadro, l'art. 9 del decreto legislativo delegato n. 616 del 1977, nello stabilire che le regioni e gli enti territoriali minori sono titolari delle funzioni di polizia amministrativa nelle materie ad essi rispettivamente attribuite o trasferite, esplicita il convincimento del legislatore delegato circa l'interdipendenza funzionale tra detta attività di polizia e le materie attribuite.

Ancora in questa prospettiva l'art. 19, oggetto dell'incidente di costituzionalità, attribuisce ai comuni una serie di funzioni definite dal titolo dell'articolo stesso di "polizia amministrativa", di cui solo alcune sono connesse alle materie di spettanza delle regioni in virtù dell'art. 117 Cost. mentre altre non sono connesse a tali materie, rientrando, in base alla legislazione precedente, fra le attribuzioni di organi dello Stato, altre ancora infine partecipano dell'una e dell'altra natura. Tutte le indicate funzioni hanno però in comune tra loro il carattere della localizzabilità dell'interesse al livello comunale e quindi la loro attribuzione ai comuni sotto la voce "polizia amministrativa", in attuazione della direttiva contenuta nella lett. e) dell'art. 1 della legge di delega n. 382, è chiaramente operata, in parte, e cioè per le funzioni riferibili alle materie di competenza regionale elencate nell'art. 117 Cost., in base alla previsione del primo comma dell'art. 118 Cost., e per le restanti materie in base alla previsione dell'art. 128 Cost.

Al riguardo è appena il caso di ricordare che, come è noto, la tipologia delle funzioni amministrative spettanti ai comuni è riconducibile a tre specie e cioè quelle ad essi attribuite con legge dello Stato in base all'art. 128 Cost., oppure quelle riferite a materie di competenza regionale ex art. 117 Cost. ma che tuttavia, in quanto rivestano un interesse esclusivamente locale, possono essere attribuite ai comuni medesimi, sempre con legge dello Stato, in base al primo comma dell'art. 118 Cost., oppure, infine, quelle delegate ai comuni dalle regioni secondo la previsione del terzo comma dell'art. 118 Cost. Dunque, a differenza di quanto previsto tra lo Stato e le regioni o tra le regioni ed i comuni, nel quadro costituzionale non è prevista la figura della "delega" di funzioni amministrative da parte dello Stato ai comuni, diversamente da quanto sembra opinare il giudice a quo.

3. - Una volta chiarito che l'art. 19 del d.P.R. n. 616 del 1977 ha operato nel primo comma l'attribuzione di funzioni di polizia amministrativa ai comuni, sia nell'ambito di materie di competenza regionale e cioè in base al primo comma dell'art. 118 Cost., sia, relativamente a materie non comprese in tale ambito, e quindi in base all'art. 128 Cost., la prima delle questioni di costituzionalità sollevata nell'ordinanza di rinvio con riferimento agli artt. 117 e 118 Cost., peraltro con prospettazione ambigua, non sembra rivestire carattere autonomo. Essa difatti appare in sostanza rivolta a censurare non il fatto in sé della attribuzione di quelle funzioni ai comuni - il che potrebbe giustificare una autonoma considerazione - bensì la circostanza che esse sarebbero state attribuite con limitazioni (cioè quelle previste dal secondo, terzo, quarto e quinto comma) tali da contrastare con le norme costituzionali invocate.

D'altronde è la stessa ordinanza che, ponendo in risalto la contrapposizione tra il primo comma e i restanti commi, mette l'accento solo su questi ultimi per denunciarne il contrasto con vari precetti costituzionali, così dimostrando che è su queste parti della norma e non su di essa nel suo complesso che più propriamente deve essere condotto il sindacato della Corte.

Né a diverso avviso potrebbe indurre il riferimento operato dall'ordinanza di rinvio alla possibile ipotesi che proprio il contrasto tra il primo ed i commi successivi, potrebbe far

pensare che questi ultimi sembrerebbero disporre come se si trattasse di una "delega" di funzioni dello Stato ai comuni.

Orbene - a parte che, anche ponendo la questione in questi termini, essa finisce con il lasciare pur sempre indenne da censure il primo comma, che nell'economia della norma è il più significativo perchè è quello che dispone le attribuzioni l'ipotesi della delega si presenta come una mera illazione sia perchè, come si è visto, nella tipologia delle funzioni amministrative spettanti ai comuni in base alle previsioni costituzionali non esiste la figura della "delega" dallo Stato ai comuni, sia perchè in ogni caso, in armonia con quelle previsioni, il termine delega non è mai adoperato nel contesto della norma.

Sotto nessun verso perciò la prima questione, per come è prospettata, appare suscettibile di autonoma considerazione e quindi, ai fini della pronuncia di questa Corte, essa si risolve nell'esame delle questioni riguardanti le singole parti della norma, investite da apposita censura e di cui si tratterà in prosieguo.

4. - Con la seconda delle questioni sollevate dall'ordinanza di rimessione si sostiene che l'art. 19 del d.P.R. n. 616 del 1977 sarebbe in contrasto con l'art. 76 Cost., per eccesso di delega in quanto, in particolare per quanto previsto nei suoi secondo, terzo, quarto e quinto comma, non si sarebbe osservato il principio dettato nell'art. 1 lett. e) della legge 22 luglio 1975 n. 382. Secondo questo principio l'attribuzione ai comuni delle altre funzioni di interesse locale, avrebbe dovuto servire a rendere possibile l'esercizio organico delle funzioni amministrative attribuite ai comuni a norma della legislazione vigente.

Si sostiene nell'ordinanza di rinvio che, invece, con le disposizioni denunciate non si sarebbe reso possibile l'esercizio organico delle funzioni amministrative attribuite, mentre anzi sarebbero state create lacune e disarmonie nell'esercizio delle funzioni anzidette.

La questione, come formulata, deve essere dichiarata inammissibile per genericità, in quanto l'ordinanza si limita ad asserire la devianza dal cennato principio della legge di delega, senza spendere parola né per chiarire in qual senso non sarebbe possibile l'esercizio organico delle funzioni amministrative attribuite ai comuni con la norma denunciata, né quali siano le lacune e le disarmonie create in ordine all'esercizio delle funzioni anzidette in base al parametro di valutazione costituito dalla legge di delega.

5.1. - Altra questione riguarda il terzo comma del citato art. 19 ed è sollevata dall'ordinanza di rimessione con riferimento agli artt. 5 e 128 Cost.

Tale disposizione prevede che, in relazione alle funzioni attribuite ai comuni, il Ministero dell'interno possa impartire, per esigenze di pubblica sicurezza, per il tramite del commissario di Governo, direttive ai sindaci che sono tenuti ad osservarle.

Secondo il giudice a quo la disposizione non sembra trovare giustificazione con riferimento ai principi di autonomia fissati dagli artt. 5 e 128 Cost., perchè tali direttive si rivolgerebbero ai sindaci quali capi dell'amministrazione comunale e non nella veste di ufficiali di Governo, ove si consideri che per l'esercizio dei poteri di pubblica sicurezza il successivo art. 20 del d.P.R. n. 616 prevede che residui allo Stato il potere di controllo di pubblica sicurezza, al quale sono connessi i poteri di intervento sanzionatorio di cui agli artt. 16 e 100 del T.U.L.P.S. 18 giugno 1931 n. 773.

La questione non è fondata.

A parte l'irrilevanza, ai fini della soluzione del problema di costituzionalità, della veste in cui i Sindaci sarebbero destinatari delle direttive in questione, non può dubitarsi che, essendosi in presenza di funzioni in ogni caso attribuite al comune, la figura del sindaco venga in evidenza come organo di questo ente. D'altronde il fatto stesso che il secondo comma dell'art. 19 prevede che il comune possa deliberare quale dei propri organi debba provvedere in ordine alle funzioni attribuite, conferma che si tratti di funzioni del comune perchè, se il sindaco fosse stato considerato come ufficiale di Governo, sarebbe stato lui solo a potere esercitare le funzioni in parola.

Ciò premesso, va ribadito quanto già esposto e secondo cui il d.P.R. n. 616 del 1977 ha, nelle varie sue disposizioni fino ad ora richiamate, enucleato una serie di funzioni che ha ricondotto sotto la categoria della polizia amministrativa per differenziarle da quelle di pubblica sicurezza. Ne è così derivata una partizione di competenze che ha riservato allo Stato (art. 4) le funzioni di pubblica sicurezza mentre ha attribuito alle regioni e agli altri enti infraregionali numerose funzioni tradizionalmente comprese nella polizia amministrativa, sottraendole agli organi della polizia di sicurezza.

Tuttavia anche se, come si è già detto, molti aspetti di prevenzione che prima erano insiti

nelle funzioni c.d. di polizia amministrativa sono nel tempo tenuti recessivi, ciò non può escludere del tutto - per la particolare natura delle materie - che in occasione di tali funzioni possano emergere esigenze di pubblica sicurezza la cui tutela spetta allo Stato in via esclusiva come espressamente previsto dall'art. 4 del d.P.R. n. 616 del 1977.

Né, come si assume nell'ordinanza di rimessione, per sopperire a queste esigenze appare sufficiente la previsione contenuta nell'art. 20 del d.P.R. n. 616 che prevede controlli da parte dell'autorità di pubblica sicurezza sugli esercizi concernenti le attività soggette ad autorizzazione di polizia. Al riguardo è d'uopo osservare che tali controlli non concernono il momento del rilascio delle autorizzazioni e quindi assolvono ad una funzione diversa da quella che le norme relative a questo ordine di attività perseguono.

La denunciata disposizione del terzo comma dell'art. 19 in parola persegue difatti lo scopo di consentire al Ministro dell'interno d'impartire disposizioni vincolanti per i sindaci, idonee ad assolvere in via preventiva con caratteri di generalità ad esigenze connesse agli aspetti della sicurezza pubblica che, in occasione dell'attività di polizia amministrativa possano manifestarsi, come potrebbe ad esempio accadere relativamente alle autorizzazioni per la vendita di alcolici, alle licenze alberghiere, a quelle in materia di pubblici spettacoli, etc.

La disposizione censurata non appare perciò lesiva degli artt. 5 e 128 Cost. posti a salvaguardia delle autonomie locali, perché l'ingerenza dello Stato sulle attività in questione avviene, mediante direttive generali, in via preventiva e per il perseguimento di esigenze di sicurezza e ad opera di organi istituzionalmente preposti alla cura di questo tipo di interessi pubblici; il che, in una visione armonica e coordinata delle funzioni pubbliche appare perfettamente conforme ai principi costituzionali invocati.

5.2. - Problema certamente diverso è quello, peraltro appena adombrato nel corso della discussione, secondo cui l'emanazione delle direttive potrebbe essere utilizzata dallo Stato con riferimento ad esigenze diverse da quelle che riguardano la sicurezza pubblica. In proposito va rilevato come in evenienze del genere si sarebbe in presenza di un cattivo uso del potere conferito dalla norma e quindi, riferendosi il sindacato all'esercizio in concreto di attività di natura amministrativa, vengono prospettati profili che esulano dall'ambito del giudizio di costituzionalità della legge.

6.1. - Ugualmente a conclusioni di infondatezza conduce l'esame della questione di legittimità costituzionale del secondo comma dell'art. 19, sollevata in riferimento all'art. 76 Cost., agli artt. 117 e 118 Cost., nonché agli artt. 5 e 128 Cost.

Si assume dal giudice a quo che la disposizione predetta restringerebbe i compiti dei consigli comunali alla sola determinazione delle "procedure e delle competenze" degli organi dei comuni, in relazione alle funzioni di cui al primo comma, senza alcuna possibilità di incidenza sul piano sostanziale. La disposizione in parola comporterebbe perciò che la disciplina sostanziale di cui al T.U. delle leggi di P.S. del 1931 resti ferma, talché non sarebbe dato di intendere se la disciplina della materia sia rimasta allo Stato, sia divenuta di competenza dei comuni ovvero rientri nella competenza legislativa delle regioni.

Osserva in proposito la Corte che il secondo comma dell'art. 19 si limita a prevedere che fino alla entrata in vigore della legge di riforma delle autonomie locali, i consigli comunali determinino procedure e competenze dei propri organi in relazione all'esercizio delle funzioni di cui al primo comma del medesimo art. 19. Si è in presenza - come si vede - non già di una norma limitativa bensì di una disposizione volta a consentire ai comuni non solo di disciplinare le procedure ma anche di distribuire le competenze relative alle nuove attribuzioni in materia di polizia amministrativa, ancor prima dell'avvento della nuova legge sulle autonomie, secondo le scelte che ciascun consiglio comunale vorrà operare.

I poteri comunali vengono cioè accresciuti dalla norma censurata, perché attualmente il riparto delle competenze in generale fra gli organi del Comune è determinato dalle leggi dello Stato, laddove per le materie di polizia amministrativa testè trasferite, sono i comuni stessi che potranno provvedervi.

Così del pari la gran parte dei procedimenti amministrativi è attualmente disciplinata con legge, laddove il secondo comma dell'art. 19 ne prevede la delegificazione consentendo ai comuni di determinare secondo le loro valutazioni le procedure con atto regolamentare. Lungi perciò da una diminuzione di compiti, si è in presenza di un allargamento dei poteri comunali, cui però non corrisponde una diminuzione di quelle altre potestà che i comuni stessi hanno in genere relativamente alle proprie funzioni. Difatti nessuna delle

disposizioni censurate prevede una tale limitazione, con la conseguenza che, rispetto alle nuove funzioni, i comuni conservano gli stessi poteri regolamentari ed organizzativi che essi hanno relativamente a tutti gli altri compiti di loro spettanza.

6.2. - L'ordinanza di rinvio, in vero, lamenta che in ordine alle nuove funzioni non resterebbe ai comuni alcuna diversa potestà per ciò che concerne la normativa essenziale delle autorizzazioni, dal momento che non viene operata alcuna revoca della disciplina sostanziale di quelle elencate nell'art. 19 del d.P.R. n. 616.

La censura è però priva di fondamento, perché essa sembrerebbe partire dal presupposto che l'attribuzione ai comuni di nuove competenze amministrative, già spettanti ad organi dello Stato, dovesse necessariamente comportare la delegificazione di tutta la disciplina sostanziale relativa e l'affidamento di essa esclusivamente ai comuni stessi. Orbene, anche a voler prescindere dalla riserva di legge, sia pur relativa, prevista dall'art. 97 Cost. che impedirebbe una abdicazione completa in favore della pubblica amministrazione della potestà legislativa nei rapporti con gli amministrati, deve rilevarsi che l'affidamento concomitante della disciplina sostanziale in aggiunta alle attribuzioni di funzioni amministrative non era prevista dalla legge di delega n. 382 del 1975, onde appare fuor d'opera il riferimento all'art. 76 Cost., essendo stata pienamente rispettata la delega sotto l'anzidetto profilo.

Per nessun altro verso è dato ravvisare poi, sempre sotto tale aspetto, un contrasto con gli artt. 5 e 128 Cost. in quanto il principio dell'autonomia comunale non risulta menomato dal mancato conferimento ai comuni della disciplina sostanziale.

Anzi, per le funzioni attribuite in base all'art. 128 Cost. è proprio questa norma a prevedere che le funzioni stesse debbano essere determinate con legge dello Stato, il che comporta che legittimamente la disciplina sostanziale delle funzioni amministrative attribuite ai comuni in base al citato art. 128 Cost. sia rimasta attribuita alla potestà legislativa statale.

Ma anche per quel che riguarda le funzioni di polizia amministrativa conferite dall'art. 19 del d.P.R. n. 616 nell'ambito di materie di spettanza regionale e cioè in base al primo comma dell'art. 118 Cost., è errato sostenere che nel trasferire le funzioni amministrative ai comuni si sarebbe dovuto a questi attribuire anche la potestà di provvedere sulla disciplina sostanziale. In proposito deve precisarsi che l'art. 118, primo comma, Cost., attribuisce alla legge dello Stato la sola possibilità di individuare tra le materie regionali le funzioni amministrative di interesse esclusivamente locale per devolverle agli enti territoriali minori, come in concreto si è operato con l'art. 19 del d.P.R. n. 616.

L'unico limite che l'individuazione da parte dello Stato di quelle funzioni può comportare sulla potestà legislativa regionale, è l'impossibilità per questa di sottrarre ai comuni le funzioni a questi decentrate con legge dello Stato, assumendo - una volta stabilito con tale legge - quello del decentramento, il carattere di principio fondamentale in base al primo comma dell'art. 117 Cost. Ma al di là di questo contenuto la legge dello Stato che dispone il decentramento di funzioni amministrative in materie regionali ai comuni, non può averne altri e quindi non potrebbe essa sottrarre alle regioni la competenza in ordine alla disciplina sostanziale di materie di loro spettanza, in virtù dell'art. 117 Cost., sia pur per attribuirle ai comuni.

Non è perciò in contrasto con alcun precetto costituzionale il non aver attribuito ai comuni anche la disciplina sostanziale in ordine alle funzioni loro attribuite in materie di competenza regionale, ma contrasto vi sarebbe stato se al contrario la legge dello Stato avesse disposto in questo senso, perché avrebbe in tal modo invaso la potestà legislativa regionale che è la sola a poter disporre di quella disciplina sostanziale per quel che concerne le materie spettanti alle regioni in virtù dell'art. 117 Cost.

6.3. - Riepilogando, la legge di delega non prevedeva che l'attribuzione di funzioni amministrative ai comuni dovesse comportare la revoca della disciplina legislativa sostanziale preesistente ed un affidamento di questa disciplina ai comuni; né questa previsione discende dai principi costituzionali in tema di autonomie, essendo i comuni titolari solo di funzioni amministrative che proprio in ragione della loro natura non possono non essere disciplinate che in base a disposizioni di legge (artt. 118 e 128 Cost.). In ordine alle funzioni di polizia amministrativa loro conferite dall'art. 19 del d.P.R. n. 616 i comuni hanno, in base ai principi, potestà regolamentare che, secondo quanto stabilito dal secondo comma dell'art. 19 cit., si estende anche alla determinazione delle procedure

e della distribuzione delle competenze fra i suoi organi.

La disciplina legislativa sostanziale di quelle funzioni spetta legittimamente allo Stato, salvo che per le materie di competenza regionale in base all'art. 117 Cost., relativamente alle quali detta disciplina continua ad appartenere alla potestà legislativa delle regioni.

Nel quadro così delineato non è quindi fondata la questione di costituzionalità del secondo comma dell'art. 19 d.P.R. n. 616 con riferimento agli artt. 76, 117 e 118, 5 e 128 della Costituzione.

7. - Nell'ultima delle questioni sollevate, il giudice a quo sostiene che, mediante le attribuzioni ai prefetti quali previste nei commi quarto e quinto dell'art. 19, si è in sostanza creato il presupposto di interventi caso per caso, il che contrasterebbe con il principio del decentramento delle competenze. Se lo Stato, si sostiene, ha il potere di dettare norme astratte per un uniforme indirizzo dell'attività degli enti locali, esso però non può spingersi, una volta conferite le funzioni amministrative agli enti dotati di autonomia, a compartecipare all'esercizio di queste, se non violando i principi costituzionali dell'autonomia stessa, come previsti dagli artt. 5 e 128 Cost.

La Corte condivide in linea di principio l'assunto, ove si rilevi che per l'ultimo comma dell'art. 5 Cost. lo Stato deve adeguare i principi ed i metodi della sua legislazione alle esigenze dell'autonomia e del decentramento. Questi principi sarebbero certamente violati ove una legge, pur dopo aver operato l'attribuzione di funzioni amministrative ai comuni, si riservasse però puntuali poteri di intervento caso per caso nel concreto esercizio di quelle funzioni amministrative.

In questo modo si verificherebbe una ingerenza dello Stato nelle discrezionali valutazioni spettanti agli enti titolari delle funzioni amministrative, il che sarebbe in contrasto con il principio di autonomia costituzionalmente garantita mentre sarebbe vulnerato il principio del decentramento, in quanto si determinerebbe un appesantimento delle procedure amministrative ed una duplicazione di compiti a scapito di quella snellezza che si vuole invece perseguire decentrando le funzioni agli enti locali.

Per quel che riguarda in particolare gli enti locali territoriali è un dato definitivamente acquisito come la loro autonomia vada in primo luogo intesa quale potere di indirizzo politico-amministrativo, il che esclude in principio ogni possibilità di ingerenza da parte di altri enti (come lo Stato, le Regioni etc.) in ordine alle valutazioni discrezionali compiute dagli organi degli enti dotati di autonomia nell'esercizio concreto delle loro attribuzioni. Difatti la Costituzione all'art. 130 consente in ordine a tale esercizio un potere di ingerenza, ma solo attraverso lo strumento del controllo che, come è noto, spetta non allo Stato ma ad un organo della Regione e che in particolare, per quel che concerne il merito, può essere esercitato soltanto nelle forme della richiesta di riesame.

Del resto lo stesso ordinamento amministrativo anteriore alla Costituzione si ispirava ad analoghe impostazioni, anche se con la previsione di più penetranti poteri di intervento degli organi statali allora competenti in materia di controllo. Mai però si era ritenuto che il potere di intervento potesse arrivare a forme di compartecipazione, nel concreto esercizio delle funzioni attribuite agli enti locali territoriali, da parte di organi dello Stato.

È dunque il concetto in sé di autonomia che, pur se compreso al massimo, appare incompatibile con formule siffatte.

Tanto premesso, non può però escludersi che, in occasione dell'esercizio delle funzioni amministrative attribuite agli enti dotati di autonomia possano emergere esigenze di pubblica sicurezza: in presenza di tali evenienze, ma solo relativamente ad esse, appare giustificato un intervento degli organi statali in ordine a provvedimenti concreti emanati dai comuni.

Il quarto comma dell'art. 19 del d.P.R. n. 616 prevede che i provvedimenti di cui ai numeri 5), 6), 7), 8), 9), 11), 13), 15) e 17) siano adottati previa comunicazione al prefetto e debbano essere sospesi, annullati o revocati per motivata richiesta del prefetto stesso, senza circoscrivere però questo potere alle ragioni di pubblica sicurezza, intesa quest'ultima come funzione inerente alla prevenzione dei reati o al mantenimento dell'ordine pubblico.

Se dunque deve condividersi l'assunto dell'ordinanza di rinvio circa il contrasto con il principio dell'autonomia comunale della norma che prevede tale potere di intervento degli organi dello Stato senza delimitazione di materie, l'assunto non può condurre ad una caducazione della disposizione nel suo complesso, in quanto questa appare legittima

quando il potere si manifesti con specifico riferimento al caso eccezionale consistente nel perseguimento del fine della sicurezza pubblica, il cui assolvimento non può spettare che allo Stato.

Al riguardo deve difatti ribadirsi che l'art. 4 del d.P.R. n. 616, nel riservare espressamente allo Stato l'esercizio delle funzioni di pubblica sicurezza, ha escluso che le stesse potessero essere attribuite alla competenza dei comuni.

Di talchè è conseguente che solo lo Stato possa occuparsi delle materie di pubblica sicurezza, così esercitando un potere proprio quando le esigenze connesse emergano in occasione delle funzioni di polizia amministrativa da parte dei comuni.

In base a queste considerazioni la disposizione denunciata deve perciò essere dichiarata costituzionalmente illegittima con riferimento agli artt. 5 e 128 Cost. solo nella parte in cui non limita quei poteri di intervento e la loro vincolatività per i comuni alle esigenze di pubblica sicurezza.

8. - La questione sollevata in ordine all'ultimo comma dell'art. 19 del d.P.R. n. 616 e con riferimento agli stessi parametri costituzionali quali gli artt. 5 e 128 Cost. è invece interamente fondata in conformità alla prospettazione dell'ordinanza di rinvio. Stabilisce la norma denunciata che il diniego dei provvedimenti previsti dal primo comma, n. 5), 6), 7), 8), 9), 11), 13), 14), 15) e 17), è efficace "solo se il prefetto esprime parere conforme". In proposito va in primo luogo segnalata la singolarità di questa norma, che subordina l'efficacia di un diniego al parere del prefetto, laddove un diniego non ha, per definizione, portata innovativa e quindi non si vede come il contrario parere del prefetto possa incidere sulla sua efficacia.

In secondo luogo se è il rilascio dell'autorizzazione - in quanto rende possibile l'esercizio da parte dei privati di certe attività sottoposte al controllo dei pubblici poteri - che può dar luogo a profili rilevanti per le esigenze di pubblica sicurezza, il diniego di essa, proprio per essere privo di ogni valore innovativo, non può certo far assumere rilevanza ad esigenze del genere. Né si vede, in ogni caso, ove anche dovessero manifestarsi tali evenienze, come il diverso parere del prefetto possa sopperirvi, una volta considerato che il suo parere, nel senso del rilascio, non potrebbe certo obbligare le autorità comunali nello stesso senso, perché diversamente si verrebbe ad ammettere che le determinazioni definitive spettino all'organo dello Stato e non già ai comuni; il che metterebbe ancor più in risalto l'illegittimità costituzionale della disposizione censurata.

L'ultimo comma dell'art. 19 non si giustifica in ragione delle esigenze di pubblica sicurezza e sembra rivolto solo a perseguire una immanente presenza della autorità statale nelle funzioni affidate ad enti autonomi, realizzando una inutile duplicazione di funzioni, lesiva sia del principio del decentramento che di quello dell'autonomia, onde il suo contrasto con gli artt. 5 e 128 Cost.

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 19, comma secondo, terzo, quarto e quinto del d.P.R. 24 luglio 1977 sollevata dal tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sezione prima, con riferimento all'art. 76 Cost.;

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 19, secondo comma, del d.P.R. 24 luglio 1977 n. 616, sollevata con riferimento agli artt. 5, 76, 117, 118, 128 Cost.;

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 19 terzo comma, del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, sollevata con riferimento agli artt. 5 e 128 Cost.;

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 19, quarto comma, del d.P.R. 24 luglio 1977 n. 616, nella parte in cui non limita i poteri del prefetto, ivi previsti, esclusivamente alle esigenze di pubblica sicurezza;

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 19, quinto comma, del d.P.R. 24 luglio 1977 n. 616.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 marzo 1987.

Depositata in cancelleria il 27 MAR. 1987.



A cura della Segreteria generale - Area giuridico-legislativa
piazza Oberdan, 5 – 34133 Trieste
tel. 0403773884 – fax 0403773864

Stampato in proprio dal Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia,
piazza Oberdan, 6 – 34133 Trieste